MANUALE

PER GLI UFFIZIALI

GIUDIZIARJ ED AMMINISTRATIVI,

QUADRO

STORICO—ANALITICO

DEGLI

ATTI DEL GOVERNO

DE' DOMINJ AL DI QUA DEL FARO

OVVERO

MANUALE

PER

GLI UFFIZIALI

GIUDIZIARJ ED AMMINISTRATIVI.

NAPOLI,
DALLA TIPOGRAFIA FLAUTINA
1833.

PREFAZIONE.

Mancava tra noi un opera che un QUADRO *presentasse di tutte le nostre istituzioni fondamentali, tanto dell' ordine giudiziario ed amministrativo, quanto del potere supremo del governo de' reali dominj al di qua del faro, opera utile ed indispensabile per ogni impiegato, per ogni amministratore, per ogni pubblico funzionario.*

Persuaso della importanza di cosìffatto lavoro osai concepirne il disegno. Convinto però che il peso di esso avrebbe richiesto gli omeri de' più valenti e consumati cultori della scienza di Temi, trovai nella penuria de' miei lumi un' ostacolo pressochè insormontabile per accingermi a tale impresa, ed attendeva che un opera di tanto evidente utilità uscisse alla luce per mano di quei più esperti scrittori, di cui va abbastanza ornato il nostro patrio suolo.

Ma volendo io soddisfare il desiderio del pubblico ho creduto saggio divisamento raccogliere nel presente MANUALE *quanto all'uopo è stato da dotti e valenti autori scritto in differenti trattati, senza punto alterare le loro idee, e senza ledere i sacri dritti della proprietà.*

Se io non ho ottenuto lo scopo propostomi, mi auguro che il lettore voglia accordarmi il suo compiacimento, avendomi spinto a tanto il solo amore delle patrie cose.

QUADRO
STORICO—ANALITICO
DEGLI ATTI DEL GOVERNO
PE' DOMINJ AL DI QUA DEL FARO.

INTRODUZIONE.

ARTICOLO PRIMO

Prospetto topografico-fisico de' Reali dominj al di qua del Faro.

Il Regno di Napoli è posto nella parte più meridionale dell'Italia, di quell'Italia che godendo un clima favorevole all'alloro, al mirto, all'ulivo, in tutt' i tempi ha guidato i suoi abitanti all'amor della gloria ed ai beneficii della sociale coltura; di quell'Italia che maestra di ogni umano sapere ha sparso i suoi lumi a trabocco nelle altre contrade dell'Europa, e che ad onta delle terribili sciagure che l'han dilaniata sempre bella, sempre cara, sempre superba appare a colui, che dotato di caldo cuore piange in considerando l'antica sua grandezza.

In Italia dunque è situata la bella Napoli sotto la zona temperata dell'emisfero boreale, e dalla mappa topografica di real ordine formata dal Zannoni si deduce essere la sua intera superficie, escluse le parti gibbose e convesse, di 24,971 miglia quadrate.

L'unica sua frontiera è lo Stato del Papa, con cui confina a ponente ed a maestro. In tutto il resto è cinta dal mare, cioè dal Tirreno a mezzogiorno e ponente, dal Jonio a levante e mezzogiorno, e dall'Adriatico a greco ed a levante.

La circoscrizione territoriale de'reali dominii al di quà del faro è divisa in provincie; le provincie in di-

stretti, i distretti in circondarii ed i circondarii in comuni (1).

Le provincie sono divise in tre classi:

Appartengono alla prima quelle di Napoli, Terra di Lavoro, e Principato Citeriore;

Appartengono alla seconda quelle di Basilicata, Principato Ulteriore, Capitanata, Terra di Bari, Terra d'Otranto, Calabria Citeriore e Calabria Ultra seconda;

Appartengono alla terza quelle di Calabria Ultra primo, Molise, Abruzzo Citeriore, Abruzzo Ultra primo ed Abruzzo Ultra secondo.

Egual distribuzione è pei distretti. Sono di prima classe quelli di Casoria, Castellammare, Pozzuoli, Nola, Gaeta, Sora, Barletta, Altamura, Taranto, Castrovillari, Monteleone, e Lanciano;

Sono di seconda classe quelli di Piedimonte, Sala, Matera, Melfi, Lagonegro, Ariano, Sansevero, Brindisi, Paola, Gerace, Isernia, Vasto, Solmona, e Penne;

Sono di terza classe quelli di Campagna, Vallo, S. Angelo de' Lombardi, Bovino, Gallipoli, Rossano, Nicastro, Cotrone, Palmi, Larino, Cittaducale, e Avezzano.

I comuni sono ancora ripartiti nella stessa guisa. Appartengono alla prima classe quelli che hanno una popolazione di 6000 e più abitanti, una rendita ordinaria di ducati 5000 ed una residenza d'Intendenza, di Gran Corte Civile, o di Gran Corte Criminale; alla seconda quelli che contengono una popolazione al di sotto di 6000 sino a 3000 abitanti; alla terza quelli che contano una popolazione minore di 3000 abitanti.

---

(1) Il *Comune* si compone di molte famiglie riunite in comunione sociale ed abitanti un determinato spazio del territorio del Regno. Il *Distretto* comprende molti comuni che per la posizione topica del paese possono fra loro avere una più facile comunicazione. Il capoluogo del distretto è il comune riputato più concentrico per gli affari del distretto medesimo. Ivi risiede il principale agente dell'amministrazione distrettuale, il Sottintendente. La *Provincia* in fine si compone di più distretti limitrofi e di facile comunicazione fra loro. Il capoluogo della provincia è il comune riputato più concentrico per gli affari dell'intera provincia, ed è la residenza dell'agente dell'amministrazione provinciale, cioè l'Intendente. Dirige poi la civile Amministrazione di tutto il Regno, il Ministro degli Affari Interni. *Vedi la legge del* 1 *maggio* 1816, *ed i reali decreti de'* 2 *aprile e* 11 *ottobre* 1817.

Fanno parte integrande degli anzidetti reali dominii alcune Isole, distinte in meridionali nel tirreno, in orientali nel jonio, in settentrionali nell'adriatico (1).

Il regno di Napoli, propriamente detto (2), come penisola è pieno di porti e da ogni parte è accessibile con facilità. I monti appennini si estendono in tutta la lunghezza del paese, con ingombrare la parte posta a settentrione e ad occidente, che chiamasi Abruzzo, e con ramificarsi a' lati nel loro corso, che termina allo stretto che lo separa dalla Sicilia. La parte di mezzo è alta e montuosa e declina dall' una e dall' altra parte verso il mare, formando amene colline e fertili e deliziose pianure.

Gli appennini in gran parte sono monti calcari coperti di granito. Cominciano a coprirsi di neve nei loro più alti gioghi verso la fine di ottobre, ma rare volte nell' inverno sono impraticabili; se n' eccettua gran parte dell' Abruzzo, ove il clima è rigido per otto mesi dell' anno. La parte che riguarda il mar tirreno nell' inver-

---

(1) Nel Regno di Napoli vi sono due piccioli territorj, ma che ora si appartengono alla Santa Sede, quello cioè di *Pontecorvo* città di cinquemila abitanti sopra il Garigliano con un Vescovado e un castello; e quello di *Benevento* che comprende un Arcivescovado ed un Tribunale di prima istanza, con alcuni vaghi edifizj ed una bella porta chiamata Porta-aurea, arco di trionfo in marmo elevato ad onor di Trajano. La prima di queste città è rinserrata in Terra di Lavoro e la seconda nel Principato ulteriore.

(2) Napoli non è divenuta metropoli del regno che dopo l' occupazione fattane da Carlo I. d' Angiò nel 1266, poichè prima il nostro regno si chiamava *Regno di Puglia.* Allorchè Alfonso I. di Aragona fu adottato dalla regina Giovanna II. e divenne Vicario del regno, gli Aragonesi, male informati delle nostre cose, negli atti della Cassa Militare cominciarono ad usare il nome di *Regno di Napoli*, mentre l' antica Cancelleria non usava che quello di *Regno di Sicilia.* Nel 1501 il Regno di Puglia fu diviso fra il re Cattolico Ferdinando e Ludovico XII. re di Francia. Al primo furono assegnate le provincie propriamente dette di Puglia, la Basilicata e la Calabria; ed al secondo Terra di Lavoro e l' Abruzzo. Allora fu che per la prima volta s' intese il nome di *Regno di Napoli* nella bolla dell' investitura data dal Papa. I Sovrani Austriaci, successori di Ferdinando sebbene per lo più usassero il titolo di *Re di Sicilia* o *delle due Sicilie*, usarono tuttavolta quello di *Re di Napoli.* Quindi una legge fondamentale emanata nel 1815 riunì i reali dominj al di quà e al di là del Faro in una sola monarchia, sotto il nome di *Regno delle due Sicilie.*

no va soggetta a molta pioggia. Tutto l'opposto avviene nella parte che riguarda il mare Adriatico.

Questa natural posizione rende varia la qualità delle terre e de' prodotti in tutte le provincie, le quali vanno soggette a molte differenze di aria e di clima. Tuttavolta le stagioni sono temperate e deliziose. L'inverno è appena sensibile per due mesi nei luoghi marittimi e piani. Anzi si deve notare che in tutto il regno la vegetazione non è mai interrotta nella più fredda stagione, perchè si trovano frutti, erbe e fiori che le sono proprii.

I fiumi sono molti, ma non considerabili. I principali sono il Garigliano, il Volturno, il Sele, l'Ofanto, il Sangro, la Pescara, il Tronto. Si contano dodici laghi, il più grande è il Fucino detto ancora di Celano: poi vengono i laghi di Patria, di Agnano, di Averno, di Lucrino, i quali sono più famosi che grandi: quindi quelli di Lesina, di Salpi, di Varano.

Gli antichi supponevano che questo regno fosse stato una volta unito alla Sicilia, e che il mare o i tremuoti avessero formato il Faro che oggi dicesi di Messina (1). Dalle osservazioni fatte dalla Reale Accademia di Napoli nel 1783, in occasione del tremuoto accaduto nella Calabria ulteriore, si rileva che i due lati opposti uno della Sicilia da Messina al Capo Peloro, l'altro della Calabria da Reggio al Capo Cenide, presentano l'immagine di un' antica divisione, perchè amendue sono di uniforme natura e contengono materiali analoghi di fossili e di vegetabili. Conferma ancora questa supposizione l'osservarsi una certa corrispondenza tra gli angoli che sporgono in fuori da un lato, con gli angoli che rientrano dall'altro.

A considerarlo nel suo aspetto fisico, il nostro paese ha dovuto soffrire terribili e straordinarie rivoluzioni della natura. Non le sole pianure della Calabria ulteriore, ma quelle vastissime della Puglia assai verisimilmente sono state una volta coperte dal mare. Tutta la contrada di Napoli a Capua è prodotto di acqua e di fuoco. Noi abbiamo da Diodoro e da Strabone, che alcuni degli antichi riputavano perciò chiamarsi *Campi Flegrei*. Esso tuttavia è il paese de' Vulcani, per cui va soggetto a fre-

(1) Vedi Strabone, Plinio e Seneca. Le fisiche congetture di questi scrittori erano sostenute da una antichissima tradizione.

quenti tremuoti. (1) Ma ciò non ostante la natura vi è benefica e questo è il più bel paese dell' Europa.

Esso abbonda di produzioni varie ed utili e di tutti i generi necessarii alla vita dell' uomo, i quali aprono un vasto campo alla industria ed al commercio. L' amenità del suo cielo, e la fertilità del suo suolo sono state cagioni di molte invasioni, che vi hanno prodotte varie vicende della fortuna e frequenti mutazioni di Stato.

La sua popolazione è oggi aumentata fino a 5 milioni ed 800 mila abitanti, i quali sotto un sistema governativo, proprio del loro natural carattere godono pace e felice esistenza.

ARTICOLO II.

Cenno storico sulle istituzioni del Regno.

Non v' ha persona mediocremente istruita che non abbia inteso a parlare fin dai primi anni di sua giovinezza della prosperità dei popoli che abitavano un tempo le contrade che or si chiamano Regno delle Due Sicilie. Suonano ancora alle nostre orecchie i nomi di Cuma, di Capua, di Taranto, di Sibari, di Crotone, di Siracusa; le guerre dei Siracusani coi Cartaginesi e coi Romani; quelle tra i Sibariti ed i Crotoniati; la spedizione del Re degli Epiroti; la guerra sociale contra i Romani, e quella quasi incredibile rivista di 700 e più mila combattenti italioti rammentata da Polibio. Tante ampie città, tante numerose popolazioni, tanti ricchi paesi chiaro dimostrano che le scienze, le arti, l' agricoltura, il commercio

---

(1) Le colline che circondano Napoli, cominciando da Posillipo, S. Elmo, i Camaldoli, Capodimonte, Capodichino sono vulcaniche. Tali sono le montagne che fanno corona al lago di Agnano, quelle degli Astroni e della Solfatana. L' isola d' Ischia e di Nisita non sono che antichi vulcani. Queste contrade conservano tuttavia fuochi sotterranei. Il *tufo*, del quale si fabbrica in Napoli che è una pietra giallastra, non è che cenere consolidata. Si cava in tutte le sue colline e in tutti i suoi contorni, dove spesso s' incontrano letti di lave. Lave sono ancora le pietre dette presso di noi *piperno*. Il territorio abbonda di *pozzolana* che è una cenere vulcanica non convertita in tufo. Le costiere di Portici sono pure vulcaniche, e generalmente nelle provincie si trovano spesso produzioni vulcaniche a canto de' monti calcari.

erano quivi giunti al più alto perfezionamento. Ma le vicende de' secoli posteriori distrussero sì grande prosperità, di modo che sembra favolosa la storia di que' tempi, ora che vediamo quelle favolose città per la piupparte scomparse, e queste felici contrade giacer sotto le acque, incolte e silenziose.

Dal 1130, epoca nella quale Ruggiero I. fondò la Monarchia Siciliana, fino al 1732 fu sempre ignorato il delicato, importante, e difficilissimo sistema di ben conoscere e provvedere a' bisogni del popolo, in maniera che non solo noi non avemmo momento alcuno di mediocrità, ma tutte le fasi alle quali il nostro Regno è andato soggetto dimostrarono sempre l'insufficienza dei mezzi che all'uopo volevansi usare. Un'occhiata agli annali patrii, e scorgeremo questa dispiacevole verità.

La riunione di sette grandi uffiziali alla corte fu creduta da Ruggiero I. capace a formare un Supremo Consiglio tale, che non solo potesse escogitare le misure di buon governo, ma anche direttamente soprassedere alle corti de' bajoli, de' giustizieri e de' camerarii, alle giurisdizioni delle quali era affidata l' amministrazione civile e penale. Cumulate così le più importanti alle più triviali attribuzioni, ne nasceva tal confusione, che nel 1154 Guglielmo I. fu costretto ordinare che il Gran Giustiziere unito a' suoi assessori invigilassero alla buona applicazione delle leggi, ciò che diede origine alla Gran Corte.

La parte amministrativa era in quei tempi così trascurata, che appena ebbe da Federico II. nel 1197 un ombra di cura colla istituzione de' *Capitanei* nelle provincie.

Furono è vero, un poco più distinti i diversi rami del governo durante il Vicariato di Carlo I. di Angiò, avendo questi stabilito, che i grandi affari de' particolari potessero rivedersi dalla gran corte del giustiziere, formando l'una e l'altra corte in modo che avessero potuto avere un certo ordine nella discussione e nella distribuzione degli oggetti. Ma egli stesso limitò le Sovrane facoltà colle innumerevoli concessioni che fece di feudi colla giurisdizione.

Bartolomeo di Capua, celebre nel 1309 per aver perorata la causa di Roberto avanti Clemente V. influì assai ad un qualche miglioramento, ma essendo giurisperito piucchè legislatore non valse a consigliare in tali oggetti.

Lo stesso avvenne ai tempi della famosa Giovanna II. Si regolò meglio la procedura ne' giudizii, ma si trascurò tutto nelle materie di Stato.

Alfonso I. ebbe qualche veduta legislativa. Di fatti istituì il Supremo Regio Consiglio, formò la Camera della Sommaria per l'accerto della giustizia nelle cause tra' privati ed il fisco. Creò il Doganiere ed i Luogotenenti per invigilare alla percezione del dazio sul Tavoliere di Puglia fin' allora volontario; ma poi la giustizia fu trascurata, avendola del tutto affidata ai Capitanei Baronali. Anche Ferdinando Ferrante ebbe delle ottime vedute, introducendo la stampa, e le arti della seta e della lana; ma le sue bravure guerriere lo limitarono a questo solo.

Nel 1503 col dominio di Ferdinando il Cattolico, essendo incominciato il fatale governo Vicereguale, il Sacro Consiglio fu destinato per l'alta giudicatura. La Gran Corte ebbe gli appelli e gli affari di qualche rilievo, e per gli affari di Stato fu creato il Collaterale. Il nuov'ordine delle finanze che i Vicerè stabilirono, fu quello di accorrere con tutti i mezzi ai bisogni della Monarchia di Spagna.

Oltre ad immense somme ricavate straordinariamente a titolo di *donativi*, nuovi uffizii si crearono nella vita civile, e nuovi dazii sull' immissione, l'estrazione ed il consumo delle mercanzie. E per aver pronto denajo furon questi venduti in piena proprietà sotto il nome di *rendidimenti doganali*, che con voce spagnuola furon poi detti *arrendamenti*. (1)

---

(1) Dacchè il vicerè Duca di Arcos incominciò a governare nel Regno di Napoli tutto a lui d'intorno divenne venale; tutte le cariche per così dire furon messe ad incanto liberandosi al maggior offerente, i quali cercavano dal canto loro d'indennizzarsi a spese del popolo di ciò che pagato avevano per ottenerle. Questo sistema però non si verificò solamente nelle belle contrade d'Italia, ma in quasi tutti i regni. Quindi molti governi riguardarono le cariche come un mezzo da far danaro e le vendettero a chi meglio le pagava — Le lunghe guerre di Luigi XIV indussero i suoi Ministri a cercare nella venalità delle cariche una risorsa per le spese straordinarie: *la provvidenza veglia in modo particolare sopra questo Regno* (diceva uno di essi): *appena il Re ha creato una carica Iddio crea uno stolto che la compra*. — Siffatto sistema produsse terribili conseguenze nell' amministrazione della giustizia; ciò non ostante parecchi illustri scrittori, tra' quali Montesquieu e Bentham ne han fatto l'apologia e tutti i mezzi hanno usato a giustificarne l'utilità.

Per dipingere con un sol tratto lo stato del nostro paese divenuto in quest'epoca non già provincia, ma vettigale di una lontana Monarchia, basti il ricordare che la corte di Madrid ordinò nel 1610 di vendere nell'una e nell'altra Sicilia tutto ciò che rimaneva del patrimonio reale, senza alcuna riserba, senza alcuna eccezione: » *Vendete quanto si può, e non si può vendere* » diceva precisamente il dispaccio. Tutte le città, tutti i paesi demaniali si esposero conseguentemente in vendita, e fino i casali di Napoli, ad onta di solenni promesse di non doversi distaccar giammai dal regio demanio.

L'epoca della dominazione viceregnale ci condusse all'aumento delle imposizioni per tutte le vie; e quel che è più alla loro ineguale ripartizione; da ciò avvenne che la nazione affatto impoverita fu ridotta senza agricoltura, senza arti e senza commercio.

Non essendovi dunque mai stato un ottimo sistema di Governo, che maraviglia, se la confusione, l'ingiustizia, la prepotenza mettessero Napoli ogni momento sull'orlo di sua ruina? Che maraviglia, se un infelice, ma scaltro marinaro avesse dominato il popolo in modo da resistere a qualunque potere? Che maraviglia se i Baroni dediti solo alla loro ambizione ora ad un partito, or all'altro appigliandosi, si distruggessero scambievolmente e gravitassero poi sempre uniti sulla massa sciagurata del popolo?

Or quanto non era perciò interessante di distruggere questi principii della pubblica rovina e di dare invece delle benefiche istituzioni? Quanta gratitudine non si doveva a chi intraprendeva riforma così importante, necessaria e difficile? . . .

L'immortale Carlo III. di Borbone fu il primo a stabilire in questo Regno delle istituzioni, che potessero rilevare i suoi veri interessi, dilatare i vantaggi del suo commercio, e dirigere con savie norme l'intera sua amministrazione così civile che economica.

Egli rimise ai suoi popoli ciò che dovevano al fisco; e perchè i pesi pubblici si soddisfacessero in proporzione delle forze di ciascuno, introdusse il *Catasto*. Furon chiamati anche gli ecclesiastici a contribuirvi. Le immunità ed i privilegii cominciarono a diminuirsi e la classe laboriosa a risentire alleviamento. Agli altri vettigali si diede quella savia economia che solo poteva convenire alle cir-

costanze. Non s'imposero nuovi dazii, ma si procurò di ricomprare gli alienati.

Si onorarono nel medesimo tempo le lettere e le arti. L'Università degli studii fu ristaurata. Lo studio dell'antichità, che aggiunge ai pregi della natura, di cui il Regno è arricchito, un oggetto di curiosità e d'istruzione, fu promosso dissotterrandosi a spese del Re interi paesi, che l'eruzioni del vesuvio avevano nei passati secoli seppelliti; e ne furono illustrati i monumenti con magnificenza veramente reale. Napoli fu decorata di edifizii sontuosi e splendidi: la Regia di Caserta divenne uno de' più augusti monnmenti di architettura da garreggiare con quelli della prisca italiana grandezza. Molte manifatture furono stabilite. Si procurò con un magnifico stabilimento d'incoraggiare tntti i generi d'industria in un'albergo generale de' poveri. Il commercio divenne florido ed attivo; e diversi trattati furon conchiusi con l'impero Ottomano, con la Svezia, con la Danimarca, e con l'Olanda per promnovere la navigazione. Dall'altra parte l'autorità rispettata e sacra del Sovrano non permise che alcuno de' sudditi fosse oppresso.

Nel 1738 si fecero i primi passi per la riforma dei Tribunali. Fu tentata l'impresa più grande e di un'utilità più generale, di riordinare le nostre leggi e di ridurle in una forma generale. L'intrapresa era degna del genio di un gran Monarca, ma vi bisognavano uomini capaci di eseguirla.... Fu oggetto di dubbio se questo corpo di leggi, che servir doveva per Italiani, dettar si dovesse in italiano. Parve strano che le leggi in Napoli parlar non dovessero la lingua di Paolo e di Ulpiano. Si disputò lungamente, e si scelse alla fine il partito di dettarle in italiano ed in latino!... Il genio di Carlo sfolgorò nella sua grandezza quando prescrisse agli accademici Ercolanesi che l'erudizione stessa parlar dovesse il linguaggio patrio.

Ma questo solo fatto ci dimostra che le grandi riforme eseguir non si possono senza vastità di concepimento che ne tracci il disegno, e senza vastità di prudenza che ne agevoli l'esecuzione rimovendo con costanza, ma insensibilmente gli ostacoli. Recidere il nodo con la spada non è sciorlo, ma per intollerante precipitanza ridurre in pezzi isolati ciò che a nuova forma di legame servir dovea.

Distruggere conveniva non gli abusi soltanto di un lungo governo viceregnale, ma gli abusi di più lunga influenza di certe opinioni dominanti, le quali della purità delle natìe fonti par che intorbidata avessero la limpidezza. La presenza del Sovrano rialzò la nobiltà a quella generosità di pensieri che costituir dee le sue non equivoche prerogative. Il Concordato con Benedetto XIV. ristabilì la pace nelle coscienze. E il governo intanto con passi vigorosi s'innoltrava per tutte le vie del miglioramento alla ristaurazione dell'intero corpo sociale.

Ma tante buone istituzioni, non rimasero per nulla ecclissate cou la partenza di Carlo, il quale andò a dominare le Spagne e le Indie. Ferdinando IV. era il figlio non degenere dell'immortale Carlo III. e nelle sue vene circolava del pari il nobil sangue di un tanto magnanimo Sovrano; per cui si viddero progredire ed aumentare quelle istituzioni, da cui dipendeva la floridezza dello Stato ed il benessere generale.

Ferdinando creò l'accademia delle scienze: abolì molti abusi del foro: riformò con principii umani e filosofici la pratica criminale: aprì delle strade nel Regno: migliorò notabilmente la marina reale (ove si distinsero abilissimi uffiziali): fondò scuole normali: stabilì il Tribunale dell'Ammiragliato e Consolato: riattò i porti di Miseno, Baja e Brindisi: rese consentanea alla regia potestà la giurisdizione ecclesiastica: stabilì i Sinodi Diocesani: eseguì la totale distruzione dei Pedaggi: tolse per sempre l'arrendamento del tabacco, ed introdusse l'utilissimo sistema delle censuazioni.

I trattati col Re di Marrocco, la convenzione col Re di Torino, e l'alleanza colla Russia facevano liberamente sventolare la bandiera Napoletana non solo sul Mediterraneo, ma ancora sull'Oceano, e sul Baltico; e disposizioni di tal natura presentarono presto i più felici risultamenti.

In fatti il commercio fioriva in modo da formarsi in Napoli una borsa, in cui i negozianti, gli assicuratori ed i banchieri potessero discutere i loro interessi. Il credito pubblico trovavasi nella massima fiducia. I sette Banchi di Napoli erano tanti depositi pei particolari. L'abbondanza era generale: tre grandi depositi a Napoli, a Manfredonia ed in Cotrone servivano per l'estraregnazione de'cereali superflui, e 500 Monti Frumentarii erano stati

sovvenuti da nuova e pingue dotazione, onde i poveri avessero i grani a prezzi discretissimi. E se Carlo aveva abbellito Città, Ferdinando ripopolò Messina col dichiararla porto franco . . . . In somma si aumentavano e perfezionavano talmente dal Sovrano le nostre istituzioni, che i Napoletani facevano invidia a tutto il resto dell' Europa che per tanti secoli gli aveva commiserati.

Io non so come mai in mezzo a tanta prosperità una parte del nostro Regno avesse potuto illudersi dietro le lusinghiere larve di straniere istituzioni? Come mai tra noi, che tutto ripetevamo da Carlo e da Ferdinando, tra noi che sensibilmente risentivamo gli slanci del loro benefico cuore, come mai, dico, si è trovato chi potesse smarrirsi dalla dritta via? . . . Qual ne fu mai la ricompensa? Tutti l'abbiam veduta: sciagure, e disprezzi ! ! !

Molto a ragione ed in tempo opportunissimo esclamava il nostro dotto Genovesi, e sulla Cattedra e negli scritti, *che non si può conoscere illusione senza errore, non errore senza ignoranza o irriflessione*. (1) Ed oh

---

(1) I giornali letterarii predissero *che la nascente filosofia distruggerebbe invece di edificare la felicità delle nazioni*; e J. J. Rousseau soggiunse: *la litterature et le savoir de notre siecle tend beaucoup plus a detruire qu'a edifier . . . . On n'etudie plus, on nous donne gravement pour de la philosophie les rêves de quelque mauvaise nuit* — Il signor Melon lo attribuisce alla negligenza posta nello studio di politica e di morale; e Sabathier all' impegno di sconvolgere queste due scienze. Altri però l'attribuisconn all' impazienza di voler piuttosto ragionare degl' inconvenienti della vita, che accostumarsi a sopportarli, ed anche all' inconsiderazione che fa dire ciocchè si pensa nè mai fa prender conto di ciocchè si dice. È quindi necessario il confessare che forse non siamo stati mai tanto lontani dalla vera scienza della legislazione quando lo siamo adesso, che crediamo di averne conosciuto i principii i più sublimi. Vuoi tu una pruova di quel che io ti dico? Prendi qualunque costituzione delle tante che gli uomini hanno avuto finora, ed indicamene una sola, che i nostri filosofi non dicano di esser cattiva. Intanto le nazioni che l' avevano n' erano contente, e sono state felici e grandi per quelle costituzioni appunto che noi tanto biasimiamo. Temo molto, che volendo fare una costitnzione che piaccia a' filosofi non si produca la desolazione de' popoli; ed in fatti, soggiugne l' autore del *Saggio sulla rivoluzione di Napoli* « Tra tutti coloro che preser parte nella rivoluzione del 1799 moltissimi avevano la repubblica sulle labbra, moltissimi nella testa, pochissimi nel cuore. Per molti la rivoluzione era un' affare di moda, ed erano repubblicani sol perchè lo erano i Francesi; alcuni lo erano per vaghezza di spirito;

quanto saremmo stati avventurosi, se questa verità interessante ed evidente, additata per tale dai più profondi moralisti, avesse colpito! Sarebbe allora bastato di paragonare/ anche i primi atti, con cui in qnesto Regno si voleva sviluppare la pubblica prosperità colle più filantropiche istituzioni straniere per vedervi principii e massime ugualmente umane e nobili, ma assoluta differenza di nomi, di applicazione, di fine. Carlo e dopo di lui l'augusto Ferdinando volevano di Napoli un Regno felice ed illustre, lo Straniero voleva un nemico di meno, un appoggio di più. Nel cuore de' *Borboni* il Regno delle due Sicilie ha sempre notato l'ardente desìo di sua prosperità; in quello dello Straniero l'incordigia di arricchirsi, l'ambizione di dominare. Carlo e Ferdinando l'hanno riordinato tra la gioja e la calma delle popolazioni e consumandovi di proprio, tesori, e premure; ma lo Straniero innovava, disturbando famiglie e città, spargendo il sangue de' popoli.

Nelle istituzioni stabilite da' nostri Sovrani vi era l'essenza dell'armonia, dell'ordine, del bene: vi era forse lo stesso nelle altre? Alla vista comparivano colla stessa fisonomia, ma era una bella maschera quella che nascondeva l'orridezza dello spirito d'occupazione.

Ed in vero che altro era il gran Consiglio di Stato del decennio se non una riunione impropria delle attribuzioni diverse tra l'antico Consiglio di Stato e la Real Camera di S. Chiara? Cosa era quel lungo treno di Amministrazioni se non un'amplificazione (suggerita dalla politica de' tempi) delle poche, ma esatte officine antiche? Cosa erano i Tribunali di appello, se non il Sacro Regio Consiglio? Cosa la G. C. de' Conti se non la Regia Camera della Sommaria: Cosa il Tribunale di Commercio, se non una copia del Consolato ed Ammiragliato: Cosa in fine le stesse bnone istituzioni sc procedendo di

---

altri per irreligione, quasi che per esentarsi dalla religione vi bisognasse un brevetto di governo; taluno confondeva la libertà colla licenza e credeva acquistare colla rivoluzione il dritto d'insultare impunemente i pubblici costumi; per molti la rivoluzione era un'affare di calcolo; in fine la repubblica Napoletana fu considerata come una preda, la di cui divisione spettar dovea a pochissimi: e questo fu il segnale, nè poteva esserlo diversamente, della guerra civile tra la parte numerosa della nazione e la parte debole »

troppo la perfezione del popolo, non potevano nè promuoverla nè formarla ? . . Ma dove mi trasporto! Senza rivoluzione, senza sangue e senza umiliazioni questo paese sarebbe giunto alla prosperità se continuato avesse quel progresso graduato, ma certo, che si faceva prima del 1794. Pur troppo è vera questa mia assertiva se ricordando quelle prime istituzioni che facevano prosperare questo Regno, si analizzano colle sublimi massime dei più grandi legislatori e nel crocciuolo dell' esperienza.

Dopo le determinazioni del congresso di Vienna una legge fondamentale, riunì i Reali dominj al di quà e al di là del faro in una sola monarchia sotto il nome di *Regno delle due Sicilie*. Il Re assunse il titolo di Ferdinando I.° ed incominciò di bel nuovo a spargere i tratti della sua sovrana munificenza. Egli regolò la successione della corona secondo la legge dell' augusto Carlo III; (1) istituì una Cancelleria generale preseduta da un Segretario di Stato Ministro Cancelliere, stabilì in essa un Supremo Consiglio di Cancelleria; (2) confermò i privilegii de Siciliani, cambiandone l' osservanza coll' unità delle istituzioni politiche stabilite per base del Regno delle due Sicilie; prescrisse le formole per la promulgazione delle leggi e dei decreti; determinò l' uniforme configurazione degli stemmi e dei sigilli Reali; rivestì di titoli corrispondenti tutti i Principi della famiglia Reale; formò il Consiglio di Stato; distribuì gli affari del Governo nelle va-

(1) Nel Regno delle due Sicilie il governo come Amministrazione suprema dello Stato e nelle mani di un solo. Quindi i poteri di qualunque natura essi sieno riseggono esclusivamente nelle mani del Re. Egli qual capo de' popoli, dalla divina provvidenza alle sue cure affidati; egli con l' attività che esige l' Amministrazione dell' intero corpo sociale, e qual padre comune regola e dirige i destini de' suoi figli — Un tal potere presso di noi è ereditario nella Real famiglia del Principe, secondo l' ordine di successione determinato dalle nostre leggi. Questa trasmessione del potere per mezzo del sangue è la più sicura garentia per la pubblica tranquillità; l' ordine non è perturbato in ciascuna morte, e lo Stato non è soggetto a quelle crisi politiche, a quelli strazii ed a quei rovesci che scuotono le fondamenta del trono --- In caso di minorità la legge del pari regola la Reggenza ed i suoi poteri.

(2) Presentemente le attribuzioni del Segretario di Stato Ministro Cancelliere sono annesse alla carica di Presidente del Consiglio de' Ministri; e quelle del Supremo Consiglio di Cancelleria sono incardinate alla Consulta generale del Regno.

rie Segreterie di Stato, e dopo di aver determinata la circoscrizione territoriale istituì il Luogotenente Generale de' Reali dominj al di là del faro (1).

Quella vigile previdenza che non isdegna discendere nei più minuti particolari quando trattasi di assicurare la giustizia, l'equità, la proprietà, la tranquillità e la prosperità delle genti, fu tutta messa in opera nella nuova legge organica dell' ordine giudiziario, divisa in sedici titoli ed in 223 articoli relativi alle attribuzioni de' Conciliatori, de' Giudici di Circondario, de' Tribunali Civili, de' Tribunali di Commercio, delle Gran Corti Criminali, delle Gran Corti Speciali, de' Giudici d' Istruzione, delle Gran Corti Civili, della Corte Suprema di Giustizia, de' Presidenti, de' Regii Procuratori, de' Cancellieri, degli Avvocati, de' Patrocinatori e degli Uscieri ec.

Un nuovo ordine si diede nel tempo stesso alla Gran Corte de' Conti ripartita in tre Camere per discutere ed esaminare tutti i gravami in materia di contenzioso amministrativo; per giudicare i conti annuali delle rendite e delle spese del Regio Erario, delle provincie e de' comuni, per giudicare in prima istanza le controversie in-

---

(1) Carlo d'Angiò dopo il vespro siciliano sospettoso di quel contaggio morale cercò d'imbrigliare i sudditi di quà del Faro con porre il nerbo della nazione sotto la sua oculare vigilanza, e perciò eresse la città di Napoli a capitale del Regno. Ecco in seguito concentrati qui Corte, Reale Cancelleria, Monasteri straricchi, Chiese magnifiche, Tribunali superbi, uffiziali della corona, artisti primarii e pomposi spettacoli. Quindi tutte le sostanze delle provincie vennero attirate nella capitale, ed in contracambio tutt' i vizii di questa propagati nelle provincie. L' attuale circoscrizione del Regno non va incontro a quest' inconvenienti. L' autorità giudiziaria ed amministrativa è ugualmente ripartita in tutte le provincie del Regno in guisa che i litiganti trovono nello stesso loro territorio i Giudici competenti e le diverse Amministrazioni. La coltura collo stabilimento dei Licei provinciali viene anche permanentemente assicurata in tutti i punti del Regno. In tal guisa le ricchezze della capitale non dissanguono le provincie, nè scemano di coltivatori la campagna, nè l' urto complicato del popolo moltiplica e nasconde i misfatti, nè vi sarà più gente atta a consumare che a produrre ed a promuovere i monopolii e le frodi. Con ragione diceva Davila, che il Regno che ha testa smisurata suole esser capriccioso, e si rende necessario che *l' evacuazione del sangue lo risani e liberi dalla sua frenesia*. Pietro il Grande interrogato in Parigi come trovasse quella gran capitale, rispose: *se io ne avessi una simile sarei tentato di metterle fuoco per timore che assorbisse il resto dell' Impero*.

torno alla esecuzione dei contratti celebrati coi Ministri di Stato de' lavori e delle forniture eseguite per ordine de' medesimi.

Dopo tre anni di fatiche e di discussioni sopra ciascuno articolo, fu pubblicato il *Codice per lo Regno delle due Sicilie*, ripartito in leggi civili, in leggi penali, in leggi di procedura nei giudizii civili, in leggi di procedura nei giudizii penali ed in leggi di eccezione per gli affari di commercio. (1)

---

(1) Le costituzioni di Federico compilate dall' immortale Pietro della Vigne dirette a frenare, togliere gli abusi, gli arbitrii, egualmente che le leggi decemvirali di Roma, non poterono nel progresso fare argine agli inconvenienti derivati dalla divergenza delle fazioni, dalla moltiplicità delle giurisdizioni, da' capitoli del Re Roberto chiamati le quattro lettere arbitrarie, dalle opinioni del foro, dalle diverse consuetudini locali, dai privilegii concessi in tempi diversi e soprattutto da un cumulo di leggi fatte in diversi secoli, per diversi popoli differenti di costumi e di forme di governo, scritte in diverse lingue, senza un disegno, e spesso con opposti principii. Le costituzioni medesime in fine non poterono arrestare il torrente de' mali cagionati dal conflitto di dritto, giudice e giurisdizione pel permesso dato ad ognuno di vivere secondo le leggi che voleva, esteso da Carlo Magno sul dritto salico e greco, conflitto che aveva prodotto il ritardo alla giustizia, l' impunità e la frequenza de' delitti. Inoltre il *Codice Filippino* formato dal Tapia, il *Codice Carolino* redatto da Cirillo, il *Codice di Leggi Marittime* compilato dal Jorio per incarico ricevutone con dispaccio de' 3 dicembre 1779, non ebbero sanzione sovrana. L' eloquenza però di d' Andrea e Cirillo, il linguaggio di Ulpiano e di Cajo nelle opere di Gravina, gli alti concepimenti di Vico, le opere dell' insigne Genovese dirette alla rettitudine del cuore, a chiarire l' intelletto, all' economia, ed a' popolari bisogni avevan già fatto altamente presentire l' idea e la necessità di un compiuto corpo di patrio dritto. Dal Turboli al Galiani, dal Doria al Filangieri ed al Carcani tutti gl' ingegni Napoletani eransi rivolti a dimostrare il bisogno di riunire i varii anelli della legislazione in un codice patrio, nel quale si dovessero mettere in armonia le leggi Romane, *che incivilirono*, secondo l' espressione dell' immortale Portalis, *l' Europa*, colle leggi patrie e col dritto canonico sommamente applaudito dagli stessi scrittori protestanti. Fu quindi nel dì 14 marzo 1738 promulgata la rinomata prammatica *de ordine judiciorum*, e nel 1774 venne sanzionato l' obbligo di ragionare le sentenze. Con l' ordinanza militare del 1789 che tanta luce sparse nella legislazione penale, fu di dritto abolita la tortura, che già presso di noi non più praticavasi pei testimonii, ed erasi anche pei rei abolita di fatto, dapoichè non si faceva per questi che la sola preparazione. Nel felice ritorno dell' augusta Dinastia regnante i popoli fecero sentire l' urgente bisogno di una patria legi-

In conseguenza delle sue disposizioni intorno alla volontaria trascrizione degli immobili, all'esibizione non necessaria de' titoli nella Conservazione delle ipoteche, ed alle dichiarazioni non obbligatorie nelle successioni, si diede un nuovo riordinamento alla legge sul registro e sulle ipoteche. Seguirono d'appresso gli statuti penali per le truppe di terra e di mare, i decreti organici sull'educazione militare e sull'orfanotrofio, le leggi sull'istituzione dell'ordine di S. Giorgio della Riunione, sull'amministrazione delle acque e foreste e del pubblico demanio, sulla pubblica salute, sul notariato, sul Tavoliere di Puglia, su i dritti di bollo e sulla carta bollata. (1)

Compito adunque l'ordinamento universale dello Stato noi avemmo, dopo trent'anni di lagrimevoli vicende, buone leggi, buoni giudizii, buoni studii, buone arti, industria commercio agiatezza e pace.

---

slazione, non essendo quella straniera promulgata nell'ultima occupazione militare corrispondente alle abitudini, alle idee religiose, alle passioni, ed a' bisogni della nazione, in guisa che verso la fine dello stesso decennio coi decreti de' 21 maggio 1814 si stabili una Commessione e si nominarono i componenti onde proporre quelle modificazioni che l'esperienza aveva fatto conoscere necessarie. In vista di questi disordini, che prescotavano la nostra antica legislazione e quella straniera del decennio, il Re Ferdinando di felice ricordanza col decreto de' 2 agosto 1815 ordinò la compilazione di un completo corpo di dritto patrio, insinuando a' compilatori di *profittare delle antiche e nuove teorie, de' progressi delle cognizioni umane, e finanche degli errori del passato, onde presentare un progetto che sia adattato all'indole de' popoli, all'odierno stato di civilizzazione, e che racchiuda il grande oggetto della sicurezza delle persone e della proprietà, prima base del sistema sociale.*

(1) Senza il trambusto del 1820, che pose sossopra la tranquillità pubblica, si sarebbe veduto diminuito nell'anno seguente il peso delle contribuzioni fondiarie, ed indi estinto il debito consolidato che ascendeva ad un milione e 420,000 ducati. Al partir delle truppe Austriache, il cui mantenimento era costato al Regio Erario 5,700,000. ducati, le legioni provinciali che avevano date in più rincontri pruove di fedeltà e di bravura attirarono la sovrana attenzione. Si giudicò sano consiglio di riordinarle in reggimenti per assicurare la tranquillità interna del Regno, per sopplire al servizio delle truppe di linea nelle urgenze e per preparare lo spirito e l'istruzione necessaria alla difesa del Trono.

ARTICOLO III.

Della Legislazione Napoletana.

La Legislazione che resse il Regno di Napoli fino all'anno 1809 (1) non era l'opera già di un solo legislatore, nè di una sola età. Nata sotto varie fortune ed in epoche differentissime, accresciuta per naturale incremento era per lo volger de' tempi e de' costumi divenuta estranea allo stato della società. Nè di ciò è a maravigliarsi, poichè tal' era lo stato della legislazione di tutte le altre nazioni Europee.

Quello che è a marcarsi si è, che la nostra giurisprudenza consisteva in un caos composto dal dritto romano (2), dal dritto canonico, dal dritto feudale, dalle costituzioni dei Principi Normanni e Svevi, dai capitoli de' Re Angioini, dalle prammatiche fatte dai Re Aragonesi e da' Principi successori, o per meglio dire dai Vice-Re che li rappresentavano, dai statuti particolari di Napoli e di altri luoghi del Regno, dai riti della Gran Corte della Vicarìa e della Camera della Sommaria, dalle istruzioni della dogana di Foggia, e finalmente consisteva negli arresti e nelle famose grazie e privilegii conceduti alle città di Napoli e del Regno. Tutte queste diverse merci dei secoli passati non ci convenivano meglio delle foggie di vestire di dodici secoli addietro. Erano esse le opere dei barbari, nate da passaggiere circostauze e da

---

(1) Si è detto insino all'anno 1809 perchè avvennero allora i mutamenti maggiori; ma per verità molti parziali cangiamenti eran seguiti sin da febbrajo 1806, epoca in cui il Regno fu occupato dai Francesi.

(2) La compilazione del dritto Romano è stata il nostro codice fondamentale insino all'anno 1809, ma non si creda già che la medesima fosse stata adottata in virtù di qualche atto legislativo. Fu in origine la superiorità del dritto Giustinianeo che le diè preminenza sopra tutte le altre legislazioni de' barbari, ed il primo Principe, il quale ne comandò espressamente l'osservanza fu il Re Ferdinando I. (allora IV.) con dispaccio dell'anno 1774, col quale ordinò che i Tribunali citassero la legge Romana sulla quale fondavano le loro sentenze, salvo il giustificarle in preferenza con una legge nazionale o municipale posteriore, se ve ne fosse in proposito. Siffatta disposizione fu saggia abbastanza, ed in lei traluce quell'alto discernimento che l'immortale Ferdinando possedeva, poichè ad essa fanno eco le opinioni de' più accreditati pubblicista.

particolari rapporti, che più non potevano avere nè piani, nè sistemi, nè oggetto.

Il sublimo genio dell' immortale Carlo Borbone, erasi ben penetrato di una tanta verità, e noi abbiam veduto che egli il primo il disegno concepì per formare un nuovo codice delle nostre leggi: l'incarico ne fu affidato al degno cittadino Cirillo; ma per alcune circostanze, che non occorre ricordare, l' opera morì sul nascere.

I Francesi che occuparono il Regno di Napoli diedero opera ad immutare tutti gli ordini politici che reggevano lo Stato con atti legislativi d' ogni maniera, i quali tutti trovansi raccolti nel bullettino delle leggi (1); sì che in breve tempo sostituirono agli antichi nuovi sistemi di amministrazione e nuove istituzioni. Alcune leggi e decreti altresì furono da essi dati fuori negli anni 1806, 1807, e 1808, intorno a materie di dritto civile ed ecclesiastico; ma eccetto detti parziali cangiamenti la nostra antica legislazione sopravvisse, benchè quà e là sgominata, insino al dì primo gennajo dell' anno 1809. (2)

Soppravvenuto però questo giorno fu posta in osservanza una legislazione novella (3), e quindi cessarono di aver forza ed autorità le leggi Romane, le nazionali e le municipali: non tutte però, ma sol quelle le quali concernevano materie contemplate e regolate dalle nuove leggi.

Questa nuova legislazione constava de' seguenti codici, e dei seguenti atti legislativi minori, cioè: 1.° del codice civile, in cui trovavasi adunato tutto il dritto civile comune; 2.° del codice di commercio compilato ed adottato in Francia, in cui era compresa tutta la legislazione riguardante il commercio ed i commercianti; 3.° di due leggi patrie compilate in Napoli, l' una sui delitti

(1) Bullettino delle leggi (oggi detto collezione delle leggi) chiamavasi e chiamasi la raccolta delle leggi, dei decreti, de' regolamenti, e delle decisioni de' casi particolari approvati dall' autorità sovrana, distribuiti non secondo l'ordine delle materie, ma secondo l' ordine cronologico, allogati ordinariamente in altrettanti volumi quanti sono i semestri, a contare da febbrajo 1806 in quà.

(2) Non così per altro quella parte della nostra legislazione che concerneva il dritto feudale, poichè, spento il feudalismo per legge de' 2 agosto 1806, la medesima venne meno per mancanza di soggetto cui applicarla.

(3) Vedi i decreti de' 22 ottobre e 26 dicembre 1808.

e sulle pene, e l'altra sulla giustizia correzionale, pubblicate il dì 20, e l'altra nel dì 22 maggio 1808; 4.° di un regolamento di procedura da servire sì ne' giudizii civili che ne' penali, pubblicato egualmente in data de' 20 maggio 1808; 5.° e finalmente di molti atti legislativi sparsi quà e là nel bullettino, concernenti materie d'ogni natura, e specialmente l'amministrazione interna del Regno.

Tal fu lo stato della legislazione insino a tutto marzo dell'anno 1809; imperciocchè in aprile dello stesso fu messo in osservanza nei giudizii civili il codice di procedura dell'Impero Francese; e quindi cessò di aver forza di legge quella parte del regolamento de'20 maggio che concerneva i giudizii civili. E poco appresso venne meno quasi del tutto quella parte di esso ancora, che riguardava i giudizii penali, a cagione de' molti cangiamenti fattivi con atti legislativi posteriori.

Breve durata altresì ebbe la legge sui delitti e sulle pene, e l'altra sulla giurisdizione di polizia, e sulla giustizia correzionale, dappoichè in ottobre 1812 fu alle medesime surrogato il codice penale Francese (1).

Inoltre dopo pubblicati detti codici, molti altri atti legislativi venner fuori, or per emendarne, ed or per supplirne i difetti; ma fino all'uscita de' Francesi dal Regno, la legislazione non soggiacque ad altra general mutazione.

Reduce in maggio dell'anno 1815 il Re Ferdinando in questo Regno, si limitò in sulle prime ad abrogare o a migliorare quando una e quando un'altra delle leggi e delle istituzioni introdottevi durante la sua assenza; ma salvi questi parziali cangiamenti, per altri quattro anni ancora rimasero in vigore i quattro succennati codici introdottivi da' Francesi; non che gli avanzi del regolamento de' 20 maggio 1808 concernente la procedura penale, e tutti gli atti legislativi sparsi nel bullettino delle leggi intorno a siffatte ed altre materie.

Così stetter le cose insino al dì 1 settembre 1819; epoca in cui a detti codici fu sostituito un codice solo intitolato *Codice pel Regno delle due Sicilie*, diviso in cinque parti; delle quali la prima comprende il dritto privato civile; la seconda il dritto penale; la terza le leggi

(1) Vedi il decreto de' 30 luglio 1812.

di procedura nei giudizii civili; la quarta quelle di procedura nei giudizii penali; e la quinta le leggi di eccezione per gli affari di commercio (1). Se non che si vogliono riguardare come completamento di detto codice tre diversi statuti penali, cioè 1.° lo statuto penale militare de' 30 gennajo 1819, 2.° lo statuto penale per l'armata di mare e pei reati commessi da' forzati e loro custodi dei 3 giugno dello stesso anno; 3.° e lo statuto penale per l'infrazione dei regolamenti sanitarii de' 13 marzo 1820.

Pubblicato il detto codice però nuove occasioni dieder luogo ad altri atti legislativi: nè può dirsi che ogni opera sia compita di già, poichè il tempo genererà certamente nuovi casi e nuovi consigli (2).

Quindi è che la nostra attual legislazione positiva è contenuta:

1.° Nel Codice per lo Regno delle due Sicilie, diviso, come già dicemmo, in cinque parti; e nei tre statuti penali sopra mentovati;

2.° Nel Bullettino, oggi detto collezione delle leggi, che dall'anno 1806 in quà, in ciascun semestre, vien pubblicato per le stampe.

Delle diverse denominazioni e formalità delle disposizioni legislative.

Nel Regno delle due Sicilie non v'ha altra suprema autorità legislativa che quella del Monarca; essa è asso-

---

(1) Vedi la legge de' 26 marzo 1819.

(2) Tutt'i migliori codici soggiacciano alla influenza del tempo; per una tal ragione Locke fissò la durata del suo codice non più in là di cento anni. Ecco quindi la necessità di spiare i rapporti, gli andamenti, i pregiudizii della nazione, e farli cospirare alla utilità comune, a somiglianza dell'arcana filosofia de' primi legislatori, che al dir di Vico, *profittando della volgare ferocia, avarizia ed ambizione; ne fece la milizia, la mercatura, la corte; e così la fortezza, la ricchezza e la sapienza degli stati*. In tal modo maturate le idee dalla esperienza e dal consiglio, diviene la legislazione, come diceva il Marchese Tommasi, *qual dev'essere opera e prodotto di due diverse potenze, cioè del concorso in un punto come dalla rischiarata volontà del filosofo, e dell'efficace volontà del legislatore*, dappoichè a sentimento del gran cancelliere Bacone: *invano nelle cose difficili si attende la raccolta insieme colla semina, fa d'uopo una certa preparazione, che per gradi porti alla maturità*.

luta, ed in qualunque modo faccia egli conoscere la sua volontà debbano i sudditi obbedirvi.

Quali sieno questi modi, quali le solennità che ne accompagnano la formazione, quali in fine gli effetti delle leggi, ecco ciò che forma lo scopo del presente articolo.

Varii sono i mezzi coi quali il Re fa conoscere le sue risoluzioni, e son questi i nomi che vi corrispondono: *legge*, *decreto*, *regolamento*, *reali rescritti*.

Si dà luogo alla *legge* in tutti quei casi ne' quali riguardasi ad un oggetto qualunque generale. Le sue disposizioni van discusse ed esaminate nel Consiglio di Stato dietro il parere della Consulta di Stato; n' è affidata la esecuzione a tutti i Ministri in generale e vien fatta nota per mezzo di formale pubblicazione. (1)

Si dà luogo al *decreto* in tutti quei casi che riguardano il modo di esecuzione delle leggi, l'applicazione o lo sviluppo de' principii stabiliti nelle medesime. Ha luogo pure per le dispense alla legge; per le provviste delle cariche o degl' impieghi; per accordar le grazie, le pensioni, i privilegii; per autorizzar pagamenti o inversioni di fondi ec., e questi emanano sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato incaricato dell'oggetto e che ne deve invigilare la esecuzione.

Chiamansi *regolamenti* gli atti de' Ministri che sotto forma d' istruzioni prescrivono le particolarità necessarie sia per l'esecuzione delle leggi e decreti, sia per regolare il servizio interno della pubblica Amministrazione. Si adoprano pure a richiamar l' osservanza delle leggi cadute in desuetudine, ed approvare o annullare gli atti dei corpi amministrativi e spiegare i principii, i motivi e 'l vero spirito delle sovrane determinazioni, risolvendo i dubbii, ed additando le norme secondo le quali le Autorità debbon condursi sulla proposta materia.

Nè i decreti, nè i regolamenti generali eran prima proposti e discussi nel Consiglio di Stato. Ma con l'ultimo regolamento per la organizzazione e composizione del Consiglio ordinario di Stato e del Consiglio de' Ministri Segretarj di Stato del 4 giugno 1822, venne ordinato che

(1) Vedi la legge organica della Consulta di Stato del 14 giugno 1824; e la legge del 6 gennajo 1817 sull'organizzazione del nuovo Consiglio di Stato.

fossero preparati nel Consiglio di Stato ordinario e discussi in presenza del Re non solo i progetti di legge, ma quelli ancora de' decreti e de' regolamenti generali.

Chiamansi *reali rescritti* tutte le altre sovrane decisioni che non appartengono alle sopra enunciate classi e che sono annunziate nel *Real Nome* a risoluzione dei dubbii proposti, ovvero a spiega ed interpretazione di qualche articolo di legge, decreto o regolamento sul quale siasi richiesta ed ottenuta la sovrana deliberazione.

Diverse sono le forme che accompagnano questi diversi mezzi coi quali si estrinseca il Sovrano volere.

Le leggi, ed i decreti riguardanti disposizioni legislative ed amministrative, e presentemente ancora i regolamenti, debbono tutti avere:

1.° Il titolo di S. M. stabilito col decreto degli 8 dicembre 1816;

2.° L'intesa della Consulta e del Consiglio di Stato ordinario;

3.° La sottoscrizione del Re;

4.° L'impressione del gran sigillo dello Stato;

5.° Il contrassegno del Presidente del Consiglio dei Ministri, che è l'organo di tutti gli ordini reali, e che riunisce tutte le attribuzioni dell'abolita carica di Segretario di Stato Ministro Cancelliere, risguardanti la sottoscrizione, il registro, la pubblicazione e la conservazione delle reali disposizioni.

Particolarmente per la legge vi è inoltre:

1.° La formola di *sanzionare*;

2.° La firma del Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia;

3.° La diretta autorità impressale colle solenni parole di *vogliamo* e *comandiamo*;

4.° La pubblicazione in tutt'i reali dominii per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali debbono prenderne particolar registro, ed assicurarne l'adempimento;

5.° L'incarico di vigilarne l'esecuzione a tutt' i Ministri Segretarj di Stato.

Le ritualità de' decreti sono:

1.° D'indicarsi il rapporto o la proposizione del Ministro Segretario di Stato incaricato dell'oggetto;

2.° La risoluzione di *decretare*;

3.° La firma del succennato Ministro;

4.° L'incarico dato al medesimo d'invigilare perchè venga eseguito.

Quando il decreto non sia formato sulla proposizione di un Ministro Segretario di Stato, la firma del Re viene sola contrassegnata da quella del Presidente come Ministro Cancelliere.

I decreti quando contengono disposizioni legislative di qualunque natura, debbon essere pubblicati al pari delle leggi (1).

Le forme particolari del regolamento sono le stesse di quelle enunciate pel decreto, solo si aggiunge alla sottoscrizione del Re l' espressione *l' approvo*, ovvero *approvato*.

I reali rescritti non hanno nessuna delle enunciate forme. Essi vanno firmati dai Ministri Segretarii di Stato, ed indiritti agl' Impiegati del governo per loro norma, onde bene interpretare ed applicare le sovrane disposizioni di cui fan parola. È permesso alle autorità giudiziarie ed amministrative presentare le loro osservazioni per rimostrare, tanto sulle disposizioni contenute nei reali rescritti, che sulle decisioni de' dubbii che avessero fatto materia di regolamento. Qualora in vista di tali rimostranze si rivoca la precedente reale risoluzione, ciò vien comunicato con un novello rescritto: se rimane ferma, dev' essere ridotta a forma di decreto.

Oltre i reali rescritti, i Ministri Segretarii di Stato sono anche autorizzati a firmare le così dette *ministeriali*, o sieno lettere di officio, dirette ai Ministri Segretarii di Stato, alle Autorità, ai pubblici Funzionarii, ed a qualunque altra persona. Il di loro oggetto si è:

1.° Domandare e ricevere dalle Autorità dipendenti tutte le informazioni ed i chiarimenti necessarii a preparare le sovrane decisioni.

2.° Sopravvedere alla condotta de' pubblici funzionarj, e dare ai medesimi tutte quelle disposizioni convenienti ad assicurare il real servizio, ed il bene della pubblica amministrazione.

È permesso ancora alle suddette autorità rimostrare su tali disposizioni, ma ove siffatte rimostranze non sieno ascoltate da' Ministri Segretarii di Stato, debbono i medesimi presentarle al Re nel Consiglio di Stato, e la de-

(1) Vedi il decreto degli 11 maggio 1811.

cisione ivi presa viene ad annunziarsi all'Autorità che ha rimostrato per mezzo di un reale rescritto (1).

Della promulgazione delle Leggi.

Abbiam veduto che nel Regno delle due Sicilie la legge, ovvero le regole di pubblica e privata amministrazione, come del pari quelle che regolano l'ordine sociale e gl' interessi generali de' popoli, partano dalla saggezza del Re; ma esse quale effetto mai potrebbero produrre senza la loro pubblicazione? Ecco perchè le leggi positive non obbligano se non dal momento in cui sono conosciute, nel che differiscono dalle leggi naturali e dalle leggi positive fondate sul dritto naturale, per le quali non vi è bisogno di particolar conoscenza, come che sufficientemente indicate a ciascuno della propria coscienza; quindi la massima costantemente ricevuta nella nostra giurisprudenza, che le leggi hanno esecuzione in forza della promulgazione fattane dal Re e dal momento in cui questa è da tutti conosciuta.

Una regola però della maniera di eseguire la pubblicazione delle leggi manca nella nostra legislazione; ma dalla riunione de' decreti degli 11 maggio 1819, non che dalla legge del 29 marzo 1817, e dal regolamento della stessa data, si raccoglie che il modo di render manifesta qualunque disposizione legislativa sia quello degli affissi per istampa, e nella parte officiale del giornale delle due Sicilie; ma principalmente per via de' quaderni periodici della *collezione delle leggi*, che dalla Cancelleria di Stato, ora Presidenza del Consiglio de' Ministri si spediscono alle autorità rispettive del regno.

Sull' effetto retroattivo.

L' effetto retroattivo consiste *nell' applicazione della legge ad un fatto passato o ad un complesso di fatti par-*

---

(1) Veggansi intorno a tutto ciò che abbiam detto, il real decreto de' 30 dicembre 1816, la legge sull' andamento degli affari appartenenti alle Reali Segreterie e Ministeri di Stato de' 24 marzo 1817 e 'l generale regolamento annesso alla stessa legge, non che il regolamento citato de' 4 giugno 1822.

te nuovi e parte passati, cioè posteriori ed anteriori alla legge. Ma tutte le legislazioni convengono nella massima di giustizia, *che la l·gge dispone solo per l' avvenire e quindi non può avere effetto retroattivo*.

Per bene applicare questo principio relativamente ai delitti, alle convenzioni, alla capacità delle persone, alla disponibilità, ed alla forma degli atti, è util cosa rammentare le tre regole additate da Sirey su questa materia, le quali racchiudono tutte le eccezioni che possono aver luogo al principio della non retroattività.

Regola I. — Le leggi interpetrative di leggi anteriori, o proclamative e declarative delle regole di dritto o di equità preesistenti, benchè dispongono per l'avvenire hanno anche effetto sul passato: esse regolano i fatti anteriori che hanno avuto luogo dopo la legge o dopo della regola di cui dilucidano e fissano il senso. In ogni caso però il loro effetto non deve nuocere alle transazioni nè alla cosa giudicata.

Regola II. — Le leggi innovative dette d' interesse privato, quelle cioè che regolano i dritti reali degl' individui, senza legame nè con i bisogni del corpo sociale nè cogl' interessi della potestà pubblica, non regolano affatto il passato, se non vi è una espressa disposizione — Esse regolano l' avvenire, cioè i fatti che hanno avuto luogo dopo la loro pubblicazione, quando però questi fatti non si ricongiungono ai fatti anteriori mediante un dritto acquisito — Vi è unione di dritto acquisito, e la legge nuova non si applica, quando il fatto o il caso nuovo si ricongiunga col passato ad un fatto o avvenimento acquisitivo di sua natura o ad una convenzione trasmissiva, o ad una legge investitiva — Si reputano ancora dritti acquisiti quei dritti naturali personali che sono o espressamente regolati e garentiti dalle leggi di ordine pubblico, o che sono di una necessità attestata dai costumi pubblici.

Regola III. — Le leggi innovative dette di ordine pubblico, quelle che provvedono alla sicurezza dello Stato, al mantenimento dei buoni costumi, ai bisogni pubblici; quelle che dispongono sullo stato delle persone, quelle che regolano l'amministrazione della giustizia, non si oppongono ordinariamente ai dritti acquisiti, perchè non hanno effetto su i casi nuovi senza riguardo ai fatti an-

teriori (1) — Tuttavolta l' effetto delle leggi di ordine pubblico deve essere ristretto quando attenta ai dritti naturali determinati, fondati su la necessità morale o riconosciuti da leggi anteriori, o garentiti dalle istituzioni fondamentali da cui non è presumibile che il legislatore voglia discostarsi.

D'altronde è necessario di avvertire che il principio di non retroattività non si applica alle leggi della procedura, poichè queste si limitano in generale a prescrivere i mezzi di conservare o rivocare i dritti delle parti, senza aver nel merito alcuna influenza su questi medesimi dritti. In altri termini: tutto ciò che risguarda l'istruzione delle cause, finchè non sieno terminate, si regola secondo le forme novelle, senza ledere il principio della non retroattività, che non si è mai applicato se non al merito.

(1) Noi non abbiamo alcuna legge positiva che ciò dica, ma dalle ministeriali si rileva che le norme di competenza sono applicabili non solo per le cause da introdursi, ma benanche per quelle che alla creazione del nuovo potere si trovano già introdotte, giacchè le leggi di competenza e di procedura colpiscono all'istante tutt' i processi pendenti. *Vedi il Coment: sulla legge organica giudiziaria tom.* 1. *pag.* 68. — Similmente colla circolare de' 13 dicembre 1809 si disse che l'azione pubblica, estesa col decreto del 23 ottobre dello stesso anno, ad ogni delitto, comprendeva anche quelli anteriori, pei quali non si trovasse interposta l'escolpazione e la remissione all'epoca del decreto medesimo — « Nè ciò, dicesi in essa, lede il principio della non retroattività. Nel rapporto personale del cittadino colla legge, quello che la legge concede, la legge può togliere » -- Questo assioma politico mena necessariamente alla conseguenza che le leggi riguardanti l'ordine pubblico feriscono gli affari nello stato in cui si ritrovano, ed allora non vi sono dritti acquistati da reclamare.

SEZIONE PRIMA

Del Potere Supremo del Governo.

. ARTICOLO IV.

Del Consiglio ordinario di Stato.

In tutt' i tempi gli ottimi Sovrani han messo la più gran premura, nel farsi circondare da uomini chiari per virtù, per ingegno e per dottrina, onde consultarli negli affari più importanti e difficili, ed affidar loro la cura e l' andamento delle diverse parti della pubblica amministrazione; ecco l' origine del Consiglio di Stato ordinario (1).

Esso è composto di Consiglieri di Stato, che piace a S. M. di nominare Ministri di Stato e da tutt' i Ministri Segretarii di Stato delle diverse Segreterie e Ministeri di Stato. Questo Consiglio è preseduto dal Re, ed in sua assenza, dall' erede del trono; ed in assenza di ambedue, si destina dalla M. S., uno de' Consiglieri Ministri Segretarj di Stato per adempierne le funzioni. Vi si discutono in esso tutt' i progetti di leggi, decreti ed altre disposizioni governative che abbisognano di sovrana risoluzione.

Gli affari nel Consiglio di Stato ordinario, si propongono rispettivamente dal Ministro Segretario di Stato al dipartimento del quale appartengono, e quindi vengono discussi e chiariti da tutt' i membri componenti il Consiglio.

È nel dovere di ogni Consigliere di Stato, di manifestare liberamente la sua opinione, e qualora la mede-

---

(1) Presso i primi Potentati di Europa vi è una simile istituzione come in Francia, in Austria, in Russia e nella Gran Brettagna, non meno che a Wautzburg ove ancora vi è un Dirigente del Consiglio di Stato: che anzi la presidenza suole affidarsi ai Ministri incaricati della materia di maggior importanza e gli fa assumere un titolo distintivo. Perciò a Londra vi sono solo due primi Lordi; uno regola la tesoreria, l' altro l' ammiragliato. In Austria vi sono due grandi Ministri dipartimentali, uno della guerra e l' altro degli affari esteri. In Danimarca ugualmente, ma uno dirige gli affari esteri, l' altro le finanze ed il commercio e rende efficaci gli sforzi di quelle da cui dipende il sistema.

sima è difforme dalle altre, farla registrare e firmarla sul *protocollo* (1)

Quando la discussione versa su di affari importanti e gravi, e le opinioni dei Consiglieri Ministri di Stato son diverse, il Re, credendolo espediente, ordina che le carte relative all'affare esaminato, venissero di bel nuovo a più matura discussione sottomesse. Il parere difforme degli altri è registrato nel protocollo e firmato dal Consigliere che lo avrà pronunziato.

Il Re intesa la discussione dell' affare pondera nella sua saviezza tutte le addotte ragioni, e con la pienezza del suo potere, regolato solo dalla sua prudenza e dalla sua giustizia risolve, sia confermando, sia rigettando il parere del Consiglio di Stato.

Quando la discussione degli affari, nel Consiglio di Stato, non si è fatta alla presenza del Re, per causa di sua assenza, il Ministro Segretario di Stato incaricato della redazione del protocollo è nel dovere di far conoscere a S. M. la deliberazione del Consiglio; il Re quindi pronunzia la sua risoluzione.

ARTICOLO V.

Del Consiglio de' Ministri.

Il Consiglio de' Ministri creato col sovrano regolamento de' 4 di giugno 1822 è composto da tutt' i Consiglieri Segretarj di Stato, da' Ministri Segretarj di Stato de' diversi Dipartimenti, e dai Direttori de' rispettivi Ministeri, i quali si riuniscono in Consiglio, onde conferire tra essi, e quindi discutere preparatoriamente gli affari di qualunque natura, che hanno bisogno della sovrana sanzione.

Gli affari che riguardano trattative coll'estere Potenze, quelli che trattano oggetti di *alta polizia*, debbono spesso custodirsi sotto la più stretta secretezza. Con saviezza dunque si è disposto che il Ministro incaricato del dipartimento degli Affari Esteri, non sia obbligato di pro-

---

(1) Il *Protocollo* del Consiglio di Stato ordinario consiste in un registro, nel quale s' inscrivono tutti gli affari che nel Consiglio si discutono, i pareri diversi de' membri del Consiglio, e le Sovrane risoluzioni.

porre in questo Consiglio gli affari risguardanti la politica e la corrispondenza diplomatica; ed il Ministro della Polizia di conferire quegli affari su de' quali è necessario conservarsi il secreto anche con gli altri Ministri; per questi affari e per tutti quelli di alta polizia, gl' indicati Ministri debbono corrispondere col Presidente del Consiglio de' Ministri.

Il Presidente del Consiglio, che è sempre il Consigliere Ministro Segretario di Stato incaricato di presedere al Consiglio di Stato ordinario, regola l'ordine della discussione degli affari, e determina se sono, o pur no chiariti abbastanza; quindi i dubbii che insorgono nella discussione sono dalla Maestà del Re risoluti.

ARTICOLO VI.

De' Ministeri e Reali Segreterie di Stato.

Il Principe non potrebbe direttamente occnparsi del dettaglio de' pubblici affari: i Ministri quindi sono gli agenti di esecuzione della volontà del Sovrano; essi formano il primo anello che unisce il governo con tutte le parti dell' amministrazione, essi sono in fine i primarj agenti amministrativi (1).

Riunire intorno al Trono energia, dignità e gloria, promovendo la floridezza e la tranqnillità del popolo, eccone in breve l' incarico.

Per corrispondere a questo scopo è necessario avvalersi dell' educazione, del dritto scritto, della religione, della economia pubblica e di tutte quelle azioni e costumi, onde ognnno creda suo personale interesse quello che è comune. Perciò l'esistenza de' Ministeri dell' Interno, di Giustizia, e dell' Ecclesiastico.

Ed affinchè si possa tutto ottenere vi è bisogno di sostegno, garentia, oculatezza. Quindi la necessità di un erario, di un armata, di una polizia; il primo che sov-

---

(1) Montesquieu, parlando de' rapporti che hanno le leggi con la natura del governo monarchico, riflette che i poteri intermedj costituiscono la natura della monarchia, e spiega, che la perfetta subordinazione e dipendenza di tali classi dal sovrano è essenzialmente utile, perchè in essa il Principe è la sorgente di ogni autorità civile e politica.

venghi ai bisogni del Governo; l'altro che ne difenda le operazioni; la terza che vi disponga lo spirito pubblico, ne sorvegli ogni elemento dannoso. Abbiamo all'uopo i Ministeri delle Finanze, di Guerra e Marina e della Polizia.

Onde la distribuzione degli affari corrispondesse all'interesse pubblico, si è stabilito con legge organica dei 10 gennajo 1817, che vi fossero de'grandi ripartimenti distinti coi nomi di *Ministeri e Reali Segreterie di Stato*, ognuno delle quali avesse cura di un ramo particolare del Governo (1). In conseguenza appartiene ad ogni Se-

---

(1) Esisteva prima il Ministero di Stato di Casa Reale e degli ordini cavallereschi, ma S. M. il Re, felicemente regnante, non lasciando di continuamente occuparsi a migliorare le amministrazioni dello Stato, come promesso aveva sin dalla sua ascensione al trono, ed a procurare le più ben intese reali economie a vantaggio della Tesoreria generale, semplificando l'andamento degli affari con renderli più regolari e spediti; e volendo perciò con tali vedute segregare l'amministrazione degli affari particolari della sua Real Casa, da quelle che si appartengono al reggimento dello Stato, con decreto de' 13 settembre 1832 dispose:

« 1.° Il Ministero di Stato di casa reale e degli ordini cavalle- « reschi è soppresso.

« 2.° Gli affari appartenenti alla nostra Real Casa, siti, beni, « e proprietà saranno amministrati da un Maggiordomo maggiore So- « printendente di casa reale, che sarà da noi nominato sotto questa « data, e giusta un particolare regolamento da noi approvato.

« 3.° Il ramo degli scavi, musei, società e biblioteca borboni- « ca, istituto di belle arti ed officina de'papiri ritornerà a far par- « te del Ministero di Stato degli affari interni.

« 4.° Il Ministro Segretario di stato degli affari interni avrà cu- « ra che gli oggetti tutti di nostra particolare proprietà che trovan- « si in detti istituti, e gli altri che potrebbero esservi destinati per « sovrana disposizione a vantaggio della pubblica istruzione, e per « soddisfare la dotta curiosità degli eruditi nazionali e stranieri, sia- « no separatamente inventariati e custoditi.

« 5.° I titoli di nobiltà, e quanto riguarda questa classe pri- « maria dello Stato dipenderanno dal Ministero e Real Segreteria di « Stato di Grazia, e Giustizia.

« 6.° Gli ordini cavallereschi saranno aggregati al Ministero e « Real Segreteria di Stato della Presidenza.

» 7.° I Ministri Segretarii di stato degli anzidetti due ripartimenti « ci proporranno gli analoghi regolamenti a tenore de'quali sarà da « noi provveduto a'detti rami di servizio rispettivamente loro affi- « dati.

« 8.° Gl'impiegati dell'abolito Ministero di Casa Reale sino a « nuova Sovrana disposizione verranno ripartiti ne' tre soprindicati

gretario di Stato di dare gli ordini necessarj per la preparazione degli affari del suo ripartimento, di riferire gli affari amministrativi, i progetti di leggi, i decreti, i regolamenti generali: proporre i soggetti per le provviste delle cariche e degl' impieghi; sorvegliarli, regolarli, ed animarli all' esattezza del servizio; quindi ogni Ministro è incaricato della esecuzione delle Sovrane risoluzioni sotto la sua più stretta responsabilità (1). Quando la mole e la qualità degli affari lo esigono, i Ministri Segretarj di Stato possono avere alla loro immediazione de' Direttori di Segreteria per eseguire tutt'i lavori de' quali verranno da' medesimi incaricati.

Le cariche di Consiglieri Ministri di Stato, di Ministri Segretarj di Stato, e di Direttori di Reali Segreterie e Ministeri di Stato in Napoli ed in Sicilia, sono promiscuamente conferite ai sudditi delle due parti del Regno, giusta il real decreto de' 19 gennajo 1833.

Tutti i Ministri Segretarj di Stato in esercizio essendo considerati di uguali dignità, prendono rango tra loro secondo la rispettiva anzianità. È sempre però dovuta la precedenza a quelli che sono investiti anche della dignità di Consiglieri di Stato.

Ogni Real Segreteria e Ministero di Stato è divisa in ripartimenti; ogni ripartimento in carichi; ed ogni carico è diretto da un determinato numero di uffiziali di prima, di seconda o di terza classe, da uffiziali soprannumerarj e dagli alunni. Per lo ramo di polizia, esiste presso il Ministero di questo dipartimento un Prefetto per la città e provincia di Napoli, il quale n'è il primario agente, come nelle rimanenti provincie lo sono gl'Intendenti.

ARTICOLO VII.

Del Ministero e Real Segreteria di Stato della Presidenza del Consiglio de' Ministri.

Il Real Ministero della Presidenza del Consiglio dei Ministri fu stabilito col decreto de' 15 di ottobre 1822, in conseguenza del Sovrano Regolamento de' 4 di giugno

« Ministeri di Stato e nella Soprintendenza generale della Real Casa,
« continuando a godere gli attuali loro soldi.

(1) Vedi il regolamento de' 4 giugno 1822.

dell' anno medesimo per la organizzazione del Consiglio di Stato ordinario, e per la creazione del Consiglio dei Ministri e della carica di Presidente del Consiglio medesimo. Esso deve star sempre nel luogo dell' ordinaria residenza del Re, siccome fu prescritto coll' articolo 6 della legge degli 8 di dicembre 1816 per lo abolito Ministero di Stato della Cancelleria generale del Regno, cui la Presidenza è succeduta (1).

Le attribuzioni di questa carica sono di comunicare tutti gli ordini, e le Sovrane risoluzioni tanto al Consiglio de' Ministri, quanto ai Ministri che lo compongono per essere eseguite: di legalizzare la firma del Re apposta alle leggi ed ai decreti: di prendere registro di tutte le Sovrane risoluzioni: di vigilare alla conservazione ed alla pubblicazione delle leggi e de' reali decreti: di eseguire e partecipare le nomine del Re a cariche di Ministro di Stato, di Consigliere di Stato, ed a tutte quelle cariche ed impieghi, che non dipendono immediatamente da alcuna delle Reali Segreterie di Stato.

Quindi fan parte ancora delle attribuzioni del Presidente del Consiglio de' Ministri, la Direzione della Stamperia Reale, e quella della Real Commessione di Beneficenza.

ARTICOLO VIII.

Del Ministero e Real Segreteria di Stato degli Affari Esteri.

Grozio, Puffendorfio e Mably tra gli autori moderni, hanno più degli altri gareggiato cogli antichi filosofi per fissare, e sviluppare i principj de' dritti *internazionali* (2). Sia qualunque la loro opinione, egli è certo,

(1) Le attribuzioni del Ministero della Cancelleria si trovano oggidì riunite pressochè tutte in quello della Presidenza del Consiglio de' Ministri. Le pertinenze poi del Supremo Consiglio di Cancelleria sono quasi tutte affidate all' attuale Consulta generale del regno.

(2) Dicesi *dritto internazionale* quell' ordine di leggi colle quali sono state regolate le relazioni tra una ed un' altra nazione per mezzo di trattati stipulati tra loro, o per usi da tutti ricevuti, perchè derivati immediatamente dalla natura della umana società — I detti trattati trovansi raccolti da molti compilatori, tra i quali i più noti sono i Signori Dumont, Schoell, Martens, Koch e Mably. Chi poi volesse limitarsi ai trattati che riguardano soltanto il regno delle due

che ogni Stato ha ragione di conservare la propria esistenza, di progredire sulla strada della prosperità, di distruggere tutto ciò che vi si oppone.

Ora tra governi la reciprocanza degl'interessi è stretta come quella tra' particolari, in modo, che quando ognuno di essi cerca di fare il proprio vantaggio influendo al comune, allora può essere certo di stabilire su sode basi la sua prosperità, ed i suoi rapporti. La bilancia politica può appunto condurli ad nn così vantaggioso punto: la sua invenzione onora sommamente la saviezza ed i talenti di chi l'immaginò.

Creata per conservare ogni Stato nei limiti prescritti dal bene comune dell'intera famiglia della società, essa riunisce e liga insieme tntti quei governi, che conoscono l'importanza del suo equilibrio.

Per trarre vantaggio da sì grande invenzione come da tutti gli altri mezzi che al proposito l'esperienza e la prudenza suggeriscono, è da riflettersi;

1.° Che la potenza esterna di uno Stato si calcola dall'influenza che ha sugli altri Stati.

2.° Che questa influenza può essere o morale o fisica, o materiale o politica.

3.° Che l'influenza morale è da calcolarsi sulla simpatia o antipatia de' popoli.

4.° L'influenza fisica, dal niuno o grande bisogno che i popoli hanno tra loro in rapporto a' prodotti d'industria.

5.° L'influenza materiale dal poco o grande numero di soldati che l'uno ha al paragone dell'altro, e qui ben si sa che questo nnmero calcolar si deve dalla loro disciplina, valore ec.

6.° L'influenza politica dalla somiglianza o dissomiglianza della forma de' governi.

Or secondochè si hanno favorevoli o dannose queste circostanze, così è maggiore o minore la potenza.

Per conservare l'equilibrio tra gli Stati è stabilita la

Sicilie è d'uopo che consulti la raccolta delle nostre prammatiche pubblicata dal Giustiniani nel 1803, nella quale trovansi riuniti. Pei trattati posteriori a detta raccolta sino all'anno 1806 forza è che ricorra alle storie contemporanee, e dal 1806 in quà al bullettino delle leggi, salvo i trattati secreti, per conoscere i quali non vi è che a frugare nell'archivio del Ministero degli affari esteri.

necessità, che queste diverse specie d'influenza abbiano ad esser ripartite in modo che possono solamente ed esclusivamente servire:

1.° Per conservare i proprii dritti.

2.° Per riacquistare i perduti.

3.° Per migliorare sol quando si concorre al benessere di tutti.

Se queste massime fossero state conosciute dalle antiche nazioni, al certo non si sarebbero distrutte tra loro. Invece è veramente avventurosa negli odierni tempi l'Europa per godere nel suo seno Potentati tali, che intenti solo al benessere generale, sdegnano la violenza, disprezzano la frode, e fanno vieppiù abborrire la politica di certi tempi che pur troppo somigliano a quelli in cui l'astuzia di un Ludovico Sforza, o la spada degli Svizzeri decidevano del destino de' popoli.

Togliete la causa, si distruggerà l'effetto; estirpate la radice, cadrà l'albero; spezzate le fondamenta, rovescerà l'edifizio: sono queste delle triviali esperienze che si avverano così nelle piccole che nelle più importanti cose: e queste appunto giova mettere in profitto nel caso in quistione. Il secolo XIX segna perciò l'epoca della vera politica internazionale, e pare che con voci eterne tra gli altri precetti dica a' secoli futuri: *quando vi è disquilibrio, rimontate alla sorgente, esaminate quale influenza lo forma, osservate s'è possibile potersi distruggere, se facile a riorganizzarsi, e riconcentrate sopra tutto l'attenzione ad osservare se realmente quei che possono sostenere l'influenza hanno un interesse personale a farlo.*

E sembra ancora che con ugual energia aggiunga: *le trattative, le alleanze, le neutralità, le mediazioni devono poggiare su de' principii saldi ed immutabili, se si vogliono leali e durevoli.*

Esse debbono stringersi con quei che possono equilibrare l'influenza. Quindi quando bisogna per l'equilibrio dell'influenza morale, farle con quelli che la posseggono e così per le altre.

Per riuscirvi debbono esserne affidati i mezzi a quegli Agenti, che sappiano talmente usarne, da decidere favorevolmente la volontà di coloro presso cui esercitano le loro funzioni; e debbono soprattutto por mente *che dura un' interesse finchè si dimostra vantaggioso a sod-*

disfare quel bisogno che al benessere di tutti è conducente.

Ma chi è colui che diriger deve tali principii in nna moderata nazione? Certamente il Sovrano. E l' organo per lo quale le disposizioni si emettono? Il Ministero degli affari esteri. Ecco la sua istituzione che non isfuggì alla ponderazione dell' immortale Ferdinando I., il quale nel determinare gl' incarichi alle diverse Reali sue Segreterie, e nel riorganizzarle fissò per queste le seguenti attribuzioni, cioè: La negoziazione, stipulazione, ed osservanza de' trattati di pace, di alleanza, di commercio e di navigazione e di ogni altra transazione tra la real Corte di Napoli e le Potenze estere: La corrispondenza così di Ministero come di Gabinetto, colle Corti e co' Governi esteri. La nomina a tutti gl' impieghi di Ambasciatori, Inviati straordinarj, Ministri plenipotenziarj, Residenti, Incaricati di affari, Segretarj di ambasciata e di legazione, Agenti e Consoli presso le Potenze estere: La corrispondenza con tutti gli anzidetti impiegati diplomatici: La corrispondenza con tutti i Rappresentanti ed Agenti politici e commerciali delle Potenze estere, residenti presso la Real Corte di Napoli e nei porti del Regno delle due Sicilie: La conservazione, formazione e spiega delle cifre per la corrispondenza estera: La direzione e conservazione dell' archivio diplomatico: La creazione e direzione de' Corrieri di gabinetto: La spedizione de' passaporti per l' estero: La legalizzazione di tutte le carte estere e per l' estero: La contabilità per tutte le spese della dipendenza del Ministero e per lo conto che ne rende al Regio Erario, secondo le disposizioni delle leggi e de' Regolamenti sulla Tesoreria Generale. In fine tutto ciò che riguarda il Supremo Consiglio della Nobiltà e sue dipendenze.

ARTICOLO IX.

Del Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia.

Se l' oggetto massimo di un ottimo governo è di rendere personali gl' interessi generali, questo non potrà mai ottenersi, se non sono valutati i dritti ed i delitti in proporzione dell' utile o danno che la società riceve nell' in-

dividuo e questo in quella; ciò che forma l'equilibrio civile, scopo essenziale del ramo giudiziario.

Or con tal principio come applicare il valore a' dritti, come determinarne i caratteri, guarentirne gli effetti? In qual modo considerare i delitti, punire i commessi, graduarci la pena?

Le cinque parti del Codice per lo Regno, la Legge organica giudiziaria, quella sul notariato, e sulla disciplina forense danno all' uopo la norma opportuna (1).

Fissato in tal modo il dritto, come garantirlo contro la prepotenza, la scaltrezza, l'incapicità, il raggiro? Ecco nel Ministero il provvido miglioratore, l' attento conservatore, l' accurato indagatore, l' appoggio incrollabile, il vindice imparziale dell' intero ramo giudiziario. A lui, la Maestà del magnanimo Ferdinando confidò: L' organizzazione e la vigilanza di tutte le parti dell' ordine giudiziario: Le comunicazioni e le instruzioni a tutte le autorità giudiziarie per la esecuzione delle leggi e de' regolamenti: La corrispondenza ordinaria coi Regj Procuratori generali, e coi Regj Procuratori sopra tutto ciò che è di loro attribuzione: I regolamenti di ordine interno per tutte le Corti, Tribunali e per tutte le altre Magistrature inferiori del Regno: La vigilanza su tutte le autorità giudiziarie, sui cancellieri, sugli avvocati, sui patrocinatori e gli uscieri, come ancora la facoltà di ammonire, censurare o reprimere i funzionarj ora indicati secondo i diversi casi ed a norma delle leggi: La spedizione di tutti gli atti e processi in materia criminale alla Suprema Corte di giustizia per le decisioni corrispondenti, e la restituzione dei medesimi alle rispettive Corti o Tribunali: L' esame delle massime stabilite dalle decisioni della Suprema Corte di giustizia, che le sono trasmesse dal Regio Procuratore generale presso la medesima: Tutto ciò che ha rapporto al personale de' Funzionarj appartenenti all' ordine giudiziario: L' organizzazione, il

---

(1) Nella Camera Notariale si ha una indefessa censuratrice degli uffiziali pubblici, che giudici volontarj, consultori imparziali, ed interpreti fedeli delle volontà delle parti, le istruiscono delle obbligazioni che contraggono, e col dare ai loro atti l' autenticità e la perpetuità, impediscono che le controversie sorgano tra le persone di buona fede, e tolgano agli uomini avidi colla speranza del successo la brama di promuovere delle pretensioni ingiuste.

personale, il materiale delle camere notariali, e tutte le altre funzioni della estinta carica di Protonotario del Regno: La cognizione ed i rapporti nei casi in cui occorre di concedere degnare e dimandare la consegna de' delinquenti rifuggiti nel territorio del Regno o negli Stati esteri: I rapporti concernenti i ricorsi per grazia, le dimande di riabilitazione, e la spedizione de' decreti di grazia, commutazione di pena o di riabilitazione: La vigilanza per l'esatta conservazione degli attributi e dei limiti della polizia giudiziaria ed ordinaria a tenore delle leggi e de regolamenti vigenti: I rapporti, le leggi ed i decreti riguardanti le materie di legislazione: I rapporti pei conflitti di attribuzione tra le autorità giudiziarie e le altre autorità: Le dimande di dispense matrimoniali in materie civili, le dimande di naturalizzazione degli esteri, i permessi di domicilio, ed in fine le dimande de' sudditi del Regno delle due Sicilie di passare al servizio estero o di autorizzazione per ottenere la naturalizzazione in paesi esteri, e la spedizione de' corrispondenti decreti: La corrispondenza ed i rapporti per le cause che si agitano presso il Consiglio delle prede marittime: L' esame ed i rapporti sugli affari generali dipendenti dall' abolizione della feudalità: La corrispondenza per la regolarità degli atti dello stato civile: Gli archivj giudiziarj ed i locali delle autorità giudiziarie: La corrispondenza per tutti gli atti giudiziarj che dall' estero s' introducono per farne uso nel Regno o che dal Regno occorre di spedire all' estero, come ancora la vidimazione di tutti gli atti giudiziarj e notariali, che si ottengono dai privati per farne uso fuori Regno: La pubblicazione delle sentenze dei tribunali per le dichiarazioni di assenza: La ricognizione delle nostre leggi dopochè saranno sottoscritte dal Re, ai termini dell' art. 4 della legge del dì 20 dicembre 1816: La contabilità pel pagamento de' soldi e delle spese dell' ordine giudiziario, la corrispondenza ed i rapporti relativi alla liquidazione ed al conto a darsene alla Tesoreria generale: Finalmente la formazione dei rapporti annuali sopra la statistica giudiziaria e sopra le operazioni della giustizia, come ancora le operazioni sulle diverse parti della legislazione, sugli abusi introdotti nell' amministrazione della giustizia, e sulle discipline delle Corti e dei Tribunali.

ARTICOLO X.

Del Ministero e Real Segreteria di Stato degli Affari Ecclesiastici.

Il grande oggetto della Religione (oltre quello principalissimo di un Culto interno ed esterno da rendersi a Dio) è di concorrere all' osservanza delle leggi ad all' armonia della Società per mezzo di regolari saggi e morigerati costumi. — Anticamente presso di noi le giurisdizioni Ecclesiastiche non erano molto bene organizzate. Annesso alla Camera di Santa Chiara esistevano tre Magistrati ordinarj che gli affari Ecclesiastici regolavano: erano questi il Delegato della reale giurisdizione, la Curia del Cappellano Maggiore ed il Tribunale Misto. Ma riorganizzate le nostre cose tali giurisdizioni furono abolite, e creato un Ministero per gli affari Ecclesiastici, attirò questo la maggior cura dell' augusto Ferdinando di gloriosa memoria.

Quindi nel 1817 nel riorganizzare i diversi Ministeri e reali Segreterie di Stato furono nell' anzidetto Ministero incardinate le seguenti attribuzioni, cioè:

La corrispondenza con tutti gli Arcivescovi, Vescovi ed altri Ordinarj del regno, come pure coi Superiori generali provinciali e locali degli ordini Monastici: La vigilanza per la esatta esecuzione della legge contenente la pubblicazione del Concordato (1): L' osservanza delle

---

(1) Il Concordato del 1741 aveva dato luogo a molte controversie particolarmente per le posteriori leggi di ammórtizzazione. Una conciliazione ebbe luogo fra il 1790 e 'l 1791 che non riceve la sanzione di Concordato. Nell' epoca dell'occupazione militare maggior perturbazione avvenne negli affari Ecclesiastici, per essersi soprattutto soppressi tutti gli ordini religiosi. L'augusto Ferdinando restituito in questa parte de' suoi reali dominj rivolse i primi suoi sguardi sullo stato della nostra sagrosanta Religione, e vide il bisogno di dirigere tutte le sue cure al riordinamento delle cose Ecclesiastiche, che durante la sua assenza erano state nella calamità de' tempi neglette. A questa sua sollecitudine corrispose con tutta la purità del suo evangelico zelo il Santissimo Sommo Pontefice Pio VII, per cui nel 1818 tra la nostra Corte e quella di Roma fu sanzionato un Concordato, il quale mentre ripartisce le diocesi del Regno, ne provvede le corrispondenti Mense: mentre stabilisce il ripristinamento degli Ordini religiosi, li richiama ancora al vero spirito delle loro istituzioni: mentre lascia libero alla pietà de' particolari di prestarsi colle proprie sostanze al decoro della Religione, riserba però al Governo la

leggi sulla circoscrizione del Regno relativamente alla giurisdizione delle Autorità Ecclesiastiche: La polizia e disciplina ecclesiastica, e tutti gli affari risguardanti il rapporto che essa può avere collo Stato: La presentazione di persone eligibili pei Vescovadi ed Arcivescovadi: La collazione di badie, beneficj, cappellanie, parrocchie, canonicati ed altre dignità ecclesiastiche di regio patronato: La concessione delle pensioni sui terzi pensionabili delle Mense Vescovili, o degli altri beneficj che ne sieno suscettivi: La tutela economica degli Stabilimenti Ecclesiastici e degli Ordini religiosi: Tutto ciò che riguarda la disciplina degli anzidetti stabilimenti: Tutto quello che concerne l'esercizio ed il disimpegno della regalia del *regio exequatur*: La corrispondenza colle Amministrazioni Diocesane instituite in virtù dell' articolo 17 del Concordato, per tutto ciò che concerne la retta gestione de' beni delle Mense Vescovili, delle badie e de' beneficj vacanti (1): Le domande per lo regio assenso sulle nuove fondazioni Ecclesiastiche: In fine la corrispondenza, i rapporti ed i progetti di leggi, di regolamenti o di decreti per tutti gli oggetti espressati.

---

facoltà di osservarne il modo, onde non noccia agli interessi delle famiglie: promuove il numero de' Preti secolari, ma ne fissa il decente patrimonio: circoscrive il numero de' beneficj semplici ed aumenta le congrue de' Curati: infine regola le qualità necessarie, per godere de' beneficj, ma ne ripartisce le nomine, onde così l'Altare che il Trono avesse di che distribuire a'suoi benemeriti. Questo Concordato formato non dalla prevenzione, nè da ingiuste pretenzioni, ma si bene dal profondo calcolo e da esatta antiveggenza, ha per iscopo il bene della Religione indispensabile da quello della Società, come lo è dal Trono.

L'esecuzione del Concordato è stata affidata allo zelo del Ministro degli affari Ecclesiastici, ed al Nunzio Apostolico presso la nostra Corte, ed alla Commessione Mista Amministrativa del patrimonio regolare composta da quattro Amministratori, due de' quali sono nominati da S. M., e due dalla Santa Sede.

(1) Per le rendite e spoglie delle Mense Vescovile, abbadie ed altri beneficj vacanti, esisteva in Napoli un'Amministrazione generale conosciuta sotto il nome di *Monte frumentario*. L'articolo 17 del Concordato del 1818, mentre ha prescritto che tale Amministrazione rimanga soppressa, le ha sostituito particolari Amministrazioni stabilite nelle rispettive diocesi, e dette perciò Diocesane. Ciascuna di esse è composta dall'Ordinario che n'è il Presidente, e da due Canonici che vengono eletti e rinnovati dal Capitolo in ogni triennio. Vi è pure un Regio Procuratore nominato da S. M.

ARTICOLO XI.

Del Ministero e Real Segreteria di Stato delle Finanze.

Allorchè i barbari inondarono l'Italia, si occuparono a trovare nei delitti una sorgente di ricchezze. Le pene consistevano per lo più in multe pecuniarie, che nel loro linguaggio dicevansi *fine*. La raccolta ed amministrazione di queste *fine*, che allora formavano l'unica rendita dello Stato, dicevasi Finanza. L'uso ha ritenuto questa espressione ed i Sovrani a poco a poco ne hanno ampliata l'estensione. La tenuità delle pubbliche rendite fece sì, che i nostri Re Normanni esercitassero la semina delle vettovaglie, ed il commercio degli animali. Carlo I. d'Angiò fece lo stesso. Chi crederebbe che al 1782. l'amministrazione delle pubbliche rendite presso di noi dicevasi ancora *Azienda*, cioè Amministrazione degli affari domestici? Fu opera di Ferdinando I. di gloriosa memoria, l'instituzione del *Consiglio delle Finanze*.

Questo Consiglio era composto da tre Segretarj di Stato, da un Direttore, da tre Consiglieri, due dei quali erano togati. Tntti avevano voce deliberativa. Esso teneva tre Commessarj che proponevano gli affari risguardanti l'economia ed una parte della polizia del Regno. Si congregava due volte la settimana nella Segreteria dell'Azienda Reale (1). Uno de' Segretarj di Stato proponeva al Re le cose importanti, deliberate prima in questo Consiglio. I

---

(1) L'Azienda Reale faceva parte del Tribunale della Camera della Sommaria istituita nell'anno 1734. e veniva composta da un Capo, che era il Direttore delle Finanze; da tre Assessori che eran Ministri del Consiglio o della mentovata Camera della Sommaria, uno cioè per gli affari civili, un altro per gli affari criminali ed un altro per gli affari delle dogane; da un Avvocato Fiscale della Sommaria, di un Fiscale economico, da un Procurator fiscale, da un Segretario e da due Razionali della stessa. Si radunavano nella Segreteria di Casa Reale alla quale era l'Azienda annessa. Il gran Monarca Carlo III, mentre governava questi Regni, cominciò la riforma delle Finanze con chiamare all'amministrazione de' regj Uffiziali, i quali amministrar dovevano buona parte de' vettigali alienati o che erano consegnati a' particolari. Siccome era questo un'oggetto di riforma da non sperarsi da' Tribunali, si stimò proprio sottoporli alla immediata ispezione del Ministro delle Finanze. La Soprintendenza dell'Azienda dunque amministrava una porzione del patrimonio reale, e quella propriamente che veniva composta dagli arrendamenti doganali. Pro-

dispacci si sottoscrivevano dal Direttore, non a nome del Re, ma del Consiglio, che riguardavasi capo del Governo economico.

Ma con la legge de' 10 gennajo 1817. nel darsi un ordine alla distribuzione degli affari de' deversi Dipartimenti fu riorganizzata la Real Segreteria e Ministero di Stato delle Finanze. Quindi con Real decreto de' 2 maggio dell' anno stesso volendo il Re determinare le attribuzioni delle sue diverse Reali Segreterie prescrisse che a quella delle Reali Finanze rimaneva affidata la cura de' seguenti affari, cioè:

La proposizione, e l'esecuzione delle leggi e de' decreti sullo stabilimento, sulla ripartizione e sull' incasso delle contribuzioni dirette: Il registro, le ipoteche, il bollo, i demanj, la vendita de' beni dello Stato e le spese di giustizia, il Tavoliere di Puglia, e le Amministrazioni de' beni riservati e de' beni reintegrati ora aggregati alla Cassa di Ammortizzazione: Le acque foreste e la caccia: Il Gran Libro, i Notari certificatori, gli Agenti di cambio, i Sensali di commercio, l' Amministrazione del Demanio pubblico, la Regia Zecca e l' Officio di garentia: La Reggenza del banco: Le Dogane, i dazj di consumo, i dritti riservati, le polveri e salnitri, la Lotteria e le regie Poste: La Tesoreria generale e le sue dipendenze, il Consiglio delle contribuzioni dirette, e le Direzioni Reali delle medesime nelle provincie, le Ricevitorie generali e distrettuali, le Percettorie di circondario, Esattori comunali e preposti a controllo: Tutto ciò che concerne la distribuzione dei fondi ai vari Ministeri, l' autorizzazione dei pagamenti a carico della Tesoreria generale o di qualunque altra Amministrazione finanziera, la formazione dello Stato Discusso, il conto degli introiti ed esiti di ciascun anno, e la controllazione di tutte le spese dello Stato: La Gran Corte de' Conti ed in generale il Contenzioso Amministrativo in materie finanziere, l'esercizio delle azioni del governo contro tutti i Contabili ed i debitori dello Stato: E finalmente tutti i rami di Amministrazione de' dominj al di là del faro che corrispondono ai soprammentovati, quantunque sotto altra denominazione.

---

cedeva nelle cause de' controbando che prima erano d' ispezione del Doganiere. Quindi i decreti di giustizia dell' anzidetta Soprintendenza si rivedevano nella Camera della Sommaria.

ARTICOLO XII.

Del Ministero e Real Segreteria di Stato degli Affari Interni.

Non vi è prosperità, ove non vi è sapere; non vi è felicità, ove non vi è opulenza e civilizzazione. Per ottenere tali vantaggi i più distinti Economisti concorrono a fissare come massime certe e necessarie per la floridezza di un paese i seguenti principj:

1.° Di perfezionare quei fondi, che la natura del suolo e del clima, o quelli che qualunque altra circostanza gli fanno coltivare:

2.° Di commerciare coll' estero pei soli prodotti necessarj:

3.° Finalmente, e con somma premura, di portare le manifatture nazionali ad un perfezionamento tale da non aver bisogno dell' estere.

Su questi tre oggetti è basata l' Amministrazione pubblica del Regno.

Questi principj non isfuggirono alla saggezza dei Monarchi che il nostro popolo han governato, per cui in tutti i tempi il nostro bel paese è stato regolato da buone leggi. Per non uscire dai giusti limiti che nella presente opera ci siam prefissi, noi non diamo un cenno sulle manifatture e sui rami della letteratura che presso di noi han fiorite, chi ha vaghezza d' istruirsene legga l'opera dell' immortale Pietro-Napoli Signorelli, ed in essa vedrà come i nostri popoli in tutti i secoli si son distinti, bastando solo per noi di ricordare, che la maggior parte de' Sovrani che ci han governati non hanno mai trascurato di animare il commercio, di stabilire delle accademie, delle università, delle scuole negli ospedali, de' collegi, e varj altri istituti di educazione; e dietro queste osservazioni tutti converranno che quando lo stato di coltura in un Regno è al sommo grado di perfezione, come è presso di noi, i popoli difficilmente languiscono nella miseria (1).

---

(1) I più distinti Stabilimenti di scienze, d' arti e di educazione, sono l' Accademia delle Scienze, l' Accademia Ercolanese di Archeologia, l' Accademia delle belle arti da cui formasi la Società Pontaniana, la Società Sebezia, l' Istituto d' Incoraggiamento, la Dire-

Non solo la pubblica istruzione è stata portata al non *plus ultra*, ma anche l'amministrazione delle Provincie è stata sempre ben divisa e guidata a quell'unità di principj che l'armonia dello Stato costituiscono. Ed in vero questa mai si è veduta tanto bene organizzata come presentemente; tutte le sue cure mise il Re Ferdinando, per

---

zione generale de' Reali depositi antiquarj, letterarj e di belle arti, la Soprintendenza degli Scavi di Antichità, l'Officina de' papiri, il Real Museo Ercolanese, il Real Museo Borbonico, il Real Museo Mineralogico, il Real Museo Zoologico, il Reale Osservatorio Astronomico, il Gabinetto e Lavoratorio Chimico, il Lavoratorio di pietre dure, lo Stabilimento Veterinario, il Corpo Telegrafico, il Real Collegio di Musica per maschi e femmine, le Reali Scuole di belle Arti, le Reali Scuole di ballo, la nobile Accademia di ballo e di musica, le Reali Scuole di Scenografia, la Biblioteca Reale Borbonica, la Biblioteca Reale Brancacciana di S. Angelo a Nilo, la Biblioteca della Regia Università degli Studj, ed in fine il Regio Archivio diplomatico della Capitale e del Regno — La Regia Università degli Studj secondo l'attuale organizzazione, contiene 57 cattedre, le quali hanno intimi rapporti con quelle delle rispettive facoltà, mentre le facoltà hanno gli stessi rapporti fra loro. Ve ne sono pure delle speciali che accrescono vieppiù il suo splendore. L'Orto Botanico, l'Osservatore Astronomico, il Gabinetto Chimico-Fisico, l'altro di Mineralogia, e quello di Zoologia e l'Archivio diplomatico hanno tutte le loro cattedre rispettive. Oltre di una fonte si inesausta, da cui un immensa gioventù attinge l'umano sapere, vi sono non pochi Stabilimenti di educazione. Le lingue, la letteratura, le scienze, e specialmente le fisiche e le matematiche, il disegno, il ballo e la scherma, formano le basi della loro istruzione. I giovani che s'incamminano per la milizia sono istruiti nella Reale Accademia di marina, nel Real Collegio Militare, nel Real Battaglione degli allievi militari ossia Scuola di Marte. Quelli che si dirigono per altra carriera sono ammaestrati nel Real Liceo del Salvatore, nel Real Collegio in Maddaloni, nei Real Collegj de' Scolopj in S. Maria di Caravaggio e sopra S. Carlo alle Mortelle, nel Collegio dei Cinesi, nel Collegio Medico Cirusico degl'Incurabili, nei Seminarj di Napoli, di Pozzuoli, di Nola, di Aversa ec., in molti pensionati, in molte scuole secondarie e private. Quante sono nella Capitale le Parrocchie, e quanti sono i Comuni della Provincia di Napoli e di Terra di Lavoro, tante scuole primarie trovansi stabilite pei fanciulli. La Real Casa di S. Marcellino, e la Real Casa de' Miracoli racchiudono delle fanciulle ben nate che nella morale, nell'urbanità, nelle lingue, nello scrivere negli elementi gramaticali, nella storia, nella geografia e nelle più belle arti donnesche sono bastantemente istruite. L'istesso è per quelle che riempiono le scuole gratuite o private, non che i pensionati. La Scuola de' sordi e muti, e la Scuola nautica rendono vieppiù compito l'insegnamento pubblico.

ben dirigere l'Amministrazioni provinciali; egli solo ebbe tanto senno di creare le Intendenze, i Consigli d' Intendenza, i Sotto-Intendenti, ed i Consigli distrettuali, i Sindaci, gli Eletti ed i Decurionati, che formano la base e sostengono i principj dell' Amministrazione pubblica, la quale conduce l' uomo nel suo natural pendio ad esser felice.

Sono questi de' rami però molto complicati che colui che gli anima, li promuove, li riordina, gl' incoraggia dev' essere il più distinto tra' Ministri del Re.

Riorganizzato il Ministero dell' Interno sì belle istituzioni furono a quel Dipartimento affidate, ecco perchè gli oggetti che lo riguardono sono:

1.° Mantenimento dell' unità de' principj di Amministrazione: polizia municipale e rurale: proposizioni delle leggi e regolamenti sull' Amministrazione in generale: divisione delle leggi, e regolamenti sullo stesso oggetto: divisione territoriale amministrativa: riunione, e segregazioni de' Comuni: quistioni di confini tra' Comuni: quistioni di precedenza: Archivio generale, ed Archivj provinciali: Stato civile in tutto ciò che concerne lo stabilimento e la tenuta dei registri; naturalizzazione degli esteri: la coscrizione per la parte che riguarda il Ministero degli affari interni: organizzazione delle compagnie provinciali: servizio e pagamento delle medesime: personale dell' amministrazione civile; ed in conseguenza tutto ciò che riguarda la nomina, le destituzioni, i congedi: le giubilazioni e pensioni delle Autorità, e dei Funzionarj dell' amministrazione provinciale e criminale, e le autorizzazioni per far sospendere la loro garanzia, quando occorra di sottoporli ad un giudizio: la convocazione de' Consigli provinciali e distrettuali; il lavoro che risulta dalle deliberazioni de' medesimi da sottoporsi a S. M. per le Sovrane determinazioni degli stati discussi provinciali.

2.° Amministrazione comunale esclusa la contabilità: contenzioso amministrativo e conflitti di giurisdizione: affari contenziosi dei Comuni co' dipartimenti delle finanze della guerra, della marina e di ogni altro: autorizzazioni per alienazione d' immobili comunali, egualmente che dell' esame ed approvazione di qualunque contratto comunale: divisione de' demanj: imposizione, ripartizione, modificazione de' dazj comunali: alloggio e casermaggio della Gendarmeria Reale e delle compagnie provinciali:

alloggio delle truppe di passaggio: servizio delle forniture e de' convogli militari: rimborso dovuti ai Comuni per le anticipazioni da essi fatte per questo servizio.

3.° Rendite e spese de' Comuni: esame e spedizione degli stati discussi comunali: quadri generali ed analitici delle rendite e spese de' comuni da farne conoscere la situazione a S. M., ed ogni altro lavoro relativo alla contabilità comunale.

4.° Tutti gli affari riguardanti costruzione, e ripartizione degli edifizj pubblici provinciali, e comunali: locali delle Intendenze, Sottintendenze, Tribunali e di ogni altra pubblica Autorità: le strade, i ponti e tutti i lavori pubblici che sono a carico de' fondi provinciali, comunali e del Real Tesoro: stati discussi delle opere pubbliche provinciali e comunali.

5. Regia Università degli studj: Reali licei e collegi: Collegio Medico Cerusico: Clinica Medica, Cerusica ed Ostreticia: gabinetto e lavaratorio chimico: gabinetti di fisica, di Zoologia e di Mineralogia: Specola astronomica: Orto bottanico: Scuole secondarie senza convitto: Scuole normali e primarie: Scuole private: Scuola de' sordi e muti: Collegi degli Scolopi e Dottrinarj: educandario in S. Francesco: soccorsi, ed incoraggiamenti agli studenti e letterati poveri: revisione de' libri: Società letterarie: Società Reale di Napoli: Instituto d' incoraggiamento: Accademia pontaniana: Protomedicato: Collegio farmaceutico.

6.° Conservatorj di Musica: Scuole di ballo: Scuole di Disegno, Pittura, Scoltura, Architettura, incisioni in rame, e pietre dure: studio di mosaico: scuola di scenografia: spettacoli e teatri: revisione delle produzioni teatrali: svolgimento de' papiri: scavi di antichità: acquisto di oggetti di belle arti: soccorsi ad artisti.

7.° Stabilimenti, instituzioni, ed opere tutte di pubblica beneficenza: spedali civili delle prigioni e delle donne tollerate; mantenimento dei detenuti che sono a carico del dipartimento degli affari interni: prigioni e case di correzione: Monti di pegni, di maritaggi, di limosine ed ogni altro monte di pietà: depositi ed alberghi de' poveri: mantenimento de' projetti: orfanotrofi, ritiri, conservatorj: congregazioni ed altri luoghi più laicali: formazione degli stati discussi per tutti gl' indicati stabilimenti.

8.° Comitati di beneficenza, soccorsi per indigenza,

per grandini, inondazioni, incendj, eruzioni del Vesuvio, terremoti, epidemie ed altre pubbliche e particolari calamità: zuppe economiche: cimiterj e polizia delle inumazioni: vaccinazioni, e tutt'altro che riguarda la pubblica salute: protomedicato in quanto alla percezione dei dritti: opera di terra santa:

9.° Commercio esterno: estrazione de'generi di ogni sorte: corrispondenza colla Deputazione di salute per cambiamenti di bandiere: riconoscimento de' Consoli esteri: scuole nautiche: stato de' porti: Camera di commercio: interpetri commerciali; borsa de' cambj: sopravveglianza delle colonne di assicurazioni: pesi e misure: commercio interno: fiere e mercati, voce de'generi ed assise: annona e grascia: arti annonarie: stati periodici de' prezzi de' generi de' mercati: stati periodici dell' immissione e consumazione nella capitale: bilancia comerciale: monti frumentarj: società ecouomiche: stabilimenti veterinarj: distruzione di animali nocivi: canali d' irrigazione ed economia delle acque: molini ed altre macchine idrauliche: pesca: economia delle caccia relativamente all' agricoltura: miglioramenti delle razze: incoraggiamenti per le nuove colture, piantaggioni: risaje e praterie: cautele per lo sfaldamento delle montagne.

10.° In fine statistica: redazione delle medesime in ogni provincia: stati di popolazione: stati di nascite, morti e matrimonj: stati di campagne e del ricolto: stati di commercio marittimo ed approdo e partenza de' legni in tutti i porti del Regno: direzione delle carte topografiche amministrative: arti, mestieri e manifatture: stabilimenti di acque minerali: incoraggiamenti e patenti d'introduzione e di miglioramento: gabinetti di modelli e di macchine relative all' industria: giunta delle arti e manifatture: convitto del Carminello, e Conservatori delle arti.

ARTICOLO XIII.

Del Ministero e Real Segreteria di Stato della Guerra e Marina.

Un inglese disse che il migliore di tutti i governi è quello che sa meglio provvedere agli affari della guerra. Non bene si provvede agli affari della guerra, se non quando si tende costantemente ad accrescere il numero,

la forza e le ricchezze degli abitanti, e colle migliori leggi tutto si ordina e si dirige al bene comune. In questo caso i sudditi, contenti della lor condizione, niente tanto temeranno quanto di cambiar governo; essi saranno invasati da un ardentissimo amore per la patria e saranno sempre disposti a combattere coraggiosamente per la causa pubblica, che sarà ancore la loro.

Uno Stato deve aumentare di forze in proporzione che aumenta di ricchezze, altrimenti queste si convertiranno in soggetti di gran pericoli e timori. Una nazione dunque deve essere ben disciplinata e ben comandata: deve essere sempre in istato di respingere gl'insulti di chiunque volesse attaccarla. Nei scorsi tempi in Europa generalmente le truppe non erano formate di cittadini che combattevano per la patria. La maggior parte era composta di nazionali e di mercenarj, e se tra essi spesso si trovavano uomini di buona nascita ed avventurieri portativi dalle stravaganze della fortuna, così per lo contrario vi si trovava una moltitudine che poteva chiamarsi l'avanzo delle nazioni. Quindi per alletter tale gente al servizio, si colmava di privilegj e di esenzioni, che in certo modo recava pregiudizio alle altre classi del popolo.

Ma pen venire al nostro Regno in particolare, noi ben sappiamo che sotto ai Re Normanni e Svevi i nostri feudatarj formavano le milizie dello Stato e che al tempo dei Re Angioini, perchè ebbero voga i Capitani di ventura, si cominciò generalmente a pagarsi in danaro il servizio militare che dovevano i Baroni sotto il nome di *adoa*. Questi Capitani di ventura per lo più erano nostri Baroni e le loro truppe erano congedate subito che era terminata la guerra. Sotto Carlo V, per la prima volta si mise un corpo fisso di soldatesche stipendiate, dipendenti dalla Corte e non dai Baroni, e per la prima volta fu esentato dalla giurisdizione ordinaria dei Magistrati. Fu rinnovata tale esenzione dal Conte di Lemos nel 1599. ed i Baroni furono resi immuni da ogni prestazione di *adoa*.

Le frequenti mutazioni di Stato, alle quali è andato soggetto questo nostro Regno, avevano ingenerato nel cuore de' popoli una indolente alienazione che lo distoglieva dal sostenerlo e difenderlo. Quando Carlo VIII. si portò a conquistare questo Regno trovò tale indolenza all'ultimo grado di alienazione. Era dunque un oggetto importante l'affezionare gli abitanti alla difesa del proprio paese,

promuovendo la lor felicità e destando nei loro petti l'amore della patria che una volta formava la sostanza della loro anima e produceva tante belle e stupende azioni. Questo è quello che incominciò a fare il glorioso monarca Carlo Borbone. Ricuperato il Regno con truppe Spagnuole ed Italiane, fece leva dei reggimenti nazionali, i quali nella guerra del 1743 ancorchè strappati di fresco dal seno delle loro famiglie e poco istruiti, fecero prodigj di valore ed entrarono in gara colle milizie veterane.

Il nostro paese, per natnrale sua posizione dev' esser guerriero e commerciante, e più commerciante che guerriero. Con ottimo consiglio si chiamò la numerosa nobiltà del Regno al servizio militare, e si addisse il resto della nazione alle occupazioni utili del commercio.

Saggia fu questa istituzione, e per ben regolarla fu organizzata la Suprema Giunta di guerra e marina, la quale aveva per capo il Capitan Generale, e quindi cinque Ministri militari scelti tra gli uffiziali maggiori dell' esercito, tre Ministri togati del Consiglio o della Sommaria, un Avvocato fiscale togato che si sceglieva tra' giudici della G. C. Criminale, un Segretario, un Avvocato de' poveri, ed un Procuratore. Questa Giunta consultava il Re in tutti gli affari che riguardavano la Guerra e la Marina, giudicava delle cause militari che le venivano dal Re delegate, e rivedeva in ultimo giudizio i Consigli di Guerra.

Ma cambiate le cose sotto l' occupazione militare fu la Giunta di Guerra e Marina abolita; e renduce il Re Ferdinando I. nei suoi Reali domiuj novella organizzazione diede a tal ramo.

Egli formò le istruzioni militari, la legge sulla reclutazione, il mannale d' istruzione, le quali erano basate sui principj i più sodi e i più moderati; egli riorganizzò la Scuola di Marte, il Collegio politeconico, quello di Marina, il Corpo del Genio idranlico e telegrafico, gli Ospedali militari, il Corpo de' veterani, quello degli invalidi, la cassa per le vedove militari, quella per gli orfani, le pensioni di ritiro, le decorazioni ed affinchè tntto fosse adempito, stabilì il Ministero di Guerra e Marina, il quale aveva, come presentemente ha per oggetto:

1.° L' ispezione, la formazione, la completazione,

gli stati ed i registri di antichità, le nomine, gli ascensi, la destinazione alle classi, i congedi, le ricompense, la polizia militare o lo stato di disciplina; in fine tutto ciò che riguarda il personale dell'Armata, compreso il Genio, l'Artiglieria, il Treno, le Piazze e Castelli, gl'Invalidi, i Veterani, le Legioni, le Guardie di sicurezza, le Commissioni Regie, e le diverse pensioni di ritiro e vedovili, i matrimonj, l'Orfanotrofio, e i doni del monte Verteceli; 2.° I movimenti, le operazioni, le situazioni dell'armata, compresi i corpi sedentanei, gli ordini del giorno, le strade militari, i cambiamenti per tutte le opere del genio e dell'artiglieria, il deposito della guerra, la storia militare, le memorie e le decorazioni; e per 3.° oggetto la corrispondenza col Commessariato ed altre autorità, stati discussi annuali, ordinativi per le spese della terza classe o sia del materiale, contratti pel pane foraggi viveri e tutte le altre sussistenze, provviste di riserva e di assedio, riparazione e rimpiazzo degli utensili ed effetti de' corpi di guardia, convogli ed equipaggi militari, trasporti diretti per mare e per terra, contenzioso del soldo, giacitura e custodia delle prigioni militari, discussioni e verifiche degli oggetti del materiale, verifica della contabilità per oggetti di spese all'epoche determinate, coteggi della Vice-Intendenza generale, Stato Maggiore dell' Esercito, Officio Topografico, polveri e salnitri, collegi, scuole, casa degli invalidi, rendite del battaglione degli allievi, edifizj militari e lavori di fortificazione alle cure del Genio, spese degli arsenali, Mongiana, fabbriche ed acquisto di armi alle cure dell'artiglieria, spese per l'illuminazione e riscaldo de' corpi di guardia, spese degli Ospedali, compresi gl' impiegati non nominati dal Re, il vitto e la medela degl' infermi, spese della Commessione di vestiario, rimonte e altri simili oggetti militari.

Ma ora che la somma savizezza del nostro giovine Re ha portata una riforma assai vantaggiosa nel ramo militare, gl' indicati oggetti sono in parte modificati, e l' armata Napoletana ha acquistato quello splendore proprio del suo natural carattere.

ARTICOLO XIV.

Del Ministero e Real Segreteria di Stato della Polizia generale.

La Polizia è in certo modo la chiave della volta dell' edifizio sociale, e da questa dipende la sicurezza dell' edifizio medesimo (1). Più essa tende ad assicurare la stretta osservanza delle leggi, maggiormente forma la sicurezza; quando più è attiva insieme e circospetta, tanto più diventa insopportabile ed odiosa; e quando è arbitraria è l' istrumento delle passioni della pubblica Autorità. Qui non vi è via di mezzo, termine intermedio, o gradazione in più o in meno; bisogna che essa sia o essenzialmente buona o essenzialmente cattiva.

L' unico scopo a cui tendono le sue attribuzioni consiste a prevenire ed arrestare il male, e richiamare l' uomo negligente o traviato all' osservanza de' doveri sociali verso i suoi simili, ad assicurare la pubblica tranquillità e la sicurezza delle persone, infine ad impedire il mal' intenzionato di trascorrere nel male e ad abbandonare al rigore della giustizia l' uomo, che nè il rispetto verso se stesso, nè quello verso le leggi han potuto trattenere di seguire il bollore delle sue passioni e di commettere un reato. Quindi, spavento del sedizioso e del perverso, essa forma la sicurezza dell' uomo onesto e lo guarentisce contra le intenzioni occulte o palesi de' suoi simili, quando le medesime possono essergli di nocumento.

Lungi da noi quei tempi odiosi, in cui la polizia era un' arma offensiva nelle mani della pubblica autori-

---

(1) Il primo e più importante bisogno di una società è la conservazione della tranquillità e dell' ordine pubblico. La cura e la tutela di tutte le leggi ed istituzioni che tendono a questo scopo, chiamasi *polizia ordinaria*, e coloro che ne sono incaricati diconsi agenti della polizia ordinaria. Essa prende il nome di *alta polizia*, allorchè si occupa di prevenire le cospirazioni, le sedizioni, le riunioni illecite, ed ogni specie di attentato contro lo Stato, o il capo dello Stato. Ritiene d' altronde la semplice denominazione di polizia ordinaria, allorchè si occupa di prevenire la mendicità colpevole, l' abuso delle armi, i disastri casuali, ed in generale i disordini men gravi, ed a conservare il buon ordine ne' ridotti pubblici e nelle case addette a detenzione.

tà; in cui per suo mezzo, si toglieva all' anima la sua energia, allo spirito le sue forze, al genio i suoi nobili ed arditi concepimenti, ed alla libertà individuale i suoi benefizj, somministrandole, medianti alcuni atti di autorità od alcune instituzioni menzognere, una latitudine od un arbitrio contrarj alla pubblica tranquillità; quei tempi in cui, per mezzo di occulti maneggi perturbavansi le famiglie e si beffavano dell' onore e della libertà individuale de' cittadini; quei tempi in fine, in cui ogni atto di autorità era leggittimo, quando era arbitrario o misterioso (1).

---

(1) La polizia, che Vico chiama *ragione de' civili governi*, riguarda il totto nei suoi remoti rapporti, onde prevedere i mali ed eliminarli. La sicurezza di una gran città, giusta l' espressione del Bielfed, richiede uomini sperimentati nell' arte di prevenire le sorprese ed attivi in qualsivoglia momento, non dovendo a sentimento degli oratori del governo francese, la loro vigilanza lasciare nè la speranza del successo, nè la possibilità di far agire al malvagio, che incontra la polizia per tutto senza vederla in alcuna parte, che arrossisce degli ostacoli che sembrano essergli opposti dal caso senza dubitar mai che questo caso immaginato è diretto da una profonda saviezza, e che l' uomo trovasi sempre iovilppato e scoverto al primo passo che egli fa per consumare il misfatto. *In vero anche all' uomo saggio*, secondo le parole di Fariuati degli Uberti dirette al Re Maofredi, e trasmesseci da Lionardo Aretino nel secondo libro delle Istorie Fiorentine, *par che si convenga considerar molto dalla lungi, e antiveder quanto si può le cose future, perciochè non è morbo alcuno il quale poichè egli è venuto si possa cacciare senza lesione del corpo, e per questa cagione è da fare innanzi ogni provvedimento acciochè non venga*. -- Fra noi la polizia era unita alla Vicaria criminale presedendovi un Cavaliere Reggente, il quale sosteneva l' autorità del governatore politico, o sia di prefetto della città, si serviva di due capi di ruota come assessori, e dell' intero tribunale come sue braccia immediate. Nelle provincie esercitavasi dal preside coll' udienza, e nei particolari comuni da governatori succeduti agli antichi bajuli del Regno. In seguito dal ceto dell' avvocheria furono presi alcuni deputati coadjutori de' giudici criminali affinchè costoro con maggiori notizie, e più consiglio, potessero esattamente adempire ai loro doveri, ed esserne suppliti in caso di assenza o d' infermità nelle sole cose che richiedevano una necessaria e pronta provvidenza. Posteriormente nel 1798 fu creata una novella magistratura col distinto nome di Polizia, regolata da un Direttore e dodici Giudici nei rispettivi dodici quartieri della capitale, cui fu cumulata non solo l' amministrazione preventiva ed investigatrice, ma anche la facoltà di procedere *de plano* in certe cause lievi. Con le stesse vedute della creazione de' deputati scelti dall' avvocheria vennero nominati gl' ispettori e subispettori come coadjutori dei

Ferdinando I seppe dare la più saggia istituzione all' amministrazione, dalla quale dipende la pubblica sicurezza. Il ramo di polizia dopo aver vagato ora in un Ministero ed ora in un altro, formò in fine un dipartimento particolare, organizzato con real decreto de' 5 agosto 1822.

D' altronde volendo determinare il sistema organico dell' indicato ramo ed adattarlo al bene de' sudditi per la loro tranquillità e sicurezza tanto nella capitale che nelle provincie de' dominj al di quà del faro, con real decreto de' 16 giugno 1824 fu deciso che i funzionarj che esercitar dovessero la polizia ordinaria sotto la dipendenza del Ministero e Real Segreteria di Stato della Polizia generale fossero i seguenti.

Per la Città di Napoli e suo distretto:

Il Prefetto;

I Commessarj di 1.ª e 2.ª classe;

Gl' ispettori-Commessarj di 1.ª e 2.ª classe;

Gl' ispettori di 1.ª e 2.ª classe ed i soprannumerarj.

E per le provincie

Giudici di polizia, i quali partecipando della magistratura ed avvocheria confusero spesso i due doveri poco conciliabili. Portandosi poi la polizia al vero suo oggetto, onde ottenerne *l' unità, la destrezza ed il segreto*, che sono i tre elementi che le dan vita, e mettendosi in armonia la pubblica amministrazione colla pubblica prevenzione, si è elevata ad un ripartimento particolare. Alle sue diverse autorità si è dato anche un ordine gerarchio con gli onori e gradi di magistratura. In tal guisa ogni scissura e rivalità si è cancellata e si è andato incontro all' avviso dell' Abate Mably quando dice: *si la puissance publique est partagée entre des magistrats rivaux les uns des autres, son action sera necessairement ralentée par mille obstacles différens, et le bien publique en souffrirà, car le mieux est l' ennemi du bien quand tout va passablement*. Questi sentimenti sono maestrevolmente sviluppati nella circolare de' 25 aprile 1829, dove inculcandosi l' armonia tra gli agenti della polizia giudiziaria e della polizia ordinaria, si dice; *la giustizia e la polizia sono egualmenti destinate alla conservazione del buon ordine; ed attesa l' unità dello scopo cui i loro agenti nella linea delle rispettive facoltà debbono dirigere le proprie cure, è indispensabile, che siano essi costantemente in un perfetto accordo, e che nel bisogno si prestino scambievoli ajuti. L' abituale vigilanza ed i mezzi preventivi che sono a carico della polizia se talvolta non giungono ad impedire l'esecuzione del reato, potran servire all' acquisto dei lumi conducenti alla manifestazione de' rei occulti, e delle tracce del fatto criminoso*.

Gl'Intendenti;
I Sottointendenti;
Gl' Ispettori Comessarj;
Gl' Ispettori;
I Giudici di Circondario ed i Sindaci.

Il Prefetto di polizia è l'agente principale della polizia ordinaria ed ha sotto la sua immediata dipendenza i Commessarj di prima e seconda classe, gl'Ispettori Commessarj di prima e seconda classe, gl'Ispettori, i Soprannumerarj, i Cancellieri ed i Vicecancellieri.

Quindi in ogni quartiere della città di Napoli fu instituito un Commessariato di polizia, i quali direttamente corrispondono col Prefetto, avendo sotto la loro immediazione quattro Ispettori.

In fine con l'articolo 46 del mentovato Real decreto fu determinato che la corrispondenza col Ministro Segreterio di Stato della Polizia generale appartenesse al Prefetto per la capitale e suo distretto, a' Sottintendenti pei distretti della Provincia di Napoli ed agl'Intendenti per le altre provincie. Solo nei casi di grave urgenza o di somma importanza pel servizio, fu determinato che i funzionarj inferiori di polizia sono autorizzati a trasmettere direttamente i loro rapporti al Ministero e Real Segreteria di Stato della Polizia generale, inviandone duplicato alle autorità, da cui dipendono per ordine gerarchico.

ARTICOLO XV.

Del Ministero e Real Segreteria di Stato degli Affari di Sicilia.

Colla legge degli 11 dicembre 1816 fu disposto che risedendo il Re in una delle due parti del Regno di quà o di là del faro, fosse il governo locale dell'altra parte affidato ad un Luogotenente generale, il quale potesse essere o un Principe della Real famiglia, o un distinto personaggio scelto tra' sudditi del Re; che nel primo caso dovesse il Luogotenente generale aver presso di se un Ministro Segretario di Stato, e due o più Direttori per l'amministrazione degli affari e per la corrispondenza co' Ministeri e Segreterie di Stato residenti presso il Re; e che nel secondo caso il Luogotenente generale avesse egli medesimo il carattere di Ministro Segretario di Stato, e cor-

rispondesse cogli anzidetti Ministeri e Segreterie di Stato, avendo per tale oggetto presso di se due o più Direttori.

Per effetto di tali disposizioni, fu con decreto de' 9 di gennajo 1818 organizzata la Real Segreteria e Ministero di Stato presso l'anzidetto Luogotenente generale nei Reali dominj oltre il faro; e col regolamento annesso al successivo decreto de' 26 di ottobre 1825 si stabilì il numero e la classificazione degli Uffiziali e degl' impiegati inferiori.

Ora tutti i Ripartimenti dell'accennatò Real Ministero di Stato trovansi per decreto de' 19 gennajo 1833 affidati ad un Ministro Segretario di Stato con quattro Direttori, i quali hanno la referenda e firma di quegli affari che il Ministro crede di dover lasciare alle cure de' medesimi.

Ma perchè vi fosse chi direttamente potesse corrispondere col mentovato Luogotenente e rappresentasse poi a S. M. da vicino gli affari di quei reali dominj, con altro real decreto della stessa data de' 19 gennajo 1833 fu ordinata la ripristinazione della real Segreteria e Ministero di Stato residente in Napoli presso S. M., nello stesso modo come fu istallata col real decreto de' 26 di maggio 1821, e fu contemporaneamente prescritto che gli Uffiziali delle abolite sezioni degli affari di Sicilia presso i diversi Ministeri e Reali Segreterie di Stato in Napoli, che ne han fatto parte, dovessero prestare il loro servizio nello anzidetto ripristinato Ministero di Stato, fino a quando non fosse da S. M. provveduto con un corrispondente piano organico e nominativo.

ARTICOLO XVI.

Della Consulta generale del Regno.

Due sono le Consulte di Stato, una cioè per trattare gli affari del Regno di Napoli propriamente detto ed è composta di sedici membri scelti fra' sudditi di questa parte del Regno; l' altra per trattare gli affari della Sicilia ed è composta di otto scelti fra' sudditi di quei Reali dominj. La loro residenza è sempre quella del Re.

Queste Consulte si riuniscono in una, per formare un sol corpo, quando discuter si debbono affari, che sebbene d' interesse particolare di una parte del Regno influir possono, in un modo qualunque su l' interesse dell' altra, ed allora assumono il titolo di *Consulta generale*.

Il Re destina un Consigliere Ministro di Stato per presedere alla *Consulta generale*, ed un membro di ciascuna Consulta particolare, per la rispettiva presidenza delle medesime, che assume il titolo di vice-presidente.

Le attribuzioni tanto della Consulta generale, quanto delle Consulte particolari sono di esaminare e di dare il loro parere, in linea semplicemente consultiva, su tutti gli affari che per particolare incarico del Re sono ad esse inviati.

Il legislatore divide in diciotto classi gli oggetti che suole commettere allo esame della Consulta, affinchè i Ministri Segretarj di Stato conoscono per quali affari implorar debbano le provvidenze Sovrane, onde essere rischiarati colla discussione e parere della Consulta medesima: queste classi sono le seguenti, cioè:

1.° I progetti di alta legislazione e le misure di amministrazione generale;

2.° La spiegazione ed interpetrazione di disposizioni, e la risoluzione di dubbj sulle materie legislative;

3.° Le quistioni di competenza fra le autorità del contenzioso giudiziario e quelle del contenzioso amministrativo;

4.° I dubbi che potrà elevare il Re, per l'approvazione delle decisioni della G. C. de' Conti di Napoli e di Palermo, e la revisione che in seguito sarà dal Re ordinata;

5.° Le autorizzazioni che potrà dare il Re, per procedersi contra i funzionarj pubblici rivestiti della garenzia Sovrana;

6.° Le domande di naturalizzazione e quelle di cambiamento di cognome;

7.° La impartizione del beneplacito del Re, per l'accettazione di donazioni eredità e legati lasciati alle corporazioni ecclesiastiche o civili;

8.° La regia approvazione de' contratti de' luoghi pii ecclesiastici o laicali, e quella de' contratti de' comuni, che abbisognano dell'autorizzazione del Re sia per solennità prescritta, sia per dispensa della legge;

9.° Le domande per istituzioni di maggiorati;

10.° L'esercizio della regalia del *regio exequatur* (1),

---

(1) L'esercizio di questa regalia si annovera tra gli altri oggetti designati per lo esame delle Consulte nello art. 15 della legge organica de' 14 di giugno 1824. E perchè questo ramo abbia il suo ce-

i ricorsi di abuso in materia ecclesiastica, la circoscrizione dell' intero Regno relativamente alla tutela e vigilanza governativa e disciplinare su gli stabilimenti ed ordini religiosi;

11.° Le quistioni di precedenza fra le diverse autorità del Regno;

12.° La circoscrizione amministrativa e giudiziaria del Regno, e delle sue parti;

13.° Le quistioni di confini che appartengono a provincie o valli diverse;

14.° La regia approvazione degli stati discussi provinciali, delle contrattazioni de' consigli provinciali, degli stati discussi comunali, che per legge è riserbata al Re, la imposizione dei dazj comunali e della tariffa de' medesimi;

15.° La impartizione del beneplacito regio per lo stabilimento di corporazione e società religiose e civili, qualunque sia la loro instituzione, l' approvazione delle regole costitutive ed amministrative, tanto de' nuovi stabilimenti, quanto de' già esistenti;

16.° L' approvazione degli stati discussi, e delle contrattazioni appartenenti agli stabilimenti di pubblica beneficenza, che abbisognano dell' autorizzazione del Re, considerandoli come sezioni di comuni;

---

lere e spedito corso, per decreto de' 9 di agosto dello stesso anno se n' è particolarmente affidato l' incarico a due Consultori delegati; l' uno della Consulta di Napoli per la impartizione del regio *exequatur* sulle carte di pertinenza di questa parte del Regno; e l' altro della Consulta di Sicilia per la stessa impartizione sulle carte di quella parte del Regno — Nella interposizione e spedizione del regio *exequatur* si osserva tutto ciò che fu prescritto nel regolamento del dì 11 aprile 1818, quando l' esercizio di tal regalia si eseguiva presso l' abolito Consiglio di Cancelleria — L' impartizione del regio *exequatur* per carte che non ammettono dubbio, ha luogo colla sola firma del rispettivo Consultore delegato. Ove poi sulle carte s' incontri alcun dubbio che obblighi il Consultore delegato a farne parola alla rispettiva Consulta, in tal caso il regio *exequatur*, oltre alla firma del Consultore delegato, vien munito anche di quella del Presidente della Consulta generale, o del vicepresidente della rispettiva Consulta — I regj *exequatur*, dopo di essersi a tutto adempito, si passano nelle mani del Segretario generale della Consulta, il quale è incaricato di conseguarli alle parti interessate, a qualunque delle due parti del Regno essi appartengano; rimanendo per tal riguardo abrogata la pratica prescritta coll' art. 9 del mentovato regolamento del dì 11 aprile 1818.

17.° La concessione del regio beneplacito per la celebrazione delle fiere e de' mercati, e la concessione delle privative e delle patenti d'invenzione o di perfezione in qualunque genere d'industria;

18.° In fine sono commessi al disame e parere delle Consulte tutti gli affari appartenenti ai Ministeri di Stato, pei quali giudica il Re necessario che la sua risoluzione sia preceduta e rischiarata da una più estesa e matura discussione.

Il Presidente della Consulta generale ha la facoltà di presedere le Consulte particolari separatamente; quando lo crede espediente egli dirime le quistioni e toglie i dubbj che sorger possono, se cioè un affare debba esser discusso dalla Consulta generale, o da una delle Consulte particolari.

Le Consulte si dividono in sezioni affinchè gli affari sieno meglio preparati e più maturamente discussi. La Consulta pei dominj di quà del faro è divisa in due sezioni, formata ciascuna di sei Consultori: parimenti in due sezioni si divide la Consulta pei dominj al di là del faro, ed ogni sezione della medesima è formata di quattro Consultori. Una di queste sezioni è destinata a preparare e trattare gli affari di giustizia ed ecclesiastici, l'altra quelli delle finanze e dell'interno. Una terza sezione è formata da'quattro Consultori rimanenti, appartenenti alla Consulta de' dominj di quà del faro, e da due presi dalla Consulta pei dominj al di là del faro, che prende la denominazione di Commessione mista. La medesima tratterà tutti gli affari che riguardano la guerra e marina, e le relazioni estere; e siccome pochi di questi affari debbono essere inviati al disame delle Consulte, così questa Commessione tratterà solo quegli affari, che, come dianzi dicemmo, al Re piace di mandare allo esame delle Consulte.

Il Presidente della Consulta generale, come quello a cui è affidata la regolarità e la polizia delle Consulte, qualora vede una mola di affari di tal natura ed importanza che non possono essere trattati ed approfonditi abbastanza, secondo la norma di sopra dinotata, divide il lavoro fra le Commessioni secondo il suo discernimento e la sua prudenza (1).

(1) Le materie qui esposte sono ricavate dalle leggi de' 15 gennajo 1817, 26 maggio 1821, 4 giugno 1822, e 21 giugno 1824.

SEZIONE SECONDA.

Delle diverse Amministrazioni dello Stato.

ARTICOLO XVII.

Idee generali.

Tutto ha un nesso nell' ordine sociale non meno che nell' ordine fisico; tutto ha un rapporto necessario ed in tal guisa l' armonia esiste nella società e nell' universo. Niente è di sua natura assoluto, e tutto è dipendente da ciò che precede ed è cagione di ciò che segue. Il mondo morale, ed il mondo fisico non sono che una correlazione forzata, senza la quale non potrebbero sussistere sì l' uno che l' altro. È una continuazione di fatti che si concatenano, toglicte uno degli anelli di questa gran catena e tutto si confonde.

Se portiamo uno sguardo sul mondo fisico, di quant' ammirazione non siam penetrati per quelle leggi eterne che regolano il tutto nella natura. Portiamolo egualmente su la società, i rapporti che ne formano e ne mantengono l' armonia, destano in noi non minore ammirazione.

La società non potrebbe esistere senza gl' individui che la compongono, non esisterebbe lo Stato senza i rapporti che legano gl' individui fra loro, non potrebbe conservarsi ordine sociale, senza regole che mantengono in armonia questi rapporti.

Se nello stato di natura, l' uomo è il solo frà gli esseri che sente la sua morale esistenza, che la conosce e l' apprezza, è ancora il solo essere sensibile dotato di ragione, che gode de' vantaggi della società e che gli abbia estesi e perfezionati (1). L' uomo isolato è niente,

(1) Questo vantaggio è dovuto alla sociabilità connatorale all' uomo, ed al suo stato sociale, di cui taluni scrittori esagerato avevano gli abusi, per daclamare poi contra i vantaggi ed i beneficj della società. Se il dispotismo e le cattive leggi corrompono gli uomini è certamente una grao disgrazia, ma la società oon divien perciò meno necessaria; e come tale benefica all' umanità. Le passiooi sono nella natura dell' uomo, esse sono il principio di ciò che vi è di meglio e di peggio in lui. Spetta al legislatore, ed in ciò risiede la sua arte, di dare cioè a questa una direzione, e metterle

divien tutto per la riunione a' suoi simili, per questo mezzo solo egli può conservarsi. Questa unione sociale, di cui l'uomo è membro fin dal suo nascere, è di già così formata dai bisogni e dagl' interessi degl' individui che la compongono, e ciascuno nell' entrarvi a farne parte vi arreca i proprj bisogni ed interessi, che riuniti alla grande massa degli interessi e bisogni comuni, s'immedesimano in modo da formare un sol tutto. Quale è mai il tacito patto di quest' associazione? Il conservare gl' individui tanto nel fisico che nel morale. Quali i mezzi per assicurarlo? Le leggi e la pubblica autorità. Chi guarentisce poi tali principii? L' interesse pubblico fondato anch' egli sull'interesse privato. Chi assicura gl' interessi privati ed il mantenimento della società? L'azione del Governo coll' Amministrazione. Senza il Governo istituito per invigilare su lo Stato, e senza dell' Amministrazione creata dal Governo pel mantenimento dell' ordine pubblico, e per l' esecuzione delle leggi e de' regolamenti, sarebbe impossibile d' immagginare anche la società, poichè questa altro non sarebbe che una causale adunanza passaggera di oggetti isolati senza relazioni fra loro e stranieri gli uni a gli altri.

L' interesse pubblico al contrario è permanente, ed è questo il cemento che unisce gl' individui; e per interesse pubblico non altro devesi intendere che l' unione

a profitto, mentre se esse sono le sorgenti de' vizj e dei delitti, lo sono pure delle più grandi virtù e sublimi qualità. Non vi è dubbio, l' uomo è capace del bene e del male, spesso non si può capire per l' arte che ha di nascondersi, anche nell' infanzia, e spesso sfugge all' occhio il più avveduto e conoscitore. Ma bisogna studiarlo e conoscerlo nei suoi andamenti primitivi e generali. Non dovevasi adunque cercare di ben conoscerlo per mezzo dell' analisi, che più era sistemata, più necessariamente diveniva superficiale. Volendo quèsti scrittori formar l' uomo a loro modo, hanno fatto un essere del tutto dissimile a quelli che erano sotto i loro occhi, e col quale essi stessi non avrebbero potuto convivere. Al contrario si avrebbe dovuto analizzare l' uomo tal quale egli è ed è sempre stato, la natura de' suoi rapporti e de' suoi bisogni, ed in seguito di ciò basare un piccol numero di principj semplici e luminosi. Ma sedotti da una vana e falsa erudizione sempre nociva, ove trattasi di raziocinio, colpiti più da' parti della loro immaginazione, che dalla natura delle cose, questi scrittori han preferito stabilire delle ipotesi piuttosto, che consultare i fatti e l' esperienza; ed ecco perchè le loro teorie han prodotto più male che bene.

dei bisogni e de' rapporti pereuni degli uomini, de' quali le leggi ne sono l'espressione, e l'azione esecutiva del Governo ne è la regola. Consiste dunque in questo interesse pubblico formato dalla massa di tutti i rapporti individuali il principio dell' organizzazione sociale, cioè il Governo e l'Amministrazione.

ARTICOLO XVIII.

Della Real Tesoreria Generale.

La Real Tesoreria generale di Napoli raccoglie e tien conto di tutti gl' introiti e di tutti gli esiti del Regno, universalmente per la parte de' dominj al di quà del faro; e parzialmente negl' introiti ed esiti pei rami di guerra, marina, corpo diplomatico e Casa Reale per la parte dei reali dominj al di là del faro, per tutto ciò in somma che all' alta rappresentanza ed alla difesa esterna dello Stato si appartiene (1).

Una prima organizzazione della Real Tesoreria generale si ha coi decreti del 27 dicembre 1815, 19 gennajo, 20 marzo e 30 aprile 1816. Poi, aboliti tutti gli antecedenti regolamenti, si fissarono le basi di questa Amministrazione col decreto del 25 dicembre 1816 e col regolamento della stessa data: seguentemente altri supplementi vi furono, cambiamenti e modificazioni coi decreti del 10 febbrajo 1817, 23 giugno 1818, 13 dicembre 1819 e 1.° gennajo 1822. Finalmente col regolamento del 15 dicembre 1823 il tutto venne definitivamente rifuso e riordinato in modo invariabile (2).

---

(1) V. il decreto ed il regolam. organico del 15 dicembre 1823.

(2) Gli errori in materia di finanze sogliono lasciare indelebili tracce. Oltre l' avvilimento ed il languore dell' agricoltura, dell' industria e del commercio, ordinariamente il disquilibrio delle finanze apporta grandissimi disastri, non ignorandosi che il maggior numero delle rivoluzioni che hanno finora scossa la terra non esclusa nè anche quella religiosa di Lutero hanno avuto causa o fomento da un disordine di finanze, e che senza i falsi allarmi di una bancarotta pubblica gittati nello spirito de' popoli appena di mille rivoluzioni ne riuscirebbero due — In Francia il debito del regio erario principiò negli ultimi anni di Luigi XIV, e si aumentò a motivo del piano di Law sotto la Reggenza. Quindi a cagione di essersi Luigi XVI unito cogli Americani contro la gran Brettagna il prezzo de' fondi cadde del 12 per cento. Il ginevrino Necker (che dietro le premure dell' al-

Degl' Introiti della Real Tesoreria generale.

Gl' introiti delle diverse regie percezioni si compongono da' seguenti rami; cioè:
1.° Contribuzioni dirette;
2.° Contribuzioni indirette;
3.° Registro e bollo;
4.° Lotteria ordinaria e straordinaria;
5.° Poste e Procacci;

---

lora primo Ministro Conte Maurepas venne nominato Controloro, non ostante le rimostranze contrarie del signor de Sartine, ch' era Ministro di polizia, il quale cadde perciò in disgrazia) per occultare il vuoto maggiormente lo profondò per mezzo dell' *agiotagio* e poscia rimosso dagl' impieghi aguzzò la penna ultrice sotto sembianze di scrivere l' amministrazione delle finanze. Fece costui ascendere l' importo delle imposizioni annuali in 585 milioni di franchi; le spese in 610 milioni e le usure de' debiti in annui 207 milioni, che disse contratti dopo il suo *Compt rendu au Roi* -- L' egregio Montesquieu già dolevasi di questi inconvenienti dicendo: non si chiama più fra noi gran Ministro quegli che è savio dispensatore delle rendite pubbliche, ma quegli che è un uomo d' industria e che trova, ciocchè noi diciamo ripieghi; e Bielfeld agginnge che i negozianti finanzieri avvezzi al dettaglio non sanno essere uomini di Stato nel negoziare con vedute generali l' interesse pubblico. A questi sentimenti fa eco anche Mably insegnando: *que la finance n' est en vérité un' art difficile, que, quand dégénérant en gaspillage, on la regit sans ordre et sans économie, et qu' on se met dans la nécessité de reparer, par des tours d' adresse et des escamoteries les torts de sa negligence, de sa prodigalité, et d' un ambition ridicule et ruineuse, qui nous fait former des antreprises plus grande que nos forces*; e l' autore del dizionario Storico-Critico nell' articolo Vespasiano aveva del pari avvertito: *voilà le poison qui gâte le coeur des personnes qui manient les finances.* — Nel ritorno della Dinastia regnante le diverse diramazione delle finanze si sono poste in accordo con le teorie di pubblica economia riguardo all' attività delle opere pubbliche, ed alla protezione dovuta all' agricoltura, all' industria, ed al commercio, in corrispondenza dell' incarico dato dal Re Ferdinando al già Consiglio delle finanze, cioè di occuparsi e proporgli tutt' i miglioramenti onde promnovere le arti, il commercio e la economia de' comuni, nominando tra gli altri per componenti il Filangieri, il Galliani, ed il marchese Palmieri, che colle loro opere eransi resi illnstri. L' istesso sovrano Ferdinando per ottenere siffatti beneficii e sublimi oggetti dispose, che il signor Giuseppe Galanti, che fino dal 1781 avea pubblicato la descrizione del contado di Molise, dovesse percorrere le altre provincie, ed indicare gli espedienti legali e politici da riordinarli colla giustizia e coll' economia, somministrandogli tutti i mezzi opportuni, in guisa che nel 1786 diede

6.° Amministrazione delle monete;
7.° Demanio pubblico;
8.° Ponti e Strade, acque, foreste e caccia;
9.° Dritti di cancelleria;
10.° Crociata;
11.° Introiti diversi per qualunque oggetto straordinario, ed in generale qualunque altra percezione o provento che possa interessare il Regio Erario.

Il contingente delle contribuzioni dirette vien fissato con decreto nella fine di ciascun anno per l'anno seguente.

Il contingente degli altri rami si calcola un'anno per l'altro approssimativamente, secondo l'esperienza degli anni precedenti.

La Tesoreria generale riunisce e tien conto di tutti questi introiti.

Gli agenti diretti della Tesoreria generale per la riunione degl'introiti sono i Ricevitori generali e distrettuali nelle provincie.

Gli agenti indiretti sono i Ricevitori Percettori o Esattori di tutti gli altri rami, i quali sono tenuti a versare i prodotti presso i Ricevitori distrettuali e generali (1).

Degli Esiti della Real Tesoreria generale.

Tutti gli esiti vengon fissati in ciascun anno da S. M. sulla proposizione de'diversi Ministri Segretarj di Stato, i quali di accordo col Ministro delle Finanze sottomettono alla Sovrana sanzione gli Stati Discussi de'rispettivi ripartimenti.

---

alla luce la descrizione geografica e politica delle Sicilie — L'attuale organizzazinne delle finanze (pntendosi quella del decennin esservare nel supplemento del monitore delle due sicilie de' 9 novembre 1814) è diretta anche alln scopo di concentrare nella Tesoreria generale tutte le contabilità dello Stato e tutt'i controlli. Nell'atto che ciascun di questi forma il controllo di una parte degl'introiti e delle spese del Tesoro, dalla di loro riunione risulta il controlln generale delle operazioni della Tesoreria di ogni genere. Ecco perchè nell'annunziarsi la perdita dell'nttimo Cavalier de Medici S. M. dichiarò col rescritto emesso da Madrid il 26 gennajo 1830 « esser sua Sovra-« na intenzione, che i principii su de'quali è basato il sistema di fi-« nanze, principii che han tanto influito sul creditn pubblico e sulla « prosperità di tutti i rami della pubblica Amministrazione, siano « mantenuti nel loro pieno vigore, servendo di norma all'andamen-« to futuro delle finanze istesse ».

(1) Vedi il decreto e regolamento del 15 dicembre 1826.

Gli esiti de' Ministeri e Reali Segreterie di Stato sono distinti per capitoli ed articoli; e col mezzo di una colonna aggiunta all' oggetto vi s'indicano le classi cui appartengono, per imputarsi ciascun esito alla sua classe.

Il credito di ciascun Ministero è ripartito soltanto per capitoli, non servendo la suddivisione par articoli se non per imputarvisi dalla Tesoreria generale le liberanze di pagamento.

Il credito annuale di tutti i Ministeri è definito nello Stato Discusso generale con decreto del Re.

Ogni credito suppletorio o straordinario dev' essere accordato parimenti con particolar decreto; quindi nessun giro o inversione da un capitolo all' altro può aver luogo senza real decreto (1).

Del servizio della Tesoreria generale.

Essendo obbietto della Tesoreria generale quello di riunire e di tener conto di tutti gl' introiti e di tutti gli esiti dello Stato, il servizio di essa dee considerarsi sotto quattro aspetti:

1.° Ricevitoria;
2.° Razionalia:
3.° Pagatoria;
4.° Controloria.

Quindi quattro capi di ufficio, cioè;
Un Tesoriere generale;
Un Regio Scrivano di Razione;
Un Pagatore generale;
Un Controloro generale;

Ognuno di questi quattro Uffizj ha un Segretario generale.

Vi sono inoltre due Ispettori generali di Contabilità.
Un Agente del Contenzioso;
E tutti questi compongono il Consiglio di Tesoreria. (2)

---

(1) Vedi il decreto del 25 dicembre 1816 art. 3 a 10.

(2) Questa organizzazione è il miglioramento dell' antico nostro sistema della Ruota de' conti, della Scrivania di razione, e dell' Intendenze e Contadorie, succedute agli antichissimi Maestri razionali.

La sorveglianza superiore degl' introiti di regio conto subordinata sempre al Ministero delle Finanze, è affidata al Tesoriere generale in concorrenza del Controloro generale.

Il Tesoriere generale raccoglie tutti gl' introiti e li riunisce in una sola cassa divisa in *numerario e portafoglio.*

La madrefede del Banco di Corte con l'intestazione: *Tesoreria generale* contiene il numerario.

Il portafoglio racchiude i valori di esazione, cioè le cambiali, le obbliganze, le dichiarazioni di debito, e le altre carte realizzabili, come ancora qualunque valore da regolarizzarsi.

Il Tesoriere generale dà il suo conto annualmente alla Gran Corte de' Conti, il quale è diviso in quattro parti che ne indicano abbastanza le funzioni.

La prima contiene lo stato distinto della percezione, 1.° delle contribuzioni dirette, 2.° delle indirette, 3.° le percezioni straordinarie e quella delle somme particolari di assoluto conto della Tesoreria generale;

La seconda riguarda gl' introiti e gli avvenuti nella cassa generale della Tesoreria pei diversi rami;

La terza dimostra gl' introiti e gli esiti effettivi, esclusi quelli di giro contabile di scrittura;

La quarta finalmente dinota gl' introiti e gl' esiti dei rami particolari di assoluto conto della Tesoreria generale.

Ed oltre a ciò il conto particolare delle polizze indistribuite per un anno e dell' impiego di esse (1).

Importantissime sono le funzioni del Tesoriere generale specialmente per ciò che riguarda circolazione de' valori, e movimento di tutta la gran massa degli introiti dello Stato.

Tutti gli esiti che si fanno in Napoli si eseguono o con polizze di Banco o con valori rappresentanti numerario sopra i fondi che dal Tesoriere generale si passano al Pagator generale.

Il Banco delle due Sicilie è adunque non solo in immediata corrispondenza con la Tesoreria generale, ma ne forma il necessario completamento.

(1) Vedi il decreto ed il regolamento del 1823.

Bilanci e chiusura annuale della scrittura del Tesoriere generale.

Nei primi quindici giorni di ciascun mese il Tesoriere generale formerà lo stato della percezione di tutto il Regno pel mese scaduto; e questo, controllato dal Controloro generale, sarà rimesso alla Gran Corte de' Conti.

Nella fine di ogni sei mesi, il Tesoriere generale formerà il suo bilancio di cassa, rapportandovi in dettaglio tutti gl' introiti e gli esiti che avranno avuto luogo nel corso del semestre, colla destinazione, pei primi, delle parti versanti, cioè se in numerario o in effetti di portafoglio; e pei secondi delle parti prendenti e della qualità de' pagamenti, cioè se in polizze di Banco o in valori di portafoglio; e notando il risultamento della resta in cassa, la quale pel numerario dovrà essere perfettamente uniforme a quella esistente nella madrefede, e per gli effetti, a quelli esistenti nel portafoglio. Questo bilancio dovrà essere controllato dal Controloro generale ed indi passato alla G. C. de' Conti.

Sarà obbligo del Tesoriere generale in ogni fine di anno di farsi render conto dal Pagatore generale di tutte le polizze rimaste indistribuite per un anno, e di esse farne introito in un conto a parte, per impiegarne il prodotto in acquisto di rendite inscritte sul Gran Libro, precedente autorizzazione ministeriale, riserbandone una somma corrispondente per far fronte alle richieste delle parti interessate, giusta il regolamento in vigore per questa parte di servizio.

La Scrivania di Razione non ha portafoglio di valori. E perciò valori rappresentanti numerario non potranno dal Tesoriere esser versati al Pagatore generale, se contemporaneamente non saranno passate a quest' ultimo le liberanze corrispondenti dalla Regia Scrivania di Razione; e ciò ad oggetto di evitare un altro portafoglio di valori presso il funzionario suddetto. Con queste condizioni i valori rappresentanti numerario saranno dati in pagamento alle parti.

Del Regio Scrivano di Razione.

La liquidazione degli esiti è effidata allo Scrivano di Razione in concorrenza del Controloro generale.

Lo Scrivano di Razione è incaricato di disporre la spedizione delle liberanze per tutti i pagamenti a carico dello Stato.

Tutti gli esiti del Regno sono divisi in tre classi, cioè:

1.° Personale;

2.° Materiale;

3.° Spese impreviste.

La prima classe riguarda 1.° i soldi, i soprassoldi e le indennità di ogni natura, ed ogni altro emolumento attaccato al soldo; 2.° le somministrazioni di viveri e foraggi pel mantenimento delle truppe di terra e di mare; il vitto, il mobilio ed i medicamenti ai militari infermi negli ospedali; la somministrazione de' letti nei quartieri, qualora si esegua per appalto generale – Formano una eccezione tutte quelle spese di questa seconda categoria, le quali si eseguono coi fondi provinciali a disposizione del Ministro Segretario di Stato degli affari interni, e che perciò rientrano nella seconda classe; 3.° finalmente i ruoli provvisorj tanto per sussidj mensuali, quanto per premio delle cauzioni o per interessi a sostituzione de' capitali inscritti sul Gran Libro del debito pubblico.

Appartengono alla seconda classe i pagamenti degli oggetti del materiale di costruzione, di fabbriche, di armamento, di stampe, di mantenimento di strade, proietti, detenuti civili, soccorsi, ed altri oggetti specificati negli stati discussi de' Ministeri.

Si riferiscono alla terza classe le spese straordinarie ed impreviste di quegli stati discussi.

Una tal classificazione mira insiememente la rapidità e la regolarità del servizio.

Gli esiti della prima classe sono abbastanza definiti: e perciò con la guida degli *assienti* e de' documenti possono esser disposti dallo Scrivano di Razione sotto la sua responsabilità e di quella del Controloro generale; ma quelli della seconda e terza classe non posson disporsi senza gli ordinativi de' diversi Ministeri.

Il regio Scrivano di Razione rende annual conto della sua gestione alla Gran Corte de' Conti.

Un tal conto si distingue materialmente per Ministeri, e quindi per esercizj e capitoli, a tenore degli stati discussi. Vien dinotato per ogni capitolo: 1.° il credito complessivo ed accessorio, i movimenti relativi, gli aumenti ed inversioni che avesse potuto subire nel corso

dell' anno; 2.° l' ammontare delle liberanze spedite sopra ciascun capitolo; 3.° la resta disponibile per l' anno seguente.

Il conto è appoggiato dall' esibizione de' documenti giustificativi delle liberanze.

Dei doveri in generale e delle attribuzioni dello Scrivano di Razione.

Lo Scrivano di Razione è incaricato di disporre la spedizione delle liberanze per tutti i pagamenti a carico dello Stato, per gli esiti così del ramo civile che del ramo di guerra e di marina nei reali dominj al di quà del faro, e per gli esiti de' detti due rami di guerra e di marina nei reali dominj al di là del faro. Si dispongono i pagamenti per conto de' crediti dei diversi Ministeri nel seguente modo.

Le liberanze van dirette al Pagator generale dopo essere state verificate e vidimate dal Controloro generale distinguendo quelle da estinguersi con *polizze di banco* da quelle da realizzarsi dalle casse de' Ricevitori generali delle provincie del Regno per mezzo di mandati.

A tale effetto il regio Scrivano di Razione liquida il dritto e la spettanza di tutti gli averi del personale, cioè de' soldi, soprassoldi, indennità, sussidj e qualunque assegnamento periodico appartenente a' funzionarj civili e militari e agli uffiziali ed impiegati di qualunque grado o classe, a norma de' diversi piani organici, delle tariffe e delle particolari Sovrane concessioni.

Liquida altresì le spese di sussistenza di ogni natura e degli ospedali pel reale esercito di terra e di mare stanzionati in tutti i reali dominj, a tenore dei contratti e delle Amministrazioni in economia Sovranamente approvati, e finalmente in altro modo che a misura delle urgenze o di circostanze straordinarie potrà esser disposto dal Re.

Le liquidazioni di sussistenze e di ospedali bisognevoli in Sicilia, che non dipendono da un appalto generale, ma i di cui contratti riguardino soltanto il servizio di quei reali dominj, vengono stabilite provvisoriamente dai Sostituti dello Scrivano di Razione residenti in Palermo e in Messina, colla facoltà di liberarne anche provvisoriamente gli avanzi allorchè ne risultassero.

È in fine nell' obbligo di formar parimenti gli ag-

giusti di soldi, *presi* ed indennità, del pari che quelli di provvisione, ai reggimenti e corpi del Reale Esercito di terra e di mare stanzionati in tutti i reali dominj.

Affinchè lo Scrivano di Razione ottenga la celerità delle operazioni relative alla sua carica, è autorizzato a corrispondere direttamente per oggetti che non alterano le leggi ed i regolamenti dell' amministrazione finanziera, con tutti i Ministri Segretarj di Stato, con gl' Intendenti militari, Intendenti e Sottointendenti civili, col Commessariato di guerra e con qualunque altra autorità civile o militare.

È accordata allo Scrivano di Razione la facoltà non solo di assistere alle riviste periodiche che si passano dai Commessarj di guerra ai corpi tutti del Real Esercito di terra e di mare, non esclusa la marineria nelle diverse sue classi a bordo de' reali legni di guerra, ed il corpo della maestranza, ma passarle altresì egli medesimo e straordinariamente in rivista. Lo stesso deve in questo caso renderne avvertito il Ministro di guerra e marina ed il Comandante militare del luogo. A tale oggetto è stato determinato che i capi militari dell' uno e dell' altro ramo di qualunque grado prestino tutta la loro assistenza allo Scrivano di Razione, trattandosi di un atto di somma importanza per lo real servizio.

Delle Appoderazioni.

Gli Appoderati eligenti dai Ministri, van soggetti alle seguenti norme, cioè:

1.° Essi sono Contabili materiali verso la Tesoreria generale, e per conseguenza corrispondono direttamente col regio Scrivano di Razione, e dipendono dalla Tesoreria medesima per tutto ciò che riguarda introito ed esito delle rispettive appoderazioni.

2.° Ciascuno appoderato nell' uscire da un tale esercizio rende il conto al suo successore, il quale, accettato che l' abbia, s' intende responsabile di tutte le operazioni del suo antecessore. In caso di dubbi se ne fa rapporto al Ministro delle Finanze. Il silenzio che serba l' Appoderato successore nello assumere le funzioni dell' antecessore, è un indizio dell' accettazione del conto di questo, e da ciò solo emerge la sua responsabilità per la gestione dell' Appoderato che rimpiazza.

3.° Ricevono per lo primo mese dal regio Scrivano di Razione lo Stato generale degl' individui relativi a ciascuna appoderazione coi soldi ed emolumenti dovuti ai medesimi, e son quindi avvisati officialmente dal detto funzionario di ogni aumento o diminuzione che avvenir potesse dopo ricevuto quel primo stato.

4.° Vien loro liberata in fine di ciascun mese dalla Tesoreria generale una somma equivalente in abbuonconto ai soldi da pagarsi a carico di ognuno di essi.

5.° Non possono ricevere un secondo abbuonconto se non dopo aver giustificato il primo.

6.° La giustificazione della somma ricevuta dee consistere nel conto da rimettere al regio Scrivano di Razione in doppia spedizione non più tardi del giorno quindici di ciascun mese pel mese precedente. In questo caso è portata ad introito la somma ricevuta dalla Tesoreria generale, e ad esito i soldi ed altri emolumenti pagati agli impiegati o agli uffiziali compresi nella rispettiva appoderazione.

7.° Unir deggiono al conto gli analogi documenti, cioè i certificati di esistenza e servizio prestato, i fogli di rivista e le ricevute delle parti prendenti, nell' intelligenza che non possono ammettersi procure, ma le ricevute esser deggiono sottoscritte dagl' interessati medesimi e vistate dagli Appoderati, valendo il detto visto per autenticità della firma. Per gli analfabeti vien supplito col segno di croce, coll' intervento di due testimoni e col visto dell' Appoderato.

Dalla presentazione de' documenti sono eccettuati gli Appoderati di quelle Reali Segreterie e Ministeri di Stato pei quali i rispettivi Ministri stimano opportuno di fare continuare il sistema delle appoderazioni. In giustificazione dell' impiego de' fondi ricevuti, questa classe di Appoderati è facoltata, giusta lo stabilimento in vigore, a rimettere uno stato emarginato degli uffiziali compresi nell' appoderazione, il quale serve di documento alla Scrivania di Razione pel ricevo de' soldi pagati loro dagli Appoderati.

8.° Delle risulte di debito o di credito degli Appoderati nel rispettivo conto, lo Scrivano di Razione tiene ragione nello spedire il primo abbuonconto che segue la liquidazione del conto medesimo.

9.° Gli Appoderati delle spese urgenti delle diverse

Amministrazioni sono egualmente Contabili materiali verso la Tesoreria generale, e corrispondono con lo Scrivano di Razione, beninteso che la giustifica del rispettivo conto è data in fine di ogni trimestre, e precisamente nel corso del primo mese del trimestre seguente, ponendosi all' appoggio gli analoghi documenti.

10.° E finalmente in principio di ogni anno vien rilasciato dallo Scrivano di Razione a ciascuno Appoderato, un libretto, in cui il Pagatore generale della Tesoreria generale ed i suoi Sostituti nelle provincie e nelle valli registrar deggiono tutti i pagamenti che per effetto delle liberanze dello Scrivano di Razione e de' suoi Sostituti, sono stati fatti all' Appoderato.

Dei bilanci e della chiusura annuale della scrittura del regio Scrivano di Razione.

Lo Scrivano di razione in fine di ciascun mese, e non più tardi del giorno quindici del mese seguente, stabilir deve e rimettere al Ministro delle Finanze lo stato di situazione, o sia un bilancio generale distinto per Ministeri e per capitoli dei crediti accordati e delle liberanze spedite sul duodecimo cumulato per conto di tutti i Ministeri, e fa contemporaneamente pervenire a ciascuno de' Ministri un' estratto della situazione. Tali stati generali son corroborati dal visto e verificati dal Controloro generale.

A' 31 di dicembre di ciascun anno lo Scrivano di Razione chiude il conto dello stato discusso di ogni Ministero e deducendo dal credito accordato nel corso dell' anno l' ammontare delle liberanze spedite, annulla il residuo che ne risulta per sola formalità di scrittura, dando termine con ciò alla sua gestione annuale, ben inteso però che per effetto di questa operazione troppo necessaria per la celere formazione de' conti, il credito residuale di ciascun capitolo, come sopra annullato per formalità di scrittura, vien fatto rinascere colla dicitura *resta dell' anno precedente*; e per questa misura ha luogo dal primo di gennajo del secondo anno la continuazione delle liberanze de' pagamenti relativi all' anno precedente, ma in registri separati.

In fine di un biennio poi, o sia al dì 31 di dicembre del secondo anno di sciascuno esercizio tutti i resi-

dui di credito, rimasti disponibili, son definitivamente annullati e dichiarati fondi liberi. Si eccettuano da questa misura soltanto i residui di credito sui fondi provinciali, che formeranno sempre un cumulo annuale disponibile dal Ministero degli affari interni.

Le liberanze spedite a tutto il dì 31 di dicembre di ciascun anno sui crediti dello stesso esercizio, e che per la chiusura de' conti non si troveranno adempite di pagamento, sono annullate e rinnovate senza alcuna formalità sulla gestione seguente; ma non sono rinnovate quelle spedite sulle reste dei crediti dell'anno precedente, restando queste seconde annullate e comprese nei fondi liberi di sopra espressi.

Ammortizzandosi i residui de' crediti e le liberanze non estinte, non rimane cancellato il dritto che possa mai appartenere agli interessati per qualunque oggetto compreso nelle varie classi dello stato discusso, e che per remora di giustificazione o di liquidazione, o di altro legittimo motivo qualunque, non abbia potuto essere soddisfatto nel corso di un biennio. In conseguenza di che qualunque pagamento che per ragione liquida deve farsi in seguito, ha effetto sul credito, che su la gestione corrente vien dal Re accordato a ciascun Ministero per conto di arretrati di esercizj chiusi.

Del Pagatore generale.

Al Pagatore generale è affidata la esecuzione degli esiti, dietro le liberanze dello Scrivano di Razione vidimate dal Controloro generale.

Questi esiti si fanno o in Napoli o nelle provincie. Nel primo caso i pagamenti si eseguono o con polizze di banco o con valori rappresentanti numerario sopra i fondi che si passano del Tesoriere generale. Nel secondo, si fanno i pagamenti dai Ricevitori generali direttamente su le liberanze dello Scrivano di Razione per le spese di prima classe, con mandati della Pagatoria per quelle di seconda e di terza.

Il Pagatore generale rende annuo conto della sua gestione alla Gran Corte de' Conti.

All'introito si dà debito di tutte le somme versategli dal Tesorier generale, distinte per natura di valori, nel corso dell'anno, del pari che delle reste dell'anno antecedente.

All' esito si da' credito delle somme pagate, anche per natura di valori ed a carico di ciascun Ministero, in estinzione delle corrispondenti liberanze che gli si spediscono dalla Scrivania di Razione, vidimate dal Controloro generale.

L'ammontare dell'introito dee conseguentemente corrispondere con l'ammontare dell'esito che porta il Tesoriere generale per l'anno stesso.

Gli esiti son giustificati da' documenti riuniti in altrettanti volumi per quanti sono i Ministeri.

I mandati da spedirsi dal Pagatore generale sopra i Ricevitori delle provincie come suoi sostituti, relativi a' pagamenti di seconda e terza classe, sono regolati nel modo espresso nelle corrispondenti liberanze rilasciate dalla Scrivania di Razione e vidimate dal Controloro generale. Quest' ultimo funzionario ha cura di prenderne nota distinta, con passare gli avvisi corrispondenti ai Controlori delle provincie suoi sostituti per averne ragione nell' atto del pagamento.

Affinchè questa parte di servizio sia regolata a dovere dalla Pagatoria generale, il Controloro generale procura che le liberanze sieno passate al Pagator generale non più tardi del giorno precedente di ciascun corriere, onde dar luogo alla spedizione de' mandati, eccetto solamente qualche pagamento di urgenza che deve necessariamente spedirsi nel giorno stesso del corriere.

Sarà ogni esito ammesso in favore del Pagator generale qualora, in appoggio delle corrispondenti liberanze, pei pagamenti in valori rappresentanti numerario (per quanto riguardano effetti di scadenza), si avrà ricevuta dalle parti prendenti, a favore delle quali sono disposti: per quelli poi che riguardono regolarizzazione, gli stati originali firmati dal Tesoriere generale; pei pagamenti da eseguirsi nelle provincie, i mandati quietanzati dalle parti, vistati dai Controlori provinciali col bollo de' Ricevitori generali. Se n' eccettuano però i mandati che riguardano somme poste a disposizione delle diverse autorità per oggetti di real servizio, per le quali dovranno unirsi alle liberanze i *boni* tratti dalle autorità medesime, giusta l' art. 130. del regolamento del 15 dicembre 1823.

Il Pagator generale riceve, per mezzo del Tesoriere generale ed in ogni decade i documenti di esito che si rimettono dai Ricevitori generali per pagamenti da essi

loro fatti in virtù di mandati o *boni*, accompagnati da uno stato d'invio che dimostri l'ammontare di detti documenti colla distinzione degli esercizj. In fine della stessa decade i Controlori provinciali rimettono al Controloro generale il notamento distinto dei pagamenti tratti dalle proprie scritture, perchè possa questo funzionario farne prendere registro nella sua officina.

Il suddetto Pagator generale fa sollecitamente stabilire l'esame degli enunciati documenti; e trovandoli in regola gli ammette a suo debito dandone credito al Tesoriere generale, coi fondi d'amministrazione del quale sono stati eseguiti i pagamenti; laddove poi fossero riconosciuti irregolari o difettosi, ne fa il rifiuto, respingendoli di nuovo al Ricevitore generale cui riguardano, e passandone notizia al Controloro generale per le operazioni di concordanza da sua parte.

Dall'ammontare de' documenti di esito che dal Pagator generale saranno stati trovati ricettibili, dopo averne presa scrittura a favore del Tesoriere generale ne saranno rilasciate le ricevute contabili a' rispettivi Ricevitori generali che dovranno esibirle in discarico de' loro conti. Tali ricevute dinoteranno la data dell'invio, l'importo di esse, la parte rifiutata (nel caso vi sia) e tutt'altro che si crederà necessario. Esse saranno formate a matrice; e dopo essere state segnate dal Pagator generale e vidimate dal Controloro generale, verranno spedite al Tesoriere generale, il quale ne prenderà ragione sulle sue scritture, dandone credito a' diversi Ricevitori generali cui son dirette, e debito al Pagator generale suddetto, il quale le munirà della sua firma. Riterrà presso di se per cautela la matrice, e restituirà allo stesso Pagator generale la ricevuta contabile, perchè possa costui farne l'invio ai di lui Sostituti nelle provincie.

Gl' Intendenti, i Commessarj e gli altri funzionarj nelle provincie, cui verranno liberate delle somme per oggetti di real servizio per conto de' Ripartimenti della guerra, degli affari interni e di altri Ministeri, possono disporre dell' importo sopra i Ricevitori generali in partite diverse, secondo il bisogno, mediante loro *boni* parziali, a fovore però delle parti prendenti e non già di essi medesimi o de' loro impiegati. Le somme quindi che verranno liberate per tal causa, porteranno la dicitura *a disposizione* tanto nelle liberanze della regia Scrivania di Razione, quanto nei mandati del Pagator generale.

Qualora però per qualche caso straordinario le somme dovessero pagarsi indirettamente ai citati funzionarj delle provincie, come verrebbe espresso negli ordinativi degl' indicati Ripartimenti della guerra e degli affari interni, o di qualsivoglia altro Ministero, in tal caso le liberanze della Scrivania di Razione ed i mandati della Pagatoria generale porteranno la dicitura *a favore*; ed i Ricevitori generali eseguiranno il pagamento direttamente ai citati funzionarj.

I *boni* di cui sopra è parola, dovranno essere formati a matrice, indicando la somma del credito che il Pagator generale ha aperto ai precitati funzionarj, il numero e la data del mandato che contiene il credito, del pari che tutti gli altri dettagli che si crederanno necessarj, con dichiarazione che detti *boni* sieno puramente e semplicemente da pagarsi alle parti prendenti; senza dare al Ricevitore l' obbligo di verificare le condizioni che debbonsi presumere verificate dagl' Intendenti o dai Commessarj. I Ricevitori generali in ogni chiusura decadaria di cassa, per questi esiti, in vece di rimettere al Pagator generale, i di lui mandati debitamente quietanzati, come praticar debbono per tutti gli altri pagamenti loro gravati, spediranno al medesimo i *boni* dei suddetti Intendenti, Commessarj ed altri funzionarj, accompagnati da uno stato di dettaglio conforme al modello loro inviato e passeranno a' medesimi le matrici de' *boni* anzidetti, perchè possano costoro avvalersene nella reddizione del conto dell' impiego de' fondi ricevuti. Il Pagator generale procederà in seguito alla verifica di detti *boni*, per quanto semplicemente e solamente riguarda la sussistenza del credito e la firma della parte prendente, a favore della quale è disposta la somma, e trovandoli compresi in tal credito ne rilascerà le ricevute contabili.

A misura che rimarrà estinto dal Pagator generale ciascun mandato di qualcheduno dei crediti aperti, come sopra, a favore degl' Intendenti, Commessarj o altri funzionarj, sarà cura del Ricevitor generale di passarlo nelle mani di quelle autorità cui appartiene, col dettaglio distinto in dorso dei *boni* tratti sopra di essi; e colla dichiarazione della loro estinzione.

Con questa misura non s' intendono dispensati gl' Intendenti, i Commessarj o gli altri funzionarj dal dover

render conto ai rispettivi dipartimenti da cui dipendono dell' uso fatto delle somme riscosse coi denotati loro *boni* accompagnandovi le matrici di essi e tutti i documenti all' appoggio, che a tale oggetto ritireranno dalle parti prendenti e conserveranno presso di loro, senza farli passare ai Ricevitori generali nell' atto della spedizione de' *boni*.

Siccome fra le somme che si pongono a disposizione degli Intendenti per le spese del real servizio a carico del Ministero degli affari interni si comprendono quelle che riguardano i fondi provinciali, su di che con real decreto del 19 di novembre 1819 venne ordinato di essere le somme non pagate nel corso di un biennio escentate dalla deduzione diffinitiva prescritta nella real determinazione del 31 dicembre 1817, ma bensì farsi di esse il passaggio da un anno all' altro; avendo l' esperienza fatto conoscere che il trasporto di tali reste forma un' inviluppo nelle scritture della Real Tesoreria così sul conto da tenersi di tante piccolo partite rimaste inestinte che per la dimostrazione da esibirsi alla Gran Corte de' Conti, e quindi ad oggetto che questa parte di servizio sia regolarmente eseguita, fu stabilito:

» 1.° Che le somme riguardanti tali residui, e che risultano dalla chiusura del conto dello spirato anno 1823, sieno distinte in due rubriche con due stati separati, uno che dimostri l' ammontare delle partite non estinte fino all' anno 1822 e l' altro di quelle dell' anno 1823.

» 2.° L' ammontare del primo stato sarà dedotto dalle scritture della Real Tesoreria, ma sarà nel tempo stesso considerato come un credito suppletorio di aumento al capitolo dello stato discusso dei fondi provinciali dell' esercizio dell' anno seguente colla dicitura: *Reste anteriori non estinte*.

» 3.° Nel caso che gl' Intendenti fossero obbligati di dover disporre di tali reste, ne faranno le corrispondenti richieste al Ministro Segretario di Stato degli affari interni, da cui riconoscendosene la necessità, saranno tratti gli ordinativi sulla Real Tesoreria a fronte del citato credito di residui anteriori non estinti.

» 4.° L' ammontare delle reste poi che risulta dal secondo stato, sarà eziandio dedotto, ma riportato immediatamente al conto nuovo dell' anno seguente, di cui gl' Intendenti ne possono disporre senza aver bisogno di

nuova autorizzazione, egualmente come si pratica per tutti gli altri rami della Real Tesoreria.

Questo metodo è quello che serve di norma per l'avvenire onde regolare la chiusura di conto in ogni fine di anno, coll'avvertenza però che gli stati enunciati di sopra siano formati in quadrupla spedizione, da passarsi una al Ministro Segretario di Stato degli affari interni, un altra al Controloro generale, la terza al Regio Scrivano di Razione, e la quarta al Pagator generale, per eseguirsi da ciascuno le operazioni che loro riguardano.

Ad oggetto di eseguirsi meglio la verifica de' documenti di esito e la regolarizzazione de' documenti difettosi così per parte del Pagatore, che de' Ricevitori generali, fu determinato che il Pagatore generale sia tenuto fra lo spazio di giorni quindici a contare dal giorno in cui gli saranno pervenuti i documenti, di far verificare dagli Impiegati dalla sua officina gl'invii de' Ricevitori generali e di conoscerne la validità. I documenti difettosi sono respinti direttamente dal Pagatore ai Ricevitori, con esprimere nelle lettere la causa del rifiuto, dandone conoscenza al Controloro generale, perchè possa costui avvertirne i Controlori provinciali. I Ricevitori generali sono poi nell'obbligo, fra lo spazio non maggiore di quindici giorni di far regolarizzare e rimetterli nuovamente con un invio suppletorio al Pagator generale, citando non solo il numero e la data dell'invio primitivo, ma benanche il numero e la data della lettera colla quale gli hanno ricevuti dal Pagatore.

Il Pagatore generale subito che avrà avuto tali documenti regolarizzati, li fa nuovamente verificare fra lo spazio preciso di una settimana, osservando se gli adempimenti sieno stati eseguiti a tenore della lettera di rifiuto, e per quelli debitamente regolarizzati spedirà immediatamente le corrispondenti ricevute contabili, anche suppletorie, come si è detto di sopra per l'invio primitivo.

Occorrendo di dover respingere nuovamente qualche documento per non essere stato completamente regolarizzato, il Ricevitore generale è tenuto di regolarizzarlo fra un'altra settimana, il quale termine classo, il documento resterà di nessun valore e l'importo andrà a di lui danno.

La stessa misura di rigore è prescritta contro i detti Ricevitori generali per quei documenti rifiutati due volte, che quantunque restituiti in tempo debito, fossero nel

caso di essere rifiutati per la terza volta, poichè non saranno più rimessi nelle provincie; anzi il Pagator generale fa rapporto al Ministro di Finanze, proponendo delle misure di rigore contro quei contabili che per la indicata causa facessero conoscere la di loro lentezza, negligenza o imperizia.

Le operazioni espresse di sopra sono regolate in modo che per la fine di marzo di ogni anno il Pagatore generale si trovi di aver diffinita l'intera verifica dei documenti ricevuti per tutto il trentuno di dicembre dell'anno precedente, o di aver restituito tutti gl'irregolari nel modo di sopra enunciati, in guisa che dopo il dì 31. di marzo non vi sia più invio o rinvio dei documenti, ad oggetto di poter riscuotere dai suoi Sostituti non più tardi della fine di aprile lo stato de' pagamenti disposti nelle di loro casse e non eseguiti, salvo, dopo eseguiti pienamente dal Ricevitor generale gli effetti di rifiuto, di aver ricorso alla G. C. de' Conti per obbligare il Pagator generale all' ammissione del rifiuto. Nel ricorso dovrà esprimersi di essersi già eseguito nelle scritture le operazioni per gli effetti del rifiuto.

I Ricevitori generali dovranno in gennajo di ciascun anno, in un giorno che verrà determinato, procedere alla chiusura delle rispettive casse per l'anno scorso: in conseguenza di ciò possono i medesimi per tutto il detto dì proseguire indistintamente i pagamenti tanto per l'anno ultimo che per l'anno anteriore. Eseguita che sarà la detta chiusura, formeranno lo stato di ciò che è rimasto a pagarsi a tutto il dì 31 di dicembre dello scorso anno. Per quanto riguarda i residui di tale ultimo anno, ne faranno la deduzione sulle loro scritture, e nello stesso tempo vi eseguiranno il passaggio a conto nuovo dell'anno seguente senza alcuna interruzione di pagamento, attendendo le nuove autorizzazioni subito che sarà ultimato l'appuramento di tali residui. Per quanto riguarda poi i residui dell'anno anteriore, ne faranno la deduzione definitiva a tenore di quanto si trova prescritto nella sovrana determinazione de' 31 dicembre 1817.

Gli stati de' Ricevitori generali di cui è parola, dovranno essere verificati dal Pagator generale, il quale trovandoli uniformi al risultamento dei residui che presenteranno le sue scritture, eseguirà sulle medesime le stesse operazioni di deduzione e passaggio, ed indi ne for-

merà i corrispondenti notamenti in tripla spedizione che rimetterà alla Controloria generale, la quale ne riterrà una per se, la seconda la rimetterà al regio Scrivano di Razione per le rispettive operazioni, e la terza munita delle firme de' suddetti funzionarj sarà restituita al Pagator generale per presentarla alla gran Corte de' Conti in appoggio del suo conto.

Del Controloro generale.

Il Controloro generale è il sostituto del Ministro delle Finanze in tutto ciò che riguarda percezione e spesa della rendita pubblica. Egli è il fiscale delle diverse officine della Tesoreria. Tutti gl'introiti, tutti gli esiti, qualunque atto, qualunque operazione che in essa eseguonsi non son riputati validi se non se ne sia presa ragione dal Controloro generale.

E per mezzo de' Controlori delle Ricevitorie provinciali e distrettuali, vigila su gl' introiti e gli esiti di tutte le Casse Regie.

Indipendentemente da queste attribuzioni, egli adempie le funzioni di Presidente del Consiglio di Tesoreria in caso d'impedimento del Ministro o del Direttore delle Finanze.

In fine anch' egli rende annualmente il suo conto morale alla Gran Corte de' Conti, distinto in tre dimostrazioni: 1.° in concordanza col conto del Tesoriere generale; 2.° con quello del Pagatore generale; 3.° con quello dello Scrivano di Razione.

Controllo generale.

Il Controloro generale, come abbiam detto, è il sostituto del Ministro delle Finanze, ed è il fiscale delle diverse officine della Tesoreria. Ad oggetto di poterne esattemente dissimpegnare le funzioni, egli riceve gli stessi elementi, le stesse scritture di tutte le officine per la concordanza delle operazioni della Tesoreria generale.

Egli dev' essere sempre nello stato di dare ad ogni richesta al Ministro delle Finanze le notizie relative al servizio della Tesoreria ed alla situazione della medesima.

Le ricevute che si rilasciano tanto dal Tesoriere, quanto dal Pagatore sono da lui vidimate, dopo esserne stata presa ragione nelle scritture della Controloria.

Oltre alla situazione dei fondi, il Controloro generale deve essere in grado di far conoscere ad ogni richesta del Ministro anzidetto la situazione della Tesoreria in generale e del Pagatore tanto verso la Tesoreria, quanto verso i Contabili coi quali sono in relazione.

In ogni mese dee presentare lo stato degl'introiti fatti in numerario o in valori di ogni specie, distinto per casse e per contribuzioni dirette o indirette o estraordinarie; come altresì lo stato di situazione mensile de' crediti di ciascun Ministero, e la situazione generale del Tesoriere, dello Scrivano di Razione, del Pagatore e di ogni Contabile immediato della Tesoreria. Tali stati sono preparati dalle rispettive officine, controllati e vidimati da esso Controloro generale.

Deve parimenti presentare mensualmente la situazione delle contribuzioni dirette paragonata coll'importo delle obbliganze scadute di ciascun Ricevitore generale.

Riceve dalla Scrivania di Razione tutte le liberanze di pagamento, le quali dopo le debite e sollecite verifiche, sono da lui vidimate e respinte alla Scrivania di Razione, che ne prende registro e le passa di nuovo alla Controloria.

Il Controloro, trattandosi di pagamenti da farsi in Napoli per banco o in valori di portafoglio, presenta lo stato delle liberanze al Ministro delle Finanze, il quale fa la ripartizione de' fondi, dopo di che il Controloro la passa al Pagator generale perchè ne esegua il pagamento

Trattandosi di pagamenti disposti sulle provincie, il Controloro generale esamina la situazione delle rispettive casse, e in ogni decade destina quelle liberanze che possono avere il loro corso; e dopo averne conosciuto l'ammontare, ne passa avviso uffiziale allo stesso Tesoriere generale, perchè possa mettere a disposizione del Pagator generale i fondi corrispondenti in ciascuna provincia.

Dà conoscenza a' Controlori delle provincie dei mandati che il Pagatore generale spedisce sulle casse de' Ricevitori generali, facendo pervenire i suoi avvisi contemporaneamente ai mandatarj stessi.

Riceve dal Ministro delle Finanze lo stato delle obbliganze tanto dei Ricevitori generali e distrettuali, quanto de' Percettori: prende registro nelle sue scritture di tali obbliganze, come altresì delle cambiali e di ogni altro titolo di credito del fisco, che versa nella cassa del Tesoriere generale.

È in diretta corrispondenza coi Controlori delle Ricevitorie generali e distrettuali, da'quali riceve tutti gli elementi necessarj per conoscere lo stato delle casse dei Ricevitori, secondo le restrizioni che giudica dover ad essi comunicare.

Le carte contabili che i Controlori suddetti delle Ricevitorie generali e distrettuali sono obbligati di far pervenire al Controloro generale, sono dagli stessi Ricevitori somministrate onde farsene la concordanza prima di essere spedite.

Il servizio e le attribuzioni de' Controlori provinciali e distrettuali son quelle determinate col decreto del 25 dicembre 1815 e con le istruzioni de' 25 dicembre 1816. I Controlori provinciali e distrettuali facendo parte della Commessione che si riunisce a' principii di ogni mese per survegliare lo stato della pereczione, vi hanno il voto deliberativo, e del pari hanno cura che dai Ricevitori sieno eseguite le deliberazioni della Commessione suddetta.

Indipendentemente dalle sopradette attribuzioni, il Controloro generale dissimpegna le funzioni di Presidente del Consiglio di Tesoreria, in caso d'impedimento del Ministro o del Direttore della Real Segreteria delle Finanze, per tutti gli affari che vengono ad esso Consiglio rimessi dal Ministero, e per gli altri che riguardano il servizio della Tesoreria istessa, i quali meritar possono una discussione.

Il Controloro generale ha alla sua immediazione i due Ispettori generali di contabilità, della di cui opera può avvalersi per gli affari di maggior importanza della Tesoreria generale, e de' due sostituti nei dominj oltre il faro.

Dell' Agente del Contenzioso.

Le funzioni dell' Agente del Contenzioso son dirette alla tutela ed alla difesa degl' interessi e de' dritti della Tesoreria generale. Egli è la persona legittima che deve essere intesa nei giudizj attivi o passivi d' interesse della Tesoreria presso tutti i Tribunali e Corti giudiziarie Civili, Criminali e Contenziose Amministrative. Tutti i titoli di credito o di dritti qualunque, che non si potessero esigere o che fossero suscettivi di opposizioni, sono rimessi a lui per farli giudiziariamente valere: e ne tiene perciò conto col Tesoriere generale. Astringe in via am-

ministrativa, ed anche con sequestri quei Ricevitori o altri Contabili contro de' quali gli saranno stati rimessi i titoli o le significatorie, e ne fa valere i dritti ed i privilegi a' termini del decreto del 16 dicembre 1813, e degli articoli 1934 a 1940 del Codice Civile.

Agisce contro i Ricevitori e chiunque altro amministra fondi e rami addetti alla Tesoreria, e ne prende quelle iscrizioni ipotecarie che crede utili ed opportune. In caso di morte, di dimissione, o di cessazione per qualunque altra causa de' Contabili dal loro impiego, è incaricato di esaminare le loro dimande o quelle dei loro eredi, relativamente alla restituzione delle cauzioni ed alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie, e ne propone col suo avviso la risoluzione del Ministro. Esamina tutti i contratti e le cautele che gli accompagnano e prende l'autorizzazione del Ministro per procedersene alla stipula. È inoltre di suo carico l'apporre al piede de' pagamenti che si fanno alla Tesoreria con polizze e fedi di credito, le riserve o proteste che crede convenienti a' termini del decreto del 20 ottobre 1817. — È inteso ed ha suprema ispezione sui giudizj attivi e passivi riguardanti tutte le Amministrazioni finanziere, ai termini del decreto e regolamento de' 21 aprile 1820. — Dà i suoi avvisi, quando ne è richiesto o dal Ministro o da qualunque capo delle Amministrazioni finanziere, su tutti i dubbi che interessar possono la Tesoreria riguardo ai sequestri, intestazione, pagamenti, esazione ec. — Tutti i funzionarj pubblici sono in obbligo di somministrargli notizie, chiarimenti, scritture, documenti che richiederà loro per affari che riguardano, non solo la Tesoreria, ma tutte le dipendenze finanziere; a quale effetto è in corrispondenza con tutte le autorità giudiziarie ed amministrative.

Degli Ispettori generali di Contabilità.

Gl'Ispettori generali di Contabilità sono sotto gli ordini del Ministro delle Finanze tanto pel servizio della Tesoreria, quanto per altri disimpegni estranei, anche fuori della Capitale. Il Controloro generale può avvalersi della loro opera per affari d'importanza. Intervengono di uffizio in tutte le chiusure di scrittura della Tesoreria generale, e nella verifica delle casse.

Del Consiglio di Tesoreria.

Il Consiglio di Tesoreria è destinato alla discussione non solo degli affari che gli passano dal Ministro delle Finanze, ma a proporre altresì quelle disposizioni che si credono più analoghe al servizio della Tesoreria. È inoltre nell' obbligo di discutere e pronunziare sul contenzioso che sorge nella verifica degli aggiusti da farsi per parte della guerra e della marina, ai termini dell' ordinanza amministrativa di questi due rami. E infine dee discutere tutte le altre pendenze che nascono per parte delle officine della Tesoreria generale nell' andamento del servizio ad esse affidato.

De' Ricevitori generali e distrettuali.

I Ricevitori generali di provincia ed i Ricevitori distrettuali van considerati come uffiziali della Real Tesoreria generale, de' quali godono gli onori e vestono l'uniforme, i primi come Capi di Ripartimento, i secondi come Capi di Sezione (1).

I Ricevitori generali, la cui percezione in contribuzioni dirette oltrepassi la somma di ducati trecentomila, sono di prima classe; e lo sono di seconda gli altri di minor carico.

I compensi della responsabilità, della spesa e mantenimento dei loro impiegati sono stabiliti nel seguente modo.

Pei Ricevitori generali di prima classe gli averi ascendono al *minimum* in ducati cinquemila e cento, oltre il soldo;

Per quelli di seconda classe di ducati quattromila settecento quaranta, oltre il soldo;

Pei Ricevitori distrettuali di prima classe al *minimum* di ducati mille settecento ottantaquattro, oltre il soldo;

Per quei di seconda classe al *minimum* di ducati mille seicento sessantaquattro, oltre il soldo.

Il pagamento de' loro averi è fissato a rate mensuali. Il Ricevitore generale di Napoli continua secondo l' antico sistema (2).

(1) Vedi il decreto del 12 dicembre 1816.
(2) Vedi il decreto del 3 maggio 1819.

Perciò che importa il servizio di questi agenti finanzieri, noi abbiam detto abbastanza nel descrivere le relazioni che essi hanno coi Capi di offizio della Real Tesoreria generale.

ARTICOLO XIX.

Dell' Amministrazione Generale del Banco.

I Banchi sono una invenzione italiana di cui Venezia diede il primo esempio nel 1171 (1). L' esaurimento dell' erario pubblico in quell' epoca, prodotto dalle guerre in oriente ed in occidente, suggerì al Doge Michele II l' idea di un prestito forzoso, da riscuotersi sopra i cittadini più opulenti. I creditori riuniti in società ricevevano dal governo l' interesse del capitale prestato in ragione del quattro per cento, ripartibile tra di essi in proporzione delle carate. Questa associazione formò in seguito il Banco di Venezia, le cui osservazioni principali consistevano nel pagamento delle cambiali e dei contratti mercantili. V' è luogo da credere che pria del 1413 il Banco emetteva de' biglietti per le sue operazioni, ritenendosi però nei limiti di Banco di deposito.

Movimento legislativo sui nostri Banchi dalla loro prima istituzione sino al 1806.

I Banchi presso di noi non sono più antichi del XV secolo. Quelli che volevano aprir banco per sicurezza di coloro che vi depositavano il danaro, dovevano dare malleveria di quarantamila ducati. Si esercitavano principalmente dai Toscani e più da' Genovesi. Nell' Archivio

---

(1) Questa parola *banco*, o *banca* dall' Italia è passata in tutti i moderni linguaggi; comecchè gli etimologisti la vadan derivando dall' antico *abaco* comune ai Romani ed ai Greci, ed indicante nel senso primitivo una tavola elevata su la quale oggetti di pregio soleano esporsi. E per la stessa ragione tali utensili diconsi in Italia credenze, perchè con la esposizione de' metalli preziosi che vi abbondavano, del credito che nel banchiere ripor si poteva davan guarentigia — Or tali abachi con inflessione italiana si dissero banchi, e gli abachieri, banchieri — Col progresso del tempo banco divenne esclusivamente parola impiegata in significato di luogo ove si facevano i computi; ed abaco si disse l' arte stessa del computare. In Inghilterra *scacchiere* e *banco* son la stessa cosa.

*

della Camera della Sommaria esistono gli avanzi de' libri dei Banchieri, che consistono in giornale, cassa, e libro maggiore. Cominciano dal 1511 e finiscono al 1604.

Siccome erano frequenti i fallimenti, a richiesta della Città di Napoli nel 1553 fu accresciuta la malleveria a cento mila ducati. Si tenevano in Napoli questi banchi nella strada, che oggi si chiama di *S. Biagio de' librai*: passarono poi vicino al sedile di Nido, dove tuttavia la contrada ritiene il nome di Banchi nuovi.

La scrupolosa fedeltà con la quale si amministravano i monti di pietà, ed i frequenti fallimenti de' banchieri, fece pensare di affidarsi ai primi i pubblici e privati depositi. Si trovò maggior sicurezza nei Banchi di questi luoghi pii; ed i Banchi de' negozianti tratto tratto furono abbandonati.

Lo spedale degl' Incurabili teneva Banco, che poi fu quello del popolo, e' si separò di amministrazione nel 1589. Nel 1575 furono eretti i Banchi del Monte della Pietà e della Nunziata, nel 1591 quello dello Spirito Santo, nel 1596 quello di S. Eligio, nel 1597 quello di S. Giacomo e Vittoria, nel 1600 quello de' poveri. Nel 1640 i Governatori dell' Arrendamento delle farine eressero il Banco del Salvatore. I Banchi de' particolari finirono nel 1604.

Differenza de' nostri Banchi da quelli de' paesi esteri.

I nostri Banchi non erano come quelli di Amsterdam, di Amburgo, di Londra, dove formati erano da compagnie di negozianti o si amministravano per conto dello Stato.

I nostri Banchi erano di una natura interamente diversa: furono aperti da persone private con la semplice approvazione del governo. Vigilavano alla loro economia alcuni privati cittadini, sotto nome di Governatori, che venivano eletti dal Re e servivano gratuitamente. Ricevevano il danaro di chiunque volea depositarlo, che era sempre pronto ad esser pagato, a disposizione del creditore, o tutto o in porzioni, con quelle condizioni, dichiarazioni e patti che gli erano più a grado.

Questo stabilimento è tutto nostro particolare. I Banchi di Napoli hanno gran danaro depositato, quelli di Olanda non hanno altra ricchezza che la fede e la fidu-

cia. Si fa in Napoli la maggior parte de' pagamenti per polizze di banco, onde sono di freno alle liti. I contratti, fatti per mezzo di queste polizze, hanno una fede maggiore di tutti gli altri contratti: anzi alcuni contratti, come sono quelli con lettera di cambio, non hanno la pronta esecuzione, se non quando sono accompagnati da pagamento fatto per banco. Ma con una singolar contraddizione, le polizze di banco hanno tutta l' efficacia quando si tratta di eccezione; e quando si tratta di azione vanno soggette a termine ordinario, come le scritture private. Malgrado questo difetto della nostra costituzione, la fiducia de' Banchi è tale che non vi è negoziante o casa facoltosa di Napoli, che non eserciti in gran parte il suo commercio d' introito e di esito per mezzo di uno de' Banchi, onde tutti hanno gran concorso, e contengono tante ricchezze che si reputano immense. Si ha maggior fiducia ne' Banchi che nelle proprie case, e perciò chi cerca di mettere il suo danaro in sicura custodia lo invia al Banco, il quale rilascia un biglietto, detto *fede di credito*. Dalla fede di credito nascono le polizze di Banco, perchè della somma contenuta o aggiunta alla prima, si fanno i pagamenti particolari in polizze notate su la fede. Questi biglietti hanno tutto il valore della moneta effettiva, ed un credito illimitato. Cosicchè tali biglietti moltiplicano i segni rappresentanti delle ricchezze, e ne rendono più facile e più spedita la circolazione. Questi Banchi sono stati sempre rispettati dal governo, tanto ne' maggiori bisogni della monarchia Spagnuola quanto dal popolo, ne' suoi tumulti.

L' opera de' Banchi è tutta gratuita, tal che sembrano essere gli archivi e le computisterie di tutte le case de' particolari.

Novità introdotte nel sistema de' nostri Banchi dal 1806 *al* 1815.

Un decreto del 24 germinale anno II approvò la costituzione del Banco di Francia con privilegio eclusivo di far circolare i viglietti di banco. L' art. 31 di quel decreto prescrive non potersi ergere verun' altra banca ne' dipartimenti Francesi senza l' autorizzazione del governo, il quale accordandone loro il privilegio limitar dovesse la somma de' viglietti da emettersi, in modo però che i

biglietti non dovessero materialmente venir fabbricati se non in Parigi. Un altro decreto del 22 aprile 1808 determina definitivamente gli statuti del banco di Francia. Un altro decreto infine dato da Bajonna il 18 maggio 1808 approva il progetto di organizzazione de' Banchi di sconto dell' Impero Francese. Durante l' occupazione militare tutto fra noi modellar si dovea su quel tipo.

Un primo decreto del 29 febbraio 1806 « per conservare il credito de'banchi della città di Napoli e farli » rispettare come proprietà particolari esistenti sotto la » guarentia dell' interesse generale e della fede pubblica » conferma tutte le disposizioni contenute negli editti del Re dell' anno precedente riguardo alla estinzione de' viglietti di banco ed il trasporto de' beni ceduti in pagamento de' Banchi medesimi; si confermò la Deputazione a quest'oggetto creata; e si prescrisse che, come per lo passato, continuassero ad aver corso i viglietti di banco detti fedi di credito e polizze, e che fossero ricevuti in tutte le casse dello Stato in pagamento delle contribuzioni come numerario effettivo. Ma dopo quattro mesi cominciarono le riforme.

Una legge del dì 11 giugno dello stesso anno, mentre manifestava » la necessità di dare ai Banchi della » Città di Napoli quel grado di confidenza che è indi» spensabile per la pubblica prosperità e per la sicurezza » degl' interessi privati » divise dall' amministrazione di tutti gli altri Banchi quella del Banco di S. Giacomo che fu addetto esclusivamente al servizio della Corte, e addisse pel mantenimento di questo Banco di Corte tutte le rendite patrimoniali del Banco di S. Giacomo. Tutti gli altri Banchi rimasti così al solo servizio de' privati, furon ridotti ad un solo, diviso però in quattro casse diverse che avessero per centro comune un' Amministrazione medesima e sola, conformemente ad un piano che si disse fatto dalla Deputazione degli apodissari, presentato al Ministro delle Finanze, il quale di concerto con la Deputazione suddetta proceder dovea alla liquidazione degl' interessi esistenti tra il Banco di corte e quello de' privati, da farsi fra due mesi, sino alla quale la riscontrata, o sia il bilancio settimanile tra il Banco di corte e quello de' privati dovesse sol continuarsi. Si diede una nuova forma alle polizze e fedi di credito del banco di corte, tanto pe' pagamenti in argento che in rame; e cessò dalla

pubblicazione di quella legge in poi ogni obbligazione solidale tra il Banco di corte e quello de' privati, non dovendo corrispondere ciascuno di essi se non de' propri impegni particolarmente contratti. La Deputazione degli apodissari fu conservata fino a nuovo ordine. Ma il decreto del 24 settembre, creando una Commessione di tre Consiglieri di Stato per procedere alla liquidazione del debito così del Banco di corte come di quello de' privati, lasciò all'arbitrio di questa il poter adoperare all' oggetto quelli fra la Deputazione degli apodissari che stimasse di prescieglicre, o altri di sua fiducia.

Con la legge del 14 settembre 1807, il Banco di corte venne incaricato del pagamento degl' interessi del debito scritto nel Gran Libro, e della estinzione progressiva di un tal debito. Per quest' effetto vi si stabilirono due casse distinte, l'una col titolo di Cassa delle rendite, e l'altra con quello di Cassa di Ammortizzazione. I Governatori del Banco dovean dirigerne soli le operazioni a norma delle leggi e de' decreti: il Ministro delle Finanze aver ne dovea soltanto la sorveglianza e l' ispezione — Riguardo al Banco de' privati, con decreto del 26 novembre 1807 gli si assegnò un conto in censi e rendite producenti ducati 12,000 annui per completare la somma necessaria al mantenimento ed al servizio del medesimo; si ordinò che le pensioni de' giubilati e delle vedove fosser pagate dal Tesoro pubblico; e che » il Mini- » stro delle Finanze rendesse conto delle misure da lui » prese dietro gli ordini ricevuti, per assicurare la cir- » colazione delle polizze e guarentirne il pagamento ».

Ecco già una pubblica manifestazione del discredito nel quale le carte bancali eran tra noi cadute, e della difficoltà insormontabile per quel governo di ricondurle alla primitiva floridezza. Questo nuovo Banco privato, raffazzonato da miseri avanzi di un gran naufragio fu soppresso nel seguente anno con decreto del 20 maggio. » *Esso non avea rappresentato se non infelicemente gli antichi banchi* » disse il Ministro delle Finanze in un suo rapporto pubblicato in quell' epoca.

Con tal decreto tutt' i creditori de' Banchi furon dichiarati creditori dello Stato, e il Banco di corte venne incaricato di aprire i suoi conti correnti anche co' particolari, tanto pe' pagamenti che ricevevano dal Tesoro pubblico, quanto pe' depositi che ne' Banchi si eseguivano.

Tali disposizioni però non ebber lunga durata; e con le leggi del 7 e del 22 dicembre dello stesso anno, ebbero una novella organizzazione.

In conseguenza di essa il Banco di corte restò esclusivamente addetto al Tesoro pubblico, e fu chiusa in esso la Cassa de' privati, e un nuovo Banco si eresse col titolo di Banco Nazionale delle due Sicilie.

Una tale istituzione subì anch' essa dopo men di un anno il fato delle orgazizzazioni di quell' epoca. Eccone le sue basi.

Il capitale del Banco era di un milione di ducati diviso in 4000 azioni, ciascuna di ducati 250. Un tal capitale venir poteva successivamente aumentato per la creazione di nuove azioni.

La società del banco fu considerata commerciale; e conseguentemente da regolarsi secondo le leggi di eccezione per gli affari di commercio.

L' intero corpo degli azionari veniva perciò a rimaner risponsabile per gl' impegni del banco, e ciascuno di essi sino alla concorrenza della sua azione.

Le azioni venivano rappresentate da una inscrizione nomitrativa su di un registro tenuto a duplicato, e del quale rilasciavasi all' azionario un estratto.

Le azioni trasferir si poteano con semplice dichiarazione del proprietario trascritta sopra i registri del Banco e certificata da uno degli agenti di cambio più accreditato. Queste azioni, come mobili, eran commerciabili e non soggette ad ipoteca: eran sottoposte però all' azione de' creditori sino a che si trovavano presso del debitore.

Erano attribuzioni del Banco. 1.° Aprir conti nella stessa guisa degli antichi Banchi, in modo che anche le sue carte avesser fede in giudizio come per lo passato — Ma si accordò al nuovo Banco l' azione di un piccolo diritto su le fedi di credito o polizze, ad indennizzazione delle spese di servizio, mentre l' opera de' nostri antichi Banchi era, come abbiàm veduto, gratuita. Una tale innovazione simpatizzar non poteva con le nostre inveterate abitudini. 2.° Ricevere in deposito tutte le somme che gli venisser confidate da' pubblici stabilimenti e da' privati; e pagar per essi le polizze tratte su la cassa sino alla concorrenza de' fondi depositati. 3.° Far delle anticipazioni sopra materie di oro e di argento, sopra monete estere, derrate, mercanzie. L' interesse in tali impieghi veniva

amichevolmente regolato fra i privati depositarj e la commessione del banco. 4.° Far prestiti sopra i pegni con interessi all' 8 per 100. 5.° Ricevere a titolo di deposito tntte le somme che vi fosser confidate per pagarsi in epoche convenute, ed a titolo di consegna, qualunque sorte di materie, derrate ed effetti reali. 6.° Scontare tutti gli effetti di commercio, le obbligazioni verso la Tesoreria, le lettere di cambio ed i biglietti all'ordine. 7.° Emettere de' viglietti pagabili a vista, calcolando però una tale emissione in modo che col numerario effettivo riserbato nel suo Tesoro pagar sempre potesse i suoi viglietti a banco aperto alla scadenza delle carte esistenti nel suo portafoglio. 8.° Rilasciar finalmente de' mandati sopra diversi luoghi del Regno co' quali mantener potesse corrispondenza.

L'amministrazione del Banco era affidata a sette Governatori e tre censori, sotto la vigilanza di un Reggente nominato dal Governo.

Questo nuovo Banco, con un poco di costanza e lealtà nell' amministrazione avrebbe forse potuto col tempo prosperare. Ma il Banco di corte ne sentì gelosia; ed eccoci di bel nuovo ad ulteriori organizzazioni.

Una nuova legge del 20 novembre 1809 riunisce il Banco di corte col Banco nazionale delle due Sicilie in un solo col titolo di Banco delle due Sicilie, al quale viene del pari affidato, e il servizio del governo, e quello dei particolari.

Il capitale dell' abolito Banco nazionale di 1,000,000 di ducati diviso in 4,000 azioni fu somministrato dal Governo; e venne anche poi aumentato dal prodotto delle azioni che si realizzarono a tutto luglio 1810.

Furon guarentite le polizze emesse dal Banco di corte sino al 31 dicembre del 1809; e venne ordinato che le medesime circolassero per conto del nuovo Banco.

Per la estinzione di quelle polizze e per l'assegnata dotazione furono incorporati al nuovo Banco alcuni altri beni ed altri cespiti ch' erano sotto la sua amministrazione vigilata dal Ministro delle Finanze.

Restarono a carico del Governo tutti gli altri creditori del Banco di corte, per esser soddisfatti co' prodotti arretrati dalle rendite del medesimo Banco.

I guadagni eran divisi in ogni sei mesi: quelli spettanti alla Cassa di Ammortizzazione rimaner dovevano esclusivamente destinati alla estinzione del debito pubblico.

Il Banco delle due Sicilie faceva egualmente il servizio del Tesoro pubblico, della Tesoreria e della Cassa Reale delle rendite e di quella di ammortizzazione che risedevano in Napoli. Seguitò questo Banco, secondo l'antico sistema, a ricevere tutte le somme che i particolari vi versavano. La cassa però che tali operazioni eseguiva era separata da quella che faceva tutto il resto del servizio per conto del Governo.

I depositi de' particolari eran fiduciati come anticamente con carte di cognizioni di credito trasferibili all'infinito per mezzo di una girata, e pagabili a vista con la quietanza dell'ultimo possessore.

Le fedi di credito facean fede in giudizio e prova autentica di pagamenti pe' quali erano stati impiegate; non però per istabilire pagamenti anteriori che mai avesser potuto essere enunciati nelle girate, eccetto il caso che tai pagamenti non fossero stati effettivamente fatti per mezzo di altre fedi o polizze. Come del pari le fedi di credito non potevano più servir di prova per quelle convenzioni le quali esigendo il consenso delle due parti, non potessero per loro natura venir altrimenti confermate se non in vigore di contratti sinallagmatici.

Oltre ai servigi sopra indicati, il Banco delle due Sicilie venne autorizzato a ricevere per mezzo di semplici carte di ricognizione tutt'i depositi volontari de' fondi che i particolari avesser voluto depositarvi, ed a bonificarne l'interesse. Tai fondi così depositati venivan restituiti ai proprietari unitamente agl'interessi che loro eran dovuti, dieci giorni dopo fattane la dimanda.

I fondi volontariamente versati o depositati nel Banco esser non poteano sequestrati.

Poteva inoltre il Banco far de' prestiti sopra pegni o effetti di commercio sottoscritti da tre negozianti o banchieri di sperimentata solvibilità, ma per una dilazione non maggiore di sei mesi.

L'amministrazione del Banco delle due Sicilie era affidata a dodici Governatori, de' quali almeno sei esser doveano scelti fra i negozianti più conosciuti.

Un'ultima innovazione subì finalmente il Banco col decreto del dì 11 febbrajo 1814. L'amministrazione delle proprietà assegnategli in dotazione, i cui fondi e le cui rendite guarentir doveano i suoi impegni e l'estensione delle sue operazioni, venne con quel decreto trasferita alla Cassa di Ammortizzazione.

Riordinamento de' nostri Banchi e loro attuale organizzazione.

Il decreto del 12 dicembre 1816 ristabilì finalmente il nostro Banco su quelle basi di solidità e di fiducia che ne' dieci anni non avea potuto riacquistare; e'l crollato edifizio fu ricostruito secondo l'antico disegno che d'ordine del Re venne già formato da una Deputazione di creditori apodissarii ed approvato fin dal 1805, ma che poi per le vicende della sopravvenuta guerra non si potè mettere in esecuzione. » E conseguentemente a rimuovere » le molte e gravissime novità avvenute di soppressione » e ristabilimento di questa antica ed utilissima institu- » zione nazionale durante l'occupazione militare; senza » mai vedersi risorgere il credito pubblico, cui essa è » principalmente addetta » tutte le leggi e decreti emanati in quel periodo riguardanti i Banchi furono abolite, e specialmente la legge del 6 dicembre 1808, ed i decreti del 20 novembre 1809, 18 novembre 1810 ed 11 febbrajo 1813.

Con lo stesso nome di Banco delle due Sicilie furono intanto stabiliti e riordinati due Banchi separati e distinti: uno pel servizio della Tesoreria generale, di tutte le amminstrazioni finanziere, delle opere pubbliche e del corpo municipale, distinto con la giunta alle fedi ed alle polizze notate-fedi di Cassa di Corte, e l'altro pel servizio di tutte le particolari amministrazioni, distinto con la giunta di Cassa de' Privati. Questo nuovo riordinamento ebbe il più felice sneccesso.

Nel 1824 si vide con soddisfazione pienamente risorto il credito pubblico verso quest' antica ed utilissima instituzione.

Si osservò nel tempo stesso che l'affollamento del negoziato era tale nel Banco di corte, che per quanta fosse l'attività ed il numero degl' impiegati, dovea sempre sperimentarsi un ritardo nel servizio e nelle operazioni di quel Banco.

Per la qual cosa il bisogno sorse di una nuova Cassa, la quale fosse nna cassa ausiliaria e soccorsale del Banco di Corte, e con decreto del 23 agosto 1824 ne venne determinato il servizio.

Ecco conseguentemente lo stato attuale del servizio del Banco delle due Sicilie.

Polizia interna del banco.

La direzione dell' interna polizia di ciascuna cassa e delle sue officine è affidata a probi e conosciuti personaggi nominati dal Re sulla proposta del Ministro delle Finanze, cioè un Reggente, due Presidenti e sei Governatori, quattro de' quali scelti dal ceto de' primari Avvocati, e due altri dal ceto de' negozianti accreditati: essi vengon ripartiti, due nel banco di corte, due nella seconda cassa di corte, e due nel banco de' privati.

Una Reggenza centrale vigila su tutte le casse ed amministra le proprietà ed i fondi del Banco.

Per l' ordine della scrittura e per la speditezza degli affari i nostri Banchi erano per lo passato molto ammirabili. La loro economia consisteva in cinqne officine, cioè Cassa delle monete, Ruota, Revisione, Archivio, Segreteria e Razionalia. Queste istituzioni però si sono ristabilite ed oltre al Razionale vi è ora nel Banco delle due Sicilie un Agente contabile incaricato di tener ragione di tutti gl' introiti ed esiti del medesimo. Egli è il depositario dello stato discusso e di tutte le superiori determinazioni relative agl' introiti ed esiti; ed è tenuto di renderne annualmente il conto materiale alla Gran Corte de' Conti, a norma del decreto del 2 febbrajo 1818. Tutti i mandati di esito, di qualunqne natura essi sieno, e le altre carte contabili relative tanto all' introito che all' esito, deggion perciò, oltre la firma del Reggente, avere anche la firma dell' Agente Contabile; ben inteso però che la firma del Reggente non esonera di essere risponsabile della regolarità dell' introito e dell' esito. Qualunque pagamento si facesse dal Banco senza le formalità stabilite va considerato come nullo in riguardo alla contabilità del Banco.

L' Agente Contabile percepisce il soldo di ducati 72 al mese; e di più una indennità di ducati 10 mensuali per ispese di scrittoio. Presta una cauzione sul Gran Libro del debito pubblico di ducati 6000 di capitale, giusta il real decreto de' 30 giugno 1818. » Tutte le carte che si trovano emesse, e che si emetteranno dalle casse di tutti due i Banchi, sieno fedi di credito, sieno polizze notate fedi di originali, non solo continueranno ad essere esenti da' dritti di bollo e registro, ma per accrescerne semprepiù la circolazione, e ripristinarle nel loro antico credito, serviranno di pruova nella numerazione del da-

naro. Come ancora tutte le dichiarazioni, convenzioni, condizioni e patti qualunque apposti nelle girate delle suddette carte, formeranno quella pruova e produrranno quell' effetto che la natura e qualità dell' atto seco porta, ancorchè non sieno registrate, bastando la giornata segnata nelle stesse per la loro passata al Banco, ad assicurarno la data: rimanendo soltanto soggette a registro le citazioni per atto di usciere che si faranno in dorso delle carte stesse di banco, e che sieno allegate alle medesime prima di passarsi al Banco, per ritrarne il danaro, con quelle proteste che le parti crederanno di apporvi per loro cautela. Saranno parimente soggette al registro fisso le così dette partite di Banco o sieno le copie estratte dalle fedi o polizze, delle quali le parti vogliono fare uso legale, secondo le leggi vigenti ed a tenore del decreto del 12 dicembre 1816.

Della Cassa di Corte e della sua seconda Cassa Soccorsale.

La Cassa di Corte è stabilita nel locale dell' abolito banco di San Giacomo, ove resta fissata altresì l' officina della Real Tesoreria.

La cassa ausiliaria del Banco di Corte è aperta nel locale dell' abolito Banco dello Spirito Santo, e prende il nome di seconda Cassa di Corte allo Spirito Santo.

L' una e l' altra cassa tiene due conti separati, uno di rame e l' altro di argento, con mettere espressamente nella epigrafe delle fedi e del bollo delle polizze le parole *Rame, Argento*: e ciascuna fede o polizza è soddisfatta nella stessa qualità di moneta che rappresenta, senza che sia mai permesso pagare una carta indicante rame, in argento, o al contrario.

È in libertà di tutti i particolari di potersi servire della prima e seconda Cassa di Corte, depositandovi il loro danaro e disponendone con girate o con notate fedi per farne pagamenti.

Vi si ricevono come moneta effettiva le carte della Cassa de' Privati, sotto la responsabilità de' cassieri e pandettari per la loro legittimità e libero corso, con l' obbligo però di riscontrarle fra le 24 ore con quella cassa a cui originariamente appartengono, onde i conti apodissari de' due banchi restino sempre distinti e separati.

La Cassa di Corte è direttamente sotto gli ordini del Ministro delle Finanze per tutte le operazioni che nella medesima convenga fare pel servizio della Real Tesoreria: e gli ordini manifestati con lettere Ministeriali vengono immediatamente eseguiti. A qual effetto la Cassa di Corte ha la sua dotazione distinta e separata; ed ha ipotecati per cautela de' suoi creditori tutti i beni dello Stato, ed in modo speciale tutte le rendite del Tavoliere di Puglia, da cui resta perpetuamente guarentita la carta che rappresenta il suo numerario.

A misura de' mezzi che ha la cassa suddetta, e giusta gli ordini che riceve dal Segretario di Stato Ministro delle Finanze, farà l'operazione dello sconto delle cambiali, e di anticipazioni di danaro su le mercanzie esistenti in Dogana, e ciò per animare sempre più il commercio ed accrescerne i fondi.

Alla seconda Cassa di Corte, per maggior comodo delle diverse Amministrazioni finanziere resta specialmente assegnato il servizio:

1.° Del corpo Municipale,
2.° Dell'Intendenza di Napoli,
3.° Dell'Amministrazione de' Lotti,
4.° Dell'Amministrazione delle Poste,
5.° Di quella del Registro e Bollo,
6.° E di altre amministrazioni di opere pubbliche e di pii stabilimenti che mai vogliono avvalersene.

Alla seconda cassa di corte è aggiunta l'opera delle pignorazioni per verghe d'oro e d'argento e monete forestiere (1).

Della Cassa de' privati.

La cassa de' privati è stabilita nel locale dell'antico Banco della Pietà.

La cassa de' privati, quatunque resti sempre sotto la vigilanza del Ministro delle Finanze, non potrà però servire ad alcuna operazione della real Tesoreria. Essa per sua propria instituzione fa il servizio di tutt'i particolari della capitale e del regno e delle amministrazioni. Non può essere obbligata a ricevere come contante le carte emesse dalla Cassa di Corte, se non ne sia debitrice per effetto della *riscontrata*, onde i conti apodissari dell'una non

(1) Vedi i decreti de' 12 dicembre 1816 e de' 23 agosto 1824.

restino mai confusi co' conti dell' altra. La cassa de' privati ha un solo conto in argento; non può ricevere depositi in rame, nè dar fuori carta che lo rappresenti. La dotazione della cassa de' privati è formata dalla proprietà di tutti i beni fondi, rendite, valori di obbliganze e cambiali, restituiti all' amministrazione della Reggenza del banco dalla Direzione della Cassa di ammortizzazione in virtù del decreto del 1 ottobre 1816.

Alla Cassa de' privati è unita l'opera de' pegni sù le materie di oro, di argento ed altri oggetti. Ogni altro impiego del suo danaro l' è espressamente vietato.

Della Cassa di Sconto.

La Cassa di Sconto fu aperta il dì 20 luglio 1818 sotto la immediata direzione ed ispezione del Reggente del Banco, come opera aggiunta alla Cassa di Corte in S. Giacomo. Si stabilì allora che l' interesse dello sconto non fosse giammai maggiore del 6 per 100, o sia del uno e mezzo per 100 al mese calcolato per giorni, da potersi però diminuire dal Reggente del Banco per centesimi secondo le circostanze, con autorizzazione però del Ministro delle Finanze.

Una tal diminuzione si fa nota alla borsa per inserirsi ne' listini de' cambj.

Per facilitare un tal negoziato e dargli tutta quella estensione che è necessaria pel commercio, la real Tesoreria fornì un' anticipazione di un milione di ducati al Banco, e propriamente alla cassa di Corte, riscuotendo in luogo d' interesse, in ogni trimestre, una quota de' lucri. (1)

Questa quota di lucri restò arbitrata fissamente alla ragione del 9 per 100. Il dippiù del prodotto, dedotta la suddetta prestazione e le sole spese amministrative, esser dee costantemente in ogni fine di trimestre invertito in compra d' inscrizioni sul Gran libro, e mano mano che se ne sarà fatto l' acquisto, dovrà esser trasferito alla general Tesoreria in estinzione del fondo improntato, con moderarsene per conseguenza la trimestrale prestazione, finchè estinta l' anticipazione, il fondo della cassa non sia più soggetto a prestazione alcuna. Si aprì quindi per tale oggetto una madrefede nella Cassa di Corte, a disposizio-

(1) Vedi il real decreto de' 23 giugno 1818.

ne del Reggente del Banco, co'fondi che per detta anticipazione le venivano somministrati dalla real Tesoreria.

Le condizioni dello sconto son le seguenti.

Le cambiali da scontarsi dovranno essere traettizie con tre firme, pagabili in Napoli ed accettate da trattarii, o invece delle cambiali con biglietti ad ordine con la stessa qualità di tre firme.

Saranno parimente suscettibili di sconto le cambiali del Governo sulle Ricevitorie generali di Capua, Salerno, ed Avellino all' ordine de' privati, dopo che a loro cura saranno state accettate.

Saranno parimente ammessi allo sconto i boni della cassa di servizio; e finalmente potranno essere suscettibili di sconto le rendite sul Gran libro, quando non rimangano a scorrere che soli tre mesi per la esazione del semestre.

Della Cassa de' depositi e delle consegne.

Nell'antico sistema de' nostri banchi essi eran quelli che riceveano i depositi giudiziari. Durante l' occupazione militare si seguitò lo stesso sistema.

Al presente la nostra cassa di depositi e consegne sì giudiziarie che amministrative forma una delle amministrazioni che dipendono dalla Cassa di Ammortizzazione per coadiuvare l' estinzione del debito pubblico.

Il numerario in essa depositato si calcola a circa un milione e mezzo di ducati.

Della Cassa di Servizio.

Un mezzo in Francia per assicurare allo Stato la percezione ed i versamenti delle contribuzioni è la Cassa di Servizio. La Tesoreria, facendo i suoi conti co' suoi debitori, i Ricevitori generali, loro accorda un premio per le somme che riceve a tempo; ed all' opposto le ritiene per le somme che ritardano di versare nelle epoche stabilite, prendendo opportuni espedienti ond' essere soddisfatti.

Queste operazioni si eseguon direttamente dalla Tesoreria, ma la nostra Cassa di Servizio è ben diversa dalla francese.

Ogni esito della Tesoreria venir dee immediatamente

regolarizzato; ma per quegli esiti che sono urgenti e che intanto regolarizzar non si possono con quella speditezza che l' imperio della circostanza esige, dalla Cassa di Servizio vengon suppliti. È perciò questa Cassa per sua istituzione soccorsale alla Tesoreria, e prende i fondi dalla madre-fede di quella, esistente nel Banco delle due Sicilie.

Fa eziandio questa Cassa l' uffizio di Banco pel debito fluttuante, e per altre operazioni commerciali con l'estero.

La Cassa di servizio dipende immediatamente dal Ministro delle Finanze; e gli ordini di pagamento ed i valori ch' essa emette son dal medesimo esclusivamente firmati.

I boni della Cassa di Servizio sono una parte del debito fluttuante, pagabili al latore, ed a scadenza fissa; e son messi fuori dalla Tesoreria per sovvenire a qualche bisogno o al rimborso di qualche debito. Questi boni sono oggetto di commercio. L' interesse vien regolato dal maggiore o minor credito, e come parte del debito fluttuante ne segue tutte le fasi.

ARTICOLO XX.

Dell' Amministrazione Generale delle Monete.

Opera sarebbe pregevolissima e degna di occupar tutt' insieme il giureconsulto, l' amministratore e l' uomo erudito, se della storia delle nostre monete istituir si potesse compinto ragionamento, ponendo in piena luce ciò che risguardar possa la nostra numismatica co' soccorsi combinati che la giurisprudenza, l' economia pubblica e l' erudizione isolatamente, somministrar possono. Ma un tal lavoro vuol riporsi tuttavia nel novero delle *desiderate*, e forze ed agio non abbiamo sul momento per nè anche semplicemente tentarlo. Pochi e scarsi barlumi appajon soltanto nella prima epoca Normanna, interessantissima a questo riguardo. Quell' epoca che ci trasporta all' età brillantissima del nostro commercio, età nella quale numerosissime città dell' una e l'altra Sicilia avean Zecche particolari, e di moneta greca, latina e cufica era prodigiosa l' abbondanza; quell' epoca che per ricerche erudite soltanto è stata sinora vagheggiata. Della legislazione Sveva poi su tale argomento abbiam nozioni più

chiarite e così successivamente pei tempi posteriori. Tutte però mancanti di quella estension di vedute che gli attuali progressi delle scienze esigerebbero.

Noi dobbiamo perciò limitarci ad esser soltanto, di ciò che si è ragionato sinora su le nostre monete, meramente storico espositore.

Delle monete Normanne e Sveve.

Il Diodati in una dotta dissertazione che ha scritto sulle nostre monete, ha mostrato, che al tempo di Federico II le monete correvano a peso. La libbra di oro era divisa in 12 once, l'oncia in 30 tarì, il tarì in 20 grana. Da nome di peso esse passarono a nome di monete di oro.

Il tarì era il trappeso presente, ch'è quanto dire la trentesima parte dell'oncia. Sotto i Re Angioini, per facilitare il commercio, si coniarono ancora i tarì di argento dello stesso valore di quelli di oro.

Il grano di oro era ancora moneta di conto: 300 grana facevano un oncia; onde un grano di oro valeva quanto il grano odierno di rame. Si battè poscia il grano di argento e con molta lega: la cosa fu facile, perchè allora i metalli avevano un'alterata proporzione con le mercanzie. Questa moneta si adoperò nel Regno fino al principio del XVII secolo.

La divisione frazionaria del grano era la dodicesima, ed ogni dodicesima formava un *cavallo* volgarmente *callo*.

È probabile congniettura che questo sistema metrico sia una derivazione dell'antico sistema commerciale dell'antichità, per buona ventura tra noi conservato; ed altri potrebbe ben giudicarlo semplice sviluppamento naturalissimo dell'umana industria. Il sistema decimale dall'organizzazione fisica dell'uomo prende la sua necessaria iniziativa, perchè su le dita originariamente si fanno i compati. L'ultima divisione duodecimale è comandata dai più semplici progressi dell'industria, perchè il dodici è il primo numero tra i più bassi che offre varietà maggiore di parti aliquote. Chi desidera però maggiori notizie sulla difficilissima materia delle monete de bassi tempi di questo Regno, potrà ricorrere alla lodata dissertazione del Diodati.

Ruggiero fondatore della nostra monarchia nell'anno 1140 fece coniare il ducato di argento, ed i follari di

rame in tre maniere, come si ha da Falcone Beneventano.

Il ducato di argento ebbe l'impronta dello stesso Re da una parte con l'epigrafe: Rogerius Comes; e dall'altra l'effigie della Vergine col Bambino in seno, e l'iscrizione: Maria Mater Domini.

Simili monete furono coniate nel modo stesso e col solo cambiamento della loro effigie e del loro nome, dal Re Guglielmo I, dal Re Guglielmo II, e dal Re Tancredi.

Federico II tra le molte monete che fece battere, coniò nel 1231, in Brindisi ed in Messina gli Augustali d'oro, valutati uno scudo di quel metallo e carlini quindici d'argento di nostra moneta di Regno; ossia la quarta parte dell'oncia d'oro.

Aveano questi Augustali l'aquila colle lettere Fedenicus da una parte, e dall'altra l'effigie dell'Imperatore coll'epigrafe: Caesar Augustus Imperator Romanorum.

Oltre all'Augustale Federico II coniò anche il mezzo Augustale. Amendue erano di buona lega. Valeva l'Augustale sette tarì e mezzo. Quattro Augustali componevano un oncia.

L'istesso Federico fece battere gl'Imperiali di argento, i quali eran valutati quindici grana l'uno. Coniò inoltre i danari e talune monete di rame. Queste monete non furono alterate dal Re Corrado e dal Re Manfredi, i quali soltanto vi sostituirono il loro impronto.

L'avarizia di Guglielmo il Malo lo indusse a spandere moneta di cuojo, raccogliendo solo per se quanto potea oro ed argento.

Ed anche Federico II fece moneta di cuojo nell'assedio di Faenza » Una cosa degna di memoria (dice il Collenuccio nella sua storia di Napoli) fece in questo assedio Federico: aveva egli consumati, per le grandi spese occorse, tutti i suoi danari, gioie ed argento; e volendo trovar rimedio al bisogno in che l'esercito si ritrovava, fece formare una moneta di corame, la quale aveva da un lato la sua effigie e dall'altra l'aquila imperiale: e postesele per decreto il valore di un *augustano di oro*, comandò per tutto che quella moneta di corame a quel prezzo da tutti i venditori e compratori in quella guerra si spendesse: promettendo per pubblico editto che finita la guerra, qualunque si trovasse avere di quelle monete ed alle camere fiscali le portasse, le faria scambiare e

restituire per ciascheduna di esse un Augustano d'oro. E tutto fu inviolabilmente osservato ».

Delle monete Angioine.

Grandi variazioni subì il sistema monetario sotto il regno degli Angioini.

Carlo I di Angiò, che voleva cancellare e distruggere le tracce del governo Svevo, per assicurazione del Regno cercò di abolire gli *Augustali* ed i *mezzi Augustali*, e fece tanto che li ridusse a moneta numerica. Egli vi surrogò il *Reale* e *mezzo Reale* dell'istesso peso e valore che furono coniati nelle Zecche di Barletta e di Messina.

Ma poi stabilita in Napoli la sua sede, fondò fissatamente una Regia Zecca, con fabbricarvi appositivamente un magnifico palazzo dirimpetto la chiesa di S. Agostino sulla piazza del Pendino. Le monete introdotte nel regno dal Re Carlo I di Angiò si mantennero dai seguenti monarchi si Angioini che Aragonesi sino all'Imperatore Carlo V, ancorchè ciascheduno di essi vi facesse incidere il proprio impronto.

Così di Carlo II di Angiò si ha moneta con la sua immagine, con lo scettro ed il mondo in mano e con l'epigrafe: Carolus Dei Gratia Jerusalem et Siciliæ Rex; e intorno a' gigli dall'altra parte: Honor Regis Judicium Diligit.

Lo stesso fecero il Re Roberto, la Regina Giovanna I, il Re Carlo III della Pace, Ludovico II, il Re Ladislao, la Regina Giovanna II, Renato di Angiò, Alfonso I, Ferdinando I, Alfonso II, Ferdinando II, Federico I, Carlo VIII, Lodovico XII di Francia, Ferdinando il Cattolico e la Regina Giovanna d'Aragona in unione del piccolo figlio Carlo V.

Delle monete Aragonesi.

Il Re Alfonso I d'Aragona coniò oltre ai *Reali*, una moneta detta dal suo nome *Alfonsina*. Fu questa d'oro e di argento. Dicono i nostri storici, che egli facesse gli *alfonsini* d'oro dalla statua d'oro di S. Michele Arcangelo, che era sul Monte Gargano da lui fatta fondere, e da una conca d'oro nella quale fu ivi battezzato Carlo III della Pace, e dal Re Alfonso poi rifatte in argento.

Questa moneta fu la *doppia d' oro* introdotta da' tempi Aragonesi nel regno, della valuta di carlini ventisei.

Il Re Ferdinando I di Aragona coniò anche egli moneta d' oro, ma della valuta di tredici carlini, la metà cioè degli *alfonsini*. Fu questa moneta in seguito sotto la Regina Giovanna, madre di Carlo V ridotta a dodici carlini; e poi nel viceregnato di D. Giovanni di Aragona, mutata nello *scudo riccio*, ebbe la valuta di undici carlini e mezzo. Crebbe poi per disposizione del Duca di Medinacoeli al valore di ventiquattro; e fu ragguagliata finalmente dal Re Carlo di Borbone a carlini ventisei e mezzo, pari al zecchino di Venezia. Questa moneta offre da una parte le armi di Spagna coronate da un' aquila, e dall' altra il mezzo busto del Re Carlo II sopra una base di palma che distende le sue foglie sul di lui capo col motto: REVIVISCIT, allusione alla grave infermità da quel Re sofferta l' anno 1695.

Il Re Ferdinando coniò altra moneta di argento che si nominò *il coronato dell' angelo*, per due cagioni: La prima perchè, imitando il padre, liquifece la statua di argento sostituita a quella d' oro nel Gargano; insiememente tutt' i vasi sacri di quel santuario, come ancora tutti gli argenti privati del vicinato per timore della guerra colà deposti: questi però, finita la guerra, venner restituiti in monete, come assicura il Summonte. La seconda cagione del nome si fu per avere questa moneta da una parte l' effigie di San Michele col motto: JUSTA TUENDA; dall' altra l' effigie del Re con l' epigrafe: FERDINANDUS DEI GRATIA REX SICILIÆ HIERUSALEM ET UNGARIÆ.

In Barletta aveva coniato altra moneta d' oro quando fu coronato quivi dal Legato apostolico di Pio II. Da una parte v' è la Croce della ducea di Calabria con le parole FERDINANDUS ec., e dall' altra l' effigie del Re assiso in trono con lo scettro alla destra, il pomo alla sinistra, al fianco destro il Legato apostolico, ed al sinistro il Prelato che fece la cerimonia della Coronazione col motto: CORONATUS, QUIA LEGITIME CERTAVIT. Delle monete del Re Alfonso II, tanto in oro che in argento ed in rame, distinta relazione ci dà il Summonte nel seguente modo. « Veniva dopo questi (parla lo storico della pompa che procedè per Napoli dopo l' incoronazione del Re all'Arcivescovado) Francesco Visballo catalano, Regio Tesoriere con due grandi borse di velluto violato avanti ca-

vallo, piene di monete d'oro, di argento e di rame; e quelle in ogni contrada in segno di giubilo e di allegrezza in mezzo le turbe delle genti largamente buttava; ove ogni volta dalla moltitudine si udiva a grandi voci gridare: *viva il Re Alfonso, viva il Re Alfonso.* » E quella di oro era di tre maniere, cioè: Una di valore di cinque ducati, chiamata *sirena* che da una parte aveva la testa del Re coronato col suo nome attorno, e dall'altra vi era scolpita la Sirena con l'inscrizione che diceva: CORONATUS, UT LEGITIME CERTETUR »

» L'altra era di due ducati ed avea da una faccia il volto del Re coronato col suo nome attorno, e dall'altra vi era l'armellina col motto del Re Ferrante: MALO MORI QUAM FOEDARI »

» La terza era di un ducato con la medesima impresa »

(Queste due ultime monete dicevansi le *Armelline*).

» Le monete di argento erano ancora di tre sorte cioè:

» *Coronati* di grana 11 ch'erano di due maniere, il primo aveva da una parte la Croce di Gerusalemme col nome del Re intorno, e dall'altra l'effigie del Re sedente in maestà, alla destra del quale un Cardinale e alla sinistra un Arcivescovo che lo coronavano, con questa iscrizione attorno: CORONATUS QUIA LEGITIME CERTAVIT.

» L'altra moneta era di simil valuta, come si è detto, e da una parte si scorgeva l'effigie del Re sedente in maestà con lo scettro e 'l mondo nelle mani, col Cardinale e l'Arcivescovo che 'l coronavano, con questa iscrizione: MANUS TUA, DOMINE, CORONAVIT ET UNXIT ME; dall'altra v'era S. Michele Arcangelo con la lancia che feriva il dragone che gli era sotto i piedi con tale iscrizione: ALFONSUS II DEI GRATIA REX SICILIÆ, HIERUSALEM, ET UNGARIÆ »

» L'altra era di cinque grana, qual si nominava *armellina* con l'Armellino scolpito e col motto che già si è detto della moneta del Re Ferrante; e dall'altra faccia aveva le insegne Aragonesi col nome del Re attorno »

» L'ultima era di rame nominata *cavallo* perchè da una faccia era scolpito il volto del Re col suo nome attorno, e dall'altra vi era un cavallo con tale iscrizione: ÆQUITAS REGIS, LÆTITIA POPULI.

Nell'occupazione del Regno fatto dal Re Carlo VIII di Francia, monete di argento fece egli battere in Chieti

ed in Aquila. Si veggono in esse da un lato i gigli di Francia con l'iscrizione: CAROLUS DEI GRATIA REX FRANCORUM; e dall'altro una croce con l'iscrizione: CIVITAS TEATINA, ovvero: CIVITAS AQUILANA.

Riacquistato il Regno da Ferdinando II, fece questi battere in occasione della sua incoronazione una moneta co' seguenti emblemi. Da un lato, un libro in mezzo alle fiamme col motto: RECEDANT VETERA. Dall'altro una corona con l'epigrafe: A DOMINO DATUM EST ISTUD.

Delle monete nel Governo Viceregnale.

Federico d'Aragona, cui fu involato il Regno che fra loro si divisero Ludovico XII di Francia, e Ferdinando il Cattolico di Spagna, non battè moneta; ma ne coniarono immediatamente a gara i due nuovi possessori.

Ludovico vi fece scolpire il suo sembiante da una parte coll'iscrizione: LUDOVICUS FRANCORUM, REGNIQUE NEAPOLITANI REX, e dall'altra l'armi di Francia col motto: PERDAM BABILONIS NOMEN.

Il Re Cattolico per lo contrario, alludendo al motto di Ludovico, in una parte della sua moneta fece incidere un mazzo di gigli con un giogo di sopra ed il motto: TANTO MOTA; dall'altra le armi di Spagna coll'epigrafe: FERDINANDUS DEI GRATIA REX ARAGONIÆ, ET UTRIUSQUE SICILIÆ.

La regina Giovanna di Aragona figlinola del Re Cattolico e madre di Carlo V, nella di lui minore età, fece riconiare lo *scudo ricciò* di 12 carlini, siccome si è detto di sopra. Ha le armi della Spagna da una parte, e le parole: JOANNA, ET CAROLUS, e la croce di Gerusalemme dall'altra, co' titoli: DEI GRATIA HISPANIÆ REGES ET SICILIÆ. — L'Imperatore Carlo fece poi coniare quattro monete di rame, cioè il *quattro cavalli*, il *tre cavalli*, il *due cavalli*, ed il *cavallo*, nelle quali monete, da una parte era la croce di Gerusalemme col motto: REX JUSTUS; e dall'altra due colonne con l'epigrafe: PLUS ULTRA.

Ma i Monarchi Austriaci, stabiliti già e fermi nel possesso del Regno, nuova polizia di monete v'introdussero; ed è quella che sino ai nostri giorni si è conservata. L'Imperatore Carlo V, oltre le monete di rame, fece coniare il *ducato d'argento*, detto volgarmente il

cianfrone con l'armi di Spagna da una parte, e l'epigrafe: CAROLUS V, ROMANORUM IMPERATOR, REX AUSTRIEA ET UTRIUSQUE SICILIÆ; e dall'altra: HILARITAS POPULI. Fece coniare il mezzo Cianfrone di 5 carlini, con gli stessi tipi. Queste monete furon poi dal Duca di Alba Vicerè del Regno inalzate l'anno 1537 a carlini 12 e 6 —. Fece anche Carlo zeccare il *tarì*, il *carlino*, la *zannetta* di 7 grana e mezzo, e la *cinquina* di 5 tornesi, tutte in argento.

Il Re Filippo II oltre allo *scudo riccio* d'oro di 11 carlini e mezzo, zeccò il *ducato d'argento* di carlini 10, il *tarì* ed il *carlino*, ritirando tutte le monete d'argento tosate, come rilevasi dalla prammatica del 12 giugno 1609. Fece battere ancora il *quattro cavalli* di rame col cornacopio di uva e spighe da una parte; ed il motto dall'altra: PUBBLICÆ COMMODITATI. Come altresì il *due cavalli*, ed il *cavallo*.

Nel Regno di Filippo III, il Vicerè Duca di Ossuna fece coniare il *cianfrone* di 5 carlini, il *quindici grana*, il *quattro cavalli* e il *due cavalli*; e il Vicerè Duca Borgia, il *tre cinquine*, ed il *quindici grana*.

Sotto il Regno di Filippo IV si moltiplicò la moneta sì di rame che di argento. Nell'anno 1622 si coniò la *pubblica di rame*, nome che le si diede pel motto: PUBBLICA COMMODITAS: questa moneta avea dapprima il valore di due grana, fu poi bassata a tre tornesi. — Si zeccò la *mezza-pubblica* con la croce; e questa da due tornesi fù del pari diminuita poi a nove cavalli. — Si battè nell'anno 1623 *il nove cavalli* con la torre. Nell'anno 1625 si coniò il *tre cavalli* con la croce di Gerusalemme ed il motto: IN HOC SIGNO VINCES. Nell'anno 1626 il *tornese* col Toson d'oro. E perchè nell'anno 1648 seguì la sollevazione di Tommaso Agnello, conosciuto nel nostro dialetto col nome di Masaniello, quando Arrigo di Lorena Duca di Giuisa da Francia si portò in Napoli per aiuto de' sollevati, fè coniare una moneta di argento di *quindici grana*, la quale da una parte avea uno scudo con quattro lettere S. P. Q. N. SENATUS POPULUSQE NEAPOLITANUS, e d'intorno: ENRICUS DE LORENA DUX REIPUBLICÆ NEAPOLITANÆ; e dall'altra l'effigie di S. Gennaro col motto: SANCTE JANUARIÆ, REGE ET PROTEGE NOS. — Fece ancora coniar la *pubblica di rame* con le stesse parole nello scudo S. P. Q. N. e il nome suo; e nell'altra tre spighe con un canestro di frutta ed il motto: PAX ET UBERTAS 1648.

E fece ancora il *due tornesi* con le stesse lettere e 'l suo nome da una parte, e spighe e frutta dall' altra con l' epigrafe: Hinc libertas 1648.

Vi fu ancora il *tornese* con le stesse lettere e il nome del Duca di Guisa da una parte; ed un grappolo d' uva dall' altra col motto: Lætificat 1648.

Di queste monete, quelle di rame il Re Filippo IV, per compiacere il pòpolo, nel commercio civile di Napoli e del Regno fece rimanere. Ma nello stesso anno 1648 fece rinnovare il *cianfrone*, il *tarì*, il *carlino di argento*, e il *due tornesi di rame*, con le armi di Spagna da una parte e la sua effigie dall' altra.

Fin dal principio del secolo XVII molto disordine cagionarono le consumazioni, tosature e falsificazioni delle monete, com' è da vedere nelle nostre prammatiche sotto il titolo de' *monetis et illas falsificantibus*; e molte pene furono comminate per contravventori.

Ma questi rigori non davan rimedio ai mali tuttavia crescenti per la mala qualità delle monete, parte derivante dal loro consumo naturale, parte per le spesse frandolenze che ne immettevano nel commercio delle false, parte finalmente per le alterazioni arbitrarie delle monete stesse per mala intesa economia nella coniazione di esse praticata.

Le zannette specialmente eran tanto sfinite nel peso che neppur valevano cinque grana. Il Cardinal di Zapatta ordinò con bando del 21 luglio 1621 che le monete rose dal tempo non venissero ricusate al loro valor nominale; e 'l Reggente di Costanzo volle aggiungervi che, sotto la real parola, alla coniazione della nuova moneta si sarebbero dal fisco ritirate e cambiate al valore che rappresentavano. Il Cardinale in sostanza rinnovava un espediente fin dal 1569 preso dal Conte di Benavento. Ma allora le sole monete non buone erano le zannette, ed ai tempi del Cardinale lo erano quasi tutte. La Corte di Spagna dissapprovò le misure prese dal viceré; ed intanto una quantità infinita di moneta adulterata fu introdotta nel regno da paesi stranieri: e a dispetto delle fulminanti pene, la moneta venne semprepiù diminuita e falsata.

Seriamente adunque si dovè pensare alla coniazione di una nuova moneta, e perciò si venne a stipulare un istrumanto a 13 di settembre del 1621 con alcuni mercanti, i quali si obbligarono di far venire in Napoli tre milioni di argento che coniar si dovea in monete di *tarì*,

i quali alle zannette dovevan surrogarsi: ma questo cagionò il fallimento di tutt' i sette nostri pubblici Banchi, e la ruina pubblica sempre più avanzavasi. Intanto si aprì la Zecca nel casale della Torre del Greco, ma ad insinuazione del Reggente Casanette fu per ordine del Vicerè trasportata in Napoli nel solito luogo presso il convento di S. Agostino, per così evitarsi qualche frode, che avesser potuto commettere i partitari.

Coniata fu la nuova moneta e vietate le zannette; fu quella pubblicata ai 2 marzo del 1623, con designarsi alcuni deputati in ciascun rione della città, i quali somministrassero la nuova in compenso dell' antica che riscuotevano. Ma la prima bastar non potea per supplire la prodigiosa quantità della seconda, e quei, ai quali era questa rimasta, riprodussero le querele contro del Vicerè lagnandosi che violato aveva la pubblica fede e la promessa fatta sotto la real parola di esser risarcito ogni danno, dicendo che riputavansi come ingannati. Allegavano anche l'esempio di Frederico II, il quale nel 1240 stando all'assedio di Parma, mancandogli il danaro, avea fatta coniar la moneta di cuoio con la sua effigie da una parte, essendosi dall'altra impressa l'Aquila imperiale, ma terminata poi la guerra, fu tutto puntualmente soddisfatto.

Questo male però avvenne per la immatura pubblicazione fattane, comecchè non più che un milione e mezzo se n'era coniata; quindi fu, che per questa commessa mancanza un criminal processo fu fatto contro de' particolari, i quali in vece di tre milioni che obbligati eransi d' introdurre; appena una metà ne coniarono supplendo al dippiù con le ricevute zannette.

Intanto prammatiche si succedevano a prammatiche, e con tanta frequenza, che lo storico delle nostre leggi e de' nostri magistrati trova opportuna questa occasione per rammentare quel pungente ricordo del Muratori, *doversi quelle riputare leggi di quattro giorni*.

Sistema monetario dal governo del marchese del Carpio sino all' anno 1806.

Chiamato al governo di questo Regno il marchese del Carpio, cominciò anch' egli con la prammatica del 29 maggio 1683 a fulminare pene severissime, ed anche mag-

giori di quelle comminate da suoi predecessori, perchè le monete false non s'introducessero nel Regno; ma guidato dall'esempio di quello ch'erasi praticato in tempo del cardinal Zapatta, si avvide, che questa impresa non potea recarsi ad effetto, se prima non fosse aiutata da un fondo corrispondente alla sua riuscita. Fu quindi risoluto di ordinarsi una imposizione di altre grana 15 sopra di ciascun tomolo di sale, cui le piazze nobili concorsero. Ed eccoci alla emissione di quelle monete che solo ebber d'allora in poi corso legale; ed a quel sistema monetale che sino ai nostri giorni si è prolungato.

Qui la storia delle nostre monete cessa di essere mero affar di erudizione, ed interessa eminentemente il giureconsulto e l'amministratore.

Delle Monete di Argento.

Il Re Ruggiero coniò il ducato, di valore intrinseco diverso dal presente, ed avendolo fatto di maggior lega, arrestò il commercio in tutta l'Italia e rovinò il Regno.

Il carlino, come si è veduto, fu così detto da Carlo I, il quale fece pure il due carlini o sia tarì.

Il ducato sebbene fosse stato antico nel Regno, tuttavolta il primo ducato che il Vergara ci reca, è quello di Filippo II. Il mezzo ducato, o sia cianfrone, viene dal medesimo rapportato sotto Filippo III. Nel 1537 furono alzate al 20 per 100, per cui il primo divenne dodici carlini, ed il secondo sei carlini. Così il ducato divenne moneta immaginaria e di conto. Si fece battere con questa nuova proporzione il tarì, il carlino, il mezzo carlino, detto pure zannetta, ed il quarto di carlino, o sia cinque tornesi, tutto di argento.

Era allora un uso generale in Europa di alterare le monete. Anche le nuove si facevano ineguali, con dare un peso non proporzionato alle antiche.

Alzamenti e variazioni senza fine succedevano in Inghilterra; e questi disordini non ebber termine se non al tempo di Newton e di Locke. La Francia non offriva spettacolo di minor confusione; ed alle consuete alterazioni del governo constitnite in sistema, l'introduzione straordinaria si aggiunse delle monete forestiere nel tempo della lega. In Germania la confusione e la lotta reciproca delle monete de' varj Principi esser non potè fre-

nata dalle leggi severe fatte nel 1566 dalla Dieta d' Augusta, nel 1570 da quella di Spira, nel 1588 dalle capitolazioni dell' imperatore Mattia, e da moltissime altre che le seguirono, di tal che quella moneta dir si potea tuttavia *vilem et despectam*. E Napoli provincia i disordini seguiva dei quali in que' tempi la metropoli, comunque in metalli preziosi ricchissima, non erasi ancor sceverata!

Conseguenza necessaria esser ne dovea che gli stranieri pagavano ciò che dovevano con la cattiva moneta, e si facevano pagare ciò che vendevano con la buona. Questo però era naturale che accadesse, ma da tali errori i governi assai tardi si son corretti, e quasi in questi ultimi tempi.

Lo stile del governo di alterare le monete fu imitato da' sudditi che le tosavano, e queste frequenti alterazioni produssero grandissimo sconcerto nella circolazione. Sotto Filippo II si dovè pensare a ritirare le monete tosate, con doppio aggravio de' popoli.

Nel Regno di Filippo III, il duca di Ossuna battè il cinque carlini, il quindici grana, ed in appresso sotto il governo del duca Borgia si battè il sette grana e mezzo.

Ne' tumulti popolari del 1648, dal duca di Guisa si coniò una moneta di quindici grana.

Sotto Filippo IV si coniarono il cinque carlini, il tarì ed il carlino, perchè le vecchie monete si rifiutavano.

Effetti delle cattive monete erano la penuria de' viveri, e la perdita del commercio. Nel governo del duca di Alba, si prese il duro espediente di privare i creditori de' Banchi del terzo: un terzo fu dato di moneta nuova, e per l' altro terzo fu assegnato il frutto della nuova gabella, per tale oggetto imposta del ducato a botte. Questo barbaro espediente produsse che infinite famiglie rimasero impoverite e desolate.

Quando Carlo II fu acclamato Re, si batterono i carlini dal suo nome. Le monete continuavano nel loro cattivo stato. Noi troviamo però nella prammatica 29 *de monetis*, che il vicerè di Aragona parla del carlino come di moneta falsa introdotta in quel tempo con l' impronta da una parte de' tre gigli, e dall' altra di una donna, e fulmina la pena del bando dalla Città e dal Regno e la multa di ducati 100 contra chi le ricevesse. — Vero è che varj carlini vennero sotto il regno di Carlo II

battuti; ma questi il furono posteriormente, come or or vedremo.

L' adulterazione delle monete risentivasi specialmente in quelle de' tarì, false nella lega e false nel conio. A' 12 luglio 1677, il marchese Do los Velez ordinò che fosse esclusa dal commercio e tagliata; il 23 dello stesso mese si conobbe esser cosa non tanto agevole il distinguere i buoni tarì da' falsi; e il 6 del seguente settembre si ordinò che in ogni quartiere della nostra città vi fossero persone le quali dileguar potessero tra i venditori e compratori qualunque dubbio su la buona o cattiva qualità delle monete, ed altre simili persone all' uopo stesso destinar si doveano da' governatori per tutte le città e terre del Regno. Intanto si credè necessario rinnovar nuovi ordini, perchè gli uffiziali del Banco tagliassero le monete false, subito che il danaro esponevasi alla loro numerazione. Questo miserabile stato delle faccende monetarie in quell' epoca rilevasi dalle prammatiche 32 a 33 sotto il titolo testè citato. Il bisogno di rifondere ed annullare tutte le antiche monete e venire ad una nuova general coniazione era universalmente sentito e reclamato. Quest' opera era riserbata al marchese del Carpio.

Nel 1683 adunque dal Conte di Hara, Marchese del Carpio e vicerè di questo Regno, si attese a rinnovar le monete di argento ridotte miseramente, per una notabile tosatura, a pochissimo peso, ad onta di tutti gli espedienti palliativi di cui erasi fatto uso ed abuso sino allora. E questa operazione del suo viceregnato ne ha renduto celebre il nome nei fasti della monarchia. Le monete in corso tuttavia prendon data da quelle battute sotto il governo di lui.

Egli coniò il ducatone di grana cento con l' impronta del Re Carlo II da una parte e dall' altra uno scettro coronato fra due globi col motto: UNUS NON SUFFICIT. Fece il mezzo ducatone di grana cinquanta con l' effigie del Monarca da una parte, e la Fortuna dall' altra portante su di un globo assisa la palma in una mano e le armi di Spagna e di Sicilia nell' altra. Fecè il tarì di grana venti che ha il globo col disegno del regno di Napoli, con due cornocopii significanti giustizia e abbondanza da una parte e l' impronta del Re dall' altra. E fece il *carlino* con l' effigie del Re da un lato e con un lione dall' altro e il motto: MAJESTATE SECURUS. — Fu inten-

zione nel coniar queste monete di renderle corrispondenti a quelle del vicino stato pontificio; in modo che il Ducato corrispondeva alla piastra romana, il mezzo ducato alla mezza piastra, il tarì al cavallotto di Bologna e il carlino ai paoli e giulii. Ma in sostanza l'antico nostro sistema metrico venne riconsolidato. Furono queste monete battute del peso di undici once di argento puro e una di lega; e fino al 1687 furono coniati circa ducati 3,042,916.

Fu considerato intanto che il prezzo dell'argento erasi aumentato, e che la nuova moneta contenea maggior valore intrinseco del valor nominale che le si era dato, dal che derivar ne potea in breve tempo la disparizione sia fondendosi, sia mandandosi fuori del regno. All'incontro le piazze non gradivano la proposta alterazione, riputandola pregiudizievole al regno. Il vecerè lasciò persuadersene, e finchè visse, la progettata alterazione non ebbe luogo.

Un tale inconveniente però non potea lungamente sostenersi. La moneta del marchese del Carpio fu pubblicata dal Conte di S. Stefano suo successore con alterarsi del 10 per cento, onde divennero 3,347,207. Così il ducato divenne carlini undici, il mezzo ducato carlini cinque e mezzo, il tarì grana 22.

Il Conte di S. Stefano coniò anch'egli con questa proporzione la nuova moneta, nel 1688 e 1690, e ne fu battuta per 2,228,225.

Ma nell'anno 1690 il medesimo vicerè accrebbe la moneta di altri 20 per 100. La nuova moneta battuta nel 1683 giungeva a 5,455,432; ora questo secondo accrescimento sopra tale moneta dava 1,091,086; onde crebbe numericamente a 6,546,618. Questo uso frequente di alterar le monete, fece che se ne ignorasse il valore.

Queste prime monete del Conte di S. Stefano furono tre, cioè il tarì di grana venti con le armi di Spagna da una parte e con l'effigie del Re Carlo II dall'altra; il carlino con l'istessa divisa; ed il grana otto con l'immagine del Re da una parte e con la croce fornita di raggi dall'altra col motto: IN HOC SIGNO VINCES.

Poi nel seguente anno 1689 fece coniare altre due monete, cioè il ducato di dieci carlini e il mezzo ducato di grana cinquanta, ambedue similmente con le armi di Spagna da una parte, e col sembiante del Re Carlo II dall'altra.

Due anni dopo però, vale a dire nell' anno 1691 lo stesso vicerè dovè accrescere il prezzo di tutte le monete di nuova coniazione, tanto cioè le sue quanto quello del marchese del Carpio e l' aumento fu di due grana a carlino. Conseguentemente il carlino del marchese del Carpio divenne grana tredici, il tarì grana ventisei, il mezzo ducato carlini sei e mezzo, il ducato carlini tredici. Così il grana otto del 1689 divenne carlino, il carlino dodici grana, il tarì ventiquattro, il mezzo ducato sessanta, e il ducato cento venti, e secondo questa valutazione furon battute le monete che conservano tuttavia il lor valore nominale. Hanno esse lo stesso tipo, cioè la testa coronata del Monarca da una parte e il Toson d' oro dall' altra; e questi sono tuttavia gli odierni carlini, tarì, mezzi ducati, e ducati.

Il Re Filippo V venendo in Napoli nell' anno 1702 fece coniare le sue monete di argento cioè il cinque carlini, il tarì ed il carlino con l' effigie del Monarca senza corona in capo da una parte e con l' epigrafe: Philippus V. D. G. rex Hispaniarum et Neapolis e con le armi di Spagna inquartate co' gigli di Francia, dall' altra e col motto: Ilaritas universa.

Il re Carlo III divenuto padrone del regno di Napoli l' anno 1707, fece coniare il carlino col suo impronto da una parte e con l' epigrafe: Carolus III D. G. rex Hispaniæ et Neapolis; e dall' altra parte le armi reali con le parole: Fide. et armis. Eletto imperatore fè coniare nel 1713 il dieci, il cinque, il due carlini con l' epigrafe: Carolus IV Romanorum imperator Hispaniæ, utriusque siciliarum rex 1713, oltre il carlino con la sua effigie da una parte con l' iscrizione: Carolus Dei gratia romanorum imperator, e dall' altra con la croce di Gerusalemme e col motto: in hoc signo vinces. Nell' anno 1716 avendogli l' Imperatrice Elisabetta sua moglie procreato un figlio maschio, fece zeccare il due carlini ed il carlino di uguale impronto, cioè coll' impronto dell' Imperatore coronato di allori insieme con l' imperatrice da una parte e con l' epigrafe: Carol. et Elisab. imp., e dall' altra una Pallade armata di lancia nella destra con un bambino alla sinistra col motto: Propago imperii 1716.

Di queste monete il Galanti nella sua descrizione del Regno non c' informa del preciso quantitativo emesso dalla

zecca. Egli si restringe ad indicarcelo in massa ne' seguenti termini. « La nuova moneta si continuò a battere giusta l'ultimo alzamento, e dal 1692 fino al 1717, in cui è stato permesso consultare i pubblici registri, trovo essersi coniati altri 6,-78,900, che uniti a' precedenti ci danno 13 milioni 325 mila, 418 ducati di argento ».

Il Re Carlo di Borbone nell'anno 1734, entrando vittorioso in Napoli, fece coniare due monete di argento cioè il dodici ed il sei carlini con le armi reali di Spagna inquartate co' gigli di Parma e con quelle di Toscana da una parte e l'epigrafe: Carolus rex Neapolis, Hispaniæ infans; e dall'altra il monte Vesuvio fumante con un Nettuno alle sue falde.

La stessa moneta fu riconiata nell'anno 1750 con la testa del Re in vece del vesuvio da una parte, e con la divisata impresa dall'altra.

Fece ancora il Re Carlo coniare il dodici carlini con l'aquila ad una testa col motto: Fausto coronationis anno 1735 F. N., dall'altro prospetto l'impronta del Re con l'iscrizione: Carolus. D. G. Sic. et Hier. rex Hisp. Inf. — Fece coniare il sei carlini col suo impronto, ed iscrizioni e con la croce adorna di fiori alle punte e tre corone col motto anzidetto; fece fare nell'anno 1736 il tre carlini cui fu imposta un'aquila come al dodici carlini.

Nell'anno 1747, essendogli nato il principe D. Filippo fece battere centomila ducati di carlini allusivi alla stessa nascita con l'effigie sua da una parte e della reina Maria Amalia con l'epigrafe: Carolus utriusque Siciliæ rex et Maria Amalia reg., e dall'altra parte la Fortezza che in forma di donna appoggia il fianco sinistro ad una colonna e con l'altro sostiene il real Principino sul destro suo ginocchio col motto: Firmata securitas; e di sotto: Car. Amal. Philip. Popul. spes. nat. a. 1747.

Il re Carlo Borbone battè in gran copia il dodici carlini, il sei carlini in poco numero, il carlino, ed in piccolo numero il mezzo carlino.

Nel 1745 ordinò che le monete di Sicilia avessero libero corso, come le nazionali.

Fra' nostri stabilimenti pubblici si ammirava la *Deputazione delle Monete*, la quale veniva composta da 23 soggetti del comune di Napoli. Allorchè si dovevano metter in commercio le nuove monete, questa Deputazione si portava alla Zecca a farne i saggi, e quando non si tro-

vava fatta a dovere, si opponeva alla liberanza e rappresentava al Sovrano. La nuova moneta di argento del Re Carlo Borbone era stata battuta di 10 once e 18 sterlini di puro metallo a libbra, dove che l'antica era di 11 once, come si è veduto. Questo fu il motivo perchè la Deputazione si protestasse. Ma dal Re si ordinò la liberanza, perchè si ebbe in veduta, che questa nuova moneta era nel fatto eguale all'antica, che si era consumata di due sterline a libbra.

Le ulteriori monete battute dal Re Ferdinando sino all'epoca che or trascorriamo sono state il dodici carlini, il dieci carlini, il sei carlini, il tarì ed il carlino. Non abbiamo dati compiuti per darne di tutti i precisi ragguagli.

È da notarsi che nel 1799 il geverno repubblicano coniò anche il dodici ed il sei carlini, i quali sono rimasti tuttavia in corso.

Delle Monete di oro.

Dopo il regno di Filippo IV fino al 1749, pochissime monete di oro si sono battute nel Regno.

Prima e dopo di Filippo II fu battuto lo scudo di oro di undici carlini e mezzo, di cui poi non si fece uso. Questa moneta ebbe gran corso nelle piazze straniere, e fu annoverata fra gli scudi delle cinque stampe, tanto rinomati. Nei tempi posteriori fu chiamato scudo di oro riccio.

Il suo valore crebbe gradatamente sino a 24 carlini al tempo del Vergara, cioè verso il 1715. Questa è la ragione, per cui vi avevano corso le monete forestiere, e tra queste le doppie di Spagna, gli zecchini di Venezia e di Roma, i fiorini di Firenze, che oggi sono divenuti rarissimi.

Le monete del Regno tratto tratto passarono ancora in Ispagna pe' frequenti donativi, per cui rimanevamo di esse sempre impoveriti. (1)

Passato il Re Carlo in Sicilia per coronarsi nell'anno 1734 fè coniare l'oncia d'oro di carlini trenta col suo busto in una parte e con l'iscrizione: CAR. D. G.

(1) Girolamo Brusoni nella storia d'Italia al lib. 15 dice, che solamente dall'anno 1631 fino al 1644 si calcolò essersi da questo regno spediti in Ispagna cento milioni di scudi.

Sic. et Hier. Rex. Hisp. Inf., e dall' altra una fenice col motto: Resurgit 1736.

Nel 1749 fè coniare tre altre monete di oro, il sei, il quattro ed il due ducati con la sua effigie da una parte e con le lettere: Car. D. G. utr. Sic. et Hier. Rex. e dall' altra le armi di Spagna inquartate da quelle di Parma e di Toscana e cinte col tosone, con le ampolle del sangue di S. Gennaro, la mitra ed il pastorale, con le lettere: Hisp. Inf. 1749. M. M.

Circa lo stesso tempo si era dato libero corso alle monete di Sicilia, che erano della bontà simile alle nostre. Queste monete di oro consistevano nell' oncia e nelle due once. Nel 1734 sotto l' Imperatore Carlo IV fu battuta l' oncia Siciliana; e ciò che merita di essere considerato si è, che fino al VIII secolo, per l' unità del governo ne' due Regni è stato uniforme il peso, il nome ed il valore delle monete.

Ma sarà un fenomeno stranissimo e niente concepibile, dice il Galiani, come i Siciliani, siano stati sempre all' oscuro di un fatto di tanta importanza alla pubblica economia del Regno, cioè donde mai sia derivato, che le once, i tarì, il grano abbiano avuto in Sicilia la metà del valore, che prima avevano conservato fino alla rivolta contro Carlo I di Angiò? — Da taluno si suppone che ciò abbia potuto accadere al tempo de' Re Aragonesi, per l'alterazione fatta nel valor numerario: ma queste nozioni sono difficili ad acquistarsi, e fallacissime sono le conghietture.

Noi dunque non possiamo altro fare che dare il conto esatto delle specie fabbricate nella Zecca di Napoli.

Dal 1749 fino al 15 novembre 1785, si sono coniati in Napoli delle tre monete di oro sopra indicate 20,838,346 ducati.

Il Re Ferdinando seguì nelle ulteriori coniazioni delle monete di oro lo stesso sistema che aveva trovato stabilito dall' augusto suo genitore.

Delle Monete di rame.

In tal modo il Galanti ci presenta lo stato delle nostre monete di rame nel 1789.

» Corrono oggidì, ei dice, sei monete diverse e sono il tre cavalli; il quattro cavalli; il tornese che racchiu-

de 6 cavalli, il nove cavalli; il grano o sia il due tornesi che racchiude 12 cavalli; la pubblica o sia grano uno e mezzo. Abbiamo veduto che il grano d'oro era prima moneta di conto, ed era la 600 parte dell'oncia di oro.

» Il tre cavalli prese tal denominazione dall'impronta del cavallo postovi da Ferdinando I.

» Il Conte Carli, crede che la moneta de'cavalli siasi usata fin da'tempi di Ruggiero, ma noi non abbiamo tali monete prima di Ferdinando I, il quale ne battè un numero presso che infinito.

» Il tornese, come abbiam veduto, prese il nome dalla moneta francese battuta a Tours dagli Angioini.

» La pubblica si disse così dalla sua epigrafe *pubblica commoditas*.

» Carlo V fece coniare anche il cavallo ed il due cavalli, che per la loro picciolezza sono andati in disuso.

Noi abbiam seguito l'ordine cronologico di tutte queste monete e ne abbiam notato i tipi. Avremmo desiderato poterne notare anche il titolo ed il peso; ma gli elementi ce ne mancavano. Nell'epoca attuale però le notizie ci si psesentano alquanto più chiarite.

» Filippo IV nel 1621, prosegue il Galanti, fece coniare il due grana, che fu poi abbassato ad un grano e mezzo detto altrimenti pubblica; e la mezza pubblica o sia 9 cavalli ».

Non so perchè mai abbia qui voluto questo diligente autor trascurare l'importante notizia che ci trasmette il Galiani, nel suo libro delle monete, che sino a questa epoca avesse corso tra noi la moneta *erosa*. Vero è che il Carli assume che moneta *erosa* non siasi giammai tra noi permessa. Ma il Galiani ne parla in termini positivi.

Il Duca d'Alba adunque, succeduto al tumultuoso governo del Cardinale di Zapatta fece battere buona moneta di rame puro, co'tipi che abbiam di sopra indicati. L'*erosa* fu totalmente abolita. Il peso delle due monete fu di dodici trappesi per ogni grano. Questa disposizione riduceva il valor nominale della nostra moneta di rame al suo intrinseco valore. In sostanza il duca d'Alba seguiva la stessa economia che si era stabilita nella Sicilia insolare fin dal 1531. Ma questo vantaggio non durò molto. Nello stesso secolo il peso del grano si ridusse a dieci trappesi, e vi si stabilì un valore immaginario del 10 per

cento, il quale andò poi via via crescendo, dal perchè la moneta con l'uso diveniva più guasta e consunta.

Le monete di rame che fece battere il Marchese del Carpio sono il due tornesi di rame con le armi di Spagna da un rovescio e con l'effigie del Monarca dall'altro, il tornese con l'impronta del Re da una banda e col tosone dall'altra, ed il tre cavalli con l'impronta reale da una parte e con la croce co' raggi dall'altra col motto: In hoc signo vinces.

Sotto il regno di Filippo V le monete che si coniarono in rame portano lo stesso tipo di quelle di argento; ed in questo modo nel 1703 fu coniato il due tornesi.

Nei tumulti del 1648, furono battuti il tornese, il due tornesi e la pubblica. Sotto Filippo V si coniarono ancora il grano ed il tornese. Tali monete erano state battute ora di 12, ora di 10 trappesi a grano.

» Nel regno del Monarca Carlo Borbone trovandosi la moneta di rame quasi tutta corrosa, si pensò di rifarla. Nel 1756 la nuova fu coniata di 7 trappesi a grano, perchè la valuta del rame era cresciuta.

Si coniarono tutte le monete correnti; e da' 31 maggio 1756 fino a 24 agosto 1757, si batterono cantara 154. 60, e tre quarti. Fu tale fabbrica sospesa per ordine della Camera della Sommaria, perchè il partitario si valeva dalla moneta vecchia ch'era di maggior peso.

Trovandosi dipoi la moneta di rame molto più consumata, fu disposto dal Re Ferdinando di rifarsi interamente di 7 trappesi a grano, ch'è quanto dire conforme al conio precedente.

La riduzione della nostra moneta a sette trappesi per grano, fu preceduta da gravi dibattimenti. Carlo Antonio Broggia, che nel suo trattato delle monete pubblicato nel 1743 era stato severo sostenitore del valore immaginario anche nel sistema di que' tempi, e che avea dissapprovato come grande errore la diminuzione del grano ad otto trappesi come avea disegnato di fare il governo alemanno, si era opposto con un'ardita scrittura alla proposta novità. All'incontro Ferdinando Galiani ne' libri pubblicati in suo nome l'anno 1750, ne avea preparata la strada. Egli avea detto, e molto a proposito, che il cambiamento di proporzione tra il rame ed i metalli preziosi, se non è grandissimo, non produce effetti; che pochi paesi vi sono in cui non v'abbia un dieci per 100 almeno di

sproporzione; e che il rame, per quanto sia cattivo, non perviene quasi mai ad aver forza da lottar con l'argento e con l'oro. Avverte però che l'enorme sproporziaue del 50 per 100 ch'era corsa tra la moneta d'argento e la moneta di rame del Marchese del Carpio fece che in que' tempi una enorme quantità d'argento uscisse dal regno o ne restasse il rame. Ed altrove, lo stesso scrittore spiegando chiaramente la sua idea, avea dimostrato ch'ei poco differiva dal sentimento di Broggia. Voleva questi che la moneta si restituisse al peso del Duca d'Alba. Il Galiani si conteneva che si rimanesse come era stata fissata dal Marchese del Carpio, il che secondo lui, importava la differenza di un 11 per 100. Ma nè l'uno nè l'altro eran favorevoli ad un nuovo e maggiore alzamento.

Il sistema adottato nel 1755 fu adunque assai al di là di quello che potevano tollerare i principj del Galiani. Il peso del grano fu ridotto a sette trappesi; e perciò calcolandosi su i dati del Broggia, fu introdotto nella moneta di rame più del quaranta per 100 di valore immaginario oltre il prezzo del metallo e della manifatturazione. Un tale errore fu ben presto conosciuto; ed appena che fu cominciata la nuova coniazione della moneta, il Re la fece subito sospendere.

Nel 1788 si coniò nuovamente moneta di rame, e perchè il prezzo del metallo si suppose cresciuto, si adottò di nuovo il sistema del 1755, e così si proseguì fino al-l'anno 1806.

Del sistema monetario ne' dominii al di quà del Faro dal 1807 fino al 1815.

Occupato il Regno dall'armata francese, mentre in ramo di pubblica amministrazione facevansi grandi cangiamenti, solo il sistema monetario non soffriva significanti alterazioni.

Il decreto del dì 12 luglio 1806 confermò le antecedenti disposizioni per quanto riguardava, che le monete estere fossero considerate come ogni altra merce; ma questa disposizione fu in parte illusoria, perchè stabilita una tariffa, colla quale furono le monete estere ragguagliate alle nostre, doveano in tal modo esser ricevute nei Banchi, ed altre Casse, ed anche così essere date in pagamento.

Col decreto del dì 12 gennajo 1807 nè anche furono fatte innovazioni all' antico sistema.

Ciò che merita più attenzione si è la legge del 19 maggio 1811, colla quale fu sanzionato, che dovesse aver luogo nel Regno il sistema monetario già adottato in Francia. In conseguenza fu stabilita per unità monetaria la lira, ossia nuovo tarì, del peso di cinque grammi di argento puro, al titolo di nove decimi di fino.

Furono coniate due monete d' oro l' una di quaranta lire, e l' altra di venti. Le prime erano al taglio di cento cinquantacinque per chilogramma, e le seconde di settantasette e mezzo.

Le monete di argento furono: un quarto di lira, mezza lira, tre quarti di lira, una lira, due lire, cinque lire che prendeva anche il nome di scudo o nuovo ducato.

In fine le monete di rame puro furono: un centesimo del peso di due grammi, due centesimi, tre centesimi, dieci centesimi.

Il popolo però non poteva assuefarsi al novello sistema incontrando continuamente ostacoli a ragguagliare la vecchia colla nuova moneta, talchè quel Governo fu obbligato di rivocarlo nel 1814 con altra legge de' 18 agosto, ordinando, che avesse luogo l' antico sistema.

Fu benanche stabilito, che il titolo delle monete d' oro dovesse essere ragguagliato in modo che ciascuna moneta contenesse nel valor nominale d' ogni ducato la qualità di ventisette acini e 675 millesimi di lega, ciò che formava un peso totale di 30 acini e 750 millesimi al titolo di ventuno carati e cinque ottavi, ossiano 900 millesimi.

Per le monete di argento venne disposto, che fossero coniate secondo il titolo ed il peso determinato dalle prammatiche del Regno.

Per la moneta di rame fu ordinato che dovesse essere coniata di materia pura, e che ogni grano avesse il peso di nove trappesi. — Per effetto di questa legge il grano ebbe l' istesso corso, che aveva prima dell' ultimo sistema, e venne considerato come la centesima parte di un ducato, siccome anche fu stabilito, che nei conteggi fosse diviso in dieci parti eguali, ciascuna delle quali seguitasse a chiamarsi cavallo o callo.

In questo stato eran le cose quando il legittimo Re

fu restituito in questa parte de' suoi reali dominii, ed allora il sistema monetario si vide spinto all' ultimo grado di perfezione.

Della Legge Monetale de' 20 aprile 1818.

Se la virtù fosse visibile, diceva Platone, nessuno ristar si potrebbe dal non amarla. Ma disgraziatamente per la massima parte del uman genere, assai rare volte questa amabile divinità non si scambia alle inferme qualità visive di chi pur vorrebbe vagheggiarla, in tutti quei mostruosi aborti e laidi fantomi che di virtù assumono la mentita maschera, e giungon più anche con la loro turpitudine a menomarne la santità del nome.

Della legge del 1818 riguardante l' attual nostro sistema monetario è tanta la bellezza che la gloria del legislatore che la segnò basterebbe a formarne il maggiore degli elogj. Le più delicate quistioni di politica economia in affare di monetaggio vengon così ad esservi armonicamente raggruppate e poste a quel favore di luce che ne rendono per tutti visibile l' incantatrice prospettiva.

La prammatica del 1805 avea renduta libera la esportazione delle monete, e libero ne era nella importazione il commercio, col prescriversi non doversi le monete estere ricevere a corso legale, ma considerandosi soltanto come mercanzie da correre in commercio nelle ordinarie valutazioni del titolo di esse e con gli ordinarj avvicendamenti che costituiscono le fasi variabili del cambio. Fin da quell' epoca riputar si vuole il primo germe di prudenza legislativa che poi fruttò la stabilità del sistema attualmente in vigore.

» Dopo maturo esame, disse il Re, del decreto de' 18 agosto 1814, con cui fu da' Francesi richiamato in osservanza l' antico sistema monetario del Regno, in ogni tempo comune ai nostri dominj di quà e di là del faro, ed abolito il conto in lire e centesimi da esso loro ordinato l' anno 1811, abbiamo veduto che le sue disposizioni riguardanti le monete di oro, lungi di seguirlo, l' avessero anzi invertito, nè altro sistema conforme ne' sani principii di pubblica economia vi avessero sostituito ». Laonde ad ordinar venne un sistema monetario compiuto in tutte le sue parti, e fondato sul sacro principio del maggior bene de' suoi amatissimi sudditi; e benanche a

riunire in una sola legge quella parte delle antiche ordinazioni che nella sua saggezza credè degne di essere mantenute (1).

Stato attuale dell' Amministrazione generale delle Monete.

Stabilito il sistema monetario del Regno era necessario organizzare un' Amministrazione cotanto interessante. L'augusto monarca vi apportò la sua mano benefica e quest' Amministrazione organizzata col Real decreto de' 26 luglio 1824 riunisce il servizio della monetazione delle diverse specie di monete di oro, di argento e di rame, secondo la legge monetaria de' 20 di aprile 1818, e dei reali decreti de' 15 di aprile 1826, de' 26 di aprile 1831 e de' 9 di aprile 1832; della garentia per l' assicurazione de' diversi titoli legali che contener debbono i lavori di oro e di argento ed i tessuti e filati di argento affinato e di argento affinato dorato; delle incisioni delle medaglie; e delle verifiche per le falsità delle monete a' termini dell' articolo 454 delle leggi di procedura penale.

Le nuove monete allorquando vengono messe in corso sono verificate da una Commessione creata col decreto

---

(1) Colla legge de' 20 aprile 1818 già reclamata dagli scrittori e dal pubblico commercio vennero emendati gravi errori di economia. In effetto le nostre antiche prammatiche nei titoli *de monetis*, *e de axtrac. seu export.*, vietavano la fusione e l' estrazione delle monete di oro e di argento, che si estendeva anche a quelle ritagliate o scarse, ed alle doble di Spagna ed ai zecchini Veneziani. In questa legge, che meritò l'esame ed i suffraggi dei più illustri economisti di Europa, che venne comentata e celebrata in Francia, in Inghilterra ed in Germania, con salutare coraggio, come già erasi fatto dallo stesso autore cav. de Medici colla prammatica de' 16 gennajo 1805, si dispose, che sia permesso a chiunque di poter liquefare le monete effettive di oro e di argento, ridurle in verghe ed avvalersene per lavori, per esportazioni, o per altro uso e di poter liberamente estrarre dal nostro regno qualunque somma in moneta effettiva in oro ed in argento. Quindi con i più sani principii di politica economia, che in questo ramo campeggiano,

Come rosseggia l' or, che di rubini
Per man d' illustre artefice sfaville,

percorrendosi tutti gli altri governi e finanche l' Inghilterra, si fissa per la prima volta la moneta di argento sola, senza riguardo alla moneta di oro dello stato, per misura e valore di tutti gli oggetti del commercio e del traffico.

de' 13 settembre 1815 e confirmata colla legge de' 20 di aprile 1818, composta dal Ministro delle Finanze, dal Presidente e dal Procuratore generale della gran Corte de' Conti, dall' Intendente e dal Sindaco di Napoli, dal Direttore generale, dal Razionale dell' Amministrazione delle monete, e dal Segretario generale della medesima per la redazione de' verbali.

Nella Regia Zecca oltre le officine della monetazione vi essitono quelle della raffineria chimica per le materie di oro, del gabinetto d' incisione, della garentia e de' mangani ed argani.

In fine per regolamento del commercio l' Amministrazione determina con tariffe analoghe, dietro l'approvazione del Ministro delle Finanze, i valori delle nuove monete di oro e di argento estere.

La direzione di quest' Amministrazione generale è in virtù del real decreto de' 26 di novembre 1821 affidata al Reggente del Banco delle due Sicilie col carattere di Direttore generale. Egli dirige, dispone ed ordina quanto occorre pel buono andamanto del servizio dell' Amministrazione generale e delle sue dipendenze, e conferisce e corrisponde direttamente col Ministro delle Finanze.

I principali impiegati dell' Amministrazione sono i seguenti:

Un Segretario generale, il quale esamina e propone al Direttore generale tutte le carte che gli pervengono per passarle al Ripartimento; vigila perchè siano tenuti in regola i registri de' reali decreti e delle ministeriali; ed è uno de' tre incaricati del Tesoro della Regia Zecca.

Un capo di Ripartimento che riunisce tutte le carte delle Amministrazione dopo di essere state decretate dal Direttore generale, e ne cura l' adempimento, tanto per eseguirne la corrispondenza, quanto per farne tenere esatto registro nell' archivio: redige tutti quei regolamenti ed ordinanze che il Direttore generale dispone esser necessario allo esatto andamento del servizio dell' Amministrazione; esamina i verbali delle contravvenzioni, facendone, dove occorra, rilevare la irregolarità, vigila alla spedizione delle patenti agli orefici, a' termini dell' articolo 49 della legge di garentia.

Un Razionale incaricato della scrittura di tutti gl' introiti ed esiti dell' Amministrazione generale, e della immessione delle materia preziose nel Tesoro della Regia Zecca.

Un Controloro che controlla tutte le operazioni che si fanno nell' officina del Tesoro della Regia Zecca; vigila su tutte le officine che sono nello stabilimento; corrisponde direttamente col Direttore generale; ed è uno de' tre incaricati del Tesoro.

Un Contabile per la scrittura di monetaggio, per la formazione dei conteggi delle operazioni metalliche e monetarie, e per la redazione del conto da presentarsi alla gran Corte de' Conti. Il medesimo è uno de' tre incaricati del Tesoro.

Un Direttore della fabbricazione delle monete, il quale vigila sulle materie di oro e di argento da servire alla coniazione e sulla loro *lega*.

Un Ispettore de' saggi per la verifica di tutti i saggi che si fanno tanto sulle materie che s' immettono nella Regia Zecca, quanto sulle monete che vi si cacciano e si mettono in commercio.

Un Custode dell' officina de' torchi che vigila sulla impressione delle monete e sulla conservazione delle macchine e dei conii a tal oggetto destinate.

Un Direttore del gabinetto d'incisione, il quale dirige tutte le incisioni di conii di medaglie e di monete, del pari che di bolli doganali, di garentia ed altro.

Un Controloro direttore dell' officina di garentia incaricato di vegliare su tutte le operazioni d' introito ed esito dell' officina medesima e di quella degli argani e mangani.

Un Ricevitore per tutti gl' introiti de' dazi di garentia e delle multe da versarsi alla Real Tesoreria.

Un saggiatore per lo saggio di tutti i lavori di oro e di argento che si portano a bollare nell'officina di garentia per conoscere se essi siano fabbricati a' termini della legge.

Un Macchinista che costruisce tutte le macchine necessarie per le diverse officine della Regia Zecca e della garentia.

Nelle provincie del Regno vi sono dieci officine di garentia, cioè in Chieti, Aquila, Teramo, Cosenza, Catanzaro, Reggio, Foggia, Compobasso, Bari e Lecce. I Direttori de' dazj indiretti di ciascuna di dette provincie incaricati di vigilare, dipendono per questa parte dall' Amministrazione generale delle monete, giusta i reali decreti del dì primo settembre 1828, e de' 6 ottobre 1832. In

dette officine i Ricevitori de' dritti riservati ed i Controlori sedentanei de' fondaci fanno i primi da Ricevitori, ed i secondi da Controlori per lo ramo di garentia.

Ulteriori miglioramenti apportati tanto nell' Amministrazione delle Monete, quanto in quella del Banco.

Fra le pubbliche Amministrazioni finanziere dello Stato, alcuna non vi è che riguardar tanto possa gl' interessi de' privati, quanto quella del Banco e della Zecca, ora insieme riunite sotto la direzione generale di un sol capo. Ciò in vero di leggieri si conosce dal considerarsi, che colla prima si custodisce il deposito geloso ed importante del denaro dei particolari e del Real Tesoro, e coll' altra si promuove il vantaggio del commercio coll' esatta coniazione delle monete, secondo il loro effettivo valore, su che poggia la fede pubblica. Quindi il nostro Augusto Sovrano, inteso al bene de' suoi amatissimi sudditi, fra le moltiplici cure del suo Regno, non ha trascurato di rivolgere i vigili e provvidi suoi sguardi a' suddetti due interessanti stabilimenti.

E per ciò che riguarda la Zecca, non può negarsi che si era essa elevata ad un grado di celebrità, di cui non mai per lo innanzi goduto avea. Le molte novelle macchine fatte costruire per la monetazione, la guarentia ordinata pe' lavori di oro e di argento, la fusione di metalli, ed il raffinamento dell' oro, che ora si eseguono dentro il recinto dell' edificio stesso della Zecca; l' officina aperta degli argani e mangani per la formazione de' galloni, il gabinetto d' incisione dove si son raccolti i migliori artisti di tal genere, una copiosa collezione già formata di medaglie, e monete patrie, queste ed altre consimili opere contribuivano di molto a far gareggiare la nostra co' consimili stabilimenti delle città più illustri di Europa.

Ma ciò non era ancor tutto. Rimaneva la rettificazione del modo di fare i saggi, che si era riconosciuto da qualche tempo erroneo, e che era riserbato al tempo del Regno felice dell' Augusto nostro presente Monarca il perfezionare. Avendo egli dietro autentici rapporti venuti di Francia conosciuto che in ogni più vantata Zecca europea si era sostituito al metodo sin ora in uso della

coppellazione, che per l' assorbimento di qualche particella di argento non giungeva ad indicarne il vero titolo, quello della via umida, ossia il mezzo degli acidi, che perfettamente conduceva allo scopo, adoprò tutti i mezzi affinchè venisse nella sua Zecca questo novello metodo adottato. Per siffatta guisa il saggio Monarca ha portato anche nel suo Regno quell' equilibrio che tanto nel commercio desideravasi, poichè coll' antico sistema non si evitava che le monete circolassero per un valore minore di quello che nell' intrinseco lor fino conteneano; mentre ora col nuovo metodo di saggiare, le nazioni possono tra loro pareggiare il valore delle monete, nonchè i prezzi di ogni genere di mercanzie, delle quali non altro che la giusta moneta esser può la verace misura.

Il decreto del 2 ottobre 1832 con che Egli ha una tanto vantaggiosa innovazione introdotta, ha parimenti rettificata, giusta i risultamenti de' saggi per la via umida, l' attuale tavola di ragguaglio del *fino* contenuto nelle monete straniere.

Affinchè poi i sudditi di tutto il suo Regno non venissero punto defraudati sull' acquisto di oggetti di metalli preziosi, ha moltiplicate le officine di garantia già stabilite in pochi Capo-luoghi del Regno. E così ha fatto risparmiare i gravi incomodi di viaggi e le spese cui occorreva soggiacere, a fin di poter sottoporre a saggio tali oggetti preziosi.

Seguendo poi sempre più gli stessi impulsi dell' animo suo munificente, ha con altro Real Decreto prescritto che nuovamente nella Zecca si coniassero le piccole monete di rame, che essendo del tutto mancate, generalmente in Napoli, e più nelle Provincie del Regno, si desideravano per agevolare le minute contrattazioni, e per somministrare anche alla misera gente mezzi facili per potersi alimentare.

Per quel che poi spetta al Banco, conoscendo appieno l' Augusto nostro Monarca, che questo stabilimento, unico in Europa, è uno de' più importanti nel Regno, non solamente ha confermate le opere a quello addette, istituite dagli Augusti suoi Maggiori, come sono appunto le pignorazioni di ogni genere, e la Cassa di Sconto; ma benanche con grandissima utilità del pubblico le ha migliorate ed ampliate. Di ciò fa piena fede, e l' essersi stabilita una particolare pignorazione di gemme,

le quali erano di pregio cadute d' assai, per non potersi ne' bisogni pignorare; il ribasso degl' interessi tanto su i valori delle cambiali che si ammettono allo sconto, quanto sulle rendite del Gran Libro che vengono a pignorarsi, e l' essersi aperta una novella cassa di negoziato della moneta di rame nel Banco della Pietà.

Tutto ciò ha maggiormente assicurata la fede pubblica e fatto pervenire questi due Stabilimenti ad uno stato di tale floridezza, che da più tempo non si era veduta l' eguale. Siccome nel Banco non si lascia da chicchessia tanto nazionale, che straniero di far frequenti ed abbondanti depositi delle proprie sostanze, così nella Regia Zecca quantità assai estesa di materie di oro e di argento si è con vantaggio immessa, e tale che di molto avanza quella che finora si era in uso di vedervi. E questa materia, quanto all' argento, che è la vera moneta appresso noi riconosciuta, giunge ormai a due milioni circa di ducati, di cui già mezzo milione circa trovasi coniata e passata al Banco per mettersi in circolazione.

Ravvisando da una parte poi l' ottimo Monarca questi felici risultamenti, e volendo dall' altra soddisfare a' ragionevoli voti de' sudditi suoi, ha saggiamente divisato di erigere un altro distinto Banco, richiamando a nuova vita quello che una volta era stabilito nell' edifizio di S. Eligio, e che nelle passate luttuose vicende venne cogli altri infelicemente soppresso, con aggiungervi benanco altre opere di pignorazioni.

Dietro questi saggi provvedimenti, nell' atto che dobbiamo tutti augurarci un felice avvenire, non cesseremo di rendere quelle grazie che per noi si possono maggiori al Dator di ogni bene per averci fatto il dono d' un Re dotato di un' indole magnanima e di un cuore propenso sempre a procurare ai suoi sudditi una prosperità solida e permanente.

ARTICOLO XXI.

Dell' Amministrazione generale del Gran Libro del Debito pubblico.

Alle straordinarie spese del Governo si provvedeva fra noi dapprima con le *collette*, poi con i *donativi*. Non mancano però memorie che dell' opera de' banchieri

il nostro Governo fin da' tempi remotissimi si giovasse. E di fatti fin da tempi di Federico di Svezia i mercanti Lombardi e Normani fecero prestiti alla Corte; e nel Governo degli Angioini i Genovesi, ricchissimi in contanti. Questi ultimi protrassero i loro servigj sino al Governo viceregnale.

La fiducia, e non bisogna mai dimenticare un tal principio, è il primo cardine di una tale specie di contrattazione. Quindi al mancare di quella si cominciò a non voler più anticipare danaro se non dopo solenni cessioni di qualche specioso ramo delle rendite pubbliche. Il Re Federico d' Aragona tolse ad imprestito nel 1497 la somma di 16 mila e 200 ducati al 5 per cento, e per pagamento degl'interessi assegnò in perpetuo ed in burgensatico quasi tutta la rendita delle due gabelle denominate *real carne* e *burgensatico*; ed indi sotto il governo viceregnale queste rovinose assegne crebbero a dismisura.

Dobbiamo all' augusto Carlo III il primo rimedio ad un tanto male con la *Giunta delle ricompre* da lui instituita circa l' anno 1751 assegnando per fondo di tal' opera i frutti di alcuni dritti fiscali.

Pure tanta benificenza non fu accolta universalmente con quell' animo grato che dovea meritarsi; ed il dotto Giuseppe Galanti si credè nel dovere farne in tal modo l' apologia » Non si manca di dire da molti che queste operazioni sieno perniciose, perchè ridurrebbero alla mendicità molte famiglie nobili. Ma quando anche ciò accadesse, si moltiplicherebbero le famiglie industriose, con maggior profitto della nazione. Gli acquisti che i particolari han fatto de' fondi fiscali sono riusciti doppiamente funesti alla ricchezza nazionale: Le persone più agiate e le più intelligenti si tengono lontane dalle arti e dal commercio, da che hanno potuto ottenere una rendita sicura benchè piccola. Si potrebbe da ciò vedere che le ricompense del fisco sarebbero ancora proprie a destare dalla loro inerzia le nobili famiglie del nostro paese. »

Nel 1807, su l' esempio del Gran Libro immaginato ed eseguito in Francia nel 1793 se ne institui uno in Napoli, del quale stabilimento ecco la sostanza.

Tutti i creditori di rendita o creditori dello stato in qualunque altro modo, furono obbligati a liquidare i loro crediti. Per questa operazione venne creata una Commes-

sione liquidatrice. Di mano in mano che un credito veniva liquidato, la Tesoreria (detta allora Tesoro) rilasciava al creditore delle cedole, che attestavano il valore corrispondente al credito. Queste cedole erano di venticinque, cinquanta, cento, cinquecento, e sino a mille ducati ognuna.

Per soddisfare i creditori in tal modo liquidati furono esposti in vendita i beni dello stato, esclusi quelli per servizio del medesimo. Le cedole vi eran ricevute per pagamento.

I creditori che non impiegavano le cedole in tali acquisti erano ammessi a fare inscrivere il loro credito nel gran libro del debito pubblico alla ragione fruttifera del 5 per cento.

Il banco di corte venne incaricato del pagamento di tali rendite dalla così detta cassa delle rendite in esso stabilita. Fu sanzionato che tutte le contribuzioni venissero aumentate del decimo per far fronte a tali pagamenti. Di una tale sopra imposta si faceva il versamento nella cassa testè nominata.

Queste rendite furon fissate nel 1808 a ducati 700, 000 per debito perpetuo consolidato, ed a ducati 500,000 per debito vitalizio. In tutto 1,200,000, prodotto presuntivo della suddetta sopraimposta del decimo. Il debito vitalizio intanto non ascendeva allora realmente se non a ducati 362,599; restavano perciò annualmente disponibili in vitalizi ducati 138,000, di eccedenza.

Ma queste operazioni eseguite da un mal sicuro governo, lungi dal consolidare il credito altro non fecero che produrre la rovina di molti creditori dello stato. Ve ne furono tra essi di coloro che non fecero liquidare il loro credito: altri cercarono disfarsi immediatamente delle cedole senza impiegarle in compra, o farle inscrivere sul Gran libro. Gli speculatori le acquistavano alla ragione del 11 al 17 per 100. Se ne fece un monopolio, e su la rovina di molti infelici, pochi volponi fecero la loro fortuna. Altri creditori non fecero uso delle cedole. In fine coloro che avevano seguito il Re in Sicilia non avean potuto far liquidare i loro crediti.

Stato del debito consolidato napoletano al 1815, e disposizioni legislative da quell'epoca in poi.

Con proclamazione del Re, data da Messina il 20 maggio 1815 si dichiarò irrevocabile la vendita de' beni dello Stato.

Ma le donazioni, dotazioni e concessioni senza pagamento di prezzo di beni stabili, di crediti, o di rendite civili fatte nell' occupazione militare rimaser senza vigore ed incapaci di effetto, come quelle che non erano sostenuti dalla real promessa.

E parimente comprender non si potevano fra i beni dello Stato quelli de' sudditi del Re che si dissero emigrati.

Quindi quelle donazioni furono annullate con decreto del 14 agosto 1815.

Su le quali basi si diedero le seguenti disposizioni:
» I donatarii ed assegnatarii suddetti non soffriranno al-
» cuna molestia pe' frutti da essi già percepiti; a legge
» però che trovandosi ne' beni donati fatte delle miglio-
» rie con loro spese, ed industria, le medesime debbono
» rimaner compensate con tali frutti.

» Ove piaccia a' donatarii o assegnatarii di non va-
» lersi di tale beneficio di compensazione pretendendo il
» pagamento delle migliorie; in tal caso si farà con essi
» il conto de' frutti percepiti e del valore delle miglio-
» rie, e dietro questo calcolo rimanendo i donatarii in
» credito, ne saranno dal nostro demanio prontamente
» soddisfatti.

» Quante volte i beni donati si appartenevano ad
» antichi proprietari emigrati, e fatto il conto de' frutti
» e de miglioramenti, ne risultasse un credito de' dona-
» tarii, saranno i proprietari tenuti parimente a soddi-
» sfarlo. Essi però avranno la dilazione di sei mesi per
» adempire a tal pagamento, sciegliendo il minimo tra
» le spese ed il migliorato.

» Trattandosi di miglioria di semplice voluttà, si deb-
» bono serbare le regole di diritto. »

Poi con decreto del 23 marzo 1819 furono autorizzate le liquidazioni de' crediti de' così detti emigrati. Con altro decreto del 5 maggio dello stesso anno fu accordato di rinnovare la domanda di liquidazione a tutti coloro che l'avevano trascurata presso l' antica commessione; e quelli

che non avean fatto uso delle antiche cedole potean presentarle alla Commessione novella per riccver le nuove.

Della Direzione generale del Gran Libro del debito pubblico e sua attuale organizzazione.

Il piano organico della direzione generale del Gran Libro giusta il real decreto de' 17 gennajo 1823 è definitivamente fissato come segue: un Direttore generale; un Segretario generale; cinque Capi di ufficio, o sieno ripartimenti, il primo del Segretariato, il secondo della Controloria, il terzo dell' Agenzia contabile delle rendite, il quarto dell' Agenzia contabile delle pensioni, ed il quinto della Liquidazione generale de' trasferimenti e degli affari contenziosi; dieci Uffiziali di carico; dodici Uffiziali di prima classe; sedici Uffiziali di seconda classe; quattordici Uffiziali di terza classe; tredici soprannumerari, e sedici alunni.

Del Segretario generale.

Il Segretario generale è considerato come sostituto del Direttore generale. In conseguenza egli ne rimpiazza le veci, e ne assume tutte le funzioni ed attribuzioni in caso di sua assenza o impedimento. Per le assenze momentanee egli potrà rimpiazzare le funzioni di Direttor generale e sottoscrivere in sua vece le carte di uffizio, qualora ne sia debitamente autorizzato dallo stesso Direttor generale.

Egl' interviene nelle referende de' capi di uffizio, e nelle sessioni che il Direttor generale stimerà di tenere co' medesimi, ove dà il suo parere, sorveglia il servizio interno delle officine, ed in generale l' andamento di tutto il servizio, sotto gli ordini immediati del Direttor generale (1).

Del Segretariato.

Il Segretariato è una officina che figura il centro di tutte le carte e di tutta la corrispondenza. In conseguenza il capo del detto ripartimento è colui che dee risponderne, ed è di diritto il custode di tutte le leggi, reali decreti ed altre carte originali, che risguardano disposi-

(1) Vedi il regolamento del 27 gennajo 1823.

zione sovrane e ministeriali, sistemi e buon ordine. È egli nel dovere, ricevute che avrà dal Direttor generale tutte le carte suddette originali, di esaminare gli antecedenti, se ve ne esistono, e quindi farne la referenda al detto Direttor generale per le disposizioni opportune. Se queste disposizioni sieno tali che debbano partecciparsi in copia a'capi di uffizio o ad altre amministrazioni, sarà egli che dovrà sottoscriverle. È quindi incaricato:

1.° Della redazione di tutte le lettere e de' rapporti risguardanti la corrispondenza col ministro delle Finanze e coi capi delle altre amministrazioni non solo, che con gl' Intendenti delle provincie ed altri funzionari;

2.° Della tenuta in tutta regola de' diversi registri per ordine alfabetico, ne' quali si prende nota di tutte le carte che entrano e che escono dalla direzione; come pure de' reali decreti di concessioni di pensioni;

3.° Di riunire tutti gli antecedenti e formarne i corrispondenti reassunti per potersi proporre al Direttore generale;

4.° Di riunire e tener conto di tutte le carte e registri relativi a' pagamenti de' pensionisti, che si eseguono nelle provincie al di quà del faro, e nella capitale dei reali domini oltre il faro;

5.° È finalmente di eseguire esattamente tutto ciò che sarà loro imposto dal capo del Segretariato, risponsabile del buon andamento del servizio (1).

Della Controloria.

Appartiene a questo ripartimento il controllo di tutte le operazioni contabili degli altri tre ripartimenti che seguono, di cui il Controloro è responsabile. Ed è per ciò che al medesimo debbono somministrarsi tutti gli elementi donde possa stabilirsi una scrittura di controllo a stile semplice, tanto pel ramo delle rendite, che per le pensioni, e tutte le successive variazioni che vi potranno essere, per così avere le notizie da servirgli di regola alla controllazione. È dell' obbligo di questo ripartimento altresì lo stabilimento di una scrittura corollaria a stile doppio, la quale riunendo in esso i conti generali e riepilogativi di ambi i rami, cioè rendite e pensioni, sieno

(1) Vedi il regolamento del 17 gennajo 1823 art. 2 e 3.

per le inscrizioni, sieno per le estinzioni, sieno per l'introito ed esito giornaliere, dee dare infine dell'anno i risultamenti certi de' suddetti articoli, mediante un bilancio generale dimostrativo.

In conseguenza il Controloro è nel preciso dovere di rendere alla Gran Corte de' conti il conto di ordine dei suddetti due rami, il quale, comprendendo i risultamenti de' due conti materiali che si danno dagli Agenti contabili, serva di concordanza e di controllo a' medesimi.

Ed è perciò che il Controloro è obbligato di fare immobilizzare un rendita inscritta sul Gran Libro di annui ducati trecento per guarentire al Governo la sua gestione.

I doveri del suddetto ripartimento riducendosi principalmente a tre, sono;

1.° Esame de' documenti radicali delle iscrizioni e scritturazione de' movimenti delle rendite, compresa la scrittura corollaria;

2.° Lo stesso pe' titoli del ramo delle pensioni;

3.° E la controllazione materiale de' pagamenti che derivano dall'uno e l'altro ramo; quindi è che il servizio è diviso in tre carichi.

Appartiene al primo il disimpegno non solo della scrittura corollaria, ma benanche quello di aver cura di tutte le carte originali relativamente alle rendite, dividere il lavoro col Controloro, in ordine all'esame de' documenti radicali delle inscrizioni, mutazioni di proprietà atti d'immobilizzazione e disvincoli, procure, sequestri ed altro.

Come pure dovrà incaricarsi della scritturazione nei rispettivi libri e loro pandette de' movimenti suddetti, sia per trasferimenti, sia per divisioni o riunioni non escluse le immobilizzazioni e disvincoli, sconti de' semestri, pignorazioni e dispegni, e della formazione dello stato verificato infine di ogni semestre de' veri ed effettivi creditori che vi hanno diritto.

Riguarda l'altro carico la conservazione di tutte le carte originali, e l'esame de' documenti radicali delle inscrizioni delle pensioni, loro estinzioni: e liquidazioni di arretrati lasciati inesatti da pensionisti defunti, la scritturazione ne' rispettivi libri e pandette de' decreti di concessioni, delle iscrizioni che ne derivano, delle estinzioni: e de' sequestri ed assegnamenti che pervengono: la verifica del borderò de' decaduti dalla lista di carico, o

sia levamento delle somme alle quali hanno diritto i pensionisti in ogni bimestre, ed i registri delle somme che debbono alla medesima contrapporsi per effetto delle estinzioni che si verificano giornalmente.

Il terzo carico sarà addetto alla materiale controllazione de' pagamenti che in dettaglio si spediscono dalle due Agenzie contabili delle rendite e pensioni, incominciando dal riesame dei documenti esibiti in appoggio, e terminando col riscontro parziale delle somme descritte già negli stati; o sieno levamenti de' termini esigibili. Oltre a ciò, è nell' obbligo di formare il conto annuale da rendersi alla Gran Corte de' conti.

Dell' Agenzia contabile delle rendite.

A questo ripartimento è affidata la cura di tener conto in una scrittura a stile doppio, tanto del giro contabile de' movimenti della proprietà delle rendite consolidate, sia per successioni, sia per vendite, sia per pignorazioni ed immobilizzazioni, sia per riunioni e divisioni, quanto del così detto *conto di terza*, o sia la scritturazione ne' rispettivi conti delle annualità maturate e de' pagamenti che ne risultano col corrispondente conto di cassa pe' fondi che si somministrano alla direzione, e per l' esito che si effettuisce a favor dei creditori iscritti; dovendosi dimostrare infine dell' anno con un bilancio generale i risultamenti e l' esattezza di tutte le suddette operazioni contabili.

Il servizio di questo ripartimento è perciò diviso in due carichi.

L' Agente contabile è risponsabile di questo ramo. È egli che dee sottoscrivere i titoli d' iscrizione, i certificati delle pignorazioni, i borderò commerciali de' semestri ed altro, prima che sieno controllati dal Controloro, e che il Direttore generale vi apponga la sua firma.

È egli che con la sua firma e con l' intervento solo del Controloro, per effetto della decisione sovrana del 20 agosto 1818, dispone de' fondi che si somministrano alla direzione mediante la gira al cassiere, per introitarli nella madrefede della stessa direzione. È egli che ne' dispone, similmente con l' intervento del detto Controloro, il pagamento a favore de' creditori iscritti.

È egli finalmente obbligato di rendere annualmente il

conto materiale di detto ramo nella Gran Corte de' conti; ed è perciò che è tenuto a far immobilizzare una rendita iscritta sul Gran Libro di annui ducati trecento per guarentire la sua gestione.

Il primo carico di questo ripartimento risponderà del giro contabile de' movimenti della proprietà incaricandosi della formazione de' processi d'iscrizione, della corrispondenza col Liquidator generale in atto della esecuzione dei trasferimenti de' notamenti delle rendite che si dichiarono inalienabili, e loro disvincoli, de' certificati che si emettono per le pignorazioni, de' borderò che si rilasciano per lo sconto de' semestri, della formazione del borderò, o sia spoglio in ogni semestre delle partite non esatte per due anni, che a' termini del decreto del dì primo di gennaio 1817 si depositano nella Cassa di Ammortizzazione; della compilazione in ogni semestre, dopo chiusa la negoziazione, dello stato bilanciato de' veri ed effettivi creditori che hanno diritto al pagamento del semestre scaduto, accompagnato da' parziali fogli di pagamento, o sieno liberanze, su de' quali dovrà darsi la quietanza dalla parte prendente; della formazione dello stato di situazione mensuale da rimettersi al Ministro delle Finanze, e di tutt' altro che possa occorrere per lo esatto adempimento del servizio e regolarità della scrittura, non escluso il suo corrispondente bilancio in fine dell' anno.

Il secondo carico sarà addetto al giro contabile del conto di terza, in conseguenza si occuperà della spedizione de' pagamenti, tanto alla scadenza de' termini esigibili, quanto a misura che saranno reclamati gli arretrati rimasti inesatti, e della loro scritturazione ne' rispettivi conti nel libro maggiore; della tenuta de' libri subalterni dell' introito giornaliero che perviene alla direzione, e dell' esito che se ne fa a favor de' creditori; dell' esame delle procure e di tutti gli altri documenti che saranno presentati in appoggio de' pagamenti; della formazione del conto annuale, e di tutto ciò che l' Agente contabile crederà che possa bisognare pel buon andamento del servizio.

Dell' Agenzia contabile delle pensioni.

Questo ripartimento, tutto che destinato al ramo delle pensioni le quali dopo l' assiento ne' rispettivi libri non soffrono quelle mutazioni rapide e frequenti cui è soggetto

il ramo delle rendite consolidate, pur tutta volta perchè riunisce diversi moltiplici lavori suddivisi in piccoli ed interessanti dettagli, a causa del forte numero de' titolari fra' quali sono ripartite le pensioni inscritte sul Gran Libro, ed a causa non solo del pagamento che se ne fa loro bimestralmente, ma bensì de' sequestri ed assegnamenti che tutto giorno pervengono sulle medesime a nome de' creditori de' pensionisti a' quali è applicabile l'articolo 17 del decreto del 3 maggio 1816; sarà perciò suddiviso in tre carichi, come in appresso verrà detto.

L'Agente contabile è responsabile della contabilità di questo ramo ripartito in quattro classi, cioè:

Pensioni civili;
Pensioni militari;
Pensioni ecclesiastiche;
Pensioni di grazie.

Con l'uso di una scrittura a stile semplice di dare ed avere per ogni classe, appoggiata da diversi libri ansiliarii, del pari che da una scrittura corollaria a stile doppio, che riunendo tutti i conti generali, offrir debba in fine di ogni anno i risultamenti bilanciati di tutti i movimenti contabili dell'anno medesimo; egli dovrà sottoscrivere i titoli d'inscrizione e tutt'altro all'uopo pria che sieno vidimati dal Controloro, e che il Direttor generale vi apponga la sua firma. È egli che, a' termini della decisione sovrana menzionata di sopra, dispone de' fondi che sommistrano alla direzione, e fa i pagamenti a favore de' titolari delle pensioni, nel modo stesso che sta detto per l'Agente contabile delle rendite.

Il medesimo Agente contabile è nel preciso dovere di rendere il conto materiale di ogni anno della sua gestione alla Gran Corte de' conti, e di far immobilizzare per sua cauzione una rendita inscritta sul Gran Libro di annui ducati trecento.

Sarà a cura del primo carico di questo ripartimento il disimpegno della scrittura corollaria co' corrispondenti libri subalterni d'introito ed esito; l'esame de' titoli e documente necessarj all'assiento delle pensioni, combinando i corrispondenti incartamenti ed incamminando l'iscrizione quando i detti documenti si trovino in regola, o rifiutandoli nel caso opposto; la tenuta de' rispettivi registri giornalieri, la redazione di tutt'i rapporti al Direttor generale per equivoci di nomi e cognomi tra il decreto

di concessione ed i documenti prodotti, e per altre cause; come pure la formazione di tutte le carte e borderò che necessitano per far pagare in Palermo o nelle provincie al di quà del faro i pensionisti colà domiciliati, e finalmente dovrà tener conto particolare di tutte le estinzioni delle pensioni, con l'obbligo parimente della compilazione degli stati di situazioni mensuali de' movimenti de' titoli di tali inscrizioni in corrispondenza coi crediti aperti dal Re.

Appartine al secondo carico la scritturazione, o sia assiento nominativo ne' diversi libri maggiori di tutte le pensioni di cui si sarà compilato il rispettivo processo, o pure incartamento nelle regole; il credito ed il debito ne' conti parziali de' termini esigibili e del pagamento che ne risulta tanto a favore de' titolari, che de' loro procuratori o creditori; lo spoglio bimestrale delle somme che sono dovute a ciascun pensionista, con la formazione dei parziali fogli, o sieno liberanze, e lor corrispondente registro chiamato levamento, addizionato ed appurato debitamente: lo spoglio de' decaduti in ogni bimestre, e loro borderò per ciascuna classe; la cancellazione su detti libri maggiori delle pensioni, che si estinguono o per morte de' titolari, o per decadimento dal diritto, per disposizione superiore; e finalmente i notamenti ne' rispettivi conti de' sequestri ed assegnamenti che perverranno, delle ritenute per disposizioni ministeriali delle condizioni cui saranno sottoposte le pensioni ed altro.

È del terzo carico il dovere di ricevere giornalmente da' pensionisti o procuratori i titoli e documenti che si presentano in appoggio del pagamento de' termini esigibili, di praticarne il dovuto esame necessario alla liquidazione de' medesimi, di formare le corrispondenti polizze, e di registrarle ne' giornali rispettivi, discaricarli nei suddetti libri intitolati levamenti, e di formare tutti i rifiuti che possono occorrere per quei documenti che non si troveranno in regola, con lo stabilimento d'un particolare registro. Lo stesso dovrà praticarsi per tutti i pagamenti che da pensionisti si domandono a domicilio, così nelle provincie al di quà del faro, che in Palermo, con l'agginnzione de' parziali borderò d'invio, tanto delle polizze, che delle cambiali. Ed infine a questo carico si appartiene in ispecial modo la cura di ricevere i sequestri, e la loro diramazione negli altri carichi, per l'assiento

ne' rispettivi conti aperti ne' diversi libri maggiori e ne' registri subalterni, del pari che l'obbligo della formazione del conto annuale.

Della Liquidazione generale de' trasferimenti e degli affari contenziosi.

Per mezzo del Liquidatore generale si opererà la valutazione della proprietà delle rendite inscritte, sia per vendita tra le parti, sia per successione dipendente o da partaggi di famiglia, o da decisioni de' tribunali. In sua presenza se ne distenderanno gli atti. È egli che dovrà legalizzarli e che dovrà guarentire col suo visto i bullettini di deposito che al momento della sottoscrizione dell' atto, o della presentazione delle ordinanze de' tribunali co' rispettivi titoli, che rilasciano a favore de' nuovi intestatarii.

Il medesimo riceverà i consensi per le immobilizzazioni di dette rendite e loro disvincoli, e ne dovrà compilare gli atti.

I certificati che si emettono dalle due amminisrazioni delle rendite napoletane, non saranno riconosciuti legali senza la sottoscrizione del Liquidator generale.

Il Liquidator generale è nel dovere di liquidare gli arretrati delle rendite che si versano a titolo di deposito nella Cassa di Ammortizzazione, e gli arretrati lasciati inesatti da pensionisti defunti, in vista de' legali documenti che se gli esibiranno; di formare le liquidazioni degli aggiusti dovuti agli uffiziali militari dal giorno in cui furono destinati al ritiro, fino al dì in cui godono della pensione.

Le officine di contabilità da questo ripartimento suddiviso in due carichi ricever debbono gli elementi primordiali, dopo essere stati vidimati dal Controloro della direzione, per figurare nelle di loro particolari scritture il movimento contabile de' trasferimenti, delle successioni, delle immobilizzazioni e disvincoli relativamente al ramo delle rendite, e delle liquidazioni per arretrati di pensioni e per gli agginsti agli uffiziali ritirati.

Quindi è che il Liquidator generale dovendo rispondere al governo delle suddette sue attribuzioni, è perciò nell' obbligo di far immobilizzare una rendita di annui ducati trecento inscritta sul Gran Libro per sua cauzione.

Il primo carico di questo ripartimento è addetto al ramo delle rendite. In conseguenza al medesimo è affidata la formazione degli atti dei trasferimenti per vendite dopo di essersi messo in corrispondenza coll' Agenzia contabile delle rendite, e dopo di essersi compilato un processetto dei documenti prescritti dalle istruzioni del governo; la liquidazione delle successioni e degli arretrati depositati alla Cassa di Ammortizzazione; la tenuta del registro de' certificati che si emettono dalle due amministrazioni delle rendite napolitane, e loro discarico, quando rientrano per trasferirsi; la formazione degli atti delle immobilizzazioni e disvincoli con l'uso di una particolar scrittura a stile doppio; del pari che la spedizione de' certificati che ne risultano, e loro particolare registro.

L' altro carico riguarda le pensioni; e perciò addetto alla liquidazione degli arretrati delle pensioni estinte, o per ordine superiore, in seguito della esibizione de' validi e legali documenti, con farne le partecipazioni all'Agente contabile e Controloro; spedire i certificati de' pagamenti, ed altro.

È addetto benanche alla liquidazione degli aggiusti dovuti agli uffiziali militari, con distendere in seguito i certificati corrispondenti per farne effettuare il pagamento; alla formazione dei certificati delle pensioni ecclesiastiche estinte, onde farne la inscrizione in testa di diversi registri all' uopo necessarj.

Del Ripartimento destinato alla finalizzazione de' diversi stralci.

È del dovere di questo ripartimento, sotto la più stretta responsabilità del capo di esso, e degli uffiziali di carico, di ultimare nel più breve tempo possibile tutte le operazioni che necessitano per ottenersi i risultamenti bilanciati delle diverse contabilità abolite nel 1814, nel 1815 e nel 1818; come pure di porre termine a tutte quelle operazioni che si riferiscono all' ultimo sistema contabile approvato nel Consiglio del 20 di agosto 1818, e che forse al dì primo di gennajo 1823 avesser potuto trovarsi in arretrato.

È nell' obbligo similmente questo ripartimento di formare i conti arretrati della direzione suddetta, che debbonsi rendere alla gran Corte de' conti, la confezione

de' quali dipende soprattutto dall' appuramento delle diverse contabilità menzionate di sopra.

Per mettere al corrente i suddetti lavori arretrati, fu ordinato che si osservasse l'ordine seguente:

» 1.° Trovandosi formati i conti relativi alla gestione dell' attuale Direttor generale per gli anni dal 1818 al 1820, onde non impedirsi il corso de' conti correnti, sarà fatto a preferenza l'appuramento della scrittura del 1821, e saranno formati i conti dell' anno medesimo.

» 2.° Siccome una decisione sovrana del 30 giugno 1818 prescrisse che i conti riguardanti il sistema contabile che ebbe luogo dal 1808 al 1814, quando si abolì l' antica Cassa delle rendite, si fossero dati sommariamente e con una dimostrazione generale, dovendo aver luogo la liquidazione e discussione nelle forme; dal 1815 in poi, così essendosi già presentato alla Gran Corte il conto completo del 1815 ed i soli conti morali, del 1816, e 1817, che riguardano la gestione del passato Direttor generale, conviene perciò che anche questa gestione sia messa in perfetta regola e che non resti in alcun modo imperfetta. » In conseguenza di ciò il ripartimento suddetto si occuperà in secondo luogo all' appuramento della scrittura de' mentovati tre esercizi, ed alla formazione de' conti materiali del 1816 e 1817, compresovi il conto complessivo de' mandati a vista rilasciati in detto biennio sui ricevitori delle provincie al di quà del Faro a favor dei pensionisti colà domiciliati, da' quali deriva la concordanza delle reste di carico rapportate nel conto del 1818, che riflette la susseguente gestione a carico dell' attuale Direttor generale.

» 3.° Contemporaneamente a' disimpegni suddetti dovrà benanche mettersi in corrente l' attrasso, in cui trovasi la scrittura corollaria della Controloria, fino alla gestione del corrente anno.

» 4.° E finalmente gl' impiegati di questo ripartimento si dedicheranno a finalizzare tutte le operazioni contabili relative all' antica gestione, in corrispondenza con l' abolita Cassa delle rendite degli anni dal 1808 al 1814, per chiudersi e bilanciarsi questa contabilità secondo i principii prescritti dal sistema di allora: operazioni che essendosi eseguite fino all' esercizio del 1811, si rendono perciò maggiormente necessarie per gli anni seguenti, onde serbare la uniformità del metodo contabile in un si-

stema che senza alcuna interruzione ha avuto la sua durata per sette anni continui, e senza delle quali non può pervenirsi alla formazione del conto sommario ed in dimostrazione, ordinato col real rescritto del 30 giugno 1818.

» Sarà perciò loro primo dovere di appurare la scrittura de' pagamenti degli esercizi 1812, 1813, e 1814, il di cui risultamento dovrà produrre il bilancio perfetto tra il carico annuale che appare da' così detti stati di distribuzione, co' registri giornali che offrono l'ammontar dell' esito effettuato, del pari che co' registri delle somme dedotte dal carico per effetto delle estinzioni delle pensioni.

» In seguito dal Direttor generale del Gran Libro saranno richieste al Direttore della già cassa delle rendite le rescrizioni, o sieno mandati caricati sopra detta cassa dal suddetto Direttore del Gran Libro, nel decorso de' menzionati tre esercizi.

» Queste rescrizioni, secondo si praticò per gli anni dal 1808 al 1811, rientreranno nella Direzione del Gran Libro, e dietro un' esatto riscontro cogli stati di distribuzione saranno unite agli altri documenti liquidati dalla suddetta Direzione. Dopo di ciò dell' ammontare totale di esse ne saranno rilasciate a favore del Direttore dell' abolita cassa delle rendite le corrispondenti ricevute contabili per ogni esercizio.

» Assodate quindi in tal modo le basi di questa contabilità per la gestione che ebbe principio nel 1808 e terminò nel 1815, si occuperanno gl' impiegati di detto ripartimento alla formazione del conto generale di detti sette anni, nel modo che fu indicato nel suddetto real rescritto del 30 giugno 1818.

» I capi di uffizio che sono alla testa de' cinque ripartimenti attivi della mentovata Direzione generale, sorveglieranno a tutti i lavori che questo ripartimento dello stralcio è tenuto di eseguire, come sopra si è detto. Ciascuno per la parte che può riguardarlo, darà tutte le notizie necessarie all' uopo, e concorrerà co' suoi lumi a rendere più facili e spedite le operazioni, in guisa che nel più breve tempo possono essere completamente terminate.

» All' oggetto si riuniranno i medesimi in sessione una volta la settimana col Capo di questo ripartimento, per prendere conto del lavoro fatto, per discutere i dub-

bi che possono insorgere, e per prendere quegli espedienti che crederanno più conducenti al conseguimento del fine che il Governo si ha proposto, quello cioè della pronta e non più dubbia finalizzazione degli stralci di detta Direzione.

» Di tutto ciò che sarà trattato, discusso e risoluto nelle dette sessioni, ne sarà disteso corrispondente verbale nel registro di appuntamenti che sarà aperto all'oggetto: ed occorrendo in qualche circostanza di provocare le superiori determinazioni, ne sarà fatto rapporto al direttor generale. Il capo di ripartimento farà da segretario in queste sessioni.

» Questo stato sottoscritto da'cennati capi di uffizio, dal capo di ripartimento degli stralci, vidimato dal Direttor generale, sarà da questo rimesso con rapporto al Ministro delle finanze. » (1)

Disposizioni generali.

Nel Regolamento de'17 gennajo 1823 trovandosi detto che i rispettivi capi di uffizio, sono risponsabili al Governo della esattezza del servizio, ciò non per tanto non sono esenti da una risponsabilità proporzionata al loro grado tutti gli altri impiegati, e specialmente gli uffiziali di carico; anzi costoro sono i primi, da' quali il capo di uffizio può ripetere quel danno che forse la loro poca riflessione, o la inesattezza nell' adempimento del proprio dovere gli avrà potuto cagionare.

Non ostante la ripartizione degl' impiegati tra i diversi ripartimenti, secondo si vede descritto nel piano organico del personale approvato con decreto del 17 di gennajo 1823, sarà in libertà del direttor generale, su la proposizione de' capi di uffizio da se dipendenti, di cambiare la situazione particolare degl' impiegati medesimi senza mai alterarne i soldi, a proporzione del bisogno che vi sarà ed in corrispondenza de' rispettivi loro talenti. Come pure non potranno gl' impiegati addetti ad un carico negarsi di prestare la loro opera in ajuto di un altro carico dello stesso ripartimento, quante volte il capo di uffizio, vista l' urgenza del servizio, tanto disponga.

(1) Vedi gli articoli 21 a 24 del regolamento de' 17 gennajo 1823.

Nel dì 30 di giugno di ogni anno saranno tenuti il Controloro ed i due Agenti contabili del Gran Libro di presentare alla Gran Corte de' conti i rispettivi loro conti dell' anno precedente. Seguita che sarà tale prescrizione, allora avranno i medesimi acquistato diritto a pretendere la gratificazione loro accordata col piano organico diffinitivo, approvato con decreto del 17 gennajo 1823.

Ad oggetto che, non solamente gl' impiegati del Gran Libro, ma sì bene tutte le antorità amministrative e giudiziarie, del pari che il pubblico interessato, conoscano quali sieno le basi de' principii fondamentali del Gran Libro, resta incaricato quel Direttor generale di presentare al più presto possibile al Ministro delle finanze, onde provocarne la sanzione da S. M., un lavoro completo il quale riunendo tutte le leggi, decreti, regolamenti, istruzioni o ministeriali disposizioni emesse, presenti ad un colpo d' occhio i doveri tutti e le attribuzioni della direzione, su de' quali sono stabilite le operazioni della medesima.

Trovandosi stabilito col piano organico, che la scrittura delle rendite debba rinnovarsi in ogni sessennio, per cui in essa è stata fissata la gratificazione di ducati mille e venti alla ragione di annui ducati centosettanta, da darsi a coloro che vi si dovranno straordinariamente occupare in un brevissimo periodo; perciò la Tesoreria generale non potendo annualmente liberare i suddetti ducati 170, nè potendo per effetto delle sue istruzioni riportare qnesti crediti al di là del biennio, rimane perciò incaricata al compiere del sessennio in cui cade la rinnovazione delle scritture del Gran Libro, di avvertire nel progetto dello stato discusso di quell'anno il bisogno che vi è dell' apertura del credito di ducati 1020, i quali saranno pagati, precedente l' ordinativo del Ministro delle finanze, ed in vista dell' assicurazione del Direttor generale del Gran Libro, che contesti la rinnovazione già seguita delle suddette scritture.

ARTICOLO XXII.

Dell' Amministrazione generale della Cassa di Ammortizzazione e del Demanio pubblico.

Nel riordinare la monarchia dopo il disastroso governo viceregnale, Carlo III di Borbone ebbe pensiere di affrancare la rendita pubblica dai rovinosi debiti dei quali la trovò gravata. La prima cosa che ei fece fu di offrire la restituzione de' suoi capitali a ciascun creditore assegnatario di *funzioni fiscali* del sette per cento, o di contentarsi di ridurre questa annualità al 4 per cento. Una tal riduzione diede il benefizio di circa 200,000 ducati, altri 50,000 se ne acquistarono con l'estinzione dei vitalizii a varie persone.

Furon quindi ricomprati molti arrendamenti de' sali del Regno dalle mani de' particolari, assegnandosi loro le annualità parimente del quattro per cento de' capitali somministrati alla Corte (1)

Si ricomprarono le dogane di Puglia, il peso e mezzo peso del Regno; la Zecca de' pesi e delle misure; varj arrendamenti su la seta; quello de' *censali*, delle carte da giuoco ec.

Per mezzo del Tribunale della Sopraintendenza molti altri Corpi, sotto titolo di affitti, richiamò il Re alla sua Amministrazione. Tali furono le dogane di Napoli e di Calabria, gli arrendamenti de' ferri; alcuni altri arrendamenti della seta e del sale non ricomprati.

Era questo il primo passo che dovea tentarsi per riordinare il sistema economico del nostro paese; e gli uomini illuminati avrebber dovuto render giustizia al talento del Marchese Gregorio. Questo Ministro che da picciolo stato, salì a gran fortuna, divenne odioso per quel fato che tante volte decide della riputazione delle persone pubbliche. Il Marchese Gregorio coi suoi piani di riforme divenne esecrabile ai ricchi possessori di arrendamenti. Essi lo riguardavano come un oppressore della patria, ed il popolo, che è sempre popolo, faceva eco a tali voci, senza riflettere che il Marchese Gregorio, per-

---

(1) A questa operazione si aggiunse il benefizio di accrescersi dal Re la misura del sale da 33 rotoli a 48 per tomolo, veggendosi che il genere era troppo gravato.

chè fosse divenuto il modello de' Ministri agli occhi dei ricchi, conveniva che lo avesse gravato di un altro milione che bisognava per sostenere il nuovo peso del governo.

Nel 1751 eresse il Re Carlo una permanente giunta detta delle Ricompre, destinata unicamente a riscattare il pubblico patrimonio. Per fondo di tale opera furono assegnati i frutti di alcuni dritti fiscali.

» Non sembra necessario qui mostrare, dice il Galanti, di quanto accrescimento di rendita pubblica sia stata una tale economia, ma solo voglio considerare che se dall' *Azienda di Educazione* e dal *Monte Frumentario* si fossero assegnati non più che 100,000 ducati annui ad estinguere il debito pubblico, sempre moltiplicando sul capitale il prodotto delle annualità; considerandosi queste al 4 per 100 al termine di 50 anni gli annui ducati 100,000 sarebbero divenuti ducati 610,000. — Finchè i diversi vettigali del Regno non saranno tutti nell' Amministrazione del fisco, soggiugneva lo stesso scrittore, è impossibile che lo stato possa acquistare quell' accrescimento di forze e di ricchezze al quale venne dalla natura chiamato; ed è impossibile ancora che si possano nelle nostre finanze tentare le minime riforme. »

Ma il buon senso di questo autore non lo ha trattenuto altresì dal riflettere che ai vecchi mali morali non convengono rimedi troppo attivi; che una lunga serie di calamità avea successivamente formato il sistema delle nostre finanze ed era impossibil cosa che il Regno avesse potuto, senza esporsi a gravi inconvenienti, col favor di un sistema più filosofico che politico, rinunziare di fatto alla sua attuale economia.

Pure utilissimi miglioramenti si mandavan di mano in mano ad esecuzione.

Fu inutilmente trattato circa il 1756 di sopprimere la gabella de' *minuti* in Napoli, arrendamento di tanto pregiudizio all' industria nazionale; ma appena tale idea fu riproposta al Re Ferdinando, che a' 13 agosto 1778 l' odioso vettigale venne abolito.

Nel 1780 si abolì eziandio l' arrendamento del tabacco.

Nel 1785 si abolì quello della manna,

Nel 1786 fu distrutto quello dell' acquavite.

Nel 1789 si abolì l' arrendamento e 'l dritto proibitivo dello zafferano.

E nell' anno medesimo furon libere dalla servitù dell' arrendamento le sete nelle provincie di Abruzzo, nella Puglia Peucezia e nella Messapia.

Nel 1789 la crudele economia fu annientata dell' Uffizio del Capitano della Grascia di Terra di Lavoro e di Abruzzo.

Nel 1791 disparvero i pedaggi.

Il riordinamento delle nostre finanze procedea con passi vigorosi sul disegno meditato già dal gran Carlo. Ma la rivoluzione francese venne con mano di ferro a sconvolgere e rovesciare la generosa opera.

Con l' inflessibilità militare dal 1806 al 1815 rincominciò un nuovo ordine di cose.

Con lo stabilimento del Gran Libro, una Cassa di Ammortizzazione fu tra noi stabilita con decreto del 14 settembre 1807 (1).

Il Banco di Corte venne incaricato del pagamento degl' interessi e della estinzione progressiva del debito pubblico. Vi furono stabilite all' oggetto due distinte Casse, una detta *delle rendite*, l' altra *di ammortizzazione;* e vennero incaricati i Governatori del Banco a dirigerne le operazioni, sotto la sorveglianza e l' ispezione del Ministro delle Finanze.

La dotazione di questa Cassa fu in origine fissata ad annui ducati 250,000, provenienti dai censi e da altre rendite demaniali, il cui capitale esser non poteva alienato.

La Cassa di Ammortizzazione, oltre alla ricompra delle rendite consolidate, era incaricata eziandio di una operazione secondaria, di ricever cioè le cauzioni de' Ricevitori di ogni grado, di pagare le obbligazioni che i Ricevitori generali avesser lasciato protestare a' loro domicilii e di costringerli al pagamento delle obbligazioni e de' *boni a vista* della Tesoreria; il che trasformava questa Cassa in *Cassa di Servizio*.

I Ricevitori percepivano il 5 per 100 sulle cauzioni da essi versate in numerario, gran parte del quale s' impiegava in ricompra delle rendite inscritte, e teneasi il resto in riserba onde assicurare le operazioni sopra divisate.

(1) La Cassa di Ammortizzazione fu diretta ad ammortizzare il debito pubblico, siccome nell' epoca degli arrendamenti la *giunta delle ricompre* incorporava al fisco le partite di arrendamenti, che con rendite regie ricomprava da' particolari.

E di un' altra operazione estranea eziandio all' ammortizzazione fu incaricata col decreto del 19 novembre 1808, dell' amministrazione cioè delle ritenute sopra i soldi degl' impiegati, destinate a formare il fondo delle loro pensioni.

Nel 1809 organizzandosi il Banco delle due Sicilie, la Cassa di Ammortizzazione acquistò 800 azioni fra le 4,000 che componevano la dotazione del Banco. Poi con decreto del 10 dicembre 1810 altre 3,100 azioni furono aggiunte alla dotazione della Cassa. Le rimanenti 100 azioni donate nella occupazione militare alla Guardia Reale furono del pari riunite alla Cassa di Ammortizzazione col decreto del 25 aprile 1812. Così questa rimase posseditrice di tutte le 4,000 azioni del Banco.

Tornato il Re in questa parte de' reali dominj, avendo con decreto del 27 maggio 1816 eretta una Commessione per l'esame dello stato di questa Cassa e per proporre il modo come ridurla alla sua istituzione, vide che per diversi provvedimenti durante l' occupazione militare, la Cassa di Ammortizzazione ordinata alla estinzione del debito pubblico, fosse stata deviata in cento e mille complicate operazioni tutte contrarie alla sua instituzione. Quindi considerando che dovesse esser quella unicamente diretta alla estinzione del debito pubblico, la cui instituzione non solo riconobbe utile, ma necessaria, con decreto del primo gennajo 1817 abolì l'antica Cassa e ne riordinò una nuova sulle seguenti basi.

Questa Cassa prende il nome di *Cassa di Ammortizzazione del Regno delle due Sicilie*.

L' oggetto cui principalmente è ordinata, è quello della estinzione del debito pubblico. Ma è incaricata ancora di alcune Amministrazioni secondarie, i cui risultamenti aver debbono indirettamente per iscopo la suddetta estinzione.

La Cassa di Ammortizzazione fu esonerata dall' amministrazione del due e mezzo per cento pel fondo delle pensioni degl'impiegati; e quindi il decreto de' 19 novembre 1808 rimase rivocato. Rimase del pari rivocato l' articolo 13 dell'altro real decreto del 3 maggio 1816 con cui la detta ritenzione del due e mezzo per cento, come fondo del nuovo monte delle vedove e dei ritirati, fu data in amministrazione all' antica Cassa di Ammortizzazione. Una tal ritenuta allo stesso modo che si amministrava

dalla Cassa di Ammortizzazione, è ora amministrata dalla Tesoreria generale, che ne fa al Gran Libro i versamenti corrispondenti pel pagamento de' pensionisti di detto monte, secondo le istruzioni del Ministro delle finanze.

Stato attivo della Cassa.

Lo stato attivo della Cassa di Ammortizzazione è composto:

1.° Dalle somme contanti, valori di portafoglio, crediti liquidi, fondi stabili rustici ed urbani, ed iscrizioni sul Gran Libro che le saranno versati ed assegnati dalla *Commessione dello stralcio* (1). Queste assegnazioni, nel passaggio che le ne veniva fatto dalla Commessione, esser doveano certe e non litigiose: e finchè non fossero depurate da ogni vizio d' incertezza, rimaner doveano presso lo stesso stralcio.

2.° Dalla estinzione dal 1817 in poi delle pensioni ecclesiastiche inscritte sul Gran Libro, assegnate alla Cassa di Ammortizzazione col decreto del 25 dicembre dell' anno 1816.

3.° Dalle somme che li potranno essere versate dal Gran Libro per consolidato, per lo corso di due anni non reclamate dai proprietarj, per restituirsi loro quando saran per farne la domanda.

4.° Dai nuovi fondi che le posson venire assegnati dal Re.

Con decreto poi del 26 novembre 1821 fecer parte dell' Amministrazione della Cassa di Ammortizzazione:

1.° Il Tavoliere di Puglia con tutte le sue dipendenze, e con tutti gli arretrati di esazione, sì di carico ordinario che straordinario;

2.° I beni e fondi disponibili, e le rendite qualsivogliano dipendenti dalla direzione generale del demanio pubblico, comprese tutte le reste di esazione;

3.° I fondi dell' Amministrazione de' beni riserbati a disposizione del Re, comprese tutte le reste di esazioni;

(1) La Commessione dello stralcio fu incaricata a terminare le sue operazioni nel corso dell'anno 1817. Tutti i crediti o debiti che non avesser potuto per detto tempo rimanere stralciati o per giudizii pendenti o per altra cagione, dovean descriversi in uno stato da presentarsi al Re dal Ministro delle finanze per gli ulteriori provvedimenti.

4.° I fondi dell' Amministrazione de' beni donati e reintegrati allo stato, comprese tutte le reste di esazioni;

5.° Lo stralcio de' beni e delle rendite del Monte Borbonico, con tutte le ragioni e dritti che ne dipendono;

6.° Finalmente i beni, i crediti, le rendite costituite di qualunque titolo e denominazione esistenti presso la Real Tesoreria generale, anche nel ramo del contenzioso e quelli che potrebbero ricadervi col tratto del tempo, sia per ragione di espropria o aggiudicazione forzosa, sia per ragione di cessione volontaria, sia per provegnenza d' altre Amministrazioni finanziere.

Stato passivo della Cassa.

Lo stato passivo della Real Cassa di Ammortizzazione o sia il suo debito compongono:

1.° L' intero capitale del debito consolidato del Gran Libro, da estinguersi progressivamente col monte di moltiplico instituito col detto decreto del 25 dicembre 1816.

2.° Il residuo del debito di Olanda e suoi interessi.

3.° La restituzione delle somme versate in numerario per cauzioni antecedenti alla nuova legge, che prescrive la forma delle cauzioni in iscrizioni sul Gran Libro. La restituzione avrà luogo quando, secondo le leggi, sieno adempite le obbligazioni de' contabili.

4.° Il pagamento degl' interessi dovuti a' contabili per le cauzioni date.

5.° L' indennizzamento de' censi e capitali affrancati di proprietà delle mense vescovili, de' capitoli, delle parrocchie, e di quei luoghi pii e pubbliche instituzioni soltanto, che sono rimaste in piedi in tempo dell' occupazione militare, e che tuttora sussistono. Fatto un tale indennizzamento per le annualità non pagate da giugno 1815 a tutto dicembre 1816, per lo tratto successivo la Cassa di Ammortizzazione di mano in mano, a misura che le sue circostanze lo permettono, dà loro un' assegnazione sul Gran Libro, eguale all' annualità affrancata, depurata dalle ritenute legali.

6.° La restituzione del consolidato versato dal Gran Libro alla Cassa di Ammortizzazione per mancanza di domanda di pagamento de' proprietarj. Una tale restituzione ha luogo in qualunque tempo venissero i proprietarj a reclamarla.

7.° Finalmente il pagamento di tutti i debiti liquidi che dalla *Commessione dello stralcio* vennero acclarati, ammessi, ed approvati, dietro rapporto della Commessione, dal Ministro delle finanze.

Amministrazioni secondarie della Cassa.

Le Amministrazioni secondarie di cui la Cassa rimase incaricata, furono le seguenti:

1.° Del fondo assegnato alle sovvenzioni degl' impiegati de' vecchi Tribunali;

2.° Delle eredità giacenti e beni vacanti;

3.° De' depositi giudiziarj ed amministrativi;

4.° De' valori sospesi;

5.° Di altri oggetti che il Re si riserbò dichiarare.

Ciascuna di queste Amministrazioni secondarie ha un conto separato, ed una separata madrefede nel banco. Il risultato d' avanzo di ciascuna Amministrazione, secondo il bilancio d' ogni semestre, lasciandosi nella sua madre-fede una somma proporzionata al pagamento del debito improvvisamente ripetibile da' creditori della detta Amministrazione, sarà invertito in acquisto di consolidato, e l' inscrizione sarà fatta: *Cassa di Ammortizzazione del Regno delle due Sicilie. Amministrazione secondaria di . . . .*

È vietata alla Cassa ogni operazione attiva o passiva di sconto di cambiali, di mutui, di anticipazioni, e di qualunque altro esito, ad eccezione del pagamento di fondiaria, delle spese per manutenzione di case ed altri fondi di simile natura. La Cassa non può impiegare i suoi fondi, se non in acquisto di consolidati soltanto.

Dell' Amministrazione de' demanj.

L' Amministrazione de' demanj fu istituita col decreto de' 27 giugno 1806. Le sue attribuzioni però vennero determinate con altro decreto de' 31 del seguente luglio.

I beni che le furono aggregati si distinsero in molte categorie, ma tre furono le principali classi:

La prima classe conteneva i beni appartenenti irrevocabilmente allo stato;

La seconda i beni del monte frumentario;

La terza i beni sequestrati.

Col decreto de' 31 gennajo 1809 fu istituita l' Amministrazione della registratura e de' demanj: alla medesima trovavansi riunite quella del bollo giusta l' art. 43 della legge de' 9 maggio 1807. Le furono aggregati similmente i dritti di registratura ed ipoteche in forza dell' art. 137 della legge de' 3 gennajo 1809.

Oltre i cespiti demaniali sopra indicati, le furono attribuiti successivamente:

1.° I beni di particolare dotazione della Cassa di Ammortizzazione, ed altre rendite amministrate per conto della medesima;

2.° I beni del così detto ordine delle due Sicilie;

3.° I prodotti dell' Amministrazione generale delle acque e foreste. (1)

Ridonato dalla Provvidenza all' amore de' suoi sudditi il leggittimo Sovrano Ferdinando I, di gloriosa ricordanza, ben presto col real decreto de' 17 giugno 1815 si degnò la M. S. di ordinare la restituzione ai rispettivi proprietarj ed ai titolari di Commende Costantiniane, o semplici usufruttuarj, tutti i beni azioni e dritti che in allora esistevano presso l' amministrazione de' demanj, e che furono loro confiscati o sequestrati per causa di preteso delitto di stato, di brigantaggio o di emigrazione in Sicilia, o in altra parte in guerra colla Francia.

Furonvi compresi i proprietarj titolari, o usufruttuarj Siciliani, i di cui beni fossero stati confiscati o sequestrati.

Si prescrisse per anche il dissequestro de' beni de' Cardinali sudditi della M. S., e de' prelati che si mantennero nella ubbidienza di Sua Santità.

Si compresero nella restituzione ancora i frutti maturati e non esatti fino al giorno della esecuzione del decreto suddetto, ogni qual volta gli esiti fossero stati coperti dagli introiti effettuati dal demanio.

Col decreto poi de' 14 agosto 1815 furono reintegrati allo stato i beni donati dal Governo dell' occupazione militare a titolo di maggiorato e delle assegnazioni di rendite civili dal 1806 in poi. — Furono altresì incamerati alla Real Corona i beni che dallo stesso Governo militare furono assegnati in piena proprietà a' suoi diversi

(1) Vedi i reali decreti de' 20 e 28 maggio 1808, de' 24 aprile 1809, 12 marzo 1810, 20 gennajo 1811, e de' 28 ottobre 1813.

Marescialli, quali furono il Duca di Taranto, di Otranto di Reggio ec., e riserbati indi a disposizione di S. M. col decreto de' 17 giugno 1815; come del pari i possessori de' beni de' così detti emigrati o confiscati furono obbligati a restituirgli agli antichi proprietarj.

Nel 1817 fu abolita l' amministrazione generale del registro e bollo col decreto de' 30 gennajo dello stesso anno. Con altro decreto della stessa data fu alla medesima conservata la gestione de' beni demaniali.

Furono dichiarati beni di diretta proprietà dello stato;

1.° Gli allodiali;

2.° I devoluti;

3.° I beni de' banchi, rimasti dopo l' assegnazione fatta al Banco delle due Sicilie;

4.° I beni residuali de' soppressi banchi;

5.° I beni residuali del monte Borbonico;

6.° I beni confiscati, o che in avvenire lo sarebbero legalmente.

Rimasero sotto l' amministrazione dello stato:

1.° I beni che innanzi la invasione di questo Regno erano sotto l' amministrazione della curia del Cappellano maggiore;

2.° I benefizj di regio padronato e le abazie devolute;

3.° I beni del Monte frumentario, cioè delle mense arcivescovili, o vescovili, delle parrocchie, de' canonicati e de' benefizj vacanti;

4.° Quelli de' monasteri e delle altre corporazioni soppresse dall' occupazione militare;

5.° I beni donati e reintegrati allo stato.

Restarono parimenti sotto l' amministrazione dello stato:

1.° I beni dell' eredità giacenti;

2.° I beni vacanti;

3.° I beni sequestrati ad istanza della Tesoreria generale o di altre Amministrazioni finanziere.

Oltre de' beni di sopra indicati l' Amministrazione del registro e bollo ebbe l' incarico di riscuotere le rendite de' boschi e degli altri prodotti dell' Amministrazione delle acque e foreste.

Simile incarico le venne conferito per la percezione delle rendite spettanti alla real Cassa di Ammortizzazione, ed alla Direzione de' beni donati e reintegrati allo Stato.

Nel 1819 il real Governo riconobbe più conducente all' andamento del servizio, che il demanio venisse alle acque e foreste riunito, e che la Direzione generale del registro e bollo fosse di ogni specie di amministrazione de' fondi esonerata. Quindi col real decreto de' 18 ottobre dello stesso anno si ordinò che tutti i beni del demanio di già separati da quelli del patrimonio chiesastico secolare e regolare per la restituzione che ne fu fatta alla chiesa, consegnati si fossero all' Amministrazione del demanio pubblico creata col precitato decreto (1). Questa fu sostituita all' Amministrazione de' demanj e venne incaricata dell' intero demanio dello stato delle foreste della caccia e della pesca.

Quindi la gestione de' beni e delle rendite della Cassa di Ammortizzazione fu separata dall' Amministrazione del registro e bollo, e passò a quella indicata del demanio pubblico; come ne venne ancor separata la gestione de' beni sequestrati ad istanza della Tesoreria generale, e si riunì egualmente al Demanio pubblico.

Quindi con altro real decreto de' 26 novembre 1821 venne ordinato che facessero parte dell' Amministrazione generale della *Cassa di Ammortizzazione* i fondi e beni disponibili, e le rendite qualsivogliano dipendenti dalla direzione generale del demanio pubblico comprese tutte le reste di esazioni. Per virtù di una tale sovrana disposizione venne a rimanere abolita la direzione generale conosciuta sotto la denominazione di *demanio pubblico*.

Ma considerandosi d' altronde che conveniva determinare un ramo di real servizio che rappresentasse il demanio

---

(1) Conchiuso tra S. M. Ferdinando I, ed il Romano Pontefice Pio VII il Concordato nel 16 settembre 1818, principale cura si fu di stabilire coll' art. 12 la restituzione alla Chiesa di tutti i beni chiesastici non alienati dal Governo Militare, e che al ritorno di S. M. nei dominj al di qua del faro si trovarono nell' Amministrazione del così detto demanio. Per l' esatta osservanza di tali disposizioni, col real decreto de' 3 agosto del predetto anno si prescrisse che tutti i beni appartenenti alle mense, ai canonicati, alle abbadie, ai benefizj, alle parrocchie vacanti ed in generale a tutte le dipendenze dell' abolito monte frumentario, ed in oltre i beni spettanti ai seminatj che si trovavano nell' Amministrazione de' demanj, senza che se ne fosse ordinato il possesso ai nuovi titolari, consegnati si fossero colle dovute formalità alle Amministrazioni Diocesane.

pubblico sotto qualunque rapporto che emergesse da disposizioni emesse nelle nostre leggi civili e da particolari regolamenti di pubblica amministrazione, col decreto del 20 dicembre 1821 furon dichiarati applicabili all'Amministrazione generale della Cassa di Ammortizzazione tutte le disposizioni contenute nel capitolo primo del real decreto del dì 18 ottobre 1819 riguardante il demanio pubblico. È perciò l'Amministrazione generale della Cassa di Ammortizzazione assunse a quest'oggetto la denominazione ancora di Amministrazione del pubblico demanio.

Stato attuale dell'Amministrazione generale della Cassa di Ammortizzazione e del Demanio pubblico.

La vigente organizzazione dell'Amministrazione generale della Cassa di Ammortizzazione e del Demanio pubblico rilevasi dal real decreto de' 5 dicembre 1825 che qui letteralmente trascriviamo.

» 1.° L'amministrazione generale della Cassa di Ammortizzazione e del demanio pubblico sotto la dipendenza del Ministro Segretario di Stato delle Finanze, continuerà ad essere incaricata, oltre de' beni di antica dotazione de' seguenti altri rami, cioè:

Demanio pubblico compreso quanto trovasi espresso negli articoli 463 e 466. della prima parte del Codice per lo Regno delle due Sicilie;

Tavoliere di Puglia con le sue dipendenze;

Stralcio delle direzioni disciolte de' beni riserbati e de' beni donati e reintegrati allo Stato;

Stralcio de' beni e rendite del Monte Borbonico;

Finalmente dell'Amministrazione de' beni fondi e rendite costituite che la Tesoreria generale e le altre Amministrazioni dello Stato hanno, o che possono ricadervi diffinitivamente nel tratto successivo, sia per ragione di espropriazione o aggiudicazione forzosa, sia per ragione di cessione volontaria o per qualunque altro titolo.

Rimane parimente incaricata delle Amministrazioni secondarie, a' termini del real decreto del primo di gennajo 1819.

2.° La Commessione dello stralcio presso la Cassa suddetta, creata con l'articolo secondo del menzionato real decreto del primo di gennajo 1817 è confermata.

Essa continuerà, oltre le attribuzioni conferitele nella sua instituzione, l'esame di tutti i crediti dell'Amministrazione generale della Cassa di Ammortizzazione e demanio pubblico riconosciuti dalla medesima di natura inesigibili, e sosterrà a tal uopo quei giudizj che crederà opportuni sull'avviso dell'Agente del contenzioso della Tesoreria generale. Rimetterà in seguito all'Amministrazione anzidetta il notamento coi rispettivi incartamenti di quei crediti che avrà discussi ed ammessi come certi, del ricupero de' quali l'Amministrazione generale rimane incaricata, come parte della sua consistenza, del pari che di tutti quei titoli che per effetto di giudizj dalla Commessione dello stralcio sostenuti, sono stati benanche ricuperati.

Proporrà finalmente al nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze la depennazione di quei crediti, pei quali sarà convinta di non potersene realizzare l'esazione, nel quale ultimo caso sarà necessaria la nostra sovrana approvazione.

3.° Un regolamento che il Ministro delle Finanze sottoporrà alla nostra approvazione, conterrà il modo di amministrare i beni riuniti presso l'Amministrazione generale della Cassa di Ammortizzazione e del demanio pubblico.

4.° L'Amministrazione generale della Cassa e del demanio pubblico avrà in Napoli una Direzione generale, che sarà composta di un Direttore generale; due Amministratori generali, quando potessero esservi oggetti i quali, come nello stato attuale, occupano altri impieghi, o un solo quando vi sarà nominato esclusivamente per l'Amministrazione della Cassa di Ammortizzazione e del demanio pubblico. (1)

Quindi un Segretario generale; un Capo della Contabilità, sette Capi di Ripartimento, de' quali uno sarà addetto all'introito, ed un altro all'esito, col carico anche dell'appoderazione, durante l'attual sistema della Tesoreria generale di farsi taluni pagamenti per appoderazione; dodici uffiziali di Carico; quindici Uffiziali di prima Classe; sedici Uffiziali di seconda Classe; diciassette Uf-

(1) Con altro real decreto de' 31 gennajo 1832 venne istituito presso la Real Cassa di Ammortizzazione e demanio pubblico, un terzo Amministratore generale pel ramo de' beni dell' ordine di Malta.

fiziali di terza Classe; dodici Uffiziali soprannumerarj; dodici Alunni; un Esattore di cambiali, con l'obbligo di assistere al banco; quattro Uscieri; quattro Barantieri; un Facchino.

Vi sarà inoltre addetto alla Direzione generale un Architetto provvisoriamente, fino a quando non saranno destinati due o più Architetti per lo Ministero delle Finanze, i quali saranno incaricati di tutte le dipendenze Finanziere, fra le quali si novera il ramo del demanio pubblico.

5.° Tutti gl'impiegati verranno da noi nominati, dietro la proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze.

Non sono compresi in questa disposizione gli alunni, gli uscieri, i barantieri ed il facchino che saranno nominati dal Ministro anzidetto su la proposizione del Direttore generale.

6.° I congedi agl'impiegati verranno accordati secondo un regolamento che sarà da noi pubblicato.

Le ritenute de' soldi, durante il congedo, saranno regolate in conformità del real decreto de' 21 ottobre 1822.

7.° Le sospensioni degl'impiegati, dal grado di Uffiziali Capi di Ripartimento inclusivi in sotto saranno disposte dal Direttore generale dandone avviso al nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze.

Nei soli casi di urgenza potrà il Direttore generale disporre la sospensione degli altri impiegati superiori dandone immediatamente avviso al nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze.

Le destituzioni degl'impiegati di nostra nomina saranno ordinate da noi, quelle degl'impiegati proposti dal Direttore generale ed approvati dal Ministro delle Finanze, saranno disposte dal Ministro medesimo.

8.° Il Direttore generale dipenderà immediatamente dal Ministro delle Finanze, cui proporrà gli affari che abbisognano della nostra, o della sua approvazione.

Continuerà la vendita di tutti i beni dello Stato, in conformità delle leggi e regolamenti in vigore per l'oggetto indicato nel real decreto de' 27 di novembre 1821.

In fine di ogni anno presenterà al nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze un rapporto sull'andamento dell'Amministrazione, e proporrà quei cambia-

menti che l'esperienza avrà fatto giudicare necessarj pel servizio.

Tutti gli altri impiegati saranno a lui subordinati, e corrisponderanno direttamente con lui.

9.° Fin che saranno due gli Amministratori generali, giusta l'articolo 4. del presente decreto, il Direttore generale ripartirà tra i medesimi i vari carichi di Amministrazione, dandone avviso al nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze.

Quando poi sarà un solo, s'incaricherà di tutti i rami di Amministrazione, tranne quei che il Direttor generale crederà di riserbare a se, anche pel più celere andamento del servizio.

Gli Amministratori generali, o il solo Amministratore, corrisponderanno co' Direttori nelle provincie per le diverse materie che loro sono attribuite, sottomettendo al Direttore generale in particolare conferenza, o in iscritto tutti quegli affari che meritano una decisione diffinitiva, o che danno luogo ad una corrispondenza coi funzionarj o autorità estranee dell' amministrazione. Questa corrispondenza si apparterrà al Direttore generele esclusivamente.

In caso di assenza del Direttore generale l'Amministrator Generale più anziano di nomina, qualora sieno due, ne assumerà le veci, ed in caso d'impedimento o di assenza degli Amministratori generali, il Segretario generale.

10 Il Segretario generale è sotto gli ordini immediati del Direttore generale, è il capo ed il direttore delle sue officine e dell'Archivio, ed avrà la sopravveglianza su tutti gl'impiegati della direzione generale. Egli prenderà conto di tutti i lavori ritardati e ne darà nota al Direttor generale, invigilerà alla buona tenuta delle carte e sarà incaricato della redazione di tutti i regolamenti generali ed ordinanze del Direttor generale, specialmente di tutte le proposizioni riguardanti il personale.

11. Il Capo della contabilità è egualmente sotto gli ordini immediati del Direttor generale, ed è il capo ed il direttor delle sue officine. Sarà inoltre incaricato della liquidazione e discussione per parte dell'Amministrazione di tutti i conti particolari che saranno messi in istato di esser spediti alla Gran Corte dei Conti insieme col conto

generale di ciascun anno, che egli farà formare nelle sue officine.

Avrà cura d'invigilare al controllo generale contenente i risultamenti mensuali delle diverse contabilità dell' Amministrazione generale, ed apporrà la sua firma a tutti i mandati ed ordinativi di esito di qualunque natura e forma che si spediranno ed a tutte le carte contabili relative tanto all' introito che all' esito, rimanendo risponsabile della regolarità dell' introito e dell' esito.

Sarà depositario dello stato discusso e di tutte le superiori determinazioni generali relative agl' introiti ed agli esiti; ed a tale oggetto sarà tenuto di render conto annualmente di quelle somme che saranno pervenute a dirittura nell' Amministrazione generale e dalla stessa esitate. Ed in generale avrà tutta la responsabilità di Agente contabile.

12 Vi sarà presso la Direzion generale un Consiglio di Amministrazione, composto dal Direttor generale che ne sarà il presidente e da due Amministratori.

Gli affari verranno rimessi al Consiglio dal Direttor generale, e proposti o dall' Amministrator generale, cui è effidata la materia che riguardano, o da quello a cui ne sarà dal medesimo data la commessione.

Il Segretario generale sarà il Segretario del Consiglio, redigerà e conserverà gli appuntamenti del medesimo, e vi farà la proposizione degli affari relativi al personale, o altre materie riguardanti il lavoro delle officine della Segreteria.

Il Capo della Contabilità v' interverrà ben anche proponendo gli affari relativi alla medesima.

13. Nel Consiglio di Amministrazione saranno discussi tutti gli affari relativi ad oggetti più interessanti, come:

1.° Gli affari che hanno relazione al buon andamento de' rami amministrativo e contenzioso ed alle spese che vi han relazione, osservandosi per gli esiti ciò che sarà prescritto in un regolamento che il Ministro Segretario di Stato delle Finanze sottoporrà alla nostra approvazione. Trattandosi di affari giudiziarj d' importanza, sarà consultato prima l' Agente del contezioso della Tesoreria generale, principalmente quando versino su la continuazione de' gravami o su le rinuncie alle liti, a' termini del regolamento approvato con real decreto de' 21 apri-

le 1820. Tali pareri saranno espressi nel registro delle deliberazioni del Consiglio.

2.° L'approvazione degli affitti per somme minori del dato più forte, e delle vendite de' generi per prezzo minore delle *mercuriali*.

3.° L'affitto di più corpi in un sol contratto.

4.° Le liquidazioni che importino significazioni di somme contra i Contabili.

5.° Le destituzioni ed altre misure di disciplina contra gl' impiegati ed agenti dell' Amministrazione.

14. Oltre i casi epressi nell'articolo precedente, il Direttore generale può, quando il creda necessario, rimettere altri affari all'esame del Consiglio; e potrà iuoltre sospendere ciò che si è risoluto in Consiglio, sottoponendo l' affare alla decisione del nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze.

Di qualunque affare, anche per quelli menzionati nell' articolo precedente, può particolarmente occuparsi il Direttor generale, quando lo stimerà, facendone rapporto al nostro Ministro delle Finanze, meno che per le spese di qualunque natura.

15. I soldi degl'Impiegati della Direzione generale sono fissati come appresso: Un Direttor generale con annui ducati 3000 - Se gli Amministratori generali saranno due con altri impieghi, oltre al soldo che da questi ritraggano sarà dato per ciascuno a titolo di soprassoldo annui ducati 400; ma quando ve ne sarà un solo esclusivamente per l'Amministrazione, avrà annui ducati 1,800. Un Segretario generale con annui ducati 1,200 - Un Capo della Contabilità con annui ducati 2,200 - Sette Capi di Ripartimento; due e propriamente quelli per l'introito e per l'esito, ciascuno con annui ducati 840; e cinque con annui ducati 720 - Dodici Uffiziali di carico: sei con annui ducati 600; e sei con annui ducati 540 - Quindici Uffiziali di prima classe: cinque con annui ducati 480, e dieci con annui ducati 420 - Sedici Uffiziali di seconda classe: sei con annui ducati 360, e dieci con annui ducati 300 — Diciassette Uffiziali di terza classe: sette con annui ducati 240, e dieci con annui ducati 180 - Dodici Uffiziali soprannumerarii: quattro con annui ducati 120: quattro con annui ducati 108; e quattro con annui ducati 96 - Dodici alunni colla gratificazione

a Pasqua e Natale, quattro di ducati 12 per volta ognuno, quattro di ducati 10 per volta ognuno, e quattro di ducati 9 per volta ognuno - Quattro Uscieri: uno con annui ducati 216, e tre con annui ducati 180 - Quattro barandieri: due con annui ducati 96, e due con annui ducati 72 - Un facchino con annui ducati 96 - Un Esattore di cambiali con annui ducati 216 - Un Architetto con annui ducati 300 - Per le spese di scrittojo annui ducati 2,400.

16. Le promozioni degl' impiegati avranno luogo nel modo che trovasi stabilito per la Real Tesoreria generale.

17. L' amministrazione de' fondi e delle rendite dell' Amministrazione generale della Cassa di Ammortizzazione e del demanio pubblico nelle provincie, escluso il Tavaliere di Puglia, sarà affidata a' Direttori de' dazi diretti, del demanio e de' rami e dritti diversi; a qual effetto tutt' i beni e rendite delle diverse dipendenze saranno consegnati a' funzionari suddetti dagli attuali agenti che ne hanno finora tenuta l' amministrazione.

Saranno parimente consegnate a' cennati Direttori tutte le carte relative a beni suddetti.

Per la consegnazione de' beni e carte suddette sarà osservato il regolamento ch' il Direttor generale sottoporrà all' approvazione del Ministro Segretario di Stato delle Finanze.

18. I ricevitori distrettuali della Tesoreria generale saranno incaricati della esazione delle rendite, e corrisponderanno co' Direttori anzidetti. Potranno, se loro convenga, sotto la di loro responsabilità, farsi rappresentare da' funzionari di circondario o de' comuni.

Per talune provincie poi ove l' Amministrazione possiede una massa considerevole di beni, e circostanze particolari consigliassero di confermare gli attuali contabili, rimarrà sospeso quanto trovasi prescritto nel presente articolo pei ricevitori distrettuali, finchè non si giudicherà necessario.

19. Per la provincia di Napoli vi sarà un incaricato ad esigere le rendite nella provincia medesima col titolo di ricevitore.

Questi dovrà dare una cauzione corrispondente in iscrizioni sul Gran Libro. Potrà ben anche ricevere dal Direttor generale degl' incarichi riguardanti l' Amministra-

zione in cose secondarie e di poca importanza, senza che per tal servizio possa pretendere compenso alcuno, oltre il diritto di esazione che gli verrà assegnato.

20. I controlori destinati presso i ricevitori nelle provincie eserciteranno le loro funzioni presso i detti contabili pel ramo della Cassa e del demanio pubblico, a' termini del titolo V. del Real decreto de' 18 di ottobre 1819.

21. I versamenti saranno decadariamente fatti nelle casse delle ricevitorie generali per conto dell'amministrazione della Cassa di Ammortizzazione e del demanio pubblico, e gli esiti pe' pesi e per le spese a carico della medesima saranno eseguiti dalla nostra Tesoreria generale, a norma de' regolamenti in vigore.

Sono eccettuati da questa disposizione gli esiti che riguardano l'Amministrazione delle confidenze secondarie, per le quali rimane fermo quanto trovasi disposto con l'articolo 8 del mentovato real decreto del dì primo di gennajo 1817.

22. Ad oggetto di provvedere agli esiti urgenti per le riparazioni de' fondi e per le spese di liti, l'Amministrazione riceverà delle somme a conto dalla nostra Tesoreria, per le quali in fine di ogni quadrimestre ne sarà fatta la corrispondente regolarizzazione.

23. I ricevitori distrettuali incaricati della esazione delle rendite demaniali, a norma dell'articolo 18, godranno del dritto del due per cento su le somme esatte, compreso anche il compenso de' di loro sostituti; ed i ricevitori generali percepiranno il dritto del mezzo per cento.

Le liquidazioni di tali dritti saranno fatte in fine di ogni bimestre dalla direzion generale, per comprendersi da questa negli stati di liquidazione che si formeranno per gli averi de' ricevitori generali e distrettuali, a' termini de' regolamenti in vigore.

Pel ricevitore della provincia di Napoli è stabilito il dritto del quattro per cento su le esazioni fisse, pe' carichi evantuali il mezzo per cento fino alla somma di ducati mille, e dell'uno per cento da mille ducati in sopra.

I contabili che ci piacerà di confermare in alcune provincie, continueranno a percepire il drittro di esazione di cui attualmente godono: in questi casi i ricevitori distrettuali della Tesoreria generale pe' versamenti che saranno loro fatti dai particolari contabili, non avranno altro dritto che del mezzo per cento.

24. I conti delle rendite dell' Amministrazione anzidetta saranno resi alla nostra Gran Corte dei Conti nell'epoca e forma prescritta coi reali decreti e regolamenti in vigore.

In ogni anno, al più tardi per la fine di agosto, la direzione generale rimetterà alla gran Corte de' conti il conto dell' anno precedente. Un tal conto che complessivamente conterrà la riunione dei conti materiali de' diversi contabili, sarà per la sola parte dell' introito (il di cui risultamento s' impiega al pagamento dell'interesse del debito pubblico) concordato dal Tesoriere generale: oltre a ciò sarà reso anche alla Gran Corte medesima il conto morale dell' Amministrazione, a' termini dell' articolo 2.° del real decreto del dì 2 febbrajo 1818.

25. I ricevitori dipendenti dall' Amministrazione della Cassa di Ammortizzazione e del demanio pubblico sono tenuti di trasmettere alla direzione generale per mezzo de' Direttori delle provincie, ed il ricevitore di Napoli direttamente all' Amministrazione i bilanci periodici, gli stati di situazione, e gli estratti di cassa, nel modo stesso che si pratica per gli altri cespiti di esazione dipendenti dalla Tesoreria generale.

Nel caso ch' il Direttor generale scorgerà negligenza o dubbio su la gestione de' contabili della Tesoreria, di accordo col Controloro generale della medesima prenderanno le misure convenienti, a norma de' regolamenti in vigore. Tali misure saranno date esclusivamente dal Direttor generale per que' contabili che dipenderanno unicamente dallo stesso.

26. I Direttori delle provincie nel rinviare alla direzione i bilanci, gli stati e gli estratti enunciati nell'articolo precedente, gli accompagneranno con le osservazioni di cui potranno essere suscettivi; e ciò sotto la di loro risponsabilità.

27. Tutti gl'impiegati di regia nomina che trovansi a servire presso l' Amministrazione della cassa di Ammortizzazione, del demanio pubblico e dello stralcio, i quali con la presente organizzazione non potranno conservare i soldi di cui attualmente godono, ritenendo il grado, riceveranno a titolo di gratificazione mensuale l'importo della differenza tra 'l vecchio e nuovo soldo sino a che saranno promossi ad un grado di soldo maggiore, o eguale all' antico.

Tanto sul soldo, che su la gratificazione sarà fatta la ritenuta del due e mezzo per cento; e nel caso di liquidazione di pensione di ritiro o vedovile sarà preso per base il soldo intero, compresa la gratificazione attuale, o la rata di quella che si troveranno godendo nel tempo della liquidazione.

28. Ci riserbiamo di accordare un compenso, a norma della sovrana risoluzione presa nel Consiglio ordinario di Stato de' 25 di agosto 1823 a tutti quegl' impiegati delle dismesse due dipendenze de' beni riserbati e de' beni donati, che non potranno essere compresi nella presente organizzazione.

29. Tutte le disposizioni di leggi, decreti e regolamenti anteriori, che riguardano materie espressamente contemplate nel presente decreto, rimangono abolite.

APPENDICE.

Cenno storico sul Tavoliere di Puglia.

Tra gli antichi vettigali del Regno di Napoli si annoveravano i pascoli della Puglia, che erano del patrimonio pubblico fin dai tempi i più lontani. I luoghi montuosi ed alpestri dell' Abruzzo che si rivestono di eccellente pascolo nella stagione estiva, ed i luoghi piani della Puglia che sono temperati nella più fredda stagione, rendono naturale l' industria delle pecore in quelle contrade, e la loro trasmigrazione da un pascolo all' altro secondo le stagioni. Varrone è il più antico scrittore che ci ha conservato la memoria di tale usanza; ed al suo tempo per questo passaggio del bestiame dal Sannio nella Puglia, si pagava un vettigale in ragione del numero che si era obbligato di rivelare agli uffiziali della repubblica.

Ai tempi de' Normanni e degli Svevi, gli Abbruzzesi e gli abitanti della Marca erano soliti condurvi i loro animali nella stagione d' inverno, come rilevasi da una costituzione del Re Ruggiero, e da un' altra dell' Imperadore Federico.

Tali pascoli che in origine appartenevano parte al fisco, parte ai baroni, parte alle chiese, e parte ai particolari furono dal governo interamente acquistati e formarono quella vasta estensione conosciuta sotto il nome di Tavoliere, che presentemente si trova di 70 e più mi-

glia di lunghezza e 30 di larghezza; vale a dire di carra 12, 314, versure 9 e catene 8 (1).

Alfonso I di Aragona sovrano assai saggio avendo ritrovato questo regno sommamente decaduto sotto il lungo governo degli Angioini occupar si volle ad accrescerne la industria. Rivolse pria di tutto le sue cure a migliorare le lane di Puglia per richiamarle a quel pregio che negli antichi tempi godevano. Fece a tal'uopo venire di Spagna delle pecore di razza gentile che diede a' pastori, i quali egli mise sotto la sua protezione. Quindi pensò di riordinare l'amministrazione di questo interessante cespite fiscale, e perciò creò un doganiere per lo governo dell'industria e della esazione, e gli conferì la piena giurisdizione sopra i possessori degli animali doganali, sopra i pastori ed altre persone che vi erano addette. Al doganiere Alfonso aggiunse due credenzieri per la vendita della pastura, che volgarmente chiamasi *fida*, ed un uditore per l'amministrazione della giustizia.

D'altronde non tutti i vasti piani della Puglia, ch'e-

(1) Quadro di tutte le terre fiscali sul Tavoliere.

DISTINTIVA	Carri	Versure	Catene
Terre a pascolo	9,321	13	04
Terre a coltura	2,174	11	35
Terre de' cinque Reali Siti. . . .	231	05	24
Terre del Lavoratorio di Salpi pei coloni di Casaltrinità.	103	05	10
Terre pei coloni di Casalnuovo, Castelnuovo e Casalvecchio . . .	69	12	08
Terre aggregate al Tavoliere col decreto de' 12 Settembre 1810.	414	»	35
Totale	12, 314	09	08

Nota. Il carro si compone di 20 versure, ed ogni versura di 36 catene. La versura è una estensione di tre moggia, ognuno de' quali è di 1200 passi quadrati.

rano di ragion fiscale furono da Alfonso consagrati al pascolo del bestiame, ma ne riserbò una porzione all'agricoltura in grazia degli abitanti del paese. Da ciò nacque la distinzione tra le terre salde, e quelle a coltura.

In origine tali terre furono divise in 43 porzioni dette *Locazioni*, accanto delle quali furono apprestati altri pascoli di gran lunga minori di quelli già esistenti, i quali furon distinti sotto il nome di *riposi autunnali*, ove le gregge dovevansi trattenere fino al giorno che cominciava il godimento de' pascoli; ma in seguito una tal divisione non fu trovata esatta, e le Locazioni furon ridotte a ventitrè.

Le varie sciagure che desolarono questo Regno dopo la morte di Alfonso, sconvolsero quella nascente particolare economia, e ritardarono la vantaggiosa moltiplicazione delle greggie, con positivo danno del Regio Erario. Passato poi questo Regno nella dura condizione di provincia della vasta monarchia di Spagna, i supremi Ministri destinati al Governo ebbero sempre una particolare premura per ridurre in più florido stato il patrimonio doganale. Furono perciò rinnovate le antiche fondamentali leggi degli Aragonesi ed aggiunte delle nuove, per migliorar la pastorizia, senza restringer la coltura de'terreni. Gli avidi Ministri proprietarj, destinati al governo della Dogana, per avere una maggiore libertà, ed un dispotico arbitrio nel regolamento di quegli economici affari, tennero sempre nascoste e sepolte tutte quelle santissime leggi, con positivo danno del fisco e de' particolari.

D'altronde la rendita delle terre del Tavoliere era significante. Essa non nasceva più, come negli antichi tempi, dall'effettiva enumerazione delle pecore a forma di fida, ma dagli affitti parziali, che faceansi delle terre divise in moltissime porzioni. Per tali affitti in vece dell'asta fiscale fu indrotto il metodo della professazione, il quale consisteva nel rivelarsi dai possessori di pecore in un dato giorno segretamente il numero di quelle che componevano la greggie di ognuno, e nell'accordarsi le porzioni migliori a coloro che ne rivelavano, o sia ne professavano maggior numero.

Questo metodo dava luogo ad infinite frodi, ed oltre a ciò rendeva infelicissima la condizione de' pastori e delle greggie. Essendo incerto in ogni anno quale porzione toccasse in sorte ad ognuno, i possessori di pecore, vagan-

do sempre, come i Tartari, non erano mai in istato di formare quei stabili abituri, e quei comodi rurali, che al benessere de' loro armenti si conveniva.

Era questo lo stato delle cose del Tavoliere nel 1788 allorchè si trattò nel Supremo Consiglio delle Finanze, se invece dell' affitto annuale del Tavoliere di Puglia col metodo della professazione, fosse stato conveniente di stabilire un affitto sessennale col metodo ordinario delle pubbliche subaste, per indi da questa prima operazione potersi passare a quella più utile, e più grande della ripartizione di tutte le terre che lo stesso Tavoliere compongono in perpetua enfiteusi. Allora fu che molti valenti uomini estrinsecarono le loro idee. La real Segreteria delle Finanze fu inondata di progetti per la censuazione. Varj di questi progetti furono dati alle stampe, de' quali con ispecialità meritarono attenzione quello del sig. Galanti che va inserito nell' appendice del secondo volume della sua dotta descrizione delle Sicilie; parimenti quello del signor Targioni, inserito nei suoi saggi economici, pubblicati nel 1786 e dedicati al Sovrano Ferdinando. Oltre a questi progetti, dal signor de Dominicis, magistrato di gran merito, che molto scrisse sul sistema della dogana di Foggia, e da un certo Patini molto prima si era proposto il sistema di censuazione del Tavoliere. Ma l' immortale Filangieri che allora presedeva al Consiglio delle Finanze scrisse anch' egli quella sua dotta memoria, la quale venne sovranamente approvata e produsse quel famoso dispaccio sull' affitto sessennale.

In forza di una tal Sovrana risoluzione fu eseguito il partaggio delle terre, l' affitto ebbe luogo per un sessennio, ma non fu poi rinnovato per le tante scissure allora insorte fra' locati, de' quali taluni pretendevano la censuazione, altri la vendita di quegli erbaggi.

Ma finchè non si fosse abbattuto il gran colosso della feudalità che era presso di noi il vero *status in statu* definito da politici, era ben giusto che si fosse mantenuto il sistema doganale del Tavoliere per controporre un inconveniente all' altro. Ecco la più gran remora che vi era alla censuazione o vendita del Tavoliere già progettata. L' immortale Carlo III cominciò egli il primo ad abbattere la feudalità, e questa operazione fu continuata dal suo augustissimo figlio con quella prudenza che si conviene nelle politiche novità; intanto i tempi divenne-

ro pericolosi a qualsivoglia politica innovazione, onde si attendevano circostanze più favorevoli per compierla. La maggior parte de' Baroni nel tiranneggiare i loro vassalli avevano avuto l' arte di far loro credere di essere i loro protettori e mediatori alle violenze del governo. Bisognava persuadere del contrario questa massa d' illusi pria di dal loro la perduta libertà civile.

In tale stato di cose da Giuseppe Buonaparte dopo tre mesi del suo arrivo qui in Napoli colle armi francesi, si volle la già meditata e progettata censuazione del Tavoliere di Puglia ed a tal' uopo nel 21 maggio 1806 ne fu emanata la legge.

In forza della medesima la Dogana del Tavoliere fu abolita, le terre furon messe in commercio ed i locati, cessando di formar casta privilegiata rientrarono nella gran massa della nazione.

La preferenza per l' enfiteusi fu accordata, come era giusto, a coloro che avevano l' uso ancorchè precario di quei terreni. Quel Legislatore ebbe nella tenacità naturale degli uomini per le vecchie abitudini una garantia sufficiente per la pastorizia e la nuda seminagione, onde scosse violenti e rapide immutazioni non accompagnassero la libertà della concessione. La facilitazione per l' affrancazione del canone enfiteutico e la destinazione del prodotto dell' affrancazione invertito nel riscatto del debito pubblico sono i maggiori non volgari pregi di questa legge. Bisogna dire dunque che fu questo il frutto de' nobili sforzi de' progetti, che prima dell' invasione repubblicana del 1799 si erano fatti da' grandi uomini allora addetti all' Amministrazione delle Finanze; e se non tutti vennero a maturità, ci fu perchè framischiossi in queste generose disposizioni, il nero genio del profitto e della fiscalità. Fu questo, che macchiò sì bella legge, la isterilì, e ne invilì e rese inutili anche i pregi.

Pendente la militare occupazione varie dissenzioni nacquero tra quei censuarj alle quali il Governo di allora niun' ascolto diede. Ma ritornato nei suoi reali dominj l' augusto figlio dell' immortale Carlo III, fu primo suo pensiere l' osservare lo stato del Tavoliere per viemaggiormente apportargli vantaggio; tantoppiù che infinite doglianze si eran presentate per parte di molti proprietarj de' terreni coltivati soggetti al pascolo degli animali de' censuarj, ed al contrario molte doglianze de' proprie-

tarj del bestiame su gli abusi e novità commesse contro i patti stabiliti nella censuazione, abusi che venivano ad alterare ed indorbidare il loro sistema di pastorizia e con ciò a ledere gli interessi dello Stato. Ecco perchè egli creò in data de' 29 novembre 1815 una Commessione puramente consultiva, la quale avesse proposto tutte quelle modificazioni che la mentovata legge per lo bene dell' agricoltura e della pastorizia richiedeva.

Chi mai lo avesse detto! Questa Commessione composta di eccellenti soggetti, chiari in virtù, dottrina e lealtà, dimendicando i proprii doveri ed allontanandosi da principii di politica economia, arrecò tanto male all'Amministrazione del Tavoliere, che è difficil cosa il qui parlarne, ed ecco perchè della legge del 13 gennajo 1817 si è detto, che la medesima è un' informe ammasso di disposizioni che partendo da chi, straniero alle vere teorie di amministrazione e di economia, sagrifica a vecchi errori, al pregiudizio, a' grossi introiti, mostrando però di non aver quelli e non voler questi: che è un fatal centone, che ritorna all'antico, ritenendo del nuovo il solo profittevole e fiscale: che ripristina il Tavoliere e conserva l'enfiteusi: che, conservando e volendo l'enfiteusi, si allontana dalle prime regole di essa coll' interdire i miglioramenti e la coltivazione, nel che la natura di questo contratto fu sempre riposta: che ritornando al sistema delle locazioni, conferma ed aumenta anche di più l'oppressiva taglia del 1806: che fingendo di rispettare i dritti acquisiti domanda compenso per tal atto di ginstizia: infine è dessa l' opera della volontà unilaterale del potere contrattante, il quale compie una transazione in *re certa*, e senza che gli altri interessati l' abbiano domandata o volnta.

Così essendo non è meraviglia se il decadimento dei censuarj ad un tratto successe e nacque quell'arretrato nella percezione delle rendite del Tavoliere che costò molti sagrifizi al governo.

Di fatti la classe degli antichi locati era florida una volta e coloro che la componevano eran forse i più doviziosi abitanti di questo Regno. La industria che da costoro si esercitava, si restringeva a generi di primo bisogno, e quindi eran questi una volta con attività trafficati nell'interno del Regno, e con abbondanza trasportati nell'estero, allorchè quei popoli o non avean profittato della

bontà de' di loro terreni, per addirli a simili massarizie, o mancavano di mezzi necessarj per farle fiorire, o non godevano di quell' abbondanza, dalla quale detratto il necessario al di loro bisogno, ne immettevano il superfluo tra' popoli che noi eravamo soliti di provvedere.

Ebbero questi industriosi la prima scossa, come abbiam veduto, dal sistema di censuazione. I canoni furon fissati a più alta ragione che non erano gli estagli, ai canoni furono aggiunti degli aumenti a riscattarsi ed a ciascuno, per prender possesso delle terre, delle quali andava a divenire utile padrone, fu imposto il pagamento di un annata di canone a titolo di entratura.

Divenuti essi censuarj la seconda scossa ricevérono dal sistema fondiario, poichè si videro gravati di una contribuzione su quelle terre, che sino a quel punto erano state immuni da pubblici pesi ed anzi trattati furono essi con un asprezza maggiore in questo sistema, poichè si videro esclusi dal beneficio di ritenere il quinto sul canone, come era ad ogni altro enfiteuta accordato.

Non ostante però queste detrazioni ai scrigni de' ricchi industriosi, la ricchezza, il lusso, ed i grandiosi trattamenti si vedevan tra loro conservati, poichè i nostri porti allora eran chiusi, ed oltre che nel Regno si consumavano i proprj prodotti, il commercio continentale produceva lo smercio del soprabbondante a vantaggiose condizioni.

Rianimato il commercio marittimo dietro la pace dell' Europa, e traboccando così nel nostro Regno, quanto era ristagnato ne' magazzini degli esteri; sopraggiunta la legge di transazione de' 13 gennajo 1817 che appesantì la mano sopra i censuarj, accrescendo quegli aumenti a riscattarsi che colla legge di censuazione si erano imposti; e concorrendo a queste cause e le gragnuole, e gli australi, ed i gieli, e le siccità, distruttive de' campi, e degli armenti, le industrie de' censuarj Pugliesi cominciarono a languire per difetto di forze a sostenere, e le ingiurie dell' atmosfera e la gravezza della legge, e le conseguenze di un passivo commercio; cosicchè esanrite le ammassate dovizie, si ricorse alle usure, e finalmente alla disperata cominciò a tirarsi innanzi la industria distruggendosi i capitali.

Or queste cause, parte delle quali utili al fisco solamente, concorsero tutte a produrre incalcolabili mali ai

censuarj: di queste è opportuno dare conoscenza, secondo gli elementi raccolti da' registri del Tavoliere.

Nel sistema di censuazione pagano i censuarj annui ducati 548,994,84
nel sistema di locazione essi pagavano . . 431,150,24

Differenza in più 117,844,60

Alla qual somma aggiunta la fondiaria in circa due: 220,000 i censuarj si trovavan gravati di più dal sistema di censuazione in ducati 337 mila 844, e grana 60.

Nello stesso sistema di censuazione, oltre di questo annuo aumento i censuarj ed i *portatisti* furon costretti a pagare pel ramo straordinario, val dire per entratura e riscatti di servitù fiscali la ingente somma di ducati 2,914,442. 12 (1).

Più, i pastori, i quali nel 1805 contavano due milioni di animali di loro proprietà, nel 1818 non ne avevano che un milione quattrocentomila, e sei anni dopo non ne possedevano che settecentomila.

Gli agricoli mancanti di forze alla coltivazione, ed i pastori o non avendo numero sufficiente di animali o più non avendone affatto, per non lasciare inoperose le loro terre le davano in affitto, e furono nella necessità di contentarsi di estagli inferiori all' importo che pagavano de' canoni e della fondiaria.

E se un altro tratto di pennello si dasse a questo quadro desolante, per mettere in veduta gl' interessi che i censuarj corrispondevano sulle somme per le quali, non avendo pagato al maturo avevano ottenuto dilazione, ed i dispendj giudiziarj, ai quali obbligano le procedure fi-

---

(1) Si chiamano *terre di portata* nel linguaggio del Tavoliere, quelle di altrui piena proprietà, sulle quali in certi mesi dell'anno esercitavano il dritto di pascolo le 23 Locazioni -- Con la legge dei 21 maggio 1806 furono i portatisti obbligati a riscattare le dette loro terre dalla cennata soggezione o mediante il prezzo in detta legge stabilito o mediante la riscea di una parte delle terre medesime equivalente al prezzo enunciato -- Tra' portatisti operò vi erano diversi comuni possessori di demanio sul quale esercitavano il pascolo talune locazioni. A danno di alcuni comuni si oprò la riscea, ma a taluni altri, riuscendo utile il ritenere l' intero demanio, ebber luogo con essi delle transazioni, nelle quali, in vece del prezzo o della riscea, si stabilì un'annua prestazione a favore della cassa del Tavoliere.

scali contra i debitori per impotenza impuntuali, si ravviserà un' altro male derivato dalle stesse cagioni, ed egualmente degradante delle forze economiche della classe industriosa.

Ecco le moltiplici sorgenti de' mali su i censuarj del Tavoliere, eccone le funeste consegnenze, ed ecco necessario ed indispensabile quell' arretrato nella percezione a tutto il 1823 di un milione e più centinaja di migliaja che erano al fisco dovuti e per canoni e per estagli e per riscatti e per entrature e per aumenti. Le leggi di originaria censuazione, e le leggi di transazione fulminavano la devoluzione di queste terre al fisco che ne conservava il dominio diretto, e di già s' inclinava a pronunziarla. Ma ove altra gente e nuovi speculatori a fertilizzar le vaste pianure della Puglia?

Fortuna per così bella istituzione, di trovarsi nella dipendenza di un saggio e previdente Ministro. Zelante il Cavaliere de Medici alla gloria del Sovrano, alla felicità de' popoli soggetti ed al bene dell' erario, seppe lo stesso zelo ispirare a quanti funzionari avesser parte nella economia del Tavoliere. Quindi tanti progetti, e tante discussioni sui mezzi ad abbattere il mostro divoratore delle industrie. Piani d' immobilizzazione e di complicazioni tra le due Amministrazioni del Tavoliere e del Debito pubblico: progetti di dilazioni a tempo definito: sistemi di quote, ma senza calcolazione di quello insieme che da ciascuno era dovuto: suggerimenti di risecche e di minacce; in somma tutte le misure d' indulgenza, di moderazioni e di rigore; scorsero degli anni a conciliare i pareri, ma il male infelicemente s' inoltrava, aumentandosi semprepiù il masso degli arretrati.

Il lodato Ministro però ben vide che la discordia de' medicanti annunciava vicina la perdita dell' infermo. Alla gravezza del male non vi era che rimetterne la cura ad un solo. Un soggetto di sperimentata prudenza, e dotato di espertezza e di energia, bisognava, che da vicino vedesse, dirigesse, provvedesse a tempo, sollevasse, stagliasse e comprimesse, secondochè avrebbe suggerito la circostanza, il bisogno, la speranza, il pericolo e la certezza.

Vide ancora saggiamente che gli espedienti dovevano esser pronti ed anche azzardati occorrendo, e che perciò non doveano esporsi a discettazioni, e quindi, che il sog-

getto a destinarsi, dovesse aver braccia, ma non colleghi, dovesse aver poteri straordinarj ed indipendenti, e dovesse rapportare al Ministero più per intelligenza che per attenderne autorizzazioni.

Vide in fine che non bastava distruggere il pericolo imminente, ma conveniva che la sorgente se ne arrestasse, onde il pericolo non ripullulasse in avvenire, e che per quanti poteri si conferissero, dovean sempre fissarsi in certo modo generali principj, e marcarsi delle orme a dirigere l'andamento di così interessante operazione.

Chiamò il saggio Ministro a parte delle sue idee i suoi colleghi, e nel venerando consesso di quei saggi, riunito straordinariamente a 25 ottobre, ed ordinariamente a 6 dicembre 1824 furon queste idee perfettamente secondate. Quindi fu deliberato d' istituirsi un Commessario civile con pieni poteri e con la prerogativa dell'*Alter-Ego* nella persona del Cav. D. Nicola Santangelo (oggi Eccellentissimo Ministro Segretario di Stato degli affari interni) che di recente trovavasi nominato Intendente nella provincia di Capitanata, colla facoltà di eligere uno o più alla sua' dipendenza, il quale dividesse le cure dello straordinario incarico che gli sarebbe affidato. Convenne bensì il Consiglio che bisognava munir d' istruzioni quel funzionario, e ne diede in fatti e sul modo a liquidar l' arretrato, e sul modo ad assicurarne la percezione, e sulle considerazioni a distinguere le classi de' debitori, e ad adattare variamente a ciascuna di esse i favori, e sulle comminazioni a coloro che de' favori abusassero, ed in fine sulla misura a serbarsi per proporre una riduzione de' canoni tutte le volte che gli avesse così la sua prudenza suggerito. (1) Deliberazione fu questa

---

(1) Fra gl' incarichi dati al Commessario civile istallato in Foggia per lo rianimamento delle industrie esercitate sulle terre del Tavoliere uno de' più difficili e de' più laboriosi è stato certamente la riduzione de' canoni, a misura che di troppo se ne trovassero gravati quei censuarj. In fatti non si avrebbe mai potuto con esattezza pervenire allo scopo senza visitare ciascuna delle poste, che le ventitre locazioni compongono, e senza accedere a ciascuno de' corpi separati, i quali di unita alle locazioni concorrono a formare quella vasta prodigiosa estensione, che sotto il nome di Tavoliere è conosciuta. Bisognava conoscere il sito di ciascun terreno più o meno esposto alle tante cause produttive di feracità o di scarsezza, bisognava prender cognizione della qualità più o meno buone de' terreni, bisognava

piena di quel vigore che era necessario alla circostanza e che l' accorto Monarca ravvisò come la sciabla di Alessandro sola adatta allo scioglimento di quel nodo, nel quale i tanti discordi pareri aveano inviluppato i rimedj al risorgimento del Tavoliere.

Ma se l'invida morte ci tolse un Re ristoratore di quella industria, che un Re dello stesso nome avea nel nostro Regno si può dire istituita sì bella Amministrazione, restò a noi un Augusto successore più che al Trono alla virtù al genio ed all' amore verso i suoi sudditi e figli. Non tardò egli a vedere nell' espediente adottato dal suo provvido genitore il solo efficace consiglio a salvare la pastorizia e l' agricoltura: quindi fu sollecito a confermarlo ad ampliarlo e ad affrettarne la esecuzione.

Allora Santangelo investito de' poteri che dal Re direttamente gli venivano, diede mano alla grande opera, serbando esattamente quelle linee che la saggezza del Consiglio de' Ministri con tanta precisione gli avea nella sua deliberazione tracciato.

Era spaventevole l' arretrato, ma fu questo lo scopo principale che si era tenuto di mira nella istituzione del Commessariato civile. Bisognava dunque a punto fisso liquidarne lo importo, e conoscerne individualmente i debitori. Ciò non bastava bisognava assicurarne al fisco la percezione senza caricar la mano su gl' industriosi di già depauperati.

Sembrava facile la esecuzione della prima parte, ma questa si presentò a primo aspetto quasi ineseguibile a riguardo de' cinque Reali Siti e de' comuni di Casaltrinità Casalnuovo, Castelnuovo e Casalvecchio. Son tanti i cen-

---

vedere la specie delle diverse produzioni, la maggiore o minore distanza dall' abitato, ed in somma bisognava essere istruito delle tante e così varie circostanze concorrenti alla facilità o difficoltà della vegetazione, onde poi formarsi un perfetto giudizio della gravezza rispettiva de' canoni, e livellare a ciascuna censuazione quello che le fosse conveniente.

Tutto ciò si è prodigiosamente eseguito dal Commessariato civile, tanto che i quadri da lui formati descrittivi di ciascuna locazione e delle poste in esse contenute, non che i quadri de' corpi separati, e de' cinque Reali Siti, nei quali si sono le diverse riduzioni ragionate e proposte han formato l' ammirazione del Ministero delle Finanze, ed hanno meritato l' approvazione Sovrana, tra le più lusinghiere dichiarazioni di gradimento.

suasj in questi comuni, son così divise e suddivise le terre in tante picciole particelle, son tanti i passaggi dall' una all' altra mano, che comodamente si era ivi dato campo a quanti raggiri ed a quanti disordini han voluto gli agenti della percezione che ve ne fossero stati, per trarne profitto, involgendo in carichi ed in indebite coazioni e coloro che più non possedevano, e coloro che possedendo non erano in mora e coloro in fine che non più nella totalità, ma in parte avean ritenuto le terre di originaria censuazione.

Laboriosa riusciva egualmente la seconda parte, poichè bisognava discutere l' eccezioni ai carichi rispettivi e giudicarne, bisognava fissar de' termini a presentarle, bisognava formar tanti atti di cautela, quanti sarebbero stati i debitori; bisognava in fine venire in chiaro del rispettivo stato di fortuna delle rispettive industrie e delle rispettive possibili risorse, per proporzionare ad ognuno il tempo necessario a soddisfare in rate il loro debito, e la ragione degl' interessi a corrispondersi.

Il Commessario civile per nulla perdendo di mira le istruzioni dettate dal Consiglio de' Ministri e Sovranamente approvate formò la liquidazione dell' arretrato, svolse dagl' intrichi tutte le partite di avere dell' Amministrazione, distinse ciò che era esigibile, e ciò che non era sperabile, accordò delle abilitazioni a pagare chi utilmente poteva essere nella censuazione conservato, ma escluse coloro, ai quali si rendevano gravose le terre, e che niuna cautela offrivano all' Amministrazione, cercò di sgravare i secondi di ciò che doveano e gravarne quelli che nelle terre loro eran succedute, o andavano a succedere, in fine assicurò all' Amministrazione quanto ad essa era dovuto di arretrato, e quanto si era ai debitori imposto per ragion d' interessi, ed a fronte dell' ingente masso non propose che poche condizioni tutte in favore di coloro, la buona fede de' quali era stata sagrificata alle versuzie degli agenti della percezione, o in favor di coloro, che mentre presentavano una sicurtà per l' avvenire, non ne avrebbero dato, se si avesse voluto ritorcer questa al passato.

Dopo tante operazioni nelle quali si ammiravano distinti e separati quegli elementi, prodotti da eterogenee cagioni, che nello insieme davan più le idee di un caos, una mano onnipossente parea che solo potesse sciogliere

ed ordinare. La più difficile dunque, la più laboriosa e la più grande delle commessioni date al Cav. Santangelo fu interamente portata a termine (1). Lo scopo principale dunque che ebbe il Consiglio de' Ministri in proporre un Commessariato civile, la meta delle provvide cure del Re in crearlo, si ottennero, e n'è d'uopo confessare che Santangelo seppe così bene corrispondere nella esecuzione, che mentre conciliò lo incalcolabile profitto dell'Amministrazione colla minor possibile gravezza de' debitori, si rivestì di quella gloria che si riporta sempre, allorchè perfettamente si corrisponde alla fiducia del Re nel condurre a fine le grandi intraprese.

Il Commessario civile però nel dare ragguaglio al Ministero delle Finanze di tutto ciò che praticato aveva, non mancò d'investigare, se i mali produttivi di tanto arretrato fossero stati dipendenti da cagioni intrinseche irresistibili, ovvero da estranee ed accidentali cagioni; e credè egli necessaria questa ricerca per giudicare, se il

(1) Sarebbe stata quasicchè inutile la bella istituzione del Tavoliere, quando difficili e scabrose si fossero lasciate le strade a menar su quelle terre le greggi. Bisognava agevolare la difesa delle pecore dalle montagne, ed il di loro ritorno a quelle alture, e vi si provvedè in fatti da Alfonso I d'Aragona, col mezzo del *tratturo*; strada della larghezza di passi 60, distinta in tre rami principali, con delle diramazioni secondarie ad immettere su' quei pascoli che sono da' rami principali discosti e lontani. Vigile mai sempre il governo a conservare la floridezza della industria pastorale, lo è stato a mantenere la integrità del *tratturo*; ma lo spirito di occupazione e di rapina che non si arresta alle vedute di pubblica utilità, e che il timore della pena non ha forza di frenare, ha indotto sovente i proprietarj confinanti ad impossessarsi in tanti diversi punti delle pezze, che del *tratturo* faceven parte, cosicchè si è dovuto accorrere con delle misure a farne seguir la reintegra. È rinomata la reintegra commessa al Presidente Revertera nel 1774, e benchè questo Magistrato, il di cui nome è ancora vivente nei fasti del Tavoliere, avesse ristabilito i termini svelti, ed avesse registrate tracce sicure a marcare la originaria ampiezza e situazione del *tratturo*, e delle sue diramazioni, ciò non ostante novelle occupazioni furon commesse, sino a che non essendo più conciliabili col comodo, e spedito passaggio delle greggi, si fu nel bisogno di dar mano nel 1810 ad una nuova reintegra, ma perciò non fu salvo il *tratturo* negli anni appresso da usurpazioni novelle. Istallato in Foggia un Commessario civile con pieni poteri per rianimar le cose del Tavoliere, a lui fu commessa la reintegra del *tratturo* delle parti che se ne trovassero detratte dal 1810 a questa parte, e ciò con decreto de' 9 ottobre 1826.

rimedio a questi mali apprestato fosse stato da tanto da render durevole e perpetuo il ravvivamento che le industrie pastorali ed agricole ne hanno felicemente riportato.

Ma le sorgenti degli arretrati egli le trovava nella legge di transazione del 13 gennajo 1817, negli avvenimenti del 1820, negli abusi delle facoltà date agli agenti della percezione e più di tutto nella difettosa Amministrazione, sostenendo che ove l'Amministrazione fosse diversamente montata, ove essa fosse in mani attive, energiche e zelanti, i mali produttivi dell'arretrato o sarebbonsi stagliati a tempo; o almeno non avrebbero progredito così oltre da formar poi quel masso gigantesco che ha attirato tante sollecitudini del Re e tante cure de' suoi Ministri e che ha posto il Tavoliere a cimento di perdersi (1).

ARTICOLO XXIII.

Dell' Amministrazione generale del Registro e bollo.

» Il Duca di Medina de las Torres fu il primo a stabilir tra noi nel 1640 l'imposizione della carta bollata pei contratti negli atti giudiziari, e col protesto di un pubblico Archivio pose una imposta del cinque per cento sopra tutti i contratti. Ma tali tasse avendo prodotto una grandissima odiosità nel popolo, furono all' istante tolte » Così il Galanti. Ma chi avrebbe creduto che questo autore è quello stesso che propone come ottimo espediente l'imposizione della carta bollata? (2)

D'altronde importantissimo titolo delle nostre leggi civili è quello de' privilegj e delle ipoteche, il fondamento de' quali dritti è dalla pubblicità de' pubblici registri ga-

---

(1) Con l'articolo secondo della legge de' 13 gennajo 1817 si prescrisse che tutte le operazioni a cui essa dava luogo, fossero eseguite sotto la cura e direzione della Commessione da S. M. creata il di 29 novembre 1815 fino a quanto però una definitiva riorganizzazione del Tavoliere non fosse avvenuta. In fatti questa si ottenne con la legge de' 25 febbrajo 1820 relativa al contenzioso del Tavoliere, e col decreto de' 28 dello stesso mese ed anno risguardante l'Amministrazione del medesimo.

(2) La carta bollata fu presso di noi introdotta coll' editto del 20 aprile 1801, e colla Sovrana determinazione del 4 luglio 1805. Quindi ebbe luogo la legge de' 9 maggio 1807, e l'altra de' 30 gennajo 1817.

rentito. Ma qui cade in acconcio il riferire che quistione agitatissima è tra i pubblicisti se la giustizia esser deggia gratuita. Certo è, che per quanto semplice immaginar si voglia un sistema di procedura, conveniente cosa è sempre che vi sia certa determinazione di atti da affidarsi ad uffiziali subalterni dell'ordine giudiziario; ed è conveniente cosa che a tali subalterni uffiziali un limite s'imponga per la retribuzione delle loro funzioni, ed una specie di controllo per la garantia dell'autenticità degli atti loro commessi. Quindi la necessità de' registri anche per quest'altro ramo de' pubblici bisogni è un argine possente avverso la concussione e la fraudolenza.

Se posta l'indispensabilità di una tale istituzione, stia bene aggiungervi qualche veduta finanziera per vantaggiare sempreppiù il pubblico erario; egli è questo un problema da non potersi non che risolvere, ma ne anche semplicemente porsi in equazione, senza che i primi dati non vengano in tutta la loro ampiezza prudentemente discussi; ma essendo questo un' oggetto estraneo al nostro scopo, noi parleremo solo della organizzazione della indicata Amministrazione.

Organizzazione dell' Amministrazione generale.

Nella sua prima instituzione l'Amministrazione del registro e bollo fu unita a quella de' reali demanj, e prese perciò il titolo di Amministrazione della registratura e de' demanj. Questa fu abolita poi con decreto del 30 gennajo 1817, e fu creata l'Amministrazione generale del registro e bollo. Il real decreto del 26 novembre 1821 la riunì all' Amministrazione generale delle contribuzioni dirette; infine ella fu deffinitivamente riorganizzata col decreto de' 3 ottobre 1825 in forza del quale rimase incaricata de' seguenti rami:

Dritti di registro e d'ipoteche; dritto di bollo; dritto di cancelleria de' diversi tribunali e corti; multe di ogni specie, ad eccezione di quelle attribuite a' comuni o ad altre Amministrazioni; avanzi degli archivj notariali; anticipazione e ricupero delle spese di giustizia criminale correzionale civili e militari; arretrato e stralcio dipendente da tutti i suddetti cespiti.

Posteriormente con altro real decreto de' 4 ottobre 1831 venne affidata alla stessa Amministrazione l'esazio-

ne de' dritti degli Archivj Notariali. E finalmente col reale rescritto de' 10 di marzo 1832 fu attribuita alla medesima l'esazione de' prodotti del ramo della Crociata (1).

La suddetta Amministrazione generale è composta da un' Amministrazione centrale in Napoli. Nelle Provincie de' reali dominj di quà del Faro, esclusa quella di Napoli, il servizio del registro e bollo e degli altri rami di cui sopra è parola, forma parte delle attribuzioni dei Direttori de' dazj diretti, del demanio e de' rami e dritti diversi, giusta il Real decreto de' 10 gennajo 1825. Nella Provincia di Napoli vi è un Direttore particolare pei soli rami di quest' Amministrazione.

L' Amministrazione Centrale è diretta da un Amministratore generale. Essa è incaricata di dirigere e sorvegliare i lavori delle Direzioni provinciali, di corrispondere con tutte le autorità del Regno e con S. E. il Ministro delle Finanze.

È inoltre stabilito presso l' Amministrazione medesima, un Segretario generale, ed un Capo contabile.

---

(1) Con decreto del 17 gennajo 1822 i prodotti della Crociata furono esclusivamente destinati all' armamento de' reali legni addetti a custodir la spiaggia dagli eventuali pericoli de' corsari; e l' Amministrazione stessa passò sotto la dipendenza della Real Segreteria di Marina. Ma nel sistema di riunir tutti gl' introiti dello stato nelle casse della Real Tesoreria generale con altro decreto del 25 aprile 1824 venne ordinato che a contare dal dì primo di gennajo di quell' anno l' Amministrazione della Crociata passasse sotto la dipendenza della Real Segreteria di Stato delle Finanze come specialmente incaricata di tutti i pagamenti della Real Marina.

Che il prodotto delle bolle, pel decreto de' 17 di gennajo 1822 destinato all' armamento de' reali legni addetti a custodir la spiaggia dagli eventuali pericoli de' corsari, fosse riscosso dalla Real Tesoreria generale, la quale ne passasse il prodotto netto delle spese di Amministrazione e di servizio al dipartimento di Marina fra le altre somme di credito accordati per l' armamento de' reali legni al dipartimento soddetto, a norma del suo stato discusso.

Che le spese riguardante il servizio e l' Amministrazione del ramo della Crociata, di qualunque natura esse fossero, venisser pagate dalla Real Tesoreria generale, e facessero parte dello stato discusso della Real Segreteria delle Finanze: Rimanendo ferme le disposizioni degli art. 2 e 4 del citato decreto de' 17 di gennajo 1822, così relativamente al compenso degli annui ducati ventiquattromila assegnati già agli stabilimenti di beneficenza sulla Cassa della Crociata, e che d' allora innanzi gravitar dovevano sulla Tesoreria generale, come riguardo alla esazione degli arretrati di questo ramo anteriori all' anno 1823.

La mentovata Amministrazione centrale è divisa in due ripartimenti, cioè Segretariato generale e Contabilità. Il primo è affidato al Segretario generale, ed il secondo al Capo contabile; vi sono inoltre cinque Uffiziali di carico, ed un competente numero d' impiegati di diverse classi.

Dipendono da detti due Ripartimenti anche i magazzini della carta bollata, al numero di tre, nel primo si riceve dalle cartiere la così detta carta grezza, nel secondo detta carta vien bollata e nel terzo è depositata la carta bollata per farsene le spedizioni nelle provincie.

Finalmente sotto gli ordini della stessa Amministrazione centrale trovasi fissata l' officina del bollo straordinario. Questa è diretta da un Ricevitore, e da un Controllo; nella medesima vengono a vistarsi per bollo, o bollarsi a bollo così detto straordinario tutte le carte che han bisogno di ricevere tale formalità.

In ogni provincia vi è un Ispettor Controloro, ad eccezione della provincia di Napoli, in cui per la moltiplicità degli affari sono fissati due Ispettori Controlori, due o più Verificatori, e tanti Ricevitori per quanti sono i circondarj; finalmente un officina per la Conservazione delle Ipoteche.

Tutti questi impiegati sono subordinati ai Direttori detti di sopra.

In ciascuna provincia è stabilito un magazzino per lo deposito della carta bollata, che dev' essere fornita a tutti i Ricevitori.

De' Direttori provinciali.

I Direttori provinciali de' dazj diretti, del demanio e de' rami e dritti diversi, come i primi impiegati dell' Amministrazione nelle rispettive residenze, hanno la corrispondenza direttamente coll' Amministratore generale del registro e bollo per tutte le materie di tal ramo, e corrispondono del pari con tutte le autorità ed i funzionarj delle provincie, a cui appartengono. I medesimi essendo i principali rappresentanti dell' indicata Amministrazione hanno sotto i loro ordini tutti gli altri impiegati di qualunque classe, destinati nelle provincie medesime. Essi debbon dare tutti gli ordini ai loro subordinati, in conformità delle istruzioni che vengon loro comunicate, e

sorvegliarne la esecuzione, della quale sono responsabili salvo a segnalare all' Amministratore generale quelli tra gl' impiegati che non portano il necessario zelo attività ed esattezza nel servizio.

I Direttori debbono specialmente prendere di mira l' adempimento delle cauzioni dovute dai Contabili, e l' osservanza delle istruzioni date agli impiegati superiori ed ai Ricevitori del registro e del bollo. Allorchè lo credano conveniente, visiteranno alla presenza de' Verificatori gli uffizj della loro residenza, onde rendere pratica l' istruzione necessaria alla buona tenuta de' registri e delle scritture, e far adottare un sistema regolare ed uniforme (1).

Degl' Ispettori-Controlori.

Quest' impiegati sono i superiori di tutti gli altri agenti delle direzioni in ciascuna provincia, dopo i Direttori, sebbene non possono nel disimpegno della loro carica dare alcun ordine in iscritto ai Verificatori, ai Conservatori ed ai Ricevitori, ma debbon sempre comunicare le loro osservazioni su qualunque cespite di amministrazione ai Direttori, coi quali corrispondono.

La prima è più essenziale attribuzione conferita agl'Ispettori Controlori è il controllo di tutti gli esiti cui l' Amministrazione è gravata, per far fronte alle spese di giustizia al criminale, al correzionale, al civile, ed al militare. È da questo travaglio che essi ripetono la loro istituzione, e per questa parte le di loro funzioni e prerogative trovansi determinate nella istruzione dell' Amministrazione generale del registro e bollo annessa al real decreto del 13 gennajo 1817.

Gl' Ispettori Controlori riconoscono per loro superiori immediati i Direttori provinciali, ai quali danno conto di tutti i loro travagli.

De' Verificatori.

I Verificatori sono i primi impiegati nelle direzioni, dopo gl' Ispettori Controlori.

---

(1) Vedi le istruzioni dell' Amministrazione del registro e bollo del 1 aprile 1817, ed il real decreto de' 10 gennajo 1825.

Il travaglio delle direzioni è diviso tra' diversi Verificatori compresi in ciascuna di esse; la distribuzione è fatta secondo crede il Direttore; ma le materie ad ognuno di essi affidate, sono reciprocamente cambiate, in ogni fine di anno, acciò possano rendersi istruiti in tutti i rami dell' amministrazione.

Allorchè i Verificatori resteranno nelle Direzioni non vi sarà alcuna corrispondenza in iscritto tra essi ed i Direttori. Dovranno soltanto firmare le minute de' travagli, che da loro si presentano all' approvazione de' Direttori, prima di essere spediti.

Il travaglio di cui essi principalmente sono incaricati è quello che ha riguardo con la tenuta e la contabilità degli uffizj de' Ricevitori. Ai medesimi quindi si appartiene l' esame di tutte le copie degli atti privati, che giungono nella direzione. Essi fanno il confronto delle somme introitate dai Ricevitori, con quelle risultanti da' diversi repertorj, dagli stati delle successioni, che rimettono i giudici di circondario, da quelli dei visti per bollo, e da' verbali della carta bollata, esistente in ciascun' uffizio nell' ultimo giorno di ogni mese; in somma i verificatori stabiliscono nelle Direzioni la situazione delle casse de' Ricevitori in modo, che possono far rettificare ogni omissione o frode commessa sopra i lavori mensili.

Dopo esaminati i travagli mensili di ogni Ricevitore, i Verificatori ne faran conoscere l' esattezza o l' irregolarità a' Direttori, con delle note che essi uniscono ai travagli medesimi.

Allorchè i Verificatori dovran mettersi in giro per la chiusura del conto annuale, o per la visita degli uffizj, o per dissimpegnare qualche incarico particolare loro affidato dai Direttori, non lasceranno la residenza, che dopo di aver reso conto al Direttore dello stato del di loro travaglio per gli oggetti non ancora spediti, e ne istruiranno per il prosieguo quelli tra gl' impiegati che verranno destinati dal Direttore.

I Verificatori noteranno su di un libro, che avrà presso di se il Direttore, il giorno della loro partenza e la commessione ricevuta, del che i Direttori daranno subito avviso all' Amministrazione generale.

*

Dei Ricevitori del Registro e bollo.

I Ricevitori non potranno entrare in impiego che dopo di aver fornita la loro cauzione in iscrizioni.

Il certificato d'immobilizzazione della somma corrispondente alla cauzione dovrà esser presentato, o al Direttore della provincia, o presso la Segreteria dell' Amministrazione generale.

Nel caso di passaggio da un uffizio all' altro, la cauzione data pel primo varrà anche pel susseguente; ma laddove l' iscrizione immobilizzata sia di proprietà di un terzo, il consenso di questo sarà indispensabile e dovrà esser legale, salvo a darsi dal contabile il supplemento se occorresse.

I capitali vincolati per le cauzioni non ritorneranno ad essere liberi, che dopo discussi i conti de' Ricevitori definitivamente dalla Gran Corte de' Conti, e dopo che la di loro gestione sarà stata verificata dagli Agenti dell' Amministrazione.

I Ricevitori uniformandosi alle disposizioni delle leggi, non dovranno mai ritardare la registrazione degli atti soggetti alla formalità, sebbene questi fossero fatti in controvenzione.

Non si potrà da essi sospendere il corso delle procedure ritenendo atti, citazioni, o intimazioni: se però dalle carte ed atti suddetti si potessero desumere delle nozioni utili all' Amministrazione potranno farsene copia per ritenerla presso di loro.

Sotto pena di danni ed interessi, oltre delle altre misure di rigore da adottarsi contro di loro, è proibito a' Ricevitori di registrare atti di uffiziali pubblici residenti fuori del circondario del loro uffizio. Sono eccettuate soltanto le citazioni ed atti di uscieri fatti nel circondario diverso da quello dell' uffizio a cui appartengono. (1)

Dei Conservatori delle Ipoteche.

I Conservatori sono incaricati di dare le formalità prescritte dalle leggi sul regime ipotecario; a questo oggetto

(1) Per tutt' altro che concerne le attribuzioni de' Ricevitori del registro e bollo, vedi l' istruzione del 1 aprile 1817 emanata dall' Amministrazione generale del registro e bollo

essi si uniformeranno alle disposizioni del codice per lo regno delle due Sicilie. Ogni altra funzione, all' infuori di quelle risultanti dalla carica, è incompatibile coll' impiego di Conservatore delle Ipoteche.

Il Conservatore, benchè dimissionario, non potrà, sotto pena di tutti i danni di dritto lasciare il suo uffizio, nè cessare dalle sue funzioni, prima dell' istallazione del suo successore.

Prima di essere istallato, oltre la prestazione del giuramento, dovrà il Conservatore far registrare nella cancelleria del Tribunale civile del suo domicilio la commessione della sua carica.

Nel termine di un mese, a decorrere dalla registrazione suddetta, il Conservatore darà la cauzione che è obbligato di fornire, tanto a favore del governo, quanto a favore de' particolari; quali cauzioni dovranno essere d' inscrizioni sul Gran Libro, e similmente vincolate come quelle dei Ricevitori. (1)

Disposizioni relative ai Conservatori delle Ipoteche, ed ai Ricevitori del Registro e bollo.

Le officine di registro e d' ipoteche dovranno rimanere aperte dalle tre antimeridiane, e non potranno esser chiuse che tre ore dopo il mezzogiorno; salvo però, se per l' affluenza degli affari vi fossero richiedenti, allora converrà chiudere l' uffizio quando il tutto è disbrigato.

Finito il travaglio il preposto chiuderà e firmerà ciascuno de' suoi registri d' introito nella casella vòta che segue immediatamente l' ultima formalità. Nel concorso di uno o più giorni festivi di doppio precetto, la chiusura sarà fatta sull' ultimo giorno di travaglio, e motivata per tutti i giorni in cui l' ufficio non sarà aperto.

È vietato agli agenti dell' Amministrazione il far uscire dal loro uffizio i registri di qualsivoglia natura, salvo il caso, che alcuno de' medesimi dovesse essere esaminato all' udienza del Tribunale, o delle Corti.

I Ricevitori, ed i Conservatori debbon mantener puliti i loro registri, scrivendovi con caratteri nitidi ed intelligibili. Eviteranno le cassature, e se incorrono in qual-

---

(1) Vedi la detta istruzione del 1 aprile 1817.

che errore tireranno una piccola linea a traverso delle parole erronee e le corrigeranno immediatamente.

I dritti di registro, e le ammende, come pure quelli delle formalità ipotecarie dovranno esser pagati prima che il preposto le adempia. Un preposto che registrasse senza aver ricevuto prima i dritti, e le multe, si rende debitore dell'Amministrazione delle somme non esatte.

Sebbene la legge abbia eliminati i termini di rigore per la registrazione degli atti, nulla di meno, quando gli uffiziali pubblici avranno ricevuto dalle parti interessate agli atti l'importo de' dritti corrispondenti, saranno tenuti subito di far adempire il registro, poichè in caso di ritardo sarebbero punibili come malversatori del denajo del fisco.

Un Ricevitore, o Conservatore che venga informato di malversazione per parte di un uffiziale pubblico dovrà, immantinente, darne parte al Direttore per le misure da prendersi contro il malversatore.

Ogni qualvolta sarà data in forza della legge una formalità gratis, o a credito, il preposto sarà tenuto di notare le parole corrispondenti tanto in fine della casella, quando nella relata in fine dell'atto (1).

---

(1) A tutti è noto che nei giudizj di espropriazione forzata si procede dalle autorità giudiziarie alla nomina degli amministratori de' beni pegnorati. Costoro non danno cauzione; non tengono regolare scrittura; moltissimi di essi promuovono a loro arbitrio liti ingiuste e non convenevoli; stabiliscono a loro piacere gli affitti; trascurano la coltivazione de' fondi rustici inaffittati; procedono arbitrariamente agli accomodi ed alle rifazione de' fondi urbani; s'immettono nel possesso senza formare esatta descrizione dello stato in cui trovano i beni immobili affidati alla loro amministrazione; non sono sottoposti alla immediata giornaliera vigilanza di alcuna autorità, e la loro amministrazione è quasi misteriosa sino all'epoca del rendimento de' conti; non versano nella real Cassa di Ammortizzazione il prodotto delle rendite de' beni; e finalmente pretendono eccessive ricompense per l'esazione delle dette rendite, non che per la loro gestione. Quindi è che la maggior parte degli amministratori giudiziarj immensi danni arrecano ai debitori e creditori, siccome un'esperienza di quattro anni ha finora sventuratamente dimostrato. Ad evitare e compensare tanti e tali danni quale garentia la legge de' 29 dicembre 1828 stabilisce a favore de' particolari? Essa ha sottoposti all'azione personale gli amministratori inadempienti; unica ed insufficiente risorsa che rimane a' cittadini, ai quali è imposto l'obbligo di alimentare nelle carceri gli autori istessi della loro rovina. Riuscirebbe perciò molto giovevole all'in-

ARTICOLO XXIV.

Dell' Amministrazione generale delle Contribuzioni dirette.

Supponete un popolo all' infanzia di sua politica associazione: supponetelo all' ultimo grado di possibile sviluppamento di civiltà: correte tutto l' immenso stadio che divide questi due estremi dalla prima mossa della umanità miglioratrice di se stessa sino all' ultima barriera che considerar si voglia come meta, come confine della generosa spinta ad una sempremai crescente progressione miglioratrice: da quella iniziativa sino al punto il più che si possa alla migliorazion civile ravvicinato, la contribuzione diretta è sempre quella che il primo posto occupar deve fra le contribuzioni di uno stato. La storia, e le meditazioni de' saggi, ed oltre a ciò, le desiose immaginazioni, di chi spinger vorrebbe lo stato umano a stato di angeliche creature: tutto concorre alla dimostrazione della verità testè cennata. La confortano l' esperienza di fatto, la prudenza intellettuale, l' immaginazione stessa spinta ad esagerazione per eccedenza di bontà.

È noto che gli Economisti, i seguaci cioè della scuola del dottor Quesnay, tutta la ricchezza nazionale riconoscendo dalla terra, tutta la contribuzione concentrar

---

teresse de' particolari, ed indirettamente a quello delle reali Finanze il concentrare questo ramo non indifferente di pubblico interesse sotto la vigilanza dell' Amministrazione generale del registro e bollo, rimanendo però gli amministratori giudiziarj, che in ciascuna provincia sarebbero nominati dal Re (N. S.), e che prestar dovrebbero sufficiente cauzione, sempre soggetti alle autorità giudiziarie, e risponsabili della loro gestione come per legge — Questa giornaliera vigilanza basata su di un regolamento capace a distruggere ed evitare gli abusi, non che ad imprimere a tutte le amministrazioni giudiziarie un andamento uniforme e regolare; la maggiore garantia che presenterebbe al pubblico la nomina degli amministratori fatta dal Sovrano; ed infine una cauzione che costoro sarebbero obbligati a somministrare, formerebbero gli elementi e le basi che apportar devono un salutare e necessario riparo al deperimento della cosa pubblica — Su queste basi il signor Marchese Cesa ha presentato al Ministro delle Finanze un progetto, i vantaggi del quale sono incalcolabili. Noi ci auguriamo che la Maestà del Re si degni approvarlo, per così non più vedere dilaniate le tante proprietà de' particolari per le mani degli amministratori giudiziarj.

volevano ed addensare nell' unica fondiaria. Qualunque prodotto dell'industria, stabilivano, altro non fa che riprodurre valori territoriali nel corso del valore industriale già consumati e distrutti. Una pezza di panno oggi distaccata dal telajo, essi dicevano, rappresenta i velli delle pecore che sono stati impiegati per farla; rappresenta il nutrimento e il mantenimento di chi ha lavata, pettinata, filata, tessuta lanà; rappresenta in fine il mantenimento ed il nutrimento di chi ha diretta l'opera.

Non varrebbe il pregio rammentar queste viete dottrine, se un moderno ed ingegnoso autore non avesse fatto studio dimostrare, che comunque si alloghino le imposizioni, con l'andar del tempo tutto vada finalmente a livellarsi, e per ultimo risultato, gli ultimi consumatori son sempre quelli che ne scontano il carico. (Canard, *Principj di economia*). Questo autore quantunque sembri non voler ricalcare servilmente le pedate di Smith, pure con tutti i seguaci della scuola del filosofo inglese, compreso Say, non aveasi formata una giusta idea dell'indeterminato aumento de' valori, che la circolazione e la forza della fiducia van creando; quando anche voglia prescindersi dall' origine fondamentale de' valori, che dei prodotti materiali con gl' immateriali prodotti sostiene ed avvicenda prodigiosamente l'armonica reciprocanza.

È ormai da non poter più mettersi in problema, che se le imposizioni indirette, come con tanto accorgimento vide il Montesquieu, formano il modo men' oneroso per raccogliere le pubbliche entrate, e che il gran vantaggio della contribuzione diretta, la certezza cioè di poterne definire fin da principio di una gestione economica la quantità, può molto approssimativamente riferirsi anche alle contribuzioni indirette, col mezzo degli appalti e delle regie. Ma insiememente non è più da mettersi in problema che qualunque specie d'imposizione diretta andar voglia al minimo possibile ridotta, e posto che da una contribuzione diretta e fondiaria non possa prescindersi, le condizioni indispensabili di essa sono le seguenti, che in forma di aforismi ben possiamo esibire.

1.° Eguaglianza proporzionale della quota, da somministrarsi al pubblico erario da possessori di qualunque specie di proprietà, che costituisca una rendita;

2.° Definizione proporzionale dell'imposta, in modo che le sorgenti di rendita non ne rimangano offese, e nella

eventualità conseguentemente opposte a menomarsene la somma.

Per le quali considerazioni, sarebbe mera iattura di tempo e d'inchiostro il far rivivere le viete quistioni sulla utilità e possibilità di una contribuzione unica, nella quale si concentrino tutte le altre, e tutte quante possa rappresentarle. Aggiungiamo soltanto che fra di noi, mentre una tal quistione tuttavia vigoriva, non mancarono ingegnosi autori, i quali per esame preliminare discuter ne vollero la possibilità. Il Broggia nel suo trattato de' *tributi, dazi, e monete*, crede che i fondi del Regno, esclusa l'isola, non sia meno di mille ed ottocento milioni così in terre come in edifici; e per ciò fissando la rendita al 5 per cento, ed una decima su questa rendita, crede potersene formare un tributo di nove milioni all'anno. Il Targioni, calcolando per ventiquattromila miglia quadrate l'estensione del territorio fruttifero, che formano ventiquattro milioni di moggia, queste, egli dice, valutar si possono dieci ducati all'anno di rendita; e perciò il tributo annuo può ben' ascendere a dodici milioni ed otto decimi.

Del Catasto.

La parola *catasto*, o *catastro* è voce dell'infima latinità, e dinota il volume nel quale vengono annotati, e descritti i beni, le loro qualità, le loro rendite, i loro possessori. Varie etimologie se ne danno. La più probabile sembra quella del Perezio che la deduce dal greco *kathastimai* (*rimuovere*), che la valutazione de' beni e l'annotazione dei loro proprietarj esser vi deggiono di tratto in tratto rinnovate.

Dai Romani questo volume veniva denominato *censo*, o *tavole censuali*. Se ne attribuisce l'istituzione a Servio Tullio. Di cinque in cinque anni ogni cittadino era nell'obbligo di farvi inserire il proprio nome, quello de' figli, delle mogli, de' servi, e tutto ciò che possedeva; a fine di ragguagliarsi la contribuzione da ciascuno dovuta al pubblico erario: chi non adempiva ad un tal dovere, perduta la qualità di cittadino, passava alla condizione di servo. Quindi per traslato, si disse censo la contribuzione stessa che ciascuno pagava, proporzionalmente alla propria possidenza.

Da Roma il censo propagò di mano in mano per tutte

le città su le quali si estese la dominazione di lei, ed ognuna ebbe le sue tavole censuali, per proporzionarvi il tributo. E sebbene in Roma ai tempi di Vespasiano il censo non più fosse in uso, pure nelle altre città venne conservato.

Nel nostro Regno il costume di descrivere in un volume tutti i beni, tanto delle università, e de' baroni, che delle chiese, e de' borghesi, allodiali e feudali, liberi ed oberati, risale alla fondazione della monarchia. Ordinò Ruggiero che uno se ne formasse nel quale le rendite e i pesi fossero annotati in massa, il quale si disse *Breviarium*, e minutamente poi in tanti volumi particolari, che si denominarono *Defedarii*: e con quelli proporzionalmente i servigj ordinari e straordinari si definivano.

Sotto Guglielmo I, nel tumulto di Palermo da' nobili suscitato, quei libri andarono in fiamme; abbiamo però da Falcone, che un certo Matteo Notajo prendesse cura di presto rifarli. Del resto, che ciascuna università avesse sotto i Normanni e gli Svevi le sue tavole censuali, per la ripartizione delle imposte, non è da affermarsi con sicurezza; nè le nostre costituzioni, nè altri storici monumenti ne parlano.

Ma non è da dirsi altrettanto sotto gli Angioini. Carlo II ordinò, che in tutte le calende di maggio avesser cura i giustizieri di far eseguire l' apprezzo de' beni in ciascuna università, e che alla fine di agosto, secondo l'apprezzo fatto si procedesse alla tassa proporzionale, di ciascun cittadino. E lo stesso ripetè non solo per la ripartizione delle sovvenzioni generali, e di altri pubblici servizj; ma anche per quelli che eran proprii delle università. Roberto inoltre ordinò a' giustizieri che per le collette stabilite dal Re, obbligassero tutte le università a formar dei libri, che chiamò *quaderni*, nei quali tutti i cittadini ed i loro beni venissero notati, e servissero di norma per le contribuzioni di ognuno.

Finalmente Ferdinando I di Aragona, per render più facile la descrizione del censo, e men soggetta alle frodi dei potenti, volle che con l' autorità del magistrato locale per mezzo di sei deputati, da scegliersi nelle diverse classi della popolazione dell' amministrazione municipale, tutte le persone ed i loro beni di qualunque natura si fossero, dopo essere stati legittimamente valutati, in due simili quinterni si descrivessero: con preci-

sarvi eziandio tutto ciò che nell' apprezzarsi, tassarsi, estimarsi de' detti beni si fosse operato relativamente alla possidenza di ognuno. Di questi due quinterni uno rimaner doveva in deposito nelle chiese di ciascuna università, l' altro rimettersi alla Regia Camera della Sommaria.

Nel governo Viceregnale si cominciò a sentire il nome di catasto, o catastro; nel quale i nomi di tutti quelli che contribuir dovevano ai pesi dell' università, e i loro beni si descrivevano con la definizione della quota delle contribuzioni di ognuno. Ma siccome varie difficoltà sorgevano per la formazione delle imposte tra i cittadini, così varj arresti troviamo della Regia Camera di molte istruzioni in diversi tempi emanate su questa operazione.

Intanto esenzioni e privilegj non mancavano per rendere affatto infruttuose le provvidenze di Ferdinando I d' Aragona.

Restituita a questi Regni la presenza del loro Sovrano, dopo il Concordato con Benedetto XIV, il Re Carlo di Borbone prese in seria considerazione l' esatta formazione di un catasto, col quale tutti i beni senza eccezione alcuna venissero descritti, ed i privilegj e le immunità non desser luogo ad inesattezza. I comuni pagavano alla rinfusa, con un metodo detto a battaglione, dove il povero era sempre superchiato. Per proporzionarsi all' opportunità de' popoli il pagamento delle prestazioni fiscali e degli altri pesi, e render giusta l' esazione, si pensò alla formazione di un nuovo catasto generale, in cui si descrivessero i nomi dei cittadini, la loro arte o professione, gli individui tutti delle loro famiglie, ed i loro beni d' ogni sorta.

L' idea del Principe era che il peso de' tributi e delle altre prestazioni comunali fosse preporzionato alle forze di ciascuno, e di sollievo a quella classe infelice di sudditi che vive del proprio stento: cosicchè il povero ed il ricco sostenessero i pesi pubblici, secondo le loro forze, e coloro che niente possedessero, niente pagassero. Ma questa nobile idea del Monarca, se racchiudeva per metà i beni ecclesiastici, non comprendeva i beni feudali; e per le istruzioni del tribunale della Sommaria date fuori nel 1741 soffrì nel fatto tale alterazione dalle nostre antiche leggi, dalle massime del foro e da' pregiudizj nazionali, favorevoli ai soli ricchi, che il sollievo, di cui si voleva che godessero i poveri, divenne inefficace, ed il peso ricadde in gran parte sopra di essi.

A norma delle istruzioni, per mezzo di ministri provinciali incaricati, si obbligarono i comuni alla formazione del catasto, e quest' opera durò fino al 1753. Non si ottenne generalmente. Alcuni comuni vollero continuare le gabelle sul consumo. Altri comuni non fecero affatto catasto, e continuarono a pagare a battaglione. Altri lo fecero, e non l' osservarono. Altri adottarono un misto di tutto. Grandi maneggi si misero in opera nella formazione de' catasti: i ricchi si prevalsero delle mani de' subalterni e dell' interpetrazione delle istruzioni. L' oppressione del povero, e la prepotenza del ricco continuarono.

Per darsi una norma fissa alla esazione del tributo diretto, fu dal tribunale della Camera della Sommaria generalmente stabilita la rendita di 5 ducati per 100 ducati di valuta de' beni stabili, e delle annue rendite, e del 10 per 100 pei capitali consagrati alla industria.

Si prescrisse che il testatico non dovesse eccedere un ducato, e l' oncia grana 4 e mezzo, cioè 15 per 100. Ma questo fu un sistema di pura astrazione. Col fatto il tributo veniva inegualmente ripartito. I Comuni ricchi lo soddisfacevano con le rendite patrimoniali; in altri esse ne formavano una notabile diminuzione. Nei più poveri Comuni, i particolari n' erano gravati nella totalità, e spesso anche di vantaggio. La regolarità si osservava per gli abitanti di altri paesi, detti forestieri *buonatenenti*, che pagavano, secondo il prescritto della legge, grana 4 e mezzo ad oncia, senza brigarsi del più e meno.

Aggiungeremo finalmente che nell' anno 1777 dovendosi pei bisogni pressanti dello Stato imporre uno straordinario tributo, su la generale valutazione di tutte le proprietà, questo venne costituito, e si disse: *decima feudale*, *decima sul burgensatico*.

E rammenteremo che, dopo varii anni di dispendiosissime operazioni, tanto questi antichi catasti, quanto questi duo ruoli di decime, servirono di elementi alla Commessione temporanea delle contribuzioni dirette, incaricata della rettifica delle nuove matrici, ed alla confezione di un *catasto provvisorio*, che or serve di base al ripartimento delle contribuzioni dirette.

Movimento legislativo sulle Contribuzioni dirette dall' anno 1806 al 1817.

Con la legge degli 8 agosto 1806 furono soppresse tutte le contribuzioni dirette, qualunque fosse la loro denominazione, per rimpiazzarsi da una contribuzione di una somma fissa, e ripartibile sopra tutte le proprietà fondiarie del Regno, senza alcuna eccezione, fuorchè quelle le quali fossero determinate dall' interesse dell' agricoltura.

Con decreto poi de' 2 ottobre dello stesso anno tutti i privilegj e le franchigie sui dazj pubblici furono aboliti.

E siccome l'operazioni delle ricompre degli arrendamenti non era interamente eseguita, e non si credè facile mandarla prontamente a compimento, con altra legge del 24 agosto 1806 tutti i creditori dello stato furono rimandati alla liquidazione del debito pubblico.

Intanto l' abolizione della feudalità aveva uguagliata la condizione di tutte le proprietà fondiarie. Così la vagheggiata idea di stabilire una contribuzione fondiaria, che riunir potesse i vantaggi della universalità ed imparzialità, nella imposta e nella sua ripartizione ebbe spianata ogni via per mandarsi ad effetto.

Ma tre laboriose e difficili operazioni rimanevano a farsi: 1.° dividere tutto il territorio del Regno in sezioni; 2.° riconoscere le proprietà in ciascuna sezione; 3.° valutarne le rendite.

La legge del dì 8 novembre dello stesso anno 1806 ne prescrisse la norma; ampie istruzioni, e copiose ministeriali sul corso di circa tre anni diressero la esecuzione.

L' opera però, ad onta d' un esercito quasi d' impiegati, a tale oggetto addetti, non presentò quella regolarità che si desiderava; e nel 1809 si pensò ad una general rettifica delle matrici di ruolo.

Si stabilì conseguentemente una *Commessione temporanea delle Contribuzioni Dirette*, specialmente incaricata per la formazione di un catasto provvisorio (1).

Il modo da procedersi per la rettifica delle matrici di ruolo fu amplamente specificato col decreto del 12

(1) Con decreto del 4 aprile 1809 fu stabilita una Commessione delle contribuzioni dirette, la quale venne incaricata della confezio-

agosto 1809 — Per l' uniformità del lavoro, il decreto ne diè i modelli; per l'esattezza e la regolarità, all' opera de' Controlori si aggiunse quella di una Commessione in ciascun comune, composta di cinque membri scelti

---

ne di un catasto provvisorio del Regno, duplice essendone la salutare veduta: quella cioè d' intermettere pure una volta le tante ordinazioni, volute dalle scelte eccezioni, dubbiezze, erronee interpretazioni, lavori imperfetti: l' altra di raccorre in un corpo i tanti materiali sparsi e preparati che segnano, ma ancora di lontano, lo scopo cui erano dirette le mire, a conseguire almeno temporaneamente un dato fisso, onde l'imponibile non fosse in una dannosa mutazione. Il nome intanto di catasto provvisorio inferiva la idea di un bene avvenire, e seguiva l' assuetudine nel possidente di somministrare allo stato una porzione destinata dalle sue dovizie territoriali. Un giusto ragionamento ci ha persuasi che il censo sotto qualunque forma, esatto o aberrativo debba rimontare all' epoche più remote, dacchè le nazioni estinte, che ricavavano anche dai predii il tributo, non avrebbero potuto certamente ottenerlo, senza l' enumerazione, la designazione delle terre, senza valutarne i prodotti comunque. Senza punto fermarci a discussioni filosofiche su l' assunto, l' istoria ci addita che Romolo tassò tutti i cittadini della nascente Roma pel contributo personale: che una quasi egual prestazione esigeva Servio Tullio, che la imposta diretta era consagrata nel dritto Romano con le formole *capitis et soli*, che per tacere di tanti altri fatti, l' egrgio Giureconsulto Ulpiano dà la norma la più distinta per la confezione del Censo, *L. 24. ff. de Cens.* Se apriamo le nostre prammatiche, ne osserveremo molte; che danno disposizioni, dilucidazioni, per la istaurazione, e riordinamento de' catasti dappresso il dritto romano e municipale, fino a che poscia l' immortale memoria dell' augusto Carlo III nell' anno 1740 ne fè occupare di proposito la Regia Camera della Sommaria, e si effettuò il Catasto Generale, che se ridonda di errori è ben attribuibile ai tempi che volgevano allora. Le basi di quelle operazioni erano rivele e valutazioni, e con queste si ottennero quelle attese risultanze che dar potevano le circostanze. Il decreto intanto del 9 ottobre 1809 che dettò il piano per la formazione del catasto provvisorio, sanzionò le mutazioni, quando un fondo cambierebbe di proprietario, in virtù di atti traslativi di dominio, permise il cambiamento della rendita netta imponibile, allorchè il Consiglio d' Intendenza pronuncierebbe il discarico, accordò rilasci e mutazioni per perdite accidentali e regolò infine varj altri essenzialissimi punti sul meccanismo, e l'andamento di questa importante operazione. In conclusione: la destinazione de' beni particolarmente nella loro qualificazione fu il primo elemento del novello sistema: sussegul la descrizione di essi, importante precipuamente la località e l' estensione: la valutazione fissò l' imponibile: il catasto provvisorio in fine rendè certo ed invariabile per noi quanto su questa parte di pubblica economia era anteceduto.

dal corpo decurionale. Queste commessioni succedevano ai *Ripartitori* stabiliti con la legge del dì 8 agosto 1806. Fu questo decreto accompagnato da minute istruzioni del Ministro delle finanze del primo ottobre 1809.

Proceduto alle rettifiche, il decreto del 9 ottobre prescrisse il modo di rinnovazione degli stati di sezione, e diè la norma per le successive iscrizioni delle mutazioni.

Della forma degli stati di sezioni, e de' catasti provvisorj, per la loro scrittura fu commessa la determinazione al Ministro delle finanze sulla proposizione della Commessione delle contribuzione dirette, giusta la ministeriale del 22 ottobre 1809.

Si ordinò che degli stati di sezioni e de' catasti provvisorj si formassero due esemplari originali, da rimanere l'uno presso la direzione delle contribuzioni dirette, da conservarsi l' altro nell' archivio del comune.

Così di mano in mano la grand'opera del censimento cominciò a prendere un' andamento più regolare, e nel 1815 si trovò bastantemente inoltrata.

Restituito allora il Re Ferdinando I in questa parte de' suoi reali dominj, e desiderando che al più presto possibile si godesse del benefizio di una ripartizione fissa ed invariabile, la quale rendesse certo il peso imposto sulle proprietà, con real decreto de' 10 agosto 1815 ordinò, che la formazione de' catasti già intrapresa, fosse stata compiuta all' intutto nel corso dell' anno 1816, e che il Ministro delle finanze avesse preso all'uopo le misure più adatte.

Abolì poi la Commessione temporanea delle contribuzioni dirette; e la direzione suprema di questo ramo fu riunita al Ministero delle finanze; stabilì un Consiglio delle contribuzioni dirette presso la Gran Corte de'Conti, e determinò le funzioni di un Ispettor generale, de'Direttori, e de' Controlori per ciascuna provincia (1); quindi emanò il real decreto de' 10 giugno 1817, il quale è il solo attualmente in vigore per la contribuzione fondiaria.

Partendo noi dai principj stabiliti in detto real decreto e tenendo presente tutte le altre antecedenti disposizioni non abrogate (nè derogate), passiamo a farne l'esposizione.

---

(1) Vedi il decreto de' 28 agosto 1816.

Idee generali su questa specie d' imposta.

Nelle Monarchie moderate, in cui tutte le volontà particolari sono espresse dalla sola ed unica volontà del Monarca, in cui il solo Monarca può conoscere tutte le risorse dello stato, e valutare i mezzi più idonei per accorrere ai bisogni del medesimo; è ben ragionevole, che qualora presso questi stati, trattar si voglia d'imposizioni, il Monarca fissar ne debba la natura e l'estensione, come pure determinare su quali oggetti debbono esser levate.

In conseguenza di questo principio vero, quanto costante, il Re esaminate le circostanze dello stato, i bisogni e le risorse del medesimo, in ogni anno determina a qual somma ascender deve la contribuzione fondiaria, contribuzione che vien sempre aumentata di un dato numero di grana per ogni ducato, denominati perciò *addizionali*. Gli oggetti sottoposti a questa contribuzione sono:

1.° Le terre di qualsivoglia natura, anche incolte, eccettuate però le strade e piazze pubbliche, ed i fiumi:

2.° Le case di Città e di Campagna che servono all'abitazione, od all'industria rurale, le officine, fabbriche e manifatture:

3.° I laghi, i canali di navigazione, le miniere, e le cave di pietre (1):

Vi sono tuttavia de' possessori di beni fondi, che quantunque padroni de' medesimi, han l'obbligo nondimeno di prestare delle annualità, sia in derrate, sia in danaro a favore de' padroni originarj de' fondi: queste annualità sono alcune volte vitalizie, altre volte perpetue. E come che la contribuzione soddisfar si deve dall' attuale possessore delle cose su cui gravita, ragion voleva che a questi si dasse il mezzo come indennizzarsi di una tal prestazione, sopra del padrone originario che ne percepisce la rendita. Il legislatore quindi, dopo di aver fissato in massima, che la contribuzione fondiaria non eccederà mai il quinto della rendita netta del fondo fruttifero, ha disposto, che trattandosi di censi, canoni, terraggi, od altre annue prestazioni, sotto qualunque denominazione, sia in danaro od in generi, sia di somme fisse o di prestazione di frutti, i reddenti, nel pagarle ai padroni originari, ne ritengano la quinta parte; i debitori di annua-

(1) Legge degli 8 novembre 1806 e decreto de' 10 giugno 1817.

lità diverse dalle precedenti, ritengono il 10 per 100 su le annualità medesime; ed il 5 per 100 i debitori di rendite vitalizie (1).

Basi dell' imposizione fondiaria.

Le basi di questa contribuzione sono, la rendita netta de' fondi, e la loro bontà rispettiva. La rendita netta consiste nel prezzo del prodotto lordo del fondo, depurato dalle spese di coltura, di conservazione, di mantenimento; e quindi il prezzo di questo prodotto può esser valutato dal valore medio, calcolato su gli affitti di un decennio, o dall' interesse del prezzo de' fondi, qualora la compra sia stata fatta durante il decennio medesimo. La bontà rispettiva poi, consiste nella maggiore o minore utilità che procurano al proprietario.

Premesse queste nozioni, ne deriva come legittima conseguenza: 1.° che le terre di qualunque natura si valutano in ragione della loro estensione e bontà, calcolando il valore imponibile su' documenti che si esibiscono, o su gli affitti di un decennio, ovvero sull' interesse del capitale impiegato nel comprarle: quelle poi addette a delizie, si valutano come le migliori terre coltivate del comune: 2.° che la rendita netta delle case di abitazione è calcolata in ragione degli affitti di un decennio, deducendone il quarto per le riparazioni, e pel progressivo deperimento: 3.° che la rendita de' mulini e degli edifizj addetti a manifatture, si valuta parimente in ragione degli affitti di un decennio; deducendone il terzo, a causa delle maggiori riparazioni, e del più facile deperimento: 4.° che le fabbriche rustiche construite nell' interno delle terre, per servire esclusivamente agli usi di agricoltura o di pastorizia, si valutano in ragione dell' estensione del suolo che occupano, assimilato, in quanto al valore imponibile, alle migliori terre del comune (2).

Il legislatore nondimeno nel fissare queste basi, non ha perduto mai di vista l' incoraggiamento dovuto all' agricoltura, ed al miglioramento de' luoghi fabbricati; quindi ha voluto: 1.° che le case e gli edificj construiti di pianta, sopra suoli ove niun edificio siavi stato pel corso di anni

(1) Vedi l' articolo 3 del real decreto de' 10 giugno 1817.
(2) Legge degli 8 novembre 1806. e decreto de' 10 giugno 1817.

quindici, a contare dal giorno in cui i medesimi sono stati messi in istato di abitazione o di locazione, restino tassati soltanto in ragione del valore imponibile del terreno che occupano: 2.° che le case o gli edifizj aumentati o migliorati, per cambiamento di forma o di destinazione, come pure i casaleni riconstruiti, non ricevono aumento di materia imponibile, per lo spazio di anni otto, calcolato dall'epoca del compimento degli aumenti o delle migliorie: 3.° che gli anzidetti termini di quindici e di otto anni, si riducano a quattro ed a due anni pei molini e per gli edifizi addetti a manifatture, construiti di pianta, ovvero riparati e migliorati: 4.° che relativamente ai fondi rustici, fissato che sarà il loro imponibile, non possano ricevere aumento di contribuzione, per qualunque migliorazione in essi facciasi, fino all'anno 1860, se trattasi di terreni qualunque; e fino all'anno 1880 se di oliveti e di boschi piani, o muntuosi di qualunque natura (1).

Ripartizione.

Determinato dal Sovrano l'intero valore della imposizione fondiaria, ne decreta la ripartizione fra le diverse provincie, assegnando a ciascuna quel contingente, che crede convenirle, avuto riguardo all'estensione e bontà del suo territorio.

Questo contigente si ripartisce dal Consiglio provinciale, fra' distretti della provincia; ed i Consigli distrettuali ripartiscono il contigente del distretto, frai comuni che lo compongono. In queste ripartizioni, tanto i Consigli provinciali, quanto i distrettuali debbono aver sempre presente la estensione e bontà dei territori de' rispettivi comuni, al pari del legislatore, nella ripartizione del totale dell'imposizione fra le diverse provincie.

---

(1) Da' diversi Agenti delle contribuzioni dirette sono stati elevati i dubbi, se cioè nel caso di mutazione di coltura per causa di disastro o *casma*, debbasi adattare il contributo alla nuova coltura; e se debbasi pagar contributo pei fondi occupati dalle nuove strade che si construiscono. Furono risoluti questi dubbi, e pel primo caso, si decise di adattarsi il contributo alla nuova coltura del fondo; sul secondo, che la porzione de' fondi occupata dalle nuove strade, sarà esattamente discaricata nel catasto. - Ministeriale de' 16 agosto 1817.

La ripartizione del contigente di un comune fra' proprietarj del medesimo, si esegue infine dal Sindaco, dagli Eletti, e dai ripartitori assistiti dal controloro, i quali dovran precedentemente determinare la estensione e bontà de' fondi, che ciascun possiede nel territorio del comune. Ma perchè si conosca con quale giustizia ed esattezza si deviene a tal' esecuzione, è uopo trattare più circostanziatamente questa materia:

Il Sindaco e gli Eletti di un comune in compagnia di quattro ripartitori due de' quali sono nominati dal Decurionato fra gli esperti di campagna del comune medesimo, e due altri dal Sottintendente fra gli esperti de' comuni limitrofi, assistiti dal Controloro, si recano a visitare l'intero territorio del comune, e lo dividono in tante grandi *sezioni*, secondo che credono espediente: fatta questa operazione ne formano il quadro corrispondente, notando ogni sezione con una lettera alfabetica, che si affigge alla porta della casa comunale. Quindi si recano a visitare il territorio di ciascuna sezione, e formano tanti quadri, per quante sono le sezioni in cui si trova già diviso il territorio del comune.

Questi quadri contengono 1.° le proprietà de' particolari designate con un numero progressivo, e col nome, cognome, stato e domicilio del proprietario: 2.° la loro classe e natura; come case, terre coltivabili, prati, vigne ec. 3.° la estensione della superficie: la rendita imponibile di ogni proprietà, determinata come si è detto di sopra. Le deliberazioni che occorrono nella formazione di questi quadri, si prendono sempre a maggioranza di voti (1).

Della percezione delle Contribuzioni dirette.

Stabilita la imposizione generale, e fatta di essa la ripartizione anche individuale era mestieri fissar la maniera di averne la più facile riscossione. Eppure al proposito cenneremo di passaggio che dibatterono assai alcuni economisti, se i pagamenti dovessero farsi a moneta o in generi, o se come costumavasi nei primi tempi di un regolare governo in Francia, avesse a darsi il tributo metà

(1) Legge degli 8 novembre 1806, e decreto de' 10 giugno 1817.

in derrate, metà in danaro. Sarebbe ozioso trattenerci in una quistione che l'uso ben ragionevole ha già da molto decisa: ci occuperemo più giustamente a far conoscere con rapidità i mezzi che il nostro legislatore ha tenuti per minorare gli ostacoli che di necessità inceppano gli andamenti di questo ramo.

Disposizioni che regolano il pagamento delle contribuzioni.

Un Ricevitore generale per ogni provincia, un Ricevitore subordinato per ogni distretto, e degli esattori per ogni comune centrale sono gl'incaricati primordiali a raccorre il tributo. Gli esattori fanno in ogni decade nella cassa del Ricevitore distrettuale il pagamento della riscossione: altrettanto sono obbligati di eseguire costoro nella cassa del Ricevitore generale, e questi mettono alla disposizione del Tesoro Reale il prodotto raccolto da tutte le contribuzioni (1).

Rimesso quindi il ruolo già renduto esecutorio dall'Intendente ai Sindaci per passarlo all'esattore, debbe essere a cura di costui dare gli avvertimenti a ciascun contribuente, nel quale sono segnate le quote pagabili e l'impossibile da cui scaturiscono, pagamento che deve seguire nel termine improrogabile di un mese.

Questo avvertimento è spedito gratis, e contiene inoltre una colonna ove si registrano i pagamenti che si fanno. Nei casi de' ruoli supplimentarii si darà avviso al contribuente, e se ne farà l'aggiunta dell'importare nell'avvertimento dell'esattore.

Ordine delle coazioni.

Cominciando pure dai mezzi che la legge ha posti nelle mani degli esattori del tributo verso i contribuenti, come a coloro pei quali più malagevoli si rendono le operazioni, parleremo delle coazioni contra i morosi, riserbandoci indi di trattare de' doveri e dritti che hanno tra loro in via gerarchica i ricevitori ed esattori.

Gl'intimatori, che si scelgano dagli esattori, muniti

(1) Vedi i decreti del 3 luglio 1809 e de' 12 dicembre 1816.

di patenti dagl' Intendenti o Sotto-Intendenti, sono gli Agenti delle coazioni contra i morosi contribuenti. Elasso il tempo, una intimazione della quota non pagata e vidimata dal Sindaco gli è notificata; e quindi, dopo i giorni cinque se siasi tuttavia in ritardo di pagamento, è autorizzato l' esattore a far seguire il sequestro su gli effetti del debitore dall' usciere circondariale: si eccettuano le quote al di sotto de' carlini quattro per le quali correr deve la sola intimazione senza potersi devenire a sequestro se non quando siasi giunto ad essa somma; o che sia decorso un quadrimestre di non pagamento.

Gli oggetti insequestrabili sono quelli eccezionati ancora dal codice giudiziario, ma vien sospeso il procedimento ulteriore se persona sicura guarentisca tra otto giorni il pagamento. Tre giorni dopo la chiusura del verbale di sequestro può procedersi alla vendita ad istanza dell' esattore, e dietro condanna del giudice locale, preceduti i soliti atti preveduti dal codice anzidetto.

La vendita deve farsi per la concorrente quantità, comprese le spese, quale potrà ovviare il contribuente pagando il suo debito, e le spese. L' erede di costui, l' amministratore, il colono e l' inquilino andranno soggetti agli stessi mezzi coattivi, e questi ultimi potranno essere astretti per la contribuzione del fondo da loro ritenuto, abbenchè avessero anticipatamente pagato, salvo ad essi il dritto di ritenzione per le rate venture.

Allorchè un proprietario moroso sarà assente dal suo comune, ed i suoi reddenti non avessero nè debiti, nè ritardo con lui, o fossero insolvibili, l' esattore farà vistare l' intimazione dal Sotto-Intendente del domicilio del contribuente, che la rimetterà al Ricevitore distrettuale; il quale ordinerà all' esattore del comune, ove abita il debitore, di procedere realmente contro di lui, e personalmente se vi è luogo. Simile disposizione è per la riscossione delle contribuzioni imposte su i boschi, i proprietarj dei quali siano assenti.

La prelazione è accordata agli esattori sopra tutti gli effetti de' contribuenti morosi.

Che se uno di costoro per frode di legge si appigli al ripiego di abbandonare le terre; per provvedimento ministeriale provocato dalla Commessione delle contribuzioni dirette si è stabilito di riceversi una dichiarazione motivata del proprietario per lo abbandono dedotto, il

quale rimane avvertito che il demanio o il comune entrerà nel possesso de' fondi derelitti.

Gli esattori terranno un registro di tutti gli atti formati contra i contribuenti morosi, per trasmetterne in ogni mese un transunto vistato dal Sindaco al Ricevitore distrettuale, il quale ne farà un solo per rimetterlo al Ricevitore generale che ne darà conto al Ministro delle Finanze.

Rimane in ultimo far conoscere che con real decreto del 30 luglio 1823 venne da S. M. disposto che gli avvertimenti degli esattori fossero esenti dal bollo, che dovessero per altro aver bollo gratis gli altri atti (compresi quelli degli uscieri) instaurati per lo ricupero delle contribuzioni dirette, i quali erano registrati gratis: ma sono eccettuati da queste disposizioni i processi verbali di vendite di stabili o di mobili pei quali deve farsi uso della carta bollata col pagamento del dritto di bollo.

Doveri e dritti dei Ricevitori, Percettori ed Esattori.

Risponsabili i Ricevitori generali verso il Tesoro Reale, esercitano giustamente la di loro supremazia verso i Ricevitori distrettuali. Essi possono spedire un Agente di coazione, scelto da loro e patentato dall' Intendente, nel ritardo de' versamenti che all' epoche stabilite sono obbligati a fare: debbono concorrervi i funzionarj municipali ed i cancellieri.

Se poi un Esattore sia in ritardo de' pagamenti all' epoche determinate, il Ricevitore potrà spedirgli una intimazione col mezzo di un Agente scelto da lui e patentato dall' Intendente o Sotto-Intendente e vistata da uno di questi funzionarj. Il Sindaco cui verrà rimessa la farà intimare, dopo vistata, nel termine di dodici ore, e la ritornerà colla debita relata del suo Cancelliere. L' esattore pagherà le spese che verranno tassate dal Sotto-Intendente. Se dopo i cinque giorni dalla intimazione l' esattore non ripiani il suo vôto, o non abbia giustificati con documenti i motivi del ritardo e delle sue reste, è facoltato il Ricevitore stesso a spedirgli un Commessario per verificare la sua esazione.

Con real decreto de' 10 gennajo 1825 S. M. il Re Francesco I, di felice ricordanza, considerando che la concentrazione degli affari finanzieri nelle provincie era reclamata non solo dal buon ordine amministrativo, ma benanche dagl' interessi della Tesoreria, stabilì che gl' indicati rami affidati per lo addietro a diversi Agenti fossero stati riuniti ed amministrati da due Direttori. Quindi fissò per ogni capoluogo di provincia, tranne Napoli, due Direttori provinciali. Una direzione fu intitolata de' dazj indiretti, (1) e l'altra de' dazj diretti del demanio e de' rami e dritti diversi.

Questa direzione dunque è quella che è incaricata del servizio delle contribuzioni dirette, del demanio, del registro, bollo ed ipoteche, del ramo forestale e di ogni altro cespite finanziere, tranne soltanto la lotteria, e le poste, dovendo l' amministrazione di questi due rami nelle provincie continuare col sistema antecedentemente stabilito. (2)

Dipendenti del Direttore sono i Controlori, i quali trovansi stabiliti in ogni distretto. I Controlori debbono eseguire tutti gl' incarichi loro addossati da' Direttori.

Alla fine di ogni mese, i Controlori sono nel dovere di rimettere ai Direttori in doppia spedizione lo stato de' travagli da essi eseguiti nel corso dell' istesso mese. Tali stati verranno *vistati* da Sotto Intendenti de' rispettivi distretti e dal Direttore. Un doppio stato sarà trasmesso a S. E. il Ministro delle Finanze e l' altro rimarrà in direzione giusta la ministeriale de' 27 febbrajo 1822.

Gli stati suddetti debbono contenere le indicazioni seguenti :

1.° Il nome del Controloro ed il distretto cui è destinato;

2.° I lavori rimasti incompiti l' ultimo giorno del mese precedente;

3.° I lavori di cui nel corso del mese è stato incaricato;

---

(1) Di questa parleremo nell' articolo seguente ove dell' Amministrazione de' Dazj Indiretti terrem ragionamento.

(2) Per ciò che riguarda il ramo del registro e bollo vedi ciò che abbiam detto nell' articolo XXIII e precisamente alla pagina 177.

4.° Finalmente i lavori che il Controloro non avrà potuto nel mese stesso eseguire, i quali rimarranno a compiersi nel mese appresso.

Lo stato sarà munito del certificate del Sotto-Intendente del distretto che attesti la permanenza del Controloro nel distretto medesimo.

I Direttori che nei primi giorni del mese raccorranno tali stati, faran su di ognuno le loro osservazioni relativamente al servizio prestato, e si faran render conto de' motivi del ritardo, laddove se ne osservi, dando loro tutte le dilucidazioni e facilitazioni che secondo i casi potranno occorrere per portare a compimento i lavori.

Cosiffatti stati saranno dai Direttori inviati nella Real Segreteria delle Finanze, per tenersene registro, e trasmettersi alla Scrivania di Razione.

Senza di essi non potranno pagarsi i soldi e gli averi mensuali ai Controlori.

La direzione de' dazj diretti è nel tempo stesso l'occhio del fisco e la promotrice delle operazioni necessarie all'imposta; le autorità amministrative ne hanno la giurisdizione. Quando si tratta di reclami particolari, o di domande di disgravi, i Direttori sulla trasmissione che loro n'è fatta dagl' Intendenti, ordinano la verifica a' Controlori; i Consigli d'Intendenza e la Gran Corte dei Conti son qnelli che pronunziano.

Quando si esamina ciò che deggiono essere gli stati di sezioni, le matrici de' ruoli, in una parola i catasti della fondiaria, ed i ruoli, e da' quali lavori anteriori ne dipende la esattezza; quando si riflette alla importanza della divisione e classificazione de' beni, delle tariffe di valutazioni, de' calcoli per l'applicazione di queste tariffe; finalmente quando si vede da quante operazioni, stati e quadri debbono esser preceduti questi ruoli, che toccano tanto immediatamente il tributo de' proprietarj, non può dissimularsi quanto sia giusto e conveniente di mettere in tutti questi lavori una chiarezza che attesti le scrupolose cure postevi, che dissipi le inquietudini ed allontani i sospetti. Ognuno sente la necessità che questi lavori sieno ben fatti ed appuntino. Rammentino i Direttori al proposito gli obblighi imposti loro dalla legge degli 8 novembre 1806, la circolare del Ministro delle Finanze degli 8 agosto 1808, che spiega le attribuzioni delle Direzioni ed i loro rapporti colle autorità amministrative e

coi contribuenti, ed i decreti de' 10 giugno 1817 e de' 10 gennajo 1825.

Dell' Ispettore generale delle Contribuzioni dirette.

Nella prima organizzazione occupava questa carica un particolare impiegato. Allorchè si trovava in Napoli faceva parte del Consiglio delle contribuzioni dirette ed aveva voce deliberativa.

Poteva essere dal Ministro incaricato delle verifiche e delle operazioni relative all' Amministrazione delle contribuzioni.

Il Consiglio delle Contribuzioni poteva parimenti, previo il permesso del Ministro, commettergli le verifiche straordinarie di cui avesse conosciuto il bisogno per oggetti importanti.

Ma poi le funzioni della carica d' Ispettor generale furono riunite a quelle di Direttore del ramo stesso nella provincia di Napoli, e formarono un solo impiego col titolo *d' Ispettor generale Direttore delle Contribuzioni dirette della provincia di Napoli*.

Per effetto di questa Sovrana disposizione interviene nel Consiglio delle contribuzioni dirette e vi ha voce deliberativa; ma quando in detto Consiglio trattansi affari che la provincia di Napoli riguardino, allora uno de' Direttori provinciali a giudizio del Ministro delle finanze, vi è in suo luogo momentaneamente chiamato.

Qualora per oggetti di servizio delle contribuzioni dirette dee spedirsi in provincia alcun funzionario superiore del ramo stesso, vien dal Ministro delle finanze destinato quello tra' Direttori tutti delle contribuzioni dirette che si crederà più idoneo, ed al medesimo vien corrisposta durante la straordinaria commessione la indennità di ducati quattro al giorno; giusta il prescritto nel real decreto del 20 giugno 1823.

Del Consiglio delle Contribuzioni dirette.

Il Ministero pubblico presso la Gran Corte de' Conti è incaricato di consultare sulle materie contenziose relative alle contribuzioni dirette, e sugli affari che gli saranno rimessi dal Ministro delle Finanze.

Riceve inoltre le querele delle parti contro gli atti

delle direzioni, ed informato direttamente da' direttori dell' andamento degli affari delle contribuzioni pendenti nei Consigli d'Intentenza, dà all' uopo gli opportuni regolamenti; ed in fine quando gli sembra che le decisioni sieno contrarie ai generali stabilimenti, ne produce il gravame nella Regia Corte de' Conti.

Il Ministero pubblico anzidetto nell' esercizio di questa sua attribuzione prende il titolo di Consiglio delle contribuzioni dirette.

Egli corrisponde col Ministro delle finanze, cogl' Intendenti e coi direttori provinciali, a nome del Consiglio, per tutto ciò che è relativo agli affari suddetti e per l' esecuzione delle decisioni.

L' Ispettor generale delle contribuzioni fa parte dell' enunciato Consiglio e ha voce deliberativa.

Il Consiglio delle contribuzioni diretto fa le sue determinazioni a maggioranza di voti. Tre individui del Ministero pubblico, quando l' Ispettor generale non è presente, e due quando vi è, formano il Consiglio.

Un notamento in ristretto di tutte le sue determinazioni vien trasmesso al Ministro delle finanze.

I soli gravami contro gli atti de' Consigli d' Intendenza in materia di contribuzione o che sieno stati proposti dal Consiglio o da particolari interessati, sono proposti ad una delle sezioni della Gran Corte de' Conti colle conclusioni del Procurator generale e dopo che la sezione ha deliberato, le di lei decisioni son sottoposte dal Ministro delle finanze all' approvazione del Re, senza della quale non ha nessuno vigore. Nelle decisioni esser deggiono motivate le conclusioni.

ARTICOLO XXV.

Dell' Amministrazione generale de' Dazj Indiretti.

L' epoca de' dazj è remotissima presso le società civili. Se noi non ne conosciamo la loro natura e l' epoca precisa è colpa unicamente del tempo, che tante cose ci ha involate, ed alle moltiplici eventualità a cui è andato soggetto il nostro commercio.

Onde dare un' idea adeqnata de' Dazj Indiretti è uopo riportare qualche cenno di ciò che gli economisti han detto su queste specie d' imposte, e la loro differenza dalle

contribuzioni dirette. Questa distinzione è essenzialmente necessaria di qui indicarla, poichè da essa partendo sarem chiariti di tutto quello che al proposito diremo.

Idee generali su questa specie d' imposta e sua differenza dalle contribuzioni dirette.

Nella legislazione francese v' ha la seguente definizione delle contribuzioni indirette: *sono esse* (diceva il Regolamento degli 8 gennajo 1790), *tutti quei dazii che gravitano sulla fabbricazione, il trasporto e l' introduzione di molti oggetti di commercio e di consumo; dazio il cui prodotto ordinario anticipato dal fabbricante, dal mercadante o dal vetturale è sopportato ed indirettamente pagato dal consumatore.*

Non mai più in questa occasione si trova a proposito quella massima di antica prudenza: *omnis definitio in jure periculosa est.* Prescindendo che in teoria anche ciò che si paga dal proprietario di un fondo vuol essere nella maggior parte risguardato come un' anticipazione che poi si sopporta ed indirettamente si paga dal consumatore; in giurisprudenza positiva, come opportunamente riflette il Merlin, il significato di contribuzione indiretta è assai più esteso di ciò che nella riferita definizione si comprende. Una tal riflessione è d' importanza, poichè, come lo stesso diligentissimo giureconsulto avverte, v' ha delle regole che son comuni alle varie specie di contribuzioni; ma v' ha del pari notabilissime differenze tra le une e le altre.

Le contribuzioni dirette e le contribuzioni indirette hanno ciò di comune, che non possono essere stabilite se non da una legge e non durare, se non pel tempo al quale siffatta legge le ha limitate. Questo principio è nella giurisprudenza di tutte le età. Anche quando l' abusivo sistema era invalso di staccare dal pubblico erario qualche ramo di percezione e farne a' particolari assegnamento, la massima vigea della inalienabilità del dritto sovrano esclusivo di fissare la specie e la durata delle contribuzioni. Questo dritto di Maestà che Tacito denominava *jura imperii*, e Livio *sacra regni*, nel medio evo si annoverò tra le regalie maggiori dall' autorità Sovrana indistaccabili.

Segue da ciò che le Amministrazioni locali non pos-

sono stabilire alcuna contribuzione, sia diretta, sia indiretta, anche per sovvenire ai bisogni più urgenti delle località.

Un altro punto sul quale le contribuzioni dirette sono eziandio assomigliate alle indirette si è quello che la percezione delle une e delle altre si esegue per mezzo di coazioni.

Variano però le contribuzioni dirette dalle indirette nell' importante articolo della competenza su quanto somministrar possono di contenzioso: per queste, quantunque con modi sommarii e speditivi, la competenza è nel sistema dell' ordine giudiziario, mentre alla sola autorità amministrativa compete la cognizione delle controversie relative alla situazione ed alla riscossione delle prime.

Per altri riguardi differenze ben notabili si rinvengono fra le contribuzioni dirette, e le indirette, o si abbia riguardo alla eventualità delle somme da riscuotersi pei bisogni dello stato, o si ponga pensiere al modo stesso della riscossione.

Le contribuzioni dirette hanno base fissa e poco variabile, in modo che fin dal principio di un esercizio amministrativo possono prendersene e calcolarsene i risultati; mentre le indirette per accidenti che, spesso ai provvedimenti della umana prudenza si sottraggono, soffrir deggiono sensibilissime oscillazioni.

E per ciò che riguarda il metodo di riscossione per la natura stessa della cosa, le contribuzioni indirette han sempre quel non so che di agevole e di ripartito che ne attenua e quasi insensibile ne rende il peso; e quando ancora in masse significanti se ne anticipa il pagamento, come nelle dogane e nelle gabelle all' ingrosso, son queste allora da risguardarsi non altrimenti che un' impiego di fondi che i capitalisti mettono a profitto, e ne traggono poi nelle vendite a minuto non solo compenso ed indennità, ma profitti altresì non indifferenti dagli ultimi consumatori (1):

---

(1) Montesquieu crede che i dritti percepiti nelle dogane sopra le mercanzie, sono quelli che il pubblico sente il meno, perchè non gliene vien fatta una dimanda formale. Essi possono essere, dic'egli, sì saggiamente regolati, che il popolo ignora quasi di pagarli. Il perchè, è di una grande conseguenza che sia colui che vende le mercanzie quello che paghi i dritti; costui sa bene che non li paga per se, ed il compratore, il quale nel fatto li paga li confonde col prezzo. Bisogna riguardare il negoziante come il debitore generale

Cenno storico sulle Dogane napoletane dagli antichi tempi fino a' nostri giorni.

Dohana, giusta il sentimento di Du-Cange è una voce nata *ab adunatione*, per dinotar l' officina dove si univano tutte l' esazioni fiscali al tempo de' nostri Re Normanni. In seguito però questa parola *Dogana* fu impiegata tra di noi a determinare l' aggregato di più fondi fiscali.

Il primo fondo fiscale che costituiva anticamente la maggior rendita delle dogane era il dritto di contrattazione detto ancora *jus plateæ*, perchè si esigeva nelle pubbliche piazze sopra le mercanzie che si mettevano in vendita. Fu poi denominato *jus dohanæ*. I Romani avevano ancora questo vettigale, e si chiamava *jus rerum venalium*, come si ha da Ulpiano. Il dritto del fisco sulle robe contrattate era allora l' ottava parte del valore, onde dicevansi *octavarii* coloro che facevano una tale esazione.

Non sappiamo quanto fu posto in uso il dritto di contrattazione di grana 18 ad oncia (valore di sei ducati.) Si pretende da taluni che questo vettigale fosse introdotto sotto il Regno di Ruggiero circa l' anno 1125, che è quanto dire del tre per 100, che pagavasi ogni volta che la roba si contrattava. Questo vettigale era il principale tra noi, e tutti i dritti di piazza del nostro Regno erano di tal natura.

Non si sa neppure con certezza l' epoca di due dritti, uno detto *portorium* o *jus ancoragii*, l' altro *jus exituræ*. Essi sono antichissimi. Il primo era in uso presso i Longobardi, al tempo del Re Luitprando. Verisimilmente riconoscono amendue la loro origine fin dal tempo che le nostre provincie furono oppresse da' Romani; i *portorii* erano vettigali che i Romani misero sulla estrazione e immessione delle merci. Si esigevano sopra il valore delle robe e non sulla nave. Si crede d' altronde

---

dello stato, e come il creditore di tutti i particolari; egli anticipa allo stato il dritto che il compratore gli pagherà dopo qualche giorno, ed ha pagato per il compratore il dritto che ha pagato per la mercanzia; d' onde segue che più si possono impegnare gli stranieri a prendere le nostre derrate, più essi rimborseranno dritti, ciò che produce un vero profitto per lo stato.

che il *jus exiturae* di grana 21 ad once, sia stato posto da Federico II nel 1220. Il primo si esigeva sotto pretesto della costruzione e mantenimento del porto, da tutte le navi che entravano: era di carlini 15 fino a ducati 18 relativamente alla qualità della nave ed al numero delle gabbie. Le piccole navi senza coperta pagavano poi il *falangaggio*.

Ignoriamo del pari l' epoca degli altri due dritti detti *jus ponderis* e *jus mensurae*. Il dritto del peso nella dogana si esigeva di grana 5 a cantaio da tutte le merci soggette a peso quando si contrattavano. Pel dritto della misura si esigeva quando un carlino e quando due per ogni 100 *canne*, giusta la qualità del genere.

Il *jus resinae seu reficae*, quasi *jus traficae*, dicono i nostri forensi, denominato pure *jus salmaltium* o *salmarum*, di carlini 16 a carro e di grana 27 a soma, era stabilito sulle mercanzie, che venivano per terra ed uscivano per mare, e venivano per mare ed uscivano per terra.

Dev' essere antico ancora il dritto del passo e dell' ultima uscità del Regno, *jus ultimae exiturae seu grascia*. Si esigea alla ragione del 10 per 100 sul valore delle merci che si estraevano nei confini del Regno, dove soprantendevano i doganieri, perchè non uscissero le merci proibite.

Vi era un altro antico dazio del 10 per 100 sopra tutti i prodotti del Regno che si volevano estrarre per lo stato Pontificio: era distinto col nome di *decinae*, *jus decimi* o *decini*.

Nel sistema delle finanze di allora erano sottoposti a dazii i soli generi per uso di commercio, e non quelli per uso particolare delle famiglie. Di qui venne che generalmente nel Regno il cittadino nella propria patria non pagava il dritto di contrattazione. Niuno pagava il pedaggio sul trasporto delle robe che servivano al proprio uso. Nei primi tempi della nostra Monarchia i plateatici, come gli altri dritti doganali, si esigevano da' balivi per commessione de' Camerarii. Indi venuto in uso di concedere in feudo le terre, e più appresso le popolazioni col mero e misto imperio sotto nome di baliva, in molti paesi fu ancora conceduto il plateatico ed altri dritti doganali. A molti comuni fu fatta concessione della baliva e della piazza separatamente dal feudo.

L' imperator Federico nel 1220 introdusse il dritto del fondaco di grana 15 ad oncia, o sia del due e mezzo per 100 su le merci che da' negozianti si riponevano in esso, e si esigeva nell' estrarsi dal fondaco. Le mercanzie destinate per fiere franche, pagavano il dritto del fondaco e non quelle di contrattazione. In ogni provincia egli stabilì ancora i fondaci per la vendita del sale, del ferro, dell' acciajo, della pece, con certi dritti che egli riputava regalie, come del pari reputava regalie il dritto che esercitava sulle miniere sistenti nei feudi de' privati. Da ciò si trae che apparteneva al Principe il dritto privativo di scavare il ferro, lavorarlo e venderlo.

Se noi però trattar volessimo parzialmente tutti i cangiamenti avvenuti nel sistema dei nostri dazii da tal epoca in poi, bisognerebbe scrivere un' intero volume; ma dovendoci limitare a darne un piccol cenno, diremo solo che col progresso del tempo i dazii aumentarono talmente che divennero sommamente pesanti per ogni classe di persone e che formava quel malcontento generale nel popolo, spesse fiate causa di mille disguidi politici.

In seguito la durezza e la dilapidazione del governo viceregnale accrebbe la massa de' dazii coi finti o veri motivi di feste e di donativi; ed allora avvenne che la rendita della maggior parte di essi fu venduta a' particolari sotto nome di arrendamenti (1)

---

(1) Gli arrendamenti di sistema spagnuolo traggono però origine dalla banca di S. Giorgio di Genova, siccome ci fa osservare il Macchiavelli parlando della concessione dell' entrate della dogana fatta dalla Repubblica di Genova a diversi suoi cittadini, che nella guerra coi Veneziani le avevano prestata gran somma di danaro. Lo stesso scrittore nel riferire di essere questo avvenuto nell' anno 1484 lo caratterizza come un' esempio veramente raro, e da' filosofi in tante loro immaginate e vedute repubbliche mai non trovato; pur tuttavolta presso di noi tali arrendamenti produssero delle terribili conseguenze, di maniera chè avvenuto il tumulto in Napoli nel 1647 essi vennero aboliti da Giovanni di Austria plenipotenziario di Filippo IV. Ma siccome si conobbe che ciò a rovina si convertiva dei consegnatarii, il popolo supplicò il viceré, che gli arrendamenti aboliti si rimettessero per la metà. Al che il viceré annuendo, nell' anno 1649 ristabilì per la metà gli aboliti vettigali, ed alcuni arrendamenti coi loro frutti assegnò *in solutum* ai consegnatarj. — È da notarsi, che il costume di alienare i vettigali, introdotto dagli Aragonesi, vigorì gradatamente sotto i Viceré, i quali avvolti in vari bisogni, distrassero moltissime regalie, e costretti a contrar debiti, i frutti e le rendite di alcuni tributi e vettigali assegnarono ai credi-

Da tal' epoca in poi gl' impieghi necessarii per la percezione delle diverse imposte si vendevano e l' incanto che faceasene si poggiava meno sul compenso de' soldi, i quali eran tenuissimi, che su di una tariffa di dritti e propine che si permetteva agl' impiegati di esigere per privato loro conto a peso del pubblico.

Quindi la rendita dello stato si ridusse per la maggior parte in mano de' particolari, e l' amministrazione ne fu lacerata e divisa in più di sessanta rami diversi per quanti erano gli arrendamenti doganali ed altre particolari dipendenze. Ciascuno de' proprietarj degl' impieghi comprati aveva inoltre una particolare e privata amministrazione per l' esazione a proprio vantaggio. Non rimaneva al fisco che uno scheletro di percezione, ed una misera corrispondente giurisdizione. La Regia Camera della Sommaria avea la direzione di questo residuo di rendita, e gl' impiegati che la esigeano erano anche d' impiego comprato.

Una tariffa formata quasi da consuetudini regolava la percezione sul valore de' generi, valore che più non corrispondea a' medesimi per essere stato designato loro in tempi molto remoti, e questo metodo serbavasi per la estrazione, per la immissione, e per la circolazione interna per mare e per terra.

I dazj erano diversi nelle differenti provincie. Erano del pari diversi i pesi e le misure. Lo erano ancora le pro-

---

tori. Di qui i nomi di *assegnatari e consegnatari*. A' primi si fece asseghamento di alcuni tributi da pagarsi loro dalle università. Ai secondi si consegnarono *in solutum* le rendite degli arrendamenti. Talora però questi due nomi, si adoperarono promiscuamente. Affinchè certi fossero i vettigali ristabiliti dopo la loro abolizione, con la prammatica 22 *de vectigalibus* se ne fece la numerazione, se ne stabili la forma di amministrazione, e si spedirono le istruzioni analoghe pei loro amministratori o governatori, e per la elezione ed ufizio del delegato. In seguito, e precisamente nel 1683 il vicerè Marchese del Carpio intraprese di abolirla; ma per le spese della nuova moneta furono imposte invece grana 15 sopra ogni *tomolo* di sale. Per lo stesso titolo della rinnovazione della moneta fu aggravato il sale di altre grana 15 a tomolo nel 1686, e di altre 7 e mezzo a tomolo nel 1689. Queste tre imposte perpetue fecero la somma di grana 37 e mezzo e ne fu venduta la rendita. La città di Napoli si appropriò sopra queste gabelle di tutto il Regno annui ducati 10 mila, per modo che venne così a non contribuir nulla per la moneta.

fine degl' impiegati proprietarj. Un genere dunque nella circolazione interna era soggetto a pagamento in ogni passaggio da provincia a provincia, oltre dell' incomodo e della vessazione ai conduttori per le replicate verifiche e prestazioni agl' impiegati.

Le coste erano quasi scoverte di custodia, poichè la forza si tenea nei soli punti ove erano le dogane, e queste erano situate per la maggior parte nell' interno dei paesi del littorale. Non vedeansi dunque sulle spiagge che i così detti cavallari, e sentinellari pel servizio della sanità. Non vi erano nè leggi precise ne regolamenti amministrativi. Alcune sparse prammatiche aveano fissati dazii in un tanto ad oncia sul valore del genere, ed aveano comminate pel contrabbando di taluni articoli differenti severe penali di multe, galee, e fino di morte.

Giunto nel Regno l' immortale Carlo III di sempre gloriosa memoria si concepì la speranza di qualche miglioramento nelle dogane a vantaggio dell' erario ed a sollievo del pubblico.

Fu in fatti ideato un sistema di riunione di giurisdizione, e fu creata un' amministrazione doganale sotto nome di Sopraintendenza, la quale assunse la direzione delle poche percezioni del Governo, e stabilì in ciascuna dogana uno o più impiegati fiscali di sua particolar dipendenza per formare un controllo a quelli d' impiego comprato. Il solo ramo di estrazione per l' estero rimase alla Regia Camera della Sommaria, e seguitò a trattarsi per mezzo della Sopraintendenza dai così detti portolani, e portolanoti ch' erano anche d' impiego comprato.

Furono ancor classificate le diverse dogane, essendosi designate alcune per privilegiate, dove potea farsi qualunque operazione; essendosi accordata ad altre la facoltà di limitate spedizioni, ed essendosi interdetto ogni commercio negli altri punti del littorale, indicandosi col nome di *scali proibiti*.

Fu fatta finalmente qualche picciola correzione alla tariffa, e furono dati alcuni regolamenti generali sotto il nome di atti del marchese Gregorio.

Niente però potè farsi per la riunione de' dazj dei moltiplici arrendamenti, attesa la impossibilità de' mezzi a ricomprarli; o quel Governo si limitò a richiamarne alcuni sotto titolo di affitto, prescegliendo quegli in cui il fisco avea un interesse cumulativo con de' consegnata-

rj. Così si rimase la cosa alla partenza di quel Monarca.

Assunto al trono l'immortale Ferdinando, ed impegnato a seguir le tracce dell'augusto suo Genitore, non mancò di richiamare al fisco altri arrendamenti con lo stesso titolo di affitto, e di abolirne altri, come quelli de' ferri, della manna, de' tabacchi e della seta, dando il dovuto compenso agl'interessati, ed indennizzandosene in picciola parte col prodotto delle imposte sulla immissione ed estrazione di tali generi.

Questi principj faceano sperare la rettifica generale del sistema, ma ciò non potea aver luogo senza la verifica dell'introito riunito de' diversi cespiti, e senza i mezzi di riacquistarlo, non conoscendosi allora che la sola rendita delle poche percezioni fiscali, poichè tutte quelle degli arrendamenti essendo amministrate in vario modo, e dagli stessi interessati, si agiva da costoro con quella riservatezza, che si conveniva per nascondere lo stato della rispettiva finanza.

A rischiararsi questo mistero era necessaria la preliminare riunione al fisco delle diverse amministrazioni degli arrendamenti, e non altrimenti fu eseguito nel principio del decennio della occupazione militare.

Invaso il Regno nel 1806, quel Governo formò da prima un' amministrazione de' dazj indiretti, composta di un Direttore generale, e di quattro Amministratori: i rami furono ripartiti a questi ultimi nel seguente modo.

L'uno ebbe l'incarico della percezione delle dogane esterne ossia di quelle di frontiera di mare e di terra.

L'altro ebbe la cura della percezione delle dogane interne, e degli arrendamenti su i commestibili della capitale, e de' suoi casali, che furono quindi denominati dazj di consumo.

Il terzo ebbe il ramo de' sali.

Il quarto finalmente regolò i così detti dritti riuniti, ossia i cespiti di altri arrendamenti, che non appartenenano alle dogane. Erano essi al numero di circa 32, compresa la lotteria, e la di loro amministrazione potea dirsi di stralcio per essersi quindi o aboliti o trasfusi in altre percezioni, eccetto la sola lotteria che rimase sotto particolare amministrazione.

Si fece in seguito la riunione di tutti gli arrendamenti per conto del Governo, ed i proprietarj ottennero i rispettivi compensi sul debito pubblico, cui fu designa-

to un fondo corrispondente con un decimo imposto su tutte le contribuzioni dirette ed indirette. Gl' impiegati camerali ossia d' impieghi comprati rimasero provvisoriamente in esercizio colle stesse loro prerogative, e si sostennero ancora varie altre picciole percezioni particolari, sia perchè non erano considerate sotto il nome di arrendamenti, sia perchè furono messe in obblio in quei primi momenti.

Dovea seguire la formazione delle nuove tariffe riunendosi in un solo i diversi dazj, e le varie percezioni sullo stesso articolo, e questo travaglio fu difficilissimo, sia per non gravarsi il pubblico con una tassa superiore all' insieme delle precedenti diverse percezioni, per cui dovè farsi il coacervo di un decennio, e dal confronto de' prodotti con la quantità de' generi spediti, ottenersi l'analogo risultamento per ciascuna imposta, sia per semplificarsi la base di percezione, riducendosi, per esempio, a numero alcuni dazj che prima esigevansi a peso come per gli animali; e riducendosene altri a peso, che prima erano a misura come per i cereali; il tutto con analoghe proporzioni a fronte delle antiche imposte.

Si procedè nello stesso tempo alla riunione delle diverse officine doganali, ed alla formazione di analoghi regolamenti per la unità del servizio, ed essendosi cominciato il travaglio con gli arrendamenti delle imposte sui generi di consumo della capitale e de' suoi casali, si terminò la organizzazione di quel ramo nello stesso anno 1806, e nei primi mesi dell' anno seguente, formandosene una direzione particolare, dipendente dall' amministrazione generale, sotto il nome di direzione de' dazj di consumo. Furono fatti particolari regolamenti per la medesima. Gl' impiegati proprietarj furono ammessi alla liquidazione de'loro titoli per ottenerne analogo compenso sul debito pubblico, ed in luglio 1807 si vide il primo esempio di una percezione unica senz' altro pagamento a particolar profitto degl' impiegati, e col metodo il più decente pel pubblico, ed il più conducente per la sicurezza fiscale.

Non così sollecitamente potè procedersi anche per la organizzazione di tutte le dogane del Regno, e si fu quindi nell' obbligo di farle continuare con lo stesso antico metodo di percezione, e con gli stessi diversi dazj e de-

nominazione che aveano nei passati arrendamenti fino ad aprile 1809.

In questa occasione si manifestò il segreto dell'annua rendita degli arrendamenti, essendo stati riuniti, e sottoposti alla stessa amministrazione per lo intero anno 1808.

Sarà dispiacevole il considerare nell' antico metodo degli arrendamenti la confusione, ed il disordine col risultamento di non corrispondenti prodotti, e delle più dure vessazioni pel pubblico. Un genere indigeno non potea portarsi a poche miglia di distanza senza sdaziarlo ad ogni passo col pagamento di molte regalie, e prestazioni agl' impiegati, ed alla forza de' varj arrendamenti, e quel ch' era ancor più, senz' assoggettarsi a diverse visite e diversi pesi o misure; e quindi a gravissimo ritardo, incomodo, e inquietudine. Le tariffe non erano conosciute ch' esclusivamente da' pochi impiegati che l' eseguivano. Nessuno dovea essere a parte del segreto, non esclusi gli stessi proprietarj delle percezioni. Non potea esservi quindi verifica o controllo pei loro calcoli, ed il pubblico pagava più o meno secondo sapea meglio comprare il favore di questi depositarj del mistero. I dritti, e le propine degl' impiegati camerali erano alle volte maggiori de' dazj, e si faceano pesare a capriccio a danno de' contribuenti. Lo sciame in fine degl' impiegati e de' custodi era immenso su di ogni barriera, ed in ogni dogana, ed appartenendo a varj rami di diversa proprietà doveano contentarsi tutti, poichè ciascuno avea la maschera di garentire un interesse separato. Tutti in fatti erano ricchi, malgrado che i soldi fossero tenuissimi (1).

Riunita l' amministrazione di tutti i cespiti, conveniva basarne il servizio con una legge ed una tariffa unica adattata a' bisogni del regno, ed alle particolari vedute di pubblica economia.

Infinite proposizioni furono presentate dalla classe de' progettisti. Il Governo formò una Giunta per discutere

---

(1) « Nel 1783 un uomo che sapeva valutare i contrabbandi spese novecento ducati per avere la piazza di soldato soprannumerario, o di sostituto che fosse nella dogana di Napoli; e quest' uomo stesso dopo circa tredici anni maritò una figlia con ducati 4000 di dote. Io stesso potrei fare da testimonio in questo fatto » -- G. Ungaro, *Prospetto economico-politico-legale del Regno di Napoli*, 1807.

maturamente l' affare, ma la circostanza de' tempi consigliò l' adozione delle leggi francesi con poche modificazioni necessarie per adattarle agli usi, ed a' bisogni di questo regno. Lunghi travagli meritò la formazione delle tariffe. Lo stesso metodo di coacervo adottato pe' dazj di consumo fu praticato per istabilirsi i dritti doganali. Si tenne una media proporzionale fra i bisogni del regno e le speculazioni del commercio, e conservandosi il maggior possibile equilibrio, si sgravò la estrazione prendendosi sulla immissione un assai lieve compenso a fronte della enunciata diminuzione, ed anche della perdita del prodotto degl' impieghi vendibili, e di quella delle dogane interne, che fin d' allora rimasero abolite con indicibile sollievo del pubblico. Fu in fine compilata la detta tariffa con dazio unico, e con la più chiara indicazione per conoscersi dal più idiota contribuente.

Non minor fatica costò la organizzazione dell' amministrazione generale e di tutte le parti del servizio. Fu ridotto a due il numero de' quattro amministratori generali con la presidenza di un Direttore generale. Furono designate le rispettive attribuzioni accordandosi ai primi le facoltà per regolare i diversi rami di loro dipendenza, ed all' ultimo quelle di dirigere il tutto, intendendosela direttamente col Ministro. Fu in fine stabilito un Consiglio di amministrazione composto dagli enunciati tre impiegati superiori per la decisione degli affari più interessanti.

Fu abolita la classe degl' impiegati proprietarj, e fu basata la composizione del nuovo personale, dividendosi in sedentario ossia di percettori; in attivo ossia di forza di custodia; in misto ossia di controlori ed ispettori per dirigere e sorvegliare le operazioni de' due primi. Furono designate le diverse dogane, e la forza formata con l' abolizione de' cavallari e sentinellari fu stabilita su tutta la costa, frontiera di terra, in posti distanti a 4 e 5 miglia fra essi. Il servizio fu diviso in tenenze, controlli, ed ispezioni con la dipendenza dalle direzioni provinciali, e queste dall' amministrozione generale. Fu dettagliato il metodo di ogni operazione doganale. Furono specificate le penali per ciascuna contravvenzione, mitigandosene l' asprezza, ed abolendosi del tutto le pene afflittive di corpo, ch' erano prima in vigore. Fu abolito qualunque dritto e percezione per conto

particolare, dichiarandosi per concussionaria qualunque esazione diversa da quella prescritta dalla tariffa del Governo. Fu in fine regolata la procedura giudiziaria nel modo il più liberale, abolendosi le antiche esenzioni e privilegj, ed assoggettandosi il fisco doganale a' Giudici ordinarj come ogni altro cittadino. Tutto ciò esigè del tempo, e quindi la detta legge e la tariffa sanzionate nel 24 febbrajo 1809 furono poi messe in esecuzione nel 15 di aprile seguente.

La navigazione di commercio presentava un altro ramo di amministrazione daziaria, e si accorse anche alla di lei riforma, sgravandosi le imposte su i nostri legni, e caricandosi su de' legni esteri sull' esempio delle altre nazioni. Una nuova legge in data del 27 aprile con una particolar tariffa regolarizzò questo cespite riducendo a dazio unico circa 15 diverse imposte, che prima esigevansi.

In ottobre del 1810 per supplirsi al bisogno dello stato fu stabilita la regia de' tabacchi, ed in questa occasione si divise dall' amministrazione de' dazj indiretti il cespite de' sali, e si formarono due separate amministrazioni, l'una delle dogane e de' dazj di consumo, e l'altra de' sali, del tabacco, e delle carte da gioco, sotto il nome di amministrazione generale de' dritti riservati (1).

---

(1) Onde avere una idea esatta di tutto ciò che è relativo ai *dritti riservati*, crediamo opportuno darne qui un picciol cenno.

De' sali. — Questo cespite é antichissimo, ma ha subito varie vicende di diminuzione e d' incremento di prezzo, non che di metodo di percezione. Il prezzo cui questo genere vendeasi prima dell' anno 1780 era di ducati 2. 55 il tomolo di rotoli 48 cioè ducati 5. 30 il cantaro, ma questo non era generale per tutto il regno, poichè in varj luoghi si osservava un metodo diverso di peso, ciò che portava ad una ineguaglianza di prezzo specialmente pei sali minerali di Calabria. -- L' enunciato prezzo di ducati 2. 55 il tomolo era composto da tre diverse imposizioni, cioè de' grani 82 e mezzo, dei grani 53 e mezzo, e de' grani 120, e queste erano per la maggior parte vendute ad arrendamenti. -- L' Amministrazione di essi avea gl' impiegati, la forza, e diverse norme e regolamenti separati. -- Per compenso dell' abolizione dell' arrendamento del tabacco, in gennajo 1780 fra le altre imposizioni vi fu quella di altre grana 48 a tomolo di sale, ed ecco una quarta percezione sul detto cespite, la quale mal grado fosse stata conservata a beneficio della Regia Corte, fu ciò non di meno regolata con una separata amministrazione. Riunite tutte tali imposizioni, risultò il prezzo del sale a ducati 3. 03 il tomolo di rotoli 48, e quindi a ducati 6. 30 il cantaio, cui

Una tal riforma ebbe luogo al primo gennaro 1811, e ciascuna delle due amministrazioni ebbe le sue leggi, e

---

aggiunti altri grani tre per dritto di misuratura a favore di un impiegato camerale, rivenne in totale a ducati 6. 33. -- I fondaci ove vendeasi il sale, erano sul lido del mare, o a poca distanza dal medesimo, e quindi il prezzo del genere aumentava a carico dei consumatori a misura del bisogno, e della distanza de' luoghi dove portavasi. -- I speculatori che compravano, e vendeano questa merce come si fa di ogni altra, poteano smaltirla al prezzo che loro piaceva, e quindi ne' luoghi più mediterranei vendeasi sino a grana 12 il rotolo. Fu per grazia accordato un fondaco interno negli Abruzzi, e fu stabilito nell' Aquila, ma il sale vi si vendea a carlini otto di più a tomolo per la spesa di trasporto. -- Nell' anno 1803 fu caricato il sale di altri duc. 5 il cantaio con una nuova amministrazione, ed ecco una quinta imposizione su tal derrata. Il prezzo della medesima ascese dunque a duc. 11. 33 il cantaio, rimanendo a carico de' consumatori l'importo delle spese e del lucro de' venditori a dettaglio. -- Nel cambiamento del 1806 fu abolita da Calabria la detta imposizione de' duc. 5, e fu necessità di generalizzarsi questo favore per tutto il regno. Ciò malgrado, gli avvertimenti ed il brigantaggio che seguirono il detto cambiamento, portarono l' ultima ruina a questo cespite, essendosi forzate e saccheggiate le miniere di sale di monte in Calabria, ed essendosi immesse immense quantità di sale marino in contrabbando. -- Essendo seguita intanto la incamerazione de' diversi arrendamenti sul sale, ed essendosene formata una sola amministrazione per conto del Governo, si pensò a riparare pel momento al guasto di un cespite così importante. -- Fu adottato il sistema del sale forzoso, e col decreto degli 11 giugno 1806 fu imposto alla ragione di cinque rotoli a testa all' ultimo prezzo diminuito di duc. 6. 33 il cantaio con l'aumento a danno de' consumatori delle spese e profitto de' venditori, e con ciò si credè assicurato lo smaltimento di 240 000 cantara di sale, oltre di altra quantità di sale libero, tanto più che per questo furono accordati dei favori sul prezzo. -- Molto si travagliò per stabilire questo nuovo sistema, e per renderlo meno gravoso di quello ch' era in se stesso, ma il fatto dimostrò, che le teorie non sempre corrispondono alla pratica. -- Necher con questo sistema porta il consumo del sale in Francia ad un limite estesissimo, e la Lombardia garentisce col fatto questa teoria; ma si tratta di stati nella maggior parte mediterranei, e con estesa pastorizia, ed altre industrie. Il regno di Napoli al contrario manca di floride pastorizie; è quasi interamente circondato da mare; ha moltissime saline spontanee; è appena diviso dalla Sicilia dove il sale non costa più che 15 grana il cantaio, ha vicino le isole Jonie che abbondano di saline; ha in fine una estensione di più di cinquanta miglia quadrate di miniera di sale in Calabria, ove dovendosi scavar la terra per piantare un albero, deve scavarsi del sale, e le case non si basano che sul masso di questo minerale. -- Da questi principj derivò che stabilito il sistema del sale forzoso si vide che in talune provincie il consumo appena ascen-

regolamenti sul sistema già stabilito; ebbe due amministratori generali; ed un Direttore generale; ebbe il suo

dea alla ragione di tre rotolà a testa, mentre in altre più ricche, e con maggiore industria si eccedea di molto la quota de' cinque rotoli, e che mentre queste ultime godeano un favore sul sale libero ch'era necessario al di loro bisogno dovea poi corrersi con la forza nelle prime per obbligarsi la gente a consumar più del bisogno, o a pagar quello che non avea consumato. -- Nel tempo che il prezzo del sale era a duc. 6. 33 il cantaio la vendita non eccedè le cantaia 280mila per anno. Aumentato il prezzo a duc. 11. 33 se ne venderono per anno sino a cantaia 219mila. Col metodo del sale forzoso non si oltrepassò la quantità di cantaia 240mila, che anzi dovè farsi dal Governo una assoluzione di vistose somme per sali presi e non pagati. -- Basterà ciò per provare che per questo articolo deve farsi una eccezione alla regola generale, e la minorazione del prezzo non influisce sull' aumento del consumo, atteso che la sproporzione fra il prezzo di vendita, e quello di costo, il poco capitale necessario alla compra, ed il lieve pericolo che si corre nel commettersene il contrabbando sono forti motivi a promuovere questa speculazione. -- Essendosi conosciuto oppressivo pel pubblico e svantaggioso pel Governo il sistema del sale forzoso si venne nell' anno 1810 all' espediente di renderlo libero di nuovo, riportandosi al prezzo di ducati 11 il cantaro esente da ogni spesa per essersi interessato il Governo dell' esito de' trasporti, e di ogni altro; si aumentò quindi il numero de' fondaci sul lido di mare, e se ne stabilirono altri trenta in una linea per lo interno del regno alla distanza di circa 24 miglia fra essi. Si stabilirono de' venditori patentati in ciascun comune coll' obbligo di non far mancare il sale, e di venderlo a grani 12 il rotolo, ritenendo per ispesa e lucro soli dieci carlini a cantaro. Fu lieve l'aumento del prezzo da duc. 6. 33 a ducati 11 a fronte della immensa spesa de' trasporti, e di quella degl' impiegati in tanti nuovi fondaci, ma cessò a favore del pubblico l' abuso di vendersi il sale a diverso prezzo in ciascun comune, secondo il capriccio de' speculatori, essendosi venduto in taluni luoghi sino a grana 17 il rotolo, allorchè compravasi a duc. 11. 33 il cantaro -- Stabilito questo metodo, e formata un' amministrazione separata del sale, de' tabacchi, delle carte da gioco, e della polvere da sparo col nome di amministrazione generale de' dritti riservati, si venne all' abolizione d' infiniti abusi, ed alla formazione di nuovi regolamenti: ciò che produsse de' continuati vantaggi, essendosi giunto in qualche anno allo smaltimento di cantaia 237mila di sale, limite assai elevato per le particolari circostanze di questo regno -- Al ritorno di S. M. il Re Ferdinando I. (di G. M.) nel 1815 fu dato un nuovo assalto alle saline di Calabria col saccheggio d' ingenti quantità di sale, ed essendosene immessi in frode dall' Estero circa altri cento mila cantaia dovè molto stentarsi sino all' anno 1817 per ristabilirsi l' antico ordine: ciò malgrado però in detti anni la vendita non fu minore di cantaia 250mila a 260mila. -- Nel 1818 si credè interessare i ricevitori facendosi obbligare allo smalti-

seperato servizio misto, e sedentario. Il solo servizio attivo rimase interamente all' amministrazione delle dogane

---

mento di determinate quantità con vistosi premj sugli aumenti, che avrebbero potuto procurare, e con esatti regolamenti per la esecuzione, e con questo metodo nel 1819 si arrivò al consumo di cantaia 275mila di sale, che secondo i più accurati conoscitori della economia del regno, è l'ultimo periodo d' incremento cui senza illusione può giungersi.

Da' Tabacchi. — Nel 1810 i bisogni dello stato richiedevano un aumento di rendita, e per aversi una risorsa meno pesante pel pubblico si pensò ad una imposizione sul tabacco. Era però ancor fresca la trista memoria dell' arrendamento di tal genere, e delle feroci vessazioni e penali, onde si opprimea la gente per una pianta di tabacco, che naturalmente fosse nata in un giardino, o per un oncia di tal genere che si fosse trovata presso chiunque. Trovavasi inoltre già in qualche modo introdotta la coltivazione di questa derrata, ed a conciliare la conservazione di questa industria, il minore incomodo pel pubblico e l' utile dello Stato, si pensò di stabilire una privativa. — Questa fu in fatti ordinata colla legge del 28 ottobre 1810, e con essa fu favorita la coltura de' tabacchi, fu promossa la manifatturazione delle foglie indigene, e fu regolato il prezzo di vendita delle diverse specie di tabacchi in una proporzione molto inferiore a quella dell' antico arrendamento. Lo spaccio fu affidato agli stessi venditori patentati, e con le stesse formalità prescritte pei sali. — Non si durò poca fatica per stabilire questo nuovo sistema di privativa, per conoscere e prescegliere le macchine ed i locali necessarj; per organizzare un metodo di fabbricazione, che avesse incontrato il gusto del pubblico, e la possibile economia; per attivarsi in fine la coltivazione della foglia nazionale. — Pei tabacchi manifatturati si è ottenuto lo scopo di averli di eccellente qualità, di modo che son ricercati anche dall' estero, e non è andato interamente fallito quello di far conoscere allo straniero il pregio delle nostre foglie, ed iniziarne un utile ramo di commercio. — Tutto ciò se ha favorito direttamente la nazione, non ha però ugualmente vantaggiato l' interesse del Tesoro, come è facile ad indovinarsi da chi considera, che privativa di tabacco e coltivazione libera di detto genere sono due cose in contro senso e non mai conciliabili.

Delle carte da gioco. — Poche parole su questo cespite di privativa. Il prezzo delle carte da gioco fu diminuito nell' anno 1814 per minorarsene il contrabbando; l' esito corrispose allo scopo di aumentarsene lo spaccio, ma ciò mal grado il prodotto non fu corrispondente alla spesa. Si è più volte pensato di adottarsi de' sistemi diversi di minore spesa e di maggior vantaggio del Fisco, ma l'idea di pregiudicarsi centinaia di persone che esercitavano con privativa la fabbricazione delle carte, senza avere altro mezzo a sussistere, ne ha sempre frastornata la esecuzione.

Della Neve — Questo ramo che formava un particolare arrendamento fra quelli de' generi di consumo di Napoli e casali, fu anche esso riunito all' amministrazione generale de' dazj indiretti. Ri-

come quella cui riguardava la custodia delle coste e frontiere, e dalla medesima si forniva all'altra amministra-

---

mase quindi in quella delle dogane e de' dazj di consumo, ed alla riunione delle due amministrazioni nel 1814 fu classificato fra i cespiti di privativa. Le circostanze del decennio aveano del tutto ruinato questo ramo di percezione. Si adottò quindi l'espediente di darlo in Regia interessata.

Della polvere da sparo --- Una particolare amministrazione di conto regio regolava, prima della occupazione militare, la manifattura e la vendita della polvere da sparo al pubblico, ed alla guerra. Le spese erano limitate; la maggior parte de' nitri si tirava dall'estero a buon prezzo; si riduceva a poco il bisogno della guerra, e quindi ne risultava pel Tesoro la rendita di circa 60mila ducati annui. --- Nel 1806 crebbe il bisogno di questo genere, e mancò la immissione de' nitri esteri. Si pensò quindi a stabilirsi un'amministrazione di polveri e salnitri sul sistema di quella di Francia con un eccedente numero d'impiegati. Tale stabilimento, se era buono per quella estesa nazione, non lo era del pari per questo regno, ma l'urgenza del bisogno fece riguardare più la politica che la economia. --- Detta amministrazione che fu messa alla dipendenza del Ministero della guerra, regolava la confezione delle polveri e dei salnitri, e ne dirigea la vendita alla guerra medesima ed al pubblico. --- La vendita al pubblico eseguivasi in pochi luoghi, e con tariffa di prezzi esagerati, in modo che il risparmio del prezzo e del disagio per averla, fece preferire quella in contrabbando, per cui la rendita ne risentì non poco. --- Il ramo della guerra pagava la sua polvere a prezzo di fabbrica, ma la immensa spesa dell'amministrazione la rendea assai cara. Si fece quindi un vòto significante, e questo aumentò d'anno in anno, tanto più che la impossibilità di pagar prontamante aumentava il prezzo de' generi, e specialmente de' nitri. --- A mettere quest'amministrazione nello stato di poter continuare la sua gestione, fu disposto che la vendita della polvere al pubblico fosse fatta per conto dell'amministrazione generale de' dazj indiretti per mezzo de' venditori de' sali ed altri generi di privativa. Questo espediente, mentre facilitava lo smercio della polvare, somministrava a quell'amministrazione il vantaggio di realizzarne i fondi nel momento della consegna all'altra amministrazione senz'attenderne lo smaltimento effettivo. --- Questo però fu un palliativo, ché non impedì al male di progredire sempre più, e giunto al colmo si passò l'amministrazione delle polveri nel 1818 alla dipendenza del Direttore generale de' dazj indiretti come ramo di finanze. --- Fu fatta allora una rassegna de' debiti e de' crediti e bisognò pagare i primi senza potersi esigere i secondi, perchè litigiosi e di difficile esazione. --- Si fece un inventario de' generi delle rispettive polveriere, e non essendosi trovata esistente, che la tenue quantità di circa cantara 700 di polvere, dovè occorrersi con fondi considerevoli a formarne, cominciando dalle provviste de' nitri, di cui non si trovò esistente che la picciolissima quantità di circa 53 cantara. --- Questo esito unito a quello del pagamento de' debiti an-

zione de' dritti riservati la forza di circa 400 uomini per la sorveglianza su i generi di privativa nell' interno del regno.

La spesa che prima non dava all' occhio per la riunione de' varj cespiti in una sola amministrazione, si conobbe sensibile allorchè restò a carico della sola amministrazione delle dogane, malgrado che si fosse alleviata di molti impiegati che cedè a quella de' dritti riservati.

Surse allora il noto sistema continentale, in forza del quale fu limitato il commercio attivo e passivo quasi con la sola Francia; fu proibita la immissione delle manifatture inglesi con la prescrizione di darsi al fuoco in caso ne arrivassero in qualunque modo; i dazj specialmente su i coloniali furono elevati al grado di formarne un tacito divieto d' immissione; fu stabilito l' obbligo de' certificati d' origine di qualunque genere; fu in fine eretta una Commessione per esaminare l' arrivo di qualunque legno, e di qualunque merce, onde assoggettarla alla confiscazione, o al fuoco in caso non ne fosse contestata la leggittima provvenienza.

Soffrì il commercio ed il pubblico in generale per questa rigorosa restrizione, ma non ne risentì la finanza, essendosi sufficientemente compensata coll' aumento del commercio attivo e passivo con la Francia per la strada di terra, e col massimo aumento de' dazj su i coloniali. Tali dritti erano al sestuplo e sino al decuplo maggiori degli antichi, senza che la immissione de' generi fosse stata in proporzione minore. Il di loro consumo in fatti non fu mai interrotto, avendone provveduto a sufficienza l' arrivo di molti legni americani, come ancora la frequente immissione di prede fatte da armatori

---

tichi, e de' fondi e spese ordinarie, portò all' amministrazione de' dazj indiretti uno sbilancio di spesa. — Si provvide pertanto a dei depositi di nitri e di polveri, ed il prezzo de' primi ribassò da 30 e 35 ducati il cantaio sino a ducati 25 per la esattezza de' pagamenti. — Con decreto de' 5 aprile 1819 fu sciolta poi interamente l' amministrazione delle polveri annessandosi a quella de' dazj indiretti. Gli impiegati furono in parte riformati, ed in parte addetti al servizio generale di quest' ultima. La manifattura de' nitri in regno fu conservata e protetta come utilissima alla nazione. Un nuovo regolamento sistemò in fine questo ramo come ogni altro cespite di privativa, ed i risultamenti della diminuzione del prezzo di fabbrica per la polvere, e dell' aumento del suo spaccio al pubblico dimostrano che non sono state inutili le cure dell' amministrazione.

francesi e da napoletani; essendone altri venuti con particolari segreti permessi; essendosene avute finalmente continue vistose quantità per mezzo di sorpresi contrabbandi.

Così continuò l' amministrazione delle dogane fino al 1814 allorchè fu riunita a quella de' dritti riservati, ed in detto spazio di tempo ebbe due Direttori generali, de' quali l' uno sino all' anno 1811 e con pochi mesi del 1812, e l' altro per questo anno, e fino ad alcuni mesi del 1814.

Varie cose che sfuggirono nella difficile prima organizzazione furono con successo modificate e corrette in questo intervallo; fu fatto agl' impiegati ed alla forza qualche aumento richiesto dall' impero delle circostanze; fu corretta con decreto del 13 novembre 1813 la tariffa dell' abolito sistema continentale. Il rapido cambiamento de' capi non permise di farsi quel che in oltre la esperienza del sistema avea potuto suggerire.

Nel 1814, furono riunite in una le due amministrazioni col nome di amministrazione generale de' dazj indiretti, e con una organizzazione si ottennero quei miglioramenti, che la esperienza avea indicati. Si semplificarono, e si riunirono le tante diverse precedenti disposizioni e regolamenti, si accorse a rincorare la nostra marina di commercio fissandosi col decreto del 28 luglio un diverso dazio per la estrazione de' cereali, cioè minore se la esportazione seguisse con nazionali, e maggiore se si facesse con legni esteri; si fece col decreto del 27 agosto una seconda correzione alla tariffa d' immissione aggiungendovisi quella delle tare; si concentrò il servizio riducendosi ad uniche direzioni e controlli quelli che prima eran due, si ridusse la custodia interna ed esterna sotto un solo regime, si diminuì quindi un numero di guardie con non lieve risparmio della spesa in generale.

Si abolì col decreto de' 28 luglio ogni percezione sul cabbottaggio, ossia sulla navigazione nel regno di tutti i generi nazionali, e fu così completata la libertà del commercio interno con la maggior generale soddisfazione.

Conveniva intanto di rettificarsi tutte le tariffe pel cambiamento delle circostanze del commercio, ed a fin di combinarsi le vedute finanziere con quelle di pubblica economia se ne affidò l' incarico ad una Commessione

composta dai Ministri dell' Interno e delle Finanze, da tre Consiglieri di Stato, dal Direttore generale de' dazj indiretti, e da otto più probi ed intelligenti negozianti. Questa se ne occupò con maturo esame, riducendo al giusto livello i diversi dazj d' immissione e di estrazione, con non poca diminuzione, specialmente pei secondi, ed il risultamento di tale rettifica si vide nelle tariffe pubblicate nel 20 gennajo 1815. Malgrado la riduzione de' dazj, la rendita per la immissione ebbe un significante incremento.

Reduce il Re Ferdinando in questi suoi reali dominj, una delle sue prime cure fu quella di ristabilire il favore delle bandiere franche, cioè quelle di Spagna, Francia, ed Inghilterra, secondo il quale i legni di dette nazioni erano esenti da ogni visita ed interna custodia doganale.

Non fu fatta alcuna novità al sistema ed alla tariffa, ma fu necessità di accrescersi nuovi soldi e soprassoldi per gli antichi impiegati ritornati da Sicilia; di abilitarsi quelli che erano rimasti in Napoli senza impiego, pagandosi loro come vitalizio la metà de' soldi che prima godeano; di aumentarsi in fine la custodia di mare e di terra per la riapertura del commercio. Tutto ciò accrebbe di molto la somma degli esiti dello stato, calcolandosi i soli mezzi soldi a circa 35 mila ducati annui.

In aprile 1816 si ottenne l' incalcolabile vantaggio della pace coi Barbareschi, e per supplirsi alle condizioni del trattato furono aumentate di un decimo le imposte doganali d' immissione e di estrazione pel corso di due anni; lieve sagrifizio a fronte del bene procurato alla nazione.

Riuscì al Governo di fare nell' anno 1817 un trattato con la Francia, la Spagna, e l' Inghilterra, e con esso l' enunciato privilegio delle bandiere franche fu commutato nella bonifica di un decimo de' dazj ch' esistevano in gennajo 1816 sulle merci indigene, e trasportate con bastimenti di ciascuna dell' enunciate potenze. L'abolizione dell' antico privilegio fu gloriosa per la dignità della nazione e del governo, ma la bonifica data in compenso può calcolarsi a circa annui ducati 200000, essendo la maggior parte del commercio d' immissione di generi delle dette nazioni trafficati con legni di loro pa-

viglione. Tuttavia la rendita doganale d'importazione aumentò anno per anno.

Nel medesimo anno fu formata la nuova legge del primo giugno, ed in esse furono riunite le molte sparse precedenti disposizioni correggendosene alcune, ed adottandosene delle nuove secondo che la esperienza ed il nuovo ordine delle cose richiedea pel vantaggio del commercio e del fisco.

Dovea procedersi ad una nuova organizzazione generale, onde il tutto fosse sanzionato da S. M., ed il travaglio ne fu intrapreso nel 1818, con la veduta di generalizzarsi a poco a poco lo stesso sistema anche nella Sicilia. Fu formata di fatti la nuova legge di navigazione del 30 luglio dell'anno anzidetto, comune ad ambi i reali dominj; e con la stessa fu dato un più stabile e liberale sistema alla nostra marina di commercio; fu incoraggiata con varj significanti premj la costruzione di nuovi bastimenti, specialmente di quelli a coffe, che possono intraprendere lunghe e difficili navigazioni; furono alleviati i dritti su i legni nazionali a fronte di quegli stabiliti pei legni esteri; fu creata in fine una particolare amministrazione per dirigerla in tutte le sue operazioni, formandosi una Direzione generale composta dal Direttore generale de' dazj indiretti, e da quello dell'ascrizione marittima, la quale avesse riunito a se l'intero servizio, e ne avesse quindi divisi i risultamenti pel rapporto di percezione dipendente dall'amministrazione generale dei dazj indiretti, e quindi dal Ministro delle finanze, e per quello di navigazione di dipendenza del Ministro di marina.

Fu ancora formata la nuova tariffa doganale del 20 aprile con rettifica, e diminuzione di varj dazj specialmente alla estrazione; fu modificata quella delle tare; vi fu aggiunta finalmente quella delle così dette mense, ossia provvigione de' bastimenti nazionali, calcolandosi le quantità de' generi secondo il numero degli equipaggi, e la distanza de' luoghi di destino.

Trovavasi corretto con decreto del 10 di dicembre 1817 il sistema circa il personale del servizio attivo e misto essendosi ristrette le cariche d'ispettori come intermedie fra quelle de' controlori e de' direttori, ed essendosi ridotte ad una sola le due denominazioni di tenenti e sotto tenenti e per la più esatta ripartizione del medesimo, dietro la esperienza di tanti anni, fu formata

una carta topografica doganale con la indicazione di ciascuna dogana, de' rispettivi posti di guardia, de' fondaci de' generi di privativa, delle saline, delle fabbriche de' tabacchi, delle polveriere, della estensione in fine di ciascuna tenenzia, controllo, e direzione.

Ripartita la situazione materiale del servizio, e ravvicinato il contatto delle varie classi d'impiegati con l'abolizione di quelle intermedie d'ispettori e di sotto tenenti si fece la organizzazione del personale. Vi era della esuberanza che conveniva rettificarsi, ma non potendosi mettere alla strada quelli che senza colpa rimanevano esclusi, fu della giustizia e generosità del Governo di formarne un seguito all'amministrazione col godimento de' meschini soldi che aveano, onde richiamarsi in attività in caso di vacanze, ed estinguersi così a grado a grado la spesa de' loro assegnamenti. Oltre a ciò dovè anche farsi qualche aumento a' tenuissimi soldi di qualche classe del servizio attivo che rimanea in esercizio; onde minorarle il bisogno, e toglierle quindi la necessità de' illeciti profitti. Fu d'uopo in fine di farsi l'aumento di una forza a cavallo per la miglior custodia delle coste, e delle frontiere di terra, e tutto ciò aumentò di molto la spesa dello Stato con la sicurezza però di sgravarsi anno per anno in avvenire.

In fine fu redatto un regolamento generale in data del 6 novembre 1819; ed essendosi rettificate e riunite le disposizioni precedenti coll'aggiunta di altre nuove, fu data una norma completa per tutte le operazioni de' diversi impiegati dal grado superiore d'ispettore generale fino all'infimo di semplice guardia.

Rimaneva ad organizzarsi il solo servizio sedentario, e ne' principj dell'anno 1820 se ne intraprese il travaglio che rimase quindi incompleto per la circostanza del politico cambiamento.

In quello stesso anno dovea generalizzarsi l'intero sistema doganale anche in Sicilia, e togliersi quindi la necessità di trattarsi come esteri, i due reali dominj in quanto alle percezioni doganali.

La prima operazione dovea esser quella di formarsi una tariffa comune, onde evitarsi la frode d'immettersi direttamente il genere in quello de' due dominj dove il dazio fosse minore, per quindi portarlo in cabbottaggio al consumo dell'altro, e praticarsi lo stesso anche nella

estrazione. Si formò quindi la detta tariffa, e consultandosi le circostanze locali e lo stato de' varj bisogni si livellarono i dazj in proporzione, abolendosi interamente, o riducendosi a minimi termini quelli di estrazione. Non poterono modificarsi però come si dovea i dazj d'immissione per non alterarsi i trattati colle diverse nazioni estere.

Non si giunse a pubblicare la detta tariffa, ma per anticipare i favori che con essa si erano fatti a' generi indigeni fu con particolari decreti abolito il dazio sull' acquavita, e diminuiti quelli sugli altri generi come la seta, la lana, il cotone, il canape, ed altri.

Ma chetatesi le cose varj salutarj cangiamenti avvennero nel sistema delle nostre dogane. Furono ristabilite le così dette Regie interessante del sale, del tabacco, delle polveri da sparo, delle carte da gioco a carico de' ricevitori de' rispettivi fondaci, il primo oggetto delle quali si era l' obbligo direttamente coll' Amministrazione generale di smaltire a partito forzoso ne' comuni annessi ai loro fondaci una determinata quantità di generi di privativa nel corso di ciascun anno. In seguito parimenti furono dati in appalto con diverse condizioni il tabacco le carte da gioco e quindi le dogane. Questo saggio ritrovato venne a dare un dato solido e sicuro al Governo, onde le sue rendite percepibili da' dazii indiretti fossero certe e non più soggette a variazioni.

Presentemente la legge de' 19 giugno 1826 sostituita a quella del 1° giugno 1817 regola tutte le operazioni doganali; la legge di navigazione de' 25 febbrajo 1826 sostituita a quella de' 30 luglio 1818 contiene i principii i più sani per attivare il commercio del nostro Regno; ed il regolamento pei generi di consumo approvato col real decreto de' 9 gennajo 1827 forma il completamento della legislazione doganale attualmente in vigore.

Stato attuale dell' amministrazione generale de' dazi indiretti.

Per effetto del real decreto organico de' 13 aprile 1826 l'Amministrazione generale de' dazj indiretti de' reali domini di qua del Faro abbraccia i rami delle dogane, della navigazione di commercio per la parte finanziera ed economica, de' dazj di consumo stabiliti nella

sola capitale e casali, e de' generi di privativa, cioè sali, tabacchi, polvere da sparo, nitri, carte da gioco e neve (1). La medesima ha una direzione generale residente in Napoli, ove ha similmente, come nelle provincie, delle direzioni provinciali e particolari, delle ispezioni, delle controlorie, delle tenenzie e de' posti di vigilanza; ed ha altresì ricevitorie doganali e di dazj di consumo, fondaci di generi di privativa, fabbriche di tabacco, di polvere da sparo e di carte da gioco e saline.

Il littorale de' dominj di quà dal faro è diviso in otto ispezioni territoriali. Gl' Ispettori sono incaricati di percorrere la linea loro assegnata per osservare se il servizio di tutt' i rami viene eseguito in conformità del prescritto dalle leggi e da' regolamenti. Essi corrispondono tanto co' Direttori provinciali, quanto col Direttore generale. In Napoli ve ne sono sette, cioè uno pel servizio interno della gran dogana, due pel servizio esterno, vale a dire uno pel servizio di terra e l' altro per quello di mare, il quarto è incaricato de' generi di privativa; e gli altri tre pei dazj di consumo.

Le ispezioni sedentarie sono stabilite nell' interno della gran dogana. Gl' Ispettori sedentarj sono incaricati di sorvegliare su tutte le operazioni che si eseguono nella medesima. In ciascun distretto del Regno vi è una controloria. I controlori sono sotto gli ordini immediati dei Direttori provinciali. Essi sono i capi del servizio di tutti i rami de' dazj indiretti nei rispettivi distretti.

Le controlorie sedentarie esistono nelle dogane di

---

(1) Le privative son regolate dalle seguenti leggi e decreti. Decreto de' 14 marzo 1810 riguardante i contrabbandi di sale. Decreto de' 5 settembre 1811 e legge de' 19 ottobre 1811 riguardanti i contrabbandi di detenzione ed asportazione di tabacco. Decreto de' 5 aprile 1819 riguardante i contrabbandi di polvere da sparo. Regolamento degli 11 dicembre 1826 approvato con decreto della stessa data riguardante le contravvenzioni della neve. Decreto de' 12 ottobre 1817 riguardante la cristallazione del sale delle acque salse o salate o delle salamoje di qualunque specie. Decreto de' 26 gennajo 1810 contenente lo statuto penale pei contrabbandi. Decreto de' 10 luglio 1826 riguardante le carte da gioco. Decreto de' 13 marzo 1826 riguardante la pena afflittiva pei contrabbandi de' generi di privativa. Regolamento de' 2 agosto 1830 approvato con real decreto della stessa data, riguardante i contrabbandi che si sorprendano su i legni da guerra.

prima classe, ne' depositi de' sali, nelle fabbriche e negli stabilimenti. I rispettivi controlori sono incaricati di fiscalizzare tutte le operazioni delle officine nelle quali son destinati. Essi sono sotto gli ordini immediati de' Direttori.

Le ricevitorie doganali sono al numero di cento venti, cioè ventitrè di prima classe, ventitrè di seconda classe, e settantaquattro di terza classe. Quelle de' dazj di consumo sono cinquantaquattro; delle quali quattro di prima classe, quattro di seconda, quattordici di terza, undici di quarta, e ventuno di quinta classe.

I Ricevitori sono i capi del servizio nelle officine di percezione, e sono sotto gli ordini de' Direttori.

Della Direzione generale residente in Napoli.

Questa Direzione generale è composta di un Direttore generale, di due Amministratori generali, di un Segretario generale, di un Contabile generale, di un Capo contabile in secondo, di due capi di ripartimento, uno de' quali per le dogane de' dazj di consumo e l' altro pei sali, tabacchi, polvere da sparo, carta da gioco e neve, di un Cassiere delle privative, e di un corrispondente numero di uffiziali e d' impiegati, di soprannumerarj e di alunni.

Oltre de' due Amministratori generali qui sopra indicati ve n' è un' altro coll' incarico di terzo Amministratore generale momentaneamente destinato nell' Amministrazione generale de' dazj indiretti.

Il servizio dell' Amministrazione è distinto in *attivo, sedentario e misto.* Il servizio attivo è dissimpegnato in terra dalle guardie, da' brigadieri proprietarj ed onorarj, e da' forieri; ed in mare da' comandanti delle golette, da' piloti, da' cannonieri, da' marinari e da' garzoni.

Il servizio sedentario vien fatto dagl' impiegati cui è assegnata una permanenza fissa, cioè dai ricevitori, dagl' ispettori e da' controlori sedentarj, da' commessi e dai soprannumerî.

Il servizio misto finalmente si esegue dagl' ispettori, da' controlori e da' tenenti.

Nella Direzione generale esiste un Consiglio di Amministrazione composto dal Direttore generale che n' è il presidente, dagli Amministratori generali e dal Segretario

generale, l'ultimo de' quali n'è il Segretario ed ha voto consultivo. Il contabile generale, e l'uffiziale incaricato del contenzioso che intervengono nel detto consiglio allorchè vi si trattano gli affari relativi alla contabilità ed al contenzioso medesimo, vi hanno del pari voto consultivo. Il medesimo vien tenuto due volte la settimana nel locale dell' Amministrazione, e tutte le volte che il Direttor generale crede necessario di convocarlo straordinariamente. Gli affari vi si propongono da quell' Amministratore al quale, secondo le rispettive attribuzioni, appartengono, o da quell' uffiziale cui n'è dagli Amministratori generali data la commessione.

Delle Direzioni provinciali.

Le Direzioni provinciali sono venti, delle quali quattro nella provincia di Napoli e sedici nelle altre provincie del Regno. Esse sono sotto gli ordini del Direttore generale. I Direttori regolano i dettagli del servizio di tutt' i rami dell' Amministrazione, cioè dogane, sali, tabacchi, polvere da sparo, nitri e carte da gioco, ciascuno nella corrispondente direzione. I Direttori delle saline di Barletta, di Altomonte, e della polveriera della Torre Annunziata sono incaricati de' dettagli de' soli stabilimenti. La fabbrica de' tabacchi di Napoli è unita alla Direzione delle privative della stessa provincia; quella de' tabacchi di Lecce è unita alla direzione de' dazj indiretti di quella provincia.

Presso ciascuna delle indicate direzioni vi è un Segretario ed un Capo contabile, i quali sotto gli ordini immediati de'Direttori sono incaricati della esecuzione dei dettagli risguardanti i sopraccennati rami.

ARTICOLO XXVI.

Dell' Amministrazione generale delle Poste e de' Procacci.

I moderni economisti annoverano fra le cagioni acceleratrici della moderna civiltà la speditezza delle reciproche comunicazioni per mezzo delle poste. Ma l'instituzione delle poste non è obbietto di sola economia pubblica, di soli vantaggi commerciali, e non può dirsi pre-

cisamente vera moderna instituzione (1). Nelle vedute di buon-governo che ci presentò Senofonte nella Ciropedia, ci dipinge il suo eroe come institutore di un corso pubblico organizzato per le cento venti provincie dell' impero, per mezzo di corrieri a cavallo distribuiti in varie stazioni per la rapida comunicazione di giorno e di notte fra i vari governatori delle provincie e il centro del governo. E che una simile instituzione fosse anche nel governo imperiale di Roma, appare e dagli storici e dal diritto Giustinianeo. E di vantaggio rilevar possiamo da Cassiodoro, che il servizio delle poste non era nel medio-evo abbandonato. Vero è che per lo sminuzzamento che poi successe de' grandi Stati, e molto più per le gelosie de' piccioli dinasti, le estese comunicazioni si videro interrotte; ogni Stato si concentrò nelle relazioni fra i propri confini; e nella loro ristrettezza del servizio, delle poste non si sentì l' imperioso bisogno. Che anzi tra di noi per la constituzione *Statuimus* abbiamo pruove positive che a' tempi di Federico II non avevamo poste. L' instituzione di esse si riferisce al Regno di Carlo V. Ed a quell' epoca infatti il corso pubblico ebbe un servizio regolare, ed i corrieri presero il nome di ordinarii perchè in giorni determinati prestavano la loro opera, rimanendo il nome di staffette a que' corrieri che per corsi straordinari s' inviavano. Nel Regno di Filippo II ebbe poi il suo incominciamento anche il servizio dei procacci.

Per acquistare una certa idea sul servizio delle poste nell' epoca prossimamente alla sua prima instituzione gettiamo un rapido sguardo sul titolo delle nostre prammatiche *de officio præfecti cursorum*.

La prima del 18 settembre 1559 pubblicata dal duca di Alcalà dà la norma che tener doveano i maestri di posta intorno all' amministrazione e all' esercizio del loro impiego.

S' incarica la fedeltà e la sollecitudine nel ricevere

---

(1) L' istituzione delle poste si deve a Ciro. Gibbon nella sua storia della decadenza dell' Impero Romano ci assicura che i corrieri divennero i primi agenti della *polizia ordinaria* di quell' impero chiamandosi con metafora occhi del monarca. Questi sotto le dipendenze del *maestro degli offizj* moltiplicati sino al numero di diecimila con estese attribuzioni si chiamarono *agentes in rebus*.

e nell' inviar le lettere, perchè non se ne ritardasse il cammino.

Si ordina di non doversi pubblicar notizie che mai fossero state scritte, senza comunicarle prima al Vicerè ed averne ottenuto il permesso.

Si proibisce di consegnar le lettere a qualunque persona senza averne prima ottenuta la licenza.

Si ordina a' postiglioni di dar notizia di tutte le persone che fosser venute con la posta.

Si proibisce di spedire postiglione o staffetta senza averne ottenuto licenza.

Si ordina di non darsi le poste per lo cammino a veruna persona senza esservi la patente del maestro di posta da spedirsi precedente l' ottenuta licenza.

Si prescrivono minute istruzioni da eseguirsi quando spedivansi staffette per Roma o altrove, nel Regno e fuori di esso.

Si ordina che a' corrieri dar non si dovesse più della decima del loro viaggio; e che ogni corriere fosse finito di pagare appena appariva che l'ordine ricevuto fosse stato da lui eseguito.

Si dà riparo alla tardità di servizio che faceasi da sei corrieri pedoni ordinarii de' quali servivasi la Regia Corte.

Si dà la libertà a' corrieri di servire altre persone particolari ad onta che i mastri di posta vi si opponessero; ma si vieta a questi ultimi di permettere a' corrieri ch' estraessero dal regno danaro, oro, gioie e sete in contrabbando.

Si ordina finalmente che alterar non si potesse il pagamento delle poste finchè non si fosse fatto o pubblicata la nuova pandetta.

È questo il contenuto ne' 15 paragrafi di questa prima prammatica.

Poi lo stesso duca di Alcalà a' 28 settembre del 1564 pubblicò altro bando, col quale vietò il frodare indirettamente agli ordinari procacci col mandarsi in Roma comitiva di cavalli accompagnati da più persone trasportando roba, e permise soltando di prendere a fitto i cavalli dalle particolari persone, e d' inviar corrieri a piedi senza chieder licenza dal maestro di posta. Di questo bando ne ordinò poi l' osservanza il Cardinal di Granvela il dì 15 gennajo 1572.

Un nuovo riordinamento ebbe il servizio delle poste nel 1742, ed altre disposizioni seguentemente vi diedero, com'è da vedersi nelle prammatiche del 1764 e 1765 dello stesso titolo. Venne tassato il tempo del cammino de' postiglioni che avean cura di portar le valige e i valigiotti onde non facessero lunghe dimore e più spedito divenisse il commercio; e cambiato l'antico regolamento nel dispensarsi le lettere, fu ordinato che da niuno dell'uffizio del Corriere maggiore si fossero date lettere con l'anticipazione, meno che al Cardinale Arcivescovo, a Ministri stranieri, a Consiglieri di Stato, al Luogotenente di camera, al Reggente della Gran Corte, al Soprintendente della salute, ai Fiscali di camera ed all'Avvocato de' poveri, e si ampliò la tariffa del 1742.

Lo stato dell'amministrazione delle poste prima del novello riordinamento era il seguente.

La nostra Corte manteneva due classi di corrieri che si chiamavano corrieri di gabinetto e corrieri di Calabria. I primi erano destinati ad accompagnare il Re e la famiglia reale ne' viaggi, nelle cacce, ec. Portavano alle corti estere le nuove straordinarie, ed erano spediti tutte le settimane alla Spagna con le lettere del Re e del pubblico. I secondi portavano le lettere di Napoli in Sicilia e Roma.

Presedeva a tutti questi corrieri il Corriere maggiore, ch'era un Segretario di stato. Egli aveva sotto di se un Luogotenente, ed un'officina composta di un Segretario, di un Razionale e di altri uffiziali, ed assistito da un giureconsulto che facea le parti fiscali: e questo era ciò che si chiamava *l' Uffizio del Corriere maggiore*. A questa officina era annessa la cura della rendita che producevano le poste, le lettere ed i procacci in tutte le provincie del regno. Sotto questo aspetto il Corriere maggiore che ad essa presedeva, era nominato Soprintendente generale delle poste.

Alla stessa officina era stato destinato ora un interventore per gli affari economici, ora un delegato per gli affari contenziosi. Il primo impiego fu abolito nel 1779, ed il secondo nel 1773.

Si formò allora, per miglior direzione di detta officina, una Giunta detta della posta, che si componeva di tre ministri togati, ciascuno de' quali era rispettivamente commessario degli affari di giustizia, di economia

e di carteggio, e da' suffragi di tutti e tre nascevano le decisioni degli affari, dalle quali non si appellava, che al Re. Questa Giunta aveva pure un fiscale, un segretario, un procurator fiscale. Alle sessioni di essa interveniva il Luogotenente della posta sopra mentovato, ma senza voto nelle decisioni. Gli affari della giustizia si esaminavano nella seconda ruota della Sommaria.

Siccome il Re teneva in Roma la posta, come gli altri Sovrani di Spagna e di Francia, così manteneva anche in quella capitale quattro corrieri, detti corrieri di Roma. Essi avevano la graduazione de' corrieri di Calabria. Servivano per portare a Napoli le nuove delle estrazioni del lotto, il danaro che occorreva pei presidii di Toscana e Civitavecchia, dove poi questo danaro si imbarcava; e per le altre incombenze che venivano loro date da' ministri del Re in quella Corte per mezzo del direttore di detta posta, la quale era un' altra officina simile e dipendente dall' uffizio del Corriere maggiore di Napoli.

Nel 1742 il Monarca Carlo Borbone stabilì una posta regolata da Napoli per Costantinopoli, con passare per Durazzo di Albania l'ultimo sabato di ogni mese. Ma di una tale instituzione poco si profittò.

Nell' occupazione militare il servizio delle poste divenne una dipendenza del Ministero della polizia generale.

Nel 1809 poi si stabilì sotto l' autorità del Ministro delle Finanze l' amministrazione generale delle poste e de' procacci composta da un direttore generale, da due ispettori, da un segretario generale, e da un cassiere generale, tutti cinque di regia nomina. Il cassiere, prima di entrare in carica, dar dovea una cauzione in numerario di ducati 8,000. E si stabilì nei comuni, dove il servigio potesse esigerlo, 1.° una officina di posta amministrata da un direttore particolare, e se v'era bisogno anche da un controloro; 2.° un maestro di posta de' cavalli. I direttori particolari e i controlori nelle città e paesi venivan nominati dal Ministro delle Finanze. I direttori particolari riunir potevano le funzioni di maestri di posta.

Si stabilì una nuova tassa per le lettere e pei plichi come ancora pe' fogli stampati e le mostre di mercanzie che sogliono inviarsi per la posta.

Finalmente si fece una designazione definitiva delle persone che in varii modi goder doveano la franchigia delle lettere (1).

Restituito il Re in questa parte de' suoi reali dominj, l' amministrazione generale delle poste ebbe l' organizzazione che segue.

Stato attuale dell' amministrazione generale delle poste e de' procacci.

Il decreto del 28 agosto 1816 approva il piano organico dell' amministrazione generale delle poste. Questo piano non è nella collezione delle leggi.

Il decreto di organizzazione pe' dominj al di quà del faro è del 25 marzo 1819.

Quello pe' dominj al di là del faro è del 10 novembre 1819.

Son questi i cardini della legislazione attuale su le poste ed i procacci. Occupandoci noi della parte che riguarda i nostri dominj al di quà del faro trascriveremo solamente il decreto organico de' 25 marzo 1819.

Desso è del tenor seguente.

Dipendenza dell' Amministrazione

1.° L' Amministrazione generale delle poste e de' procacci de' nostri dominj di quà del faro sarà sotto l' immediata ed esclusiva dipendenza del Ministro delle Finanze.

2.° Per ciò che riguarda le nomine de' corrieri di gabinetto, le loro spedizioni ed aggiusti, e tutt' altro che si riferisce a tale servizio per la parte diplomatica, l' amministrazione generale delle poste potrà corrispondere col Ministro degli affari esteri.

Composizione dell' Amministrazione generale, e delle sue dipendenze.

3.° L' amministrazione generale delle poste e de' procacci ha in Napoli una Direzione generale, la quale si compone di un Direttore generale, di un Ispettor gene-

(1) Vedi i decreti degli 11 marzo 1809.

rale, di un Segretario generale, e di un Agente contabile

4.° Rimarranno addetti al servizio della Direzione generale in Napoli diversi uffiziali col grado di capi di officio e di capi di sezione, due ispettori, diversi controlori, un corrispondente numero d' impiegati principali e subalterni, soprannumerari ed alunni, trentadue corrieri ordinari e dodici corrieri soprannumerari, i conduttori ed i portalettere necessari al servizio: ed il tutto in conformità dello stato discusso.

5.° Nelle provincie il servizio è affidato a direttori di 1. 2. e 3. classe ed a semplici impiegati. La loro destinazione ed i loro soldi ed averi sono determinati dallo stato discusso.

6.° I comuni dell' interno delle provincie sono serviti da' cancellieri comunali, per ciò che riguarda la spedizione e la distribuzione delle lettere, secondo il decreto del 10 giugno 1817.

7.° Il servizio delle poste de' cavalli nelle strade principali e ne' luoghi traversali delle provincie resterà affidato a' maestri di posta.

Nomine de' funzionarj e degl' impiegati, e loro promozioni.

8.° Tutti gl' impiegati dell' amministrazione generale delle poste e de' procacci, ad esclusione di quelli enunciati qui appresso, saranno nominati da Noi sulla proposizione del nostro Ministro delle finanze, al quale sarà dal Direttor generale presentato il notamento de' candidati.

9.° I soprannumerari e gli alunni, i corrieri ed i conduttori, gli uscieri ed i bollatori saranno nominati dal Direttor generale, il quale ne darà parte al Ministro delle finanze e ne attenderà la conferma. Le piazze de'servicnti e portalettere saranno provvedute dal Direttor generale.

10. I maesti di posta avranno la nomina dal Direttor generale, dopo che il loro contratto di affitto sarà stato approvato dal Ministro delle finanze.

11. I corrieri a cavallo ed i pedoni addetti al servizio delle poste interne delle provincie saranno nominati dagl'Intendenti. Il Direttor generale approverà le no-

mine, e provvederà di patente i pedoni ed i corrieri a cavallo.

12. Tutti gl' impiegati incaricati della esazione dei prodotti delle poste e de' procacci daranno cauzione per una somma corrispondente al prodotto netto di tre mesi, secondo la liquidazione che ne sarà fatta dall' amministrazione generale, sulla base del prodotto effettivo di un trimestre fra l'anno che precede quello in cui la cauzione si rende (1).

13. Daranno egualmente cauzione i maestri di posta de' cavalli per lo adempimento degli obblighi de' loro contratti. Questa cauzione sarà di ducati trecento pe' rilievi montati di sei o nove cavalli; di ducati quattrocento pe' rilievi sopra cammini che trovansi montati di quattro o di un minor numero di cavalli (2).

14. Se a' maestri di posta di cavalli dovessero farsi anticipazioni per montare i rilievi, dovranno essi aggiungere alla cauzione indicata nel precedente articolo una somma corrispondente all'anticipazione.

15. Le cauzioni de' contabili delle officine di Napoli e de' Direttori di 1. di 2. e di 3. classe nelle provincie saranno prestate in iscrizioni sul Gran Libro, a' termini

---

(1) Quest' articolo subì quindi una rettifica. Con gli articoli 599 e 791 del regolamento unito all' altro decreto dello stesso giorno, concernente il servizio della detta amministrazione generale si trova disposto che i contabili della capitale sono nell' obbligo di versare al banco due volte la settimana i fondi che raccolgono, e che oltre la verifica mensile prescritta per le loro officine, l' Agente contabile della posta è tenuto in ciascun sabato di formare il versamento delle somme riscosse. Ecco perchè fu ordinato:

1.° Che le cauzioni di tutti i contabili dell' ammministrazione generale delle poste residenti nella capitale fossero eguali al prodotto che le rispettive casse daranno nello spazio di un mese:

2.° Che le disposizioni contenute in questo articolo 12, le quali si oppongono a queste nuove prescrizioni rimanessero rivocate.

(2) Quest' articolo tredicesimo ricevè seguentemente una modificazione. Considerandosi che per le disposizioni di esso i maestri di posta mantener deggiono de' rilievi sopra cammini traversi, montati di quattro o di un minor numero di cavalli, e prestare per ciò una cauzione di ducati trecento, la qual condizione potrebbe allontanare la concorrenza negli affitti, specialmente pe' rilievi addetti a piccioli servizi, si ordinò che la cauzione che prestar debbono i maestri di posta di rilievi sopra cammini traversi, montati di quattro o di un minor numero di cavalli, sarà in ragione di ducati cinquanta per ogni cavallo. Decreto del 27 maggio 1819.

de' nostri decreti de' 28 di maggio 1816 e de' 20 di lugtio 1818. Gl' impiegati delle officine delle provincie potranno darle con vigliettl di deposito di pubbliei negozianti, o di proprietari eonosciuti e di soddisfazione dei Sottointendenti, ovvero de' Sindaci de' comuni. I maestri di posta saranno abilitati a darle in beni fondi.

16. I contabili delle officine di Napoli ed i Direttori delle provincie, i quali si trovano di aver dato una cauzione in beni fondi, potranno avvalersi di quella già data.

17. Ne' casi di passaggio ad altre officine di alcuno degli attuali impiegati si potranno far continuare le cauzioni per essi date, qualora i garanti consentano ad estenderle anche al nuovo.

18. Se il passaggio sia ad un' officina che richiegga una più forte canzione, il supplimento sara fornito in iscrizioni sul Gran Libro.

19. Sarà in libertà degl'impiegati di ricusare un passaggio che produca promozione, quante volte non riesca loro di fornire il supplimento di cauzione.

20. È vietato di entrare nel possesso degl' impieghi che saranno da oggi innanzi eonferiti, se prima non sarà data la corrispondente eauzione, la quale dovrà garantire indeterminatamente il contabile e per l' impiego di cui prende l' esercizio, e per tutti gli altri ne' quali pel tratto successivo potrà essere traslocato; salvo a fornire a' termini dell'art. 18, il supplimento, laddove le nuove cariche lo richieggano.

21. Le cauzioni non potranno essere seiolte dall'amministrazione generale se prima non siano state dalla Gran Corte de'Conti diffinitivamente giudicati i conti degli esereizi ne' quali avran preso ingerenza i contabili, le di cui cauzioni si vorranno citare. Questa disposizione non è applicabile a' maestri di posta, le cauzioni de' quali potranno essere sciolte, finito l' affitto ed ultimato ogni loro interesse diretto o indiretto coll' amministrazione.

22. I portalettere che saranno destinati alla distribuzione delle lettere per la città, verseranno da ora innanzi nell' amministrazione la somma di ducati venti, la quale resterà in deposito in luogo di eanzione per sicurezza del prodotto delle lettere che passa per le loro mani.

23. Sarà eonsiderata una la massa degl' impiegati,

sia che si trovino essi a servire presso l' amministrazione di Napoli, sia che si trovino addetti alle officine delle provincie.

24. Le promozioni alle piazze vacanti saranno fatte in ragione del merito. L' antichità nel servizio e la qualità di figlio o di stretto parente di un impiegato saranno solamente preferite in parità di merito.

25. Il merito consisterà nella buona morale, nell' assiduità e nell' abilità relativa all' impiego vacante. Si avrà soprattutto particolare riguardo per colui il quale abbia una estesa cognizione delle diverse parti del servizio.

26. Gl' impieghi nella segreteria e nella contabilità, inferiori a quello di capo di sezione e di libro maggiore, saranno conferiti per concorso nel modo che verrà determinato in un regolamento che il Ministro delle finanze sottoporrà all' approvazione Sovrana.

27. La stessa regola sarà tenuta pe' soprannumerari di tali officine sia nella loro ammessione, sia nel loro ascenso ad impieghi ordinari.

Attribuzioni e doveri del Direttore generale e degli altri impiegati delle poste.

28. Il Direttor generale è il capo dell' amministrazione. Egli dispone e regola l' andamento del servizio.

29. Il Direttor generale sarà egli solo in rapporto col Ministro delle finanze e cogli altri pubblici funzionari per gli affari relativi all' amministrazione delle poste.

30. Per gli affari dipendenti dagli altri Ministeri e Segreterie di stato il Ministro delle finanze passerà gli uffizii a' Ministri Segretarj di Stato, su rapporti che il Direttor generale gli dirigerà. Per gli affari urgenti il Direttor generale potrà inviare i suoi rapporti a Ministri Segretarj di stato, dandone contemporaneamente l' avviso al Ministro delle finanze: salvo ciò che si è disposto coll' art. 2 relativamente al Ministro degli affari esteri.

31. Tutti gl' impiegati dell' amministrazione saranno subordinati al Direttor generale. Saranno esclusivamente diretti a lui i rapporti, le lettere, le memorie di tutti i funzionari, e le altre carte di qualunque natura.

32. Il Direttor generale veglierà sulla esecuzione dei nostri reali decreti, de' regolamenti che verranno da noi

emanati, e delle determinazioni del Ministro delle finanze. Egli darà in oltre tutte le disposizioni che crederà convenienti al bene del servizio.

33. Il Direttor generale, precedente autorizzazione del Ministro delle finanze, potrà aprir negoziazione coi Direttori delle poste degli stati stranieri, rinnovare le antiche convenzioni e farne delle nuove, sottomettendone gli atti al Ministro delle finanze, il quale, dopo averli esaminati, li presenterà alla nostra approvazione.

34. Il Direttor generale per mezzo delle autorità delle provincie, e de' Direttori delle poste farà procedere alla ultimazione de' nuovi contratti per l'affitto delle poste de' cavalli, e pe' trasporti degli effetti de' procacci, e sottometterà gli affitti all' approvazione del Ministro delle finanze.

35. Pel disbrigo degli affari contenziosi il Direttor generale adoprerà un' avvocato e de' patrocinatori tanto in Napoli, quanto nelle provincie, secondo il bisogno.

56. Il Direttore, ne' principj di ciascun anno, presenterà lo stato discusso dell' amministrazione all' approvazione del Ministro delle finanze.

37. Lo stato discusso sarà firmato dal Direttor generale, dall' Ispettor generale, dal Segretario generale, e dall' Agente contabile.

38. Il Direttor generale, in veduta de' rapporti motivati dell' Agente contabile, autorizzerà lo stesso, quando lo creda giusto, a formare le certificatorie contro i contabili debitori dell' amministrazione, le quali vistate da lui serviranno di titolo per la riscossione delle somme per essi dovute, a norma de' regolamenti in vigore relativi ai privilegi di cui gode la Tesoreria per la riscossione de' suoi crediti.

39. Il Direttor generale, quando lo giudicherà conveniente, potrà far intervenire l' Ispettor generale, il Segretario generale, l' Agente contabile, o alcuno de' principali impiegati, nelle discussioni degli affari che potranno riguardare il contenzioso amministrativo, o 'l contenzioso giudiziario, gli affitti, gl' incanti, le subaste, le cauzioni, le liquidazioni diffinitive che importano condanna contro i contabili o altri agenti dell' amministrazione, e per ogni altro oggetto che crederà opportuno.

40. Il Direttor generale potrà disporre la traslocazione degl' impiegati tanto di Napoli, che delle provincie. Ove

si tratti d' impiegati contabili, ovvero di casi in cui il passaggio potrà portare diminuzione di soldo agl' impiegati, il Direttor generale ne prenderà precedentemente l' approvazione dal Ministro delle finanze.

41. Il Direttor generale potrà accordare agl' impiegati, per convenienti motivi, il congedo fino ad un mese: fino a due mesi potranno i congedi essere accordati dal Ministro delle finanze: per un tempo più lungo direttamente da noi. Ne' casi di congedo ad impiegati contabili, dovranno costoro sostituire individui su' de' quali l' amministrazione non incontri difficoltà; e dovranno rispondere dell' esercizio di essi, anche, se occorra, col consenso de' loro garanti.

42. In mancanza di alcuno de' principali impiegati e specialmente de' controlori, il Direttor generale potrà loro sostituire altri individui fra gl' impiegati dell' amministrazione, che egli crederà più idonei, fino a che duri l' impedimento.

43. Durante il congedo, gl' impiegati godranno solamente la metà del soldo; e senza l' autorizzazione del nostro Ministro delle finanze non potrà in niun caso esser pagato il soldo intero.

44. Il Direttor generale potrà disporre la ritenuta del soldo da due giorni fino ad un mese per gl' impiegati, i quali, senza causa legittima, abbandoneranno il loro posto, e per quelli i quali si renderanno oscitanti nel servizio, o commetteranno insubordinazione.

45. In caso che le mancanze sieno più gravi e diverse da quelle enunciate nell' articolo precedente; in caso d' irregolarità per parte de' contabili, o di rifiuto di render conto del danaro o degli oggetti e delle scritture riguardanti la loro contabilità; il Direttor generale potrà sospendere qualunque impiegato dalle sue funzioni, colla limitazione che per quelli di nostra nomina dovrà darne conto al Ministro delle finanze, ove la sospensione oltrepassi la durata di un mese.

46. Ove per effetto di alcuna verifica si venisse a conoscere che gl' interessi reali o del pubblico fossero in manifesto pericolo, e vi fosse una straordinaria urgenza nel ripararlo, il Direttor generale potrà disporre l' arresto de' contabili; e potrà in seguito a suo giudizio, secondo la varia natura de' casi, darne parte al Ministro delle finanze per le ulteriori disposizioni.

47. Nelle provincie gl' Intendenti, Sottointendenti o i Giudici regii di circondario, sulle richieste de' Controlori della Tesoreria generale o de'Sindaci incaricati delle verifiche, potranno far uso delle stesse facoltà accordate al Direttore generale, a' termini dell' articolo precedente: con che però ne debbono immediatamente dar parte all' amministrazione generale.

48. Il Direttor generale potrà destituire i portalettere ed i servienti. Per gli altri impiegati parimenti di sua nomina potrà provocare la destituzione con dettagliato rapporto al Ministro delle finanze.

49. Le destituzioni degl' impiegati di nostra nomina saranno dal Ministro delle finanze sottoposte alla nostra approvazione.

50. Presso l' amministrazione generale delle poste sarà stabilita una *madrefede* sotto il titolo di *multe e vacanze*. Saranno versate in essa le somme che verranno ritenute in conseguenza degli articoli 43 44 e 45 ed il Direttor generale potrà disporne, sia per compensare gl' impiegati i quali avran supplito il servizio degl' individui assenti o multati, sia per gratificare coloro che egli crederà meritevoli.

Il Ministro delle finanze per motivi convenienti potrà disporre dei fondi di tali ritenute.

51. Nella fine di ciascun mese il Direttor generale rimetterà al Ministro delle finanze uno stato indicante le somme delle multe e delle vacanze, esatte nel corso del mese, e l' uso che di esse si sarà fatto.

52. Nel caso di mancanza in servizio, od insubordinazione de' corrieri, de' conduttori, de' maestri di posta, de' postieri, de' bollatori, de' serventi, de' postiglioni, de' portalettere e de' vetturali de' procacci, il Direttor generale potrà farli mettere in arresto correzionalmente per mezzo della polizia o delle altre autorità competenti fino a tre giorni; ma oltre tal tempo ne dovrà dar parte al Ministro delle finanze.

53. Il Direttor generale sarà tenuto di render conto al Ministro delle finanze dell' andamento degli affari generali e de' risultamenti diffinitivi dell' amministrazione. In conseguenza nella fine di ciascun mese gli presenterà lo stato degl' introiti e degli esiti; e chiuso l' esercizio di un anno, gli farà conoscere al più presto possibile la situazione generale degl' introiti e degli esiti, accom-

pagnata da un rapporto analitico sullo stato dell'amministrazione e su i nuovi progetti di riforma, che la esperienza e le circostanze faranno conoscere utili pel bene del servizio.

54. Il Direttor generale disporrà il pagamento dei soldi agl'impiegati e le spese del servizio conformemente allo stato discusso, secondo il regolamento che sarà sottoposto alla nostra approvazione dal Ministro delle finanze, ed a tenore delle particolari disposizioni che saranno comunicate dallo stesso Ministro.

55. Nel caso di assenza momentanea o d'impedimento fino a tre giorni del Direttor generale, egli sarà sostituito dall' Ispettor generale, il quale abita nel locale dell'amministrazione, per gli affari urgenti e specialmente per le spedizioni straordinarie di corrieri o di staffette. Qualora l' impedimento oltrepassi i tre giorni, l' amministrazione generale dovrà farne rapporto al Ministro delle finanze.

56. Il locale dell' amministrazione è a disposizione del Direttor generale.

Dell' Ispettor generale

57. L' Ispettor generale sarà il primo collaboratore del Direttor generale, ed avrà la vigilanza dei servizi diversi e soprattutto delle officine.

Tutti gl' impiegati sono nel dovere di sottomettersi interamente alla ispezione. Egli dee prender conto particolare.

1.° Dello stato delle casse de' contabili di Napoli, che dovrà verificare almeno una volta in ciascun mese, unitamente al Segretario generale ed all'Agente contabile.

2.° Del celere corso delle liti, delle liquidazioni dei conti, e delle esazioni delle reste;

3.° Del servizio di distribuzione delle lettere e degli effetti de' procacci, esaminando i richiami che potranno esser fatti per quest' oggetto. Dovrà essere presente, per quanto può, alle operazioni delle diverse officine; e si farà in ciò coadiuvare dagl' ispettori.

Egli terrà di tutto pienamente informato il Direttor generale; ed alla fine di ciascun mese gli farà un rapporto distinto dell'andamento del servizio in generale tanto in Napoli, quanto nelle provincie, su tutt' i dettagli

indicati negli articoli precedenti ed in conformità delle disposizioni del Ministro delle finanze.

58. L'Ispettor generale potrà essere spedito in missione nelle provincie del Regno, laddove il Direttor generale lo crederà conveniente. Ove fra un mese non si sarà restituito all' amministrazione generale, ne sarà fatto rapporto motivato al Ministro delle finanze.

59. In caso d' impedimento o di assenza del Direttor generale, ne adempirà le funzioni.

Del Segretario generale.

60. Le funzioni del Segretario generale saranno;

1.° Di tenere un registro delle leggi e dei decreti, dei regolamenti di amministrazione, degli ordini o regolamenti particolari del Ministro delle finanze;

2.° Di tenere un registro di tutte le carte che arrivano e che partano dall' amministrazione;

3.° Di distribuire le carte fra capi di sezione incaricati del lavoro de' diversi rami;

4.° Di distendere tutt' i regolamenti generali e le ordinanze del Direttor generale.

5.° Di tenere un registro cifrato da lui delle determinazioni che il Direttor generale prenderà per gli affari accennati nell' art. 39;

6.° Di distendere gli appuntamenti ed i processi verbali delle verifiche di cassa;

7.° Di disbrigare tutti gli affari urgenti e specialmente la spedizione de' corrieri straordinari;

8.° Di eseguire tutte le disposizioni che gli si daranno dal Direttor generale, e specialmente la corrispondenza dell' amministrazione col Ministro delle finanze;

9.° Di dar comunicazione agli agenti delle poste di tutti gli ordini del Direttor generale, e de' regolamenti generali del servizio;

10.° Di rilasciare tutte le copie, e certificati che saranno dimandati;

11.° Il Segretario generale sarà il capo dello officine della segreteria; avrà la vigilanza sopra tutti gl' impiegati dell' amministrazione; prenderà conto di tutt' i lavori ritardati, dandone nota al Direttor generale in ogni settimana, e veglierà sulla buona tenuta delle carte.

61. L' Ispettor generale ed il Segretario generale sc-

guiranno ogni altro incarico che stimerà di affidar loro il Direttor generale.

61. In caso d' impedimento del Segretario generale il Direttor generale potrà sostituirgli altra persona fra gl' impiegati dell' amministrazione.

Dell' Agente contabile.

63. Gl' introiti e gli esiti dipendenti dall' amministrazione generale delle poste non potranno aver luogo senza la firma dell' Agente contabile.

La firma del Direttor generale non esonera in menoma parte l' Agente contabile dalla risponsabilità della regolarità dell' introito e dell' esito: il visto del Direttor generale non prova che il suo intervento e la legalità dell' atto.

64. L' Agente contabile sarà il depositario dello stato discusso.

65. Egli è nel dovere.

1.° Di riunire, di verificare e di conservare tutti i pezzi contabili de' prodotti e delle spese, dando per essi le sue ricevute;

2.° Di prender cura della regolarizzazione delle spese, e del rimborso delle anticipazioni e degli avanzi per ispedizioni di corrieri, staffette ec;

3.° Di dirigere la redazione degli stati, aggiusti e conti;

4.° Di ricevere tutt' i conti degli agenti delle poste, di farne seguire la liquidazione, la scritturazione e di procurarne la discussione;

5.° Di vegliare non meno all' assicurazione dei prodotti, che alla sollecita riscossione de' fondi: a tal effetto egli farà mensualmente un rapporto all' amministrazione generale tanto sulla esatta trasmessione de' bilanci eseguita dai contabili, quanto sullo stato delle casse;

6.° L' Agente contabile sarà risponsabile della esattezza e regolarità di tutti i lavori di contabilità;

7.° Egli risponderà direttamente di qualunque esito, che non sia fatto in conformità dello stato discusso, del regolamento da noi approvato e delle particolari disposizioni ministeriali;

8.° L' Agente contabile sarà nell' obbligo di formare il bilancio dello stato di cui è parola nel decreto del due

febbrajo 1818, per esser trasmesso alla Gran Corte dei Conti nel tempo indicato nella prima mappa annessa all' ennnciato decreto;

9.° Dovrà formare il conto materiale dell' amministrazione generale, e presentarlo unitamente ai conti particolari alla Gran Corte de' Conti, per essere ivi discusso e giudicato a suo carico, ai termini de' reali decreti dei 2 e de' 23 di febbrajo 1818;

66. L' Agente contabile darà, ai termini del decreto de' 23 di febbrajo 1818, una cauzione in iscrizioni sul Gran Libro per una rendita di ducati trecentosessanta. Nell' atto della immobilizzazione di questa somma sarà dichiarato che la cauzione guarantisce non solamente l'esercizio dell' Agente contabile, ma parimenti il servizio degl' individui che in caso d' impedimento potranno sostituirlo a sua proposta e sotto la sua risponsabilità.

67. In caso d' impedimento dell' Agente contabile, potrà egli surrogare altro individuo approvato dal Direttor generale.

De' Direttori postali nelle provincie.

68. I Direttori delle officine stabilite nelle capitali delle provincie, oltre il lavoro della propria officina, avranno la vigilanza del servizio di posta dell' intera provincia.

Essi proporranno al Direttor generale tutt' i mezzi per migliorare il servizio così delle poste delle lettere, come delle poste de' cavalli, de' procacci, delle vetture corriere e delle diligenze giornaliere.

69. I Direttori di posta di prima classe corrisponderanno cogl' Intendenti delle provincie, per ciò che riguarda il servizio di posta interna.

70. Nelle provincie nelle quali gl' Intendenti non s' incaricano direttamente del pagamento de' corrieri di posta interna, rilasceranno essi a' Direttori di prima classe de' boni pagabili da' comuni.

71. I boni saranno fatti coll' anticipazione di un sol mese; ed i comuni dovranno adempierne il pagamento in preferenza di ogni altro esito.

72. I Direttori di seconda e di terza classe, e gl' impiegati delle officine corrisponderanno coi Direttori di prima classe, e dimandar ad essi le istruzioni relative a' di-

versi servizi ne' casi non preveduti da' regolamenti generali di posta.

73. Ciascuno de' Direttori e degl'impiegati corrisponderà direttamente coll' amministrazione generale per gli oggetti relativi alla contabilità.

Degli uniformi e prerogative degli agenti delle poste.

74. Riserbandoci di risolvere per l' uniforme del Direttor generale, dell' Ispettore, del Segretario e dell' Agente contabile, accordiamo agl' impiegati delle poste tanto in Napoli, quanto nelle provincie, un uniforme che consisterà in un abito blù con bottoni di metallo dorato con cifre indicanti amministrazione generale delle poste, col collare e paramaniche scarlatto ricamati d'oro ed in un cappello con ciappa di cannottigli d' oro, senza galloni e senza fiocchi.

75. Le distinzioni pe' diversi gradi degl' impiegati saranno le seguenti.

I Capi d' officina ed i capi di sezione in Napoli, gli Ispettori, i Controlori ed i Direttori di poste di prima classe nelle provincie porteranno il ricamo alle paramaniche al collare ed agli scudi nella unione della giamberga al di dietro.

Gli uffiziali di prima classe in Napoli ed i Direttori di seconda e terza classe nelle provincie porteranno il ricamo alle paramaniche ed al collare.

Gli uffiziali di seconda classe e terza classe in Napoli, gl' impiegati nelle provincie ed i commessi delle Direzioni porteranno lo stesso uniforme, ma col ricamo solamente alle paramaniche.

76. Gli uscieri ed i bollatori porteranno un' abito blù con collare e paramaniche di scarlatto: alle paramaniche vi sarà un gallone di oro.

77. I corrieri porteranno un' abito color blù con collare e paramaniche di scarlatto, con un giglio ricamato in oro al collare e tre alle paramaniche: avranno un cappello appuntato senza galloni.

Quando essi saranno in servizio, porteranno una piccola impresa di argento indicante lo scudo reale.

78. I maestri di posta porteranno l' uniforme simile a quello de' corrieri.

79. I conduttori lo porteranno senza i gigli alle paramaniche, ma col solo giglio al collare.

80. I portalettere avranno un' abito corto blu con paramaniche di scarlatto, e co' bottoni colla cifra amministrazione generale delle poste, ed al collare un' altra cifra di lana *R. P.* indicante regia posta;.

81. È accordata a' maestri di posta, durante l'esercizio delle loro funzioni, la esenzione dalla requisizione de' foraggi per la quantità corrispondente al bisogno delle scuderie.

82. I maestri di posta che risiedono in luoghi abitati, godranno la esenzione dagli alloggi militari nelle loro abitazioni e nelle scuderie. Sono escluse da questa prerogativa le abitazioni de' maestri di posta ed i rilievi siti in campagna.

83. I maestri di posta saranno esenti dalla coscrizione militare e dal servizio delle legioni provinciali.

ARTICOLO XXVII.

Dell' Amministrazione generale de' Ponti e Strade, Acqua Foreste e Caccia.

Non i soli oggetti che esser non possono o che è disconveniente cosa che appartengano ai privati, esser deggiono nell' amministrazione o almeno sotto una più scrupolosa vigilanza del Governo. Vi sono de' beni su i quali l' intero corpo sociale ha un dritto primitivo di produzione; tali sono gli edifizj pubblici, le pubbliche strade, i porti, i canali di navigazione ec.

D' altronde, l' economia delle selve e de' boschi in ogni epoca ha attirata l' attenzione del Governo.

Il taglio degli alberi di quercia fu vietato nel 1749 anche nei boschi di privata proprietà. La Regia Camera della Sommaria non potea concedere senza licenza del Re provvisioni per taglio, vendita ed estrazione di tali alberi; e senza licenza del Re era vietato l' appianare i boschi, il bruciarli e tagliarli per ridurli a terreni seminatorj. Si spiegò poi che un tal divieto avesse dovuto intendersi per gli alberi di quercia e di qualunque altra specie atti per costruzione di navi e galere.

In fine di qualunque qualità di legname se ne proibì l' estrazione senza licenza della Sommaria, e senza li-

cenza di essa venne proibito farsi i tagli. Si prescrisse contemporaneamente di usar la massima vigilanza perchè il taglio non eccedesse i limiti della licenza e non si devastassero i boschi interamente per ridurli a terreno seminatorio; ed analogamente a queste Sovrane prescrizioni fu emanato il celebre bando dalla Regia Camera della Sommaria del 6 febbrajo 1759.

In seguito la legge de' 18 ottobre 1819 e quindi quella de' 21 agosto 1826 sanzionarono la massima, che il dritto di proprietà, cioè, l'uso che de' suoi beni ciascun privato può fare, è, per principio di pubblica utilità, o sia di ragion pubblica, intrinsecamente soggetto alla condizione di esercitarsi un tal dritto senza nuocere ad altri.

Ma per condurre a buon fine le cose fin qui espresse, di un'amministrazione vi era d'uopo, la quale della costituzion fisica delle nostre terre e delle nostre acque avesse saputo valutare le variazioni e dirigerne l'economia.

Ed ecco come le cognizioni geodesiche ed idrauliche nella valutazione e designazione delle terre salde e della economia de' boschi trovano un' addentellato non solo, ma una connessione di inerenza. Ed ecco come conseguentemente nell'adottato sistema di concentrazione la riunione dell'amministrazione generale de' ponti e strade e delle opere pubbliche, andava con l'amministrazione generale de' boschi e foreste riunita. Dopo di che, per qual motivo le amministrazioni della caccia e della pesca esser potevano da esse separate ed indipendenti?

Son queste le ragioni per le quali il real decreto de' 25 febbrajo 1826 fonda e riunisce in una sola Amministrazione tutti questi oggetti, ed è perciò che la medesima è incaricata di tutti i rami di servizio relativo ai progetti, alla direzione ed alla esecuzione delle strade; de' ponti, de' canali di navigazione e d' irrigazione e della navigazione de' fiumi, del regolamento e delle arginazioni de' fiumi e torrenti, del prosciugamento de' laghi e degli stagni, e di ogni altra specie di bonificazione di terreni, de' porti commerciali, e generalmente di ogni altra opera pubblica ed anche comunale, ove ne abbia particolare incarico (1). Ha essa l'amministrazione

(1) Sullo stato delle opere pubbliche de' lavori comunali del 1810 e

delle terre salde e de' boschi regii; la sorveglianza sugli altri boschi, siano dei comuni, siano de' corpi morali e de' pubblici stabilimenti, e pel solo disboscamento e dissodamento su quelli ancora de' privati; come pure è incaricata del rimboscamento e rinsaldimento de' terreni in pendio che cogli scoscendimenti producono guasti nelle strade e terreni sottoposti; ha in fine l' economia della caccia e della pesca.

Quest' Amministrazione però è sotto la immediata ed esclusiva dipendenza del Ministero delle finanze; ma quando riguarda lavori ed opere che eseguonsi con fondi particolari; la medesima corrisponde direttamente col Ministro degli affari interni.

Composizione della Direzione generale e sue dipendenze.

Vi è un Direttore generale; un Segretario generale, tre Ispettori generali componenti il Consiglio d' ingegneri di acque e strade; due Ispettori generali componenti

---

1811 si può aver presente il rapporto de' 20 aprile 1812 dell' allora Ministro dell' interno impresso nel monitore delle due Sicilie de' 29 e 30 aprile del seguente anno 1813 N.° 698 e 699. Onde conoscere poi il progressivo miglioramento delle strade, ed aumento delle opere pubbliche si può osservare il giornale delle due Sicilie de' 5 ed 8 agosto 1825, N.° 181 e 183, de' 31 maggio 1826 N.° 125, ed il rapporto generale sulla situazione delle strade, sulle bonificazioni e sugli edifizij pubblici de' reali dominj di qua del faro riportato nello stesso giornale delle due Sicilie sotto le date de' 24 aprile 9, 17 maggio, 8 e 24 giugno, 4 agosto e 6 settembre 1827. Nel medesimo giornale delle due Sicilie de' 16, 17 e 18 luglio 1828 si dà un dettaglio relativamente al nuovo reale edifizio di S. Giacomo dove sono riunite tutte le Segreterie e Ministeri di Stato, ed i diversi rami di pubblica Amministrazione. In fine la grande opera del nettamento dell' emissario di Claudio (pel quale da questo Imperatore al dir del Pontano eransi impiegati per undici anni continui trentamila operai) e che ora felicemente prosiegue, corrisponde alle opere di Carlo Borbone fatte in Caserta ed in S. Leucio. Chi volesse poi con maggior precisione approfondire questo interessante ramo del governo, legga l'opera del Commendatore Afan de Rivera intitolata *Considerazioni sui mezzi da restituire il valore proprio ai doni che ha la natura largamente conceduto al Regno delle due Sicilie*, nella quale vengono disciolte le più difficili quistioni della politica economia, coll' applicazione allo stato economico del nostro paese; opera che noi raccomandiamo efficacemente a chiunque è dotato di caldo amore per le patrie cose.

il Consiglio forestale; una Commessione di revisione; un corpo d' ingegneri di acque e strade; una scuola di applicazione; un corpo di Agenti forestali, composto d' ispettori, di guardie generali, di brigadieri, di guardaboschi e di guardacque; un corpo di guardacacce e di guardalagni. E finalmente un' ispettore incaricato delle piantagioni.

Vi è quindi parimenti un numero di uffiziali e di altri impiegati addetti al servizio della direzione medesima.

Del servizio di acque e strade.

Il corpo degl' ingegneri di acque e strade è instituito per tutti i rami di servizio relativi a' progetti, alla direzione ed alla esecuzione delle strade, de' ponti, dei canali di navigazione e d' irrigazione, della navigazione de' fiumi, del regolamento e dell' arginazione de' fiumi e torrenti, del prosciugamento de' lagni e degli stagni e di ogni altra specie di bonificazione de' terreni de' porti commerciali, ed in fine di tutte le altre opere pubbliche.

Del Consiglio.

Il Consiglio è composto da tre Ispettori generali preseduto dal Direttore generale, ed ha un segretario con voto da presceglìersi dagl' ingegneri ispettori. La scelta cader dee con preferenza su l' ingegnere professore dell' architettura idraulica e delle costruzioni in generale nella scuola di applicazione.

Gl' ispettori generali componenti il Consiglio sono esclusivamente incaricati della direzione de' lavori della capitale della provincia di Napoli, ed in caso di grave urgenza esser possono anche spediti nelle altre provincie a rettificare i progetti di opere di grande importanza o ad ispezionare i lavori.

È incaricato il Consiglio dell' esame e della discussione:

1.° Di tutti i progetti di prevenzione e di esecuzione;
2.° Delle condizioni degli appalti;
3.° Delle liquidazioni diffinitive delle misure de' lavori eseguiti;

4.° Di proporre i regolamenti di servizio e le istruzioni per la compilazione de' progetti e per la condotta dei lavori;

5.° Di proporre i regolamenti di disciplina e di miglioramento della scuola di applicazione;

6.° Di dare il suo parere su tutte le quistioni di arte di qualunque provenienza che le sieno rimesse per esame.

Della Commessione di revisione.

È composta di due o tre ingegneri scelti dal Direttor generale sia fra i più anziani del corpo, i quali non prestano un servizio che gli obblighi ad essere continuamente in giro, sia fra gl' ingegneri che per oggetto di servizio possono trovarsi di passaggio in Napoli, sia finalmente fra gl' ingegneri che per avanzata età o per cagionevole salute trovansi messi al seguito del corpo.

La chiamata degl' ingegneri della Commessione di revisione non dà dritto ad indennità o compensi. Dee riputarsi come destinazione temporanea, non potendo lo stesso individuo far parte della Commessione per un tempo maggiore di tre mesi, nè ritornarvi prima che sien trascorsi almeno sei mesi dal tempo in cui abbia cessato d' intervenirvi. Il Ministro però, sopra motivati rapporti del Direttor generale, potrà prolungare per un tempo maggiore di tre mesi la temporanea destinazione degl' ingegneri della Commessione di revisione.

La Commessione di cui è parola è incaricata specialmente della verificazione delle misure, esaminando se i lavori eseguiti sieno in conformità de' relativi progetti, se i calcoli sieno esatti e se i prezzi corrispondano agli appalti ed alle analisi che le verranno esibite. Esamina del pari l' adempimento delle condizioni degli appalti, le consegne delle strade relative ai mantenimenti, i processi verbali di apprezzo per occupazioni di scolo o per danni recati, gli stati estimativi de' lavori che si propongono ed altre carte simili.

Per tutti questi oggetti la Commessione forma dei fogli di rilievi, di correzioni e di osservazioni che si passano al Consiglio per pronunziarvi diffinitivamente.

Il servizio delle acque e delle strade di tutte le provincie de' reali dominj al di quà del faro, esclusa quella di Napoli, è diviso in tre ripartimenti.

A ciascun ripartimento è addetto un'ingegnere ispettore, e quanti altri ingegneri di qualsivoglia grado il Direttore generale crederà di destinarvi tra quelli del corpo, secondo la importanza e la quantità delle opere.

Compongono il primo ripartimento le provincie di Principato Citeriore, di Basilicata e delle tre Calabrie; compongono il secondo le provincie di Terra di Lavoro, di Principato Ulteriore e delle tre Puglie. Compongono il terzo ripartimento le provincie di Molise e dei tre Abruzzi.

Gl' ingegneri ispettori hanno l' immediata vigilanza su i lavori e la condotta degl' ingegneri subalterni. A tale oggetto deggiono con frequenza nel loro ripartimento e fare almeno una volta all'anno il giro del ripartimento intero: 1. per osservare se le opere si costruiscono in corrispondenza de' progetti; 2. per osservare la qualità de' materiali che si adoperano in conformità degli appalti; 3. per conoscere se i lavori si eseguono con diligenza ed esattezza, secondo le regole dell' arte e secondo le indicazioni de' progetti approvati; 4. per apportare pronti ripari ad ogni inconveniente che potesse nuocere alla solidità o alla economia delle opere; 5. finalmente per assicurarsi che gl' ingegneri con la dovuta assiduità invigilino su i lavori; che i capi d' opera impiegati dagli appaltatori sieno capaci di bene eseguirli; e che i certificati pei pagamenti, che si fanno agli appaltatori in conto de' lavori, sieno in corrispondenza de' lavori eseguiti. Aver deggiono particolar vigilanza sul mantenimento delle strade, e visitandole con frequenza, esaminarne lo stato e verificare se gli appaltatori adempiano pienamente a tutti gli obblighi de' contratti. Verificano sopra luogo gli scandagli, le misure di taglio e le misure finali che muniscono delle loro firme. Esaminano e rettificano sopra luogo i progetti, prendendo conoscenza de' prezzi de' materiali e della mano d' opera. Recandosi nei capoluoghi della provincia, metter si deggiono di accordo con gl' Intendenti e con le deputazioni delle opere pubbliche per tutti gli oggetti che riguardano

il progresso delle opere che si trovano in costruzione. E quando ne venissero richiesti da' consigli provinciali e da' consigli distrettuali, potranno essi intervenire in quei Consigli per dare il loro avviso su la convenienza e utilità delle opere che si propongono.

Per dirigere i lavori di costruzione che si eseguono per conto della Real Tesoreria generale vi sono due ingegneri di prima classe, due di seconda, due di terza e sette aggiunti.

È sempre nelle facoltà delle deputazioni delle opere pubbliche provinciali il rifiutare la destinazione di alcun ingegnere o sottingegnere, quando ne abbiano giuste ragioni. Deggion queste venire rassegnate al Ministro delle finanze, il quale secondo i diversi casi, e inteso il Direttore generale provvede o alla traslocazione dell' individuo o alla sospensione dell' impiego di lui o finalmente a proporne al Re la totale destituzione.

Della Scuola di applicazione.

Questa scuola ha sei professori; il primo di matematiche applicate, il secondo di geometria descrittiva con le sue applicazioni e di geodesia; il terzo di architettura civile e di disegno; il quarto di chimica e di mineralogia per ciò che riguarda costruzione; il quinto di architettura idraulica e d' idiometria pratica; ed il sesto di costruzione in generale e dell' arte di projettare. Queste due ultime lezioni dat si deggionò da due ingegneri, i quali, oltre al soldo, ricevono per ciò una gratificazione. Un ingegnere scelto dagli anziani del corpo è incaricato della polizia interna della scuola.

Del Consiglio forestale e degli agenti di questo ramo.

Il Consiglio forestale è composto dal Segretario generale della Direzione generale e dagl' Ispettori generali forestali. È preseduto dal Direttor generale. L' ultimo di nomina degl' ispettori generali vi fa da Segretario.

In ogni capoluogo di provincia vi è una ispezione forestale, diretta da un Ispettore.

Ogni ispezione forestale è divisa in circondario, a ciascuno de' quali è addetto un guardia generale. Ogni circondario è diviso in *comprese*, le quali vengon custodite da guardaboschi, giusta il real decreto de' 25 febbrajo 1826.

Lo sviluppamento di questo servizio è nella legge forestale del 21 agosto 1826; estesa pei Reali dominj al di là del Faro in forza del real decreto dei 16 marzo 1827.

ARTICOLO XXVIII.

Dell' Amministrazione generale dei reali Lotti.

Molte persone credono che le lotterie abbiano avuto principio soltanto nel secolo trascorso, o tutto al più ai tempi di Luigi XIV; ma l'origine n' è assai più antica, benchè il giuoco di sorte, che si chiamava lotteria non sia stato introdotto a Parigi, con qualche regola, che nel 1644 in virtù di un' ordinanza la quale gl' impose il nome di *Banque Royale.*

Il giuoco del lotto presso di noi fu introdotto nel 1682, ma nel 1687 fu abolito. Nel 1713 fu rimesso e tiravasi nove volte l'anno. Nel 1766 le vincite furono aumentate dell' ottanta per 100 sui terni, e del venti per cento sugli ambi, dal valor nominale che indicavano le promesse de' biglietti giocati e per conseguenza si diede un' aumento sul quantitativo che mettevasi sopra ciascun biglietto nel giocarlo chà fu di circa grana due a carlino. Nel 1793 fu creduto necessario l'adottare anche quello di Roma colle stesse promesse, vincite e numeri di estrazioni di quelle di Napoli e tiravasi altrettante volte. Nel 1804 si ordinò tirarsene due per ogni mese, per cui si aumentarono a 24 l'anno. Nel 1810 si aumentarono a 25. Nel 1816 se ne aggiunse un' altra e furono 26. Con decreto de' 12 novembre 1816 si aprì in Napoli un giuoco di lotto separato su la estrazione de' numeri della lotteria di Palermo. Questo però fu abolito pe' dominj al di quà del faro ed in vece di esso si aggiunsero

altre 24 estrazioni all' anno al giuoco della lotteria di Napoli, limitativamente però alle sole provincie di Napoli, Terra di Lavoro e de' due Principati, giusta il real decreto de' 16 giugno 1817.

Anticamente la nostra Lotteria Reale avea due casse, l' una pel giuoco di Napoli, l' altro per quello di Roma. Introitavano il danaro de' giuocatori molti uffiziali nella Capitale e nelle provincie. Questi uffiziali diceansi comunemente *postieri*.

I conii si rimettevano alla Giunta del lotto, composta di Ministri togati.

Sotto l' occupazione militare tale Amministrazione ebbe un nuovo ordinamento. Essa formava un ramo dell' Amministrazione generale de' Dazj Indiretti; ma con decreto del 26 maggio 1816 ne venne distaccata e fu regolata ne' dominj al di quà del faro da un Direttore generale sotto gli ordini del Ministro delle finanze. Il Direttore generale corrispondeva col medesimo per tutto ciò che riguardava l' andamento dell' Amministrazione. Aveva le officine di corrispondenza composte di un Segretario e di quel numero d' impiegati che fu creduto indispensabile per la regolarità del servizio.

Vi era un Direttore della lotteria incaricato della sopravveglianza di tutte le officine di tale stabilimento. Avava sotto la sua immediata dipendenza i *prenditori* o siano *postieri* della città di Napoli, e corrispondeva col Direttore generale.

Vi erano due Ispettori. Il primo era attaccato all' amministrazione ed incaricato di vegliare alla cassa ed alla contabilità generale della medesima. Vi esercitava le funzioni che si trovavano affidate al Commessario membro del così detto Consiglio di Amministrazione della lotteria. Dava parte di tutto al Direttore generale provocando dallo stesso le disposizioni convenienti. L' altro Ispettore soppravvegliava a' *prenditori* della capitale, specialmente sulla regolarità dei loro versamenti; ed eseguiva, dietro gli ordini del Direttore generale quanto stava prescritto con le istruzioni del 13 dicembre 1809. Egli corrispondeva col Direttore, ed anche coll' ispettore interno allorchè si trattava di affari relativi alla contabilità.

Il Direttore e i due Ispettori si univano una o più volte la settimana in Commessione per esaminare tanto gli affari che riguardavano il miglioramento ed il buon

ordine del servizio del ripartimento a ciascuno di essi affidato, quanto quelli che venivan loro commessi dal Direttor generale a cui eran tenuti di far conoscere il risultamento mediante rapporti motivati.

I ricevitori generali de' lotti stabiliti nelle provincie corrispondevano col Direttor generale (1).

Con altro decreto poi del 28 agosto dello stesso anno il piano organico dell'Amministrazione de' Reali Lotti, e lo stato discusso di questo stabilimento vennero definitivamente determinati. Essa è confidata ad un Direttor generale che ne regola l'andamento; ad un' Ispettore che attende alla sorveglianza del personale delle officine e de' postieri, al quale inoltre trovasi riunito l'incarico del segretariato generale, giusta il real decreto de' 18 di marzo 1830; ad un Agente contabile incaricato della Direzione della scrittura generale; ad un Revisore delle vincite addetto alla verifica della identità dei biglietti stampati che debbono soddisfarsi; ad un Archivario che regola l'archivio, in cui si fa la seconda verifica degli stessi biglietti di vincita, onde spedirsi i corrispondenti mandati da' contadori; ad un Revisore che dirige la revisione generale per riesaminare le operazioni di archivio e di controloria, conservandone i documenti; ed un Controloro che sorveglia l'officina di controloria, ossia officina fiscale, destinata ad esaminare e controllare le operazioni de' contadori e la scrittura partimentale; ad un Capo delle officine meccaniche dette di *castelletti*, per la stampa, sortezione, bollo, ricezione e spedizione de' corrispondenti pieghi a' postieri di città e delle provincie; ad un Ricevitore generale colle funzioni di appoderato; ad un cancelliere per la parte contenziosa che può aver luogo fra l'amministrazione ed i suoi contabili. Nelle provincie vi sono quattordici ricevitori generali, e circa ottocento postieri.

Per disposizione del Re Carlo III si descrivevano nella lista de' Reali Lotti i nomi delle donzelle educate in alcuni Ritiri, per ammettersi al godimento di un maritaggio di duc. 25 allorchè fossero estratte nel sorteggio.

Ma con decreto del 29 maggio 1816 si considerò che per le vicende de' tempi eran mancati agli stabilimenti

(1) Vedi il decreto del 26 marzo 1816.

di pietà i mezzi per riconoscere le alunne allorchè prendono marito; e si ordinò in conseguenza:

1. Che i novanta numeri del lotto fossero d'allora innanzi distribuiti nel seguente modo cioè: Il numero 1 fino al 30 fu occupato dalle alunne del reale Albergo de' poveri; il numero 31 fino al 60 dalle alunne della real Casa dell'Annunziata; il numero 61 fino al 70 da quelle dell'ospizio di S. Gennaro de' Poveri; il numero 71 fino all'80 dalle alunne de' ritiri di S. Vincenzo Ferreri e della Immacolata Concezione; il numero 81 fino al 90 da quelle de' Conservatorj di S. Eligio e della Maddalenella;

2. Che la donzella che era sorteggiata una volta, non doveva più includersi nella lista; ma in di lei rimpiazzo sarebbe stata supplita da un'altra dello stesso stabilimento, per ordine di età, ed a parere de' rispettivi Governi. (1).

La ripartizione stabilita nell'articolo primo del detto decreto, per una disposizione posteriore, esser dee eseguita nel seguente modo. Il numero 1 al 30 viene ora occupato dalle alunne del real Albergo de' poveri; il 31 al 60 dalle donzelle della real Casa dell'Annunziata; il 61 a 75 dalle alunne dell'ospizio di S. Gennaro dei poveri; il 76 all'85 dalle donzelle del ritiro sotto il titolo della Immacolata Concezione e di S. Vincenzo Ferreri; l'86 al 90 dalle alunne del Conservatorio di S. Eligio (2).

ARTICOLO XXIX.

Della Camera consultiva di Commercio.

Ad oggetto di provvedere con maggiori mezzi alla prosperità del Commercio fu col decreto degli 11 marzo 1818, instituita un' autorità mediatrice tral governo ed i commercianti. Questa autorità porta da un lato alla conoscenza del governo i bisogni del commercio e richiede gli opportuni provvedimenti onde soddisfarli; e porta dall'altro ai commercianti quei lumi e quelle istruzioni che il governo nella estensione delle sue vedute e

(1) Vedi il decreto del 29 maggio 1816.
(2) Vedi il decreto del 20 agosto 1816.

nelle sue relazioni politiche cogli altri stati, può utilmente somministrare.

I fondi necessarj al mantenimento di questa istituzione si attingono dalle operazioni dei Tribunali di Commercio segnate dal citato real decreto degli 11 marzo 1818 che noi trascriviamo.

1. Vi sarà in Napoli un Camera consultiva di Commercio sotto la dipendenza del nostro Ministro degli Affari Interni (1).

2. Sarà essa composta di nove negozianti, oltre l'Intendente della provincia, che ne sarà il presidente, e di un Segretario perpetuo da noi nominato, col soldo di ducati 480 annui.

3. Il Consiglio provinciale formerà in ogni anno una lista del triplo numero de' negozianti che dovranno prescegliersi per membri di detta Camera. Essi dovranno essere nostri sudditi naturali o da noi naturalizzati, e che abbiano una casa attiva di commercio in questa capitale.

4. Essi membri saranno cambiati per terzo in ogni anno. I membri che sortono potranno essere a nostro piacimento rieletti.

5. Avrà detta Camera un vice presidente tra i suoi membri, il quale presederà in assenza dell' Intendente. La sua elezione sarà fatta a voti segreti da essi membri in ogni anno. Niuno potrà essere eletto se non sia stato in essa Camera almeno da un anno precedentemente.

6. La predetta Camera di commercio avrà la facoltà di proporre ciò che crederà conveniente alla prosperità del nostro nazionale commercio, oltre quegl' incarichi che le saranno dati da noi o da' nostri Ministri Segretarj di Stato.

7. Pel bisognevole al mantenimento di essa Camera, sarà percepito in tutte le sentenze che proferirà il tribunale di Commercio residente in Napoli, un dritto graduato come segue, escluse le sentenze il cui valore principale non ecceda ducati quarantanove:

Da ducati 50 fino a ducati 100 grana venti,
Da ducati 101 fino a ducati 200, grana quaranta,
Da ducati 201 fino a ducati 600 grana sessanta
Da duc. 601 fino a duc. 1200 duc. uno e gra. venti.

(1) Presentemente vi sono due Camere di Commercio una in Napoli ed una in Foggia.

Da duc. 1201 a duc. 2000 duc. due e gra. quaranta.
Da ducati 2001 in sopra ducati tre.

8. Questo dritto si pagherà nelle mani del Cancelliere del detto tribunale nell' atto della consegna della spedizione e da costui sarà pagato in ciascun mese ad un cassiere che la Camera destinerà annualmente a voti segreti, il quale terminata la sua gestione, dovrà renderne regolar conto.

9. Il cancelliere di esso Tribunale terrà di questa esazione un separato registro, che in ciascun mese sarà verificato dal Presidente del Tribunale.

ARTICOLO XXX.

Della Borsa de' Cambj.

La Borsa è la riunione de' negozianti, banchieri e commercianti di ogni genere, degli agenti de' cambj e de' sensali di commercio. Essa si tiene in tutti i giorni che non siano festivi nella gran sala all' uopo esistente. Nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e sabato si fissano i cambj colle piazze estere e del regno, del pari che il corso degli effetti pubblici; e nel martedì e nel venerdì la negoziazione dei detti effetti e delle derrate. La fissazione de' cambj e del corso degli effetti pubblici è attribuita a' soli agenti de' cambj. Ogni altra specie di transazioni commerciali può farsi ancora da' sensali.

I cambj si fissano dagli agenti in luogo affatto separato dalla vista del pubblico e sotto la vigilanza dei deputati sindaci negozianti, l' ufficio de' quali è di vigilare agl' interessi della negoziazione nella fissazione dei cambj e di dirimere ogni discrepanza che nell' atto insorger potesse fra mentovati funzionarj.

Tanto gli agenti de' cambj, quanto i sensali di commercio vengono nominati da S. M. sulla proposta, che ne vien fatta alla Real Segreteria e Ministero di Stato delle finanze dalla Camera consultiva di Commercio.

ARTICOLO XXXI.

Del Magistrato Supremo e Soprintendente generale di pubblica salute.

Pria che una completa organizzazione si fosse effettuata delle pubbliche amministrazioni nei domini al di quà del faro, invece del Magistrato di pubblica salute avevamo un Tribunale all' uopo destinato. Per darne una idea esatta noi esporremo dapprima lo stato di questo Tribunale, passeremo quindi a parlare del Soprintendente generale di pubblica salute.

Il Tribunale della general salute fu eretto nella pestilenza del 1656, e conservava a tale oggetto un esatta corrispondenza coi paesi stranieri per essere avvertito di ogni accidente sulla salute pubblica che col traffico delle mercanzie sogliono diffondersi. Era composto di un soprintendente che era un ministro togato; di trenta deputati che si nominavano dalle cinque piazze nobili di Napoli; di undici deputati, che si nominavano dalla piazza del popolo, due de' quali erano guardiani del porto; di un numero di medici, di un segretario e di un cancelliere. Procedeva in tutte le cause che interessavano la salute pubblica, ed aveva un' ispezione particolare sopra le navi che entravano nel porto o ne uscivano. I loro capitani eran tenuti mostrare a questo Tribunale le patenti e gli attestati della salute dal luogo donde venivano, e domandarle quando partivano. Ogni paese marittimo del Regno aveva una picciola deputazione della salute nella dipendenza di quella generale di Napoli. Nel tempo che le comunità eliggevano i loro sindaci, dovevano eleggere i deputati ed i medici per la salute tra i migliori del paese, non soggetti a patria potestà, i quali esser dovevano approvati dalla deputazione generale di Napoli. Nel corpo delle prammatiche si leggono le istruzioni che davano la norma per la visita delle navi straniere e della pratica che loro si concedeva. Quando venivano da' luoghi proibiti, sospetti o sorpresi, i deputati non potevano ammetterle a pratica sotto pena della vita. Erano esenti da questa visita le navi da guerra quando i loro comandanti attestavano sulla parola di venire da luogo libero e sano. Le patenti della salute per le navi

che partivano erano stampate e si mandavano dalla Deputazione di Napoli a tutt' i luoghi marittimi del Regno.

Questo Tribunale nel 1782 fece alcuni regolamenti, in forza de' quali procedeva per ogni genere di tisichezza, come vera malattia pestilenziale e brugiava senza pietà tutte le cose che appartenevano alla casa del morto, fino i gatti, i cani e le galline. Nel 1784 sopra una deliberazione del medesimo Tribunale queste istruzioni furono rivocate, perchè in essa si stabiliva per massima che nè pure la tisichezza polmonare era contaggiosa.

Ma riordinate le nostre cose questo Tribunale fu abolito ed invece la tutela della pubblica salute fu affidata ad un Supremo Magistrato e ad una Soprintendenza generale ne' dominj al di quà del faro; e ad un altro Supremo Magistrato e Soprintendenza generale nei dominj oltre il faro. Napoli e Palermo sono i luoghi della rispettiva residenza.

Compete ai Supremi Magistrati la parte deliberativa del servizio sanitario marittimo ed interno. La parte esecutiva è attribuita alle Soprintendenze generali.

Il Supremo Magistrato di Napoli è composto di dieci deputati, e quello di Palermo di sei. Sono pur considerati come tali i Soprintendenti de' porti dell' una e dell' altra città. Vi è altresì in ogni Magistrato un Segretario: ed ognuno è rispettivamente preseduto dal Soprintendente generale che viene nel bisogno supplito dal più antico deputato in ordine di nomina.

Uno de' deputati nominati dal Re assume il titolo d' Ispettore generale. Egli ha l' incarico di fare, sempre chè si crederà convenevole, la visita de' litorali a fine di rilevare gli abusi che han potuto introdusi nella esecuzione del servizio sanitario.

Ciascuna Soprintendenza generale è formata dal Soprintendente generale e da un Segretario generale. Questi è preso nella classe de' deputati, e n' esercita cumulativamente le funzioni.

Esiste presso ogni Supremo Magistrato e Soprintendenza generale una facoltà medica composta di sei individui, un professore di chimica ed un architetto ne fanno anche parte.

Nelle provincie o valli il servizio sanitario interno è diretto a norma delle leggi dagl' Intendenti, i quali in caso di dubbio consultano i Soprintendenti generali:

ma rispetto al servizio marittimo, la loro facoltà è ristretta a sopravvegliarlo, in conformità delle istruzioni ricevute da' medesimi Soprintendenti generali.

Gli uffiziali comunali sono gli agenti del servizio interno, e le deputazioni locali lo sono del marittimo. Queste debbono essere stabilite in tutti i littorali, distinguendosi in quattro classi.

In quelle di prima classe oltre de' deputati vi è un cancelliere, uno spedizioniere delle patenti, un riconoscitore delle merci, e due uffiziali di lancia. In tutte le altre vi sono non più di tre deputati, uno de' quali può funzionare da cancelliere. Il di costoro esecizio ha la durata di tre anni. Finito però il triennio il più anziano in ordine di nomina resta per un' altro anno in carica ad oggetto d' instruire i nuovi.

Appartengono alla prima le deputazioni di Napoli e di Palermo. Ognuna ha due deputati col nome di *guardiani del porto*. Essi sono scelti in giro fra componenti de' rispettivi Magistrati, e se ne cambia uno successivamente in ogni anno, di modo che le loro funzioni non oltrepassano il biennio.

Alla stessa classe appartengono pure le Deputazioni di Messina e di Siracusa, ciascuna delle quali deve esser composta di quattro membri. Quei della prima godono il rango e gli onori di deputati del Magistrato di Palermo, e possono intervenirvi allorchè si trovano in detto Comune.

Ciascheduna deputazione dee avere alla sua immediazione uno o più medici. In Napoli ed in Palermo vi sono addetti quelli del Supremo Magistrato, a' quali sono assomigliati quei della deputazione di Messina (1).

ARTICOLO XXXII.

Della Soprintendenza generale degli Archivj del Regno.

Un forte istinto eccita ciascun popolo della terra alla ricerca della propria origine e delle vicende che gradatamente lo condussero allo stato in cui trovasi. Fino i Peruviani ne' *quipos* ed i Messicani nelle bucce di alberi e nelle pelli storiate possedevano già una specie d' ar-

(1) Legge de' 20 ottobre 1819.

chivio quando penetrarono nelle loro terre i conquistatori Spagnuoli. Questa ricerca, ch'è pel volgo un oggetto di sterile curiosità, pel saggio è perenne sorgente di istruzione. Quindi i primi sacerdoti del gentilesimo, che erano in pari tempo i sapienti ed i legislatori delle nazioni, appagarono astuti la credula moltitudine con favole che lusingavano la vanità di ciascun popolo, mescendo alle origini umane l'opera degli Dei, mentre che ritenevano per sè stessi arcanamente le poche nozioni storiche di qualche solidità, che la ragione andava traendo da guaste tradizioni e da scarsi monumenti, e che attissime reputava a valer di fido consiglio nel civile governo.

L'avventuroso trovato della scrittura poi rese meno arcana la cognizion della storia, ma non sì che col volger de' secoli i più rilevanti documenti de' grandi fatti non divenissero ancor essi il patrimonio de' sacerdoti medesimi che accortamente confondevano colla religione il sapere. Il tempo, la ignoranza e la malizia cospirando dispersero, distrussero questi tesori accumulati con tanta cura. Camparono da tale naufragio principalmente le leggi, come quelle che più da presso toccavano gl'interessi di tutti e che vennero con maggior zelo raccolte e comentate da' sapienti, poichè a buon dritto gli uomini su verun' altra cosa dell' antichità han maggiormente rivolte le loro considerazioni, quanto su questa. Se non altro, delle principali instituzioni di alcuni popoli non pervenute infino a noi, pure una qualche notizia s' incontra appresso gravi scrittori. Per siffatta guisa, se le cognizioni de' fatti che costituita avevano la esperienza degli antichi Governi ci venner meno in gran parte, ci restò non pertanto in gran parte il miglior frutto di quella esperienza.

Il più antico Reale Archivio, di cui presso di noi abbiasi memoria, è quello de' Sovrani Normanni che avevamo in Palermo nel Real Palagio e che fu dato a ruba sotto Guglielmo I, sebbene lo stesso Sovrano procurò di rifarlo per mezzo di Matteo Notajo, che a tale oggetto venne tratto di prigione. In seguito Carlo I d' Angiò formò l' Archivio della Regia Zecca, che unitamente all'archivio della Regia Camera principiato sotto gli Aragonesi ed a quelli di altri tribunali e monasteri soppressi, fa parte del nostro generale Archivio.

Per effetto della legge organica degli Archivj de' 12

novembre 1818 trovasi stabilito in Napoli un grande Archivio che raccoglie generalmente gli atti antichi e nuovi riguardanti tutti i rami giudiziarj ed amministrativi, ed ogni qualsivoglia dipendenza del Real Governo. Vi si trova perciò una preziosa serie di diplomi e pergamene fin da' tempi de' Duchi di Napoli e de' Normanni, che si pubblicano per le stampe con analoghe illustrazioni in uno cogli atti delle dinastie degli Svevi ed Angioini; essendovi ancora le carte Aragonesi, quelle dei tempi viceregnali e le altre dal principio del regno del Re Carlo III. Vi esistono ancora quelle delle ultime cessate giurisdizioni, del pari che de' tribunali, delle amministrazioni, delle Reali Segreterie, e delle loro rispettive attuali dipendenze, divise in cinque classi, cioè: reali Ministeri o sia politica e diplomatica; Amministrazione interna; Amministrazione finanziera; atti giudiziarj, guerra e marina.

Vi si regge una cattedra di paleografia, e vi è una classe di alunni storico-diplomatici ammessi per pubblico concorso, non altrimenti che vien praticato per la provvista di tutti gl' impieghi negli archivj del regno. Una Commessione da scegliersi nel seno della Società Reale Borbonica dee formare un codice diplomatico, e le memorie da servire per la compilazione di una compiuta storia del regno.

I tre antichi archivj di Cava, Montevergine e Montecasino sono altrettante sezioni di questo vasto stabilimento.

Colla medesima legge venne ordinata la istallazione degli archivj provinciali sotto la direzione de' rispettivi Intendenti con un determinato numero di archivarj, vice-archivarj ed ajutanti, per riunirvisi le scritture nommeno di tutte le abolite udienze provinciali, quanto delle altre amministrazioni e giurisdizioni antiche e nuove sparse per lo territorio delle rispettive provincie. Le carte son divise nella triplice denominazione; amministrazione interna; amministrazione finanziera; atti giudiziarj. Vennero ancora stabiliti gli archivj suppletorj per riunirvi unicamente le carte giudiziarie sotto la direzione del pubblico Ministero presso i rispettivi tribunali civili, in quelle sole provincie, nelle quali i collegi giudiziarj non han comune la sede colle Intendenze.

Si trovano già organizzati gli archivj nelle provin-

cie di Terra di Lavoro, nei due Principati, in Contado di Molise, Capitanata, Abruzzo Citra e Terra d' Otranto e gli archivj suppletorj in S. Maria ed in Lucera.

È attribuita al Soprintendente generale la ispezione superiore su tutti i cennati archivj e depositi di carte dei dominj al di qua del faro.

ARTICOLO XXXIII.

Della Soprintendenza delle Prigioni di Napoli.

Il servizio delle prigioni in Napoli è affidato ad una Soprintendenza e nelle provincie ad una Commissione stabilita in ciascuna di esse (1).

---

(1) Chiunque si desse per poco a considerare quali erano tra noi le carceri nel secolo passato, quante gravi spese doveva importare il rifabbricarle o il ripararle o in migliore aspetto ridurle, come a quest' opera si fossero potentemente opposti i tempi di troppo tristi e fortunosi avvenimenti; chi, dicevamo, questo considerasse, non potrà poi maravigliarsi che non quali pur si desideravano, ancora sono; ma ciò che finora si è praticato altamente dovrà lodare e cose maggiori dalla pietà e dalla giustizia del Principe aspettarsi.

Il difetto quindi delle nostre carceri non è nelle leggi che sono sapientissime, ma nelle stesse fabbriche antiche, squallide, auguste che si oppongono agli ordini migliori: difetto cui difficile è riparare di tratto per la immensa spesa che importerebbe. Pure l' augusto nostro Sovrano volle in parte sollecitamente correggerlo, per quanto poteasi e dove più manifesto era e maggiore; riserbandosi col tempo ed a mano a mano farlo al tutto sparire. Quelle carceri sotterranee che segrete o criminali si appellavano ed erano veramente orribili caverne e spaventevoli sepolture di vivi, con suo real rescritto dato gli 11 giugno dell' anno 1831, impose che fossero murate e chiuse per sempre. Deputò personaggi per lo splendore della nascita, per ingegno e per cariche gravissime che le prigioni tutte visitassero del Regno e diligentemente osservassero come poteansi rendere migliori o gli edifizj ristorando o novelli ordini introducendo si nell' interna amministrazione, e si nella disciplina per quanto risguardava la morale e la sanità de' carcerati. Fu inoltre data loro la facoltà di dare sul luogo stesso quei provvedimenti che l' urgente necessità richiedeva prontissimi e tutte le altre cose che utili stimavano liberamente proporre. Dappoichè era mente del Re che le prigioni, secondo il voto della legge, avessero a servire di sola custodia per gli accusati, raramente fossero di pena, e sempre intendessero alla correzione de' colpevoli, i quali tornati alla libertà non dovessero colle loro malvagie opere a se medesimi ed alla società essere un male. Onde il Re voleva, come per le istruzioni date ai vi-

Le attibuzioni tanto della Soprintendenza che di ciascuna Commessione sono la direzione del servizio delle prigioni e la somministrazione de' viveri a' detenuti, che consiste in venti once di pane ed una zuppa di paste o legumi. Questo si fa per appalto da un provveditore, il quale dee due volte all'anno far tutte imbianchire le prigioni, tener un barbiere per comodo de' carcerati e curare che le lenzuola e le camice sieno ogni otto giorni mutate. Inoltre due volte al mese somministarsi la nuova paglia pei letti, lavasi il pavimento e purgasi l' aria con suffumigi di nitro, di acido muriatico e di aceto. Un medico ed un cerusico debbonò tutt' i giorni visitare i detenuti, ed un cappellano far loro recitare le preci ed il giorno di festa celebrare la messa.

Un Consiglio composto dall'Intendente di Napoli, Soprintendente, dal Presidente e dal Procurator Regio della G. C. Criminale e dal Prefetto di polizia, che sopravvigila l' interna amministrazione delle carceri che sono nella provincia, e propone al Ministro degli affari interni tutte le riparazioni ed i miglioramenti di che hanno quelle bisogno.

Ciascuna Commessione provinciale è composta dal rispettivo Intendente, dal Presidente e dal Regio Procuratore generale della G. C. Criminale. Oltre di tali individui è addetto ad ognuna di esse un amministratore, il di cui servizio è onorifico, e quantevolte è esercitato con lode, gli è di scalino per aspirare a cariche di magistratura (1).

---

sitatori dal Ministro degli affari interni chiaramente è manifesto, che le custodie dalle prigioni di pena fossero divise, e divisi fossero i detenuti secondo il sesso, l'età, la condizione e le colpe.

L' uffizio loro affidato i visitatori lodevolmente compirono: e le cose che proposero sono state in gran parte poste ad effetto: altri e più grandi miglioramenti vannosi tutto giorno praticando, e non anderà molto, speriamo, che le nostre prigioni diventeranno quali ad altissima voce le dimandano l' umanità la giustizia ed il pubblico bene.

(1) Vedi i decreti de' 22 ottobre e 18 dicembre 1817 e quello de' 29 aprile 1820.

ARTICOLO XXXIV.

Della Direzione generale de' Corpi facoltativi del Real Esercito.

I corpi facoltativi dell' armata di terra, cioè il corpo Reale di Artiglieria, il corpo Reale del Genio, il Reale officio topografico e le sue dipendenze, e gl' istituti di educazione militare, si trovano riuniti sotto un solo comando di una direzione generale de' corpi facoltativi, giusta il Real decreto de' 2 settembre 1832. Il Direttore generale di questi corpi che dev' essere un tenente generale o un maresciallo di campo, provveniente dal genio o dall' artiglieria, ha sotto i suoi ordini tre brigadieri ispettori uno cioè per lo personale e materiale dell' artiglieria e del genio di qua del faro; un' altro collo stesso incarico al di la del faro, ed il terzo per lo Reale officio topografico e per gl' istituti di educazione militare. Ha inoltre un maggiore di dettaglio per lo servizio della direzione generale.

Il direttore generale ha il comando superiore di tutt' i citati corpi: egli ne dirige i movimenti, ne regola l' amministrazione e tutto ciò che nominasi tenuta e servizio in generale di essi, che esercita per mezzo degl' ispettori. Presiede al consiglio generale di artiglieria, a quello delle fortificazioni del genio, prescritti da' rispettivi regolamenti organici, ed al Consiglio generale misto, reso necessario dalle circostanze del servizio. In fine riunisce a se l' assieme del servizio di tali dipendenze, per cui egli solo corrisponde colla Real Segreteria di Stato della Guerra.

Gl' ispettori hanno sotto i loro ordini un capitano di dettaglio pel servizio della ispezione. Essi hanno le stesse attribuzioni accordate agl'ispettori di fanteria, salvo la dipendenza dal Direttore generale; e ne hanno inoltre delle speciali sul materiale e sugli stabilimenti di tali rami, ed esercitano la parte fiscale in tutto ciò che al servizio del materiale si appartiene.

ARTICOLO XXXV.

Dell' Intendenza generale dell' Esercito.

L' Intendenza generale dell' Esercito è incaricata del servizio di tutti i fondi che si amministrano dal ramo di guerra; della spedizione degli ordinativi di pagamento; della formazione dello stato discusso annuale; di una parte della contabilità de' corpi dell' esercito; della contabilità de' presidiarj; della contabilità del vestiario dell' esercito; e del rendimento del conto annuale alla Gran Corte de' Conti.

Sono inoltre alla medesima attribuiti gli estesi e complicati servigj del materiale dell' esercito, come trasporti, casermaggio, provviste di riserba, diarj a' presidiarj, viveri e foraggi; la contabilità dell' artiglieria e del genio; i conti dell' officio topografico, delle stampe, delle indennità per lo arresto de' disertori e pe' consigli di guerra; gli affari concernenti il personale dell' Intendenza generale dell'Esercito, della vice-Intendenza, del corpo de' commessarj di guerra e di altro dipendenze del Ministero di guerra; i protocolli, la collezione de' reali decreti e la comunicazione de' medesimi; il servizio dell' archivio generale della Intendenza; e la verifica degli aggiusti così di denaro, come di provvisione de' corpi tutti del Real Esercito.

L' Intendenza generale dell' esercito per sovrano decreto dee stare nel luogo della residenza del Re.

ARTICOLO XXXVI.

Del Protomedicato generale de' reali dominj al di qua del Faro.

L' autorità protomedicale, incaricata a prender cura della regolarità dell' esercizio, e degli esercenti i diversi rami dell' arte salutare in questo Regno, vanta antichissima data. Nel 1530 ne fu formato un uffizio e fu dichiarato Regio.

Ora il capo dell' uffizio ha il titolo di protomedico generale del Regno, ed è il primo medico del Re.

Un conveniente numero di ajutanti, conoscitori delle cose dell' arte salutare, è addetto al disimpegno degli affari dell' uffizio.

Un collegio di otto fra i migliori farmacisti della capitale, che si rinnova in ogni due anni, a norma del bisogno presta l'opera sua nelle annue ispezioni delle spezierie, nelle perizie per medicinali ec. A seconda poi delle circostanze, i professori de' pubblici stabilimenti ed altri vengono invitati per perizie, giudizj ec.

Nel 1822 in ogni distretto del regno si creò un vice-protomedicato composto da uno de' più probi medici e da un abile farmacista, coll' incarico delle funzioni subalterne all' uffizio generale del Regno.

ARTICOLO XXXVII.

Della Pubblica Istruzione.

Le Regie Università degli studj, i reali licei e collegi, i seminarj, le scuole primarie e secondarie e le scuole private sono gli stabilimenti destinati alla pubblica istruzione. Ne' dominj al di qua del faro questa è diretta dal presidente della regia università degli studj; e ne' dominj oltre il faro da una commessione (1).

Il presidente dell' università degli studj sorveglia e dà tutte le disposizioni convenienti, perchè sieno esattamente osservate le leggi ed i regolamenti in vigore risguardanti l' Università medesima e le sue dipendenze, e perchè l' istruzione sia eseguita con esattezza, tanto per la parte scientifica, quanto per la morale. Il medesimo

---

(1) Col decreto de' 31 ottobre 1806, e col regolamento de' 14 novembre dello stesso anno si stabilì la prima organizzazione della Università degli studj. Coi decreti posteriori de' 15 gennajo e 27 maggio 1807, 20 gennajo, 20 settembre, 9 novembre e 20 dicembre 1808 e 3 dicembre 1812, vennero nominati alcuni professori; ed erette nuove cattedre. Inoltre col decreto del 1 gennajo 1812 venne formato il collegio de' decani preseduto da un rettore e furono stabiliti i soldi de' professori e le gratificazioni sul fondo delle laure, venne accordato l' uniforme e la medaglia agli stessi professori, i quali furono ammessi ai circoli di Corte e fu pubblicato il regolamento per la collazione dei gradi dottorali colla tariffa corrispondente. Infine nel discorso pronunziato nel 18 gennajo 1812 dell' allora Ministro dell' interno in occasione della inaugurazione della Università degli Studj, si fa conoscere l' antica rinomanza e celebrità dell' Università istessa fondata dall' Imperatore Federico e che fu la prima che attirò la gloria degli stranieri e l' ammirazione de' posteri. *Vedi il giornale delle due Sicilie de' 30 e 31 gennajo 1812.*

ha nella sua dipendenza un Rettore ed un Segretario generale. Egli è il presidente della commessione addetta alla revisione de' libri che pervengono dall' estero, e di quella incaricata della formazione dell' indice de' libri da proibirsi o da non potersi tenere e leggere senza permesso.

Il presidente dell' Università e sei professori della medesima scelti dal Re, compongono una Giunta, il di cui scopo è quello di esaminare quanto concerne l'istruzione pubblica in generale, i mezzi per migliorarla, e tutto ciò che può concorrere alla buona istituzione della gioventù, sì per lo scibile, che per la morale.

Gli stabilimenti della pubblica istruzione esistenti nella provincia di Napoli sono sotto la ispezione e sorveglianza del suddetto presidente. In ciascuna delle altre provincie la stessa cura, è affidata ad una commessione che risiede nel capoluogo della medesima, e che si compone di tre probi soggetti scelti dal Re.

Nel fine di ciascun'anno il presidente dee far conoscere al Ministro degli affari interni lo stato della pubblica istruzione ed i mezzi di perfezionarla (1).

ARTICOLO XXXVIII.

Della Soprintendenza de' Teatri e Spettacoli in Napoli.

La Soprintendenza de' Teatri e Spettacoli è stata instituita per invigilare alla decenza degli spettacoli in generale della capitale tanto pubblici che privati, ed a' viglietti d' invito della polizia interna delle scene. Richiama gl' impressarj alla stretta osservanza de' loro obblighi contratti tanto verso la Regia Corte quanto verso il pubblico, e decide economicamente su tutte le controversie che insorger potessero tra gl' impressarj e gl' individui che hanno rapporto co' teatri (2).

---

(1) Statuti approvati col decreto de' 12 marzo 1816, e decreti de' 31 gennajo 1817 e 12 settembre 1822.

(2) I primi regolamenti pei teatri sono contenuti nei decreti de' 29 agosto 1807 e de' 7 novembre 1811. Con l' art. 22 di quest' ultimo decreto le quistioni tra gl' impressarj e gli attori si sono rimesse nelle provincie alla decisione degl' Intendenti. Bisogna però avvertire che l' anzidetto art. 22 non è relativo alle controversie pel

Dipendono dalla Soprintendenza medesima gli stabilimenti Reali della scenografia, delle scuole di ballo e della cassa de' professori giubilati de' Reali teatri.

ARTICOLO XXXIX.

Dell' Istituto centrale Vaccinico.

Questo istituto ha per oggetto d' invigilare perchè i vantaggi derivanti alla umanità dalla utilissima salutare scoperta della inoculazione vaccinica, siano diffusi per tutto il regno, dirigendone e propagandone con energia ed efficaci mezzi la pratica, affin di preservare la pubblica salute da' mali cui essa è per lo addietro soggiaciuta, a causa del flagello dal vajuolo naturale, del quale sovente tanti individui rimasero vittime e sopravvissero deturpati (1).

L' istituto centrale residente in Napoli è composto di dieci socj, fra quali scelgonsi in ogni anno un presidente ed un tesoriere; e se ne scelgono pure un segretario ed un vice-segretario perpetui. Esso ha inoltre due socii aggiunti.

Sono al medesimo nella capitale addetti dodici vaccinatori ordinari, ed altrettanti straordinarj, affinchè il servizio che loro è affidato e che al pubblico gratuitamente in tutt' i giorni vien reso, sia eseguito colla celerità ed accuratezza che il suo interessante scopo richiede.

---

salario, che dagli appaltatori siesi promesso ai rappresentanti, appartenendo la competenza di simili contestazioni ai Tribunali di Commercio, come risulta da una decisione dell' abolita Corte di Cassazione de' 20 settembre 1810 e dall' art. 3 delle leggi di eccezioni per gli affari di commercio.

(1) L' Imperatrice Maria Teresa stabilì un' ospedale per la inoculazione del vajuolo, malattia che era stata fatale a diversi Principi della sua casa. L' Imperatrice ne celebrò la guarigione di varii figliuoli inoculati, col far dar pranzo nella gran galleria della sua villa di Schoenbrunn a sessantacinque fanciulli e fanciulle, ch' erano assoggettati in quest' ospedale alla cura dell' inoculazione. La stessa Maria Teresa, gli Arciduchi e le Arciduchesse servirono a tavola questi giovanetti, dando loro dopo il desinare uno scudo per caduno, gli avanzi della mensa e la posata. I loro parenti furono anche trattati ad un altra tavola parimenti nel palazzo; e dopo il banchetto vi fu comedia tedesca ed indi un ballo che durò fino a notte. Coxe *Storia della casa d' Austria.*

Nel capoluogo di ciascuna provincia e di ciascun distretto esistono delle commissioni. Le prime son dette provinciali e si compongono di quattro membri ordinarj; le seconde a quelle subalterne chiamansi distrettuali, e ne hanno tre. Ognuna delle une e delle altre ha un presidente ed un segretario, che annualmente scelgonsi tra i rispettivi componenti. In tutti i comuni è istituita una giunta vaccinica, composta dal sindaco che la presiede, dal parroco o parrochi del comune medesimo, e da' professori condottati, o in loro mancanza, da' vaccinatori approvati. Le giunte e le commissioni dipendono gerarchicamente dall' istituto centrale e questo dal Ministro degli affari interni (1).

(1) Decreto e statuto de' 27 gennajo 1831.

SEZIONE TERZA

DELLE AUTORITÀ PROVINCIALI,

OVVERO

DELL' AMMINISTRAZIONE CIVILE.

ARTICOLO XI.

Cenno storico sull' amministrazione civile.

Il Governo Monarchico non ha rappresentanti; egli ha solamente degli agenti, i quali dirigono nella parte di dettaglio l' amministrazione di una provincia, di un distretto o di un comune (1).

Ma una tale amministrazione in tutti i tempi ha richiamato le maggiori cure de' nostri Sovrani; egli è d'uopo perciò di tesserne qui un picciol cenno per così rischiarare i principj che regolano la nostra civile amministrazione.

Dell' Amministrazione civile sotto gl' Imperatori.

Allorchè l' Italia acquistò la cittadinanza romana, dopo la lunga e sanguinosissima *guerra sociale*, fu stabilita in ogni città di quel vasto Impero, un amministrazione, nella quale il governo civile ed economico era affidato a due o più persone dette *Duumviri*, *Quatuor viri*, *Sex viri* ec, ed al Decurionato che era il simulacro del senato romano.

Fino a' tempi di Giustiniano sembra che le popolazioni d' Italia siansi rette collo stesso metodo di ammini-

(1) Abbiamo veduto nel primo articolo della presente opera che l' intero *Regno delle due Sicilie* si divide in due grandi sezioni, delle quali la prima si denomina reali dominj al di qua del faro, reali dominj al di là del faro la seconda. Occupandoci noi della prima, rammentiamo che essa è suddivisa in quindici provincie, ognuna delle quali si divide in un dato numero di distretti, in proporzione de' suoi abitanti e della estensione del territorio, ed ogni distretto si suddivide in comuni. I comuni quindi sono la base e l' elemento de' distretti delle provincie e dell' intera estensione de' reali dominj al di qua del faro.

strazione, avendo egli proccurato di elevare i decurioni dall' infelice condizione alla quale gli avean ridotti alcuni de' suoi predecessori.

Augusto divise l' Italia in undici regioni o provincie; vi fondò ancora trentadue nuove colonie. In esse oltre de' decurioni e de' duumviri eranvi i seguenti officiali: 1.° I *Difensori delle città*; erano sul principio quasi altri tribuni della plebe, ma divennero sotto gl' Imperatori giudici delle picciole controversie, ed invigilavano affinchè i plebei non ricevessero oppressioni da' grandi e da' giudici nelle picciole controversie: Giustiniano estese la loro giurisdizione. 2.° I sindaci, o sia gli avvocati nelle cause d' interesse pubblico. 3.° I *Suscrittori*, che avean cura d' esigere i tributi e pagare i debiti della colonia. 4.° I *Curatori della Repubblica*; eran prescelti da' duumviri e sovrastavano a coloro ch' esigevano le rendite pubbliche; aveano anche l' incarico di revindicare le cose occupate da' privati. 5. I *Curatori dell' annona*. 6. I *Curatores Kalendarii et diversorum officiorum*, che davano a prestanza il danaro pubblico. 7. I' *Zigostates*, incaricati di decidere le quistioni sul peso e valore dell' oro, dell' argento e delle monete. 8. Gl' *Irenarchi* o capi de' soldati addetti al buon ordine delle città. 9. I *Limenarchi* o capi de' soldati, che ne' porti invigilavano, onde garentirli da' pirati, impedire i controbandi etc. 10. I *Tabularii* addetti a registrare i nomi de' cittadini, che pagavano le contribuzioni. 11. Il *Magister census* ed i suoi officiali detti *Logographi*, che descrivevano il patrimonio di ciascun cittadino, onde tassarvi il censo.

Il governo delle provincie dell' Italia, fu posteriormente confidato a' Consolari, Presidi e Correttori. Adriano divise l' Italia, compresa la Sicilia, la Corsica, e la Sardegna in diciassette provincie. La regione, che oggidì forma il Regno di Napoli fu divisa in quattro provincie, cioè nella Campania governata da un *Consolare*, nel Sannio retta da un *Preside*, e nella Puglia e nella Calabria da' *Correttori*.

Nel trasportare Costantino in Costantinopoli la sede dell' Impero, lo divise in due, d' Oriente ed Occidente: affidò quest' ultimo ad un Prefetto del Pretorio, e lo suddivise in due Vicariati: un Vicario si stabilì in Roma, e l' altro in Milano: dagli ordini del Prefetto

del Pretorio e de' due suoi vicarii dipendevano i Consolari, i Presidi ed i Correttori proposti al governo delle provincie. Finalmente altri cangiamenti soffrì l' Italia, allorchè fu eretto l' Esarcato di Ravenna.

Dell' amministrazione civile dalle invasioni de' barbari fino al Regno de' Svevi.

I Goti rispettarono le leggi, e le ordinazioni romane; solo esclusero gli abitanti delle provincie conquistate dalla milizia. L' invasione de' Longobardi e di altri popoli del settentrione ridussero l' Italia e la maggior parte delle più belle regioni d' Europa nella più dura ed infelice condizione; non sarà inutile di riportare la descrizione che ne fa l'autore della storia di Carlo V; perciocchè non potrebbe dipingersi con più vivi colori.

» Dovunque, egli dice, essi marciavano, le loro tracce furon tinte di sangue; trucidavano e distruggevano tutto ciò che incontravano nel loro cammino; non distinguevano il sagro dal profano, e non rispettavano nè la qualità delle persone, nè il sesso, nè l' età. Quel che loro sfuggiva nelle prime incursioni, ne diveniva preda nelle altre. Le provincie le più fertili e popolate furon ridotte in vasti deserti, nei quali qualche rovina di città, o di villaggi distrutti servirono d' asilo ad un picciol numero d' infelici abitanti, che il caso avea salvati, o che la spada satollata dalle stragi, risparmiava... Così l' Europa fu in preda di calamità rinascenti, finchè il settentrione spopolato d' abitanti per queste successive inondazioni, non fu più nello stato di somministrare nuovi stromenti di distruzione. La fame e la peste, che sempre succedono alla guerra, allorchè reca orribili guasti, afflissero tutta l' Europa e posero il colmo alla desolazione ed a' mali de' popoli. Se si volesse determinare il tempo nel quale l' uman genere fu più infelice, bisognerebbe fissare, senza esitazione, quello trascorso dopo la morte di Teudosio fino allo stabilimento de' Lombardi in Italia. Gli scrittori contemporanei, ch' ebbero la disgrazia d' essere testimonj oculari di queste scene di desolazione e di stragi, non hanno rinvenute espressioni abbastanza energiche per dipingere tutti gli orrori. Essi danno il nome di *flagello d' Iddio, di distruttori delle nazioni* a' conduttieri più conosciuti de' barbari, paragona-

no gli eccessi, che commettevano nelle loro conquiste alle rovine de' tremuoti, degl' incendii e de' diluvii, calamità le più terribili e le più funeste, che l' immaginazione possa concepire ».

Lo stesso storico indica con altrettanta eloquenza gli effetti di questa desolatrice invasione. « Appena, seguita a dire lo stesso Roberson, appena rimaneva sulla terra qualche vestigio della politica, della giurisprudenza, delle arti e della letteratura de' romani; dapertutto eransi introdotte nuove forme di governo, e nuove leggi, nuovi costumi, nuove fogge di vestire, nuove lingue, e nuovi nomi, di uomini e di paesi. Un cambiamento considerabile e rapido in un solo di questi diversi oggetti, non potevasi operare, senza esterminare quasi interamente gli antichi abitanti del paese; e senza questo spaventevole mezzo il più temuto conquistatore l' avrebbe inutilmente tentato ».

Questi barbari conquistatori occuparono i terreni più prossimi a' luoghi ne' quali si stabilirono, riducendo nella più infelice servitù gli abitanti scampati dalle loro stragi; e quei pochi che sul principio si ridussero in qualche roccia o foresta, furono successivamente obbligati a sottoporsi al giogo de' vincitori. Il governo che s' introdusse fu assolutamente militare; ciascuno era obbligato a riprendere le armi ad ogni cenno del suo capitano, e questi del Capo supremo della nazione; quindi l' origine de' feudi detti ne' primi tempi *beneficii*.

Nell' estreme parti dell' Italia soltanto qualche roccia si sottrasse dal giogo de' barbari, per l' asperità dei luoghi, e per gli ajuti degli Imperatori di oriente, e una moltitudine di persone, scampate dal ferro de' barbari medesimi, si ritirò nelle isolette situate nel fondo del mare adriatico, d' onde ebbe origine Venezia.

Fortunatamente per l' umanità quei barbari abbracciarono, dopo varie vicende, il cristianesimo; incominciarono perciò a rispettare i pochi ecclesiastici che si salvarono miracolosamente, per tramandarci i dogmi della nostra santa religione e l' uso delle lettere. Tutti gli storici convengono, che all' ordine de' Benedettini, e specialmente allo stabilimento del monastero di Montecasino, siamo debitori di una gran parte de' classici antichi, gelosamente conservati da quei Padri. Tanta era l' ignoranza de' barbari, che anche qualche loro Sovrano fu obbligato di crocesegnare gli atti di governo!

Carlo Magno distrusse la potenza de' Longobardi in Italia, e di altri barbari in Francia ed in Germania. L' undecimo secolo sarà sempre famoso per le guerre delle crociate; se queste guerre costarono all' Europa tanti milioni d' uomini le restituirono a poco a poco la civilizzazione e le lettere.

I soli Italiani aveano in quei tempi flotte, cioè Venezia, Genova e Pisa, e nel trasportare le truppe in Levante si arricchirono, avendo stabilito, durante queste guerre, un attivo commercio con tutta l' Europa.

Le più popolate città dell' Italia furono le prime in Europa a sottrarsi dal giogo de' Baroni, ed a stabilire un governo municipale; il loro esempio fu seguito da moltissime altre. Allorchè i Normanni si stabilirono nelle nostre provincie tutto era disordine ed anarchia.

Il gran Ruggiero, fondatore della nostra monarchia, ed i suoi successori durarono gran fatica per stabilire l' ordine, ed obbligare i signori de' feudi a rispettare le leggi.

Ruggiero creò sette grandi officiali del Regno, e fra di essi il Gran Camerario, al quale concedè quasi le stesse attribuzioni del *Comes sacrarum largitionum*. Avea costui de' Camerarj minori sotto la sua dipendenza: erano costoro obbligati: 1. Di percorrere le provincie e di stabilire in ciascuna università i balivi ed i giudici; 2. Rendere giustizia in tutte le cose d' interesse del patrimonio del Principe; 3. Di dare in fitto i tributi, le dogane e gli altri diritti fiscali, o di costituirvi amministatori ed esattori per amministrarle; 4. Definire le controversie tra gli amministratori delle cose appartenenti al fisco ed i balivi, e tra costoro ed i privati; 5. Stabilire le assise col consiglio de' balivi, e di altre persone probe; 6. Nominare i procuratori nelle cause nelle quali vi era interesse del fisco; 7. Ne' luoghi ne' quali non vi erano balivi, o a richiesta di essi, definire le cause o gli appelli contro le loro sentenze.

Col tratto del tempo l' officio de' Camerarj minori andò in disuso; furono soltanto destinati de' tesorieri, onde esigere le rendite dello stato.

I Longobardi aveano destinati, ne' luoghi ne' quali si stabilirono taluni officiali detti *castaldi*; erano costoro officiali militari e civili al tempo stesso: in quei pochi paesi del regno che furono esenti dalle loro devastazioni

si conservò forse il sistema di reggersi per mezzo de' decurionati; perciocchè il metodo di eligersi gli offiziali comunali da' decurioni si osservò costantemente in moltissime Università, anche fin da' tempi de' Normanni, per non essersi in queste provincie osservate le novelle 46 e 47 dell' Imperator Leone, dettate pel solo Impero di oriente colle quali abolì le curie, i decurioni, ed i duumviri.

Ruggiero abolì i Castaldi: al governo delle provincie propose i Giustiziari, che Pier delle Vigne chiama anche Presidi. Erano costoro anche obbligati a percorrere le provincie per l' esatta amministrazione della giustizia.

Lo stesso Ruggiero destinò ne' comuni i balivi; le loro attribuzioni benchè riguardavano principalmente gli affari di giustizia, si estendevano anche all' amministrazione, dapoichè fissavano le assise, aveano l' ispezione su de' pesi e misure, ed irrogavano, col parere de' giudici, le pene contro de' trasgressori. Posteriormente, la loro giurisdizione si ridusse a' danni dati.

Se Ruggiero fu il fondatore della monarchia, l' Imperatore Federico II ne stabilì le vere basi. Le sue leggi ricondussero veramente l'ordine e la pace tra i nostri popoli; seguì egli la politica del suo grand' avo, migliorando in tutto le di costui istituzioni. Le costituzioni pubblicate da questo Principe non respirano che saviezza e giustizia. Fra le leggi che egli emanò gli fa grande onore quella che prescrive di destinarsi avvocati a' poveri, allorchè dovean litigare co' potenti, di rendersi a' primi la giustizia gratuitamente, e di prestarsi loro gli alimenti durante la lite: di punirsi i falsi denunzianti ed i calunniatori colla legge del taglione: l' abolizione delle pruove barbare dell' acqua gelata, del ferro rovente o del duello: le leggi fulminate contro i magistrati convinti di corruzione, che denominò leggi *di misericordia*, etc. etc.

Oltre del gran Camerario, e de' Camerarj nelle costituzioni di Federico II si fa menzione *de' magistri procuratores, de' magistri fundacarii, de' secreti magistri cameræ;* tutti addetti alle varie amministrazioni dello stato.

Dell' amministrazione civile sotto il governo degli Angioini e degli Aragonesi.

Il gran Camerario istituito da Ruggiero presedeva ad un tribunale, che nella sua origine si disse *Camera Regis*, e posteriormente della Regia Zecca; si componeva dal suddetto grande officiale e da' Maestri Razionali; avea cura del conio delle monete, di rivedere i conti di tutti coloro ch' esigevano danaro del fisco, e decideva le cause nelle quali quest' ultimo avea interesse.

Carlo I eresse una camera di conti composta di presidenti, onde render più celere l' esazione. Alfonso I riunì la curia o corte de' maestri razionali a quella della camera de' presidenti; abolì i primi, e compose questo tribunale di quattro presidenti togati, e due idioti detti di spada; vi aggiunse de' razionali senza giurisdizione. Filippo II aumentò il numero de' presidenti per quante erano le provincie del regno, e li divise in due ruote, o camere.

Al tempo di Alfonso I i giustizierati si denominarono provincie; erano allora dodici, cioè Terra di Lavoro, Sannio o contado di Molise, Principato Citeriore, Principato Ulteriore, Basilicata, Abruzzo Citeriore, Abruzzo Ulteriore, Capitanata, Terra di Bari, Terra di Otranto, Calabria di Val di Crate, e Calabria Ultra.

Il capitolo 28 di Carlo II d' Angiò dimostra che i giustiziari istituiti da Normanni furon dagli Angioini conservati; aveano costoro anche parte nell' amministrazione, dapoichè con questo capitolo prescivevasi agli anzidetti magistrati, di fare apprezzare nel principio di maggio di ciascun anno i beni de' cittadini, affinchè in proporzione si potessero in fine di ogni mese di agosto stabilire le *collette*, o contribuzioni dovute alla regia corte. Questo sistema era complicatissimo; Alfonso I ne introdusse uno più semplice e spedito, stabilendo la imposizione di un ducato a fuoco, o famiglia. Anche in quei tempi molte università vivevano a gabella, e forse questo metodo s' introdusse per esimersi da' dispendj e dalle vessazioni inevitabili negli apprezzi, maggiormente quando doveano ripetersi in tutti gli anni.

Dagli Angioini fu stabilito in ciascuna comune un *mastrogiurato*; questo officio sul principio fu venale;

Carlo II ne proibì la vendita. Questo officiale era incaricato di vegliare al buon ordine; all'oggetto con i *giurati*, o altra gente armata specialmente di notte, era obbligato di far la ronda; di denunziare al magistrato i rei di de' quali avea notizia; di arrestare le persone colte nella flagranza del reato, e di eseguire gli ordini del giudice per l'esecuzioni reali e personali.

Dell'amministrazione civile dal Governo Viceregnale fino all'anno 1806.

Dal momento che la Regia Camera della Sommaria divenne un Tribunale collegiato, le fu interamente affidata l'amministrazione civile delle provincie. Essendo dodici i presidenti ciascuno di essi era delegato dal Luogotenente, così detto perchè rimpiazziava il gran Camerario, ad essere il commessario degli affari economici delle comuni d'una provincia; ma la Regia Camera non poteva fissarvi la sua attenzione, perchè distrutta da un caos di affari contenziosi; perciocchè dovea giudicare le più gravi cause del regno, com'erano le feudali, le cause civili e criminali in grado d'appello di tutt'i locati, cioè della maggior parte de' proprietarj del regno, quelle nullità nell'elezioni degli amministratori delle Università, degli arrendamenti, e negli ultimi tempi de' controbandi, de' lotti, della posta etc. Oltre a ciò il sistema di risolversi, anche gli affari economici, colle formole giudiziarie, i cavilli forensi, la venalità de' subalterni, la distanza della capitale dalla maggior parte de' comuni, eternavano cotesti affari colla rovina e dispendio de' litiganti. La revisione de' conti degli amministratori comunali non serviva, per l'ordinario, che alla fortuna di venali subalterni.

Diverse savie leggi furon pubblicate, specialmente allorchè questo regno ebbe la fortuna di non essere più nella dura condizione di provincia; ma il male era nella radice, o sia nell'organizzazione.

Il Preside di ciascuna provincia era un governatore militare, e non avea alcuna parte nell'amministrazione civile; solo dovea somministrare la forza a' tesorieri, ed a' loro esattori, allorchè n'era richiesto.

I commessarj che si spedivano, per obbligare i comuni al pagamento, erano il maggior flagello delle Uni-

versità. Varie prammatiche furono pubblicate, onde impedire simili vessazioni.

Finalmente, essendo stati incaricati gli avvocati fiscali delle udienze, ad aver cura anche della riscossione de' pesi fiscali, qualche sollievo risentirono le Università.

Il sistema di pagarsi i pesi fiscali in ragione di fuochi, introdotto d'Alfonso, fu ritenuto fino a' giorni nostri; facea però cadere la maggior parte de' pubblici pesi sulla infelice e numerosa classe de' contadini; dapoichè non eravi differenza tra l'agiato contadino de' luoghi fertili, ed anche prossimi alla capitale, da quello che coltivava terreni sterili nelle più lontane ed infelici contrade del regno.

Le Università aveano i proprj amministratori, cioè un Sindaco, due Eletti, un cancelliere, un cassiere ed uno o più esattori delle rendite comunali. I loro impieghi duravano per un solo anno, ma potevano asser confermati. Erano costoro per lo più eletti dal popolo, ed in molti comuni da un ristretto numero di probi cittadini, che conservarono il nome di decurioni. L'esperienza fece conoscere, che questo ultimo metodo d'elezione, che trae origine dalle istituzioni romane, sia più saggio del primo.

Coloro ch'erano in esercizio, non potendo ottener la conferma, facevan proporre nullità, in nome de' così detti *zelanti cittadini*, contro i nuovi amministratori dai quali doveano esser rimpiazzati.

Coteste cause si trattavano nel Sagro Regio Consiglio e negli ultimi tempi nella Regia Camera della Sommaria; se la prima elezione era annullata, si producevano nullità contro coloro ch'erano nuovamente eletti; spesso scorreva l'anno senza rimuoversi i primi amministratori, a quali era facile di litigare, avendo le rendite del comune a loro disposizione.

Dello stato discusso delle Università.

Essendo nel governo del Duca d'Alba tutt'i comuni del Regno oppressi da debiti, per causa dei precedenti disordini, della peste, e delle guerre si diede l'incarico al reggente Tappia di formare uno stato discusso delle rendite e pesi di ciascuna Univesità del re-

gno. Questo stato fu formato colla maggiore possibile esattezza nel 1528.

La situazione delle comuni era infelicissima, pe' mali inevitabili della guerra, allorchè Carlo III ristabilì la monarchia. Questo gran Principe sollevò le popolazioni, rilasciando loro tutt' i debiti fino al 1733; ordinò ancora la rettifica dello stato discusso, fatto dal Tappia, reso quasi inutile pe' cambiamenti avvenuti in due secoli, per la differenza del valore del danaro etc. Nel 1741 si mandò a fine questo lavoro, che regolò l' economia delle Università fino al 1807. S. M. il Re Ferdinando di gloriosa memoria, fin dal momento ch' eresse il Supremo Consiglio delle Reali Finanze, l' incaricò d' occuparsi di tutti i miglioramenti, onde promuovere le arti, il commercio e l' economia de' comuni. Questo Consiglio era composto di tutt' i ministri segretarj di stato e di diversi consiglieri, tra i quali si distinguevano l' abate Galliani, il cav. Filangieri, il marchese Giuseppe Palmieri, i quali già aveano colle loro opere reso illustre il nome napoletano anche nell' estero.

Fin dal 1781 il chiarissimo Giuseppe Galanti avea pubblicata la descrizione del contado di Molise; S. M. apprezzando le cognizioni ed i talenti di questo felice scrittore e conoscendo di quanta utilità poteva riuscire quella di tutte le provinie del Regno, gli ordinò di eseguirla, ed al tempo stesso proporre gli espedienti legali e politici da riordinarle nella giustizia e nell' economia. L' augusto Sovrano fece somministrare al Galanti tutte le notizie necessarie e gli facilitò i mezzi, onde percorrere le provincie; per cui nel corso di pochi anni potè riunire tutti i materiali e pubblicare nel 1786 la prima edizione della descrizione geografica e politica delle Sicilie. Quest' opera formò il più grande elogio del Sovrano percioccliè fin da quel tempo che l' ordinò, avea riconosciuta la necessità di riordinare l' amministrazione generale del Regno; oltre a ciò senza de' suoi ajuti non avrebbe potuto l' autore condurla a fine. Il pubblico poi l' accolse col più grande interesse; meritò anche di esser tradotta in varie lingue straniere.

Molte leggi ed ordinazioni dimostrano quali erano le benefiche e paterne intenzioni della lodata M. S., cioè 1.° l' abolizione del dritto di congrua; 2.° de' dritti dei passi ch' esigevansi da' baroni; 3.° l' esame de' dritti che

i baroni vantavano sulle popolazioni della ulteriore Calabria; 4.° la divisione de' demanj comunali ordinata con prammatica del 1792; 5.° gli affitti per sessennio delle terre del Tavoliere di Puglia, onde devenirsi alla censuazione; 6. l'organizzazione della polizia e tante altre, che per amor di brevità tralasciamo di rammentare.

Erano anche, per quanto è fama, in progetto l'abolizione o la restrizione de' fedecommessi e delle sostituzioni, quella della giurisdizione baronale, e forse anche della feudalità; finalmente non era sfuggita dalla mente del Principe la riforma di tutti gli altri rami della pubblica amministrazione e specialmente de' tribunali e delle leggi civili e penali. Per questa ultima parte seguiva l'esempio dell'augusto suo genitore, per di cui ordine il dottissimo professore Giuseppe Cirillo avea già formata una parte del codice Carolino.

Due grandi ostacoli però incontrarono questi progetti di riforme, quello de' mali incalcolabili della rivoluzione francese e l'attaccamento de' vecchi ministri e magistrati alle antiche istituzioni.

Dell' amministrazione civile dal 1806 fin oggi.

Le ordinanze di Luigi XIV aveano in Francia introdotti varj utili miglioramenti in tutt' i rami della pubblica amministrazione. Già in ogni provincia di quel regno eravi un magistrato detto Intendente; costui sorvegliava tutt' i rami dell' amministrazione (1). I cambiamenti operati ne' primi tempi della rivoluzione, erano stati per la maggior parte corretti colle leggi pubblicate dal 1800 fino al 1806.

---

(1) *Gl' Intendenti* in Francia rimpiazzarono i *Missi dominici*, o *Missi regales*: la loro origine è antichissima. Erano de' Commessarii del Principe, colle più estese facoltà, onde riformare gli abusi, che potevano introdursi nei diversi rami confidati all' amministrazione degli uffiziali locali. Da un' ordinanza dell' Imperatore Carlo Magno dell' anno 812 rilevasi, che cotesti Commessarii doveano tenere le udienze pubbliche co' Conti nei mesi di gennaro, aprile, luglio ed ottobre. Nel 1635 Luigi XIII diede il titolo d' Intendenti Militari, di Giustizia, Polizia e Finanza a' magistrati incaricati dell' amministrazione delle provincie. Da quell' epoca fino al 1789 conservarono in Francia questo nome; posteriormente presero quelli di Prefetti che conservano tuttavia. Le loro attribuzioni sono uniformi a quelle de' nostri Intendenti.

Nel principio del 1806 fu questo regno occupato dalle armate francesi; l'occupazione durò fino a' 22 maggio del 1815, allorchè ci fu restituito l'augusto Ferdinando. Nel corso di circa dieci anni s' introdussero nel regno, come in altri stati dell'Italia e della Germania, la maggior parte delle leggi, ed istituzioni dei francesi; tutto ciò ch' era stato progettato sull' amministrazione pubblica servì di base a' cambiamenti; è fama però che siasi rinvenuti negli archivj delle Segreterie la maggior parte de' progetti.

Quindi l'abolizione de' Presidi e la nomina degl'Intendenti; lo stabilimento de' Consigli d' intendenza, dei Consigli distrettuali e provinciali, l'abolizione della Regia Camera della Sommaria e del tribunale della dogana di Foggia e l'erezione della Gran Corte de' Conti; la divisione de' demanj feudali, ed il proseguimento della divisione de' demanj comunali; la censuazione del Tavoliere di Puglia etc.

Allorchè nel 1815 l'immortale Ferdinando riacquistò il suo regno, conoscendo, che le rivoluzioni e le guerre apportatrici d'indicibili mali, spesso sono causa di qualche utile istituzione, si determinò di ritenere quelle, che per l'esperienza di dieci anni, eransi riconosciute utili ai suoi popoli. S' indusse anche il Sovrano a ciò persuaso, che la maggior parte delle istituzioni medesime traevano origine dalle ordinanze di uno de' più illustri suoi antenati, Luigi il Grande, o erano il risultamento di quei progetti, ch' egli medesimo avea ordinati ed accolti, e che avrebbe realizzati, se non sopravvenivano i disordini che afflissero l' Europa pel corso di venticinque anni e più.

Le leggi ed i regolamenti amministrativi richiamarono principalmente le sue paterne e benefiche cure. Circondato da ministri saggi, e dotati di esperienza, dopo di essersi consultati dotti magistrati ed amministratori, la M. S. nel periodo di pochi anni, emanò leggi e regolamenti sull' amministrazione civile, che richiamarono le benedizioni de' suoi popoli e l'ammirazione degli esteri.

La legge de' 12 dicembre del 1816 sull' amministrazione civile, sarà senza dubbio un eterno monumento di sapienza, rendendo per se sola immortale il nome dell' augusto Legislatore. Infatti le leggi precedenti, su questa parte di pubblica amministrazione, erano sterilissime,

come potrà rilevarsi da chi la pena si prendesse di confrontarle. Per lo contrario la legge de' 16 dicembre del 1816, basata in gran parte sulle nostre antiche istituzioni, ci presenta le più perfette regole su questa interessante parte di amministrazione. (1)

Le leggi poi de' 21 e 25 marzo del 1817, la prima sulla procedura del contenzioso amministrativo e l'altra

---

(1) La legge organica dell' amministrazione civile prima base di tutte le amministrazioni dello stato e della prosperità nazionale è diretta a determinare i principii di ordine e di economia che debbono regolarla, ed a fissare i suoi rapporti con le altre amministrazioni pubbliche. Questa legge dovette perciò di necessità precedere l' organizzazione del potere giudiziario. Essa si divide in provinciale, distrettuale e comunale. Nella prima vi è il Consiglio d' Intendenza preseduto dall' Intendente capo di tutta l' amministrazione e per le attribuzioni che lo circondano, può dirsi *l' occchio del Governo*. Vi è ancora nei dominii al di qua del faro un Segretario generale. Nella seconda negli stessi reali dominj vi è una Sotto-intendenza. Nella terza in fine vi è in ogni comune un Sindaco, un Eletto, un secondo Eletto ed un Decurionato preseduto dal Sindaco, ch' è assistito dal cancelliere comunale cui è affidata anche la carica di archivario. L' amministrazione civile ha la sua polizia, che si distingue in amministrativa, ed in urbana. Amendue poi a motivo delle diverse abitudini e relazioni coi vicini della differenza de' climi, delle terre, delle produzioni, e de' sistemi d' industria e di coltivazione, vengono in ogni provincia, distretto e comuni amministrate secondo i bisogni e gli usi particolari. Ecco quindi la necessità di pubblicarsi ai termini degli articoli 6 e 279 della legge de' 12 dicembre 1816 in ciascuna provincia le *istruzioni* ed *ordinanze*, e la facoltà data ad ogni Sindaco di fare e pubblicare, dietro l' approvazione del Decurionato, del Consiglio d' Intendenza e dell' Intendente per la durata di cinque anni, i suoi *regolamenti locali*, a differenza delle autorità giudiziarie che non possono pronunziare per via di regolamenti e disposizioni generali, applicando unicamente la legge ai fatti particolari portati alla loro cognizione. Il regolare però l' amministrazione civile nelle sue diverse ramificazioni, nella formazione degli stati discussi per l' alleviamento de' pesi civici, il determinare i principj di ordine e di economia secondo le diverse circostanze, ed il fissarne i rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, sono operazioni di non lieve momento, e che richiedono un particolare slancio di elevazione. Il dar moto alla *gran macchina* dell' amministrazione civile, col porre in attività le sue diverse ruote

Sì ch' ogni parte ad ogni parte splende,

dirigendole all' alto oggetto dell' interesse pubblico, dell' utilità generale, è dato ad un capo supremo che trova tutte le risorte in se medesimo, e che fa portare all' istessa amministrazione l' impronta de' suoi talenti e del suo genio.

sull' organizzazione della Gran Corte de' Conti possono ben dirsi originali, e sono entrambe dettate con egual sapienza.

Se lo studio delle leggi civili, penali e di commercio è utile su tutti i rapporti, quello delle leggi e regolamenti sull' amministrazione civile è indispensabile ad ogni ceto di persone; perciocchè dall' esercizio delle pubbliche cariche comunali quasi niuno può esimersi; oltre a ciò anche gli amministrati debbono conoscerle, per la garantia dei loro dritti e delle loro proprietà.

Dell' Intendente.

L' Intendente è la prima autorità della provincia e risiede nel capoluogo della medesima. Egli è coajuvato, nelle gravi cure della sua carica, da un Segretario generale (1).

L' Intendente essendo la prima autorità della provincia e primario agente della interna amministrazione della medesima, è rivestito della dignitosa qualità di tutore de' comuni e de' pubblici stabilimenti in essa compresi. Quindi a lui è affidata l' amministrazione degli uni e degli altri: è incaricato dell' amministrazione finanziera: forma la reclutazione dell' esercito, ed esegue ogni

---

(1) Il Re Teodorico dopo di aver fatto conoscere i doveri de' Presidi nell' amministrazione delle provincie soggiugne: *Non ti lasceremo noi senza guiderdonarti, se interdiamo che tu abbii agito in modo da poter esser approvato: non oprar di capriccio, e così guadagnerai l' affetto del Principe: nelle leggi intendi bene la volontà regia, ubbidiscile, e studiati di adempire i nostri comandamenti.* Quindi il nostro Pontano disse: *Questa sia la regola di coloro, i quali sono governatori de' popoli e di provincie, che ubbidiscano le leggi e favoreggino pubblicamente, e privatamente la giustizia.* A questo fa eco la conclusione del discorso pronunziato dall' Eccellentissimo marchese di Pietracatella nella qualità d'intendente, in occasione dell' apertura del consiglio provinciale in Potenza: *Non mi resta,* (disse l' eloguente oratore) *non mi resta che a fare un voto. Possano tutti quelli a' quali è affidata la carica d' Intendente intender tutta l' importanza delle funzioni. Possano con tutt' i mezzi che ad essi offrono le loro virtù procurare la tanquillità e la prosperità de' loro amministrati! Se sono gloriosi gli allori dovuti ai guerrieri che difendono il trono, la patria e le tombe degli avi; non è meno onorevole il serto civico, di cui un' amministratore può fregiarsi tra le benedizioni dei padri di famiglia delle madri e delle spose.*

altro servizio militare, non confidato ad autorità particolare, o ad amministrazione militare: in lui risiede l'alta polizia della provincia, meno che nella provincia di Napoli, ove è affidata ad un Prefetto di polizia: sono nella sua dipendenza ed alla sua disposizione per ciò che concerne l'amministrazione, la Gendarmeria reale e la forza pubblica interna, sotto qualunque denominazione esista; senza potersi però ingerire della disciplina militare, regolata da' rispettivi superiori: richiede in iscritto al Comandante militare della provincia la forza delle truppe, che sono sotto i di costui ordini, senza che questi possa ricusarsi: in fine presiede ad ogni commessione o consiglio fisso o temporaneo stabilito nella provincia, per qualsivoglia ramo di amministrazione e qualunque sia il grado, o la dignità degl'individui che lo compongono.

Come che il capo di tutta l'intera amministrazione del Regno è il Ministro degli affari interni, l'Intendente è nella immediata ed assoluta dipendenza di questo Ministero, e corrisponde direttamente con lui su tutti gli affari relativi all'amministrazione interna.

Essendogli affidata l'amministrazione finanziera della provincia, corrisponde col Ministro delle finanze per tutto ciò che concerne le rendite pubbliche e la vigilanza che esercita su tutti gli agenti delle medesime.

La reclutazione dell'armata è affidata a lui, come pure genericamente a lui sono affidati tutti gli altri affari militari della provincia; quindi l'obbligo in lui di corrispondere col Ministro della guerra e marina, per affari relativi a questo Ministero.

Incaricato dell'alta polizia., corrisponde col Ministro della polizia generale, per tutto ciò che concerne la pubblica sicurezza.

In fine essendo egli genericamente il capo di tutta l'interna amministrazione della provincia, nell'esercizio della quale, gli affari spesso si moltiplicano ed intralciansi, per la loro diversa natura; l'Intendente, quando l'uopo lo esige, corrisponde con tutti gli altri Ministeri e Segreterie di Stato, per gli oggetti che rispettivamente ne dipendono, e dipende dai medesimi in tutto ciò che gli commettono secondo il rispettivo dipartimento.

La pubblicazione delle leggi, de' reali decreti, dei regolamenti ed ordini ministeriali, è uno dei doveri del-

l' Intendente. Egli quindi ne accelera ed assicura l'esecuzione; e potendosi in questa incontrare degli ostacoli o de' dubbj, pubblica le analoghe istruzioni per rimuovere gli uni e rischiarare gli altri. Questi atti nel primo caso si denominano *ordinanze*, *istruzioni* nel secondo.

Se animato da zelo per l'osservanza delle leggi, voglia richiamare in vigore una disposizione legislativa, o un regolamento caduto in disuetudine, lungi dal farlo di propria autorità, ne riferisce al corrispondente Ministro, richiedendo la superiore approvazione.

In adempimento degli esposti doveri pubblica per le stampe, e partecipa ai funzionarj suoi subordinati, un giornale periodico, che riunisce tutti gli atti del governo e della pubblica amministrazione.

Qual tutore dei comuni, dei pubblici stabilimenti, ed in generale di tutti i suoi amministrati, ne ascolta e riceve le domande e le doglianze e vi provvede, nelle materie di sua competenza, a norma delle leggi, decreti e regolamenti in vigore. Sorgendo dubbio e trattandosi di un caso dalla legge non preveduto, riferisce col suo parere al Ministro corrispondente, e ne attende la superiore risoluzione. L'affare sul quale è sorto il dubbio può delle volte interessare, oltre del Ministero a cui si appartiene, anche il Ministero degli affari interni; in tal caso dovendo essere risoluto da due Ministri, l'Intendente invia un duplicato del suo rapporto al Ministro degli affari interni, perchè nella discussione da farsene, dar possa il suo giudizio con fondamento. Se nel risolversi un tal dubbio da' due Ministri, i loro pareri differiscono, il dubbio si sottomette alla Sovrana risoluzione.

Se in fine il dubbio dall' Intendente elevato, sia tale, da essere risoluto dal Re, ciascuno de' Ministri gli rassegna un rapporto motivato sull' oggetto in quistione, palesando la sua particolare opinione.

Destinato dalla legge alla protezione delle comuni e dei pubblici stabilimenti; alla cura della costruzione e manutenzione delle opere pubbliche; alla miglioriazione ed incoraggiamento dell' industria della provincia; a conoscere e valutare lo spirito pubblico della medesima, lo stato della pubblica istruzione e la condotta delle autorità a lui subordinata, o su le quali esercita la sua vigilanza; ed a mantenere l'equilibrio e la regolarità in

tutti i rami della pubblica amministrazione, non potrebbe esercitare con diligenza ed esattezza tutte queste importanti funzioni, senza una inspezione oculare su le persone e le cose relative all' amministrazione. Quindi in ogni biennio, una volta almeno, si mette in giro per visitare tutt' i comuni della provincia. Per rendere questa visita più proficua, previene tutt' i Ministri, del giorno in cui la comincia, onde poter ricevere da ognuno di essi le incumbenze che crederanno utili o necessarie ad eseguirsi.

Conosciuti da vicino i bisogni e le risorse de' comuni e de' pubblici stabilimenti e verificato lo stato delle controversie che abbisognavano d' inspezione oculare, risolve queste sopra luogo e provvede a quelle colle sue facoltà ordinarie. Nel caso che queste facoltà sieno insufficienti o creda di doversi migliorare la posizione fisica e morale della provincia, ed in fine conosca degli amministrati meritevoli della munificenza Sovrana, per lavori od azioni utili al governo, non omette di farne oggetti di ragionati rapporti che, per mezzo del Ministro degli affari interni, si rassegnano al Re, per le opporne provvidenze.

Sorgendo controversie su la giurisdizione delle autorità giudiziarie e quella delle autorità amministrative ossia essendovi conflitto di giurisdizione, egli lo eleva, ne' casi e nel modo dalle leggi determinati (1).

L' amministrazione non potendo conseguire il lodevole ed utile oggetto pel quale è stata instituita, se vi fossero individui capaci di commettere dilapidazioni, malversazioni ed abusi di qualunque natura; se gli autori di un reato sfuggir potessero in un modo qualunque al rigore delle leggi punitrici; l' Intendente perciò, rivela alle autorità competenti, i delinquenti giunti a sua notizia e riferisce a' Ministri le dilapidazioni, le malversazioni e gli abusi, di cui siasi reso colpevole un individuo qualunque.

La polizia amministrativa, è una magistratura instituita per prevenire o scoprire i reati, raccoglierne le tracce, perseguitare gl' imputati fino al loro arresto. L' Intendente come primo agente della medesima, raccoglie, per mezzo delle autorità secondarie, le tracce ed assicu-

(1) Vedi l' art. 3 e seguenti della legge del 21 marzo 1817.

ra le prime pruove di un reato, scuopre o previene i delitti e perseguita gl' imputati fino ad arrestarli (1).

Le attribuzioni dell' Intendente per la loro grande estensione, potendo nuocere alla buona amministrazione della provincia, debbono essere limitate specialmente in fatto d' imposizioni, di distribuzione delle medesime o d' inversione di fondi: opportunamente se gli vieta, per qualunque motivo, di stabilire imposizioni di qualunque natura, di distribuire una imposizione al di là delle somme e del tempo dalla legge fissato, o di fare imprestito alcuno senza la precedente autorizzazione. Parimenti se gli proibisce, per qualsivoglia causa, d' invertire i fondi provinciali o comunali, cioè di far servire questi fondi ad un uso diverso da quello, al quale eransi destinati. Ma qualora occorra di provvedere a' bisogni urgenti ed impreveduti, essendo più utile di far servire i fondi ad un uso più tosto che ad un altro, si fa autorizzare dal Re o da' Ministri, secondo la diversità de' casi, avanzando ragionati rapporti per procurare i mezzi idonei onde riparare a' menzionati bisogni o per invertire una data somma.

Come che l' Intendente spiegar deve le sue provvidenze su tutte le contestazioni, od altri affari di sua competenza, che dagli amministrati si mettono a sua conoscenza, accader può di leggieri, che le medesime sieno ingiuste o mal fondate, e che quindi non si consegna la giustizia, oggetto e meta di tutte le leggi. I comuni perciò, gli stabilimenti pubblici, ed i particolari che si credono lesi negl' interessi rispettivi da queste provvidenze, prima ne fanno instanza presso dell' Intendente medesimo per ottenerne la riforma; quando questo tentativo riesce vano, ne avanzano reclamo a quello de' Ministri, al dipartimento del quale l' affare appartiene, sollecitando le disposizioni di giustizia.

In tal caso il termine a reclamare è di un mese, il quale incomincia a decorrere venti giorni dopo quello in cui si sono presentate le doglianze all' Intendente e questi nulla abbia disposto su le medesime. Il richiamo però prodotto presso i Ministri, non sospende l' esecuzione del provvedimento dell' Intendente, meno quando, di-

(1) I titoli I, II e III del lib. primo delle LL. di proc. pen. servir debbono di norma in queste operazioni.

versamente si ordini dal Re o dai Ministri, avuto riguardo alla specie ed alle circostanze dell' affare in disame.

Se le disposizioni dell' Intendente riguardano materie generali o di ordine pubblico, le medesime possono modificarsi o rivocarsi del tutto, sia qualunque lo spazio di tempo decorso dal giorno in cui si sieno pronunziate.

Del Segretario generale d' Intendenza.

Uopo è che l' autorità la più eminente e ragguardevole di una provincia, la persona a cui è affidata la somma delle cose e l' amministrazione di tutt' i comuni, e pubblici stabilimenti della medesima, abbia presso di se un' officina per la debita partizione e disbrigo degli affari, e che questa sia sotto gli ordini e la direzione di un capo, il quale, tanta parte prendendo negli affari, servir debba all' Intendente di collaboratore insieme, e di sostituto in caso di assenza o di assoluto impedimento. Questi è appunto il Segretario generale.

Il Segretario generale adunque, è il principale collaboratore dell' Intendente nell' amministrazione della provincia, ma sotto i di lui ordini immediati.

Egli è il direttore ed il capo dell' archivio e di tutti gli uffizj che compongono la segreteria dell' Intendenza, ed a lui è interamente affidata la polizia della medesima. È quindi incaricato dell' ordine, della custodia e spedizione delle carte; di vegliare all' adempimento delle disposizioni dell' Intendente; e di richiamare l' attenzione del medesimo sui disordini che giungesse a scoprire, tanto nell' amministrazione della provincia, quanto nell' interno della segreteria.

Custodisce il sigillo dell' Intendenza; contrassegna la firma dell' Intendente in tutti gli atti pubblici, ed autentica colla sua firma e col sigillo dell' Intendenza le copie degli atti che si estraggono dalla segreteria.

In caso di assenza o d' impedimento dell' Intendente, il Segretario generale lo rimpiazza nell' esercizio delle sue funzioni, e nelle attribuzioni ancora, non già negli onori. Questa disposizione di legge può alterarsi solo per una speciale risoluzione del Sovrano.

Quando rimpiazza l' Intendente, convoca i Consigli

e le Commissioni stabilie nella provincia, al pari dell' Intendente medesimo, e vi presiede ancora senza però prendere la precedenza su le autorità più graduate di lui. In questo caso il Consiglio d'Intendenza è preseduto dal Consigliere più anziano; ed il Segretario generale v' interviene quando è chiamato dal Consiglio per dare le dilucidazioni che convengono

Del Sottintendente.

Il Sottintendente risiede nel capoluogo del distretto e ne è la prima autorità: facendovi le veci dell' Intendente, è rivestito di tutte le attribuzioni che allo stesso competono, esercitandole però sempre sotto gli ordini e la immediata dipendenza dell' Intendente. È quindi incaricato di eseguire e far eseguire in tutto il distretto le leggi, i decreti, i regolamenti, e tutti gli ordini che gli si partecipano dall' Intendente (1).

Egli accoglie tutte le petizioni e doglianze che se gli presentano dai comuni, dai pubblici stabilimenti, o dai particolari; riferisce all' Intendente col parere, e propone tutto ciò che stima conducente al bene dell' amministrazione, e degli amministrati.

Dispone della forza interna, e richiede in iscritto la forza militare esistente nel distretto, sempre però sotto gli ordini dell' Intendente, cui domanda la necessaria autorizzazione. Se la circostanza non gli concede il tempo necessario per domandarla o riceverla si regola colla sua prudenza, e dopo di aver fatto tutte le operazioni che crede espedienti, ne dà subito un circostanziato conto all' Intendente.

Il Sottintendente assente ed assolutamente impedito è rimpiazzato da un Consigliere d' Intendenza o da un Consigliere provinciale, o distrettuale.

A tal' oggetto, l' Intendente propone il soggetto che crede idoneo al Ministro degli affari interni, e ne promuove l' approvazione.

(1) Il primo distretto di una provincia è quello, nel capoluogo del quale risiede l' Intendente; onde nel primo distretto della provincia non vi è Sottintendente, e l' Intendente ne esercita le funzioni.

Nel principio di quest' opera si è parlato della divisione territoriale, si è data la definizione di ciò che chiamasi *comune*, e si è detto che la sua amministrazione è affidata al Sindaco.

Noi non c' intratteniamo a far conoscere donde derivi questa voce, quali furono le diverse fasi della carica che rappresentava, e come perdutasene la memoria sotto i Longobardi, incominciò poi a rivivere l' autorità municipale. Queste ricerche sono più curiose che utili, ed a noi giova solo di esporre la legge vegliante, la sola a cui si deve attendere, e che deve da tutti esser conosciuta (1).

Il Sindaco è la prima autorità del comune, ed in lui risiede il centro, e la somma dell' amministrazione comunale. Rivestito della qualità di amministratore del comune, la legge gli affida molti ed importanti incari-

---

(1) La voce Sindaco è greca di origine e dinota difensore (*Calvino lex jurid.*) Propriamente parlando i Sindaci, secondo le leggi romane erano i patroni o avvocati de' comuni o sia i Procuratori addetti a difenderli in tutte le cause. L' amministrazione ed il governo delle città ne' municipii e nelle colonie era affidato ai decemviri ed a' decurioni. Siccome i Goti rispettarono le leggi romane, vi è ragione a credere, che non abbiano fatti notabili cangiamenti anche in questa parte di legislazione. I Longobardi però fecero di tutto per distruggere anche le più lontane vestigia delle istituzioni di Roma e col governo feudale stabilirono i Duchi i Conti ed i Castaldi. A costoro era delegato il governo delle infelici popolazioni, anche economico. Appena le tenebre delle barbarie si dissiparono; in Italia furono stabilite le prime muncipalità; quindi in Francia e nella Germania. Le città grandi si costituirono in istato da governarsi da se stesse, ed a loro esempio progressivo fecero lo stesso tutte le altre. La costituzione *generalia jura* dell' Imperator Federico restituì nel Regno a' Sindaci le attribuzioni di difendere i comuni. I Sindaci rappresentavano spesso le città demaniali negli antichi parlamenti che convocavono i Principi Svevi, Angioini ec., come rilevasi da Riccardo da S. Germano, da Scipione Ammirato e dal Summonte. Erano i Sindaci gli uffiziali presso de' quali i magistrati davano in ogni anno conto della propria amministrazione o sindacato. Finalmente si attribuì il nome di Sindaco al funzionario incaricato dell' amministrazione della università. Bisogna avvertire che in alcuni luoghi del Regno il sindacato, fino a' giorni nostri, era indicato col nome di Mastrogiurato o di Camerlengo. Nelle città le più cospicue del Regno fino al 1808 vi erano due o tre Sindaci, cioè de' nobili, de' civili e del popolo.

*

chi, i quali per la diversità loro, e delle leggi che si prescrivono, s' intralciano in modo da presentare una certa difficoltà a chi conoscer voglia la forza e l' estensione parziale di ciascuno di essi. Noi procureremo di esporli in modo, da rendere chiara e facile l' intelligenza di questa importante dottrina, che tanto da vicino interessa tutti gli amministratori.

1. Il Sindaco nella qualità di amministratore comunale, ordina e dispone delle rendite del comune, secondocchè è fissato nello stato discusso, coll' obbligo del rendi-conto morale; esegue, e fa eseguire nel comune le leggi, i decreti e regolamenti, e gli ordini che gli si partecipano dal Sottintendente.

2. Dispone della forza interna, e richiede in iscritto la forza militare che nel comune esiste, e che non mai se gli può ricusare. Essendo però la sua autorità immediatamente subordinata a quella del Sottintendeute, qualora voglia disporre della forza interna, o richiedere la forza militare che nel comune risiede, ne domanda precedentemente dal medesimo l' autorizzazione: Se poi la circostanza è urgente, dispone della forza, come la sua prudenza gli detta, ma immediatamente dà conto al Sottintendente di tutt' i movimenti eseguiti.

3. Egli è membro nato di tutte le commessioni relative a' pubblici stabilimenti nel comune esistenti: vigila su tutti i cittadini del comune; e quindi può riferire al Sottintendente col parere, su tutto ciò che interessa il bene de' suoi amministrati e dei pubblici stabilimenti.

4. Come uffiziale dello stato civile del comune, ne forma tutti gli atti relativi, cioè gli atti di nascita, quelli di matrimonio, e gli atti di morte; tenendo in ciò presenti le regole fissate dalle vigenti leggi civili.

5. Non essendovi nel comune un agente dell' amministrazione militare rivestito della qualità di Commessario di guerra, il Sindaco ne esercita le funzioni, qualora il bisogno lo esiga.

6. Come presidente del Decurionato è incaricato della esecuzione delle deliberazioni del medesimo, dopo che queste saranno state debitamente approvate: Quando il Decurionato discute il conto morale del Sindaco, è preseduto dal più anziano fra Decurioni. In caso poi di as-

senza od impedimento del Sindaco è preseduto dall'Eletto che lo rimpiazza.

7. Nel Comune ove non risiede un Regio Giudice, il Sindaco è rivestito della giurisdizione locale, esercita la polizia giudiziaria, e funziona da giudice in tutte le contestazioni che, sortendo dalla giurisdizione del giudice conciliatore (a norma dell'art. 12 n. 2, della legge organica dell'ordine giudiziario de' 29 maggio 1817), non eccedano il valore di sei ducati trattandosi di affari civili; ed in affari di contravvenzioni di polizia urbana o rurale, commessi nel territorio del comune, da persone sorprese in flagranza o quasi, la pena non sia maggiore di ventiquattr'ore di prigionia, oltre la multa, che cumulata alle indennizzazioni stabilite nei regolamenti, non sia maggiore di ducati sei.

Funzionando da uffiziale di polizia giudiziaria a' termini dell'art. 44 della citata legge de' 29 maggio 1817, ed in esecuzione del disposto dell' articolo 42 della stessa legge:

1. Prende notizia e cerca di scovrire qualunque pubblico delitto;
2. Riceve le accuse de' misfatti e de' delitti;
3. Rileva le tracce;
4. Raccoglie gl' indizj e le pruove contro gl' imputati;
5. Fa arrestare i colpevoli colti *in flagranti*, od inseguiti dalle grida del popolo come autori del delitto, o se sieno sorpresi in tempo o in luogo vicino al misfatto, indossando armi, effetti od istrumenti valevoli ad indicarne la reità: nella fuga del reo spedisce ordini di arresto, e le altre autorità debbono prestare mano forte alla esecuzione;
6. Sente gl' imputati, e ne forma processo verbale.

Qualunque delle indicate operazioni del Sindaco, colla massima diligenza ed immediatamente si riferiscono al Regio Giudice del circondario, al quale il comune appartiene. Questi supplisce alle mancanze od omissioni che per avventura esser vi possono negli atti dal Sindaco compilati.

L' amministrazione comunale, come quella che versa sul dettaglio degli affari amministrativi di un comune, per loro natura moltiplici e complicati, non potevasi certamente con esattezza disimpegnare da un solo, cioè dal Sindaco, e quindi si è sempre riconosciuta la necessità di dare a questo dei coadjutori denominati Eletti.

La istituzione degli Eletti è tanto antica, quanto l' autorità municipale medesima. Le loro attribuzioni furono diverse, secondo la diversità dei tempi e delle leggi che regolarono il Regno: sempre però con una certa somiglianza fra loro; ed una pruova di ciò l' abbiamo nella prammatica del 1559 *de administr. univ.*, la quale è quasi simile (per questa parte) alle veglianti leggi.

Gli Eletti di un comune son due; cioè primo e secondo. Il primo Eletto è l' autorità immediata a quella del Sindaco, ed i suoi incarichi sono importanti e gelosi. Il secondo Eletto segue al primo, e le sue attribuzioni, quantunque poche e di poca importanza, diventano gravi quando sia chiamato a rimpiazzare il Sindaco, od il primo Eletto. Quindi non solo si richiede in coloro che ne sono rivestiti della integrità, ma dell' abilità e zelo pel bene pubblico.

È incaricato il primo Eletto:

1. Della polizia urbana e rurale, e la esercita secondo le leggi, i regolamenti e le istruzioni, che a tal uopo gli si danno dal Decurionato;

2. Rivestito di questa qualità sorprende i contravventori, e forma atto di tutte le contravvenzioni pervenute a sua conoscenza, provocandone la punizione avanti al giudice competente;

3. Esercita le funzioni del Ministero Pubblico, tanto presso il Regio Giudice del circondario, quanto presso il Sindaco, allorchè questi esercita la giurisdizione locale: rivestito di questa qualità adunque, assiste ai giudizj correzionali, vigila all' osservanza della legge, porta le sue conclusioni relative al reato in disame, e ne provoca la punizione dalla legge prescritta (1). Di-

(1) Veggansi su di ciò le LL. di proc. nei giud. pen. Lib. II. tit. IV., e la legge organica giudiziaria dei 29 Maggio 1817 art. 36 e 41.

casi lo stesso pei giudizj innanzi al Sindaco, esercente la giurisdizione locale;

4. In caso di flagranza infligge, e fa riscuotere le multe, da lui comminate a norma de' regolamenti, contra i venditori di commestibili guasti, corrotti od altrimenti nuocevoli, o di qualità e peso inferiore al convenuto nell' appalto; contra i venditori che facciano uso di pesi e misure non zeccate o mancanti; contra quelli, che in contravvenzione degli stabilimenti di polizia urbana, si facciano lecito di vendere commestibili senza permesso della pubblica autorità, o di venderli ad un prezzo maggiore dell' assisa; contra quelli che diano spettacoli pubblici, esercitino alberghi, osterie, bettole, cantine e simili, o tengono aperte queste ultime, oltre l' ora fissata dalla pubblica autorità, senza di aver ottenuta la debita autorizzazione, prescritta dai regolamenti di polizia. Per ovviare poi agl' inconvenienti di arbitrio o malversazione, il primo Eletto fa registrare con esattezza, nella cancelleria del comune, tutte le contravvenzioni scoperte e le multe da lui comminate e fatte riscuotere; e quindi qualunque esazione a titolo di multa che non trovasi registrata, come di anzi, è giustamente considerata arbitraria.

Dal fin qui detto, e dal disposto dell' art. 19 della legge de' 21 marzo 1817 è ben chiaro, che il primo Eletto esercita le funzioni di giudice in caso di flagranza su tutti gli oggetti riportati di sopra al n. 4.

Il secondo Eletto poi assiste il Sindaco nell' amministrazione, e lo supplisce in caso di assenza o d' impedimento assoluto; supplisce anche il primo Eletto in casi simili: e da ciò è ben chiaro, che quantunque il secondo Eletto sia una carica di poco momento, può nondimeno divenire importante, quando è chiamato a supplire il Sindaco, o il primo Eletto.

Giova qui cennare soltanto, che il secondo Eletto, in caso di assenza o di assoluto impedimento è supplito da uno de' membri del Decurionato, che verrà proposto dal Sindaco.

Per compimento di questa dottrina resta finalmente ad esporre le regole di eccezione concernenti l' amministrazione del comune di Napoli.

La gran popolazione e l' ampiezza del comune di Napoli richiedeva de' riguardi, onde la sua amministrazione esercitata fosse con diligenza ed energia; quindi il legislatore dopo di averlo diviso in dodici sezioni volle confidare la sua amministrazione ad un *Corpo di Città*, il quale dipende immediatamente dall' Intendente (2).

Questo Corpo è composto di un Sindaco e di dodici Eletti. Il Sindaco ha il centro e la direzione dell' intera amministrazione; e gli Eletti eseguono sotto la sua immediata dipendenza quella parte che vien loro affidata.

L' amministrazione di ciascuna delle dodici sezioni

---

(2) Nelle grandi città l' amministrazione municipale non può essere confidata a pochi offiziali, quindi la necessità di avere un regimento particolare. Napoli è la più popolata città di Europa dopo Londra, Parigi, Costantinopoli. Essendo Napoli una città greca era divisa in tanti portici, detti ancor *Tocchi*, che anche a' tempi nostri si denominavano Piazze o Sedili. Strabone li chiamava Fratrie: *Fratria*, egli dice, *est græcum vocabulum; partis hominum ut Neapoli etiam nunc*. Secondo gli eruditi era Napoli divisa sulle prime in quattro quartieri detti di Capuana, di Forcella, di Montagna e di Nilo; ampliata la città ne furono aggiunti due altri, cioè quello di Porto e di Portanova. Allorchè Carlo I d' Angiò conquistò questo Regno erano già sei i quartieri della nostra capitale; Egli non fu che il protettore de' nobili divisi in Seggi o Sedili. Affine di rendersegli amici ammise anche in cotesti Seggi molti signori di sua nazione, e delle persone civili napoletane distinte per valore e ricchezze.

I Seggi tra le altre prerogative aveano il dritto d' eligere un Eletto per cadauno: quello di Montagna n' eligeva due, perchè gli fu riunito il Seggio di Forcella. Cotesti Eletti uniti a quello del popolo avean cura dell' annona della città. In virtù del capitolo del Re Ladislao, *vobis sex*, esercitavano giurisdizione sopra i venditori de' commestibili, *citra pœnam sanguinis*. Cotesti Sedili e gli Eletti furono aboliti colla prammatica de' 25 aprile 1800, colla quale fu creato un Senato „ composto da un presidente ed otto senatori, cioè due nobili del libro d' oro, due altri nobili, ma non ascritti in detto libro, due del corpo de' togati, e due altri del ceto de' negozianti. Per la legge degli 8 agosto 1806 il Senato prese il nome di *Corpo di Città* e gli furono confermate tutte le attribuzioni che aveva il Senato: i membri del Corpo di Città furono ridotti a sei oltre del Presidente della Città.

è affidata ad un Eletto, il quale in compagnia di due suoi aggiunti ne esercita le funzioni, non altrimenti che il Sindaco, in tutti gli altri comuni del Regno, ed è rivestito di tutte le attribuzioni a questa carica annesse.

Tutti gli Eletti in un giorno determinato si riunisco-no presso del Sindaco una volta la settimana, per deliberare su gli affari dell' amministrazione della città. Le deliberazioni possono prendersi anche quando ne manchi un terzo de' membri che compongono il Corpo di città, sempre però a maggioranza di voti.

La corrispondenza coll' Intendente è esclusivamente del Sindaco; e gli Eletti non corrispondono che con questi.

In caso di assenza o di assoluto impedimento del Sindaco, è supplito dall' Eletto il primo nell' ordine di nomina.

Gli aggiunti suppliscono i rispettivi Eletti.

Come chè la così detta portolania e la polizia annonaria sono materie dipendenti dall'amministrazione comunale, il legislatore ha voluto che fossero riserbate al *Corpo di Città*.

Quindi il medesimo:

1. Permette o vieta l' apertura delle botteghe, e dei macelli, o ne ordina la loro chiusura, lo stabilimento de' tavolati, tettoje, o fabbriche dello stesso genere, che sporgono su la pubblica strada; lo stabilimento de' posti fissi o volanti pei venditori su le strade, piazze e mercati, e quindi riscuote per conto della città, i corrispondenti dritti di portolania e di piazza.

Nel dare questi permesi deve aver sempre in veduta che il comodo e la pubblica sicurezza non siano danneggiati.

2. Esercita la sua vigilanza ed ispezione sui generi soggetti a' regolamenti annonarj.

In caso di contravvenzioni relative a questi due rami, l' Eletto della rispettiva sezione n' è il giudice competente ed il sorvegliatore (1).

---

(1) Vedi la legge del primo Maggio 1816.

Come che le provincie di cui si compone il Regno sono alcune di prima, altre di seconda, ed altre di terza classe, così il Consiglio d' intendenza, nelle provincie di prima classe è composto di cinque Consiglieri, in quelle di seconda è composto di quattro, e di tre in quelle di terza. Il presidente di questo Consiglio è sempre l' Intendente, ed in sua assenza non può esser supplito dal Segretario generale ma dal Consigliere più anziano in ordine di nomina.

Questo Consiglio non può deliberare, se non vi sono presenti tre almeno de' suoi membri. Se per assenza impedimento, od altra circostanza, manca il numero di tre votanti nel Consiglio, l' Intendente ha la facoltà di destinare, per supplire i Consiglieri mancanti, uno o più supplenti fra' Consiglieri provinciali, che non sono membri di un tribunale qualunque.

È poi gratuito il supplemento de' Consiglieri provinciali, a meno che non suppliscano ad una piazza vacante, nel qual caso percepiscono il soldo corrispondente alla medesima.

Le attribuzioni di questo Consiglio sono gravi ed importanti, dappoichè pronunzia in linea consultiva su molti affari di amministrazione interna, ed è esclusivamente il giudice negli affari relativi al contenzioso amministrativo.

Questo Consiglio adunque:

1. Dà all' Intendente il voto consultivo su la lista degli eligibili alle cariche di Sindaco e di altre funzioni comunali.

2. Dà il suo avviso motivato quando, dopo la seconda terna, creda l' Intendente di proporre un Sindaco fuori della prima e seconda terna.

3. Discute le proposte de' decurionati per la nomina de' candidati a' Consiglieri provinciali e distrettuali.

4. In questo Consiglio l' Intendente far deve le riprensioni ed ammonizioni credute convenienti a' Sindaci, Eletti, Aggiunti, Decurioni, Cancellieri e Cassieri, che abbiano commesso oscitanze o mancanze; ed è nella facoltà del Consiglio il multarli da sei a venti ducati, secondo la diversità de' casi, ed obbligarli a dar conto.

5. Discute la liquidazione delle pensioni che accordar si debbono agli uffiziali comunali.

6. Discute il conto morale de' fondi provinciali e delle opere pubbliche.

7. Discute le controversie relative alla promiscuità de' territorj e demanj comunali, come pure alle occupazioni od alienazioni de' medesimi.

8. Decide, coll' intervento dell' Intendente le controversie relative alla divisione de' demanj.

9. Discute le tariffe per la esazione de' dritti di polizia urbana, e de' pesi e misure: dà l' avviso di espedienza su l' imposizione o variazione de' dazj comunali.

10. Dà parimenti il suo avviso di espedienza relativamente alle privative volontarie e temporanee, per la vendita de' commestibili.

11. Fissa la spesa che occorre per la illuminazione notturna de' comuni; l' onorario al medico e chirurgo condottato; e può aumentare quello delle maestre delle fanciulle.

12. Stabilisce le condizioni degli affitti; dispensa al sistema dell' asta pubblica, o ne abbrevia i termini.

13. Può dichiarare responsabili i cassieri comunali, quando trascurino di esigere le rendite ed obbligarli ancora a portarle esatte.

14. Dà il suo avviso relativamente all'inversione dei fondi de' comuni; discute i piani e le perizie concernenti le opere pubbliche, come ancora gli stati discussi.

15. Dà il suo avviso sui ricorsi de' Sindaci relativi a' conti che render debbono, e discute i conti de' cassieri.

16. Dà de' provvedimenti di espedienza su gli acquisti, alienazioni e censuazioni d' immobili da farsi da' comuni, come pure su qualsivoglia altro contratto.

17. In fine autorizza i comuni ad instituire un giudizio, o propone che la contestazione si definisca in linea di transazione.

Le deliberazioni di questo Consiglio si fanno a maggioranza di voti. Quando però il numero de' votanti è pari, il voto dell'Intendente prepondera e dirime la parità se avrà luogo; cioè la controversia in tal caso resta decisa secondo l' opinione enunciata da' voti, nel novero de' quali si trova quello dell' Intendente.

Le medesime prendono il nome di avvisi se si pro-

nunziano a richiesta dell'Intendente per sua instruzione, o per parere da rimettersi ad altra autorità: prendono il nome di decisioni se sono pronunziate in materia di ordinaria giurisdizione.

Le decisioni di questo Consiglio sono diffinitive ed esecutive: il ricorso che contra queste si produce all'autorità superiore è puramente devolutivo, e perciò è vietato a qualunque autorità di sospenderne od arrestarne l'esecuzione. Se però l'autorità che esaminar deve il ricorso scorga a prima vista, che il provvedimento dal Consiglio dato, includa una manifesta ingiustizia, od infrazione di legge, può in tal caso ordinarne la sospensione a norma della legge.

Del Consiglio Provinciale.

Questo Consiglio è stato instituito dal legislatore per rappresentare l'intera provincia, e quindi si compone de' più distinti proprietarj della medesima. I Decurionati diversi propongono i candidati, prendendoli su la lista degli eligibili a cariche municipali. Il Re nomina i Consiglieri prendendoli fra' candidati anzidetti (1).

Questo Consiglio è composto di venti Consiglieri nelle provincie di 1. e 2. classe, di quindici in quelle di 3., oltre di un presidente, proposto esclusivamente dal Ministro dell'interno, e nominato dal Re.

Questo Consiglio si unisce una volta l'anno, e precisamente cinque giorni dopo la chiusura de' Consigli distrettuali; e la sua unione non dura mai più di venti giorni. Riunito il Consiglio, l'Intendente ne fa pubblicamente l'apertura, ricevendo il giuramento dai Consiglieri, di bene e fedelmente adempiere al proprio dovere, come pure riceve lo stesso giuramento dal presidente del Consiglio, se questi, per non esser partito dalla capitale, non l'abbia prestato in mano del Ministro degli affari interni.

Constituita l'apertura, il Consiglio rimane libero nelle sue deliberazioni. Il presidente sceglie uno de' Consiglieri per funzionare da Segretario del Consiglio, e quindi incomincia le sue operazioni.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti

(1) Legge del 12 dicembre 1816, art. 124 a 130.

ed i voti sono sempre palesi: non può deliberare se non colla presenza de' due terzi de' suoi membri: quantunque poi la polizia delle sessioni del Consiglio sia affidata al presidente, nondimeno il Consiglio è quello che delibera se le medesime debbono farsi a porte chiuse, od aperte al pubblico.

Preventivamente ad ogni deliberazione, l' Intendente invia al presidente del Consiglio i documenti, i materiali, i chiarimenti e le istruzioni relative agli oggetti sui quali il Consiglio deve deliberare; ed è nel dovere, durante l' unione del Consiglio medesimo, di somministrare tutti i schiarimenti che gli potranno essere richiesti dal presidente. Può anche assistere alle sessioni del Consiglio, ma non prende mai parte delle sue deliberazioni. Quindi il Consiglio passa ad occuparsi:

1. Dell' esame e discussione de' voti dei Consigli distrettuali;

2. Vota la quantità della sovraimposta facoltativa, che crede necessaria per le spese particolari della provincia, proponendone l' impiego;

3. Veduta la proposizione dell' Intendente, forma il progetto dello stato discusso provinciale, il quale dovrà poi essere rassegnato all' approvazione Sovrana dal Ministro dell' interno;

4. Discute il conto morale dell' Intendente relativamente all' impiego de' fondi provinciali;

5. Esamina lo stato della provincia e della pubblica amministrazione, e precisamente la condotta ed opinione generale de' pubblici funzionarj, per darne il parere, e proporre i mezzi che crede idonei al loro miglioramento;

6. Propone i fondi per le opere pubbliche provinciali, nomina le deputazioni per la vigilanza e direzione delle opere medesime, e discute il conto morale dell' impiego di tali fondi;

7. Dà il suo avviso sui progressi delle opere pubbliche, e su gli espedienti da adottarsi per migliorarne l' esecuzione;

8. Destina, ove lo creda espediente, uno o due deputati scelti dal suo seno o fuori per sollecitare presso l' Intendenza o presso i Ministeri, la risoluzione ed il compimento delle sue deliberazioni;

9. In fine, quando le circostanze dello stato richie-

dono un cangiamento nella proporzione del contributo fondiario, il Consiglio provinciale, esegue la ripartizione fra' diversi distretti, del contigeute della contribuzione diretta assegnata alla provincia, e quindi ha la facoltà di pronunziare su' richiami, che a tal riguardo gli potranno esser presentati dai distretti o da' comuni, per la ineguaglianza della ripartizione fra essi.

Giova qui far conoscere che nel caso enunciato, nell' ultimo numero, il Consiglio provinciale non si unisce già cinque giorni dopo la chiusura del Consiglio distrettuale, ma prima anche dell'appertura di questo Consiglio (1), senza però che l' unione durar possa più di 20 giorni: ne' primi due giorni delle sue sessioni, si occupa esclusivamente della ripartizione del contributo fondiario fra' distretti, e negli ultimi tre giorni delibera sui richiami, e sui voti emessi da' Consigli distrettuali.

Terminate le operazioni del Consiglio, collo spirare de' venti giorni della sua unione, il presidente ne proclama la chiusura, e ne dà subito avviso all' Intendente. Egli quindi invia direttamente al Ministro delle finanze, gli atti del Consiglio che riguardano la contribuzione di cui si è occupato; ed al Ministro dell' interno, tutti gli altri atti del Consiglio medesimo.

In ogni anno poi il Ministro dell' interno propone al Re i voti de' Consigli provinciali, e promuove le corrispondenti risoluzioni Sovrane; partecipa queste a' rispettivi dipartimenti, ne vigila l' esecuzione, e dà conoscenza dell' esito a' Consigli medesimi nella prossima unione.

Del Consiglio Distrettuale.

Questo Consiglio, al pari del provinciale, instituito per rappresentare l' intera provincia, è il rappresentante di tutto il distretto. Esso è composto da' più ragguardevoli proprietarj del distretto, proposti come candidati dai decurionati, e nominati dal Re.

In ogni provincia, a qualunque classe appartenga, il Consiglio distrettuale è composto di dieci Consiglieri, oltre di un presidente proposto esclusivamente dal Ministro degli affari interni e nominato dal Re.

---

(1) Per quest' oggetto si richiede un decreto Sovrano.

Questo Consiglio si riunisce una sol volta in ogni anno; le sue sessioni non possono durare più di quindici giorni, ed un real decreto determina l' epoca in cui dovrà aver luogo la sua unione. Questa unione però, quando trattasi di doversi fare dal Consiglio provinciale la distribuzione del contributo fondiario del contingente della provincia, si esegue il terzo giorno dopo quella del Consiglio provinciale medesimo.

I membri di questo Consiglio, prestano il giuramento di bene e fedelmente adempiere al loro dovere nelle mani del Sottintendente, e nelle sue mani lo presta il presidente, se non lo abbia prestato in quelle del Ministro dell' interno. Il Sottintendente fa l' apertura del Consiglio, e somministra al medesimo tutt' i documenti, i materiali, e le instruzioni relative agli oggetti di cui si deve occupare nelle sue sessioni. Il Consiglio è libero nelle sue deliberazioni; per deliberare però è uopo che vi sieno presenti i due terzi de' suoi membri, e sempre a maggioranza di voti; il Sottintendente nondimeno può assistere, ma senza prendervi parte. Egli deve partecipare al Consiglio tutti i chiarimenti, che gli sono richiesti dal presidente.

Gli oggetti de' quali il Consiglio distrettuale si occupa sono i seguenti:

1. Esamina e propone al Consiglio provinciale tutto ciò ch' è relativo allo stato, a' bisogni ed al benessere del distretto:

2. Nel caso in cui trattasi di ripartire il contigente del contributo fondiario, assegnato dal Consiglio provinciale, ne esegue la ripartizione fra tutti i comuni del distretto; forma e discute i richiami relativi alla ineguaglianza della ripartizione medesima, secondo che competono al distretto, o a' comuni, e li rinvia alla decisione del Consiglio medesimo.

Terminate le operazioni di questo Consiglio, collo spirare de' giorni quindici dalla sua convocazione, il presidente ne proclama la chiusura, ed invia direttamente all' Intendente tutti gli atti relativi alle attribuzioni del medesimo. Queste carte dall' Intendente si presentano al Consiglio provinciale, ed egli ne provoca le corrispondenti deliberazioni; deliberazioni che non manca di far note al Consiglio distrettuale nella prossima unione.

Del Decurionato.

L'origine di questo corpo o collegio municipale risale all'epoca de' municipj di Roma. Il nembo della barbarie che tutto distrusse, avviluppò anche questo in mezzo alle rovine di ogni dritto e di ogni buon sistema di governo.

Col nascere della monarchia sotto Ruggiero, risorse l'autorità municipale; e questo corpo riprese; se non l'antica forma, quella almeno che in certo modo lo costituiva rappresentante di un comune. Varj però furono i sistemi, secondo i quali si regolarono i diversi Decurionati del Regno; ma di niun giovamento quì sarebbe il noverarli, perchè niun lume somministrar possono alla intelligenza della legge che ci governa, legge d'altronde tanto chiara e provvida, quanto è stabile, generale ed uniforme.

Il Decurionato adunque, destinato dal legislatore a rappresentare un comune, si compone delle persone più probe del comune medesimo, scelte su la lista degli eligibili, proposte dall'Intendente, e nominate dal Re, pei comuni di prima e seconda classe; nominate dal solo Intendente pei comuni di terza classe.

Nei comuni di prima e seconda classe, il Decurionato è composto di un numero d'individui corrispondenti a tre per ogni mille abitanti, ma non oltrepassa mai il numero di trenta, per quanto popoloso sia il comune: in quei di terza classe è composto di dieci individui, e può esserlo anche di otto, quando il ristretto numero degli abitanti lo impone.

Un terzo almeno de' componenti il Decurionato, deve saper leggere e scrivere. Questo collegio è preseduto dal Sindaco o dall'Eletto che lo rimpiazza. Uno de' Decurioni, scelto dal Decurionato, fa da segretario per la redazione e registro de' suoi atti.

Non può deliberare se non sieno presenti due terzi de' suoi membri: e prende le sue deliberazioni sempre a maggioranza di voti.

Le sessioni ordinarie del Decurionato sono una per ogni mese, che si eseguono in tutte le prime domeniche del mese: il Sindaco o l'Eletto che lo rimpiazza, ne intima la convocazione, ed il Decurionato si unisce nel locale destinato alle sue sessioni. Può nondimeno esser

convocato straordinariamente dall' Intendente, dal Sottintendente, ed anche dal Sindaco trattandosi di caso urgente ed imperioso. Escluse queste autorità, niun' altra ha il dritto di convocarlo. Esso fa le sue discussioni e deliberazioni a porte chiuse, ma a voti palesi; ed ogni Decurione può domandare che negli atti sia fatta menzione del suo voto particolare: gli atti sono quindi firmati da' due Decurioni intervenuti nella sessione.

Le sue attribuzioni sono le seguenti, cioè:

1. In caso di ripartizione di contributo fondiario, esamina la rata al comune assegnata dal Consiglio distrettuale e trovandola eccessiva forma il richiamo, che deve inviarsi al Consiglio provinciale per la corrispondente risoluzione:

2. Nomina de' commessari per rappresentarlo ed interviene alle verifiche fondiarie, che si fanno in virtù de' richiami formati da' particolari contribuenti:

3. Impone i grani addizionali facoltativi addetti alle spese comunali, coll' approvazione però dell' Intendente:

4. Propone l' importo de' dazj di consumo per supplire alle spese civiche; delibera sul modo migliore di riscuoterla, e ne ripartisce le quote fra' cittadini, quante volte però la riscossione di questa imposta sia stata autorizzata di farsi per via di transazione:

5. Intesa la proposta del Sindaco, forma il progetto dello stato discusso delle rendite e spese comunali per sottomettersi alla superiore approvazione:

6. In ogni anno esamina il conto morale del Sindaco, vi fa le sue osservazioni, e lo invia all' Intendenza per essere discusso nel Consiglio della medesima:

7. Delibera sui dritti che può o deve esperimentare, od acquistare il comune, e sopra ogni obbligazione che può o deve contrarre o della quale possa o debba sciogliersi:

8. Su la proposta di ogni Decurione, delibera intorno a tutti gli affari di utilità pubblica del comune, proponendoli alle autorità superiori; ed a quest' oggetto in ogni anno, nella prima sua sessione, sceglie fra' suoi componenti due deputati coll' incarico di assistere il Sindaco, e preparare con lui le proposte su tutto ciò che tender possa al bene dell' amministrazione, e degli amministrati:

9. Forma la nomina del Sindaco, degli Eletti, del

cancelliere, archivario, cassiere e di ogni altro agente, impiegato o incaricato comunale, salvo l'approvazione superiore:

10. In fine propone le terne pei candidati ai Consigli provinciali e distrettuali.

Compiuta qualunque deliberazione decurionale, non potrà essere eseguita, senza che sia approvata dall'Intendente ad istanza del Sindaco; a tale effetto questi invia all'Intendente, un estratto della deliberazione decurionale, e ne richiede l'approvazione per quindi eseguirla. Se l'Intendente la crede ragionevole dà la sua approvazione, non credendola tale, la rinvia al Sindaco colle sue osservazioni per esser novellamente esaminata dal Decurionato: in caso che il medesimo persista nella sua prima idea, e l'Intendente creda, che il mandarla in esecuzione possa produrre inconvenienti, ha egli la facoltà di sospenderne l'esecuzione, ma deve però, fra quindici giorni avanzare un rapporto motivato al Ministro dell'interno, trasmettendogli copia conforme della deliberazione in disame, e provocare le superiori provvidenze.

Gli atti del Decurionato formano parte dell'archivio comunale e si conservano in esso. Non si può avere niuno estratto di questi atti, senza essere sottoscritto dal Sindaco o dall'Eletto che lo rimpiazza nella presidenza e dal segretario del Decurionato medesimo (1).

ARTICOLO XLI.

Del contenzioso amministrativo presso la Gran Corte dei Conti.

Non sarebbe sufficiente, pel mantenimento ed ordine della società, che l'amministrazione pubblica procurasse l'azione delle leggi d'interesse generale su le persone e le proprietà e mettesse in comune rapporto gli amministrati, se costoro ritrovar non dovessero nell'amministrazione medesima una giustizia, che assicurasse le persone e le proprietà contro le decisioni dell'amministratore, somministrando loro un ricorso contro gli errori, le false interpretazioni delle leggi e de' regolamen-

(1) Vedi la legge dei 12 dicembre 1816.

ti, contro gli abusi o l'arbitrio. Da ciò ebbe origine la giustizia amministrativa, cioè la giustizia pubblica, diversa dalla civile (dei tribunali giudiziarj) ed alla quale si sono date alcune forme particolari e distinte.

Anticamente presso di noi molto si conosceva questo ramo cotanto utile ed interessante della pubblica amministrazione, ed una tale verità era stata in parte valutata da coloro che la giustizia amministravano. Ecco perchè noi, separata dagli altri, avevamo all'uopo un tribunale distinto col nome di Camera della Sommaria (1).

Ma il contenzioso amministrativo mancava per vero di una procedura attiva insieme e tale da garentire i contendenti dalle sorprese. Ritornato ne' suoi reali dominj l'immortale Ferdinando I vide che l'amministrazione pubblica migliorata in tutte le sue parti e garantita da sagge provvide leggi, mancava ancora di alcune prescrizioni positive per allontanare la collisione sempre rinascente sui poteri de' diversi ordini governativi dello stato, e dare un corso spedito, costante e regolare agli affari contenziosi, sia di pubblico sia di privato interesse. Il contenzioso giudiziario era già organizzato, fissate le sue attribuzioni, e determinato un saggio procedimento. Si era da più tempo fatta la distinzione delle materie contenziose amministrative, dalle contenziose giudiziarie. E si era del pari conosciuta la necessità d'instituire una magistratura amministrativa a simiglianza della giudiziaria, per conoscere esclusivamente degli affari contenziosi amministrativi, ma non si erano creati nè i convenienti magistrati, nè segnati i giusti limiti fra' quali esercitar dovevasi il loro potere. Si era inoltre conosciu-

---

(1) Camera valeva lo stesso che erario, e si chiamava Sommaria perchè esaminava i conti dell'erario del Principe. Con la legge de' 19 dicembre 1807 volendosi ripristinare nelle sue originarie funzioni la Regia Camera della Sommaria, si ordinò che questa prendesse il titolo di Regia Corte de' Conti. Le si diede rango immediatamente dopo la Gran Corte di Cassazione. Se ne fissò la composizione ad un presidente, un vice-presidente, otto maestri di conti, ventisei razionali, un procurator generale, due sostituti ed un cancelliere. Fu divisa in due camere, l'una delle quali giudicava i conti delle rendite, l'altra quelli delle spese. Se ne specificò la competenza e se ne determinarono le attribuzioni, tanto per ciò che riguardava i rapporti de' razionali, i giudizj delle camere e la loro esecuzione, quanto pei progetti de' contratti ed altre operazioni amministrative che per ordine Regio le fossero rimessi ad esame.

to il bisogno di alcune regole invariabili e sicure che indicassero il cammino degli affari di questa natura; ma invece alcune imperfette prescrizioni, la cieca abitudine o l' arbitrio ne occupavano il posto.

Finalmente conoscendo l' augusto Monarca quali disordini continuamente nascevano dalla mancanza di queste necessarie e paterne instituzioni, ed illuminato abbastanza per prescrivere le più sagge regole legislative ai suoi popoli, vi provvide con le leggi de' 21 e 25 marzo 1817, ed in tal modo ripianò la più importante lacuna in amministrazione, che diversamente sarebbe tuttavia esistente.

Le dottrine che regolano l' organizzazione e la competenza della Gran Corte de' Conti, come pure il modo di trattare ed incaminare gli affari presso la medesima, emergono dalle indicate leggi all' uopo emanate. Quindi valendoci noi di queste leggi passiamo a farne l' esposizione.

Composizione della Gran Corte dei Conti.

La Gran Corte de' Conti residente nella capitale è composta da un Presidente, da tre Vice-presidenti, da dieci Consiglieri, da sei supplenti, da un Procurator generale, da tre sostituti col titolo di Avvocati generali, da un Segretario e da un Cancelliere, e da un numero proporzionato di Razionali.

Il Procurator generale, ed i tre Avvocati esercitano le funzioni del Ministero pubblico (1).

Le attribuzioni della Gran Corte de' Conti sono:

1. Di discutere ed esaminare tutti i gravami che forman materia del contenzioso amministrativo.

2. Di giudicare i conti annuali delle rendite e delle spese del Regio Erario, i conti delle provincie, ed i conti di quei comuni che hanno uno stato discusso decretato dal Re.

3. Di giudicare in prima istanza tutte le controversie relative all' esecuzione de' contratti celebrati coi Ministri di Stato, ed i lavori e forniture eseguite pel servizio de' loro rispettivi Ministeri.

La Gran Corte de' Conti in fine è divisa in tre Ca-

(1) Vedi la legge dei 16 marzo 1817 art. 2 e 3.

mere, la prima delle quali si denomina del contenzioso amministrativo, e le due altre Camere de' conti (1).

Ciascuna di queste Camere poi ha delle attribuzioni particolari ed è destinata a giudicare di alcune particolari materie, come in appresso diremo.

La Camera del contenzioso amministrativo è composta da un vice-presidente, e da quattro consiglieri, oltre del Ministero pubblico.

Le due Camere de' conti sono formate, ciascuna, da un Vice-presidente, e da tre Consiglieri, oltre il pubblico Ministero.

La prima Camera non può deliberare senza il concorso di quattro votanti; le altre due senza il concorso di tre.

Il Presidente titolare può a suo arbitrio presedere in quella delle tre Camere, che stimerà più conveniente al buon servizio dell' amministrazione. Il suo voto lo pronunzia nella camera in cui presiede.

I Consiglieri supplenti finalmente son destinati a rimpiazzare i Consiglieri impediti, ma nelle due sole Camere de' conti.

Prima Camera; sue attribuzioni.

In questa Camera si esaminano tutt' i gravami prodotti avverso le decisioni, provvedimenti, od ordinanze; 1. de' Consigli d' intendenza, e de' già commessarj ripartitori incaricati dell' esecuzione delle decisioni dell' abolita commissione feudale; 2. i gravami prodotti avverso le decisioni de' Consigli d' intendenza, relative alle cause del contenzioso amministrativo concernenti, la Casa Reale, la direzione de' beni donati e reintegrati allo Stato; 3. i gravami prodotti avverso le decisioni del contenzioso amministrativo del Tavoliere di Puglia, concernenti le quistioni su l' esecuzione de' contratti celebrati per la censuazione del Tavoliere medesimo, su quelle relative

(1) Esiste presso questa Gran Corte una Commessione Consultiva formata dal Presidente, dal Vice-presidente, dal Procurator generale, o da uno degli Avvocati generali da lui disegnato. Essa si riunisce in uno de' giorni di vacanza di ogni settimana per dare il parere richiesto dai Ministri degli affari interni e delle finanze sopra materie amministrative dipendenti dai loro Ministeri.

a quest' oggetto, insorte fra 'l fisco ed i particolari, fra censuarj, i comuni, i corpi morali ed il fisco; 5. i ricorsi prodotti contra le liquidazioni spedite a carico dei contabili debitori dello Stato, affin di potersi agire giudiziariamente, per l' espropria de' loro beni, o di quelli de' loro cauzionarj; (1) 6. giudica esclusivamente (in quanto al contenzioso amministrativo) tutte le controversie concernenti l' esecuzione de' contratti celebrati co' Ministri di Stato, ed i lavori e le forniture eseguite pel servizio de' loro Ministeri.

La Camera medesima è specialmente incaricata di dire il suo parere su le liquidazioni delle pensioni, secondo che vien prescritto nel decreto de' 3 maggio 1816. Finalmente giudica su le ricuse prodotte contra di un intero Consiglio d' intendenza.

E poichè questa Camera pronunzia sempre le sue decisioni sopra oggetti di pubblica amministrazione, centro e supremo motore della quale è il Re; le medesime perciò non possono essere eseguite senza l' approvazione Sovrana (2).

Camere de' conti; loro attribuzioni.

Le due rimanenti Camere, dette de' conti, sono precisamente incaricate di esaminare e giudicare i conti delle rendite e delle spese del danaro regio, i conti delle provincie, ed i conti di que' comuni, il cui stato discusso è decretato dal Re.

Le decisioni di queste Camere debbono mandarsi in esecuzione non ostante qualunque ricorso contra delle medesime. Nondimeno qualora il pubblico Ministero od il contabile, a cui il conto appartiene, a causa della verificazione di altri conti, discovrano, che nel conto già esaminato sono corsi errori di calcolo, o di posizione, omissioni, falsità, o doppio impiego, il conto medesimo dev' essere riveduto dalla Camera che lo avrà giudicato, dietro richiesta sia del Ministero pubblico, sia del con-

(1) I ricorsi qui mentovati non impediscono l' esecuzione delle ingiuste liquidazioni. Nondimeno però la Camera anche prima di divenire al formale esame del ricorso, può proporre al Re la sospensione, quando conosce che il ricorso sia fondato in giustizia.

(2) Vedi la legge de' 29 marzo 1817.

tabile. Il contabile medesimo ha ancora il dritto di far rivedere una decisione che gli è relativa, se rinvenuto abbia altri documenti posteriormente alla pubblicazione della decisione.

Questa revisione dev' essere preceduta da una deliberazione, relativamente all'ammissibilità della domanda da profferirsi dalla Camera che ha pronunziata la decisione, inteso il Ministero pubblico.

Per devenire ad una decisione di un conto qualunque, bisogna che precedentemente si faccia la commessa del conto ad uno de' Razionali, il quale dopo di aver verificato il conto, e fatte le sue osservazioni a norma delle leggi e decreti che regolano questa materia, forma il suo corrispondente rapporto, lo presenta alla Camera, ed interviene anch' egli nella decisione con voto deliberativo.

Della seduta generale di tutte le tre Camere della Gran Corte dei Conti.

Come che i conti concernenti il debito pubblico e la cassa di ammortizzazione, e quelli della Tesoreria generale e de' reali Banchi contengono affari del più alto interesse, e spesso includono elementi difficili ad essere disbrigati, perciò saviamente il legislatore ha voluto, che i conti del debito pubblico e della cassa di ammotizzazione sieno disaminati, discussi e giudicati dalle tre Camere riunite in seduta generale, ed i conti della Tesoreria generale e de' Banchi lo sieno dalle due Camere de' conti, riunite ancora per quest' oggetto in seduta generale.

Le decisioni di questa natura però si rendono esecutorie, dopo di essere state approvate dal Re. Esse nondimeno possono essere impugnate per via di ricorso, il quale non deve sospenderne l' esecuzione. Il riesame poi compete alla Consulta di Stato.

Del Pubblico Ministero.

Strettamente parlando la Gran Corte de' Conti tutta intera, sia nella sua generale riunione, sia nelle varie sezioni di essa, sia nelle funzioni di ciascun individuo, vuol essere considerata come perpetuamente investita del-

le funzioni di pubblico Ministero, non solo per la diligente vigilanza su tutti gli amministratori del pubblico danajo, ma nelle addizionali attribuzioni altresì, che la sono state aggiunte per ciò che riguarda il contenzioso amministrativo.

Ma siccome le funzioni di giudicare son quelle che le vengono dalla legge commesse, è del pubblico interesse che per la tutela dell' Erario, e per la garentia dei dritti di quelle corporazioni per le quali spiegar deve il Governo una protezione speciale, v' abbia un magistrato cui specialmente la legge commetta un tale obbligo, e responsabile il faccia di vigilarne l' adempimento.

Ecco le disposizioni emesse dalla legge organica del 20 maggio 1817.

» Art. 26. Il Procurator generale veglierà alla esatta osservanza delle leggi e de' regolamenti, ed alla conservazione della disciplina del corpo e della esattezza del servizio degl' impiegati.

» 27. Gli Avvocati generali non parteciperanno a queste funzioni, che sotto la direzione del Procurator generale. Questi li destinerà presso quella Camera ove crederà che il loro servizio possa essere più utile.

» 28. Il Ministero pubblico dovrà essere inteso necessariamente in tutti gli affari che si tratteranno nella Gran Corte dei Conti.

» 29. Il Procurator generale, in caso di assenza, o altro legittimo impedimento, sarà rimpiazzato dal più antico degli Avvocati generali per tutti gli atti del pubblico Ministero.

» 42. La corrispondenza delle Camere della Gran Corte de' Conti, sia che agiscano isolatamente o riunite in seduta generale; tanto coi nostri Segretarj di Stato Ministri, quanto con tutte le altre autorità costituite, avrà sempre luogo per mezzo del nostro Procurator generale.

Del Presidente, e dei Vice-presidenti.

Il Presidente è incaricato di mantenere il buon ordine e la polizia interna nelle sedute della Gran Corte de' Conti.

Egli adempisce ancora a tutti quei doveri che gli sono imposti dalle leggi su la procedura amministrativa. Questa disposizione è applicabile ancora a' Vice-presidenti

nelle rispettive loro Camere, in caso di assenza del Presidente.

Il Presidente ed i Vice-presidenti, in caso di assenza o di altro impedimento, sono rispettivamente rimpiazzati il Presidente dal Vice-presidente più antico, ed i Vice-presidenti nelle rispettive Camere dal Consigliere più antico nell' ordine di nomina.

Il Presidente o chi ne farà le veci, avrà le seguenti attribuzioni inerenti al suo uffizio:

1. In caso di parità in una delle tre Camere, di designare il Vice-presidente, o uno de' Consiglieri delle altre Camere per dirimerla;

2. Di designare i supplenti;

3. Di far le commesse a' Consiglieri della Camera del contenzioso amministrativo ed ai Razionali delle due Camere de' conti;

4. Di decidere de quistioni de' commessarj;

5. Di sottoscrivere tutti gli ordini da notificarsi sopra luogo (1).

Funzioni e doveri dei Consiglieri commessarj.

Il Consigliere commessario, dopo ricevuto il conto e 'l quadernetto di liquidazione dal Razionale relatore, esaminerà se la liquidazione sia stata fatta in regola; e potrà aggiungervi le sue osservazioni, o nel piede dello stesso quadernetto o in altro foglio separato che sarà al medesimo aggiunto, senza cancellare però le osservazioni del Razionale.

Egli dovrà assicurarsi dell' esattezza della liquidazione, facendo su quelle partite che crederà, l' esame conveniente.

Nell' atto della discussione del conto, il Consigliere commessario registrerà in un foglio le decisioni che la Camera pronunzierà, indicando col numero d' ordine gli articoli del conto a' quali le medesime corrispondono, e specificandone le somme convenienti.

La redazione di questi fogli potrà essere eseguita da un commesso della cancelleria, che sarà per ciò presente alla discussione.

---

(1) Vedi la legge dei 29 maggio 1817.

Finita la discussione, questi fogli saranno da lui consegnati al Razionale relatore.

Ciascuno de' Consiglieri delle due Camere contabili avrà presso di se l'elenco de' conti commessigli.

Egli potrà dirigersi al Ministero pubblico o verbalmente, o per mezzo di note, per sollecitare la produzione di un conto, i rapporti de' Razionali, la spedizione delle decisioni ed ogni altra operazione tendente al bene del servizio.

Del Segretario generale e del Cancelliere.

Il Segretario generale della Gran Corte de' Conti è incaricato:

1. Di tenere il registro delle discussioni e delle deliberazioni che saranno prese nelle sedute della Camera del contenzioso e delle Camere riunite in seduta generale;

2. Di redigere e contrassegnare le decisioni delle medesime;

3. Di conservare le minute e tutte le altre carte relative agli affari attribuiti così alla Camera del contenzioso che alle Camere riunite.

Il Cancelliere è incaricato poi:

1. Di tener registro delle discussioni e deliberazioni che saranno prese dalle due Camere de' conti, presso una delle quali esso sarà supplito dal vice-cancelliere;

2. Di contrassegnare le spedizioni e gli estratti degli arresti e delle deliberazioni che saranno emesse dalle dette due Camere e redatte da' Razionali commessarj;

3. Di conservare le minute e tutte le altre carte relative agli affari di competenza delle medesime.

La polizia interna e la superiore direzione della segreteria generale si appartengono al Procurator generale (1).

---

(1) Vedi la legge dei 29 Maggio 1817.

Dei Razionali.

I razionali sono incaricati di verificare tutti i conti che saranno loro commessi. Essi faranno le osservazioni prescritte dalla legge su tutti gli articoli di rendita, appoggiandole su le leggi ed i decreti; e per gli articoli delle spese su i crediti da S. M. accordati. Faranno ancora le osservazioni che concernano la composizione del conto e le prove in appoggio di ciascuno articolo.

Essi intervengono nelle sedute delle Camere e nelle sole discussioni de' conti che da essi si propongono. Il Razionale relatore ha voto deliberativo.

Dietro l' avviso del cancelliere il Razionale relatore, precedente ricevo, ritirerà dalla cancelleria, fra 'l termine di giorni due, il conto a lui commesso; ricevuto il conto, verificherà se trovasi compilato secondo le formole prescritte dalla legge relativa al rendimento de' conti ed ai doveri de' contabili.

Nel caso negativo ne farà tra giorni otto rapporto preliminare alla Camera, la quale pronunzierà sulla ricettibilità o irrecettibilità del conto.

Trovandolo irrecettibile, si avrà il conto come non prodotto, ed avranno luogo contro del contabile gli stessi mezzi di coazione, che la legge autorizza contro i contabili in ritardo di produzione di conto.

Degli Uscieri.

Gli uscieri addetti alla Gran Corte de' Conti avranno esclusivamente il dritto d' istrumentare nella capitale e nelle provincie di Napoli per tutti gli atti concernenti la procedura degli affari sottomessi al suo giudizio.

All' udienza della Gran Corte vi sarà una tabella che indicherà i nomi e cognomi di tutti gli uscieri addetti al suo servizio.

Essi saranno soggetti a tutte le leggi e regolamenti riguardanti i dritti ed i doveri degli uscieri in generale.

Osservazioni sul regolamento di procedura delle sezioni contabili della Gran Corte de' Conti, e del real decreto de' 2 febbrajo 1818.

Il regolamento di procedura delle Camere contabili della Gran Corte de' Conti, diviso in sette titoli, colla maggior precisione riunisce tutto ciò ch'è sparso in moltissime prammatiche, sotto il titolo *de officio procuratoris Caesaris*, ed in varj regolamenti ed istruzioni ministeriali. Questo regolamento ed il real decreto de' 2 febbrajo del 1818, presentano un sistema ben inteso di contabilità e di revisione per tutte le amministrazioni, e per coloro che sono incaricati della percezione ed amministrazione de' fondi e del danaro regio.

Un diligente padre di famiglia deve perfettamente conoscere l'importo delle sue rendite; prevedendo, per quando sarà possibile, il ritardo o la mancanza di una parte di esse. Per tal modo potrà regolare le spese di sua famiglia, così ordinarie che straordinarie. Il padre di famiglia che si regola con questa norma difficilmente rovina il proprio patrimonio; anzi sarà in istato di far dell'economia. Se le circostanze straordinarie l'obbligassero a far spese non prevedute, non avrà bisogno di contrar debiti, potendo supplire co' risparmj; altrimenti potrebbe utilmente impiegarli, e per tal modo aumentare il proprio patrimonio.

Nella stessa guisa un governo ben regolato deve tener presente il quadro delle sue rendite, e su di esse regolare le spese ordinarie e straordinarie. Se procedesse altrimenti il disordine delle finanze sarebbe inevitabile.

Ciascun Ministero perciò, alcuni mesi prima del nuovo anno, prepara lo stato discusso del suo ripartimento, detto da' francesi *budget*. Il Sovrano, inteso il suo Consiglio di Stato, l'approva con quelle modifiche che crederà necessarie; quindi si dispone per ciascun ramo di amministrazione il pagamento delle somme ammesse nello stato discusso, e per esse si apre un credito corrispondente nella real Tesoreria. Se per qualche circostanza strordinaria si dovessero pagare somme non portate nello stato discusso, la Tesoreria non potrà eseguirne il pagamento, che dietro Sovrana autorizzazione; ad eccezione di picciole somme, per le quali è sufficiente l'autorizzazione di un Segretario di Stato Ministro, sulle

imprevedute messe a sua disposizione nel medesimo stato discusso. Ciascuna amministrazione generale ha poi uno stato discusso particolare.

Premesse queste brevi notizie, per intelligenza dei giovani, bisogna far loro comprendere la differenza tra il conto morale e materiale.

Le Direzioni generali, cioè quella delle dogane e dritti riservati, del registro e bollo, de' ponti e strade etc. sono obbligati a dare un *conto morale*, perciochè essi non riscuotono direttamente danaro. Questo conto consiste in un bilancio generale dimostrativo di tutti gl' introiti ed esiti fatti dall' amministrazione, nel modo prescritto dall' art. 11 del real decreto de' 2 febbrajo 1818.

Gl' Intendenti e le deputazioni di ciascuna provincia, se n' esistessero, sono anch' essi obbligati a dare a' Consigli provinciali il *conto morale* in ciascun' anno de' fondi provinciali, giustà l' art. 170 della legge de' 12 dicembre 1816.

Sono poi obbligati a dare un *conto materiale* « tutti » coloro che, sotto qualunque denominazione, sono in» caricati della percezione ed amministrazione de' fondi e » del danaro regio, o de' fondi addetti ai reali stabili» menti ». Questo conto dovrà darsi nel modo stabilito negli articoli 12 e 13 dello stesso real decreto de' 2 febbrajo 1818.

Se un amministrator generale dirigesse o amministrasse del danaro, senza l' intervento di un cassiere o pagatore riconosciuto dal governo, è anche obbligato di dare, per tal somma, un conto materiale.

Oltre de' Direttori generali e degl' Intendenti sono obbligati di dare i loro conti alla Gran Corte medesima: 1. il Tesoriere generale, 2. lo Scrivano di Razione, 3. il Pagator generale della Tesoreria, 4. i ricevitori generali, e finalmente tutti gli amministratori particolari de' luoghi di beneficenza, o pubblica istruzione etc. I cassieri, percettori ed esattori debbono dare i loro conti a' ricevitori generali, alle amministrazioni generali o particolari: questi ultimi conti sono riuniti e compresi in quelli dei primi. I ricevitori generali debbono presentare i loro conti alla Gran Corte suddetta a 30 giugno di ciascun anno per l' anno precedente, ed i quattro funzionarj della Tesoreria a' 30 settembre parimenti per l' anno precedente.

In ogni mese poi i ricevitori generali e distrettuali

sono obbligati di rimettere alla Gran Corte de' Conti un bilancio dell' introito ed esito, ed i funzionarj della Tesoreria gli stati di situazione: su di essi la Gran Corte procederà ad un'esame sommario; e riconoscendosi attrasso di percezione per negligenza o dolo de' ricevitori, dee la Gran Corte farne rapporto al Ministro delle finanze.

I conti de' ricevitori generali e distrettuali, prima di spedirsi alla Gran Corte de' Conti debbono esser concordati dal Tesoriere generale in quanto all' introito, e dal Pagator generale per gli esiti; quindi debbono esser vistati dal Controloro generale per quanto riguarda la sola concordanza, giusta l' art. 138 e seguente del regolamento de' 25 dicembre 1816.

Le basi principali di questa importantissima parte di pubblica amministrazione sono le seguenti.

1. Niun pagamento potrà ordinarsi da' Direttori generali o dalla Tesoreria, se non è compreso nello stato discusso, approvato da Sua Maestà, o autorizzato da' regolamenti generali.

2. I pagamenti di somme, non comprese negli stati discussi o da' regolamenti generali, debbono farsi a vista dell' autorizzazione Sovrana; il mandato di pagamento dev' essere accompagnato dalla copia legale dell' anzidetta autorizzazione. Lo stesso dee dirsi per quelli ordinati da' Ministri.

3. Per qualche spesa urgente non autorizzata, nè compresa negli stati discussi, o inversioni di fondi, i Direttori ne debbono procurare la regolarizzazione, ottenendo la corrispondente autorizzazione.

4. I conti debbonsi presentare nel modo prescritto dal real decreto de' 2 febbrajo 1818 accompagnati dalle liste o stati di carico, da' bilanci, ed altri documenti giustificativi, cioè dell' ordinativo e ricevo della parte prendente.

Sul dippiù ci riportiamo al decreto di sopra indicato, ed al regolamento per le Camere contabili della Gran Corte de' Conti.

APPENDICE.

Dei Pubblici Stabilimenti di Beneficenza.

Nell' epoca in cui non si conosceva la benefica instituzione delle leggi amministrative tutte quelle pie instituzioni che oggi vengono comprese sotto il nome di Beneficenza, non erano sottoposte a regole fisse o a determinati sistemi (1).

I principali stabilimenti della capitale e del regno forniti di ricche rendite e che si annunziavano al pubblico per la estensione ed utilità delle opere, avevano le loro particolari amministrazioni, che erano in una certa abituale dipendenza de' diversi magistrati che ne divenivano protettori, ed i quali, col carattere di delegati, erano insieme i giudici delle loro cause esecutive.

Quei di minore importanza poi (che giungevano al numero di circa diecimila), conosciuti sotto la denominazione di luoghi pii laicali, e che comprendevano le cappelle, le congregazioni, i monti, i piccoli spedali e gli ospizj, avevano ancora le loro amministrazioni parziali, le quali erano nei comuni, o dipendevano dalle regie udienze e da' tribunali.

L' essere annesse, a questi stabilimenti della pietà pubblica, chiese ed altari, e le vedute di spiritualità, fecero credere che le opere di pietà e di beneficenza dovessero esclusivamente esser dirette dagli ecclesiastici; e ciò diede occasione a' Vescovi di prendervi ingerenza. I magistrati però, destinati a vegliare su' dritti dell' amministrazione laica, ne mantennero in ogni tempo la integrità e si opposero a tutti gli atti a questa contraria quando pervennero alla lor conoscenza.

Son troppo note le lunghe controversie su questa

---

(1) Sotto la denominazione di Stabilimenti di Beneficenza e di luoghi pii laicali s' intendono gli spedali, gli orfanotrofii, i conservatorii, i ritiri, i monti di pegni, di maritaggi e di limosine, i monti frumentarj, le arciconfraternite, le congregazioni e cappelle laicali, e finalmente tutte quelle istituzioni legali ed opere, che sotto qualunque denominazione e titolo si trovano o saranno addette al sollievo degl' infermi, degl' indigenti e de' projetti. (Art. 2 del decreto de' 4 aprile 1830).

materia agitate, specialmente dal 1570 sino al 1587, il risultamento delle quali fu mai sempre in favore de' dritti dell' amministrazione laica.

Il concordato del 1741 diede a questa materia una nuova forma. Le estaurite, le confraternite, gli spedali, ed altri luoghi pii di simil natura, fondati o governati dai laici, furon soggetti alla visita de' Vescovi *quoad spiritualia tantum*, e furon dichiarati esenti da qualunque ingerenza vescovile in tutto il resto. Se non che fu permesso al Vescovo di destinare soltanto un deputato ecclesiastico, per intervenire al rendimento de' conti che in ogni anno si faceva da' comuni; e la revisione di questi conti, fu (sotto la dipendenza del governo) affidata ad un tribunale denominato misto, perchè parte de' suoi membri erano nominati dal Re e parte dal Papa.

Nondimeno furono esentati dalla visita de' Vescovi, e dalla giurisdizione del tribunale misto le chiese ed i luoghi pii di regia fondazione e dotazione, e tutti gli altri stabilimenti posti *in limine fondationis* sotto l' immediata protezione del Re. Successivamente fu deciso che lo stesso effetto produr dovesse la protezione Sovrana accordata dopo intervallo e la destinazione di un *delegato* protettore. In forza di queste disposizioni, in Napoli il monte de' poveri bisognosi, gli spedali, la redenzione de' cattivi, e tanti altri luoghi pii del regno, che godevano del privilegio di aver delegati, rimasero esenti dalla giurisdizione del tribunale misto. E come che l'esistenza legale di uno stabilimento comincia realmente dall' epoca in cui la sovranità lo ha riconosciuto, così per molti luoghi pii si spedisce il regio assenso di fondazione, e con esso la grazia della protezione Sovrana, e la destinazione di un delegato protettore, e quindi venivano anche questi ad essere esenti dalla giurisdizione del tribunale misto.

Per tal modo vi furono due classi di luoghi pii, una cioè non soggetta al tribunale misto, e dava i suoi conti a' delegati, o al delegato della giurisdizione, secondo la forma prescritta dagli ordini del 1754: questa classe non aveva centralità alcuna, e poco si conosceva il numero degli stabilimenti che vi si contenevano. L'altra classe soggetta al tribunale misto era più numerosa, ma quasi del tutto incogniti erano gli stabilimenti e le pie instituzioni che ne facevan parte.

Quindi impossibilitato il governo di mantenere un occhio vigile, ed una mano ferma su tutte le operazioni degli stabilimenti di beneficenza, i soccorsi pubblici erano mal diretti, dissipati i fondi di beneficenza, o rivolti ad esclusivo profitto delle persone che gli amministravano.

Ma stanco alla pur fine il governo di veder così manomessi i preziosi monumenti della pietà nazionale, e fermo abbastanza per abbattere il pregiudizio, ed atterrare gli abusi, prese gran premura nel riconoscere il numero e l' estensione di tutti gli stabilimenti e pie instituzioni di beneficenza, onde vigilare su la distribuzione de' soccorsi, dirigendoli nel modo più conveniente alla pubblica prosperità, e conservando nella loro integrità i corrispondenti capitali. I primi suoi passi furono quelli di autorizzare gl' Intendenti ad assumere la sorveglianza sopra tutt' i luoghi di beneficenza esistenti nelle rispettive provincie: e rivolse quindi direttamente le sue cure sui grandi stabilimenti della capitale, che formano l' asilo e l' appoggio degl' indigenti e degli sventurati di tutto il regno.

Le fasi politiche, infauste sempre pel nostro regno, aveano tolto vistosi capitali a questi stabilimenti; prima cura adunque fu quella di riparare ad un tanto disordine; quindi a dare a' medesimi un' organizzazione concentrica ed invariabile.

Dopo varie oscillazioni cui soggiacque siffatta organizzazione, furono instituiti i Consigli degli Ospizj preseduti, in ogni provincia, dal rispettivo Intendente, e composti dal Vescovo del capo luogo della provincia, e da tre distinti e probi cittadini della medesima, i quali gratuitamente e senza alcuna mercede esercitar dovessero la più scrupolosa sorveglianza, sopra tutt' i luoghi di beneficenza siti nella giurisdizione rispettiva. Questo novello sistema, appoggiato da analoghi regolamenti ed instituzioni ebbe plausibili risultamenti. In seguito di tali disposizioni, si videro repristinati molti spedali, ed altri ampliati o creati, diversi monti frumentarj e di pegni ristabili, e molti stabilimenti distrutti dalla infedeltà dei loro amministratori ricondotti alla loro antica destinazione.

Nel 1815 nuove migliorazioni si aggiunsero alle già fatte. La instituzione de' Consigli degli Ospizj fu confer-

mata : quella di una sola amministrazione che riuniva i grandi stabilimenti di beneficenza della capitale in un sol corpo, fu riformata e divisa in sei particolari amministrazioni, composte ciascuna da un Soprintendente e da due Governatori. Fu restituito a' confratelli il dritto di amministrare i patrimonj delle congregazioni, ma sotto la dipendenza de' Consigli : ed un simil dritto fu restituito agli ecclesiastici, ed alle persone contemplate da' testatori nella instituzione di luoghi pii. In fine per non lasciarsi dubbiezza, su l' adempimento delle opere di culto divino, fu prescritto l' intervento dei deputati ecclesiastici nella reddizione de' conti morali, in conformità del concordato del 1741.

E quindi si ebbe in risultamento più speditezza negli affari, distribuiti con più esattezza i pubblici soccorsi, adempiute religiosamente le opere di culto, ed amministrati con maggior fedeltà di dettaglio i fondi ed i capitali di beneficenza.

Per compiere interamente l' opera si abbisognava di regole invariabili, le quali camminar facessero l' amministrazione degli stabilimenti di beneficenza con passo uniforme e constante, e che dall' altra parte chiudessero, per quanto è mai possibile l' adito alla malizia, od alla oscitanza, cui gli uomini anche del miglior carattere, possono andar soggetti. Queste regole appunto furon date fin dal 1820. Prima però di esporre le dottrine che in queste regole comprendonsi secondo l' ordine che la natura di esse comporta, crediamo di dover dare un cenno su lo stato de' principali stabilimenti della capitale, e de' soccorsi che da' medesimi si somministrano, come quelli che interessando la classe degli sventurati di tutto il regno, reclamano più potentemente l' attenzione del Governo; ed a questo proposito noteremo che i principali stabilimenti di beneficenza della capitale possono distribuirsi in tre classi; comprende la prima quei che son destinati a dare asilo e' projetti, agli orfani, a vecchi poveri ed agli sventurati; abbraccia la seconda quei che son destinati ad accogliere infermi poveri di qualunque natura; e la terza in fine quei che son destinati ad offrire soccorsi a domicilio.

Destinato questo stabilimento ad accogliere e conservare la vita delle innocenti vittime della miseria o della dissolutezza, contiene circa 420 projetti, i quali vengono alimentati da circa 190 nutrici; ed oltre a questi circa altre 550 recluse, risultate da' projetti stessi che vi sono stati educati. La sua rendita annuale ascende attualmente a ducati 63,400; e la sua amministrazione è fedele e ben diretta.

A prima giunta si ravvisa l'inconveniente che risulta dal numero limitato delle nutriti relativamente a quello de' projetti che le medesime allevano, ed invero il Governo ha avuto sempre una cura speciale per ripararvi.

Nel 1819 si fecero infatti molti esperimenti, per osservare se possibil fosse di nutrire gli esposti col latte degli animali, e dopo le più serie discussioni ed il più maturo disame, fu da' primari professori dell' arte salutare conchiuso, che il sistema non può essere utile senza di una gravissima spesa, e che il migliore, o più tosto l' unico mezzo di conservare in vita i fanciulli che vi si espongono, è quello di darli a nutrire fuori dello stabilimento. Sistema che adottato per più anni ha dato i più felici risultamenti.

Per far fronte però alla spesa che si richiede non son sufficienti le rendite attuali, e la pietà pubblica bisogna che concorra colle sue liberalità ad un opera tanto lodevole.

Vi è in oltre un vasto educandario per le recluse, val quanto dire per le projette adulte, il quale di giorno in giorno va migliorando, ed attese le provvide cure del Governo, si spera in breve vederlo giunto all' apice della sua destinazione.

Ospizio di S. Gennaro de' Poveri.

Questo stabilimento è destinato a dare asilo a' poveri dell' uno e dell' altro sesso destituti di ogni altro mezzo per provvedere alla loro sussistenza. Benefica instituzione, la quale nel momento che assicura al defaticato vecchio un asilo per terminare i deboli e cadenti suoi giorni, lungi dalla miseria e dalla desolazione, toglie agli occhi della società il miserando spettacolo dell' uomo

carico di fatica e di anni, che finisce la sua carriera, coperto di miseria e privo di ogni sollievo, in su la strada o ne' letamai.

La sua rendita è di ducati 33,900 annui, e vi mantiene circa 417 vecchi, e 275 donne. L'amministrazione è ben diretta, ed ottimo l'ordine e la disciplina interna.

Gli uomini non hanno altra occupazione che di seguire i convogli funebri, e le donne si esercitano in diverse arti.

Real Albergo de' Poveri.

Magnifica ed imponente è la instituzione di questo colossale stabilimento. Opera dell'immortale Carlo III, forma uno de' principali monumenti della sua pietà e filantropia, ed è il sostegno e l'appoggio di tutti gl'infelici del regno.

Si manteugono in esso 5,100 individui di ambi i sessi, e di ogni età.

Questa gran famiglia è riunita nel vasto edificio del Reclusorio, ed in sei altri locali che ne dipendono. I suoi elementi sono i mendici, i vagabondi, gli uomini divenuti notabili per turpi uffizj, le prostitute, e finalmente i miseri che spontaneamente si presentano, o che arrestati vengono nelle pubbliche strade. Il governo dello stabilimento esercita la facoltà dell'ammessione degl'individui, il quale in ciò, seconda le proposizioni che gli vengono fatte dagl'Intendenti, e dalle altre autorità.

L'intero numero di questi reclusi trovasi diviso in classi ed è allogato nel seguente modo.

I fanciulli e le fanciulle, i vecchi attivi, e tutti coloro che sono robusti e sani di corpo dimorano nel Real Albergo propriamente detto. Essi giungono al numero di 2700 circa.

I vecchi mostruosi e deformi sono rinchiusi nel locale di S. Maria dell'Arco, e sono circa 300.

I vecchi inabili, i fanciulli storpi, e poche donne dimorano nell'ospizio di S. Maria di Loreto, e giungono al numero di circa 700.

Le donne storpie e le convalescenti dimorano nell'edifizio di S. Francesco di Sales, che sono 530 circa, compreso lo spedale della Cesarea.

I ciechi ricevono asilo nel locale de' SS. Giuseppe e Lucia, e giungono al numero di 150 circa.

Le prostitute da curarsi son ricevute nello spedale di S. Maria della fede.

Quelle della medesima classe che soffrono malattie incurabili, ed alcune altre storpie, dimorano nel primo appartamento del locale medesimo, ed in una caserma poco distante. Le une e le altre giungono al numero di 560 circa.

Finalmente i fanciulli infermi vengono accolti nello spedale della Pacella, in cui se ne numerano 84.

È da sapersi però che queste numerazioni variano giornalmente, avuto riguardo alle circostanze.

Questo magnifico stabilimento può riguardarsi come una scuola universale di arti e manifatture di ogni genere. In fatti vi sono i sarti, i calzolai, i barbieri, i falegnami, i tornieri, i fonditori, gli stampatori, gli armieri, i tessitori, i filatori ec. Le femine si esercitano al ricamo, ed in altre arti donnesche. Vi sono inoltre pei fanciulli, scuole di disegno, di musica, di comica e di ballo teatrale.

È stata già introdotta la scuola di letteratura, e vi si dà una instituzione fino a' gradi superiori delle matematiche, a tutti que' giovinetti che mostrano talento per le scienze.

E come che si lascia a' fanciulli la scelta del mestiere che loro piace di apprendere, vi sono molti di costoro che inclinano ad altre arti che indispensabilmente apprender si debbono in città: quindi non si tralascia cura alcuna per ispedirli ad apprenderle.

Tutti coloro poi che si ricusano di apprendere un mestiere, o che vi riescono male, impiegati vengono al servizio militare, ove i più piccoli passano di buon ora nella qualità di tamburi, pifferi ec.

In tutti gli altri locali, che dipendono da questo stabilimento, si esercitano ancora delle arti, e si procura d' introdurvi quell' ordine, e quelle regolarità che si richiedono pel perfezionamento delle manifatture che vi si eseguono. A ciò invero si oppone la mancanza del lavoro e la condizione de' reclusi, quasi tutti impotenti al travaglio. Il governo di queste sezioni di famiglia, è lodevole e fedele.

Non vi è cosa più ardua e difficile a conseguirsi

quanto la buona tenuta degli stabilimenti di questa natura, e l' introdurvi l' ordine e la disciplina: e nondimeno questo vasto stabilimento è osservabile principalmente per la sua buona tenuta, e per l' ordine e la disciplina che regna in tutta la loro estensione; e ciò fa vedere lo zelo e le cure di chi dirige questo grande ed importante stabilimento.

Le sue rendite ascendono a ducati 202,936. 48 annui, qual somma fedelmente e con economia amministrata appena basta per far fronte a' pesi ed alle spese. Il Governo però non ha mai omesso di accordare delle vistose somme, e già si è interamente compiuto tutto il frontispizio del grande edifizio, che veramente è oltremodo elegante e magnifico, e si prosegue la costruzione delle fabbriche interne, compiute le quali potrà questo colossale stabilimento salire all' apice, cui il suo immortal fondatore l' aveva stabilito.

Spedale degl' Incurabili.

Questo stabilimento occupa certamente un luogo distinto fra le opere di simil natura. In esso si dà asilo e medela a tutti gl' infermi poveri di qualunque natura; ed è unico nel regno per la cura delle malattie croniche, ed importante per tante altre opere ch' esercita. Il locale quantunque vasto è stato nondimeno ampliato ed abbellito. Gli equipaggi ed i letti sono decenti. Gl' infermi, che ascendono al numero di 820 circa, sono bene assistiti, e con diligenza curati.

La rendita di questo spedale giunge a duc. 100,000 annui, la quale non è certamente sufficiente per far fronte a tutt'i bisogni. L' amministrazione però è regolare e lodevole, poichè da anno in anno si ottengono miglioramenti nelle rendite.

Annesso a questo stabilimento vi è un monistero di donne collocate nel prossimo edifizio della Consolazione.

Oltre a questo vi è ancora annesso un altro conservatorio di donzelle, denominato della Maddalenella, il cui numero è di circa 130.

Spedale de' Pellegrini e Convalescenti.

Quest' amministrazione abbraccia due pii e lodevoli stabilimenti. Il primo è lo spedale de' Pellegrini propriamente detto in cui si accolgono gl' infermi feriti, o fratturati, e contiene quaranta letti.

Il secondo dicesi della Convalescenza, perchè accoglie i convalescenti, e mantiene un egual numero di letti.

La tenuta di questi due locali è buona. Vi sono molti oggetti destinati al comodo e sollievo dgl' infermi nelle posizioni più difficili.

La rendita di quest' amministrazione ascende a ducati 6,000 circa, che eguaglia le spese.

Una edificante e pia confraternita detta de' Pellegrini, il di cui spirito è superiore a tutti gli elogi, sostiene quest' amministrazione, e con essa l' incarico di assistere e confortare gl' infermi.

Spedale di S. Eligio.

Abbraccia un locale di 50 piazze per donne attaccate di febbre acuta, ed un conservatorio, addetto, fin dalla sua origine, a ricevere quelle che consacrare si vogliono al servizio delle inferme. Succesivamente però quest' ultimo stabilimento si è aumentato in modo che contiene ora fino a 150 donne appartenenti a famiglie civili e povere, alcune delle quali sono effettivamente dedicate al servizio dello spedale. La sua rendita è di duc. 17,300 circa, e l' amministrazione ne è attiva e fedele.

Spedale della Pace.

Vien formato da un vasto salone in elegante forma, capace di sessanta letti, e si ricevono in esse gl' infermi di male acuto.

I frati di S. Giovanni di Dio ne sostengono l' amministrazione, mercè una rendita di annui ducati 10,000. Edificante è l' assistenza che questi religiosi prestano agl' infermi, e grande ed impareggiabile è il loro zelo.

Spedale della Cesarea.

Questo spedale, situato nel più ridente e salubre sito della capitale, fa parte dell'amministrazione del Real Albergo de' poveri, a spese del quale è mantennto. Contiene trenta piazze e riceve coloro che s' infermano di male acuto.

Monte della Misericordia.

Molti erano gli stabilimenti nella capitale destinati al soccorso de' poveri nel loro domicilio. La intempestiva perdita degli arrendamenti gli ha mandati quasi tutti in rovina.

Il solo rimasto è il Monte della Misericordia; fondato da alcuni pii galantuomini, e sopraddotato in seguito da diversi testatori.

Le opere di questo stabilimento, a sollievo degl'indigenti nel loro domicilio, riguardano principalmente le sovvenzioni mensuali detti cartelloni, e la somministrazione de' bagni termali nell' isola d' Ischia.

La sua rendita attuale è di ducati 74,244. Gli amministratori son pieni di zelo, e la loro attività fa sperare delle migliorazioni.

Real Commessione di Beneficenza.

Una recente instituzione in favore de' poveri bisognosi è la real Commessione detta di Beneficenza istituita con real decreto de' 4 gennajo 1831 nella dipendenza del Ministero della Presidenza del Consiglio de' Ministri.

La medesima è preseduta dal Confessore *pro tempore* di Sua Maestà, ed è composta dal medesimo e da quattro altri probi soggetti scelti dalla M. S. La sua cura è di vegliare su tutti gl' indigenti, e riconoscere di quali soccorsi abbisognano, per accordar loro que' sussidj che sono compatibili colle finanze della sua amministrazione e colla posizione de' bisognosi.

Seguentemente una determinata somma s'impiega per somministrare vitto e medela a' poveri ne' loro domicili, un' altra si distribuisce a' poveri per mezzo de' parrochi, ed il rimanente ch' è molto considerevole, si spende in sussidi fissi in favore di determinate famiglie giu-

sta le norme stabilite nel regolamento sovranamente approvato in data de' 24 gennajo 1831.

La sua rendita annua è di circa ducati 80,000 che riscuote mensilmente dalla real Tesoreria.

Orfanotrofio militare.

Questo stabilimento di pia beneficenza militare è affidato alle cure di un' amministrazione regolata con particolari stabilite forme amministrative.

Esso ha per oggetto diverse opere di beneficenza, cioè i mensuali sussidj a trecento cinquanta orfane di uffiziali di ogni grado, i maritaggi, ciascuno di quaranta ducati, a quelle delle orfane militari suddette che collocansi in matrimonio; i soccorsi straordinarj alle orfane aspiranti al sussidio mensuale in vista delle loro circostanze, del pari che alle vedove di benemeriti uffiziali; il mantenimento di tre maestre ed ajutanti nelle tre scuole di arti donnesche stabilite nel forte nuovo, nel quartiere di Pizzofalcone, e nella caserma de' Veterani in Portici a pro di figlie ed orfane di sottufiziali e soldati; il mantenimento degli alunni della scuola militare, del pari che de' quaranta alunni a piazza franca nel real collegio militare, oltre della somministrazione di ducati cento, a titolo di equipaggio, a ciascun orfano di padre, ammesso a piazza franca nel collegio summentovato; come pure il mantenimento per sei mesi degli alunni che di anno in anno escono dal collegio per uffiziali nell' armata.

Real Congregazione di S. Giuseppe vestire i nudi.

Esistono in oltre altre instituzioni di simil natura, ma di minore importanza, de' quali merita particolare attenzione la Congregazione di S. Giuseppe vestire i nudi.

Questa pia confraternita impiega vistose somme per la vestizione degl' indigenti, adoperando in ciò il bussolo per togliere ogni ombra di parzialità.

Per dar termine all' intera materia ci resta a far parola de' matti e degli esposti, i quali per l' oggetto cui sono instituiti, e per le cure che adempiono meritano un posto distinto e separato.

Ne' tempi scorsi questa classe di sventurati veniva raccolta nello spedale degl' Incurabili, dove non solo, niuna attenzione prestavasi per far curare con successo la loro malattia, ma giacevano quasi abbandonati alle loro follie medesime, ed alla mano spietata di un custode, il quale altro rimedio non sapeva loro somministrare che quello delle bastonate, e tanto ripeteva questa inumana medicina, fintanto che ridotti deboli e timorosi, si perdea per essi ogni speranza di guarigione.

Nel 1813 si concepì l'idea di stabilire in Aversa la casa de' matti per l' uno e l' altro sesso, e ne fu affidata la direzione al cavaliere Linguiti, uomo invero pieno di grandi conoscenze, e l' averle così ben adoperate in favore della più derelitta classe fra gli sventurati, forma il maggior suo elogio, ed il pubblico per questa parte onorerà sempre la sua memoria.

I matti in esso rinchiusi son trattati con umanità, e si somministrano loro sani alimenti, comoda e decente abitazione, e quel ch' è più le idonee medicine per ottener la loro guarigione.

Questo stabilimento può dirsi il più ben inteso fra gli stabilimenti di pietà del regno; ed invero essendosi ottenuti i più felici risultamenti, son venuti anche dall' estero individui per apprendervi l' arte di ben guarire i matti.

La sua rendita annuale è di ducati 24,000 nascente da un ratizzo fissato su le rendite di tutt' i luoghi pii laicali.

La casa per accogliere gli uomini è separata da quella che accoglie le donne.

Degli Esposti.

Indipendentemente da ciò che abbiam detto, parlando degli esposti che si accolgono nella real Casa dell' Annunziata, essendo i medesimi una frazione ben piccola relativamente a quelli di tutto il regno, bisogna ora considerarli in massa, ed esporre le salutevoli e generali misure prese dal Governo.

Era molto incerta e pericolosa, negli andati tempi, la sorte de' fanciulli esposti. Alcuni di essi erano soste-

nuti da diversi luoghi pii ch'esercitavano questa lodevole opera: generalmente però altro scampo non vi era per salvarli, che d' inviarli alla real Casa dell' Annunziata, ricavando le spese di trasporto dalla pietà degli uomini, o da qualche sussidio de' comuni.

Allorchè il Governo incominciò ad estendere la reclusione de' poveri negli ospizi, ed a prendere saggie misure per estirpare la mendicità, rivolse ancora la sua attenzione al destino de' projetti. Fin da quel tempo fu riconosciuto il principio, che il mantenimento di questi esseri abbandonati, cader doveva a peso dello Stato. Seguentemente fin dal 1802 fu imposta una tassa di ducati 20 per ogni migliajo di anime in ciascun comune, e fu destinato questo fondo alla nutrizione de' projetti. Per la diligente esecuzione di una disposizione tanto lodevole fu creata una Giunta, principale incombenza della quale fu la instituzione delle case de' projetti. Posteriormente altre migliorazioni si son fatte a questa prima misura, e si è giunto sino a toglier loro l' obbrobrioso cognome di *Esposito*, invece del quale godono di un cognome diverso.

In seguito si è risoluto di fissare per quest' oggetto una somma annuale a carico delle provincie, ed ogni provincia quindi è incaricata del nutrimento dei rispettivi projetti.

Tale è lo stato attuale di questa classe d' infelici; e la sorte de' projetti, pare che sia diffinitivamente stabilita.

Regole di generale amministrazione degli stabilimenti di beneficenza e luoghi pii laicali.

Prima di passare all' esposizione della dottrina, è uopo dare un' idea certa e determinata, di ciò che intender si vuole sotto la denominazione di stabilimenti di beneficcuza, e luoghi pii laicali.

Sotto questa denominazione van compresi gli spedali, gli orfanotrofi, i conservatorj, i ritiri, i monti frumentarj, le arciconfraternite e congregazioni, le cappelle laicali, e finalmente tutte quelle instituzioni, legati ed opere, che sotto qualunque denominazione, sono, o potran divenire addetti al sollievo degl' infermi, degl' indigenti, e de' projetti.

L' amministrazione di questi stabilimenti è confidata

alle rispettive Commessioni amministrative, od a quegli individui che ne hanno il dritto, sotto la sorveglianza e censura de' Consigli degli Ospizj, i quali dipendono esclusivamente dal Ministero degli affari interni, e corrispondono direttamente col medesimo.

Consigli degli Ospizj.

Questi Consigli, in ciascuna provincia, sono composti dagl' Intendenti, dagli Ordinarj delle Diocesi dei capiluoghi delle provincie, da tre Consiglieri scelti fra i possidenti de' capoluoghi delle rispettive province, distinti per grado, per qualità personali, e per pietà verso i poveri, e da un Segretario. I presidenti di questi Consigli sono gl' Intendenti.

Il Re nomina i Consiglieri, scegliendoli dalla terna proposta da' rispettivi Intendenti, ed il loro impiego è triennale.

I Segretari de' Consigli, sono parimente nominati dal Re su la proposta de' Consigli medesimi.

Le loro attribuzioni, si estendono su la parte amministrativa, economica e disciplinare di tutti gli stabilimenti messi sotto la loro sorveglianza.

Quindi prendono particolar cura del personale delle commessioni amministrative, e degl' individui che per dritto hanno l'amministrazione di taluni stabilimenti, ne sorvegliano la loro condotta, vigilano alla rigorosa osservanza de' loro doveri, e promuovono la destituzione di quelli che ne son meritevoli.

Indagano con accuratezza le originarie instituzioni di tutti gli stabilimenti di beneficenza e luoghi pii laicali, osservano il loro stato attuale, i particolari regolamenti, quali sono i pesi estranei, e quali gli abusi, preparano le utili riforme, e riconducono il sistema degli stabilimenti alle basi determinate da' testatori, provocando dal Ministro le analoghe disposizioni, e discutono in fine economicamente i richiami prodotti da' confratelli di una congregazione, contra la elezione degli uffiziali della medesima, ed i conti delle parziali amministrazioni.

Inoltre confermano o approvano le proposte degli amministratori de' luoghi pii, fatte da coloro che ne hanno il dritto, e ne dan conoscenza al Ministero.

Segreterie de' Consigli.

Presso di ogni Consiglio vi è un' officina pel disimpegno di tutti gli affari relativi a' Consigli medesimi. I capi di queste officine sono i rispettivi Segretarj , ed in ognuna di esse vi è in oltre un Razionale del Consiglio, e de' Razionali liquidatori.

Del Segretario.

Come capo dell' officina alle sue cure affidata, è incaricato il Segretario della custodia, buon' ordine e spedizione delle carte; adempie le deliberazioni del medesimo su i disordini che accader possono nelle diverse amministrazioni; propone tutti gli affari che non son particolarmente delegati a' Consiglieri; ed autentica in fine colla sua firma e col sugello corrispondente le copie che si estraggono dalla sua officina.

Del Razionale del Consiglio.

Quest' uffiziale sotto la immediazione del Segretario è incaricato della esattezza della scrittura degli stati discussi , de' registri e libri di contabilità , e del disimpegno di qualunque altro oggetto alla contabilità relativo.

Dei Razionali liquidatori.

Presso di ogni Consiglio , il numero di questi uffiziali è sempre in ragione della mole e della importanza degli affari che gli sono relativi. Essi preparano i conti delle Commessioni amministrative e de' rispettivi cassieri, e ne sollecitano la diffinitiva discussione ne' Consigli degli Ospizj , e d' Intendenza.

Delle Commessioni amministrative.

In ogni comune vi è una commessione amministrativa detta comunale. La medesima è composta dal Sindaco , o da chi ne fa le veci , e da due amministratori scelti dal Decurionato fra le persone possidenti , probe , ed intelligenti del comune medesimo. La loro durata è triennale , e possono essere confermati per un secondo triennio

Alle cure di queste Commessioni sono i projetti, e l' amministrazione di tutti que' luoghi pii, o di beneficenza, che mancano di legittimi amministratori, o di una corporazione che legalmente li rappresenti.

I Cassieri comunali sono i cassieri di queste Commessioni, ed il Decurionato è responsabile della loro esattezza.

Degli Amministratori.

I fratelli di qualunque arciconfraternita, o congregazione hanno l' amministrazione della corporazione rispettiva.

Le pie instituzioni di *jus patronato* hanno per amministratori le persone nominate da coloro, cui è stato conferito questo dritto dagl' institutori o testatori.

I Conservatorii ed i Ritiri, che nel 1805 erano governati dai proprii superiori, o da particolari amministratori laici, sono sottoposti all' amministrazione di una Commessione formata da due individui laici, nominati per terna dal Decurionato del comune in cui questi stabilimenti sono situati, e da un ecclesiastico proposto anche per terna dal Vescovo della diocesi.

La nomina di questi individui appartiene a' Consigli degli Ospizj, i quali ne danno conoscenza al Ministero degli affari interni.

Queste Commessioni, ed amministratori van compresi sotto la denominazione di Amministrazioni locali.

Attribuzioni delle Amministrazioni locali.

Amministrano direttamente ed immediatamente i beni e le rendite delle pie instituzioni, esercitano i dritti e le azioni delle medesime, assicurano le loro percezioni, regolano le spese, adempiono a' loro obblighi, provvedono alla disciplina interna, e presiedono a tutta la parte esecutiva del servizio.

Tutt' i membri di una stessa amministrazione, per cooperare co' loro lumi e colle loro forze riunite, al buon e regolare andamento della medesima, si riuniscono almeno due volte la settimana, per mettere in disame gli affari e deliberare sul modo di regolarli: si riuniscono anche straordinariamente quando lo credono conveniente

per la speditezza del servizio. Le loro deliberazioni si prendono a pluralità di voti.

Base principale di ogni buona amministrazione è la conservazione delle rendite attuali non solo, ma di tentare tutti i più conducenti mezzi per aumentarle; quindi consultar debbono le scritture, le platee, i libri catastali, e qualunque altra carta o documento che somministrar possa elemento di migliorazione su le rendite, o per iscoprire proventi straordinarj a' quali abbiasi dritto.

Debbono essere diligenti a fare inscrivere i crediti nella conservazione delle ipoteche, e far conoscere a' Consigli gli amministratori che abbiano peccato di negligenza per questa parte.

Debbono tenere esatto registro di tutte le partite di introito e di esito, e questi registri debbono essere in corrispondenza perfetta con quelli de' cassieri rispettivi, ed in modo che gli uni dipendano dagli altri.

In fine per ogni anno, terminato l' esercizio della gestione, le amministrazioni rendono il rispettivo conto morale, e i cassieri il conto materiale avanti a' Consigli giurisdizionali.

Degli stati discussi.

Per stato discusso s' intende lo specchio di tutti i cespiti, e di tutte le partite di esito che sono a carico di un determinato stabilimento.

Non si può ottenere mai una regolare e fedele amministrazione, senza prendere le più opportune misure per precludere la strada alla malversazione, alla oscitanza, ed alla frode. E pare non esservi misura più conducente all' oggetto, quanto è quella di obbligare ogni amministrazione ed avere il suo rispettivo stato discusso, ed a regolare seguentemente tutte le sue operazioni in conformità di ciò che nello stato discusso vien indicato.

Perchè poi questi stati contengono in essi tutti gli elementi relativi agli esiti cui deve, o può andar soggetta l' amministrazione di uno stabilimento di pia fondazione, vengono i medesimi formati dagli amministratori stessi dello stabilimento al quale son relalivi, e quindi sottomessi al disame de' Consigli degli Ospizj giurisdizionali, per essere portati a quel grado di regolarità e perfezione della quale sono suscettibili.

I Consigli in questa operazione debbono aver sempre presente la migliorazione degli stabilimenti, ed il sollecito ed attivo disbrigo degli affari; e quindi debbono esser cauti a togliere dagli stati discussi tutti quegli elementi, che potrebbero divenire tanti potenti ostacoli per una regolare e spedita amministrazione.

Fatto questo travaglio i Consigli inviano al Ministero degl affari interni gli stati discussi, il quale dopo di averli esaminati, discussi, ed approvati li rinvia per la esecuzione.

Or come che gli stati discussi determinano la latitudine ed intensità delle operazioni amministrative degli stabilimenti cui son relativi, e potendo le circostanze alterare la posizione degli stabilimenti, ragion vuole quindi che gli stati discussi de' medesimi, riformati vengano su le basi della loro nuova posizione: e siccome queste alterazioni si verificano più spesso per gli stabilimenti, che godono di rendite significanti, anzi che per quelli che hanno una discreta rendita; con saggio consiglio il legislatore dispose, che rinnovar si debbano, in ogni cinque anni, gli stati discussi di que' stabilimenti che hanno una rendita, che non oltrepassa i ducati 3,000, ed in ogni tre anni per que' stabilimenti che godono di una rendita maggiore.

Osservazione.

Dal fin qui detto si conosce di leggieri quali sieno state le fasi della beneficenza presso di noi, quale lo stato attuale della medesima, quale quello de' principali stabilimenti e pie instituzioni esistenti, e quali in fine le regole cardinali e generali di amministrazione.

Sono cessati que' tempi in cui occultar poteansi al Governo le risorse a prò dell' umanità, e darsi luogo alla frode ed alla malversazione. Ora tutto è a lui palese, e tutte le operazioni amministrative di simil natura seguono le sue prescrizioni, e si compiono pel suo impulso.

SEZIONE QUARTA.

Del Potere Giudiziario.

ARTICOLO XLII.

Dell' organizzazione giudiziaria qual' era all' epoca del 1806.

Eran tali e tanti coloro che esercitavano le giurisdizioni nel regno e le attribuzioni giudiziarie sì mal conterminate e partite tra loro, che è difficil cosa formarsene un' idea chiara ed esatta. L' amministrazione della giustizia, oltre di esser molte volte confusa col governo di polizia e di economia aveva diversi ripartimenti di tribunali supremi e di altri dipendenti. Il suo esercizio avrebbe dovuto essere unico e diversificato secondo la condizione delle persone; i secolari non ubbidivano ad un medesimo tribunale; le persone militari erano esenti da tribunali ordinarj ed avevano i loro proprj; gli ecclesiastici che avrebbero dovuto essere i dottori della fede e della morale, si erano anch' essi eretti in magistrati, formavano processi e decreti ed avevano carceri ed esecutorj.

A colui che conoscer volesse fino a qual numero questi tribunali ascendessero e quali le loro rispettive attribuzioni, legga la descrizione che noi ne presentiamo nel quì distinto catalogo.

Dei Bajuli.

La giurisdizione de' Bajuli era limitata all' ambito del territorio di ciascun comune. Essi erano incaricati: 1. di giudicare le cause di danni commessi nelle campagne dagli uomini o dagli animali; 2. di giudicar similmente le cause di un valore non maggiore di due augustali, ossia di circa carlini 30; 3. di ricevere e di redigere gli obblighi *pœnes acta*, e d' incusarli, ossia di renderli esecutorj in caso d' inadempimento dalla parte degli obbligati. Dalle sentenze loro l' appello doveva prodursi ai governatori locali.

Sono da rammentare però tre anomalie. L' una, che

Bajuli di Napoli, di Salerno, di Aversa, di Gaeta, di Laurino, di Cosenza, di Catanzaro e di Lecce avevano assai più ampj poteri che gli altri Bajuli, si che esercitavano tutta la giurisdizione confidata ai Bajuli in generale da Guglielmo I nella costituzione *locorum bajuli*. La seconda, che dal Bajulo di Napoli l'appello produr si doveva al Sacro Regio Consiglio. La terza finalmente, che in moltissimi comuni del regno non vi erano più Bajuli, e la giurisdizione loro si era fusa in quella di governatori locali.

Dei Giudici Civili o del Civile.

Talune poche città del regno avevano la nobile prerogativa di nominare un Magistrato municipale detto giudice civile o del civile, il quale nelle cause civili rendea giustizia a coloro che volontariamente la invocavano da lui, se non che eran essi obbligati a tentar pria la conciliazione tra' contendenti. Dalle loro sentenze si appellava ai governatori locali; ma questa regola non era costante, poichè dai Giudici civili di talune città faceva d' uopo produrre appello alle Regie Udienze provinciali.

Dei Governatori locali.

Tutti i comuni del Regno, eccetto Napoli, avevano un governatore che esercitava a un tempo giurisdizione civile e criminale; se non che parecchi governi comprendevan più comuni, ed ove ciò era, in ogni piccol comune, in cui il governatore non risiedeva, vi era un Luogotenente a lui subordinato. Taluni governatori diceyansi Regj, perchè di nomina del Re, ed altri baronali, perchè di nomina de' Baroni. In oltre quei comuni che si erano emancipati da' Baroni, redimendo se stessi per mezzo della così detta reclamazione al Demanio, avevan dritto di nominare essi stessi i loro governatori.

La giurisdizione de' governatori di qualunque classe o categoria comprendeva l' ambito del territorio del rispettivo governo loro confidato, si che potevan procedere, come sopra si è detto, e nelle cause civili e nelle criminali, eccetto sempre le cause che riguardavano materie o persone privilegiate. Coloro fra essi però che non eran dottori laureati forza era che avessero un assessore

dai cui responsi non potevano discostarsi. L'appello dalle loro sentenze, dette allora decreti si doveva produrre alle Regie Udienze.

Dei Giudici di seconda e terza istanza.

Taluni Baroni avevan dritto di nominare non solo il governatore di giustizia, ma un giudice altresì che in seconda istanza riesaminava i di costui decreti; e vi era tra essi chi godeva della prerogativa di nominare ancora un giudice di terza istanza. Dai decreti di costoro si appellava alle Regie Udienze.

Delle Regie Udienze provinciali.

In ciascun capoluogo delle dodici provincie (eccetto quella di Terra di Lavoro) vi era un tribunale collegiato denominato Regia Udienza, il quale constava di un preside senza voto, ossia senza facoltà di pronunziare la sua opinione sì nelle cause civili che nelle criminali, (salvo se non fosse dottor laureato), di un capo di ruota, di due uditori, di un fiscale, di un avvocato de' poveri, e di un sollecitator fiscale, oltre ad un nnmero d' inquisitori che non avevan nè soldo, nè carriera, nè avvenire.

La giurisdizione delle Regie Udienze, limitata anch' essa all' ambito territoriale di ciascuna provincia, comprendeva così le cause civili che le criminali, eccetto sempre quelle che riguardavano persone o materie privilegiate.

Esse facevan funzioni talora di tribunali di prima istanza, e talora di tribunali di appello, ovvero di revisione. Inoltre procedevano quando con le loro facoltà ordinarie, e quando come delegate perpetue, ossia per delegazioni scritte *in corpore juris.*

Procedevano come tribunali di prima istanza: 1. nelle cause civili de' pupilli, delle vedove, e de' miserabili che avessero eletta la giurisdizione loro; 2. ne' giudizj di reati commessi in officio dai governatori e giudici baronali.

Procedevano d' altronde come tribunali di appello o di revisione: 1. in tutte le cause civili o criminali, ove vi fosse stato appello dai decreti de' governatori locali

regj o baronali, e de' giudici di seconda o terza istanza, non che de' giudici civili di quelle città che godevan la prerogativa di appellare direttamente alle Regie Udienze, anzichè ai governatori locali; 2. in tutti i casi ne' quali i governatori locali, o i giudici di seconda e terza istanza avessero pronunziato pena di morte, o di lavori forzati, o di mutilazione di membra; e ciò quando anche i condannati non avessero prodotto appello. Procedevano come delegate, e conseguentemente come primi giudici.

1. Ove si trattava di furti commessi nelle strade pubbliche, o nelle campagne.

2. D' incendj di case, di tugurj, di vigne, e di boschi.

3. Di ricatti.

4. Di scorreria accompagnata da reati commessi da quattro o più persone armate di armi vietate.

5. Di reati eseguiti con violenze in campagna.

6. Di piraterie.

7. E finalmente di omicidj commessi con armi vietate.

Dai decreti delle Regie Udienze l' appello doveva prodursi alla Gran Corte della Vicaria sia in materia civile, sia in materia criminale; se non che in tutti i casi ne' quali le Regie Udienze procedevano come delegate, l' appello produr si dovea alla Real Camera di S. Chiara.

Della Gran Corte della Vicaria.

Questo tribunale aveva la sua residenza in Napoli, e benchè formasse un sol corpo ed avesse un sol capo cui davasi il titolo di Reggente un tempo, e negli ultimi tempi di Presidente, pure era divisa in due, cioè in Vicaria civile, ed in Vicaria criminale. Per lo pregio dell' ordine diremo prima dell' una e poscia dell' altra.

Della Vicaria Civile.

La Vicaria Civile, al pari che le Regie Udienze, faceva funzioni talora di tribunale di prima istanza, e tal' altra di tribunale di appello; e similmente procedeva ora con le sue facoltà ordinarie, ed ora come delegata.

Faceva funzioni di tribunale di prima istanza in tutte le cause de' pupilli, delle vedove e de' miserabili, quante volte costoro avessero eletto il loro foro.

Faceva d'altronde funzioni di tribunale di appello: 1. da tutti i decreti profferiti dalle Regie Udienze; 2. dai decreti profferiti dai governatori locali, e dai giudici di seconda e terza istanza di tutto il regno; ove però le cause decise dai governatori e giudici di Terra di Lavoro, del Contado di Molise, di Capitanata e de' due Principati fossero state di un valor maggiore di ducati 100, e quelle decise dai governatori e giudici delle altre provincie di un valore maggiore di ducati 200.

L' appello dai decreti deffinitivi della Vicaria Civile dovea prodursi nel Sacro Consiglio; ma se le cause avevano un valor minore di ducati 500, il Presidente del Sacro Consiglio ne commetteva il riesame alla stessa Vicaria civile. Se poi si trattava di appello (allora detto gravame) dai decreti interlocutorj, qualunque fosse il valore della causa, il Presidente suddetto ordinava al giudice di Vicaria Commissario di andare egli stesso a farne rapporto al Consiglio, il quale ne procedeva al riesame.

Procedeva d' altronde per delegazione scritta *in corpore juris* nelle cause di sfratto dalle case di affitto di Napoli.

Della Vicaria Criminale.

La Vicaria Criminale faceva anch' essa funzioni talora di tribunale di prima istanza, e talora di tribunale di appello; e procedeva altresì ora in virtù delle sue ordinarie facoltà, ed or come delegata *in corpore juris.*

Faceva funzioni di prima istanza: 1. in tutte le cause criminali comprese nell' ambito di Napoli e de' casali di Napoli; eccetto però, se si trattava di persone privilegiate; 2. in tutte le accuse di reati commessi in officio dai governatori, e giudici regj del regno.

E d' altronde facea funzioni di tribunale di appello per tutti i decreti pronunziati nei giudizj criminali dalle Regie Udienze; salvo il caso che le medesime avessero proceduto come delegate, perchè ove ciò era, l' appello dovea prodursi alla Real Camera di S. Chiara in forza

di una prammatica del 1735 emanata in Palermo da Carlo III.

Dai decreti della Vicaria Criminale l'appello dovea prodursi al Sacro Consiglio; salvo però nel caso ch' essa avesse proceduto come delegata.

Del Sacro Regio Consiglio.

Questo tribunale era inappellabile; e comunque formasse ancora esso un sol corpo, era nondimeno diviso in quattro camere ossia ruote. Il medesimo, al pari che le Regie Udienze e la Vicaria, facea funzione talora di tribunale di prima istanza, e tal' altra di tribunale di appello.

Facea funzioni di prima istanza:

1. In tutte le cause civili sol che sorpassassero il valore di ducati 500, promiscuamente però con tutti i giudici, govenatori e tribunali del regno; se non che, se la causa era stata introdotta già nella Vicaria Civile, il Sacro Consiglio non poteva avocarla a se.

2. In tutte le cause nelle quali si disputava della pertinenza de' fondi nobili, o de' titoli e dritti annessi ai medesimi; purchè però non vi fosse interesse alcuno del fisco. *Pramm*: 3 *de uff. S. R. C.*

3. Nelle quistioni che muovevansi intorno alla nobiltà delle famiglie. *Pramm. sud.*

4. Nelle quistioni che insorgevano all' occasione di eleggersi i sindaci, o altri amministratori municipali. (*Pramm. 61 de uff. P. S.*); eccetto però di quei comuni che avesser dedotto il lor patrimonio nella Regia Camera della Sommaria, la quale in tal caso era la sola competente a procedere in simili cause.

5. Inoltre, al solo Sacro Consiglio apparteneva il supplire al consenso de' padri nel caso che essi dissentissero dai matrimonj che i loro figli volevan contrarre, ben inteso che aveva l' obbligo di farne rapporto al Re.

6. E finalmente allo stesso Sacro Consiglio s' apparteneva il permettere l' alienazione de' beni soggetti a fedecommessi. Su questo punto però è da osservare: 1. che di questa stessa prerogativa godeva altresì la Vicaria civile, la quale avea l' obbligo di farne rapporto al Sacro Consiglio; 2. che ove si trattava di beni o di persone soggette alla giurisdizione della Regia Camera della Som-

maria, a questa e non ad altri tribunali se ne apparteneva l'esame ed il giudizio; 3. che in simili cause così il Sacro Consiglio che la Vicaria civile dovevan giudicare a ruote giunte, ossia a sezioni riunite, e la Camera della Sommaria non poteva altrimenti procedere che con l'intervento del suo Luogotenente, di quattro Presidenti, e dell'Avvocato fiscale; 4. e finalmente che le sentenze pronunziate in tali cause sia dal Sacro Consiglio, sia dalla Vicaria civile, sia dalla Camera della Sommaria, facea d'uopo che fossero confermate dalla Real Camera di S. Chiara. *Pramm. de vinc. seu condit. amov.*

Faceva d'altronde funzioni di tribunale di appello:

1. Da decreti definitivi della gran Corte della Vicaria civile, quando le cause sorpassavano il valore di ducati 500; e dai decreti interlocutorj della medesima, qualunque fosse il valor della causa.

2. Dai decreti del Bajulo, ossia dalla Bagliva di Napoli; se non che un solo de' Consiglieri, col carattere di delegato della bagliva, esercitava una tal funzione.

3. Dai decreti de' Consiglieri delegati delle arti, dei Baroni e de' monti; eccetto però dai delegati degli arrendamenti, avvegnachè dai decreti di costoro doveva appellarsi alla Regia Camera della Sommaria.

4. Dai decreti del collegio de' dottori, collegio cui aveva giurisdizione civile e criminale sopra i dottori ordinarj dello stesso collegio.

5. Dai decreti finalmente profferiti dalla Vicaria criminale nelle cause criminali: eccetto però se la medesima avesse proceduto per delegazione; poichè in tal caso l'appello dovea prodursi nella Real Camera di Santa Chiara.

Inoltre non è da omettere che il Sacro Consiglio oltre a dette funzioni giudiziarie, amministrava altresì i monti e i patrimonj de' particolari, allorchè gli uni o gli altri li deducevano in detto tribunale.

Della Real Camera di Santa Chiara.

La Real Camera di S. Chiara, inappellabile anche essa, era ad un tempo e tribunal giudiziario, e corpo consulente.

La medesima fu surrogata nell'anno 1735 al Consiglio Collaterale con prammatica sotto il titolo *de officio*

Realis Cameræ Sanctæ Claræ. Essa era composta dal Presidente, dai quattro capi delle ruote del Sacro Regio Consiglio e da un segretario, oltre a varj uffiziali minori; se non che nell' anno 1768 fu alla medesima aggiunto un magistrato col titolo di avvocato della corona, le cui attribuzioni erano di promuovere e sostenere i dritti della Sovranità, e precisamente quei di regio patronato su i beneficj: funzioni nelle quali aveva compagno un così detto promotor fiscale

Colla qualità di tribunale di prima istanza, alla medesima apparteneva: 1. il giudicare tutte le cause nelle quali era interessata la città di Napoli; e ciò in virtù di una prammatica dell' anno 1746: ben inteso che in quelle cause nelle quali vi era interesse diretto del fisco, il giudicarle non apparteneva a lei, ma sibbene alla Regia Camera della Sommaria; 2. il dichiarare, se un benefizio qualunque fosse ecclesiatico o laicale, e se di patronato regio, o di libera collazione.

Col carattere poi di tribunale di appello o di revisione, alla medesima apparteneva: 1. il riesame di tutti i decreti e di tutte le sentenze di quei giudici o tribunali che avevan proceduto nelle cause criminali per delegazione scritta *in corpore juris*; 2. l' esame de' gravami, ossia appelli prodotti dai decreti del Presidente del Sacro Consiglio, o del Delegato della Giurisdizione.

Col carattere di corpo consulente pronunziava la sua opinione su tutti gli affari sui quali piaceva alle Segreterie di Stato, ossia ai Ministeri, di richiedere il di lei consiglio.

E finalmente alla stessa Real Camera di S. Chiara era dato lo esercitare le segnenti funzioni governative: cioè, 1. visitar le prigioni, e liberar quei debitori che meritavano indulgenza a cagione della loro miseria; 2. il permettere l'alienazione o l'ipoteca de'beni feudali e dotali, e di quei de' comuni; 3. la spedizione de' privilegi feudali, e de' diplomi de' titoli o delle dichiarazioni di nobiltà, non che de' permessi di tener fiere o mercati; 4. il dispensare dall' obbligo del deposito coloro che impugnavano per capi di nullità i decreti o le sentenze de' tribunali; 5. lo accordare o il negare il regio *exequatur* alle bolle pontificie, e il *recipiatur* ad ogni carta proveniente dall' estero; 6. il permettere o il vietare la stampa de' libri; 7. il risolvere le quistioni di preminen-

za che solevano insorgere fra le congregazioni di spirito, e simili corporazioni.

Dei Catapani.

Eran costoro altrettanti uffiziali municipali eletti dai comuni. Il loro incarico si limitava: 1. a fissare il prezzo di taluni generi alimentarj venali; 2. ad esaminare i pesi e le misure di cui i venditori facean uso, con facoltà di punire i contravventori con una multa non maggiore di carlini quindici, ed ordinare altresì il di loro arresto nel solo caso però di flagranza. Delle ordinazioni de' catapani l'appello dovea prodursi ai governatori locali. In Napoli tali funzioni eran confidate al così detto senato della città, il quale potea ancora ordinar l'arresto de' contravventori non sorpresi in flagranza sol che gli ordini suoi fossero corredati del voto dell'assessore, e poteva altresì irrogar pene corporali, eccetto la pena di morte, di lavori forzati, e di esilio dal regno. Questi poteri però erano in ciascun mese confidati ad un solo de' membri del senato, il quale assumeva il carattere di giustiziere. Dai decreti ed ordini di lui l'appello dovea prodursi al regio senato.

Dei Portolani di terra.

Eran costoro altrettanti uffiziali municipali incaricati della cura delle piazze e strade comunali, con facoltà di punire coloro che le occupassero, o le degradassero, salvo l'appello dalle loro ordinazioni ai governatori locali.

In taluni comuni questo uffizio trovavasi conceduto a titolo di feudo o ai comuni stessi, o ai baroni. Ove ciò era, essi nominavano il portolano senza che vi fosse bisogno di attendere l'approvazione di alcuno: ma ove la portolania non trovavasi conceduta in feudo, i comuni doveano trasmettere alla Regia Camera della Sommaria la lista di tre candidati, fra quali la medesima ne sceglieva uno.

Non è da tacere finalmente che i baroni, ai quali trovavasi conceduta la portolania in feudo, soleano darla in affitto al maggiore offerente od agli stessi comuni, mediante un'annua retribuzione.

In quanto alla sola capitale, la giurisdizione della portolania fu cōn legge de' 21 decembre 1805 confidata al regio senato, nel quale si fusero tutti i poteri delle deputazioni municipali di Napoli.

Dei Maestri di fiera.

Eran costoro eletti da quel comune in cui celebravasi la fiera, e durante la medesima esercitavano la stessa giurisdizione che le leggi attribuivano ai governatori locali.

Dei Protontini.

Costoro esercitavano una certa giurisdizione sugli uomini addetti al mare, ma negli ultimi tempi non ve ne erano che due, uno in Trani e l' altro in Giovenazzo.

Del Montiere maggiore.

Così veniva denominato un magistrato residente in Napoli incaricato di vegliare all' osservanza de' regolamenti di caccia, e soprattutto al prodotto delle licenze da caccia, la distribuzione delle quali solea darsi in appalto.

Della Corte dell' arte della seta, e dell' arte della lana.

Ciascuna di queste due corti era composta di tre consoli e di un consultore, e decidevano le quistioni riguardanti l' esercizio di detti mestieri, e le controversie che insorgevano fra gli esercenti delle medesime.

Delle ordinazioni dell' una e dell' altra corte l' appello dovea prodursi al Supremo Magistrato del commercio.

Del Tribunale della fortificazione, dell' acqua e mattonata.

La vigilanza e le precauzioni sulle case cadenti, la buona conservazione de' pubblici monumenti, delle porte della città, delle fontane, l' approvisionamento dell' acqua, e propriamente la sorveglianza sopra i due

rami di Carmignano e della Olla che forniscono questo elemento alla città di Napoli, e la distribuzione di esso ne' molini, nelle fontane pubbliche e ne' pozzi; la custodia, e la sorveglianza sul lastricato delle pubbliche strade, formavano le attribuzioni che venivano esercitate dal così detto tribunale della fortificazione, dell'acqua e mattonata, il quale avea giurisdizione di far ordinazioni, spedir forza coattiva, e di esercitare il contenzioso come ogni altro magistrato.

I componenti di detto tribunale erano dapprima nominati dalle piazze; ma coll' editto de' 25 aprile 1800 essendo state abolite le piazze, ed istituito il libro di oro, e 'l regio senato, detti componenti divennero di nomina del Re; senza che però il tribunale di cui è parola soffrisse per allora altra modificazione.

Finalmente colla legge de' 26 dicembre 1805 esso venne abolito al par che ogni altra deputazione di città, e le sue attribuzioni vennero fuse nel regio senato.

Del Tribunale della revisione dei conti della città di Napoli.

Con regia disposizione del dì 29 aprile 1542 venne determinato che i conti degli amministratori del patrimonio della città di Napoli si rivedessero dai deputati delle piazze, e da due magistrati regj che venivano specialmente delegati, e questi componevano il suddetto tribunale; ma colla riforma avvenuta per effetto della enunciata legge de' 25 aprile 1800, tali attribuzioni si fusero egualmente nel regio senato.

Del Tribunale della Zecca.

In prima origine questo tribunale era retto dal Gran Camerario co' suoi maestri razionali, ed avea cura del conio delle monete, e giudicava i conti degli esattori fiscali, e le cause del fisco. In progresso di tempo, avendo assunto il titolo di Regia Camera della Sommaria, ed aggiuntovi la camera de' presidenti, il tribunale propriamente detto della zecca reggevasi da' maestri razionali con due giudici, ed altri subalterni, ed ingerivasi de' pesi e delle misure, ed infliggeva delle pene a coloro, che usavano falsi pesi, e false misure, e giudi-

cava sulle frodi che si commettevano con questo mezzo. Negli ultimi tempi però questo uffizio rimase, per Napoli e suoi casali, retto da due maestri razionali, da un giudice, e da un uffiziale, che mercava i pesi e le misure, previo il pagamento di certi dritti che formavano un arrendamento. Per gli altri comuni del regno questa giurisdizione si trovava già alienata o alle comunità istesse mediante un accrescimento sul peso facolare, o pure venduta ai baroni.

Dell' Udienza dell' ordine di Malta.

I cavalieri gerosolimitani avevano dapprima un consigliere delegato per le cause esecutive dell' ordine e dei cavalieri. Indi il gran maestro per le cause stesse venne ammesso a destinare un giudice fra i cavalieri dell' ordine. Da' decreti di costui si appellava all' assemblea del gran priorato di Capua.

Della Corte del protomedicato.

Il protomedico generale del regno esercitava giurisdizione sopra tutti i professori sanitarj, medici, cerusici, speziali, salassatori, ostetrici, ed invigilava perchè nessuno potesse esercitare una di queste professioni, se non previo privilegio dell' università di Napoli o di Salerno, o permesso del protomedicato, sotto pena di certe multe pecuniarie, sospensione, ed interdizione. Il prodotto di queste multe e delle altre prestazioni cui eran soggetti gli esercenti anzidetti fu in gran parte ritolto al protomedico, ed aggregato al fisco. Il protomedico rendea giustizia col consiglio di un assessore, e da' suoi decreti si appellava al Sacro Regio Consiglio se riguardavano le persone, ed alla Real Camera della Sommaria se riguardavano dritti e multe pecuniarie, come quelle che, come si è detto, formavano una rendita fiscale.

Del Tribunale della Salute.

La polizia sanitaria formava l' occupazione di questo tribunale. Per conseguenza procedeva in tutte le cause che interessavano la pubblica salute, ed esercitava una vigilanza speciale sulle navi onde prevenire le pestilenze ed

altre malattie contagiose che col traffico delle mercanzie sogliono diffondersi. Detto tribunale era composto di un soprintendente ch' era per lo più un magistrato togato, di molti deputati che venivano eletti dalle piazze, e di un numero di professori sanitarj.

Dell' Ammiragliato.

Questo tribunale fu eretto con prammatica de' 6 dicembre 1783 in seguito dell' abolizione della corte del G. Almirante, e del consolato di terra e di mare a' quali venne sostituito. Le ragioni che consigliarono una tal sostituzione furono i frequenti conflitti di giurisdizione che insorgevano tra queste due corti soppresse, le cui attribuzioni spesso si confondevano. L' ammiragliato adunque le riuni, e prese il medesimo rango di quelle.

La giurisdizione di questo tribunale, in quanto alle persone, si estendeva su tutti coloro che erano addetti non solo all' industria di mare, val dire marinari, naviganti, pescatori, padroni di barca, ec., ma anche su coloro ch' esercitavano un mestiere attinente alla marineria, val dire calafati, falegnami di mare di qualunque specie, funari di cordaggio per uso di bastimenti, venditori di pece e stoppa ec. In quanto alle materie poi procedeva privativamente in tutte le cause civili, e criminali, che insorgevano tra persone delle riferite classi, ed inoltre in quelle cause, tra persone di qualunque altro ordine, che avessero per oggetto noleggi, cambj e società marittime, avarie, assicurazioni, gettiti, naufragi ec.

Le sentenze di questo tribunale in materia civile erano inappellabili sino al valore di ducati 500. Al di là di tal somma si appellava al tribunale del commercio. Similmente allo stesso tribunale del commercio poteva appellarsi dalle sentenze in materia criminale che contenevano pena di morte civile e naturale, mutilazione di membra, e pena di corpo afflittiva o infamante.

La procedura che questo tribunale dovea seguire nelle cause civili era la stessa di quella del tribunale del commercio, e nelle cause penali conforme a quella della vicaria criminale.

Finalmente questo tribunale era composto di un presidente togato, due giudici laureati biennali, e due assessori eligibili dalla classe mercantile anche biennali.

Questi ultimi nelle cause civili aveano voto deliberativo, ma nelle criminali il semplice voto consultivo. Inoltre v' era un fiscale, un avvocato de' poveri ed un cancelliere archivario.

Del Supremo Tribunale del Commercio.

Questa magistratura venne istituita da Carlo III nel 1739 sull' esempio di tutte le altre nazioni civilizzate di Europa nel fine di dar più sollecito disbrigo agli affari commerciali. È dubbio se questo intento si ottenne. Del resto il tribunal del commercio procedeva inappellabilmente e privativamente su tutte le cause pertinenti ad atti commerciali a di mercatura, e di lettere di cambio, per le quali v' era una delegazione particolare esercitata da uno de' suoi consiglieri; ed in materia di cambiali estendeva la sua giurisdizione anche sui militari, beninteso però che le sue sentenze contro di essi non potevano essere eseguite se non dal tribunal competente de' militari, a qual' effetto quelle doveano trasmettersi per la esecuzione all' udienza generale di guerra.

Al suddetto tribunal del commercio, si appellava dalle sentenze de' giudici inferiori di commercio, e specialmente de' giudici delle arti che formavano corporazione, dell' Ammiragliato e Consolato, ec. Si avverta però che tali appelli non erano ammissibili che da 50 ducati in su, colla differenza che fino a 300 ducati l' appello era semplicemente devolutivo, ed al di là di detta somma era sospensivo. In somma il supremo magistrato del commercio giudicava in ogni appellazione o richiamo da una sentenza in prima istanza profferita da qualsivoglia altra giurisdizione, purchè riguardasse affari di commercio. Questo tribunale era composto di un presidente, di otto giudici col carattere di consiglieri, di un segretario, e di un referendario, ma negli ultimi tempi il numero de' consiglieri fu ridotto a cinque.

Del Tribunale misto.

Per l' osservanza del concordato del 1741 stipulato tra il nostro governo e la S. Sede venne istituito il tribunal misto, il quale era composto di quattro membri, due ecclesiastici nominati dal Papa e due di nomina del

Re, e di un presidente ecclesiastico da eleggersi dal primo fra una terna proposta dal secondo: tutti regnicoli. Le sue funzioni erano triennali, ma s' intendevano prorogate per parte di quelli ch' erano nominati dal Papa, quante volte, spirato il triennio, si trovasse la S. Sede vacante, e fino a che il nuovo Pontefice non ne surrogasse altri.

Questo tribunale pronunziava inappellabilmente su tutte le quistioni intorno all' immunità *reale*, *locale* e *personale*, sulle franchigie de' luoghi pii e persone ecclesiastiche che reclamassero un' esenzione maggiore di quella stabilita nel concordato; sulla qualità dell' assassinio commesso da un chierico se il giudice laico avesse prevenuta la cattura del reo; sopra alcune cause spettanti ai cursori de' Vescovi e di altri ordinarj nella maniera stabilita nel concordato istesso. Inoltre dovea invigilare alla retta amministrazione de' luoghi pii laicali, ed all' adempimento de' legati, e decidere le quistioni sulla reddizione de' conti di essi luoghi pii, senza che per questa parte alcuno fosse eccettuato dalla sua giurisdizione; e finalmente di vigilare all' osservanza del concordato.

Gli atti e le spedizioni di questo tribunale eran gratuiti: per l' esecuzione delle sue ordinazioni dovea servirsi della potestà secolare, e delle carceri laicali pei laici, e pei chierici delle ecclesiastiche.

Della Curia del Cappellano maggiore.

Il cappellano maggiore oltre alla giurisdizione spirituale ch' esercitava sulle cappelle regie e sugli ecclesiastici addetti al servigio delle stesse, e della soprintendenza sull' università degli studj, sulla stampa de' libri, sui regj exequatur alle bolle pontificie, ec; come giudice del contenzioso esercitava giurisdizione civile e criminale sopra le persone ecclesiastiche, e sopra i professori e studenti della regia università.

Inoltre trattava le cause di dichiarazione e reintegrazione di regio padronato, e le controversie tutte relative alle rendite ed a' beni delle regie chiese, ed a' conti degli economi ed amministratori di esse, e giudicava sulle appellazioni delle cause decise dalle curie di cappelle regie, quali erano quelle di Bari, Altamura, Canosa, Acquaviva, Altavilla, ec. Egli veniva assistito da un

assessore ch' era nominato dal Re fra uno de' regj consiglieri. Dalle sue sentenze si appellava al Re, il quale destinava altro giudice che rivedesse le sue sentenze. Spesse volte ancora si rimettevano dal Re al cappellano maggiore le cause di gravi delitti commessi dagli ecclesiastici, ed in tal caso egli veniva assistito non solo dal suo ordinario assessore ma da due altri consiglieri regj, da un giudice della vicaria criminale e dall' avvocato del fisco. Tralasciamo di annoverare altre attribuzioni, e preminenze del Cappellano maggiore, perchè non riguardavano la materia contenziosa.

Del Delegato della real giurisdizione.

Avea il governo economico sulla parte ecclesiastica del regno, ed invigilava perchè i dritti e le prerogative del Re non venissero pregiudicati in siffatte materie. Quindi avea ingerenza sulla stampa, e sull' intromissione dei libri. Tali funzioni venivano per lo più affidate ad un consigliere della Real Camera di Santa Chiara. Fu istituita questa magistratura da Filippo II all' occasione di doversi ricevere presso di noi il Concilio di Trento.

Della Giunta di Stato.

Questa Giunta si componeva del presidente del consiglio, di quattro consiglieri, di un avvocato fiscale, di un avvocato de' poveri, e di un segretario, e procedeva pei delitti di lesa-maestà, o di quelli che in qualsivoglia modo compromettevano la sicurezza politica dello Stato.

Della Giunta de' veleni.

Essa estendeva la sua giurisdizione in tutto il regno pei delitti di avvelenamento, ed era composta di tre consiglieri, e di un avvocato fiscale.

Della Giunta degli abusi.

Questa giunta fu eretta per proporre al Re delle riforme nelle leggi, e negli ordinamenti civili dello stato. Veniva composta da' Segretarj di stato di casa reale, della giustizia, e degli affari ecclesiastici, dal confessore del Re, dal cappellano maggiore, dal presidente del Sacro Consiglio, dal luogotenente della Real Camera della Sommaria, da cinque consiglieri, da un fiscale, e da un segretario. Sebbene le attribuzioni di questa giunta erano meramente consultive, pure vi furono de' casi nei quali ebbe a trattare affari contenziosi, ed a pronunziar decisioni.

Del Commissario di campagna

Nella provincia di Terra di Lavoro vi era un giudice della Gran Corte detto commessario di campagna, il quale giudicava di que' delitti che erano di straordinaria cognizione della Regia Udienza. Poteva aprire le sue udienze in qualsivoglia luogo della sua territoriale giurisdizione. Nelle cause civili non poteva altrimenti procedere che per delegazione particolare.

Degli Uditori di guerra.

In ciascuna piazza o castello vi era un Uditore di guerra, il quale amministrava giustizia alle persone che ivi dimoravano.

L' appello dalle sue sentenze dovea prodursi all' Udienza generale di guerra e casa reale.

Dei tribunali militari delle provincie.

Il preside ed un assessore componevano in ciascuna provincia il tribunale militare, che ne' reati commessi dai militari procedeva indipendentemente dalla giurisdizione ordinaria delle regie udienze, se non che in seguito, quando vennero create le milizie provinciali, fu stabilito che per que' delitti ne' quali erano simultaneamente imputati individui pagani e miliziotti, o qualsivoglia altro individuo soggetto al foro di guerra, dovessero procedere il tribunale militare, e 'l tribunale ordinario riuniti in-

sieme, e l'istruzione de' processi in simili casi veniva affidata contemporaneamente ad un istruttore, o scrivano dell' udienze provinciali, e ad un uffiziale. La revisione delle sentenze di questo tribunale avea luogo presso l' udienza generale di guerra.

Del Consiglio de' corpi militari

In ciascun reggimento vi era un consiglio di guerra per punire i delitti commessi da' militari in uffizio, e si componeva dal colonnello presidente, e da sette capitani. Il maggiore del reggimento facea le funzioni di ministero pubblico, e d' istruttore del processo. Ciò ch' era da notare in que' tempi nella procedura di siffatti consigli si è la pubblicità della discussione, la libertà della difesa, la regolarità delle forme esteriori del dibattimento, cose tutte che si desiderava fossero praticate in tutti gli altri tribunali.

Della Udienza generale di guerra e casa reale.

Questo tribunale, eretto nel 1786, riunì le attribuzioni che pria godevano separatamente l' uditor generale degli eserciti, l' uditor generale de' castelli, e 'l delegato della real casa e corte, altrimenti detto *Alcaide*. Per conseguenza ebbe sotto la sua giurisdizione la gente addetta così all' armata di terra che di mare, quella addetta al servizio della real casa, i pensionisti per servizj fatti in occasione di guerra, gli uffiziali ed impiegati nelle amministrazioni militari, ecc.

Questo tribunale riesaminava in grado di appello le cause decise da' giudici militari delle provincie, dagli uditori delle piazze e castelli, da' consigli militari, salvo nelle sentenze di morte, o di pena afflittiva a vita la cui revisione apparteneva alla suprema giunta di guerra, quando il reo era militare, ed alla real camera quando non l' era. Vennero poscia aggregati a questa giurisdizione alcuni siti di questa capitale, ed in tal rincontro se ne descrissero i limiti, e le facoltà, come può vedersi nella prammatica 2 *de off. aud. gen. belli*. I membri che componevano detto tribunale erano un presidente ed un vice-presidente, il primo scelto tra gli uffiziali generali, e 'l secondo tra i consiglieri della camera reale, tre giu-

dici, un avvocato ed un procurator fiscale, un avvocato ed un procuratore dei poveri, ed un segretario, oltre ad una moltitudine di subalterni.

Della Suprema giunta di guerra.

Essa presedeva a tutte le altre magistrature militari, come di sopra si è notato, e giudicava inoltre delle cause militari che le venivano particolarmente delegate dal Re. Consultava ancora il Re in tutti gli affari di guerra, e di marina, ed era composta dal capitan-generale, da otto giudici, cinque de' quali venivano scelti tra gli uffiziali maggiori dell' esercito, e tre fra i ministri del Sacro Consiglio, o della Real Camera della Sommaria, da un fiscale, un segretario, un avvocato ed un procuratore de' poveri.

Del Tribunale della dogana di Foggia e delle tenenze doganali ad essa subordinate.

Quando Alfonso di Aragona, nel fine di promuovere l' industria della pastorizia per accrescere le rendite fiscali che dalla vendita de' regj pascoli della Daunia si ritraevano, istituì la dogana di Puglia, creò un doganiere per lo governo dell' industria e l' esazione delle fide, cui conferì ancora piena giurisdizione su tutti i possessori degli animali doganali, col privilegio di decidere le liti sommariamente, onde i capitali degl' industriosi non rimanessero lungo tempo ritenuti fra le reti della giustizia. Questo uffizio fu più volte venduto e rivindicato dal governo, e l' ultima volta con danaro de' locati; dopo di che il governo vi deputava un magistrato togato della Real Camera della Sommaria. Ultimamente poi fu eretto a magistratura collegiale composta di un capo che era un presidente della Sommaria, di due uditori, di un avvocato del fisco e di un avvocato de' poveri, e di varj subalterni, e se ne fissarono le attribuzioni.

La giurisdizione di questo tribunale si estese prodigiosamente, tra perchè crebbe il numero de' locati veri, e tra perchè tutti coloro che possedevano la più piccola greggia si affrettarono ad ascriversi alla regia dogana, onde esentarsi dal foro baronale, e questi ultimi eran detti locati fittizj, perchè effettivamente non aveano loca-

zioni sul Tavoliere nè vi conducevano armenti. Nè solo i locati veri e fittizj eran soggetti alla giurisdizione doganale, ma benanche i servi e familiari tutti de' medesimi, i loro pastori, i compratori delle loro lane pelli e formaggi, e tutti coloro ch' esercitavano un mestiere attinente alla postorizia, non esclusi i fabbricanti delle fiscelle. In conseguenza tutte le cause civili e criminali che insorgevano tra persone delle riferite classi, erano di special cognizione del tribunale di Foggia sì fattamente che i sudditi suoi non potevano adire altro tribunale sotto pena di ducati 300., alla qual multa però andavan soggetti i locati veri, e non i fittizj, mentre che questi consentendo innanzi ad altri tribunali non potevano reclamare il privilegio del foro doganale. Cessava però il privilegio di questo foro ne' seguenti casi, cioè: 1. quando trattavasi di cause per reddizione di conti di università, di luoghi pii, e di pubblici stabilimenti; 2. per cause incaminate presso altri tribunali, pria che taluno fosse divenuto suddito della dogana; 4. se un locato, essendo uffiziale baronale, avesse commesso qualche reato in ufficio, purchè però il barone istesso non era locato. I cittadini napoletani non erano soggetti alla dogana, ma sibbene alla regia camera, e ciò per loro particolar privilegio. Dalle sentenze del tribunale della dogana di Foggia si appellava, nelle cause ordinarie, alla Regia Camera della Sommaria, e nelle cause di cambiali al delegato de' cambj. L'appello nelle cause civili non era che devolutivo, sino al valore di ducati 500, e nelle cause criminali non era ammissibile se non quando trattavasi di reati punibili con pena di morte, e con pena afflittiva a vita.

Al suddetto tribunale di Foggia eran soggette le così dette *tenenze doganali*, ch' erano uffizj inferiori destinati a decidere le piccole cause de' locati, e venivano esercitati da' così detti luogotenenti, salvo l' appello alla dogana di Foggia. Questi luogotenenti erano sparsi in diversi punti del Regno. La loro residenza ordinaria era Aquila, Solmona, e Lanciano pei locati di Abruzzo, Castellaneta per quelli della Lucania, Taranto per quelli di Terra d' Otranto, Cosenza o Catanzaro per quelli delle Calabrie che si trovavano arrollati alla così detta *transazione di Montepeloso*.

Dei governatori generali delle doganelle di Abruzzo e de' luogotenenti doganali.

Poichè la Regia Corte ebbe acquistato un' estensione di pascoli nelle maremme di Abruzzo per comodo delle piccole greggi dell' Abruzzo istesso e della Marca, che non potevano recarsi in quelli del Tavoliere, ne formò una locazione particolare sotto la denominazione di doganella di Abruzzo. Essa dipendeva dapprima dal doganiere di Foggia, il quale vi destinava un suo luogotenente, per l' amministrazione delle fide e della giurisdizione; ma in seguito queste due giurisdizioni vennero segregate l' una dall' altra, e quella della doganella fu conferita ad un uffiziale eletto dal governo sotto la dipendenza della Sommaria. In ultimo poi, sotto il faustissimo regno di Carlo III, la giurisdizione della doganella di Abruzzo fu ripartita tra un governatore residente in Chieti, ed un altro nell' Aquila, ciascuno de' quali avea sotto la sua dipendenza de' luogotenenti doganali residenti a Penne, a Lanciano, a Solmona, a Pescina, in Atessa, a Tocco, nel Vasto, e procedevano nelle cause civili tutti, e nelle criminali taluni sì ed altri nò. La facilità di addirsi a questo foro col possedere poche pecore, e con pagare una piccola fida, avea quasi all' intutto disertato il foro ordinario.

Del Supremo tribunale della Regia Camera della Sommaria.

È antichissima l' istituzione di questa magistratura, e col progresso de' tempi lungi di decadere è stata vieppiù arricchita di maggiori e più estese attribuzioni, comechè nella sua organica costituzione avesse assunta or una ed or un' altra forma, ed or una ed ora un' altra denominazione. Negli ultimi tempi, in cui il numero dei suoi componenti fu accresciuto, essa era composta di un luogotenente che n' era il capo, di dieci presidenti togati e cinque di spada, di quattro avvocati fiscali di diverso rango, di un procurator fiscale, di quindici razionali ordinarj e trenta soprannumerarj, oltre ad un gran numero ancora di attuarj e di subalterni. Era inoltre diviso in tre ruote, due ordinarie ed una straordinaria, e ciascuna ruota, avea il suo particolare segre-

tario. Tra i suddetti presidenti si eleggeva quello che andava a presedere alla regia dogana di Foggia.

Appartenevano alla cognizione di questo tribunale:

1. Tutte le cause relative a reddizione di conti del tesoriere generale, de' percettori e ricevitori delle provincie, degli amministratori delle università e delle pubbliche amministrazioni.

2. Tutte le cause che in qualsivoglia modo interessavano il fisco e il Regio Erario, come a dire quelle di contribuzioni pubbliche e di tributi, e di esenzioni da essi, e quelle altresì che aveano per oggetto ragioni di pubblica spettanza, val dire tesori, miniere, saline, ponti, strade, ecc.

3. Le cause di natura feudale, cioè a dire d'investitura o di devoluzione di feudi, e di contribuzioni feudali, cioè di adoe, rilevj ecc.

4. Le cause di proclamazione al demanio, ossia di quei comuni che volevano redimersi dalla soggezione feudale.

5. Tutte le cause civili e criminali degl'impiegati addetti ad esso tribunale e delle loro famiglie, ed i reati di malversazione de' ricevitori e contabili.

6. Giudicava inoltre in grado di appello dalle sentenze del tribunale di Foggia, delle doganelle d'Abruzzo, delle corti della zecca e portolania, e della bagliva di Lecce.

Le decisioni di questo tribunale erano inappellabili, ma poteva domandarsene il riesame, previa cauzione ed esecuzione provvisionale.

Conclusione.

Ogni lettore scorgerà da sè qual confusione regnar doveva nell'amministrazione della giustizia, confusione nascente e dalla moltiplicità delle giurisdizioni eccezionali e dalla oscura conterminazione delle rispettive competenze e facoltà di ciascuna magistratura. Se tutte le classi della società non fossero state agguagliate innanzi alla legge, se i privilegj non fossero stati distrutti, se la Sovranità per lo innanzi partita e lacerata, non avesse revindicato i suoi dritti e riacquistata la sua integrità, invano poteva sperarsi di veder costituito il potere giudiziario sopra unità e semplicità di base. I lumi del secolo

e la saviezza del governo l'avevano di già preparata, ma le vicende del regno l'accelerarono. Essa fu pronunziata con la legge organica giudiziaria del 20 maggio 1808.

ARTICOLO XLIII.

Dei magistrati sostituiti agli antichi colla riforma del 1808.

L' abolizione della feudalità pronunziata con la legge del 2 agosto 1806 fu il primo colpo decisivo scagliato a rovesciare la base degl' inconvenienti.

La giurisdizione baronale fu revindicata alla corona, senza nemmeno cambiarsi il nome de' governatori.

Più comuni riunironsi in circondario. I governatori nominati dal governo spedironsi a risedere nel capoluogo, mentre i loro supplenti scelti tra i cittadini risedevano in ciascun comune.

Le attribuzioni allora lasciaronsi intatte. I nuovi governatori proseguirono a procedere indistintamente per tutte le cause civili in prima istanza, dando luogo all' appello alle regie udienze che furono provvisoriamente mantenute con tutte le altre autorità giudiziarie.

Al primo colpo successe un secondo egualmente decisivo, dappoichè con legge del dì 20 maggio 1808 tutto l' antico sistema giudiziario fu abbattuto, tanto pel rito, quanto pei giusdicenti.

La giurisdizione locale si affidò allora ai Giudici di pace sostituiti ai governatori; ma le loro attribuzioni pel ramo civile si limitarono: 1. alle cause puramente personali e mobiliari inappellabilmente sino al valore di 50 franchi, con appello sino a quello di cento franchi; 2. a talune azioni reali urgenti, come a dire, quelle pei danni dati, le possessorie ed altre simili nominatamente specificate; 3. allo sperimento della conciliazione per tutte le altre cause, la cui conoscenza venne attribuita ai tribunali di prima istanza surrogati alle regie udienze in ciascuna provincia.

Così questi tribunali, quantunque denominati di prima istanza furono contemporaneamente di primo e secondo grado giurisdizionale: di primo per le cause di loro attribuzione, di secondo per quello di appello dai Giudici di pace.

Procedean essi inappellabilmente per le cause di un valore sino alla somma di mille franchi, con appello per le altre; per queste dunque furon create quattro Corti di appello destinate pei tre Abruzzi in Lanciano, per le Calabrie e Basilicata in Catanzaro, per le Puglie in Altamura, per le altre provincie in Napoli.

Il solo commercio, fonte di prosperità per lo stato meritava eccezione, e l' ebbe in effetti. In Napoli ed in qualche altra città fu destinato un tribunale di commercio; in altri luoghi ne faceven le veci i tribunali di prima istanza. Gli appelli giudicavansi egualmente dalle stesse Corti di Lanciano, Catanzaro, Altamura e Napoli.

Unica corte regolatrice fu stabilita in Napoli per mantenere la giurisprudenza nella sua purezza. Con proibizione di non mai entrare nel merito delle cause, fu soltanto incaricata di esaminare, se fossero violati o la legge o il rito. Per simili ragioni potea essa cassare la decisione di una Corte rinviando la causa all' esame di altra Corte.

Balza agli occhi la semplicità di siffatto sistema; pure l' esperienza del primo anno vi fece scorgere un vôto pel bisogno de' popoli avvezzi fin dalla remota antichità ad avere un bajulo, un governatore, un giusdicente qualunque nel proprio comune. A tal vôto venne supplito con decreto del 6 aprile 1810 che attribuì ai sindaci la facoltà di giudicare non solamente delle contravvenzioni di polizia municipale e rurale, ma eziandio di giudicare inappellabilmente delle azioni civili non eccedenti il valore di carlini trenta.

Tal sistema progredì fino al 1815. Allora, ristaurata la monarchia, si credè opportuna una seconda riforma onde perfezionare la prima. Essa fu fatta colla legge organica del 29 maggio 1817 ed in forza della quale i magistrati attuali sono quelli appunto di cui andiamo a far parola.

ARTICOLO XLIV.

Dell' organizzazione giudiziaria, giusta la legge de' 29 maggio 1817.

Pria di parlare de' magistrati conviene tributar gli omaggi della più sincera gratitudine all' immortale Ferdinando I di sempre gloriosa ricordanza, che promulgò in questa organizzazione i tre principj che servono di base ad una buona amministrazione della giustizia, e che si veggon consagrati nella mentovata legge (1).

Il primo che il potere giudiziario affidato alle sole giurisdizioni autorizzate in detta legge e tra i limiti delle rispettive attribuzioni, non fosse subordinato che solamente alle autorità della propria gerarchia, proibendosi a qualunque altra autorità di frapporre ostacolo o ritardo all' esercizio delle funzioni giudiziarie, o all' esecuzione de' giudicati.

Stabilì col secondo principio, che tutti senza distinzione o privilegio di persona fossero sottoposti alle medesime giurisdizioni, ed alle stesse forme de' giudizj, salvo ciò che era disposto dalle leggi del contenzioso amministrativo, e per la repressione de' delitti militari.

Assicurò col terzo la proprietà e la libertà individuale di ciascuno, ordinando che, niuno potesse essere privato di una proprietà o di alcuno dei dritti che la legge gli accorda, che per effetto di una sentenza, o di una decisione passata in giudicato. E che niun giudice potesse ordinare l'arresto di alcun cittadino, nè farlo ritenere in carcere che nei soli casi e nei modi dalla legge prescritti.

Queste massime conservatrici de' troni furono appunto proclamate in questa legge onde fossero ognora presenti a quei che amministrar dovevano la giustizia. In tal guisa quell' ordine saltuario di giurisdizioni, che distruggeva le giurisdizioni medesime; quei laberinti inestricabili di privilegj e di eccezioni, quella moltiplicità di corti, di giudici e di tribunali, che lasciavano sempre ignorare cui appartenesse la cognizione di un piato benchè minimo; quel caos in somma di usi e di abusi fo-

(1) Legge organica dell' ordine giudiziario dei 29 maggio 1817 art. 193 a 202.

rensi, quell' arbitrio di fare e disfare ciò che a ciascuno giudice piaceva, più non esiste. Il Sovrano medesimo gode ora di non immischiarsi nelle cose di giustizia abbandonandole totalmente ai suoi tribunali. Possiamo quindi conchiudere con Plinio: *Manet honor legum, nihilque ex publica utilitate convulsum.*

Dei Conciliatori.

In ciascun comune del regno vi è un Conciliatore; se non che in Napoli ciascun dei dodici quartieri ha il suo. La nomina de' medesimi appartiene al Re, ma ai rispettivi decurionati il proporli. Non sono esclusi dall' esercizio di questa carica nè gli ecclesiastici nè i decurioni stessi. La durata della medesima, che in origine era annuale, è ora di un triennio, in virtù del decreto de' 3 novembre 1823, e possono essere confermati da triennio in triennio. Le funzioni di cancelliere presso i medesimi sono esercitate da' cancellieri comunali.

Le attribuzioni de' Conciliatori secondo la legge dei 29 maggio 1817 consistono:

« 1. Nel conciliare le controversie tra gli abitanti » del comune, se ne son richiesti, ed in taluni deter» minati casi di uffizio. Le conciliazioni loro han forza » di arbitramenti, e ne producon tutti gli effetti.

» 2. Nel decidere inappellabilmente con procedimen» to verbale senza osservanza di rito giudiziario, sino » alla somma di ducati sei, tutte le controversie dipen» denti dalle sole azioni personali relative ai mobili, e » che non sono garentite da titolo autentico, ed esecu» tivo (1). »

Non si creda però che i Conciliatori possono dispensarsi dal ridurre in iscritto i loro atti, e da ogni specie di formalità; ma non essendo mio proposito il parlar di forme di giudizj, rinvio il lettore al primo libro delle leggi della procedura ne' giudizj civili, in cui si trovano tutte le regole cui i Conciliatori debbono attenersi.

Si vuol sapere finalmente che, ne' casi di assenza o

---

(1) Sebbene le sentenze de' conciliatori non ammettono appello, pure questo può aver luogo presso i tribunali civili per motivo d'incompetenza.

di altro impedimento, i Conciliatori son suppliti dal sindaco, o dal secondo eletto del comune.

Dei Giudici di Circondario.

In ogni circondario vi è un giudice il quale risiede nel comune capo-luogo, se non che Napoli ne ha dodici, uno per ciaschedun quartiere. Essi son nominati dal Re. La durata della loro carica è triennale, ma possono esser confirmati di tre in tre anni. Addette ad ogni giudice vi è un cancelliere. Inoltre, ogni giudice ha un supplente, che ne' casi di assenza, o di altro qual si sia impedimento, assume tutte le di lui funzioni (1).

Oltre però al supplente che lo rappresenta nel capo-luogo, se il circondario consta di più comuni, in ciascun di essi vi è un altro supplente, il quale vi esercita le funzioni della polizia giudiziaria, quelle di giudice di polizia, e quelle ancora di giudice de' delitti, allorchè ne riceve la delegazione dal giudice del circondario. Nel caso finalmente che manchino ad un tempo il giudice ed il supplente del capo-luogo, le loro funzioni, sono esercitate dal giudice o supplente del circondario più vicino; se non che in tal caso le funzioni della polizia giudiziaria nel capo-luogo sono affidate al primo eletto del medesimo (2).

Le funzioni di Ministero pubblico presso i giudici di circondario sono affidate al 1. o al 2. eletto. I giudici di circondario esercitano ad un tempo le funzioni: 1. di giudici in materia civile; 2. di giudici in materia correzionale, il che vuol dire che possono verificare e punire con pene correzionali gli autori e complici de' delitti; 3. di giudici di polizia, il che vuol dire che possono altresì verificare e punire quei reati minori, che le leggi chiamano contravvenzioni; 4. di uffiziali di polizia giudiziaria, il che vuol dire che han l' obbligo di verificare anche quei misfatti che ad essi non è dato di punire; 5. e finalmente di uffiziali della polizia ordinaria.

La legge organica de' 29 maggio 1817, e le istruzioni

(1) In Sansevero di Capitanata il giudice ha due supplenti per decreto del 1 dicembre 1823. Due ne ha altresì il giudicato di Foggia per decreto del 13 ottobre 1818.
(2) Vedi il decreto de' 16 dicembre 1823.

di polizia de' 22 settembre 1827 definiscono le facoltà ed i doveri de' giudici di circondario con tal precisione che il mutarne la parola sarebbe pericoloso. Le trascriverò dunque letteralmente, se non che andrò dinotando man mano i cangiamenti fattivi dagli atti legislativi posteriori.

» Art. 21. I giudici di circondario conosceranno tutte » le cause di azioni reali o personali inappellabilmente si- » no al volere di ducati 300. (1)

» 22. Essi conosceranno ugualmente e giudicheranno » inappellabilmente sino al valore di ducati 20, ed ap- » pellabilmente, qualunque sia il valore delle cose con- » troverse, sulle azioni:

» 1. Di danni fatti o dagli uomini o dagli animali » ai campi, ai frutti, ed alle ricolte. — 2. di rimozio- » ne ed alterazione di termini, di usurpazione di terre- » no, di alberi, di siepi, e di fosse eseguite infra l'an- » no antecedente all' istanza. — 3. di servitù quando » non ne sia interrotto il possesso oltre di un anno. — » 4. di enunciazioni di nuove opere, d' innovazioni, e » di attentati egualmente commessi entro l' anno sul cor- » so delle acque inservienti all'agricoltura, e su di ogni » altra azione possessoriale. — 5. di riparazioni urgen- » ti, tanto per ragion di affitto, quanto per danno che » ne possa soffrire il vicino. — 6. di rifacimento di dan- » ni pretesi da' conduttori per impedito uso della cosa » locata, e pretesi da' locatori per abuso della medesi- » ma. — 7. di denunzia di finita locazione per lo puro » e semplice titolo del lasso del termine convenuto nel » contratto. — 8. di pagamento di salarj e di mercedi » alle genti di lavoro ed a' domestici, e per la esecu- » zione degli obblighi rispettivamente convenuti tra i pa- » droni ed i domestici, o lavoratori. — 9. di pretesa » diminuzione di prezzo dipendente da vendita di anima- » li. — 10. d' ingiurie verbali, di risse e di altri de- » litti non perseguibili con azion pubblica, pei quali » le parti non abbiano promosso istanza in via crimina- » le. — 11. di deposito necessario o di controversie fra » i viandanti e loro osti, ed albergatori. — 12. di esa-

(1) Si avverte però che per motivi d' incompetenza e di eccesso di potere si può, avverso tutte le sentenze inappellabili de'giudici di circondario, produrre ricorso alla Suprema Corte di giustizia, giusta l'art. 116 della legge de' 29 maggio 1817.

» zione di censi, o canoni di qualsivoglia natura, ter-
» raggi di decime, e di altre prestazioni prediali, pur-
» chè la dimanda sia poggiata sopra titolo autentico o so-
» pra possesso non interrotto da più di tre anni. — 13.
» di riscossione di pigioni e di estagli di predj rustici o
» urbani durante il godimento dell' affitto, e pel corso
» di un anno dopo il suo termine. — 14. di alimenti
» interini non più che per tre mesi. — 15. di debiti o
» di obbligazioni nascenti da cambiali, da polizze di ca-
» rico, da biglietti di deposito; purchè non emerga al-
» cuna eccezione dalle stesse scritture o da altre che si
» esibissero. — 16. di quistioni sui contratti seguiti nel-
» le fiere, o ne' mercati, durante il loro corso, e pur-
» chè versino sopra oggetti trasportati e contrattati in det-
» te fiere e mercati. — 17. di violazione delle leggi con-
» cernenti i dazj indiretti, ne' casi e nel modo dalle leg-
» gi in vigore prescritti, eccettuate quelle per le quali
» vi ha luogo ad azion penale (1).

» 23. L' appello dalle sentenze civili de' giudici di
» circondario sarà prodotto innanzi al tribunale civile
» della provincia.

» 24. L' appello che sarà prodotto avverso le sen-
» tenze profferite da' gindici di circondario, per gli og-
» getti di sopra indicati sarà meramente devolutivo.

» 25. Sarà parimenti devolutivo l' appello allorchè
» il valore della causa non ecceda ducati 100 : in tutti
» gli altri casi i giudici di circondario potranno ordina-
» re l'esecuzione provvisoria della loro sentenza, ma da-
» ta dall' istante una idonea cauzione.

» 26. I giudici di circondario rilasceranno per qua-
» lunque somma gli ordini di sequestro di cose mobili,
» di crediti o di altri effetti che potessero deteriorare,
» perire, essere nascosti o in qualunque altro modo sot-
» tratti al creditore.

» 27. La competenza del giudizio sulla validità o li-
» quidazione del sequestro o della sussistenza del credi-
» to, e l' appellabilità o inappellabilità della sentenza

---

(1) Con legge posteriore de' 20 dicembre 1826 la facoltà di giudicare le violazioni delle leggi concernenti i dazj indiretti fu data a giudici speciali. Vedi in seguito ove trattiamo dei giudici speciali delle cause de' dazj indiretti.

» del giudice di circondario si regoleranno colle massime
» stabilite nell' articolo 21.

» 28. Apparterrà ai giudici di circondario di appor-
» re, di riconoscere, e di levare i suggelli, ne' casi de-
» terminati dalla legge; ma la cognizione delle vertenze
» che potranno insorgere, o dopo l' apposizione o nel-
» l' atto della ricognizione de' suggelli, sarà esclusiva-
» mente del tribunale civile della provincia.

» 29. I giudici di circondario eserciteranno ancora
» quella parte di giurisdizione volontaria ed onoraria che
» sarà loro determinatamente attribuita dal codice civile.

» 30. Nelle cause di commercio, benchè minime,
» cesserà la competenza del giudice di circondario, se
» siavi un tribunale di commercio che abbia giurisdizio-
» ne nel circondario, o se da qualcuna delle parti si al-
» leghi la incompetenza del giudice di circondario.

» 31. Apparterrà ancora ai giudici di circondario la
» esecuzione delle proprie sentenze.

» 32. Il giudice di circondario procurerà di sedare
» le risse e le inimicizie, e di prevenire ogni sorta di
» delitti e di misfatti. A tale effetto farà uso di tutti quei
» mezzi preventivi o coattivi, che saranno in di lui po-
» tere, e che verranno determinati dalle leggi, o da
» particolari regolamenti.

» 33. Il giudice di circondario sarà giudice di poli-
» zia nel suo circondario. Come rivestito di questo carat-
» tere, egli conoscerà e giudicherà le trasgressioni puni-
» bili con una detenzione di cinque giorni, o con una
» multa non maggiore di ducati sei, salve le disposizioni
» contenute nella nostra legge sul contenzioso ammini-
» strativo de' 21 marzo del corrente anno 1817.

» 34. Se la condanna non importerà detenzione, la
» sentenza del giudice di circondario sarà inappellabile.

» 35. Se la condanna importerà detenzione, potrà
» aver luogo l' appello innanzi alla Gran Corte crimi-
» nale. Ciò non ostante la sentenza si eseguirà provviso-
» riamente, salvo il caso in cui il condannato dia idonea
» cauzione di presentarsi alla Gran Corte criminale. Po-
» trà parimenti aver luogo l' appello, se il giudice di
» circondario, condannando l'imputato alla rifazione dei
» danni ed interessi, l' avrà fissata ad una somma mag-
» giore di ducati 20. L' appello non sospenderà il paga-
» mento della multa.

» 36. Anche ne' giudizj di polizia interverrà il Mi-
» nistero pubblico. Nella città di Napoli i commessarj
» di polizia, ed in tutti gli altri comuni i primi eletti
» ne eserciteranno le funzioni.

» 37. I giudici di circondario giudicheranno inoltre
» tutte le trasgressioni e tutt' i delitti che la legge puni-
» sce con pena correzionale, e che non sono di compe-
» tenza del giudice di polizia.

» 38. L' appello avverso le sentenze profferite dai
» giudici di circondario, sugli oggetti indicati nel pre-
» cedente articolo, sarà prodotto innanzi la Gran Corte
» criminale della provincia.

» 39. Saranno inappellabili quelle sentenze nelle quali
» la pena pronunziata non ecceda una prigionia di tre
» giorni, o la rifazione del danno, cumulandosi colla
» multa, non ecceda i ducati venti.

» 40. Ne' casi ne' quali è permesso l' appello, l' im-
» putato dovrà dare cauzione di presentarsi alla Gran
» Corte criminale.

» 41. Le disposizioni dell' articolo 36 saranno appli-
» cabili ai giudizj correzionali.

» 42. Il giudice di circondario sarà inoltre uffiziale
» della polizia giudiziaria, nelle materie di alto crimina-
» le, sotto la dipendenza del Regio Procuratore gene-
» rale presso la Gran Corte criminale della provincia.
» Come tale eserciterà le seguenti funzioni: — 1. Pren-
» derà notizia, ed anderà in traccia di qualunque delit-
» to pubblico.— 2. Riceverà le accuse e le denunzie re-
» lative ai misfatti ed ai delitti, ne'casi e nel modo pre-
» scritto dalla legge. — 3. Rileverà le tracce de' de-
» litti, e de' misfatti. — 4. Raccoglierà gl' indizj e le
» pruove contro gl' imputati. — 5. Farà arrestare i col-
» pevoli colti in flagranti, o inseguiti dalle grida del
» popolo, come autori di delitto, o colti in tempo o luo-
» go vicino al misfatto, o con armi, istrumenti, o ef-
» fetti valevoli ad indicarne la reità, ed in quegli altri
» casi che saranno fissati dalla legge. Nel caso che il reo
» fugga, potrà spedire ordini di arresto, e le altre au-
» torità saranno tenute di prestare mano forte alla ese-
» cuzione. — 6. Sentirà gl' imputati, e gli spedirà, una
» cogli atti compilati a loro danno, fra le 24 ore, ed
» anche più sollecitamente, quando la gravezza del caso
» lo esiga, al giudice istruttore o al Regio Procuratore

» generale presso la Gran Corte criminale, quando gli » abbia richiesti. — 7. Eseguirà tutti gli ordini che gli » potranno essere spediti sopra oggetti di polizia giudiziaria, sia dal Regio Procurator generale o dal giudice » istruttore del distretto.

» 43. Il giudice di circondario farà in ogni settimana rapporto al giudice istruttore del distretto di tutt' i misfatti e di tutt' i delitti commessi nel suo circondario, e dello stato del medesimo: farà ancora il rapporto negativo, se avvenimento non vi fosse seguito.

» 44. Ne' luoghi del circondario, ne' quali non risiede il giudice, le facoltà attribuitegli nell' articolo 42 » per assicurare la pruova generica o speciale, si eserciteranno dal sindaco del luogo, il quale ne informerà » all' istante il giudice del circondario. Questi dovrà supplire le mancanze che potranno esservi negli atti formati dal sindaco.

» 45. I giudici di circondario potranno commettere » a' loro supplenti la cognizione, e la decisione delle » cause civili, o delle correzionali, e di semplice polizia di loro competenza, e potranno richiamarle al loro » giudizio prima della sentenza.

» 46. I giudici di circondario dovranno visitare, almeno in ogni trimestre, tutti i comuni del loro circondario per esaminare da vicino e prender conto se i sindaci adempiano con esattezza ai loro doveri di uffiziali » di polizia giudiziaria, per indagare e far cessare le cause de' disordini, e per dare in generale tutte quelle » disposizioni, che son permesse dalle leggi per la prevenzione de' reati, e per la persecuzione de' rei ».

Sin qui la legge organica dell' ordine giudiziario dei 29 maggio 1817; ma poichè, con decreto de' 5 agosto 1822 i giudici di circondario furono incaricati delle funzioni altresì della polizia ordinaria, è necessario pur dire quali sieno queste tali funzioni, e quali i loro doveri su questo proposito.

La polizia ordinaria ha per oggetto la prevenzione de' reati, ed assume la denominazione di alta polizia, allorchè è diretta a prevenire le reità di stato, le riunioni settarie e le fazioni. Comunque però importanti sieno le di lei cure, ella non può regolarmente nè assolvere nè condannare. Ciò nondimeno vi ha de' casi ne' quali

gli agenti della medesima, per misure di prevenzione, possono procedere all' arresto delle persone, coll' obbligo però di darne avviso ai procuratori generali delle Gran Corti criminali, e di trasmettere ad essi gli arrestati nel corso di 24 ore onde sieno giudicati dalle Corti criminali, come vi ha pe' casi ne' quali possono metterli in libertà di lor propria autorità, sol che ne dieno avviso ai procuratori generali.

Possono procedere all' arresto. 1. Nella flagranza, o quasi di reato punibile almeno con prigionia. 2. In virtù di mandato di arresto de' collegj. 3. In virtù di mandato di deposito, o di accompagnamento degli agenti della polizia giudiziaria, ai quali la legge accorda la facoltà di spedirli. 4. Per evasione di detenuti dal luogo della pena, e della custodia. 5. Per vagabondaggio, a termini dell' art. 27 del codice penale provvisoriamente in vigore. (1) 6. Per infrazione all' obbligo di domicilio, al quale sono sottoposti gli amnistiati, o i condannati per omicidio. 7. Per mancanza di passaporti in regola o altra carta di garantia per viaggiare, quando l' individuo dà sospetto di sua condotta. 8. Per diserzione o rifiuto a marciare degl' individui chiamati al servizio militare. 9. Per associazione interna di malfattori a termini del codice penale provvisoriamente in vigore. 10. Per le scorrerie in campagna di persone armate ad oggetto di commettere misfatti contro le persone, o le proprietà. Ed al contrario possono gli agenti di polizia mettere gli arrestati in libertà di propria loro autorità ne' seguenti casi. 1. Nel caso di arresto per mancanza di passaporto o di carta di guarentia per viaggiare. In tal caso la polizia ordinaria chiederà delle dilucidazioni sul conto dell' arrestato, dirigendosi, se lo crede opportuno, anche alle autorità giudiziarie. Ove le dilucidazioni sieno favorevoli all' arrestato, è nelle sue facoltà di ordinarne la liberazione; ma se le medesime fanno sorgere de' sospetti di reità, l' arrestato verrà rimesso all' autorità giudiziaria. Per tal motivo però le 24 ore fissate dall' articolo precedente, non decorrono che dal momento in cui le dilucidazioni saranno raccolte. Le disposizioni su i passaporti, e carte di garentia per viaggiare avranno luogo fintantochè Sua Maestà

(1) Riportato sotto l' articolo 300 delle attuali leggi penali.

non avrà provveduto sulla materia con regolamenti generali.

2. Allorchè per ordine del ministro di giustizia, i forzati che han terminata la pena sono stati rimessi per misura di vigilanza alla polizia ordinaria, la medesima ordinerà la loro liberazione, dopo che avrà adempito all' oggetto pel quale l' incarico ha avuto luogo.

3. Allorchè per ordine del ministro della giustizia, i forzati che debbono sottoporsi a qualche obbligo particolare, sono stati rimessi alla polizia ordinaria, la medesima ne ordinerà la liberazione, dopo che avrà adempito a quest' incarico. Le attuali disposizioni sul modo di liberazione de' forzati, avranno luogo fintantochè Sua Maestà non avrà provveduto sulla materia con regolamenti generali.

4. Allorchè i vagabondi, i quali han terminatà la pena, sono dall' autorità giudiziaria rimandati alla polizia ordinaria a termini dell' articolo 273 del codice penale provvisoriamente in vigore, può la medesima liberarli dopo che avrà presa la malleveria prescritta da quest' articolo (1).

5. Può la polizia ordinaria disporre la libertà di que detenuti che si trovano nella sua dipendenza in virtù di antiche disposizioni nascenti dalle leggi, da' regolamenti, o da particolari misure governative comunicate dal ministro della giustizia.

In tutt' i casi di liberazione enunciati nel presente articolo, la polizia ordinaria ne darà contemporaneamente avviso all' autorità giudiziaria.

6. Gl' individui arrestati per diserzione o per rifiuto a marciare al servizio militare saranno rimessi alle autorità militari (2).

De' Tribunali Civili.

In ogni provincia risiede un tribunale civile, che consta di un presidente, di tre giudici, di un procuratore regio e di un cancelliere; se non che in Napoli,

(1) Vedi l' articolo 304 delle attuali leggi penali.

(2) Tutto ciò che si è detto intorno alla polizia ordinaria risulta dalle istruzioni de' 22 settembre 1822.

ed in Terra di Lavoro i tribunali civili sono più numerosi e divisi in più camere.

Ciascun tribunale civile, nell'ambito della propria provincia, procede talora in prima istanza, e tal altra in ultima istanza; ossia in grado di appello.

Giudicano in prima istanza tutte le cause civili, qualunque sia l'azione promossa, eccettuate però: 1. le cause che giusta gli articoli 21, 22, 26 e 28 della legge organica de' 29 maggio 1817 appartengono in prima istanza a' giudici di circondario; 2. quelle che l'articolo 619 delle leggi di commercio attribuisce ugualmente in prima istanza agli stessi giudici di circondario; 3. quelle che la legge de' 20 dicembre 1826 attribuisce in prima istanza ai giudici particolari addetti ai dazj indiretti; 4. finalmente le cause appartenenti ai giudici del contenzioso amministrativo.

Giudicano altresì in prima istanza i tribunali civili le quistioni di competenza che possono insorgere tra giudici di circondario compresi nella giurisdizione loro, non che le ricuse prodotte avverso i medesimi.

Giudicano in ultima istanza: 1. tutte le sentenze appellabili profferite da' giudici di circondario in materia civile; 2. tutte le sentenze appellabili profferite dagli stessi giudici di circondario in materie commerciali: eccetto il caso però se nella provincia vi sia un tribunale di commercio, poichè ove ciò sia l'appello dee prodursi innanzi al medesimo; 3. le sentenze profferite in ultima istanza da' giudici particolari addetti ai dazj indiretti, e le sentenze profferite dagli arbitri: quelle sole però che sono cadute sopra materie le quali sarebbero state in prima o in ultima istanza di competenza de' giudici di circondario, giusta l'articolo 1099 delle leggi di procedura civile.

Avverso le sentenze, che i tribunali civili profferiscono in ultima istanza, non compete che il ricorso alla Suprema Corte di Giustizia.

Non è finalmente da omettere che tra le attribuzioni del tribunal civile vi è quella di sovrastare ai notai ed alle camere notariali.

In ogni provincia vi ha una Gran Corte criminale composta di un presidente, di sei giudici, di un procuratore generale e di un cancelliere; se non che in Napoli, ed in Terra di Lavoro sono più numerose e divise in due camere, ed in Salerno, in Avellino, ed in Lucera ciascun procuratore generale ha il suo sostituto (1).

Le Gran Corti criminali giudicano in prima ed unica istanza tutte le cause di alto criminale, ossia quelle nelle quali si tratta della punizione di quei reati che le leggi penali hanno qualificati misfatti, eccetto però se si tratti: 1. di reati militari; 2. di reati sottoposti alla giurisdizione delle corti speciali.

Giudicano poi in grado di appello le sentenze profferite da' giudici di circondario ne' giudizj correzionali o di semplice polizia, eccetto però ne' giudizj di polizia le sentenze dichiarate inappellabili dall'articolo 419 delle leggi di procedura penale, ossia quelle sentenze che non contengono condanne di mandato in casa, o di pubblica riprensione, e quelle altresì che a titolo di ammenda, di restituzione, e di riparazioni civili non eccedono la somma di ducati 20 (2).

Avverso le decisioni delle Gran Corti criminali non compete altro rimedio che il solo ricorso alla Suprema Corte di Giustizia, secondo le regole stabilite dagli articoli 305 a 334 e 397 398 423 424 e 425 delle suindicate leggi di procedura penale. Ne sono eccettuate però le decisioni che le Gran Corti criminali pronunziano in grado di appello, ove si tratti di delitti commessi da' presidia-

---

(1) Nelle provincie però di terra di Bari, di Abruzzo ultra secondo e di Calabria ultra seconda le funzioni di Gran Corte criminale trovansi affidate alla Gran Corte civile rispettiva, giusta la legge de' 9 dicembre 1825.

(2) Per bene intendere cosa significano cause di alto criminale, cause correzionali e cause di semplice polizia, fa d'uopo sapere che le leggi penali distinguono i reati in *misfatti* in *delitti* ed in *contravvenzioni*. I misfatti son puniti con pene criminali designate nell' articolo 3 delle leggi penali. I delitti son puniti con pene correzionali designate nell' articolo 21. E le controvenzioni con pene di polizia designate nell' articolo 36. Vi sono quindi tre classi di reati, e conseguentemente tre classi di pene, e tre classi di giudizii; cioè criminali, correzionali e di semplice polizia.

rj, o da' loro custodi nell' interno del presidio, percioc-
chè avverso le medesime non compete ricorso presso la
Suprema Corte di Giustizia, a' termini dell' articolo 34
dello statuto de' 29 maggio 1826 relativo ai presidiarj ed
a' loro custodi.

Delle Gran Corti Speciali.

Le stesse Gran Corti criminali assumono in certi ca-
si il titolo di Gran Corti speciali e ne adottano il rito.
Debbono costare, ove ciò sia, di otto giudici votanti; a
qual' effetto a' giudici ordinarj si aggiungono in tali occa-
sioni, in Napoli ed in Terra di Lavoro, i giudici del-
l' altra camera criminale, e nelle altre provincie inter-
vengono o il regio procuratore, o il presidente, o uno
de' giudici del tribunale civile. La trasformazione delle
Gran Corti criminali in Gran Corti speciali ha luogo,
secondo l' articolo 426 delle leggi di procedura penale,
ove si tratti: 1. di reati contro la sicurezza esterna, o in-
terna dello stato specificati ne' capitoli 1 e 2, Tit. II,
Lib. 2, delle leggi penali; 2. di reati contro la fede
pubblica, specificati nelle sezioni 1. e 2. capitolo 1. ti-
tolo 5. dello stesso 2. libro, cioè di reati di falsificazio-
ni di moneta, di fedi di credito, di polizze di banco,
di cedole, di decisioni delle autorità, e di suggelli e
bolli dello stato; 3. di associazioni segrete; 4. di mi-
sfatti di pubblica violenza; 5. di misfatti di evasione dei
luoghi di pena o di custodia; 6. e finalmente di recidi-
va di misfatto, purchè nel primiero giudizio sia stata
competente una Gran Corte speciale.

Le decisioni definitive delle Gran Corti speciali sono
inappellabili, e quel ch' è più, avverso qualunque de-
liberazione, ordinanza o decisione delle medesime non
compete nè anche ricorso alla Suprema Corte di Giustizia,
se non ne' seguenti casi soltanto: 1. Se si tratti di deci-
sione, colla quale la Gran Corte speciale abbia dichia-
rato la sua competenza. In questo caso però il ricorso de-
ve esser prodotto tra 24 ore, dal momento in cui sarà
stato notificato all' imputato l' atto di accusa, e la deci-
sione di sottoposizione all' accusa: (art. 167, e 431 delle
leggi di procedura penale). 2. Se nella pubblica discus-
sione svanisca il misfatto di competenza speciale, o la
circostanza che avea dato luogo ad un tal procedimento.

3. E finalmente se la decisione pronunzii condanna di morte o a pene perpetue senza il concorso di sei fra gli otto giudici: ben inteso che in quest' ultimo caso il ricorso non compete se non per la sola parte che riguarda l' applicazione della legge, quante volte nè anche in questa vi sia stato il concorso di sei voti fra otto.

Malgrado però l' inappellabilità delle loro decisioni, le Gran Corti speciali possono, per motivi gravissimi, raccomandare il condannato alla clemenza sovrana.

E finalmente per ogni imputato di misfatto speciale, che siasi presentato spontaneamente in prigione, deve sospendersi l' esecuzione, e farsene rapporto al ministro di grazia e giustizia.

Dei Giudici d' Istruzione.

In ogni distretto vi ha un giudice d' istruzione residente nel capo-luogo, ed ha alla sua immediazione un cancelliere; l' uno e l' altro sono nominati dal Re. In Napoli però sono i commessarj di polizia quei che ne esercitano le funzioni, ciascuno nel proprio quartiere; e ne' distretti della provincia di Napoli, i rispettivi ispettori commessarj.

I loro doveri e le loro attribuzioni sono: raccogliere le pruove de' reati, procurar le scoverte e l' arresto de' rei, istruire i processi e perseguitare i colpevoli nei modi permessi dalla legge. Sono essi in somma altrettanti uffiziali di polizia giudiziaria dipendenti immediatamente dalle Gran Corti criminali e da' procuratori generali presso delle medesime.

La legge organica de' 29 maggio 1817 accorda altresì ad essi la facoltà di commettere l' istruzione de' processi ai giudici di circondario, previo però il permesso del procuratore generale, che può rivocarlo ove lo creda. Che anzi le Gran Corti criminali, possono, sulle domande del procuratore generale, disporre che uno o più atti d' istruzione sieno suppliti o dal giudice istruttore, o dal giudice di circondario, o dal giudice commessario; come possono disporre che sieno suppliti alla loro presenza.

In caso di assenza o di altro impedimento, ogni giudice d' istruzione è supplito dal giudice di circondario residente nel capo-luogo del distretto.

Delle Gran Corti Civili.

Nelle provincie al di quà del faro, ossia nel regno di Napoli propriamente detto, vi sono quattro Gran Corti civili, dapprima dette corti di appello. L' una risiede in Napoli e consta di un presidente, di due vice-presidenti, di ventuno giudici, di un procuratore generale, di due sostituti di lui, di un cancelliere e di due vice cancellieri. Essa è divisa in tre camere, e comprende nella sua giurisdizione le provincie di Napoli, di Terra di Lavoro, di Principato Citeriore, di Principato Ulteriore, di Contado di Molise, di Capitanata, e di Basilicata. Le altre tre Gran Corti civili, ciascuna consta di un presidente, di sei giudici, di un procurator generale, e di un cancelliere. L' una risiede in Aquila, e comprende nella sua giurisdizione i tre Abruzzi. L' altra risiede in Trani, e comprende terra di Bari e terra di Otranto. La quarta finalmente risiede in Catanzaro; e comprende le tre Calabrie.

Ciascuna delle Gran Corti, come ciascuna delle camere, dee giudicare con numero non minore di sette votanti, e nel caso che alcuno de' giudici ordinarj sia assente o impedito dev' essere supplito da uno de' giudici della Gran Corte criminale, e da quegli propriamente ch' è il primo in ordine di nomina; ma in niun caso possono intervenire in una Gran Corte più di tre supplenti.

Alle Gran Corti civili si appartiene il giudicare: 1. Le ordinanze appellabili, emesse, ne' giudizj di sommaria esposizione, da' presidenti de' tribunali civili, a termini dell' art. 892 delle leggi di procedura civile. 2. Le sentenze appellabili profferite dagli stessi tribunali civili da tribunali di commercio e dagli arbitri, ove questi ultimi però abbian pronunziato sopra materie, le quali, se non vi fosse stato arbitramento, sarebbero appartenute tanto in prima che in ultima istanza ai tribunali civili, giusta l'art. 1099 delle leggi di procedura civile. Alle istesse Gran Corti civili appartieno altresì il giudicare i conflitti, ossia le quistioni di competenza che possono insorgere fra i tribunali civili compresi nella giurisdizione loro, ed è pur dato ad esse il giudicare i giudici di circondario, i tribunali civili, i tribunali di commercio, e ciascun mem-

bro di detti tribunali, ove contro di essi siasi intentata azion civile, ossia di *presa a parte* (1).

E finalmente alle sole Gran Corti civili è dato il riabilitare i falliti, a' termini degli articoli 598 e seguenti delle leggi di commercio.

Della Suprema Corte di Giustizia.

In tutt' i giudizj, sien civili, sien penali, oltre ai contendenti, è interessata l' intiera società: percioecchè essendo le leggi la misura e la regola de' diritti e de' doveri di ciaschedano, ella non può nè dee tollerare che sieno violati apertamente. Che un giudice o un collegio di giudici s' inganni nel valutare le pruove de' fatti istorici; e nel silenzio delle leggi, o nell' ambiguità degli atti dell' uomo adotti una, anzichè un' altra opinione, egli è questo un male inseparabile dalla natura umana, ed errori di tal genere forz' è tollerarli: non così però ove essi osino violare apertamente la legge, sì perchè gli è agevole, ove ciò sia, il ravvisare e 'l redarguire il di loro errore, come perchè un' aperta violazione di legge mette in pericolo tutta là società col sostituire ai patti comuni le private opinioni.

I romani (parlo di quegli antichi) videro anch'essi la necessità di protegger le leggi da siffatti attentati, e ne' insegnarono che vi eran de' casi ne' quali si potea rescindere la sentenza de' giudici, quando anche le parti lese non ne avessero appellato. *Si contra jus legis judicatum est*, essi diceano, la sentenza non acquisterà mai forza di giudicato L. 1 e 2 C. *quando provocare non est necesse*. Contenti però di questa formola generale, e di pochi esempj, non si avvisarono nè di dirci il come discernere le offese fatte apertamente alla legge, dagli errori giudiziarj che hansi a tollerare, nè d' istituire una magistratura, che stesse in guardia de' diritti della legge. Di ciò fu, che insino ai giorni nostri, ove tali violazioni venivano denunziate, i Principi erano nella necessità d' interporre l' autorità loro, or commettendo or no il

(1) I giudici di qualsiasi grado sono risponsabili e possono essere chiamati in giudizio in quattro casi diversi specificati dall' art. 569 delle leggi di procedura civile. L' azion civile che in tali casi compete avverso dei medesimi dicesi *presa a parte*.

riesame de' giudizj, ai loro consigli privati; nel che certamente non vi era nè il decoro della sovranità, ne la sicurezza de' privati.

Nel fine perciò di evitare siffatti mali, nell' anno 1809, venne istituita fra noi, sull' esempio di altre nazioni, una magistratura permanente denominata in origine Corte di Cassazione ed ora Suprema Corte di Giustizia e fu incaricata non di valutare le pruove de' fatti, nè in generale i motivi di credibilità che avessero persuaso i giudici, non di supplire al silenzio delle leggi, non di scegliere tra due sensi, che la legge, o l' atto dell' uomo presenta, il più o meno verisimili, non di applicare in fine le leggi ai fatti, ma di esaminare se i giudici avessero fatta o no prevalere apertamente alla legge la loro privata opinione. E poichè i poteri, e i limiti de' poteri confidati a questa suprema magistratura trovansi chiaramente determinati dalla legge organica de' 29 maggio 1817 io stimo pregio dell' opera trascrivere qui letteralmente gli articoli che la riguardano, anzichè renderli in altre parole.

Art. 108. Vi sarà in Napoli una corte suprema di giustizia, che comprenderà nella sua giurisdizione tutt' i tribunali, e tutte le gran corti de' nostri reali dominj al di qua del faro.

109. Sarà composta di un presidente, di due vicepresidenti di sedici giudici che assumeranno il nome di consiglieri, di un regio procuratore generale, di due sostituti col titolo di avvocati generali, di un cancelliere, e di due vice-cancellieri.

Sarà divisa in due camere, delle quali una verrà destinata a giudicare sulle materie civili, e l' altra sulle materie criminali.

110. Ciascuna camera avrà un vice-presidente, ed otto consiglieri, e deciderà col numero di nove votanti.

111. Se in una camera della corte suprema di giustizia manca il numero de' votanti prefisso nell' articolo antecedente, sarà completato co' consiglieri dell' altra camera.

112. La corte suprema di giustizia è istituita per mantenere l' esatta osservanza delle leggi, e per richiamare alla loro esecuzione le gran corti, i tribunali, ed i giudici che se ne fossero allontanati.

113. La corte suprema di giustizia giudicherà non

dell' interesse de' litiganti, ma di quello della legge, ed in conseguenza non conoscerà del merito delle decisioni, e delle sentenze delle gran corti, e de' tribunali col solo oggetto se sieno, o no conformi alla legge.

114. Annullerà tutte le decisioni, e tutte le sentenze inappellabili, nelle quali sieno state violate le forme essenziali del rito, o siasi manifestamente contravvenuto al testo delle leggi e de' decreti.

115. Le sentenze, e le decisioni preparatorie, ed interlocutorie non saranno suscettibili del ricorso presso la corte suprema di giustizia, se non dopo la sentenza, o decisione definitiva. Sono però eccettuate da questa regola le sentenze e le decisioni riguardanti le competenze; contra delle quali avrà luogo il ricorso nella corte suprema prima della sentenza o decisione sul merito.

116. Avverso le sentenze inappellabili de' giudici di circondario non avrà luogo il ricorso alla corte suprema che pel solo motivo d'incompetenza, o di eccesso di potere.

117. Nelle materie civili, il ricorso presso la corte suprema non sospenderà la esecuzione della sentenza o della decisione impugnata, eccetto i casi nei quali sia diversamente prescritto dalla legge.

118. In qualunque caso la corte suprema annullerà una sentenza, o decisione di un tribunale o di una gran corte, sia in materia civile, sia in materia penale, dovrà inviare la cognizione delle cause ad un tribunale, o ad una gran corte di egual grado, salvo ciò che sarà detto nell' articolo seguente. Nelle cause di competenza rinvierà le cause al tribunale, che la stessa corte suprema giudicherà competente.

119. Le cause delle gran corti civili residenti in Aquila, in Trani, ed in Catanzaro, le di cui decisioni saranno state annullate dalla corte suprema di giustizia, saranno inviate alla gran corte civile di Napoli. Se una decisione di quest' ultima sarà annullata, la causa sarà rinviata da una camera all' altra della medesima gran corte.

120. Saranno rimesse al tribunale civile di Napoli le cause di tutti gli altri tribunali civili, le di cui sentenze saranno state annullate dalla corte suprema di giustizia. Se una sentenza del tribunale civile di Napoli sarà annullata, la causa sarà rinviata da una camera all'altra dello stesso tribunal civile.

121. Le decisioni annullate delle gran corti criminali saranno rimesse ad una delle gran corti criminali che è più vicina a quella che ha fatta la decisione.

122. Non vi sarà luogo ad alcuna rimessione nelle materie civili :

1. Quando l' annullamento sarà stato pronunziato per contrarietà di giudicati. In questo caso la corte suprema di giustizia annullerà la seconda decisione, ed ordinerà l' esecuzione della prima.

2. Quando la decisione, o sentenza annullata avesse rivocato in grado di appello una sentenza inappellabile. In questo caso la corte suprema disporrà l' esecuzione della sentenza contro della quale si era prodotto indebitamente l' appello.

123. Non vi sarà parimenti luogo ad alcuna rimessione nelle materie criminali, correzionali, e di polizia, e la corte suprema di giustizia vieterà ogni procedimento, quando la sentenza o decisione si annulli per aver dato luogo a condanna per un fatto non qualificato dalla legge per delitto, o per misfatto, o quando l' azione penale fosse o prescritta, o abolita, e questa eccezione fosse stata dedotta prima della decisione, salvo però in tutti questi casi il dritto della parte civile, se le compete, da sperimentarlo innanzi al tribunal civile.

124. Non saranno soggette ad annullamento le sentenze e le decisioni mal motivate, quando la parte dispositiva non contravvenga espressamente alla legge. In questo caso la corte suprema di giustizia si limiterà a disapprovare i motivi.

125. Se il regio procuratore generale presso la corte suprema avrà notizia che sia stata profferita una sentenza, o decisione, la quale importi infrazione delle leggi e dei decreti, o racchiuda violazione di forme essenziali del rito, o eccesso di potere, senza che alcuna delle parti abbia reclamato nel tempo stabilito, dovrà portarla alla cognizione della corte medesima, la quale ne farà l' esame, e trovando sussistente la contravvenzione, o la violazione, o l' eccesso del potere, ne pronunzierà l' annullamento.

126. La corte suprema pronunzierà ancora sulle domande di annullamento, che il regio procurator generale potrà chiedere di officio per interesse della legge, in

seguito di rimessione, che glie ne sarà fatta dal nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

127. Per ciò che riguarda l'interesse delle parti, nei casi preveduti ne' due precedenti articoli, se trattasi di cause civili, la sentenza o decisione, benchè annullata, si considera come una tacita transazione, e non potrà essere impugnata.

128. Se verrà annullata una sentenza correzionale, o una decisione criminale ad istanza del regio procurator generale, per violazione di legge, il condannato avrà dritto ad un nuovo giudizio, quando la pena erroneamente applicata eccede l'altra che dovea applicarsi. Se la pena applicabile è maggiore della inflitta, l'annullamento non pregiudicherà al condannato, e la decisione della corte suprema si considererà emanata pel solo oggetto di ricondurre i giudici alla osservanza della legge.

129. Se l'annullamento sarà pronunziato ad istanza del regio procurator generale per mera violazione di forme essenziali del rito, sarà nelle facoltà del condannato di scegliere tra lo sperimento di un nuovo giudizio, e l'esecuzione del primo, benchè annullato.

130. Le decisioni della corte suprema di giustizia saranno trascritte sui registri degli officj de' giudici di circondario, de' tribunali, o delle gran corti, le di cui sentenze o decisioni saranno state annullate: esse verranno ancora stampate e trasmesse a tutti i tribunali, ed a tutte le gran corti de' nostri reali dominj al di qua del faro.

131. Vi sarà luogo a interpretazione di legge, allorchè la corte suprema di giustizia annullerà due decisioni, e sentenze in ultima istanza, pronunziate sul medesimo affare tra le parti medesime, e che sieno state impugnate co' medesimi motivi.

Questa interpretazione sarà data nelle forme prescritte dall'art. 2 della nostra legge de' 24 marzo 1817.

Questa interpretazione potrà esser dimandata dalla corte suprema di giustizia prima di profferire la seconda decisione. Allorchè la corte suprema non l'avrà dimandata essa dovrà rendere la seconda decisione a camere riunite. In questo caso sarà nelle facoltà del nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia di presedere alla mentovata corte suprema. Se ciò non ostante una terza decisione o sentenza in ultima istanza uniforme alle

due annullate fosse impugnata con ricorso presso la corte suprema, l' interpretazione della legge sarà di pieno dritto. La corte suprema di giustizia a camere riunite dichiarerà esservi luogo ad interpretazione, e ne farà un rapporto ragionato al nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

132. La corte suprema di giustizia, tanto nel caso in cui il ricorso per annullamento sia stato presentato dalla parte interessata, quanto sulla requisitoria del regio procurator generale, potrà elevare di officio i mezzi di nullità non dedotti.

133. La gran corte suprema pronunzierà ancora sulle dimande di rimessione di cause da uno ad altro tribunale o corte, per motivo di sicurezza pubblica o di legittima sospensione.

134. Pronunzierà egualmente sulle quistioni di competenza di giurisdizione, ove il conflitto insorga fra più gran corti criminali, o civili, o fra più tribunali civili indipendenti l' uno dall' altro, e non soggetti alla giurisdizione della stessa corte civile.

135. Le disposizioni dell' articolo precedente avranno luogo ancora nel caso, che il conflitto di competenza si elevi fra i tribunali militari di terra e di mare, e le gran corti criminali.

136. Giudicherà finalmente sull' azione civile contra le gran corti criminali e civili, o contra uno, o più membri delle medesime.

137. La corte suprema di giustizia rivedrà di officio e sugli atti stessi le decisioni per condanne a morte, o a pene perpetue profferite dalle gran corti speciali a sola maggioranza, e senza il concorso di sei fra gli otto voti. Potrà inoltre raccomandare i condannati alla nostra sovrana clemenza, per mezzo del nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

138. Avverso le sentenze profferite da' tribunali militari di terra e di mare, non avrà luogo alcun ricorso presso la corte suprema, eccettuato il caso in cui si reclami per titolo d' incompetenza o di eccesso di potere.

139. La corte suprema di giustizia veglierà su tutti i tribunali, e su tutte le gran corti: avrà dritto di farsi render conto della loro condotta, e di censurarli: giudicherà, come tribunale delegato, de' delitti di officio de' giudici, dietro la rimessione che glie ne sarà fatta da

noi sul rapporto del nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

140. Ne' casi preveduti nell' articolo precedente sarà parimenti nelle facoltà del nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia di presedere la corte suprema di giustizia.

141. Nel mese di gennajo di ciascun anno la corte suprema rimetterà al nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia tutte le osservazioni che avrà fatto nel decorso dell' anno pel miglioramento della legislazione. Queste osservazioni ci saranno presentate nel nostro consiglio di stato.

142. La comunicazione tra la corte suprema di giustizia e gli altri tribunali inferiori per gli affari che riguardano sia la giustizia penale, sia la sorveglianza su i medesimi, dovrà necessariamente aver luogo per mezzo della nostra real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia.

Dei Tribunali di Commercio

Vi ha nel regno; o per meglio dire nelle provincie di qua dal faro, tre tribunali di commercio, e le città di lor residenza sono Napoli, Foggia e Monteleone. Ciascun di essi è composto di un presidente, di quattro giudici e di cinque supplenti, tratti tutti dal ceto de' negozianti, oltre di un cancelliere. Le funzioni di ministero pubblico vi sono esercitate dall' ultimo giudice in ordine di nomina. La legge organica de' 29 maggio 1817, nel determinare la competenza de' tribunali di commercio, si limitò a dire con una formola generalissima che ad essi apparteneva il giudicare tutti gli affari dipendenti da atti di commercio così di terra che di mare. Fa d'uopo adunque rilevare dalla quinta parte del nostro codice, intitolata *leggi di eccezione per gli affari di commercio*, quali precisamente sieno detti atti di commercio, per lo che io non farò che trascrivere letteralmente gli articoli che li definiscono e circoscrivono, e sono i seguenti.

Art. 610. I giudici di commercio decideranno: 1. di tutte le controversie relative alle obbligazioni ed operazioni tra negozianti, mercanti e banchieri se l' atto stesso non dimostri che l' affare fu prettamente civile; 2. delle controversie relative agli atti di commercio tra ogni sor-

ta di persone; eccetto i casi in cui la cognizione per legge appartenga al potere amministrativo, a' termini delle leggi dell' amministrazione civile nel regno.

611. I giudici di commercio decideranno. 1. delle azioni contra i fattori commessi de' mercanti, o loro servitori, per fatti solamente del traffico del mercante al quale sono addetti: 2. de' biglietti fatti da' ricevitori, pagatori e percettori o altri che son tenuti a dar conto di danaro pubblico: 3. delle compre e vendite delle partite iscritte sul gran libro del debito pubblico consolidato; 4. delle cause che insorgeranno per contratti seguiti nelle pubbliche fiere e ne' pubblici mercati.

612. Giudicheranno inoltre di qualunque compra di derrate e mercanzie per rivenderle, sia in natura, sia dopo averle lavorate e poste in opera, o anche per affittarne semplicemente l' uso di ogni impresa di manifattura, di commessione, di trasporto per terra o per acqua;

di ogni impresa di forniture, di spettacoli pubblici: eccetto i casi in cui la cognizione per legge appartenga al potere amministrativo, a' termini delle mentovate leggi dell' amministrazion civile;

di ogni operazione di cambio, banca e senseria; di tutte le operazioni di banche pubbliche e compagnie;

di lettere di cambio, e rimesse di danaro fatte da piazza a piazza tra ogni sorta di persona;

de' biglietti ad ordine sottoscritti dai commercianti, quando non vi sia espressa causa diversa dagli atti di commercio;

de' biglietti ad ordine sottoscritti da qualunque persona che obbligandosi abbia espressa una causa di obbligazioni commerciali.

613. Giudicheranno parimente di ogni impresa di costruzione, di ogni compra vendita e rivendita di bastimenti per la navigazione interiore ed esteriore;

di qualunque spedizione marittima;

di ogni compra e vendita di attrezzi, arredi e vettovaglie;

di qualunque noleggio, e prestito a cambio marittimo;

di qualunque assicurazione ed atti riguardanti il commercio di mare;

di qualunque accordo e convenzione per salarj a stipendj di equipaggio;

di qualunque arruolamento di gente di mare per lo servizio de' bastimenti di commercio.

614. Giudicheranno finalmente

1. del deposito, del bilancio e de' registri del commerciante fallito, della ricognizione e della verificazione dei crediti.

2. delle opposizioni all' accordo, allorchè le eccezioni dell' opponente saranno fondate sopra di atti o operazioni, la cui ricognizione è attribuita dalla legge a' giudici de' tribunali di commercio: in tutti gli altri casi queste opposizioni saranno giudicate da' tribunali civili: in conseguenza ogni opposizione all' accordo conterrà le eccezioni dell' opponente, sotto pena di nullità.

3. della omologazione del contratto tra il fallito ed i suoi creditori.

4. della cessione de' beni fatta dal fallito per la parte che n' è attribuita a' tribunali di commercio.

615. Alloraquando le lettere di cambio non saranno riputate che semplici promesse ne' termini dell' articolo 111, delle leggi di eccezione per gli affari di commercio o alloraquando i biglietti ad ordine non avranno che firma d' individui non commercianti, e non saranno per occasione di operazioni di commercio, traffico, cambio, banca, o senseria, il giudice di commercio sarà obbligato di rimandare l' affare al giudice civile, se ne viene richiesto dal reo convenuto.

616. Ancorchè queste lettere di cambio e questi biglietti avranno nel medesimo tempo firme d' individui negozianti, e d' individui non negozianti, il giudice di commercio ne giudicherà.

617. Fuori del caso espresso nel numero quattro dell' articolo 611 non saranno di competenza de' giudici di commercio le azioni promosse contro ad un proprietario, coltivatore, o vignajuolo per vendita di derrate provegnenti dal suo fondo; nè le azioni promosse contra un commerciante per pagamento di derrata o mercanzia comprata per suo uso particolare. Nulla di meno i biglietti sottoscritti da un commerciante saranno riputati fatti pel suo commercio; e quelli de' ricevitori, pagatori, percettori o altri che debbono dar conto di danaro pubblico, saranno riputati fatti per la loro amministrazione, allora quando non vi sarà enunciata alcun' altra cagione

Tali sono e non altre le materie di competenza dei

tribunali di commercio; ma perchè nulla s' ignori di ciò che ad essi appartiene, fa d' uopo sapere altresì: 1. Che quando anche si tratti di atti commerciali, non i tribunali di commercio, ma i giudici di circondario son competenti a giudicare le quistioni insorte su i contratti seguiti nelle fiere o ne' mercati, durante il loro corso, purchè versino sopra oggetti contrattati e trasportati in dette fiere e mercati: (articolo 96 della legge dei 29 maggio 1817). 2. Che in tutt' i circondarj di tutte le provincie, eccetto quello nel quale risiede un tribunale di commercio, i giudici di circondario son competenti a giudicare le cause dipendenti da atti commerciali, secondo che dicemmo parlando della loro competenza. 3. Che in quelle provincie ove non vi sono tribunali di commercio, le funzioni loro sono affidate ai tribunali civili, i quali debbono procedere colle stesse regole e forme de' tribunali di commercio. 4. Che essi giudicano in prima ed ultima istanza, vale a dire senz' appello, tutte le cause che non eccedono il valore di ducati 300, e quelle che le parti dichiarino in iscritto di voler essere giudicate senz' appello. 5. Che le loro sentenze si mettono in esecuzione; salvo agli stessi tribunali la facoltà di farle eseguire provvisoriamente, anche senza cauzione, quante volte vi sia documento dalla quale non vi fosse stato appello. 6. Che essi non conoscono dell' esecuzione delle loro sentenze. 7. E finalmente che l' appello dalle loro sentenze si deve produrre presso le rispettive Gran Corti civili.

Del Ministero Pubblico.

Più volte abbiam fatto menzione del Ministero Pubblico e di coloro che lo esercitano presso i giudici o collegi de' giudici. Egli è ora tempo di dire cosa sia questo Ministero Pubblico e quali le funzioni di coloro che ne sono incaricati.

In ogni giudizio, sia civile sia penale, oltre ai contendenti, è interessata la società. In oltre nel seno della gran società vi ha sempre e corpi morali, ed individui che per difetto di età, o di senno, o perchè assenti, o perchè appartengono al sesso più debole, mal potrebbero difendere se stessi in giudizio. E finalmente, comunque il Sovrano abbia abdicato l' esercizio del potere giudiziario, commettendolo ai giudici, è pur necessario ch' egli

abbia presso di essi un agente che difenda nei giudizi l' ordine pubblico, le prerogative della sovranità, gl' interessi dello stato, de' stabilimenti pubblici, de' comuni, di tutti quelli in somma che sono sotto la di lui tutela, ed in tutt' i casi l' autorità delle leggi; che lo avverta de' nuovi casi che il tempo scovre, onde egli provvegga ai difetti della legislazione; che lo istruisca periodicamente degli ostacoli di fatto che mai si oppongono al libero corso della giustizia; e che vegli finalmente alla osservanza de' regolamenti diretti a conservar l' ordine e la disciplina nei corpi giudiziarj.

Or tali appunto sono le funzioni ed i doveri degli esercenti il Ministero pubblico, conosciuti, secondo il rispettivo lor grado, sotto la denominazione taluni di semplici esercenti il Ministero pubblico, tali altri di Regj Procuratori, e tali altri di Procuratori generali; se non che ciascuno di essi lo esercita nella sfera e nell' ambito della giurisdizione del giudice o del collegio cui è addetto.

Non sempre però, nè in tutti i giudizj debbono essi necessariamente intervenire e prender parte. Egli è uopo distinguere su tal proposito i giudizj penali dai giudizj civili. Nei giudizj penali, essendo più direttamente interessata la società, la legge vuole che sempre intervenga il Ministero pubblico, talora però, in qualità di accusatore, ossia di attore, e tal' altra come semplice avvocato della legge. (1)

Nei giudizj civili all' incontro il Pubblico Ministero può sempre prendervi parte se vuole, o se vi è invitato dai tribunali e dalle Gran Corti civili; ma può ancora rimanersi neutrale; se non che deve necessariamente prendervi parte nei seguenti casi:

1. Se l' affare riguarda l' ordine pubblico, lo stato, il demanio, i comuni, gli stabilimenti pubblici, le donazioni, ed i legati fatti a beneficio de' poveri.

2. Se si tratti dello stato civile delle persone e delle tutele.

---

(1) Se si tratta di misfatti, essi esercitano le funzioni di Ministero pubblico, ma se di delitti e di contravvenzioni, essi intervengono come semplici avvocati della legge, e ciò perchè nei delitti e nelle contravvenzioni, eccetto taluni casi, non vi è luogo ad azione penale senza l' istanza della parte privata. Vedi gli articoli 38 e 39 delle leggi di procedura nei giudizj penali.

3. Se di declinatorie di foro per causa d' incompetenza.

4. Se di conflitti di giurisdizione, di ricuse de' giudici, e di rimessioni di cause da un tribunale all' altro per motivo di consaguineità o di affinità.

5. Se di azioni civili contro i giudici.

6. Se di quistioni che riguardano le donne non autorizzate dai loro mariti.

7. Se di cause di dote, ancorchè le donne fossero autorizzate, quante volte sieno in comunione co' mariti

8. Se di cause di minori, e generalmente di coloro che son difesi da un curatore.

9. Se di cause che interessano o che riguardano persone che si presumono assenti.

10. Se di cause concernenti i militari in attività nelle armate di terra e di mare, che trovinsi fuori del territorio del regno, o di cause che riguardano gl' incaricati di negoziazioni presso lo straniero, ove però non abbian lasciato legittimo procuratore, e la qualità loro sia stata riconosciuta dal tribunale (1).

Inoltre, avendo la legge organica de' 29 maggio 1817 commesso ai procuratori regj ed ai procuratori generali la facoltà di ammettere le carte estere o di rigettarle, ed alle Gran Corti ed ai tribunali il dritto di esaminare le ragioni del loro rigetto, debbono essi necessariamente essere intesi in cause di tal natura (2).

ARTICOLO XLV.

Delle Camere notariali e dei Notaj.

La legge sul notariato de' 23 novembre 1829 nella quale son rifuse tutte le antecedenti disposizioni che regolano l' uffizio del notajo, è l' ultimo atto legislativo che noi abbiamo a tal riguardo. (3)

(1) Vedi l' articolo 177 delle leggi di procedura civile,

(2) Vedi l' articolo 161 della legge organica dei 29 maggio 1817.

(3) La classe de' notaj è stata in ogni tempo riguardata da Sovrani di questo regno con particolare cura ed attenzione. Ai tempi de' Normanni e degli Svevi i notaj ossiano gli antichi *tabelliones* dei romani, erano in gran reputazione a segno tale che dal loro ceto si sceglievano gli avvocati così de' particolari, che ne avevano e amavano di esserne provveduti che dal fisco; e talvolta anche i giudici;

Per effetto dunque della stessa legge evvi presso di noi in ogni residenza di ciascun tribunale civile una camera di disciplina de' notaj, composta di membri scelti fra notaj stabiliti nel distretto del capoluogo della provincia. In Napoli ed in Palermo ciascuna camera è composta di dieci membri, e di sei nelle rimanenti provincie o valli. Uno di loro funziona da presidente, ed un altro da cancelliere.

Tutti sono nominati dal Re in seguito di doppie liste formate dai tribunali suddetti; e vengono annualmente rinnovati per metà.

Le principali attribuzioni delle camere notariali consistono nel mantenere la disciplina fra i notaj; nell'esercitare su di essi la censura, e nell'esaminare la probità ed idoneità degli aspiranti al notariato. Essa invigila del pari sull'archivio notariale, e conosce e pronunzia sulle tasse applicando a norma della legge le multe disciplinari.

---

il perchè erano esclusi da questo ceto gli uomini di vile condizione, i servi, i villani, ossiano gli uomini de' luoghi e terre feudali. Il loro ufficio che era perpetuo, consisteva in rogare pubbliche scritture, coll'autorità del giudice, diverso da quello che in ciascun luogo era stabilito per la cognizione delle cause. — Sotto gli Angioini giunse a tanta stima il ceto de' notaj che si aggregavano fin'anche ai sedili di Napoli, e seguitavano non ostante ad esercitare l'uffizio di notajo. — Sotto gli Aragonesi però non furono più quelli de' tempi de' Normanni, degli Svevi e degli Angioini: anzi la loro corruzione, principiata già da tempo assai prima, si trovò al colmo a tempo di Ferdinando I d'Aragona, di maniera che colla prammatica che pubblicò nel 1477 si espresse in questi termini: *officium notariatus, inventum ad perpetuandum hominum gesta, et fidem promissam observandam, adeo adulteratum reperitur, ut quod ad cautelam viventium introductum fuit, in manifestum cesserit detrimentum.* (*pragm. 1 de notariis*), per cui con delle prammatiche che promulgò all'oggetto diede diverse disposizioni, onde richiamare la classe de' notaj, se non alla primitiva dignitosa sua istituzione, a quella considerazione almeno, da cui dev'essere necessariamente circondata, e meritare la fiducia del pubblico — I Sovrani austriaci anche se ne interessarono molto, come appare dalle prammatiche in diversi tempi del loro governo pubblicate e che sono sotto titoli differenti registrate. — In fine non è stata l'ultima cura di Carlo III e dell'immortale suo figlio Ferdinando, quella di tener lontani da questo officio pubblico gli uomini che per la loro vile condizione, o per la loro povertà avrebbero fatto di continuo vacillare la fede pubblica, e di dare insiememente anche ai rogiti de' notaj una forma migliore e più autentica. *Vedi la pramm. de' 20 marzo 1806.*

Quindi per tutto ciò che concerne le sue funzioni la camera è sottoposta al tribunale civile della provincia.

Ogni camera ha un archivio in cui si raccolgono e custodiscono i protocolli, i repertorj, le filze originali, i segni de' notaj defunti, le scritture, i rogiti, in una parola tutte le scritture notariali.

Ciascun archivio è affidato alla direzione e custodia di un conservatore e di un cancelliere, ed ha poi quel numero di notaj coadjutori, di amanuensi e d'inservienti che è necessario. La indicata legge de' 23 novembre 1819 regola le incumbenze e gl' incarichi che ha ciascuno.

I notaj sono pubblici funzionarj destinati a ricevere e conservare gli atti ed i contratti, ai quali le parti debbono o vogliono fare imprimere il carattere di autenticità inerente agli atti della pubblica autorità, onde assicurarne la data, conservarne il deposito e rilasciarne gli estratti e le copie. Essi sono nominati a vita dal Re; e sono tenuti di prestare il loro ministero ogni volta che ne sono richiesti. Lo ricusano quando l'atto o il contratto per lo quale sono richiesti, ripugna alle leggi.

Ogni notajo ha l'obbligo di risedere stabilmente nella comune che gli è destinata nel decreto di sua nomina. Se trasferisce in un' altro comune il suo domicilio si considera, qualora non vi sia stato abilitato con decreto del Re, come se avesse rinunziato alla qualità di notajo.

Può però esercitare le sue funzioni in tutta la provincia. Fuori di essa gli è vietato sotto pena di nullità dell' atto, del risarcimento de' danni che ne fossero alle parti derivati e di sei mesi di sospensione la prima volta e di destituzione in caso di recidiva.

Le cariche giudiziarie, quelle d' intendente, sottintendente, segretario generale, e consigliere d' intendenza, quella di ricevitore de' pubblici dazj, ed il ministero di patrociuatore sono incompatibili colle funzioni notariali.

Il numero de' notaj non è indeterminato. La legge lo ha fissato. All' infuori di Napoli, in cui ve ne deve essere uno per ogni cinquemila abitanti, per le altre comuni del regno, uno per ogni duemila.

Chiunque aspira ad essere notajo dee giustificare: 1. di godere de' dritti di cittadino del regno; 2. di aver compita l'età di anni venticinque; 3. di aver successivamente appresa la pratica presso di un notajo in attuale esercizio per lo corso di un biennio; 4. di avere otte-

nuta la cedola di approvazione da una delle regie università degli studj; 5. di non essere stato inquisito criminalmente per misfatti punibili con pena infamante od afflittiva, o di essere stato assoluto come innocente; 6. di aver fama di probità e di onestà. Oltre a ciò subisce un esame rigoroso per isperimento della sua idoneità. In fine il notajo, dopochè è stato approvato, ed ha ottenuto il rescritto di nomina, non è ammesso all' esercizio del suo uffizio, se non giustifica di aver data una cauzione in iscrizioni sul Gran Libro a norma della legge, a garantia delle parti che venissero pregiudicate nell' esercizio delle sue funzioni e per lo pagamento ancora delle multe, nelle quali potesse incorrere per mancanze in officio. Indipendentemente poi dal deposito, il notajo deve avere un patrimonio in beni fondi o in iscrizioni sul Gran Libro: anzi sono abilitati a sostituire a' fondi il doppio della somma fissata per lo patrimonio in iscrizioni sul Gran Libro.

ARTICOLO XLVI.

Delle Commissioni e del Consiglio delle prede marittime.

L' attual costituzione delle commissioni e del consiglio delle prede marittime è dovuta alla legge del 2 settembre 1817, ed al decreto del dì 8 aprile 1822.

Appartiene esclusivamente alle commissioni il giudicare in prima istanza della legittimità delle prede marittime, e dell' appartenenza degli oggetti salvati dal naufragio.

Esse non sono permanenti, ma si riuniscono in occasioni soltanto di preda o di naufragio, e si formano in ciascun distretto di marina dal capitano del porto del luogo, dal giudice di circondario, dal sindaco comunale, e dal supplente di detto giudice, il quale vi esercita le funzioni di ministero pubblico.

Così in tutt' i distretti del littorale delle provincie. Nel distretto però della marina di Napoli la commissione vien composta da un capitano di vascello, che la presiede, dal capitano del porto, dal più antico commessario di marina, e da uno de' sostituti del procuratore regio presso il tribunale civile, il quale vi esercita le funzioni di ministero pubblico.

Al consiglio poi delle prede marittime appartiene il riesaminare in grado di appello, ove appello vi sia, le decisioni pronunziate dalle commissioni. Il medesimo è composto di un presidente, di sei giudici, di un procurator generale, e di un segretario.

In quanto alla procedura finalmente, così le commissioni che il consiglio son tenuti a norma del decreto de' 31 maggio 1826, di seguir le regole, e le forme prescritte dalla legge de' 25 marzo 1817 sul contenzioso amministrativo.

ARTICOLO XLVII.

Dei giudici speciali delle cause di controbando e di contravvenzione ai regolamenti de' dazj indiretti.

La legge organica dei 29 maggio 1817 attribuiva a ciascun giudice di circondario, come a suo luogo dicemmo, la facoltà di giudicare in prima istanza, nell' ambito della propria giurisdizione i controbbandi e le violazioni delle leggi concernenti i dazj indiretti; ma con legge de' 20 dicembre 1826 tal prerogativa fu esclusivamente data ai soli giudici di quei circondarj nei quali esiste una dogana di prima classe; ed ove nell' ambito di un distretto non vi fosse una dogana di prima classe, fu detto che il solo competente in siffatte materie fosse il giudice del capo-luogo del distretto. (1)

Inoltre colla stessa legge furono istituiti due giudici speciali, da risedere in Napoli, esclusivamente incaricati di giudicare in prima istanza, l'uno le cause riguardanti

(1) Ciascun governo è in dritto di proibire nei suoi stati l' introduzione di certe derrate, generi e merci, senza che lo straniero che ha la medesima facoltà nei suoi territorj possa lagnarsene; una legge quindi che principalmente distruggesse ogni arbitrio negli andamenti de' dazj indiretti, che allontanasse ogni idea di vessazione, stabilisse con giusta proporzione le pene sopra i contrabbandi, era necessaria pur troppo; gl' inceppamenti in conseguenza minori pel negoziante, danno un maggior vantaggio allo stato, massima consagrata come l' altra che la voluta indulgenza nelle pene contro la frodolenza debba dirigersi in guisa che vadano man mano diminuendo. All' ultima legge del 20 dicembre 1826 si debbono questi saggi espedienti, che fissò, diremo, il picciol codice pei dazj indiretti ed alla quale preghiamo il lettore di riportarsi.

le dogane, la navigazione ed i dazj di consumo nell'ambito della provincia di Napoli, eccetto però il distretto di Castellammare; l'altro le cause relative ai generi di privativa, in tutta la estensione territoriale de' dazj di consumo.

A detti giudici appartiene il procedere in prima istanza in siffatte cause, sia che l'amministrazione, con azione civile, reclami il pagamento de' dazj, delle multe, delle ammende, o la confisca degli oggetti, e 'l ristoro de' danni ed interessi, sia che agisca per l'applicazione delle pene correzionali contra i trasgressori dei regolamenti.

Dalle sentenze che essi pronunziano in linea civile l'appello si dee produrre al tribunale civile della provincia; nè contro i giudicati de' tribunali civili vi è gravame: salvo però il ricorso alla suprema corte di giustizia, da prodursi tra quaranta giorni dal dì della notifica del giudicato.

Tutte le sentenze poi che essi giudici speciali pronunziano in linea correzionale, l'appello si vuol produrre alla gran corte criminale della provincia, la quale ne giudica inappellabilmente: salvo del pari il ricorso alla suprema corte di giustizia, e questo ricorso compete così all'imputato ed al ministero pubblico che all'amministrazione de' dazj indiretti; quantunque la medesima non si sia costituita parte civile nel giudizio penale.

Soventi volte però avviene che il contrabbando, o la contravvenzione qualsia ai regolamenti relativi ai dazj indiretti si trovi connessa a' reati di altro genere. Ove ciò si avveri, la stessa legge de' 20 dicembre 1826 vuole che l'affare sia rimesso al giudice competente del reato di altro genere; onde costui pronunzj nei termini della sua competenza, ed astenendosi d'interloquire sul controbando o sulla contravvenzione, ne rinvii il procedimento al giudice de dazj indiretti.

APPENDICE.

Dei Tribunali militari.

Sotto la denominazione generica di tribunali militari van compresi :

1. I consigli di guerra addetti all' armata di terra :
2. I consigli di guerra addetti all' armata di mare :
3. L' alta corte militare :
4. E finalmente le gran corti marziali destinate a giudicare i reati commessi da' forzati o da' loro custodi.

Per lo pregio dell' ordine, noi ne parleremo partitamente, e non ometteremo quindi di dare un cenno sulle commessioni pei reati di stato.

Dei Consigli di guerra addetti all' armata di terra

Questi consigli, al pari che l' alta corte militare, debbono l'attual loro costituzione allo statuto penale militare, il quale, pubblicato a' 30 gennajo 1819, incominciò pel decreto de' 5 marzo susseguente ad avere sua esecuzione il dì 1 giugno dell' istesso anno; se non che i mutamenti che il tempo ha prodotti han dato causa a modificazioni diverse.

Or senza tessere la storia conologica di dette variazioni, che inutil cosa sarebbe, noi ci limiteremo a dire qual sia lo stato attuale delle cose, ritraendolo non meno dal succennato statuto de' 30 gennajo, che dagli altri atti legistativi posteriori de' 21 luglio 1821, dei 2 ottobre 1822, de' 14 gennajo 1824, de' 16 novembre 1825, de' 29 marzo 1826, de' 29 maggio 1826, del dì 8 agosto 1826, del dì 10 gennajo 1827 e del dì 12 ottobre 1827.

I consigli di guerra addetti all'armata di terra si distinguono in consigli di corpo, consigli di guarnigione, e consigli divisionarj denominati ora consigli generali. Eccone le loro attribuzioni.

Consigli di Corpo. — Ogni corpo dell' esercito, sia che consti di uno o più battaglioni attivi, sia di una o più divisioni di cavalleria, può convocare, quando fa d' uopo, un consiglio di guerra detto consiglio di corpo, il quale deve essere composto di un presidente, di sette

giudici, di un commessario del Re il quale vi eserciti le funzioni d' istruttore, di relatore, e di ministero pubblico, che può avere uno o più sostituti, e di un cancelliere. Questi consigli adunque non son permanenti, nè i membri che li formano son sempre gli stessi, eccetto i commessarj del Re, ed i loro sostituti, i quali sono stabili, e di nomina dell' istesso Re. Tutti gli altri debbono essere prescelti da' rispettivi comandanti de' corpi, e nominati da essi per turno, ossia alternando tra gl' individui presenti al corpo, di cui l' imputato fa parte; se non che il solo cancelliere può essere ad essi comandanti proposto dal commessario del Re.

A' consigli del corpo appartiene il procedere contro gli uffiziali subalterni, i sotto uffiziali, e soldati presenti ai corpi di qualunque arma, a' battaglioni attivi di fanteria, ed alle divisioni di cavalleria, e contro tutti gl' individui addetti al servizio delle armate, che in quanto al grado trovinsi assimilati dal decreto de' 28 dicembre 1817 agli uffiziali subalterni o ai sotto-uffiziali, sol che però si tratti di reati militari commessi dagli uni o dagli altri ne' luoghi ove si trova di guarnigione o distaccato il corpo, o il battaglione o la divisione di cavalleria cui gl' imputati appartengono.

Acciocchè poi in ogni giudizio intervengano alquanti giudici pari all' imputato, lo statuto suddetto prescrive che, se si tratta di giudicare un tenente, il consiglio deve essere composto da quattro capitani e tre tenenti, ed ove manchi uno de' quattro capitani sia supplito dal più antico de' tenenti presenti al corpo. Se l' imputato è un sotto-tenente, il consiglio deve essere composto da due capitani, due tenenti, e tre sotto-tenenti. Se un sotto-uffiziale .... deve essere composto da due capitani, due tenenti, un sotto-tenente, e due sotto-uffiziali, i quali abbiano l' istesso grado che l' imputato. E finalmente se hassi a giudicare un soldato .... deve esser composto da due capitani, un tenente, un sotto-tenente, un sotto-uffiziale e due soldati. Qual si sia però il grado dell' imputato, il presidente forz' è che sia un maggiore, ed in di lui mancanza, il più antico de' capitani presenti: ben inteso che lo stesso comandante titolare o interino del corpo o battaglione cui l' imputato appartiene può presedere al consiglio, quante volte il turno disegni lui, e nel caso altresì che egli sia il solo che abbia il grado,

che un presidente in consiglio di corpo deve avere. I commessarj del Re finalmente sono fissi, come già dicemmo; ma, a norma dell' istesso statuto, essi debbono avere il grado di capitano o di subalterno.

Avverso le decisioni de' consigli di corpo, così al condannato che al ministero pubblico, compete il ricorso all'alta corte militare, menochè contro quelle le quali dichiarassero non colpevole l' accusato.

Consigli di guarnigione. — In ogni provincia vi ha un consiglio detto di guarnigione, senonchè Napoli può averne, ove fa d' uopo, più di uno. Inoltre la piazza di Gaeta, comechè compresa nella provincia di Terra di Lavoro, può avere un suo proprio consiglio di guarnigione. E finalmente un suo particolar consiglio di guarnigione può avere altresì la guardia reale.

Un consiglio di guarnigione qual sia dev' esser composto di un presidente scelto nella classe degli uffiziali superiori, di un commessario del Re, uffizial superiore anch' esso o almeno capitano, il quale vi eserciti (al pari che i commessarj del Re ne' consigli di corpo) le funzioni d' istruttore del processo, di relatore, e di ministero pubblico, non che di sette giudici e di un cancelliere. E lo statuto vuole che quattro giudici sieno uffiziali superiori, e tre capitani, ed ove manchi uno dei quattro uffiziali superiori, sia supplito dal più antico dei capitani presenti. Il cancelliere in fine dev' esser prescelto tra i sotto-uffiziali.

La facoltà di convocare detti consigli appartiene, secondo lo statuto, nelle provincie ai rispettivi comandanti di esse, in Gaeta al tenente del Re; ed in Napoli al comandante della piazza, eccetto però se si tratti di consigli di guarnigione della guardia, perciocchè il convocar questi si appartiene non al comandante della piazza di Napoli, ma a quel maresciallo di dettaglio della stessa guardia, che il Re abbia designato.

La nomina altresì de' sette giudici si appartiene a quegl' istessi che hanno il diritto di convocare detti consigli; ma debbono essi nominarli per turno di anzianità fra gli uffiziali presenti. Non così però de' presidenti e de' commessarj del Re. Debbon questi essere nominati da Sua Maestà: ben inteso che ove manchi il presidente nominato dalla Maestà Sua, il comandante della provincia può farlo supplire, ne' consigli di guarnigione della pro-

vincia, dall' uffizial superiore di maggior grado, e più antico tra' presenti.

A' termini quindi dello statuto, nè anche questi consigli dovrebbero essere permanenti, imperciocchè, eccetto i presidenti ed i commessarj del Re che son fissi, i giudici non dovrebbero esser prescelti, nè convocati se non quando sopravvenisse l' occasione di giudicare uno o più individui soggetti alla lor giurisdizione; ma essendo stati i consigli di guarnigione rivestiti, benchè provvisoriamente, di altre estranee attribuzioni con tre reali decreti, l' uno de' 29 marzo 1826, l' altro de' 24 maggio dell' istesso anno, ed il terzo de' 12 ottobre 1827, essi son divenuti permanenti col fatto.

A' detti consigli appartiene il giudicare: 1. i capitani di qualunque corpo, ed i correi, e complici di corpi diversi esistenti o non esistenti nel luogo ov'è stato commesso il reato; 2. qualunque militare che non appartenga ad alcun corpo, o appartenga a corpo non formato in battaglione, o a battaglione di riserva, o alle compagnie di deposito; 3. gl' individui di artiglieria stanzionati in luoghi lontani dalle loro bandiere, e ciò, come a suo luogo dicemmo, per decreto de' 14 gennajo 1824; 4. tutti gl' individui soggetti alla giurisdizione militare, i quali però non abbian gradi ne assimilazione a gradi militari; 5. i gendarmi ed i militari di qualunque altro corpo addetti ad un ramo qualunque di pubblica amministrazione, ove però sieno essi imputati di reati commessi in atto di servizio per oggetti relativi all' istesso servizio, e ciò per decreto del dì 3 agosto 1826; e finalmente i presidiarj, ed i loro custodi, sol che sieno imputati di misfatti contro la sicurezza interna del presidio, specificati nel capitolo II dello statuto de' 29 maggio 1826.

Tali e non altri sono i sudditi, o se è permesso il dirlo, i giustiziabili ordinarj de' cousigli di guarnigione.

Dalle decisioni de' consigli di guarnigione compete il ricorso così al condannato che al ministero pubblico presso l' alta corte militare, eccetto il caso che l' imputato fosse dichiarato non colpevole, secondo che dicemmo delle decisioni de' consigli di corpo.

Consigli di divisione. — Allorchè, nell' anno 1819, fu pubblicato lo statuto penale militare, il regno di Napoli era immaginariamente diviso in grandi sezioni terri-

toriali denominate divisioni militari, ciascuna delle quali comprendeva più provincie, ed a ciascuna di esse era preposto un comandante militare, se non che Napoli e Gaeta si riguardavano e si riguardano tuttora, come due sezioni distinte dalle altre, e ciascuna di dette città avea ed ha un suo proprio comandante militare col titolo di governatore. Inoltre un comando, ed un comandante distinto avea ed ha pure la guardia reale. Dal che fu che i consigli di guerra, de' quali ora parliamo, furon denominati consigli di divisione, ed ai comandanti delle divisioni militari fu data la facoltà di convocarli, ove l'uopo il richiedesse, e di nominarne i componenti. Soppresse però, per decreto dei 7 luglio 1821, le divisioni territoriali delle provincie, ed i comandanti di esse, i consigli di divisione presero la denominazione di consigli generali: ben inteso che Napoli, Gaeta, e la guardia reale possono avere tuttora, ove l'occasione si presenti, de' consigli generali separati e distinti, perciocchè han tuttora governatori, e comandanti particolari.

Ai consigli generali appartiene il giudicare gli uffiziali superiori ed i generali. Essi, al pari de' consigli di corpo, e di guarnigione, debbono constare di un presidente, di sette giudici, di un commessario del Re, che può avere uno o più sostituti, e di un cancelliere. I commessarj del Re presso detti consigli forza è che sieno uffiziali superiori, e son fissi e di nomina dello stesso Re. I cancellieri debbono essere prescelti nella classe dei sotto-uffiziali, e possono esserlo dagli stessi commessarj del Re, salvo però l'approvazione dell'autorità cui spetta la facoltà di nominare i componenti de' consigli.

Ad oggetto che nel giudicare ogni imputato intervenga un numero di giudici pari a lui, lo statuto prescrive la seguente regola, cioè: 1. Se hassi a giudicare un maggiore, il consiglio deve essere preseduto da un colonnello, ed aver per giudici quattro tenenti colonnelli e tre maggiori; e mancando uno o due de' tenenti colonnelli, possono esser suppliti da' maggiori più antichi tra' presenti: 2. Se hassi a giudicare un tenente colonnello, il consiglio deve esser preseduto da un generale, ed aver per giudici quattro colonnelli, e tre tenenti colonnelli; salvo egualmente il far supplire, in caso di mancanza, uno o due colonnelli da altrettanti tenenti colonnelli: 3. Se hassi a giudicare un colonnello deve

esser preseduto da un generale, ed i giudici debbono essere scelti fra i generali, ed i colonnelli, sol che il numero de' generali sorpassi, se è possibile, quello de' colonnelli: 4. Se hassi a giudicare un brigadiere, o un maresciallo di campo, deve esser preseduto da un tenente generale, ed i giudici debbono essere scelti fra i generali: 5. E finalmente se hassi a giudicare un tenente generale, il consiglio dev' esser preseduto dal più antico de' tenenti generali ed i giudici forz' è che sieno tenenti generali anch' essi.

Questi consigli adunque, al pari che quelli di corpo, non sono permanenti, sì che vengono convocati sol quando l' occasione vi sia di un giudizio.

La facoltà di convocarli e di nominarne i componenti, eccetto sempre i commessarj del Re, si apparteneva, a norma dello statuto e secondo i diversi casi, ai comandanti delle divisioni militari, al governatore di Napoli, a quello di Gaeta, ed al capitano delle guardie del corpo, o ad uno de' colonnelli ispettori generali della guardia reale, che il Re avesse designato; ma lo stesso succitato decreto de' 7 luglio 1821 che abolì le divisioni militari, prescrisse che ove occorresse di gidicare maggiori o tenenti colonnelli esistenti nelle provincie, la convocazione de' consigli generali e la nomina de' componenti si appartenesse ai comandanti delle provincie, ed ove si trattasse di giudicare colonnelli, brigadieri, marescialli di campo o tenenti generali, la convocazione e la nomina fosse del ministro della guerra, coll' obbligo però di sottometterne la proposizione al Re.

Ciò posto ella è rimasta ferma la prerogativa accordata dallo statuto al generale governatore di Napoli, al governatore della piazza di Gaeta, ed al capitano delle guardie del corpo, o, in di lui vece, ad uno de' colonnelli ispettori generali della guardia reale, di convocare cioè e di nominare i consigli generali, ove occorra tradurre in giudizio quei de' loro rispettivi subordinati che fosser giudicabili da essi.

Avverso le decisioni di questi consigli può prodursi il ricorso all' alta corte militare, così per parte de' condannati che del ministero pubblico; eccetto se l' imputato sia stato dichiarato non colpevole, teoria comune a tutte le decisioni di tutt' i consigli di guerra.

Dei consigli di guerra addetti all' armata di mare.

L' armata di mare ha due consigli di corpo, uno addetto al corpo de' cannonieri e l' altro al reggimento real marina. Ella ha pure tre consigli di guarnigione, uno in Napoli, un' altro in Palermo ed nn terzo in Messina. E finalmente ha un consiglio generale residente in Napoli. In oltre sul bordo dei legni da guerra, allorchè navigano, può convocarsi un consiglio di guerra, onde giudicare, se l' occasion si presenta, i delitti di bordo.

La struttura e composizione di tutti i suddetti consigli è interamente regolata dallo statuto penale militare fatto per l' armata di terra sotto il dì 30 gennajo 1819, cui si uniformò lo statuto de' 30 giugno dello stesso anno fatto per l' armata di mare, il che vuol dire che i detti consigli debbono esser composti da uffiziali di marina, ma di gradi proporzionati a quelli degl' imputati, secondo le norme prescritte dal succennato statuto de' 30 gennajo; ed eccetto i commessarj del Re di tutt' i consigli, ed i presidenti de' soli consigli di guarnigione che son permanenti, tutti gli altri son nominati, e convocati sol quando ne sopravviene l' occasione.

A detti consigli non è dato il giudicare ogni specie di reato che gl' individui soggetti alla giurisdizione loro possono commettere, ma quei solamente che consistono: 1. in violazione dello statuto penale di marina; 2. in violazione dello statuto penale dell'armata di terra, commessi ne' luoghi sottoposti alla giurisdizione militare di marina; 3. e finalmente in delitti comuni commessi in luoghi sottoposti egualmente alla giurisdizione militare di marina; ed in quest' ultimo caso, se il delitto è stato commesso da essi in complicità co' pagani, anche costoro son giudicabili da' detti consigli.

Sono soggetti alla giurisdizione di marina tutti gl' individui specificati nell' articolo 85 del succennato statuto di marina, il quale porta la data de' 30 giugno 1819 e sono i seguenti:

1. I militari di qualunque grado addetti a qualsivoglia corpo formante parte della real marina, sieno in attività di servizio, sieno aggregati o in ritiro.

2. Tutti gl' impiegati civili, ed amministrativi addetti al ramo di marina, e che sotto questo rapporto riscutono un soldo qualunque dallo stato, e sono assimilati ne' loro gradi a' militari.

3. Tutte le persone formanti parte dell' equipaggio di un legno qualunque di guerra, tanto di pianta fissa, che di nuova leva, sieno al servizio della real marina, o degl' individui componenti l' equipaggio, esclusi i soli passaggieri.

4. Tutti gli artefici e lavoratori di pianta fissa o di nuova leva, che trovansi al servizio de' legni da guerra, de' porti, degli arsenali, e di uno stabilimento qualunque di marina.

Avverso le decisioni finalmente de' consigli di cui è parola può prodursi ricorso all' alta corte militare così per parte degl' imputati, che del ministero pubblico; non mai però avverso le decisioni che dichiarassero non colpevole l' imputato, teoria comune, come dicemmo, a tutte le decisioni così de' consigli di marina che di quelli addetti all' armata di terra.

Dell' alta corte militare.

L' alta corte militare risiede nel luogo della residenza del Re, ed è permanente. Essa è composta di un presidente, di undici giudici ordinarj e cinque straordinarj, i quali son chiamati sol quando occorra supplire gli ordinarj, di un segretario generale, che vi esercita le funzioni di relatore ad un tempo e di ministero pubblico, e di un sostituto.

La medesima è preseduta dal comandante in capo dell' esercito, o da altro generale, ed alla classe de' generali debbono similmente appartenere tutt' i giudici. La nomina dell' uno e degli altri è riservata al Re.

All' alta corte militare apppartiene:

1. Il decidere i conflitti di giurisdizione che possono insorgere tra uno, ed un altro consiglio di guerra, non mai però quelli che sogliono elevarsi tra i consigli di guerra e le gran corti criminali, imperocchè il decider questi è dato esclusivamente alla suprema corte di giustizia.

2. Il vegliare su tutt' i consigli di guerra con facoltà di censurarli, non che il tradurre in giudizio un intero consiglio, o taluni de' suoi membri per reati di cui si fossero resi colpevoli nell' esercizio delle loro funzioni giudiziarie: nel qual caso dee l' alta corte designare un consiglio di guerra competente al grado degl' incolpati, onde sien giudicati.

3. Può annullar finalmente tutte le decisioni de' consigli di guerra (eccetto quelle che dichiarassero l' accusato non colpevole) ove nel giudizio fossero state violate le forme essenziali del rito, o si fosse contravvunuto manifestamente al testo delle leggi e de' decreti. Annullando però la decisione resa, non può l' alta corte pronunziare sul fondo, ma dee rinviar la causa ad un consiglio di guarnigione, se la decisione fu emessa da un consiglio di guarnigione o di corpo; e ad un consiglio generale, se fu emessa da un consiglio generale.

Sin qui abbiamo detto il come e di quai giudici debbon esser formati i consigli di guerra, e l' alta corte militare, e come sia partita fra essi la giurisdizione. Ne riman però a dire quali sieno le materie di lor comune e natural competenza, e quali i loro sudditi, ossia giustiziabili, in generale.

I consigli di guerra, e l' alta corte militare non hanno giurisdizione alcuna nelle cause civili, e son destinati unicamente a giudicare: 1. i reati de' gendarmi, o d' ogni altro militare addetto ad un ramo qualunque di pubblica amministrazione, commessi però in atto di servizio, e per oggetti relativi allo stesso servizio: 2. i reati commessi da' presidiarj e loro custodi contro la sicurezza interna del presidio: 3. e finalmente i reati militari, o ad essi assimilati.

Il decreto del dì 8 agosto 1826 che attribuisce a' consigli di guarnigione il giudicare i reati commessi da' gendarmi e da ogni altro militare addetto ad un ramo qualunque di amministrazione pubblica, comprese sotto una formola generale ogni specie di reati ad essi imputabile, sol che li commettessero in *atto di servizio e per oggetti relativi allo stesso servizio*; quindi non vi è luogo a comenti, nè a distinzioni.

In quanto ai presidiarj ed ai loro custodi, lo statuto de' 29 maggio 1826 individua e specifica quali reati sian punibili da' consigli di guarnigione; quindi noi rinviamo il lettore a quello statuto, senz' altro aggiungere.

Non possiamo però dispensarci dall' esporre e chiarire la teoria sanzionata dallo statuto de' 30 gennajo 1819 intorno ai reati militari, e dire quali sieno i reati ad essi assimilati, perciocchè dette voci non eccitano in tutti le stesse idee.

Si vuol dunque sapere che lo statuto suddetto dichiara reati militari :

1. Tutti quelli che i militari commettono, sia contro la disciplina e subordinazione militare, sia contro le leggi speciali della milizia;

2. Quelli che comunque non offendono la disciplina e subordinazione militare, nè le leggi speciali della milizia, pur non di meno son commessi da' militari in atto del servizio militare per oggetti relativi allo stesso servizio;

3. I reati di qualunque natura che i militari commettono ne' quartieri, nelle fabbriche militari d' arme, ne' collegj e nelle scuole militari, ne' castelli, ne' campi e luoghi di riunione di truppa per oggetti di guerra o d' istruzione, nell' atto della riunione e sotto le armi, o nelle fortezze e piazze chiuse, nelle quali non vi sia un governo civile; ed in qualunque altro luogo militare chiuso da trinceramento, mura e fossi;

4. Tutti quei delitti e quelle contravvenzioni che fossero commesse da persone militari ne' limiti della propria guarnigione, per la persecuzione delle quali non si potrebbe, a' termini delle leggi comuni, esercitare l' azione pubblica senza istanza della parte privata;

5. E finalmente l' omicidio, la ferita e l' ingiuria commessa in qualunque luogo da un militare contro un militare senza complicità alcuna di pagani.

Malgrado ciò non tutt' i reati militari sono giudicabili da' tribunali militari, ma i soli reati maggiori. Il punire i reati minori, ossia le contravvenzioni alla disciplina, si appartiene, non ai tribunali militari, ma ai superiori, ossia ai capi militari. E lo statuto nel fine di discernere gli uni dagli altri enumera e specifica nel secondo titolo del terzo libro tutt' i reati giudicabili dai tribunali militari.

Dalle cose sin qui dette adunque risulta: 1. che, eccetto i casi preveduti ne' numeri 2 3 4 e 5, tutti gli altri reati che i militari possono commettere debbono riguardarsi come reati pagani giudicabili colle leggi comuni dai giudici e tribunali ordinarj; 2. che i tribunali militari, salvo il potere discrezionale accordato ai capi militari, non hanno giurisdizione che su i militari e su i presidiarj.

L' una e l' altra massima però soffrono le seguenti rispettive eccezioni. Non ha luogo la prima massima: 1.

quando l' armata trovasi fuori del regno. Ove ciò sia, a' termini dell' articolo 63 dello statuto, i componenti di essa, e quei che sono addetti al di lei servizio debbono essere giudicati da' tribunali militari, quando anche sieno imputati di reati pagani. 2. Quando si tratti di reati tra loro connessi, de' quali uno sia caratterizzato reato militare e l' altro pagano, perciocchè in tal caso per l' uno, e per l' altro i militari son giudicabili da' consigli di guerra di guarnigione elevati però a commessioni militari. Non ha luogo la seconda; ed in altri termini, i tribunali militari spiegan giurisdizione su i pagani ne' seguenti casi, cioè: 1. Se essi, i pagani, sien complici di reati commessi da' militari in atto di servizio per oggetti relativi allo stesso servizio, o di reati commessi contro la subordinazione gerarchica militare. 2. Se si tratti di misfatti di violenza o di vie di fatto contro i militari in sentinella, perciocchè in ambi detti casi gl' incolpati debbono essere giudicati da' consigli di guarnigione trasformati in commissioni militari. 3. Se si tratti di reati commessi nel recinto chiuso de' castelli e delle piazze forti, in tempo di assedio, e fin che dura l' assedio, ove però si trovi sospesa la giurisdizion civile. 4. Se di reati commessi dagli abitanti de' paesi nemici occupati dalle armate reali contro la sicurezza delle medesime, e contro gli ordini speciali de' comandanti, o di reati quali che sieno, sol che si trovi sospesa la giurisdizione civile, perciocchè sì nel terzo che nel quarto caso gl' incolpati son pur giudicabili da' tribunali militari.

Non è da omettere finalmente che se un pagano diventa militare, o un militare pagano dopo commesso il reato, il giudizio appartiene all' autorità ch' era competente all' epoca del reato commesso, e che un militare imputato al tempo stesso di reato pagano e di reato militare, i quali però non sien tra loro connessi, dev' essere giudicato in prima da quel tribunale ch' è competente per lo reato, il quale merita pena più grave, e nel caso che non sia dichiarato colpevole dev' essere rimesso all' altro tribunale cui appartiene il giudicarlo per lo reato minore.

Sin qui delle materie ossia de' reati giudicabili dai tribunali militari. Ne rimane a dire però quali sieno le classi d' individui soggetti alla loro giurisdizione.

Le classi de' militari, che per reati militari lo statuto sottopone alla giurisdizione militare, sono i seguenti.

Art. 74. Tutti gl' individui dell' armata di linea di qualunque grado, sia di fanteria, sia di cavalleria, sia della guardia reale, sia degli alabardieri, sia di altro corpo o arma.

2. Gl' impiegati della real segreteria di guerra e del supremo comando militare.

3. I commissarj ordinatori, i commessarj di guerra ed i loro aggiunti.

4. I chirurgi de' corpi, i chirurgi, i medici e gl' infermieri degli ospedali militari permanenti ed ambulanti.

Art. 75. In tempo di guerra, quando l' armata o un corpo di essa è in marcia o in accantonamento, ed anche in tempo di pace quando è formato un campo per oggetto d' istruzione, e l' armata o un corpo di essa si trova ivi accampata, sono considerati come militari per ciò che riguarda la giurisdizione militare i seguenti individui:

1. Gl' impiegati della tesoreria, i segretarj ed i com messi delle amministrazioni militari che seguono la truppa nella marcia, nell' accantonamento, o nel campo.

2. I vetturali, i mulattieri, carrettieri, condottieri di carriaggi impiegati al trasporto dell' artiglieria, munizioni viveri e foraggi della truppa che si trova in marcia, nell'accantonamento o nel campo, o impiegati nella provista delle piazze in istato di assedio.

3. I guarda magazzini di artiglieria e quelli di viveri e foraggi per le distribuzioni alla truppa che si trova in marcia, nell' accantonamento o nel campo.

3. Gl' incaricati delle requisizioni, e delle contribuzioni militari pel servizio, e per la provvisione della truppa in marcia, nell' accantonamento o nel campo.

4. Gli artefici, operai, vivandieri, munizionieri presso la truppa in marcia, nell' accantonamento o nel campo.

Bisogna osservare però che quando si tratta di delitti e di contravvenzioni commesse da persone militari ne' limiti della propria guarnigione per la persecuzione delle quali non si può, a' termini delle leggi comuni, esercitare l' azion penale senza l' istanza della parte privata, non godono del foro militare se non gl' individui enunciati ne' numeri 1 e 3 del sopradescritto articolo 74. Tutti gli altri, al pari che i militari in congedo o in

riforma, gli uffiziali della 3 classe, ed i militari isolati, anche in commessioni fuori i limiti della propria guarnigione, son sottoposti al foro ordinario.

Delle corti marziali.

Le corti marziali devono la lor forma e costituzione allo statuto penale pubblicato, insieme collo statuto dell' armata di mare, sotto il dì 30 giugno 1819. Non ve n' ha che una sola la quale risiede in Napoli. I componenti di essa, son nominati dal Re sulla proposizione del ministro della marina. La medesima consta di un capitano di vascello che la presiede, di quattro capitani di vascello o di fragata; di un commessario di marina, di un ingegnere costruttore o idraulico; di un uffiziale di marina che vi esercita le funzioni di relatore e di ministero pubblico, e di un commesso di marina che vi fa le veci di cancelliere.

I soggetti alla giurisdizione delle corti marziali sono i forzati, ed i loro custodi. La competenza delle medsime però non comprende tutt'i di costoro reati, ma quelli soltanto che lo statuto suddetto ha specificati, e sono i seguenti:

1. Tutt' i reati tentati, mancati, o consumati contro la sicurezza interna de' bagni, ove però per eseguir la fuga, od altro disegno criminoso, si complottino, sia instantaneamente sia con premeditazione, più di tre forzati, e con ammutinamento sedizioso s' impadroniscono delle armi della guardia.

2. Tutt' i reati (non però le contravvenzioni) contro la disciplina interna de' bagni specificati nella sezione prima del capitolo 3 dello statuto suddetto.

3. Tutt' i misfatti e tutt' i delitti (non però le contravvenzioni) commessi da' custodi in servizio, e per ragion di servizio.

Dal che segue: 1. che, a' termini dello stesso statuto, il punire le contravvenzioni ai regolamenti relativi alla sicurezza interna e alla disciplina de' bagni, commessi da' forzati o da' custodi, appartiene all' ispettor maggiore generale de' bagni: 2. il punire i misfatti comuni de' forzati appartiene alle Gran Corti speciali: 3. il punire i misfatti comuni de' custodi appartiene, secondo la diversa natura de' misfatti, talora alle Gran Corti speciali, e

tal' altra alle Gran Corti criminali : 4. e finalmente il punire i delitti, e le contravvenzioni alle leggi comuni commessi sia da' forzati, sia da' custodi, appartiene ai giudici ordinarj secondo le teorie stabilite dalle leggi comuni.

Le decisioni della corte marziale non sono soggette a ricorso presso l' alta corte militare, e debbono essere eseguite tra 24 ore.

Cenno sulle Commessioni pei reati di Stato.

Fra i giudici ed i collegi incaricati dell'amministrazione della giustizia penale io non ho annoverato nè la suprema commissione di stato nè le commissioni militari, perchè queste sono istituzioni momentanee e non perpetue; ma poichè esistono tuttavia, ed esisteranno finchè si creda necessario che esistano, forza è dire quali funzioni sono state ad esse commesse, e quali reati conseguentemente sottratti dalla giurisdizione de' giudici e collegi perpetui.

Sappiasi adunque che con decreto de'24 maggio 1826 furono instituite due commessioni supreme pei reati di stato, una residente in Napoli e l' altra in Palermo. Inoltre in ciascun capoluogo di provincia o valle fu creata una commessione militare o per meglio dire fu detto che il consiglio di guerra di guarnigione residente in ciascun capo-luogo si trasformerebbe in caso di bisogno in commessione militare coll' intervento del procurator generale della gran corte criminale della provincia o valle, o di un di lui sostituto; e fu attribuito così alle due commessioni supreme che alle succennate commessioni militari il giudicare i reati contro la sicurezza interna dello stato preveduti negli articoli 120 a 146 delle leggi penali, ed i reati in materia di setta, specificati negli articoli 9 10 e 11 della legge de' 28 settembre 1822, con che venne a derogarsi momentaneamente al numero 1 dell' articolo 426 delle leggi di procedura ne' giudizj penali, il quale dichiarava siffatti reati di competenza delle gran corti speciali. E volendo il legislatore discernere i limiti della competenza delle suddette commissioni militari da quelli delle commissioni supreme, con lo stesso decreto dichiarò di competenza delle prime i suddetti reati, quante volte però l' incolpato fosse sorpreso nell' atto del rea-

to o perseguitato dal pubblico clamore, o in tempo o luogo vicino al reato, cogli effetti, colle armi, cogli strumenti, con carte, con emblemi e con qualsivoglia altro oggetto che facesse presumere esserne egli l' autore ed il complice; e d' altronde riserbò alle commissioni supreme di stato il giudicare tali reati ove niuna concorresse di siffatte circostanze (1).

Nello stesso decreto finalmente fu detto: 1. Che in caso di dubbio sulla competenza tra la commissione suprema ed una commissione militare, la quistione sarebbe stata risoluta dal ministro di grazia e ginstizia: 2. Che la procedura così delle commissioni supreme che delle militari sarebbe stata abbreviata, sì che i giudici non dovessero por mente che alla sola verità de' fatti: 3. Che le decisioni delle une e delle altre dovessero essere inappellabili e non soggette a ricorso per annullamento; ma con tutto ciò le sole condanne pronunziate dalle commissioni militari si avessero ad eseguire immediatamente, mentre quelle prununziate dalle commissioni supreme dovessero essere sottoposte prima dell' esecuzione alla sovrana intelligenza (2).

Inoltre, con altro decreto dell' istessa data dei 24 maggio 1826, fu attribuito alle suddette commissioni militari il procedere altresì: 1. Contro coloro che fossero inscritti nelle liste di fuorbando, a' termini del decreto de' 30 agosto 1821; 2. Contro coloro che in comitiva armata, in numero non minore di tre individui, uno dei quali almeno fosse portatore di armi proprie, scorressero la campagna, commettendo delitti o misfatti di qualunque natura; 3. Contro coloro che scientemente e volontariamente ricettassero le comitive armate e gl' individui che le compongono, e gl' iscritti sulle liste di fuorbando; 4. Contro coloro finalmente che scientemente e volontariamente somministrassero ad essi ajuti, viveri, armi, munizioni o avessero con essi corrispondenza.

---

(1) Con decreto del dì 11 ottobre 1826 furono altresì autorizzate le commissioni supreme a procedere nei reati di calunnia, di falsa testimonianza, e di subordinazione de' testimonj nelle cause di lor competenza.

(2) Vedi il decreto dei 24 maggio 1826, ed i due regolamenti di procedura dell' istessa data.

Ecco delineate in un quadro ragionato le nostre istituzioni fondamentali tanto dell' ordine giudiziario ed amministrativo , quanto del potere supremo del governo.

A colpo d' occhio chiaro risaltano le grandi cure ed i benefici salutari miglioramenti a noi prodigati dalla Regnante Dinastia, la sola, alla quale noi dobbiamo sempremai eterna riconoscenza.

Nè i tratti di Sovrana munificenza son pur ora finiti. Il nostro giovine Re , Ferdinando II (D. G.) , altri espedienti va adottando per apportare il perfetto completamento nei rami tutti di pubblica amministrazione , e ciò per viemaggiormente rendere felici e contenti i suoi amatissimi sudditi.

FINE.

INDICE.

* *

SECONDA SEZIONE.

Delle diverse amministrazioni dello Stato.

SEZIONE TERZA.

Delle autorita' provinciali, ovvero dell' amministrazione civile.

SEZIONE QUARTA.

DEL POTERE GIUDIZIARIO.

Napoli 10 giugno 1833

PRESIDENZA DELLA GIUNTA PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Vista la domanda di Domenico Petra direttore della stamperia Flautina, colla quale desidera di pubblicare per le stampe *un Quadro storico analitico degli atti del Governo de' dominj al di qua del faro, ovvero manuale per gli uffiziali giudiziarj ed amministrativi;*

Visto il favorevole parere del Regio Revisore Signor Parroco D. Andrea Mancinelli;

Si permette che il detto manuale si stampi, però non si pubblichi senza un secondo permesso che non si darà, se prima lo stesso Regio Revisore non avrà attestato di aver riconosciuta nel confronto uniforme la impressione all' originale approvato.

Il Presidente.
M. COLANGELO.

Il Segretario generale.
GASPARE SELVAGGI.